ATTI E MEMORIE

DELLA R. DEPUTAZIONE DI STORIA PATRIA PER LE PROVINCIE DI ROMAGNA

SERIE IV, VOL. I. - FASC. I-III — GENNAIO-GIUGNO 1911

SOMMARIO

BOLOGNA - 1911

PRESSO LA R. DEPUTAZIONE DI STORIA PATRIA

PUBBLICAZIONI DELLA DEPUTAZIONE

MONUMENTI

SERIE I — STATUTI.

1. STATUTI DEL COMUNE DI BOLOGNA DALL' ANNO 1245 ALL' ANNO 1267, pubblicati per cura di L. Frati. — *Bologna, Regia Tipografia, 1869-84.*
   Tomo I. . . . . L. 23 —
   » II. . . . . » 28. 20
   » III. . . . . » 28. 50
   » » (Glossario ed Indice) . . . . » 6. 50
2. STATUTI DI FERRARA DELL' ANNO 1288, editi a cura di Camillo Laderchi. — *Bologna, Regia Tipografia, 1865.*
   Vol. I, fasc. I. (1) . . . . » 6 —
3. STATUTI DEL COMUNE DI RAVENNA (1306-1515) editi da A. Tarlazzi. — *Ravenna, Tip. Calderini, 1886.* Vol. ùnico » 9. 50
4. GLI ORDINAMENTI SACRATI E SACRATISSIMI COLLE RIFORMAGIONI DA LORO OCCASIONATE E DIPENDENTI (Sec. XIII) a cura di A. Gaudenzi. — *Bologna, Regia Tipografia, 1888.* Vol. unico. . . . . » 20 —
5. STATUTO DEL SECOLO XIII DEL COMUNE DI RAVENNA, pubblicato di nuovo con correzioni indice e note da Andrea Zoli e da Silvio Bernicoli — *Ravenna, Tipo-Litografia Ravegnana, 1904.* Vol. unico . . . . . . » 8 —

SERIE II — CARTE.

1. APPENDICE AI MONUMENTI RAVENNATI DEL CO. MARCO FANTUZZI, pubblicata a cura di A. Tarlazzi. — *Ravenna, Tipografie Angeletti e Calderini, 1872-84.*
   Tomo I, disp. I. . . . . » 13. 75
   » » » II. . . . . » 11. 25
   » II, » I. . . . . » 10. 25
   » » » II. . . . . » 11 —
2. I ROTULI DEI LETTORI LEGISTI E ARTISTI DELLO STUDIO BOLOGNESE DAL 1384 AL 1799, pubblicati da U. Dallari. — *Bologna, Regia Tipografia, 1888-1891.*
   Vol. I. (col facsimile di un Rotulo in cromolitografia) » 25 —
   » II. . . . . » 25 —
   » III. (parte prima). . . . . » 20 —

SERIE III — CRONACHE.

1. CRONACHE FORLIVESI DI L. COBELLI (SIN ALL' ANNO 1498), a cura di G. Carducci, E. Frati e F. Guarini. — *Bologna, Regia Tip., 1874.* Vol. unico . . . . » 25 —
2. DIARIO BOLOGNESE DI J. RAINIERI (1535-1549), a cura di O. Guerrini e C. Ricci. — *Bologna, Regia Tip., 1887.* Vol. unico . . . . » 12 50

   } Serie esaurita

3. CRONACHE FORLIVESI DI A. BERNARDI (NOVACOLA), per G. Mazzatinti. — *Forlì, Bordandini, 1895* (2 vol.). . . » 50 —

DOCUMENTI E STUDI

Volume I. — *Bologna, Regia Tipografia, 1886* . . . . . » 14 —

Contiene: 1. *Le due spedizioni militari di Giulio II, tratte dal* DIARIO *di Paride Grassi, a cura di* L. Frati.

2. A. Bertolotti: *Ricerche sugli artisti bolognesi, ferraresi ed altri in Roma, dal sec. XV al XVII.*

Volume II. — *Bologna, Regia Tipografia,* 1887 . . . . L. 12 —

Contiene: 1. A. Gaudenzi: *Di un' antica compilazione di diritto romano e visigoto, con alcuni frammenti delle leggi di Eurico.*

2. MATT. PULON: *Frammento inedito di poema in dialetto cesenate, e la* COMMEDIA NUOVA *di Pierfrancesco da Faenza,* per G. G. Bagli.

3. A. Corradi: *Notizie sui professori di latinità nello Studio di Bologna, fino a tutto il secolo XV.*

(1) Se ne continuerà la pubblicazione dalla Deputazione Provinciale di Storia Patria di Ferrara.

ATTI E MEMORIE

DELLA

R. DEPUTAZIONE DI STORIA PATRIA

PER LE PROVINCIE DI ROMAGNA

ATTI E MEMORIE

DELLA R. DEPUTAZIONE DI STORIA PATRIA PER LE PROVINCIE DI ROMAGNA

SERIE VI, VOL. I. - FASC. I-III — GENNAIO-GIUGNO 1911

ANNO ACCADEMICO 1910-1911

BOLOGNA - 1911

PRESSO LA R. DEPUTAZIONE DI STORIA PATRIA

CARICHE
DELLA
R. DEPUTAZIONE DI STORIA PATRIA
PER LE PROVINCIE DI ROMAGNA
(Istituita per decreto del Governatore dell'Emilia del 10 Febbraio 1860)

PRESIDENTE
FALLETTI prof. comm. PIO CARLO

SEGRETARIO
SORBELLI prof. cav. uff. ALBANO

CONSIGLIO DIRETTIVO

COSTA prof. cav. EMILIO
MALVEZZI DE' MEDICI conte comm. dott. NERIO
Senatore del Regno
GHIRARDINI prof. comm. GHERARDO
} *Consiglieri*

CONSIGLIO AMMINISTRATIVO

LIVI cav. GIOVANNI
CAVAZZA conte dott. comm. FRANCESCO
} *Consiglieri*
RUBBIANI comm. ALFONSO, *Tesoriere*

---

[1] PRESIDENTI E SEGRETARI DELLA DEPUTAZIONE:

Presidenti:

Conte comm. *Giovanni Gozzadini,* Senatore del Regno, dal 10 febbraio 1860 al 25 agosto 1887

Prof. comm. *Giosuè Carducci*, Senatore del Regno, dal 26 dicembre 1887 al 16 febbraio 1907

Prof. comm. *Pio Carlo Falletti,* nominato con decreto reale del 25 aprile 1907: riconfermato per R. Decreto del giugno 1910.

Segretari:

Dott. *Luigi Frati*, Segretario dal 1860 al 26 dicembre 1863.

Prof. *Luigi Mercantini*, ff. di Segretario dal 24 gennaio al 24 febbraio 1864; Segretario dal 24 febbraio 1864 al 26 novembre 1865.

Prof. *Giosuè Carducci*, ff. di Segretario dal 12 marzo al 26 dicembre 1865; Segretario dal 10 dicembre 1865 al 26 novembre 1865.

Conte *Cesare Albicini*, ff. di Segretario dal 28 novembre al 26 dicembre 1875; Segretario dal 26 dicembre 1875 al 27 giugno 1880; ff. di Segretario sino al 16 gennaio 1881; Segretario dal 16 gennaio 1881 al 28 luglio 1891.

Prof. *Carlo Malagola*, ff. di Segretario dal 28 luglio 1891; Segretario dal 28 dicembre 1891 al 31 dicembre 1899.

Prof. *Edoardo Brizio,* Segretario dal 1.° gennaio 1900 al 5 maggio 1907.

Prof *Albano Sorbelli,* Segretario, nominato dalla Deputazione il 19 maggio 1907, confermato con lettera ministeriale del 26 ottobre dell' anno stesso.

Gli attuali componenti la Presidenza e i Consigli della Deputazione per il triennio accademico: 1910-1913 furono eletti nella seduta 24 aprile 1910 e confermati dal Ministero di P. I. con lettera delli 9 maggio.

ELENCO

dei Membri Emeriti *ed* Attivi *e dei* Soci corrisp. *della R. Deputazione* con la data dei decreti di nomina

---

MEMBRI EMERITI

1. TEZA prof. comm. Emilio, Socio ord. dell' Accad. dei Lincei, Collegiato emerito dell' Univ. di Bologna, ordinario della Società reale di Napoli, membro del R. Ist. veneto di Sc. Lett. ed arti, professore di Sanscrito e Stor. compar. delle lingue class. nella Università di *Padova*. 19 aprile 1906 [1]
2. MALVEZZI DE' MEDICI conte dott. comm. Nerio, Accademico onorario della R. Accademia delle Scienze dell' Istituto, Senatore del Regno, *Bologna* . . . . 19 aprile 1906 [2]
3. RICCI dott. comm. Corrado, Dottore Collegiato Onorario della Facoltà di Lettere nella R. Università di Bologna, Direttore Gener. delle Antichità e Belle Arti, *Roma*. 19 aprile 1906 [3]
4. VILLARI S. E. prof. Pasquale, cav. della SS. Annunziata, Senatore del Regno, Socio ord. della R. Acc. dei Lincei, Socio onor. della R. Dep. veneta di St. Patr., Pres. della toscana, Accad. corr. della Crusca, Pres. del Cons. degli Archivi, Pres. della Facoltà di Lettere nel R. Istituto di Studi superiori, *Firenze* . . . . .27 ottobre 1907 [4]
5. FACCIOLI prof. ing. comm. Raffaele, ex Direttore dell' Ufficio regionale per la conservazione dei Monumenti dell' Emilia, *Bologna* . . . . 19 aprile 1906 [5]
6. COMELLI dott. cav. ing. Giambattista, *Bologna* 19 aprile 1906 [6]
7. DALLARI dott. cav. Umberto, Membro attivo della R. Deputazione di St. Patria per le prov. Modenesi, Membro della Commissione Araldica Modenese, Direttore dell' Archivio di Stato di *Modena* . . . 4 aprile 1907. [7]

---

[1] Membro attivo . . . . 20 aprile 1864.
[2] Socio corrispon. 9 dicembre 1875; membro attivo 17 marzo 1878.
[3] » » 3 giugno 1880; » » 8 giugno 1884.
[4] Membro attivo . . . . 8 giugno 1884.
[5] Socio corrispon. 4 giugno 1873; membro attivo 19 marzo 1885.
[6] Socio corrisp. 24 febbraio 1881; » » 17 gennaio 1889.
[7] Socio corrisp. 9 agosto 1885; » » 15 gennaio 1889.

8. **Rubbiani** comm. Alfonso, Membro della Commiss. conservatrice dei Monumenti, R. Ispettore pei monumenti e per gli scavi, *Bologna* . . . . 9 marzo 1911 [1]
9. **Gaudenzi** prof. cav. Augusto, Socio della Dep. di St. patria per le prov. Modenesi, delegato dalla Deputaz. nell' Istituto Storico Italiano, professore di Storia del Diritto italiano nella R. Università di *Bologna* 9 marzo 1911 [2]
10. **Orsi** dott. cav. uff. Paolo, R. Sopraintendente Archeologico, Direttore del R. Museo, *Siracusa* 9 marzo 1911 [3]

MEMBRI ATTIVI

1. **Favaro** n. u. comm. Antonio, Membro dell' Istituto Storico Italiano, Accademico della Crusca, Socio effettivo del R. Istit. Veneto e della R. Dep. veneta di Storia Patria e corr. della toscana, prof. nella Scuola d' Appl. degl' Ingegneri, *Padova* . . . . . 1902 - 5 maggio [4]
2. **Pasolini** dott. conte comm. Pier Desiderio, Senatore del Regno, Socio corr. della R. Dep. veneta di St. Patria, della toscana, dell' Umbria e della Valdelsa, Membro del Consiglio degli Archivi, della Consulta Araldica, della R. Comm. Cent. dei Mon., Accademico corr. dei Lincei, di S. Luca, ecc., *Ravenna* . 1893 - 8 giugno [5]
3. **Salvioni** dott. Giambattista, membro ordin. dell' Institut internationale de statistique, Socio della R. Accademia di Scienze, lettere ed arti di Parma, della Società Agraria di Bologna, professore di Statistica all' Università di Bologna. . . . . 1896 - 19 gennaio [6]
4. **Cavazza** co. dott. comm. Francesco, *Bologna* 1896 - 19 gennaio [7]
5. **Tamassia** prof. comm. Nino, Socio effettivo del R. Istituto Veneto, professore di Storia del Diritto Italiano nella R. Università, *Padova* . . . 1896 - 2 febbraio [8]

---

[1] Socio corrisp. 6 marzo 1881; membro att. 16 gennaio 1887.
[2] Socio corrisp. 29 marzo 1885; membro att. 17 gennaio 1889.
[3] Socio corrisp 3 ottobre 1882; membro att 13 marzo 1890.
[4] Socio corrisp. 4 aprile 1886.
[5] » » 2 maggio 1869.
[6] » » 7 febbraio 1890.
[7] » » 17 gennaio 1889.
[8] » » 7 maggio 1893.

6. **Falletti** prof. comm. Pio Carlo, Accademico effettivo della R. Accademia dell' Istituto, professore di Storia moderna nella R. Univ., *Bologna* 1898 - 22 dicembre [1]
7. **Albini** prof. Giuseppe Accademico effettivo della R. Accademia dell' Istituto, prof. di Grammatica greca e latina nella R. Università, *Bologna* . . . 1899 - 11 giugno [2]
8. **Palmieri** avv. Arturo, *Bologna* . . 1903 - 8 febbraio [3]
9. **Amaducci** prof. cav. Paolo, Regio Provveditore agli Studi, *Rovigo* . . . . 1906 - 28 giugno [4]
10. **Costa** dott. cav. Emilio, prof. di Storia del Diritto romano nella R. Università, Accademico effettivo della R. Accademia dell' Istituto, Socio emerito della R. Deputazione di Storia Patria Parmense, Socio corr. del R. Istituto Veneto di Scienze e Lettere, Socio corrisp. della R. Accademia di Scienze e Lettere di Padova, *Bologna* . . . . 1906 - 28 giugno [5]
11. **Fiorini** prof. comm. Vittorio, Ispettore generale per la istruzione secondaria al Min. di Pubbl. Istruz., *Roma* 1906 - 28 giugno [6]
12. **Frati** dott. cav. Ludovico, Sottoconservatore dei manoscritti della Biblioteca Universitaria, Socio della R. Commissione pe' testi di lingua e della Deputazione ferrarese di Storia Patria, *Bologna* 1906 - 28 giugno [7]
13. **Livi** cav. Giovanni, Socio corr. della R. Deput. Toscana e Modenese, della Società ligure di Storia Patria e dell' Ateneo di Brescia, Membro della R. Comm. Araldica per le Provincie di Romagna, Direttore del R. Archivio di Stato, *Bologna* . . . 1906 - 28 giugno [8]
14. **Orioli** dott. Battista Emilio, Archivista nel R. Archivio di Stato, *Bologna* . . . . 1906 - 28 giugno [9]
15. **Sorbelli** dott. cav. uff. Albano, Accademico onor. della R. Accademia dell' Istituto, Socio corr. della R. Deputazione di Storia Patria delle prov. modenesi, e della R. Accademia di Scienze Lett. ed Arti di Lucca, Libero doc. di Storia moderna nell' Università di Bologna, Bibliotecario della Comunale, *Bologna* 1906 - 28 giugno [10]

---

[1] Socio corrisp. 15 febbraio 1894.
[2] » » 11 agosto 1886.
[3] » » 20 marzo 1898
[4] » » 22 febbraio 1894.
[5] » » 2 febbraio 1896
[6] Socio corrisp. 31 maggio 1900.
[7] » » 28 giugno 1884.
[8] » » 22 gennaio 1889.
[9] » » 28 maggio 1896.
[10] » » 10 febbraio 1901.

16. Bacchi Della Lega dott. cav. Alberto, Sotto bibliotecario della Universitaria, Segretario della R. Commissione dei Testi di lingua, *Bologna* 1908 - 2 febbraio [1]
17. Brini dott. comm. Giuseppe, professore di Diritto Romano nella R. Università di Bologna, Accademico effettivo della R. Accademia delle Scienze di Bologna, Socio corrisp. della R. Accademia delle Scienze di Torino, *Bologna* . . . . 1908 - 2 febbraio [2]
18. Dallolio dott. comm. Alberto, Sen. del Regno, *Bologna* 1908 - 2 febbraio [3]
19. Trovanelli avv. cav. Nazareno, R. Ispettore degli scavi e monumenti, sopraintendente della Bibliot. Malatestiana e dell'Archivio storico comunale, *Cesena* 1908 - febbraio [4]
20. Ghirardini dott. comm. Gherardo, socio corr. dell' Acc. dei Lincei, Accademico della R. Accademia dell' Istituto, Direttore del Museo Civico, professore di Archeologia nella R. Università, *Bologna* . . . 1908 - 5 marzo [5]
21. . . . .
22. . . . .
23. . . . .
24. . . . .

SOCI CORRISPONDENTI

Accame prof. avv. comm. Paolo, Deputato effettivo della R. Deputazione di Storia Patria per le antiche Provincie e Lombardia, Membro effettivo della Società Ligure di Storia Patria, Membro aggregato « honoris causa » della Soc. Gen. di stat. ed Arch. di Marsiglia, *Pietra Ligure* 11 giugno 1896

Albertazzi prof. cav. Adolfo, *Bologna* . . 18 marzo 1909

Aldrovandi conte dott. cav. Luigi, console a *Nuova-York* 28 maggio 1896

Ambrosini avv. Raimondo, *Bologna* . . 23 febbraio 1905

Baldacci prof. comm. Antonio, Libero docente di botanica nell' Univ. di Bologna, Vice-direttore dell' orto botanico di *Palermo* . . . . 22 giugno 1905

Ballardini rag. cav. Gaetano, Archiv. Com., R. Ispettore degli Scavi e Mon. del Circondario di *Faenza* 8 febbraio 1906

---

[1] Socio corrisp. 16 gennaio 1887.
[2] » » 27 febbraio 1900.
[3] » » 3 maggio 1903.
[4] Socio corrisp 22 gennaio 1899.
[5] » » 11 febbraio 1883.

BARNABEI prof. comm. Felice, Deputato al Parlamento, Consigliere di Stato, Socio nazionale dell' Acc. dei Lincei, Socio ordinario dell' Imp. Inst. archeologico Germanico, *Roma* . . . . 31 ottobre 1882

BATTISTELLA prof. cav. Antonio, R. Provveditore agli Studi, *Udine* . . . . 16 giugno 1898

BELLUCCI dott. comm. Giuseppe, prof. di Chimica nell' Università, *Perugia* . . . . 11 febbraio 1883

BELTRAMI comm. Luca, Senatore del Regno, Architetto del Duomo di Milano, Membro del R. Istituto Lombardo di Scienze e Lettere, Membro effettivo della R. Dep. di St. Patr. di Piem. e Lomb., Membro dell' Istituto di Francia e del R. Istituto britannico. *Milano* 2 giugno 1889

BELTRANI dott. Pietro, professore nel R. Liceo di *Faenza* 2 febbraio 1908

BERNICOLI Silvio, Arch. Com. di *Ravenna* . 8 aprile 1900

BERTACCHI prof. cav. Cosimo, Membro corr. dell' Accademia delle Scienze, professore di Geografia all' Università di *Bologna* . . . . 9 marzo 1911

BERTONI prof. cav. Giulio, *Modena*. . . 23 febbraio 1905

BORMANN prof. Eugenio, Direttore del Seminario archeologico-epigrafico nell' Università di Vienna, consigliere aulico, Socio corr. delle Accademie di Berlino, Vienna, Modena, Spoleto e della pontificia di archeologia in Roma, membro onor. dell'Accad. di Bucarest, *Vienna* 27 giugno 1901

BOSDARI conte dott. Filippo, Assessore alla Polizia nel comune di *Bologna* . . . . 3 febbraio 1897

BRANDI avv. prof. cav. Brando, Bibliotecario del Ministero dell' Interno, *Roma* . . . . 19 luglio 1888

BRANDILEONE dott. comm. Francesco, professore di Diritto Canonico, *Bologna* . . . . 2 febbraio 1908

CALZINI prof. cav. Egidio, Direttore della Scuola Tecnica e Preside dell' Istituto Tenico in Ascoli-Piceno, Socio ordinario della R. Dep. di St. Patria per le Marche, *Ascoli-Piceno* . . . . 22 maggio 1894

CANTALAMESSA prof. comm. Giulio, Socio della R. Dep. di St. Patr. delle Marche, Direttore della Galleria Borghese, *Roma* . . . . 13 agosto 1889

CAPELLINI prof. comm. Giovanni, senatore del Regno, Dott. « honoris causa » dell' Università di Edimburgo, Socio nazionale della R. Acc. dei Lincei, Pres. della I. R. Acca-

demia Valdarnese di Poggio, professore di geologia e Direttore del Museo geologico della R. Università di *Bologna* . . . . 31 ottobre 1882

CASAGRANDI prof. cav. Vincenzo, Ordinario di Storia antica e Preside della Facoltà di Lettere e Filosofia nella R. Università di Catania, Vice-Presidente della Società di Storia Patria per la Sicilia Orientale, Membro della Società Ligure di st. patr., Onorario della società di storia patria di Messina, Vice-Presidente del Consiglio Direttivo dell' Istituto di storia del Dir. romano nella R. Università di Catania, Vice Presidente della Commissione conservatrice dei monumenti nella provincia di *Catania* . . . . 31 ottobre 1882

CASINI dott. Luigi, professore nella R. Scuola Tecnica, *Modena* . . . . 5 agosto 1905

CASINI prof. comm. Tommaso, Membro attivo della R. Deputazione di St. Patr. per le Prov. modenesi, Direttore dell' Acc. di Sc. Lett. ed Arti di Modena, R. Provveditore agli Studi, *Modena* . . . . . 30 aprile 1896

CASTELFRANCO prof. cav. uff. Pompeo, Socio corr. della R. Acc. dei Lincei, Socio onorario delle società antropologiche di Berlino e di Parigi, della scuola di Antropologia, della R. Accademia svedese di antichità, del Museo cittadino di Rovereto, dell' Ateneo di sc. lettere ed arti di Bergamo, dell' Ateneo di sc. lett. ed arti di Brescia, Presidente onorario della soc. archeologica comense, *Milano* . . . . 15 aprile 1883

CESARI ing. Carlo, *Genova* . . . . 3 febbraio 1907

CIACCIO dott. Elisa, *Torino* . . . . 11 giugno 1903

CORRADI prof. cav. Augusto, Preside del R. Liceo e Rettore del R. Convitto Nazionale, *Novara* 8 giugno 1884

COSTA Torquato, *Anzola* (Bologna) . . . 31 ottobre 1882

DALL' OSSO dott. cav. Innocenzo, Direttore del Museo Archeologico, *Ancona* . . . . 11 febbraio 1883

DA PONTE dott. cav. Nobile Pietro, R. Ispettore degli scavi e mon., Socio dell' Ateneo di Brescia, Membro effettivo della R. Dep. di St. Patria di Torino e Socio corrisp. della R. Dep. parmense, Conservatore del Museo patrio, *Brescia* . . . . 3 maggio 1900

DEL LUNGO prof. comm. Isidoro, Senatore del Regno, Socio nazionale della R. Accad. dei Lincei, Vice-presidente

della R. Dep. tosc. di Storia Patria, Socio corr. della R. Dep. Veneta, Vice-pres. della società dantesca italiana e socio onorario della « Dante Society » d' America, Socio corr. della R. Accademia delle scienze di Torino, del R. Istituto Lombardo, Socio della R. commissione pei testi di lingua, Socio ordinario dei Georgofili ecc., Accad. residente della Crusca, *Firenze* 15 marzo 1863

DE MONTET cav. Alberto, socio corr. della R. Dep. di St. Patr. di Piemonte e Lombardia, Segretario della Società storica della Svizzera romanza, *Vevey* (Svizzera) 18 febbraio 1886

DE PAOLI avv. comm. Enrico, Soprintendente-Direttore dell' Archivio di Stato, Cancelliere onorario della R. Consulta Araldica, *Roma* . . . . . . 19 giugno 1890

DUCATI dott. Pericle, Ispettore nel Museo Civico, *Bologna* 4 aprile 1907

DUHN (von) dott. Federico, professore di Archeologia classica nell' Università, *Heidelberg* (Baden) 24 febbraio 1884

ELLERO comm. Pietro, Senatore del Regno, Consigliere di Stato, Socio corr. della R. Acc. dei Lincei, prof. emer. della R. Univ. di Bologna, *Roma* . . 17 aprile 1865

FATTORI dott. Onofrio, *Repubblica di S. Marino* 9 marzo 1911

FEDERZONI dott. cav. Giovanni, Libero Docente nella R. Università di Bologna, professore nel R. Liceo Umberto I, *Roma* . . . . 27 aprile 1905

FILIPPINI dott. Francesco, professore nel R. Istituto Tecnico, *Bologna* . . . . 18 marzo 1909

FINALI S. E. avv. comm. Gaspare, Senatore del Regno, cav. dell' Ord. supremo della SS. Annunziata, cav. del Merito Civile di Savoia, Socio della R. Accademia dei Lincei, decorato della medaglia dei benemeriti della Pubblica Istruz., già Pres. della R. Corte dei Conti, *Roma* . . . . 6 gennaio 1866

FORNELLI dott. comm. Nicola, prof. di Pedagogia nella R. Università, *Napoli* . . . . 29 gennaio 1891

FRANCIOSI prof. dott. Pietro, membro del Congresso Superiore della P. Istruzione in S. Marino e della Commissione di vigilanza della Biblioteca Govern., sopraintendente

[1] Già *Membro attivo* per decreto 26 marzo 1860; poi, per sua domanda, *Socio corrispondente*; è in corso il decreto di nomina a *Membro emerito*.

scolastico nel comune di Verucchio (Regno d'Italia), socio corr. della Soc. geogr. italiana, della R. Accademia Valdarnese del Poggio (Montevarchi), della Rubiconia Accademia dei Filopatridi di Savignano e della R. Accademia Raffaello (Urbino), Accad. dell'Accademia Nazionale di scienze, lettere, arti ecc., *Repubblica di S. Marino* . . . . 2 febbraio 1908

GABOTTO dott. cav. Ferdinando, presidente della Società Storica Subalpina, professore di Storia moderna nella R. Università, *Genova* . . . . 8 febbraio 1906

GAMBERINI Gualandi Enea, *Bologna* . . . 9 marzo 1911

GAMURRINI comm. Gian Francesco, Socio nazionale della R. Acc. dei Lincei, e della R. Dep. tosc. di Storia Patria, Presidente dell'Accademia di Scienze, lettere e arti d'Arezzo, *Monte S. Savino* . . . . 31 ottobre 1882

GARZANTI prof. Aldo, *Forlì* . . . . . . 18 marzo 1909

GASPERONI prof. Gaetano, Pres. del Liceo di *Jesi* 11 giugno 1903

GATTI prof. Angelo, Titolare di Storia dell'Arte nel R. Istituto delle Belle Arti. Socio corrispondente dell'Associazione archeologica romana, *Bologna* 2 giugno 1889

GIORGI cav. Francesco, ufficiale nel R. Archivio di Stato, *Bologna* . . . . 6 agosto 1890

GOIDANICH dott. Pietro Gabriele, professore di storia comparata delle Lingue classiche e neo-latine, *Bologna* 2 febbraio 1908

GOLDMANN dott. Arturo, Archivista dell'I. e R. Archivio di Stato e direttore dell'Archivio dell'Univ. di *Vienna* 2 Giugno 1889

GORRINI dott. comm. grand. uff. Giacomo, Direttore degli Archivi del Ministero degli Esteri, Membro effettivo del Consiglio per gli Archivi del Regno, e del Consiglio Direttivo della Società Geografica ital., Membro effettivo della R. Deputazione sovra gli studii di Storia patria per le antiche provincie e la Lombardia, Socio corrispondente di quella per la Romagna e di quella per la Toscana, Socio corrispondente della Société d'histoire diplomatique di Parigi, *Roma* 28 gennaio 1900

GOTTLIEB dott. Teodoro, Vice Bibliotecario dell'Imperiale di *Vienna* . . . . 29 giugno 1902

GUARINI conte Filippo, Barone di Castel Falcino, già Bi-

Orsini Antonio, *Cento*. . . . . 24 febbraio 1884

Pais dott. comm. Ettore, professore di epigrafia giuridica nella R. Università di Roma, Socio straniero della R. Accademia delle scienze di Monaco di Baviera, socio corrispondente della R. Accademia dei Lincei, socio ordinario dell' I. R. Istituto Archeologico dell' Impero tedesco, socio ordinario dell' Istituto Reale di Napoli e e dell' Accad. di Archeologia Lettere e Belle Arti, corr. dell' Accademia Pontaniana e della R. Deputazione di storia patria per le antiche provincie e la Lombardia. socio onorario della R. Deputazione di storia patria delle Marche, della *Société d' Histoire diplomatique* di Parigi, corr. della R. Accademia di Messina e di Acireale, socio onorario della società storica delle Puglie, della Sardegna e dell' Accademia Properziana del Subasio, *Roma* . . . . 31 maggio 1900

Palmieri avv. Giambattista, *Bologna*. . 5 febbraio 1893

Papa dott. cav. Pasquale, R. Provveditore agli studi per la la provincia di *Lecce* . . . . . 1 giugno 1897

Pascoli dott. cav. uff. Giovanni, Accad. effettivo dell' Accademia delle Sc. dell' Istituto, prof. di Lett. italiana nella R. Università, *Bologna* . . . 19 aprile 1906

Pazzi prof. cav. uff. Muzio, professore pareggiato di ostetricia e ginecologia nella R. Università di Genova, ostetrico primario degli ospedali di Bologna, Bibliotecario della società medico chirurgica di Bologna, Medico Capo della Croce Rossa Italiana, Dir. della scuola Samaritana bolognese, *Bologna* . . . . . 27 aprile 1905

Pellegrini dott. Amedeo, prof. di storia e geografia nel R. Istituto Tecnico di Arezzo, *Arezzo* 23 febbraio 1902

Pellegrini dott. Flaminio, professore di Lettere italiane nel R. Liceo A. Doria, *Genova* . . 6 agosto 1890

Pellegrini dott. cav. Giuseppe, professore di Archeologia nella R. Università, R. Sopraintendente ai Musei e Scavi del Veneto, *Padova* . . . . 5 luglio 1900

Poggi tenente col. dott. comm. Vittorio, Prefetto della Biblioteca e dell' Archivio Civico di Savona, già R. Commissario per le antichità e Belle Arti della Liguria, Membro della R. Deputazione di Storia Patria per le antiche provincie e la Lombardia, corrispondente della R. Accademia delle Scienze di Torino, socio emerito

della R. Deputazione di storia patria di Parma, Vice Presidente della società storica savonese, Membro della R. Commissione conservatrice dei monumenti per la provincia di Genova, Membro dell' I. Istituto archeologico germanico, Accademico di merito dell'Accademia Liguistica di belle arti, Membro della commissione araldica Ligure, Membro della società Ligure di storia patria, Membro della commissione direttiva del Museo Civico d' arte e storia nel Palazzo Bianco di Genova, Socio corrispondente della società Piemontese di Archeologia e Belle Arti, Membro della Commissione per la Pinacoteca civica di Savona, R. Ispettore pei Monumenti e scavi per il circondario di *Savona* 11 febbraio 1883

PULLÈ conte comm. Francesco Lorenzo, professore nella R. Università, *Bologna* . . . . . . 10 febbraio 1901

PUNTONI Grande Uff. prof. comm. Vittorio, Accademico effettivo della classe di scienze morali della R. Accademia delle Scienze dell' Istituto di Bologna, prof. di letteratura greca nell' Università, *Bologna* 1 giugno 1897

QUAGLIATI prof. Quintino, Direttore del Museo archeologico, *Taranto* . . . . 18 marzo 1909

RAINA prof. cav. Michele, professore di Astronomia nell'Università, *Bologna* 18 marzo 1909

RANDI Tommaso. agricoltore, Membro dell' Accademia dei Liberi di Città di Castello, *Cotignola* 6 agosto 1890

RAVA prof. comm. Luigi, Deputato al Parlamento, prof. nella R. Università di Bologna, *Roma* . 17 gennaio 1889

RICCI-BITTI avv. Ermenegildo, *Faenza* . 23 febbraio 1902

RIVALTA avv. cav. Valentino, *Ravenna* . 20 marzo 1898

ROCCHI prof. cav. Gino, prof. nel R. Istituto Tecnico, *Bologna* 3 gennaio 1875

RODOLICO dott. Niccolò, professore di Storia nel R. Istituto Sup. femminile, *Firenze* . . . . 20 marzo 1898

ROSSI prof. comm. Girolamo, Ispettore degli scavi e monumenti nella provincia di Porto Maurizio, Membro effettivo della R. Dep. di St. Patr. per le antiche provincie e la Lombardia, corrisp. della R. Dep. toscana di st. patr., dell' Imperiale istituto archeologico della Germania, della società di storia della Svizzera, dell'accad. Dafnica di Acireale, degli Incolti di Cingoli, della società georgica di Treja, dell' economica di Chiavari,

della società di scienze naturali e storiche di Nizza, della società degli architetti delle Alpi marittime, dell'istituto di numismatica e di antichità di Buenos Ayres, della R. consulta araldica del Regno, Membro titolare (straniero) dell' Istituto delle provincie di Francia, Socio onorario dell'accademia ventim. di San Tommaso d'Aquino, *Ventimiglia* . . 2 maggio 1869

Rossi comm. Luigi, prof. di Diritto costituzionale nella R. Univ., Deputato al Parlamento, *Bologna* 29 gennaio 1891

Ruga dott. Cesare, Ispettore nel Museo archeologico nel palazzo ducale di *Venezia* . . . . 16 gennaio 1887

Salinas prof. comm. Antonino, Socio corr. della R. Accad. dei Lincei, dell' Istituto di Francia, Membro della R. Consulta Araldica e R. sopraintendente dei Musei e degli scavi, professore di archeologia nella R. Università, *Palermo* . . . . 31 ottobre 1882

Santarelli avv. comm. Antonino, Direttore del Museo Civico, R. Ispettore dei mon. e degli scavi, Socio corrispondente dell' imp. istituto arch. germanico, della Dep. di st. patr. di Ferrara e di altre accademie, *Forlì*
31 ottobre 1882

Santini dott. Umberto, professore nella R. Scuola Tecnica di *Spezia* . . . . 28 giugno 1903

Sanvitale conte cav. Stefano, *Parma* . 31 ottobre 1882

Schupfer avv. comm. Francesco, Membro del Cons. Super. della Pubbl. Istr., Socio nazionale dell' Acc. dei Lincei, Socio onorario della R. Dep. veneta di St. Patr., professore di storia del Diritto italiano nella R. Università, *Roma* . . . . 28 gennaio 1872

Sergi dott. Giuseppe, prof. di antropologia e Direttore del Gabinetto antropol. nella R. Univ., Membro ordinario della R. accademia medica di Roma, socio e presidente della società romana di antropologia di Roma, socio della società italiana di antropologia di Firenze, socio onorario del R. istituto antropologico della Gran Bretagna e Irlanda, Membro titolare della società imperiale degli amici delle scienze naturali di Mosca, socio corrispondente della società veneto-triestina-istriana di scienze naturali di Padova, della società adriatica di scienze naturali di Trieste, dell' Ateneo di Brescia, membro della società antropologica di Parigi, di Lione,

di Bruxelles, di Berlino, di Washington, socio della R. accademia peloritana di Messina, del circolo partenopeo G. Vico di Napoli, della società geografica di Roma, accademico libero nazionale della R. accademia romana di belle arti di S. Luca, socio dell' American Philosophical society di Filadelfia, e dell' American numismatic and antiquarian society di Filadelfia, socio della società di sociologia dell' Università di Mosca, membro dell' istituto internazionale di sociologia di Parigi, *Roma* . . . . 11 febbraio 1883

SIGHINOLFI dott. Lino, aggiunto nella Biblioteca Comunale dell' Archiginnasio, *Bologna*. . . . 27 marzo 1904

SILVERI-GENTILONI conte comm. Aristide, R. Ispettore dei monumenti e degli scavi, *Macerata* 1 febbraio 1883

SUPINO cav. Igino Benvenuto, professore di storia dell' arte nell' Università, *Bologna* . . . . . 2 febbraio 1908

TESTONI cav. Alfredo, *Bologna* . . . . . 17 giugno 1906

TORRACA prof. comm. Francesco, decorato della medaglia d'oro ai benemeriti della P. Istruz., socio della società romana di storia patria, dell' accademia pontaniana e della R. commissione dei testi di lingua, socio corr. della R. Dep. di storia patria per l' Umbria, professore ordinario di letteratura italiana, incaricato della letteratura comparata nella Università di Napoli, membro della giunta del consiglio sup. per l'istruz. media, *Napoli* 28 gennaio 1900

TOSCHI dott. Giambattista, Socio corr. della R. Dep. di St. Patr. per le prov. modenesi, R. Ispett. dei monumenti e degli scavi, *Baiso* (Reggio Emilia). 8 giugno 1884

TRAUZZI dott. Alberto, professore nell' Istituto Tecnico, *Forlì*. 5 marzo 1899

TROMBETTI dott. cav. Alfredo, segretario della R. accademia delle Sc. dell' istituto, prof. di filologia semitica nella R. Università, *Bologna* . . . . . . 8 gennaio 1905

UNGARELLI Gaspare, *Bologna* . . . . 29 gennaio 1891

VANCINI dott. Oreste, prof. nelle Scuole tecniche di *Bologna* 23 febbraio 1905

VENTURI prof. comm. Adolfo, membro dell' Institut de France, socio dell' ateneo bresciano, accademico d'onore della R. accademia di belle arti di Bologna, socio onor. del-

l'accademia Albertina di belle arti di Torino e della R. accademia di belle arti di Milano, Socio corr. della R. accademia di scienze, lettere ed arti di Modena, socio corr. della R. Dep. di Storia Patr. per le Prov. modenesi, per le Romagne, per l'Umbria, socio corr. della commissione senese di storia patria, socio del Φιλολογικὸς Σύλλογος Παρνασσὸς di Atene, accademico della R. accademia romana di belle arti di S. Luca, membro onorario del *Burlington Fine-Arts Club* di Londra, accademico d'onore dell'Accademia di belle arti di Ravenna, socio benemerito dell'accademia artistica Raffaello Sanzio di Urbino, socio onorario dell'accademia di belle arti modenese, socio d'onore della congregazione dei Virtuosi del Pantheon, membro onorario della R. accademia di belle arti di Anversa, accademico onorario dell'accademia di Perugia, per la storia dell'arte medioevale e moderna, *Roma*
29 marzo 1885

Vernarecci canonico prof. cav. Augusto, Socio della R. Deputazione di Storia Patria nelle Marche, Bibliotecario comunale, R. Ispett. dei monumenti e degli scavi, *Fossombrone* . . . . 26 marzo 1882

Vicini dott. Emilio Paolo, conservatore dell'archivio notarile provinciale, *Modena* . . . . . . 23 febbraio 1905

Zanardelli Tito, prof. nel R. Ginnasio Minghetti, *Bologna*
7 marzo 1901

Zenatti prof. cav. Albino, Socio corr. della R. Dep. tosc. di di Storia Patr., socio della R. commissione per i testi di lingua, dell'accademia veneto-trentino-istriana ecc., Lib. doc. di lett. ital. nella R. Università di Roma, Provveditore agli studi, *Roma* . . 11 febbraio 1883

Zoli dott. Andrea, Bibliotecario della Comunale, *Ravenna*
3 maggio 1900

Zorli conte dott. Alberto, professore di Scienza delle finanze nella R. Università, *Macerata* . . 15 aprile 1883

Zucchini ing. Guido, *Bologna* . . . . 17 marzo 1909

IMPERO E PAPATO

NELLA TRADIZIONE GIURIDICA BOLOGNESE
E
NEL DIRITTO PUBBLICO ITALIANO
DEL RINASCIMENTO

(SEC. XIV-XV)

....Passa l' imperator romano,
del divo Giulio erede, successor di Traiano — ...
Deh, come allegri e rapidi si sparsero gli squilli
de le trombe teutoniche fra il Tanaro ed il Po,
quando, in conspetto a l'aquila, gli animi ed i vessilli
d' Italia s' inchinarono e Cesare passò !....

G. Carducci — *Sui campi di Marengo.*

I.

1. — Solo cinquant' anni erano trascorsi, da quando la morte aveva troncato il grandioso e glorioso tentativo di restaurazione imperiale in Italia dello svevo Federigo II [1]; quando, nel 1302, all' inizio del secolo XIV, papa Bonifacio VIII proclamava solennemente da Roma, nella bolla *Unam Sanctam*, la soggezione di tutti gli Stati cristiani, cioè di tutti gli Stati civili, al potere centrale,

---

[1] Cfr. su ciò le pagine fondamentali del Ficker, *Forschungen zur Reichs. — u. Rechtsgeschichte Italiens.* Innsbruck, 1869, II, n. 399 sg., p. 492 sg.: v. anche, per la politica imperialistica e accentratrice di Federico II, oltre l' interessante articolo di Cartellieri, *Die Staufischer Kaiser und die Auffassung hier allgemein. Politik*, in *Neu Heidelb. Iahrbücher*, XIII, (v. anche, in *Historische Zeitschrift.* 1899, vol. LXXXIII, p. 1 sg.); recentemente, Krammer, *Der Reichsgedanke des staufischen Kaiserhauses*, in *Untersuch. zur Deutschen Staats u. Rechtsgesch. herausgg. von* O. Gierke, Heft 95. Breslau, 1908, p. 39 sgg.;

unitario, assoluto del Pontefice romano [1]: e, già l'anno prima, Egidio Romano, Enrico da Cremona, Iacopo da Viterbo avevano sostenuto, dall'Italia, contro l'azione ribelle di Filippo di Francia, le pretese del Papa alla dominazione universale [2]; e, riprendendo le dottrine politiche dell'Aquinate, avevano vigorosamente tratteggiate le linee fondamentali del sistema curialista e pontificio [3]. Mai, come

e, con più particolar riguardo all'Italia, SAMANEK, *Kronrat und Reichsherrschaft* im *13 u. 14 Jahrhundert*, in *Abhandlung. zur Mittler. u Neuer. Geschichte herausgg. von* G. v. BELOW, H. FINKE, F. MEINECKE. Heft 18. Berlin 1910, p. 21 sgg.; — pei tentativi degli ultimi Svevi, cfr. HAMPE, *Beiträge zur Gesch. der letzten Staufer*. Leipzig, 1910 e BERGMANN, *König Manfred v. Sicilien* etc. Heidelberg 1909. — Si v. per alcuni riguardi, DAVIDSHON, *Geschichte von Florenz*. Berlin 1908. II. 1., p. 148 sgg.

(1) Cfr. BONIFACIO VIII, c. 1. *Extrav. commun.* 1, 8: notevoli per l'energia le parole finali: .... « Porro subesse Romano Pontifici omni humanae naturae declaramus dicimus et diffinimus omnino esse de necessitate salutis.... ». Cf. GREGOROVIUS, *Storia della città di Roma nel Medio Evo*, trad. it., Roma, Soc. Edit. Nazionale, III, 1901, p. 133.

(2) Cfr. per questi scrittori italiani curialisti, e, in generale, per tutte le polemiche svoltesi in Francia e in Italia, durante e subito dopo la lotta fra Bonifacio VIII e Filippo il Bello, l'accurata analisi dello SCHOLZ, *Die Publizistik zur Zeit Philips des Schönen u. Bonifaz. VIII*, in *Kirchenrechtl. Abhandlung. herausgg. von* V. STUTZ. Heft 5-8, Stuttgart, 1903, p. 32 sgg., 129 sgg., 152 segg.: v. anche SCADUTO, *Stato e Chiesa negli scritti politici dalla fine della lotta per le investiture alla morte di Ludovico il Bavaro*. Firenze, 1882, p. 38 sg. e 76 sgg. e FINKE, *Aus den Tagen Bonifaz, VIII*. Münster u. W. 1902. — Per il *De ecclesiastica potestate di Egidio Romano*, che pare abbia formato la base principale della bolla *Unam Sanctam* (cfr. SCHOLZ, *op. cit.*, 114 sg. e FINKE, *op. cit.*, 159 sg.), v. la recente edizione di G. V. OXILIA e G. BOFFITO, *Un trattato inedito di* EGIDIO ROMANO. Firenze, 1908.

(3) Cfr., per questo sistema, oltre gli aut. ora cit., l'esposizione del GIERKE, *Das Deutsche Genossenschaftsrecht*. Berlin. 1881, III. p. 519-533: v. anche V. EICKEN, *Geschichte u. System des mittelalterl Weltanschauung*. Stuttgart, 1887, p. 120 sg. e REHM, *Gesch. des Staatsrechtswissenschaft*. Freiburg, 1896, p. 660 sg.: per lo sviluppo anteriore della dottrina pontificia sino a Bonifacio VIII, v. MIRBT, *Die Publizistik in Zeitalter Gregors VII*. Leipzig, 1894, p. 543 sgg., e

allora, sin da' tempi di Gregorio e di Innocenzo, i diritti della Chiesa di Cristo avevano trovato più fiera e più ferma asseverazione pratica e teorica: .....« Uterque (gladius) est in « potestate Ecclesiae, spiritualis scilicet et temporalis: is qui« dem pro Ecclesia, ille ab Ecclesia exercendus: ille sacer« dotis, is manu regum et militum, sed ad nutum et pa« tientiam sacerdotis... » [1]. Sopra e avanti a tutti i re della terra il Papa, a cui vien da Dio, direttamente, il potere, e che ai re il potere, in nome di Dio, trasmette: anche sopra e avanti l'Imperatore, il successore di Cesare, di Giustiniano, di Carlo Magno [2]. All'antico *Imperium* è

---

specialmente, SOLMI, *Stato e Chiesa negli scritti politici da Carlo Magno al concordato di Worms*. Modena, 1901, p. 139 sgg. ecc.: recentissimamente, per la idee di Gregorio VII e Innocenzo III, il libro, da consultarsi con riserva, di CARABELLESE, *Sulla vetta ierocratica del Papato*. Palermo, 1910: — per S. Tommaso, particolarmente BAUMANN, *Die Staatslehre des heil. Thomas v. Aquino*, Leipzig, 1873.

(1) Cfr. BONIFACIO VIII, *loc. cit.*: cfr. MIRBT, *Quellen zur Geschichte des Papsthums u. des röm. Katholizismus*. Tübingen, 1901, p. 148. — Come la dottrina delle due spade, così quella dei due *lumina* è da Bonifacio assunta in senso rigidamente pontificio: cfr, in *Mon. Germ. Hist.* L. L. sect. IV, t. IV, p. I, n. 173, p. 139: *Allegacio dom. Papae... pro confirmatione dom. rege Romanor. Alberto*: ... « Fecit « Deus duo luminaria magna, luminare maius ut praesset diei, lumi« nares minus ut praeesset nocti. Hec duo luminaria fecit Deus ad « litteram... et nihilominus spiritualiter intellecta fecit luminaria prae« dicta, scilicet solem id est ecclesiasticam potestatem, lunam, hoc est « temporalem et imperialem ut regeret universum. Et sicut luna nul« lum lumen habet, nisi quod recipit a sole, sic nec aliqua terrena « potestas aliquid habet, nisi quod recipit ab ecclesiastica potestate.... ».

(2) Cfr. lo stesso BONIFACIO VIII, in una lettera agli elettori imperiali di Alberto Tedesco, in *Mon. Germ. Hist.* L. L. sect. IV, t. IV, p. I. n. 105, p. 80; a 1300: . . « apostolica sedes divinitus super reges « et regna, ut evellet et dissipet, edificet et plantet.... per quam prin« cipes imperant et potestates decernunt iustitiam ac reges regnant et « legum conditores iura decernunt.... Et quicquid honoris preminentiae « dignitatis... Imperium seu Regnum romanum habet ab ipsius sedis « gratia, benignitate et concessione manavit, a qua Romanorum Impe« ratores et Reges receperunt gladii potestatem... »; e in un'altra lettera del 15 maggio 1300 allo stesso Alberto, in *M. G. H.*, *loc. cit.*,

succeduta la universale monarchia di Cristo: o, meglio, il potere universale dell' Impero trova la sua base e il suo limite nella missione universale della Chiesa di Cristo [1]. Il primo Imperatore cristiano ha donato a Silvestro la supremazia sull' occidente: un successore di Silvestro, coronando in Roma Carlo Magno, ha trasferito nei Franchi, e, da questi, nei novelli Germani, l' impero decrepito e antipontificio dei Greci [2]: l' ha trasferito per assoggettarlo [3]. E, dal Papa, non da Dio, deriva all' Imperatore il potere: [4] il Papa che può concederlo e ritoglierlo a

---

n. 108, p. 84: « ... Romanus Pontifex vicens gerens illius qui vivorum « et mortuorum iudex est constitutus a Deo et cui in coelo et in terra « omnis est data potestas, imperat super regna et reges.... »: cfr. LEVI, *Bonifacio VIII a Firenze*, in *Arch. della Soc. rom. di Storia patria*. V. p. 452 sgg.

[1] Cfr. v. EICKEN, *op. cit.*, p. 193.

[2] Cfr. per la dottrina pontificia della *traslatio* e per le leggende, che ne stavano a base, specialmente DÖLLINGER, *Das Kaiserthum Karls des Grossen und seiner Nachfolger*, in *Münchener Jahrbuch für 1865*: v. anche BRYCE, *Il Sacro Romano Impero*, trad. ital. di U. BALZANI, Milano, 1907, p. 61 sgg. e. 261. Cfr. GIERKE, *op. cit.*, III p. 531. — Notevole, fre il gran numero di scritti polemici, cui la *traslatio* ha dato origine, è, per l' epoca, il trattato di LANDOLFO COLONNA, *De translatione Rom. Imperii*, in GOLDAST, *Monarchia Romani Imperii*. Hannover, 1612, II, p. 88 sgg. — La dottrina della *traslatio* è del resto più volte esplicitamente affermata da Bonifacio VIII: cfr. in *Mon. Germ. Hist.*, L. L. sect. IV, t. III, n. 546, p. 515: lettera del papa ad Adolfo di Nassau:... « Te latere non credimus, praecellens « apostolicae sedis auctoritas olim de Graecis transtulit in Germanos (iura imperi) ... »: così in *Allegacio dom. Papae pro promor. rege roman. Alberto, loc. cit.*, IV, p. I, n. 273, p. 139, e nella lettera ad Alberto, *ibidem* n. 174, p. 145: cfr. THEINER, *Cod. diplom. S Sedis*, I, n. 367, p. 387.

[3] Cfr. BONIFACIO VIII, in *M. G. H.*, L. L. IV, t. IV, p. I, n. 104, p. 80 cit.: .... « et ad hoc dicta translatio maxime fuit facta, ut romani « Imperatores et Reges... supradictae sedi se redderent strenuos advo- « catos et precipuos defensores... ».

[4] Cfr., fra mill' altre testimonianze, BONIFACIO VIII, *Alleg. dom. Papae pro promor. rege romanor. Alberto*, cit. in *M. G. H*, cit., n. 174, p. 139:.... « nec aliqua potestas terrena aliquid habet nisi quod recipit ab ecclesiastica potestate. .. ». Cfr. del resto, GIERKE, *op. cit.*, III, p. 526, nota 20.

suo arbitrio [1]. Che più? Il cronista ci mostra Papa Caetani, sedente sul soglio, armato il fianco della spada temporale, fermo il pugno sull'elsa, ornato il capo del diadema di Costantino, nell'atto di rispondere superbamente ai messi di Alberto Tedesco, chiedentigli, in nome del re dei Romani, il riconoscimento a imperatore e la promessa di incoronarlo, giusta l'antico rito, in Roma imperiale:... « Non sono io il sommo Pontefice? Questa non è « forse la cattedra di Pietro? E non posso io quindi di- « fendere i diritti dell'Impero? *Ego sum Caesar; ego sum « Imperator!...* [2] ». E Alberto Tedesco dovette attendere, ad essere riconosciuto imperatore, che il Papa ritenesse in seguito utile alle sue mire politiche guadagnarsi in lui un alleato contro il ribelle francese [3]; nè tale riconosci-

---

[1] Cfr. Gierke, *op. cit.*, III, p. 532, n. 34: v. anche per lo sviluppo della dottrina imperialista di Bonifacio VIII, e i suoi rapporti con la dottrina anteriore, Krammer, *Reichsgedanke d. staufisch. Kaiserhauses*, p. 67 sgg.

[2] Cfr. Franc. Pipini, *Chronicon*, in Muratori, *Rer. Ital. Script*, t. IX, L. IV. c. 47, cl. 745:... « quibus Papa respondit illum non esse « electum legitime et indignum imperii.... Et sedens in solio armatus « et cintus ensem habensque in capite Constantini Diadema, stricto « dextra capulo ensis accincti, ait:... Numquid ego summus sum Pon- « tifex? Nonne ista est cathedra Petri? Nonne possum Imperii iura « tutari? Ego sum Caesar; ego sum Imperator!... ». — Bonifacio VIII citò persino Alberto come fellone e traditore e proibì ai principi dell'Impero di riceverlo per re dei Romani: V. in *M. G. H. L. L.* sect IV, t. I, n. 105-109, *Tract. cum Bonif.* VIII. p. 80 sgg. — Cfr. su ciò Gregorovius, *op. cit.* III, p. 130 e Bryce, *op cit* p. 264; e, più particolarmente, per tutta la storia delle relazioni fra il Papa e Alberto. Niemeier, *Untersuchungen über die Beziehungen Albrechts I zur Bonifaz VIII*, in *Histor. Studien*, XIX. Berlin, 1900.

[3] Cfr. Franc. Pipini, *op. cit.* L. IV, c. IV, c. 47, c. 745:... « Postmo- « dum gravi suborta discordia inter Regem Francorum Philippum... « et ipsum Papam Bonifacium, idem Papa cum eodem Adalberto foe- « dera iniit eumque in Regem et Imperatorum confirmavit eidem su- « biiciens regnum Franciae... ». V. il testo delle trattative in *M. G H.* t. IV, I. n. 173-182, *Tract. finales cum Bonif. Papa* (aprile-luglio 1303), p. 140 sg.; e, su di esse, Niemeier, *op. cit.* pag. 80 sgg : cfr. anche Gregorovius, *op. cit.* III, p. 134.

mento(¹) ottenne, se non compiendo atto di piena sudditanza al Pontefice e di completa adesione alle pretese papali (²). Così l'Impero era soggetto, nella teoria e nel fatto, al Papato. Alla quale soggezione avean condotto i lunghi anni di interregno imperiale, le lotte e le rivalità fra candidati all'Impero, e sovratutto la politica prettamente tedesca degli Absburghesi, che, nella pace col Papato — pace che non poteva essere che dedizione (³) —, avevano

(¹) Cfr. *Bonif. VIII*, in *M. G. H. cit.* n. 174. p. 145:... « Auctoritate apostolica et de apostolicae plenitudine potestatis te in specialem filium nostrum recipimus et ecclesiae memoratae, ac in Regem « Romanorum assumimus in Imperatorem actore Domino promovendum.... ». V. Theiner, *op. cit.* I, n. 567.

(²) Cfr. in *M. G. H. loc. cit.* n. 181-82, p. 154: le due *promissiones* di Alberto al Papa:... « Recognoscens quod Romanum Imperium per « sedem apostolicam de Graecis translatum est in persona magnifici « Caroli in Germanos... profiteor quod Romanorum Reges in Imperatores postmodum promovendi per sedem eamdem ad hoc potissime « ac specialiter assumuntur ut sint Sanctae Romanae Ecclesiae advocati catholicae fidei ac eiusdem Ecclesiae... defensores... ecc. ecc. ». (V. anche in Theiner, *op. cit.* I, n. 569-570), e, su di esse, Niemeier, *op. cit.* p. 106 sgg.: cfr. anche Gregorovius, *op. cit.* III, p. 134, n. 24.

(³) Lo dimostrano specialmente i rapporti interceduti fra Rodolfo d'Asburgo e il Papa (per cui, cfr. ora Otto, *Die Beziehungen Rudolfs v. Habsb. zur Papst Gregor IX*, p. 23 sgg.), in cui l'Imperatore sostenne una parte del tutto remissiva: v. particolarmente in *M. G. H. L. L.* s. IV, t. III, n. 21, dicembre 1273, lettera di Rodolfo al Papa:... « placeat.. santitati vestrae piissimae nos imperialis fastigi « dyademate graciosius insigniri... Nos enim precingimur ad quaecumque nobis vos et alma mater Ecclesia duxeritis imponenda.... », e n. 22: lettera ai Cardinali:... « sacros. Roman Ecclesia semper intendimus « honorare, veluti filii devotissimi piam matrem.... in omnibus per « omnia sanctiss. in Christo patris ac dom Gregorii.. iussionibus vo- « [illegible] universis et singulis complacere.... »: n. 34, a. 1274: seconda legazione di Rodolfo al Papa:.. « offerentes animam corpus honores « et omnia nobis attinencia ad vestrae bene placitum sanctitatis... »: n. 49, p. 42, giugno 1274: conferma di tutte le donazioni e privilegi a [illegible] anche in [illegible] II, n. 71, e Theiner, [illegible] I, n. 15[illegible]: cfr. Ficker, [illegible] II, 385 sgg., p. 451 sgg.: ecc. [illegible] Per [illegible] M. G. H. [illegible] n. 54[illegible] lettera di Bonifacio VIII, [illegible] ad Romanorum rex [illegible] Ecclesiae [illegible] et eius spe- [illegible] et advocatus [illegible] ».

cercato il mezzo, onde ottenere la pacificazione interna del Regno al di là delle Alpi (1). Lo stesso Enrico VII, il futuro assertore dei diritti imperiali, seguì sul principio la politica remissiva, verso il Papato, di Rodolfo, di Adolfo, di Alberto: e sentì, appena eletto, la necessità di un atto che sonasse riconoscimento della supremazia pontificia. Che altro significava, infatti, la missione da lui inviata, nel giugno 1309, al Papa con l'incarico di esibire a Clemente V il decreto d'elezione, e di giurare in mano di lui fedeltà e reverenza alla Chiesa? (2). Bene interpretò

---

(1) Cfr. per la politica degli immediati predecessori di Enrico VII, specie nei riguardi col Papato e con l'Italia, REDLICH, *Rudolph v. Habsb. Das deutsche Reich nach den Untergang des alten Kaiserthums*. Innsbruck. 1903, p. 694 sgg.; v. HERTZBERG-FRANKEL, *Rudolph v. Habsb.* in *Histor. Zeitschrift* vol. 97, 1906, p. 403 sgg.; PRUTZ, *Storia degli Stati occidentali del medio Evo da Carlo Magno a Massimiliano, in* ONCKEN, *Storia universale*, Sez. II, t. VI, trad. it. Milano 1866, II, p. 170 sg.: GREGOROVIUS, *op. cit.* p 131 sgg.; BRYCE, *op. cit.* p. 255 sgg.; URBANI, *Il sacro Impero Romano-Germanico,* Roma 1905, p. 52 sgg.: v. alcune osservazioni in SCALVANTI, *Un'opinione del Bartolo sulla libertà perugina,* in *Bullett. della Soc. Umbra di Storia patria*, 1896, p. 77 sgg.: — questa politica porta a una decisiva prevalenza pontificia in Italia e particolarmente in Toscana, che il Papa di fatto governava per mezzo di vicarii, in nome dell'Impero: cfr. tra gli altri, FICKER, *op. cit.* II, n. 387 sgg., p. 460 sgg. e DAVIDSOHN, *op. cit.* II, 1, p. 590 sgg., e 2. p. 1 sgg. — Il trionfo dell'ideale pontificio, durante la seconda metà del secolo XIII, risulta, del resto evidente dal confronto fra il *Sachsenspiegel*, composto circa verso la metà del sec. XIII, e lo *Schwabenspiegel*, composto verso la fine del secolo stesso: nel primo si dice:.... « L'impero si tiene *da Dio* « *solo, non dal Papa*. Imperatore e Papa sono supremi in ciò che è affidato a ciascuno di essi... », ma nel secondo, questo principio appare così trasformato:... « Il Papa dà la spada temporale della giustizia « all'Imperatore: la spada spirituale appartiene al Papa che giudica « con essa... ». così BRYCE, *op. cit.* p. 129, n. 1.

(2) Cfr. in *M. G. H. L.L.* s. IV, IV, n. 293-302: *Legatio ad Clementem V Papam*, p. 254 sgg.: al n. 293 la celebre lettera di Enrico VII (2 giugno) *Cupientes ferventi desiderio.* — Cfr. del resto, oltre le opere speciali sulla vita e l'impresa di Enrico VII, GREGOROVIUS, *op. cit.* III, 211, e, specialmente, WENCK, *Clemens V und Heinrich VII*, 1882. — Cfr. pure, per tutto ciò che riguarda l'elezione di Enrico,

in tal senso l'atto il Pontefice, il quale rispose con parole eloquenti nella loro ferma chiarezza; ... « examinatione de « persona tua,.. per nos facta, in quantum te absente fieri « potuit... te in regem electum deputamus... tuamque per« sonam declaramus plene sufficientem et habilem ad acci« piendum huiusmodi imperialis celsitudinis dignitatem... « [1] ». Clemente V esercitava così in senso affermativo, di fronte al forte Enrico, quel diritto di esame e di approvazione o di rifiuto della persona dell'eletto alla dignità imperiale — per cui a questi non spettava, prima della conferma pontificia, alcuna effettiva autorità, neppure forse, nell'intenzione almeno di Bonifacio e di Clemente, sul regno di Germania [2], e a lui, più che di eletto conveniva il titolo di semplicemente designato alla dignità imperiale —, che Bonifacio aveva orgogliosamente esercitato, in senso negativo, di fronte al debole Alberto [3].

Pöhlmann, *Zur deutschen Königswahl von Iahre 1309.* in *Forsch. zur Deutsch. Gesch.* XVI, p. 362 sgg,

(1) Cfr. in *M. G. H. cit.* n. 298. p. 261: lettera di Papa Clemente a Enrico: pure, *ibidem* n. 295, p. 257, sempre in data 26 luglio, la *Pronuntiatio Pontificis*, che offre interessanti analogie con la lettera. e n. 206 p. 258: giuramento di fedeltà e ubbidienza al Papa dei procuratori di Enrico in nome di lui. Cfr. su tutto ciò, Wenck, *op. cit.* p. 134 sgg.

(2) Cfr. su ciò Krammer, *op. cit.* p. 68 sgg. — Quanto all'Italia. v., per esempio, un esplicito riconoscimento della più rigida dottrina pontificia nella *responsio* del Comune di Piacenza ai messi di Enrico VII, in *M. G. H. cit.* IV, I, n. 329, 23 giugno 1310:... « Provide et prudenter « electionem pred dom. Regis et Imperatoris fuisse *per Sanctiss. Patrem « dom. Summum Pontificem* et eius *Curiam laudabiliter approbatam* « et etiam *confirmatam* et ipsum dom. regem et Imperatorem *de be« neplacito et voluntate sacros. Ecclesiae Romanae* esse iturum ad co« ronam Imperii suscipiendum.. »

(3) Bonifacio VIII e Clemente V avevano così portato alle ultime conseguenze la tendenza, manifesta sin da' primi tempi, a dare all'intervento papale un'importanza e una influenza sempre più decisiva sull'elezione imperiale, trascendente il semplice concetto della consacrazione: cfr. per i secoli anteriori, Mayer. *Italienische Verfassungsgeschichte von der Gothenzeit bis zum Zunftherrschaft.* Leipzig 1909,

Nè altro significava la solenne *promissio* giurata da Enrico, l' 11 ottobre 1310, a Losanna, sulle soglie d' Italia, nelle mani de' legati pontifici, in cui l' Imperatore s' impegnava a prestar sempre devozione e assistenza alla Chiesa contro le eresie, e confermava tutti i privilegi concessi ai Pontefici dai suoi predecessori, assicurando così l' integrità dello Stato ecclesiastico [1]. La pretesa che l' Impero fosse un feudo concesso dal Papa all' Imperatore [2], pareva così trovare assentimento e riconoscimento, là ove meno avrebbe dovuto: e il vecchio sogno di Gregorio VII pareva prossimo ad avverarsi.

2. — Ma al trionfo era prossima la rovina. Proprio quando Bonifacio VIII, con parole che Ildebrando forse non avrebbe osato, si proclamava solo Imperatore, si facevano sentire minacciosi i segni della reazione. La reazione

I, p. 51 sgg., e per gli immediati predecessori di Bonifacio VIII, le notevoli monografie particolari di RODENBERG, *Ueber wiederholte deutsche Königswahlen in 13. Iahrh.*, in *Unters. z. deutsch. Staat. — u Rechtsgesch.* her. v. O. GIERKE, Heft. 28. 1899; e KRAMMER, *Einfluss des Papsthums auf die deutsche Königswahl*, in *Rechtsgesch. des Kurfürstenkolleg.* I, Phil. Diss. Berlin, 1903, e *Wahl und Einsetzung des deutschen Königs*, in *Quellen u. Studien z. Verfassungsg. d. deutsch. Reichs, herausg.* von. K. ZEUMER, I, 2 — V. anche KRAMMER, *op. cit.* 67 sgg.

[1] Cfr. il testo della *promissio*, in *M. G. H cit.* IV. I, n. 454-55, p. 395. — Cfr. GREGOROVIUS, *op. cit.* III, 218, e. OTTO, *Die Eide und Privilegien Heinrichs VII und Karls IV.* in *Quell. u. Forsch. aus ital. Archiv. und Biblioth.*, IX, p. 16 sg.

[2] Il principio fa le sue prime comparse non avanti la seconda metà del secolo XII (cfr. SCALVANTI, *op. cit.* p. 77 sg.) —, e si tratta sull'inizio, più che altro, di una semplice *fidelitas* dell'Imperatore verso il Papa (cfr. su ciò, DIEMAND, *Das Ceremoniell dar Kaiserkrönungen von Otto I bis Friedrich II*, p. 111 sg., citato da MAYER, *op. cit.* I, p. 61) —; ma non si afferma solidamente nella dottrina che nel secolo XIII e più in là; cfr. INNOC. IV, a. c. 10, X, 2, 2, n. 1; THOM. AQUIN., *Quodlib*, 12, 9. 13 a, 19. 2:... « reges sunt vassalli Ecclesiae.. »; CLEMENS V, in cl. un: *de iurej*, 2. 9.: v. per la teoria in generale, GIERKE, *op. cit.* III, p. 529

partì dalla Francia: dal paese, cioè, che, prima d'altri, aveva saputo assurgere e affermarsi a forte e compatto Stato nazionale. E fu reazione, non solo di fatti, ma anche di pensiero: una vigorosa schiera di scrittori si strinse intorno a Filippo il Bello, e sostenne con fiero impeto polemico le ragioni dello Stato contro quelle della Chiesa [1]. Le conseguenze della lotta furono fatali per questa. Lo schiaffo di Anagni segnava il crollo del gran sogno di Gregorio, di Innocenzo, di Bonifacio: quella Chiesa, che aveva affermata sua prerogativa il dominio su tutti i re della terra, diveniva mancipio di un re ribelle; e la Francia traeva ostaggio il Papato in Avignone [2].

Ma un'altra, e più larga e più profonda reazione sorgeva intanto dall'Italia nostra. La reazione di Filippo il

[1] Notevoli, fra gli scritti pubblicati in Francia nei primi anni del sec. XIV, contro le pretese di Bonifacio VIII, la *Questio in utramque partem* (in GOLDAST, *op. cit.*, II, 95 sgg.), di autore ignoto, che lo SCHOLZ, *op. cit.*, p. 224, sgg., contro la precedente ipotesi del RIEZLER, *Die literarischen Widersache der Päpste zur Zeit Ludwigs des Baiers*, Leipzig, 1874, p. 141 sgg., attribuisce all'anno 1302; la *Quaestio de potestate Papae*, pure di ignoto autore, che lo SCHOLZ, *op. cit.*, p. 260, attribuisce anche all'anno 1302; il *Tractatus de potestate regia et papali* di JOHANNES PARISIENSIS (in GOLDAST, *op. cit.* II, p. 108 sgg.) scritto tra il 1302 e il 1303 (cfr. SCHOLZ, *op. cit.*, 298); la *Disputatio inter militem et clericum super potestate praelatis ecclesiae atque principibus terrarum commissa* (in GOLDAST, *op. cit.*, I, p. 13 sgg.), scritta forse da PETRUS DUBOIS, (cfr. SCHOLZ, *op. cit.*, 335 sg.), sul principio del secolo XIV (cfr. SCHOLZ, *op. cit.*, 337 sg.) e molti altri minori. Cfr., per le dottrine esposte in tutti questi scritti, oltre SCADUTO, *op. cit.*, p. 76 sgg., l'analisi diligentissima dello SCHOLZ, *op. cit.*, p. 224-443; e, per l'esposizione della teoria antipontificia in generale, GIERKE, *op. cit.*, III, 533-560. V. pure, per alcune fondamentali osservazioni, CIPOLLA, *Il trattato De Monarchia di Dante Alighieri e l'opuscolo De potestate regia et papali di Giovanni da Parigi*, in *Memorie della R. Accad. delle Scienze di Torino*, vol 42, p. 325 sgg.

[2] Cfr. per la storia della lotta fra Bonifacio e Filippo il Bello e le sue conseguenze, fra i molti, LAVISSE, *Histoire de France*, III, 2, p. 127 sgg.; PRUTZ, *op. cit.*, II, p. 35 sgg.; e, specialmente FINKE, *Aus den Tagen Bonifaz' VIII*, Münster, 1902.

Bello era stata nazionale, locale, particolaristica: più che i diritti della società civile, aveva difesi i diritti del Regno di Francia contro le pretese di un Papa prepotente [1]. Ed era stata perciò reazione, così contro la Chiesa, come contro l'Impero: una delle sue prime conseguenze era stata la proclamazione dell'indipendenza del Regno francese dall'autorità imperiale [2]. Ma la questione era

---

(1) Cfr. SCADUTO, *op. cit.*, p. 76 sg.; SCHOLZ, *op. cit.*, 447 sgg.; e specialmente CIPOLLA, *op. cit.*, p. 325 sgg., che pone bene in luce questo lato della questione La tendenza nettamente nazionalistica della dottrina pubblicistica francese è specialmente accentuata e caratterizzata dal notevole scritto di PETR. DUBOIS, *Summaria brevis et compendiosa doctrina felicis expeditionis et abreviationis guerrarum ac litium regni Francorum*, per cui cfr. SCADUTO, *op. cit.*, p. 76-81, e SCHOLZ, *op. cit.*, 385 sg.

(2) La sovranità del Re francese e la sua indipendenza dall'Imperatore è nettamente affermata nella *Quaestio in utr. part.* cit. p. 102-107, (v. SCHOLZ, *op. cit.*, 239 sgg.); nella *Quaestio de potest. papae*, p. 681, arg. 14 (SCHOLZ, *op. cit.*, 270) e specialmente in JOHANN. PARIS., *Tract. de regia potest. et papali.* (Cfr. SCHOLZ, *op. cit.*, 326 sgg. e CIPOLLA, *op. cit.*, 376 sgg.), il quale batte in breccia il dogma dell'Impero universale (c. 3, p 111 sgg.. .. « non est necesse omnes principes « ad unum reduci, sicut ministros ecclesiae ad unum supremum ... »), e proclama le *sufficientia vitae* (c 4, p. 112) del regno nazionale indipendentemente dall'autorità imperiale: cfr. pure per le idee di Pietro Dubois a questo proposito, SCHOLZ, *op cit.*, p. 409 sgg. Non è perciò esatto il TOCCO, *Dei rapporti fra la scolastica e le questioni politiche e religiose del Medio Evo* in *Giorn. Napol.*, 1879, quando attribuisce ad Ockam il merito di aver per primo proclamata l'indipendenza della Francia dall'Impero, chè anzi il distacco della Francia dall'Impero aveva già trovato la sua giustificazione nella stessa letteratura francese più propriamente giuridica: così in PETR DE BELLAPERTICA, *Repet. in Codicem*, Francof., 1571, ad l. *Cunctos*, n. 3, p 8; e, anche prima, nei giuristi francesi più antichi: special v. FITTING-SUCHIER, *Lo Codi*, 1906, I, p. 23: cfr. per tutto ciò, CHIAPPELLI, *Dante in rapporto alle fonti del diritto ed alla letteratura giuridica del suo tempo*, in *Arch. Stor. Ital*, 1907, p. 23, e, ora, anche CIPOLLA, *Recens.* a CHIURLO, *Le idee polit. di Dante* ecc. in *Giorn. Stor. della letterat. ital.*, 1908, p. 367 sgg. — V., del resto, BONIF. VIII, *Alleg. dom. papae pro promov. rege Roman. Alberto*, cit. in *M G. H*, IV, I, n 173, p. 136.. « Nec insurgat hic superbia gallicana, quae dicit quod non

lasciata impregiudicata e insoluta per le terre dell'Impero. E, allora, sorge in Italia un'altra reazione, che le pretese papali combatte nel nome stesso della monarchia universale: che alla monarchia universale ecclesiastica contrappone la monarchia civile, universale, generale, assoluta come quella. E la risposta, così al libello di Egidio Romano e alla bolla di papa Bonifacio, come alle teorie nazionalistiche francesi, negatrici dell'Impero universale, fu il *De Monarchia* di Dante Alighieri [1]. Il poeta prescinde

---

« recognoscit Imperium. Mentiuntur quia de iure sunt et esse debent « sub rege romano et Imperatore... quia constat quod Christiani sub« diti fuerunt monarchis Ecclesiae romanae et esse debent... ». Così Bonifacio, il quale dapprima, quando credeva poter esercitare il dominio incontrastato sulla Francia, aveva quasi favorito le tendenze autonomistiche di questa (cfr. la bolla 27 giugno 1298, in cui egli ordina ad Adolfo di Nassau di non occuparsi delle faccende di Filippo il Bello, « ultra fines et limites regni *tui* », come Filippo non doveva occuparsi dell'Impero: v. su ciò CIPOLLA, *Tratt. de Mon.* ecc., p. 325), ora, di fronte al movimento di ribellione, proclama la soggezione della Francia all'Impero universale, per ottenerne, mediante questa, la soggezione alla Chiesa. Onde si spiega il contegno degli scrittori francesi di fronte così alla Chiesa come all'Impero.

[1] Per i rapporti fra il *De Monarchia* e il *De Ecclesiastica potestate* di Egidio Romano, cfr. recentemente, sulla scorta dello Scholz, VOSSLER, *La Divina Commedia studiata nella sua genesi e interpretata*, vol. I, parte II, trad. ital.di JACINI, Bari, 1910, p. 177 sgg.: — per i rapporti fra il *De Monarchia* e gli scritti polemici francesi, che, a torto, il VOSSLER, *op. cit.*, p. 178, sembra negare, cfr., oltre le pagine fondamentali di CIPOLLA, *op. cit.*, (v. special. a p. 340 sgg. alcune osservazioni sull'ostilità di Dante verso il movimento unitario francese: *Parad.*, XIX, 143-44: su ciò torna, ora, con molta efficacia, GRAUERT, *Dante und die Idee des Weltfriedens*, Festrede gehalt. in der öffentl. Sitzung der K. Akademie des Wissenschaft. München 1909, p. 20 sgg.), anche KELSEN, *Die Staatslehre des Dante Alighieri*, in *Wiener Staatswissenschaftl. Studien, herausgg.* von BERNATZIK, u. v. PHILIPPOVICH VI. Bd. III Heft, 1905, p. 18 sgg., e SOLMI, nell'interessante *Recensione a* KELSEN, *op. cit.*, in *Bullet. della soc. dant. ital.*, 1907, p. 100 sgg. e nell'altra *Recensione a* VOSSLER, *op. cit.* in *Bullet.* cit., 1908, p. 236; v. anche la *Recens. a* VOSSLER, *op. cit.*, di G. GENTILE, in *Giorn. stor. della letterat. ital.*, 1904, p. 363. — Cfr. pure, KRAUS, *Dante: sein Leben und sein Werk*. Berlin, 1897, p. 270 sgg., 677 sgg.

dai regni, dalle repubbliche, dai principati, dalle signorie feudali, da tutte le varie forme di governi particolaristici ed autonomi, che egli vede intorno a sè, ed ammette e riconosce; ma vuole che, come, al di sopra di tutti i gruppi de' fedeli, esiste una volontà unica, direttrice e suprema, che, in nome di Dio, le regge e guida alla felicità eterna; così, al disopra dei regni, delle repubbliche, dei principati, dei feudi, esista un'altra volontà, unica e suprema, emanante, come la prima, direttamente da Dio, che le diverse membra della società civile regga e guidi alla felicità terrena [1], cioè al raggiungimento e al man-

---

e ZINGARELLI, *Dante*, in *Storia letteraria d' Italia*, Milano, Vallardi, p. 423 sgg. — Sui rapporti fra il *De Monarchia* e la pubblicistica francese, v. di nuovo, recentissimamente, VILLARI, *Il De Monarchia di Dante Alighieri*, in *Nuova Antologia*, febbraio 1911, p. 396 sgg.

[1] Cfr., per l'esposizione e l'interpretazione della dottrina politica dantesca, oltre le pagine fondamentali del KRAUS, *op cit.*, p, 270, sgg., 700 sgg.; ZINGARELLI, *op. cit*, p. 431 sgg.; CIPOLLA, *op cit.*, p. 356 sgg. e, di nuovo ora, *Recens. cit. a* CHIURLO, in *Giorn. stor. letterat. ital*, 1909, p. 369 sgg.; SCADUTO, *op. cit*, p 51 sgg.; GREGOROVIUS, *op cit.*, III, p. 213 sg.; BRYCE, *op. cit.*, p 335 sgg.; ARMSTRONG, *L'ideale politico di Dante*, Bologna, 1899; VADALÀ PAPALE, *Le leggi nella dottrina di Dante Alighieri e di Marsilio da Padova*. Torino, 1898; e specialmente gli interessantissimi studi di D'ANCONA, *Il De Monarchia* in *Lectura Dantis: Le opere minori di Dante Alighieri*, Firenze, 1906; CHIURLO, *Le idee politiche di Dante Alighieri e di Francesco Petrarca* in *Giornale Dantesco*, vol XVI, a. 1908, f. 1-4, p. 6 sgg, 21 sg., 89 sg.; VILLARI, *op. cit.*, p. 385 sgg: da vedersi anche, per notevoli accenni, SAFFI, *Di Alberigo Gentili e del diritto delle genti*, Bologna, 1878, p. 72 sgg. — Non sempre esattamente fu colto il particolare significato politico del *De Monarchia* dal VOSSLER, *op. cit.*, p. 138 sgg., e, anche meno, dal KELSEN, *op. cit.*, p 50 sgg, troppo intento a trarre dal *De Monarchia* un disegno organico di scienza politica, e dimentico che quest'opera verte singolarmente sulla dottrina della monarchia universale, ossia sulla forma politica dell'Impero, e non sull'ordinamento dello Stato o, in modo particolare, della forma di governo monarchico: cfr, a questo proposito, SOLMI, nelle due *Recensioni* su citate, il quale pone bene in luce che la profonda originalità della concezione politica dantesca, in confronto con lo sviluppo delle dottrine politiche anteriori e contemporanee, sta proprio in ciò: che

tenimento di quella pace, in cui Dante, sicuro e illuminato interprete di quella, che era, quanto vana, altrettanto concorde aspirazione della coscienza pubblica italiana, vede, fra l'infuriare delle lotte fratricide, il mezzo e lo scopo unico della umana felicità (1). Ma, per ciò, il poeta non sognava nulla che già non fosse. Troppe volte gli inter-

---

Dante seppe per primo dare al principio della monarchia universale una compiutezza e una solidità di disegno e di svolgimento, quali mai per l'innanzi s'erano avuti (v. anche CHIAPPELLI, *op. cit.*, 38 sgg): onde l'importanza fondamentale del suo trattato, non solo di fronte agli scritti antipontifici e antimperiali francesi, ma anche di fronte agli stessi scritti imperialistici, di poco anteriori o contemporanei a lui, quali quelli di JORDAN. V. OSNABRÜCK, *De praerogativa Romani Imperii*, e di ENGELBERT V. VOLKERSDORF, AB. V. ADMONT, *De ortu progressu et fine Romani Imperii*, per cui cfr. SCADUTO, *op. cit.*, p. 64 sg., così diversi, per estensione e per contenuto, dall'opera dell'Alighieri.

(1) Cfr., per la corrispondenza del concetto dantesco della pace con le aspirazioni della vita del tempo, GRAUERT, *Dante, Bruder Hilarius und das Sehnen nach Frieden*. Köln, 1899 e, ora, di nuovo, anche più efficacemente, *Dante u. die Idee des Weltfriedens*, cit. p. 1 sgg.: v. anche per il desiderio dantesco della pace, CIPOLLA, *op. cit*, p. 371 sgg. Il concetto dell'Impero universale come apportatore e assicuratore di pace fra gli uomini era del resto assai diffuso, ed appare anche proprio dei glossatori: così *Glo. ad l. un. Cod. de publ. laetit.* XII, 64: *iniqua* e *illecita* è la guerra fra i popoli; *Glo. ad* l. 5 *Dig. de iust. et de iure* 1. 1.; solo l'Imperatore può rendere legittima la guerra: cfr. per tutto ciò CAVALIERI, *Di alcuni fondamentali concetti politici contenuti nella glossa d' Accursio*, in *Arch. giurid. F. Serafini*, 1910, vol. 84, p. 153: pei precedenti, cfr. SOLMI, *Stato e Chiesa* ecc., p 217. E il concetto si manifesta nelle parole stesse, onde Enrico VII amava intestar molti dei suoi atti: « *In nomine regis pacifici* »; e si rivela nel titolo stesso, che Marsilio diede alla sua grande opera: cfr. LABANCA, *Marsilio da Padova*. Padova, 1882, p. 112 sg. — Il desiderio di pace, balzante da quasi tutte le fonti dell'epoca, era del resto il movente principale, per quanto non sempre il più visibile, di molti degli avvenimenti che più ci sembrano strani; e il popolo l'andava vanamente implorando dal cielo, e sorgevano frequenti entusiasti a predicarla: cfr., tra l'altro, *Chronicon Regiense*, in *Rer. It. Script.*, XVIII col. 52, a. 1328: . .. « Eo mense... in noctis silentio apparuerunt quidam in ecclesia Sanctae Mariae Transteverinae, qui clamabant: *pax, pax*, nihil aliud dicentes.. » E *pace* chiedeva il Petrarca ai Grandi d'Italia.

preti del pensiero dantesco hanno, anche recentemente, accusato il concetto politico di Dante di illogicità utopistica, quasi che esso non fosse se non un sogno, per quanto sublime, della sua fantasia (1). Nè è necessario, a giustificare e a lumeggiare l'ideale dantesco, ricorrere con la mente a ipotetici influssi di leggende imperiali popolaresche, di fiabe venute dall'oriente (2). Non a leggende pensava il poeta; nè sogno era il suo ideale politico, perchè poggiato su qualcosa che era realmente esistente tuttora, nel diritto pubblico e nella coscienza politica italiana: sul concetto dell'Impero (3). In ciò sta la verità grande del trattato dantesco, che ne fa uno dei documenti fondamentali per la storia del nostro diritto pubblico. Non importa che l'assenza o la mancanza di titolari della dignità imperiale, che l'infuriare delle lotte di classi e di

(1) Cfr. ad es., KELSEN, *op. cit.*, p. 126: .... « La monarchia di « Dante è uno Stato *ideale*, una gentile *utopia*, quasi assolutamente « contrastante con la triste realtà... »; e, anche più severamente, VOSSLER, *op. cit*, p. 194: .... « Un miscuglio mal chiaro, inconscio, incal- « zante di sogni sacri e profani, di fantasmi escatologici, di evangeliche « aspirazioni verso la pace, di grandezze imperiali passate e di futuri « diritti dell'uomo ribolle e borbotta oscuramente nella vecchia pen- « tola tradizionale delle distinzioni scolastiche (!) ..... »: v. anche p. 263 sgg. : una tendenza forse eccessiva a considerare gli elementi ideali della concezione dantesca, separandoli dalla realtà, notasi anche nelle pagine, del resto pregevoli, del GRAUERT, *Dante u. die Idee des Weltfried.*, cit.

(2) Cfr. per la leggenda del grande Chan d'Asia e per la sua supposta influenza sull'idea imperiale e sul *veltro* dantesco, BASSERMANN, *Veltro, Gross-Khan und Kaisersage*, in *Neuen Heidelberg. Iahrb.*, 1902, p 28 sg., in ciò seguito dal VOSSLER, *op. cit.* p. 192 sg, il quale però osserva, quasi con senso di sconforto, che non si è ancora con sicurezza rinvenuta quale, fra le molte leggende imperiali, che ogni popolo era andato plasmandosi, abbia risuonato più particolarmente all'orecchio del poeta! A ragione gli risponde il SOLMI, *Recens. cit.* p. 249, che di un tal rinvenimento non si sente il bisogno.

(3) Cfr. alcuni rapidi, ma fondamentali accenni a questo punto, in SOLMI, *Recens. cit.* a KELSEN, *op. cit.* in *Bullet. soc. stor. dant.*, 1907, p. 110 sg.: v., anche ora buone osservazioni in FINKE, *Dante als Historicker.*, in *Histor. Zeitschr.*, 1910, p. 473 sgg.

partiti, che il vigoroso affermarsi delle autonomie locali, che il sorgere, sul tronco comunale, di nuove forme di governi locali, meglio attuanti, nella unicità e nella forza del potere direttivo, l'indipendenza dell'ente autonomo di fronte all'Impero, che tutte queste, e altre circostanze, rendessero nulla o inefficace, nella contingenza pratica, l'autorità dell'Impero: malgrado tutto questo, l'idea imperiale rimaneva in Italia tuttora viva e resistente: si poteva spregiarla, non mai assolutamente negarla: nè mai osò negarla la Chiesa, la quale, anzi, più che a distruggere, mirò sempre ad asservire l'Impero, a farne quasi un organo di se stessa. Per più di cinquant'anni, le terre d'Italia non erano state calpestate da eserciti imperiali, nè imperatore alcuno era venuto a Roma a cingere la corona di Carlo Magno; onde alla mente di molti poteva sembrar verificata la profezia guelfa e pontificia, che nell'odiato Federico II, quasi fosse il tenuto Anticristo, aveva annunciato agli uomini l'ultimo degli imperatori [1], e, con la apparente fine dell'Impero, assumevano parvenza paurosa di verità le profezie gioachimite, rapidamente diffondentisi tra le popolazioni, e le leggende proclamanti prossima la fine del mondo [2]. Eppure, durante i regni

---

(1) Cfr. SALIMBENE, *Chronic.* in *M. G. H. Script.* XXXII, P. II, p. 629, a. 1287 ·... (Onorio III) «solummodo unum cardinalem fecit «quem misit in Alemaniam, ut inde dom. Rodulfum ad imperium «electum adduceret,... sed mortuus est Papa et Rodulphus sine imperii «corona remansit. Per quod... apparet voluntatis esse divine ut in re «publica nullus de cetero imperator consurgat, quia de Frederigo se«cundo dictum fuit ab hiis qui prophetico spiritu futura predicunt: » in ipso quoque finietur Imperium, quia etsi successores sibi fuerint, «imperiali tamen vocabulo ex Romano fastigio privabuntur... ect.». Cfr. HOLDER-EGGER, *Italien. Prophetien des 13 Iahrh.*, in *Neue Arch.*, XXX, 321 seg.

(2) Cfr. su ciò TOCCO, *L'eresia nel Medio Evo*, p. 449 sgg.; KAMPER, *Kaiserprophetien in Mittelalter.* 1895; VOSSLER, *op. cit.*, 295 sg.: v. pure, PATETTA, *Contributo alla storia della letteratura medievale riguardante la fine dell' Impero romano e la venuta dell' Anticristo* in *Atti della R. Accademia di Torino*, 1895; SOLMI, *Stato e Chiesa*, p. 143 sg. e 219.

di Rodolfo, di Adolfo, di Alberto, quando il giardin dell'Impero fu più dimenticato dai successori dei due Federici e abbandonato all'anarchia [1], messi e nunzii imperiali avevan pur vagato per le terre d'Italia a portarvi l'espressione della volonta imperiale [2]; e vicarii imperiali vi avevan pur esercitato i diritti degli Imperatori

[1] Cfr. per l'anarchia in Italia durante l'interregno e gli Asburghesi. in generale. PRUTZ, *op. cit.* I, p. 1006 sgg: v. le energiche parole di DI. COMPAGNI, *Cronaca*, in *R. I S. S.*, IX, L. III col 524.

[2] Cfr. in *M. G. H. L. L.* s. IV. t. III n. 73, 9 luglio 1275, la *Encyclica ad Italicos missa* di Rodolfo, in cui egli annuncia a tutti gli Italiani l'invio in Italia di Rodolfo arcicancelliere imperiale e di altre ragguardevoli persone, in qualità di proprii *messi* o *legati*, con l'incarico di preparargli la strada per un suo prossimo viaggio in Italia e di raccogliere sussidii di denaro e di uomini: v. BÖHMER. *Reg. Imp.* VI. 1, n. 402. (v. FRANC. PIPINI. *Chron.*, in *R. I. S.S.*, IX, col. 770). Cfr. su questa *missione*, REDLICH, *Rud. v. Habsb.* p 460 sgg. e DAVIDSOHN, *op. cit.* II, 2, p. 115 sg Ad essa forse si riferiscono, BÖHMER, *Reg. Imp.* VI, I. n. 475, (... « parate viam domino, rectas facite semi-« tas vestras, pontium et stratarum difficultatibus reparate.... ») e n. 476, (cfr. FICKER, *op. cit.* IV, n. 471, p. 473). Cfr. inoltre in *M. G. H. cit.* n. 601-603, p. 561 sgg.: *Acta primae legationis Rudolphi cancellarii:* 10 ott. 1275-30 marzo 1276. — Accenni ad altri *messi* regi o imperiali di Rodolfo in Italia: a. 1277. *M. G. H. cit.* n. 125, p. 120; — a. 1281: invio di messi al Doge di Venezia; *Reg. Imp.* VI, 1. n. 1267; — a. 1283, *M. G. H. cit.* n. 352-54, p. 335. *Conventio cum civitate Cumana* (anche *Böhmer, Reg. Imp.* n 1778): si dà ad Enrico, vescovo di Basilea, la facoltà di trattare, ordinare e disporre come messo imperiale. « de « bonis et iuribus universis et singulis ad nos et sacri Imp. Rom. « spectant. in partibus Lombardiae et Italiae... »: pei rapporti fra Enrico di Basilea e il comune di Milano. cfr. oltre BHÖMER. *Reg. Imp.* n. 1799 c., GALVAN. FLAMMA, *Cron.* in *R. I. S.S*, XI, col. 709 e *Ann. Mediol*, Id. XVI, col. 769. — Per Adolfo di Nassau, cfr. in *M. G. H. cit.* III, n. 505, *Encycl, Fidelib., Lombardiae directa*, marzo 1294 (anche in FICKER, *op. cit* IV, n. 497, p. 504), in cui si annunzia l'invio di una missione composta di maestro Landolfo di Worms, del nobile Robino di Koberna e di maestro Guglielmo di Sciaffusa, con l'incarico:.... « recipiendi fidelitatis. . nec non pacis servandae.... sacramentum.... » e di trattare con pieni poteri dei diritti e degli interessi imperiali. — Per Alberto cfr. in *M. G. H. cit.* IV, 1, n 200, p. 170, 17 maggio 1305,: accenno ad un messo o nunzio inviato da Alberto al comune di Arezzo, ecc.

lontani (1), e Comuni e città italiane avevano giurato fedeltà e reverenza all' Impero (2), e con l' Impero avevan

---

(1) Rodolfo arcicancelliere dell' Impero ha già, in un doc. del 1275 (in FANTUZZI, *Monum. Ravennati dei sec. di mezzo*, III, 119 e FICKER, *op. cit* III, n. 385), titolo di *sacri Imperii in Lombardia Romaniola ac Aquileiensi patriarchatu et marchia tarvisina vicarius generalis*: cfr. in *R. I. S.S.* IX, col. 170: — Poi lo stesso appare insieme col vescovo di Gorizia, nominato, nel 1281, dall' imperatore Rodolfo, vicario imperiale in Toscana (v. in *M. G. H. cit.* III, n. 265, p. 258; BÖHMER, *Reg. Imp.* n. 1252, e FICKER, *op. cit.* IV, n, 476, p. 481: in *M. G. H. cit* n. 604-12, p. 566 sgg: *Acta vicariatus Rod. Cancellar...*: v. pel vicariato dell' arcicancelliere Rodolfo in Toscana, REDLICH, *op. cit.* 690 sgg); e il 28 maggio 1283, nomina Dietelmo di Gottinga procuratore e vicario dell' Impero e suo in Toscana (v. in *M. G. H. cit.* III, n. 358-59 e 613; FICKER, *op. cit.* IV, n. 478-80, p. 483 sg): nel maggio 1284, appare in sua vece vicario generale in Toscana certo Giovanni De Avesnis (in *M. G. H.* III, n. 362, p. 364), che sembra poi, nel 1285, sostituito da Percivalle di Lavagna (cfr. *M. G. H. cit.* n. 371-72, p. 353; BÖHMER. *Reg. Imp.* n. 195; FICKER, *op. cit.* IV, n, 485, p. 482: in *M. G. H.* n 614-16, *Acta vicariatus Percivalli de Lavania*, p. 576 sg: v. REDLICH, *op cit.* 706 sg.): nel febbraio 1286 però, Rodolfo Imperatore incarica Enrico vescovo di Basilea (v. n. prec.), legato imperiale in Italia, di nominare Matteo cardinale di S. Maria *in porto vicario per Tusciam* (*M. G. H.* III. n. 378, p. 359; *Reg. Imp.* n. 973-74) Intorno ai vicarii imperiali di Rodolfo in Toscana e alla loro influenza sulla politica locale, DAVIDSOHN, *op. cit.* II, 2, p. 184 sg. — Ai tempi di Adolfo, appare nel 1294, vicario generale in Toscana Giovanni figlio del conte di Cabilone: v. *M. G. H.* cit. n. 531: 10 sett. 1294. — Per la natura dei *vicarii e legati* di Rodolfo e di Adolfo, cfr. SAMANEK, *op. cit.* p. 178.

(2) Ecco, in *M. G. H. cit.* III, n. 86. p. 77, la formula del giuramento di fedeltà che i singoli Comuni dovevano prestare alla missione inviata in Italia, nel luglio 1275, da Rodolfo.. « Ego ab hac ora in « antea fidelis ero Romano Imperio et dom. meo.... Imperium roma- « num et regalia eius quae habet ubicumque,... specialiter in Italia « manutenebo totis vinculis et defendam.... ecc. ». — V. per la prestazione del giuramento da parte dei Faentini, il 3 novembre 1275, interessanti (perchè presumibilmente corrispondenti a quelli svoltisi in simile circostanza negli altri Comuni) particolari in PETR. CANTINELLI, *Chron. Faventin.* in *R. I. S.S.* N. S. T. XXVIII, p. II, p. 23: — MITTARELLI, Ad *R. I. S.S. Accessiones faventinae*, Venetiis 1770. p. 248 sg.:... « In quo parlamento lectae fuerunt litterae legationis..

spesso mantenuto rapporti quali da sudditi a Signore [1]; nè mai s'era completamente rallentato il vincolo che le-

« pred. cancellerii et legatorum. Et arengavit... dictus dom. episcopus « legatus summi Pontificis: postea arengavit dom. cancellarius leitte« raliter ex quod erat Theutonicus ignarus latinam linguam. Et.... « dixit quatuor:... primo proposuit salutem quam dom Rex Rodulfus « electus Imper. Romanor. mittebat amicis et fidelibus suis. Secundo. « posuit exortationem... ut omnes homines essent fideles sacr. Eccle« siae et Rom Imperio. Tercio adnunciavit adventum ipsius dom. Regis... « Post eum surrexit dom. Guido de Sugeria legum doctor et exposuit « latinis verbis totum quod dom. Cancellarius dixerat litteraliter. Post — « modum arengavit Giliottus iudex de Favencia pro comune Favenciae... « Demum dom. Maghinardus de Sosenava potestas Favenciae.... iuravit « fidelitatem ecc. ....». Press'a poco così, sempre con la presenza di Guido da Suzzara, erano andate le cose, il 10 ottobre prec., a Piacenza, sul giuramento della quale v. in *Reg. Magnum* del Comune di Piacenza, fol. 197. e *Reg. Parvum* fol. 143, la *Declaratio vicarii de iuramento a placentinis praestando*, e in LÜNIG, *op. cit.* II, 1437, l'atto del giuramento: cfr. BOSELLI, *Delle storie piacentine*, Piacenza, 1793, I, 352,: v. del resto, *M. G. H.* n. 601-03, p. 561 sgg. — Di altre numerose prestazioni di giuramento da parte di singoli Comuni o singoli signori feudali, anche dopo il 1275, v' ha traccia nei *M. G. H cit.:* così, per Pistoia, n. 605, p. 507, luglio 1282; per l'Abate di Passignano n. 611, p. 573, ottobre 1282; per S. Geminiano. n. 670, p. 657, 23 luglio 1282; per il vescovo di Arezzo e di Volterra, n 609-10, p. 570, ottobre 1282, ecc. ecc. — Notevole che spesso la prestazione è rimandata, per espressa concessione del messo o del vicario imperiale, sino a un determinato avvenimento, e nel frattempo si mantiene il Comune nel godimento dei suoi diritti e privilegi: così, per Siena, sino all'avvento dell'Imperatore (in *M. G. H.* n 606, p. 508, luglio, 1282: v. FICKER, *op. cit.* IV, n. 477), e, per Pistoia, sino a che il Comune di Firenze avesse giurato a sua volta, o fosse venuto ad accordo col rappresentante dell'Imperatore: *G. M. H.* n. 605, p. 567, luglio 1282: cfr. FIORAVANTI, *Memorie storiche Pistoiesi*, 1758, p. 46; ecc.

[1] Accenno, di sfuggita, a pochissimi documenti, fra i molti che potrei citare: cfr. in *M. G. H. cit.* III, n. 352-54, p. 335 sg., aprile-maggio 1283: Patti tra il Comune di Como e il vescovo di Basilea legato imperiale: il Comune deve: 1) « demittere et restituere omnia « iura ipsi Imperio Romano.... de iure debita... »; 2) dare: « .... aper« tionem viarum et stratas reserare miliciae et genti predicti dom « regis .. »; 3) prestare giuramento di fedeltà: l'Imperatore si obbliga solo a rispettare e conservare i privilegi del Comune —; in *M. G H.*

gava i maggiori feudatari alla corona; nè sovratutto - ed è ciò che più importa -, malgrado lo scadere della forza e della autorità politica dell'Impero, s'era spento il concetto che solo dall'Impero - e, se dal Papato, solo in quanto a questo esercitasse diritti imperiali - potesse scendere il riconoscimento e la legittimazione di ogni diritto e di ogni privilegio. E come avrebbe potuto, in Italia, perdersi e scomparire l'idea dell'Impero universale, immanente e permanente sempre, attraverso i tempi, sovra e al di fuori di tutte l'altre forme di governi politici, se questa idea era la base, il presupposto necessario di quel diritto universale, di quel *ius commune*, che la voce potente di Guarnerio e dei suoi seguaci aveva, di qui, da Bologna dotta, desunto da' sacri libri di Giustiniano e diffuso per le terre d'Italia? Il rinascimento giuridico era, sin dai tempi di Pietro Crasso e di Pier Damiano, necessariamente andato di pari passo con un rafforzamento teorico del concetto imperiale. Il diritto romano era infatti, quale il medio evo lo aveva concepito, quale la nuova scuola giuridica poteva accoglierlo dalla tradizione anteriore, veramente e propriamente un diritto imperiale [1].

III, n. 614, p. 576: patti del vicario Percivalle di Lavagna col Comune di Siena, che si obbliga a dare:.... « talliam militum retinendorum ad « servitia et honores eiusdem d. vicarii et communium societatis Tu- « sciae... in ea quantitate quae dari consuevit et concedi dom. regi « Karolo a communibus Florenciae et Senarum.... » —: v. in oltre in BÖHMER, *Reg. Imp.* VI, I, n. 324, a. 1275; n. 354, a. 1275: n. 569, a. 1282, ecc. ecc. — Notevole anche che il *Liber de regimine civitatum* di GIOVANNI DA VITERBO, compilato durante il sec. XIII (in GAUDENZI, *Biblioth. jurid. medii aevi* III, 225 sg.) contenga al n. 22: *Epistola ad Dominum Papam pro potestate petendo,* e al n. 23: *Epistola ad Dom. Imperatorem pro simili facto.*

(1) Cfr., per la storia dell'idea imperiale in Italia nei secoli precedenti, oltre le belle pagine di SCHUPFER, *Manuale di storia del diritto italiano. Le fonti.* Città di Castello. 1908. p 298 sg., gli accenni di SOLMI, *Stato e Chiesa*, p. 86 sgg.: notevole, sin dalla fine del sec. IX, il *Libellus de imperatoria potestate in urbe Roma,* in *M. G. H. Script.* III. p. 719 sg. (cfr., per l'epoca, LAPÔTRE, *L'Europe et la Sainte-Siège à l'époque Carolingienne,* I 1895 p. 171 sgg), in

Tale era stato a Ravenna [1]: tale è prospettato e sentito dallo scrittore delle *Quaestiones de iuris subtilitatibus* [2]: tale doveva necessariamente essere e mantenersi a Bolo-

cui l'ipea dell'Impero universale (v. p. 719: per l'importanza del *Libellus*, v. anche JUNG, *Ueber den sogenannten Libellus de imp. pot. in urbe Roma*, in *Forsch. zur deut. Gesch.* XIV p. 400. sgg.) è chiaramente enunciata. V. anche BRUGI, *Di alcune osservazioni sul periodo storico dei post. glossatori in Italia*, in *Arch. giurid.* 1881. p. 403.

(1) Cfr. PIETRO CRASSO, *Defensio Henrici IV regis* in *M. G. H. Lib. de Lite* I. 432. 439. 443. 448 sgg.: l'Impero è concepito come fonte del diritto: e si vuole che esso sia sempre convalidato da un corpo di leggi atto a mantenerne la maestà: cfr. SOLMI, *op. cit.* 91 sgg. — V. sulla scuola giuridica di Ravenna, oltre SAVIGNY, *Gesch. d. Röm. Rechts in Mittelalter* II L. IV. c. 26 § 1, e FICKER, *op. cit.* III. n. 477. segg. p. 110 sg.; TARLAZZI, *La scuola di diritto romano a Ravenna e in Bologna*, in *Atti e Mem. della Regia Deputazione di storia patria per le province di Romagna* 1881; RICCI, *Origini dello Studio Ravennate*, ibid. 1882; BESTA, *L'opera di Irnerio*. Torino 1896 I. p. 26 sgg.; TAMASSIA, *Bologna e le scuole imperiali di diritto*, in *Arch. giurid.* 1888. p. 30 (estr.) sgg., e. specialmente, GAUDENZI, *Lo Studio di Bologna nei primi due secoli della sua esistenza*, in *Annuario della R. Univ. di Bologna* 1901. p. 87 sgg., e, ora, *Lo svolgimento parallelo del diritto longobardo e del diritto romano a Ravenna*, in *Mem. della R. Accad. delle Scienze dell'Istit. di Bologna*, Classe di Scienze sociali e giurid. I 1907: v. però, contro alcune conclusioni di quest'ultimo scritto, recentissimamente, PATETTA, *Nuove ipotesi sulla patria della così detta Lombarda*, in *Festschrift Heinrich Brunner zum siebzigsten Geburtag*. Weimar. 1910, p. 349 sgg.

(2) Cfr. *Quaest. de iuris subtilitatibus*, ediz. FITTING, Berlin 1894. I. 16., p. 56 sgg. e IV. 8., p. 56: v. l'esposizione di FITTING, *op. cit.* p. 25 sgg.; PATETTA, *Delle opere recentemente attribuite a Irnerio e alla scuola di Roma*, in *Bullett. dell'Istit. di dir. rom.* VII. p. 98 sgg.; BESTA, op. cit. I. p. 142 sg. — Accettabile, in massima, mi sembra l'ipotesi del GAUDENZI, *Il monastero di Nonantola, il ducato di Persiceto e la Chiesa di Bologna*, in *Bullett. dell'Istit. stor. ital.* 1900. p. 109 sgg. e *Svolgim. parallelo* ecc. p. 137 sgg., il quale attribuisce questa insigne opera giuridica a Guarnerio, e la suppone scritta a Bologna tra il 1125 e il 1137: v. però le ipotesi, in tutto o in parte, contrarie di FITTING, *op. cit.* p. 24. sgg.; PATETTA, *op. cit* p. 87 sg: SCHUPFER, *op. cit.* p. 214 sgg. e bibliogr. ivi cit.: cfr. pure BESTA, *op cit.* I. 141 sgg. e GAUDENZI, *Studio bologn. nei primi due sec.* pag. 109 sg. La questione, comunque sia da risolversi, non ha ora

gna. Impero universale e diritto universale formavano, nella mente de' giuristi, un unico, inscindibile concetto (1). Per ciò, come già Ravenna aveva preteso d'essere scuola *imperiale* (2), così poi lo pretese Bologna, e lo affermò in base a leggende, che idealmente congiungevano Bologna medievale a Roma antica ed eterna, onde Bologna si sentì, e fu, come erano state, tanti secoli prima, Roma e Bisanzio, *urbs regia* (3). Da Roma a Costantinopoli, da

---

per noi grande interesse, perchè, come ben nota SOLMI, *Stato e Chiesa* p. 206, l'idea della continuità e maestà dell'Impero, di cui le *Quaest.* sono impregnate, non era privilegio bolognese o di altra scuola, ma era universalmente diffusa in Italia.

(1) In più luoghi la glossa fa coincidere la teorica efficacia universale del diritto romano (*Glo. ad Lib. feud.* II. 53) con l'ideale dominio dell'imperatore: *Glo ad rubr.* Dig. *de iustit. ed iure* 1. 1 ; *ad* L. 9 Dig. *ad leg. Rhod.* XIV. 2.; *ad invoc.* Cod. 1; *ad* L. 1 Cod. *de vet. iur. enucl.* 1. 20, ecc.: v. su ciò, CAVALIERI, *Di alcuni fondamentali concetti politici conten. nella Glossa d'Accursio*, p. 148. Il concetto si imponeva agli stessi canonisti: cfr. MAASSEN, *Beiträge zur Geschichte der iuristiche Litteratur des Mittelalters*, 1857. p. 79 sgg.; SOLMI, *Stato e Chiesa* p. 90 sgg., 195 sgg ; CHIAPPELLI, *Idee polit. del Bartolo*, in *Arch.giurid* 1881. p. 483.: v. anche le pagine di SCHUPFER, *Man. cit.* p. 286 sgg. — V. ora, una diligente esposizione delle dottrine politiche dei giuristi e dei canonisti, dal sec. X al sec XIII, specialmente di Guarnerio, Accursio, Azzone, fra i primi, e di Graziano, Rufino, Leone di Chartres e Stefano di Tournai, fra i secondi) in R. W. AND A. Y. CARLYLE, *A history of medioeval political theory in the West.* II. London 1909. — Questo inscindibile rapporto tra diritto romano ed impero romano, secondo la teoria dei primi glossatori, è ben sentito e reso da QUINET, *Le rivoluzioni d'Italia*, Vers. ital. Napoli 1864, p. 193 sgg.

(2) Cfr. su ciò, GAUDENZI, *Studio bologn. nei primi due sec.* p. 10 sg e *Svolgimento parallelo del dir. rom. e del dir. long. a Ravenna.* p. 54 sg.

(3) Cfr. *Glo* ad *Const. omnem* «.... § 7 (regiis urbibus) Romae veteri « quam Romulus et Remus.. fecerunt, et Constantinopoli.. Ergo « et idem in Bononia, quia et eam fecit Imperator Theodosius iussu « beati Ambrosii... »; AZONE, *Lect.* in *Cod.*, *ad const. de novo cod. faciendo...* « et idem (privilegium) Bononiae datum fuit, quam dicunt « condidisse imperator Theodosius... »: ODOFREDO, *ad. dict. Const. omnem*, §. hec autem:... « Leges debent doceri *in regiis civitatibus* « et soli regentes in regiis civitatibus doctores vocantur et habent excusa-

Costantinopoli a Ravenna, da Ravenna a Bologna, corre un'unica ininterrotta catena (1). La costituzione *Omnem*, che Giustiniano aveva scritta, non solo per i contemporanei, ma anche per tutti i futuri « *antecessores* qui eamdem artem in omne aevum exercere maluerint » (2), era

« tionem ab omnibus muneribus etc, unde *Bononie* possunt legi leges, « quia *regia civitas est*, et quod ipsa regia civitas est non credatis « mihi, sed scripturis authenticis... »: anche *ad* L. 7. Dig. *De excuss.* 27. I. — v. in Ricci, *I primordi dello studio di Bologna*. 1888. p. 96, nota 37. il falso diploma di Teodosio II. Cfr. sulla leggenda di Teodosio II, Savigny, *op cit.* III § 62; Ricci, *op. cit.* 34 sg.; Fitting, *Die Anfänge der Rechtsschule von Bologna*, 1888; Chiappelli, *Lo studio bolognese*. 1888. p. 26 sg.; Cavazza, *Le scuole dell'antico studio di Bologna*, in *Atti* e *Memor. Deputaz. stor. patr. prov. di Romagna*. s. III. f. 1-3 p sg.; Tamassia, *Bologna e le scuole imper. di diritto* 26 sg.; e *Odofredo*, *Studio stor. giurid.* Bologna 1894 p. 90 sg.; Gaudenzi, *Studio bologn. nei primi due sec.* p. 102 — Per l'altra leggenda, raccolta da Bartolo *Comm in Dig Vet.*: ad *Const. omnem*. v. *haec autem tria*, relativa al privilegio di Lotario, cfr. Chiappelli *Studio bologn.* 14 sg. e Tamassia, *Bol. e le scuole imper* 27.

(1) Cfr. i celebri passi della *Glossa*, *rubr.* v. *quemadmodum* Dig. *sol. matr.* 24. 3. e di Odofredo, *ad* L. 82 Dig. 35. 2, e ad L. 6 Dig. *De iustit et de iure* I. 1., sulla traslazione dello studio e dei libri legali da Roma a Ravenna e da Ravenna a Bologna. Naturalmente, agli scopi del mio discorso, basta cogliere la tradizione così come era venuta affermandosi a Bologna, nell'epoca precedente a quella da noi studiata, prescindendo dalla critica della tradizione, stessa, per cui cfr. Fitting, *Anfänge* p. 78 sg.; Ricci *op. cit.* 78 sg.; Chiappelli, *op cit.* 26 sg ; Tamassia, *Odofredo* p. 90 sg ; Gaudenzi, *Studio bologn. nei primi due sec.* p. 77 sg.; Schupfer, *Le origini dell'Università di Bologna*, in *Atti e Memorie della R. Accad dei Lincei* 1889. Del resto la tradizione ha forse maggiore base nella realtà di quel che possa a prima vista sembrare: v. Tamassia, *Bologna e le scuole imper. di diritto* p. 47. — Per i rapporti di Ravenna con la scuola giuridica bizantina, e, in generale, pei rapporti fra Bologna e la tradizione scolastica orientale, cfr. le pagine fondamentali, per quanto forse non in tutto accettabili, di Tamassia, *Bologna e le scuole imper. di diritto*, p. 20 sg. e *Odofredo*, p. 75 sg.

(2) Cfr. *Const. Omnem reipubl.*: proemio: v. anche § 12: « ... quae « omnia obtineri sancimus, in omne aevum ab omnibus, tam professoribus quam legum auditoribus .. »

sempre la base, il fondamento giuridico della nuova scuola ([1]), com' era stata delle antiche; e la moderna *Habita* di Federigo altro non era stata se non una particolare applicazione di essa ([2]). Onde i dottori bolognesi erano i diretti e legittimi continuatori e successori dei dottori bizantini ([3]); come gli ultimi imperatori romano-germanici

([1]) Cfr. CAVALIERI, *op. cit.* p. 147 e i passi ivi citati alla nota 1. — Base della scuola era dunque il *privilegio imperiale*; e un particolare privilegio aveva appunto, nel 1158, la scuola di Bologna ottenuto dal Barbarossa (Cfr. *Gesti di Federico I in Italia*, ediz. MONACI, Roma 1877. p. 20 sg., e su ciò, SCHUPFER, *Le Università e il diritto*, in *Albori della vita italiana*, Milano 1895, p 309; SOLMI, *Il rinascim. della scienza giuridica e l'origine delle Univ. nel Medio Evo*, in *Filangeri*, 1900 p. 249; GAUDENZI, *Studio bologn. nei primi due sec.* p 37). Così la tradizione bolognese: di fatto, l' insegnamento era libero, come il noto passo di PILLIO, *Summa trium liberor.* XI. 8, attesta, non senza punta di ironia contro Bologna:. .. « Verum cum Imperium modernis « temporibus (vedi, di queste parole, le varie interpretazioni di PATETTA, *op. cit* p. 62 e TAMASSIA. *Odofredo*, p. 92, da un lato, e GAUDENZI. *Studio bologn.* p. 100, dall'altro) scissuram senserit, istae queque ci- « vitates duae (Roma e Bisanzio — o Roma e Ravenna) dominationem « perdiderunt, coeperunt quoque iura quovis loco tradi et Bononiae « maxime, quae legalium studiorum monarchiam tenuit, nec non Muti- « nae, in qua iuris prudentia arcana reseramus. .. ». Ma la tradizione permase, e si applicò anche alle altre scuole, cercandosi, spesso, di supplire alla mancanza di particolare privilegio col concetto della *longissima consuetudo*: cfr. più tardi BARTOLO, *Comm. ad Dig*, *ad const.*, *omnem*:.... « Dico ergo quod habere studium vel docendi licentiam « procedit ex privilegio tantum vel ex consuetudine. » V. del resto. anche più avanti. — Nè si dimentichi che l' *Habita* di Federigo aveva, in fondo, esteso il privilegio imperiale a tutte le scuole d' Italia: v. SOLMI, *Rinasc. della scienza giurid.* ecc. p. 249

([2]) Cfr. *Auth. Habita*, L. 5 Cod. *ne filius pro patre*, IV, 13: v. sul tenore della costituzione fridericiana. SAVIGNY, *op cit.*, III, § 67, e. pel concetto in che la tennero i giuristi bolognesi, *Glo. ad const. omnem*; *glo. ad Auth. Habita*: v. su ciò CAVALIERI, *op cit.*, 148; cfr. anche CARDUCCI, *Lo Studio di Bologna*. 1888, in *Prose*. 1907. p. 1174 sg. — Per l' interpretazione dell' *Auth. Habita*, TAMASSIA. *Odofredo*. p. 112 sg. e, in senso alquanto diverso. SOLMI. *Rinasc. giurid. e orig. delle Univ.* p. 275 sgg.

([3]) Perciò, come quelli, insegnano per autorità del principe: *glo. ad const. omnem*, § 8; *deo auctore*. § 12; *Tanta*, § 21. La loro in-

erano i diretti e legittimi successori di Giustiniano legislatore [1]: e le Pandette, il Codice, le Novelle si studiavano e si applicavano, nelle scuole e nei tribunali, come corpo di leggi vive e vigenti [2]: continuo e perenne, per quanto tacito, riconoscimento effettivo della perennità e

---

terpretazione però, per quanto officialmente concessa dall' Imperatore, non è obbligatoria: *glo. ad* L. 11, *Cod. de leg. et consuet.*, I, 17: su ciò, CAVALIERI, *op. cit.*, 148 sg. — Più notevole è che la scuola dei glossatori, non solo gelosamente custodisce la memoria degli ordinamenti scolastici giustinianei; ma anche, in gran parte, li applica, onde gli ordinamenti stessi sembrano quasi riprodursi a Bologna: cfr. SCHUPFER, *Le Univ. e il diritto.* p. 305; TAMASSIA, *Bologna e le scuole imper. di diritto.* p. 24 sg.; *Odofredo.* p. 75 sgg.

[1] Di questo concetto della ininterrotta continuità dell' autorità imperiale si erano avute numerose traccie nell' età precedente; notevole, per esempio, un fatto, già osservato dal NEUMEYER, *Die Entwickelung des internationalen Privat. — u. Strafsrechts bis Bartolus.* 1901, I, p. 29 sgg., nelle fonti giuridiche dei sec. IX, X, XI, e recentemente confermato e corroborato di nuove prove dal GAUDENZI, *Svolgim. parallelo del dir. rom. e del dir. long. a Ravenna.* p. 37 sg.: la fusione verificatasi nel linguaggio giuridico italiano, e particolarmente ravennate, dopo la conquista franca e la ricostituzione dell' autorità imperiale per mezzo degli Ottoni, tra la vera e propria legislazione imperiale romana del Breviario e del Codice giustinianeo, e la legislazione dei novelli Imperatori romano-germanici, e financo dei re italici, fusione per cui ambedue le legislazioni venivano spesso designate con la generica espressione di *lex romana.* Onde si vede come, anche per questo riguardo, la tradizione bolognese strettamente si riannoda alla tradizione anteriore. Cfr., del resto, SCHUPFER, *Man.*, p. 289 sg.

[2] Onde i glossatori, quando parlano delle innovazioni di diritto introdotte dalle Novelle, dicono: ... « *sed hodie* ius mutatum est... »; appunto, perchè per essi le Novelle sono leggi vigenti ai loro giorni come erano ai giorni di Giustiniano, e innovano attualmente, come, innovavano allora, il diritto anteriore; e non mi pare perciò necessario, come pare al TAMASSIA. *Odofredo*, p. 53 sg., per spiegare la frase, pensare ad analogie con le parole bizantine; τὸ παλαιόν - σήμερον δὲ. — Così GUARNERIO, ad L. 32, Dig, *de leg.*, I, 3 (riportato da SAVIGNY, *op. cit.* III, p. 372 e cit. da BESTA, *op. cit.*, I, 67) .... « Loquitur haec « lex secundum sua tempora quibus populus habebat potestatem con- « dendi leges: id tacite omnino per consuetudinem abbrogabatur — « Sed quia *hodie* potestas translata est in Imperatorem, nihil faceret

della continuità di quell'autorità imperiale, da cui i libri legali derivavano ([1]). E, accanto alle leggi giustinianee, si discutevano e si studiavano pubblicamente dalla cattedra bolognese, come necessarie continuazioni o applicazioni di quelle, le nuove costituzioni e le nuove leggi degli ultimi imperatori, onde, ad esempio, il trattato di Costanza e il Libro dei Feudi furono a Bologna annoverati e conservati fra i testi del *Corpus iuris*, e posti accanto alle Novelle di Giustiniano ([2]). L'Impero non poteva non essere quindi, agli occhi dei giuristi, ora, quale era stato in antico: cioè universale, assoluto, eterno, e, di fronte al Papato, sovrano e indipendente ([3]). Perciò, come già, da

« desuetudo populi. . » — Cfr. pure, per la disputa intorno all'efficacia *attuale* dei rescritti imperiali *iuri contraria*, tra Piacentino e Guarnerio, BESTA, *op. cit.*, I, 242 sg.

([1]) Così la glossa aveva derivato dal testo che l'Italia *non est provincia sed domina provinciarum;* onde Maestro Boncompagno (per cui cfr. DAVIDSOHN, *op. cit*, I p. 810 sg.), prendendo la glossa come testo di legge, poteva esclamare: « l'Italia non può essere tri« butaria di alcuno, perchè sta scritto nelle leggi: *non est provincia* etc.; ed onde, anche, l'invettiva posta da Dante in bocca a Sordello: cfr. ZINGARELLI, *Dante.* p. 8 e GAUDENZI, *Studio bologn.* p. 45; e specialmente, SICHIROLLO, *Studi sulla Divina Commedia.* 1897, p 7. sgg.

([2]) Cfr. per la pace di Costanza, annoverata a Bologna fra i testi dal *Corpus iuris*, e più tardi glossata da Odofredo, e per i Libri dei feudi, di cui tutti sanno come facessero parte di quasi tutti i manoscritti e le edizioni del *Corpus iuris*, la nota interessante di BUONAMICI, *Sulla glossa di Odofredo agli atti de pace Constantiae*, in *Rend. della R. Accad dei Lincei.* 1894, p. 410 sg. — È noto come Federico I abbia ordinata l'inserzione nel *Corpus iuris* della così detta *Aut. Habita*; e forse tale inserzione si ebbe anche per l'altra costituzione *Sacramenta puberum*, in cui si decideva una disputa fra Bulgaro e Martino: cfr. GAUDENZI, *Studio bologn. nei primi due sec.* p. 98.

([3]) Cfr., sul concetto di Impero nei glossatori, CAVALIERI, *op. cit.*, 152 sg: v. *glo. ad rubr.* Dig. 1: il dominio imperiale è *perpetuus et generalis*; *glo. ad* L. 9 Dig *ad Leg. Rhod. de iactu*, 14, 2: l'imperatore è *caput mundi*, etc. Per la disputa, se il dominio dell'Imperatore si estendesse ai beni dei sudditi, cfr. BESTA, *L'opera d'Irnerio.* I, p. 241 sg. — Pei precedenti, cfr. SOLMI, *Stato e Chiesa.* 88 sg., 153 sgg., 187 sg.; v. pure BRYCE, *op. cit.*. 326 sg., e ora, R. W. A. A. Y. CARLYLE, *Hist. of med. politic. theory*, cit.

Ravenna, Pietro Crasso avea sostenute le ragioni di Enrico IV [1], troviamo poi, nel 1118, a Roma, Guarnerio, da Bologna accorso a secondare, con le parole e le azioni, gli audaci attacchi di Enrico V al Papato [2], e, pochi anni di poi, i glossatori bolognesi - coloro, che la leggenda ci descrive cavalcanti a fianco del Barbarossa superbo -, a Roncaglia, a sostenere l'asseverazione dei diritti inalienabili dell'Impero contro le pretese e gli abusi dei Comuni ribelli [3]. Tra le sorti di questo, quindi, e le sorti del diritto romano, correva un intimo rapporto, che era andato facendosi sempre più stretto, sin da quando Bologna, dichiaratasi fedele all'Imperatore Corrado III, erede legittimo del patrimonio matildico, era divenuta il centro d'irradiazione del diritto romano imperiale [4], e Corrado III, ordinando per legge, nel 1150, che, in Roma e nel suo territorio, le cause si decidessero tutte da giudici romani e secondo la legge romana, aveva, per la prima volta, a danno del sistema sino allora vigente dei diritti personali e a tutto vantaggio del diritto romano, sancito il principio della territorialità [5]. Da allora, se, da un lato,

---

[1] Cfr. sulla posizione di Pietro Crasso di fronte all'Impero, Ficker, *op. cit*, III, 112 sg.; Besta, *op. cit.*, I, p. 27; Solmi, *op. cit.*, 91 sg., 187 sg.; Carducci, *Studio di Bologna*, p. 1171; Gaudenzi, *Studio bologn.*, 33.

[2] Cfr. Landolfo di S. Paolo, *Hist. Mediolanensis*, in *M. G. H. Script.* XX, p. 40: v. anche pei rapporti fra Guarnerio e Enrico IV ed Enrico V. Besta, *op. cit*, I, p. 62 sgg., 68 sgg.; Solmi, *op cit*, 94; Gaudenzi, *Studio bologn.*

[3] Cfr. Rahevini, *Gesta Frider.*, in *M. G. H. Script.*, XX, IV, 6-7, e Otton. Morenae, *Gesta*, *ibid*, XVIII, p. 107; Romoaldi, *Annales*, *ibid*, XIX, p. 446 e in *R. I. S.S*, VII, p. 222. — V. pure, per i rapporti fra i quattro glossatori e Federico, *Glo.* ad L. 3. Cod. 37, 3, e Odofredo, *ibid.*, e, su tutto ciò, oltre Savigny, *op cit.*, IV, § 53 sg. ed Hegel, *Storia dei Municipii italiani.* trad. ital. p. 507 sg.; Tamassia, *Odofredo*, p. 155 sgg.; Schupfer, *Man.*, p. 289 sg. ecc.

[4] V. la dimostrazione di questo punto in Gaudenzi, *Il monast. di Nonantola, il Ducato di Persiceto e la Chiesa di Bologna*, p. 115 sgg.

[5] Questa legge (in *M. G. H. Const. Imp. et Reg.*, I, 82) fu, dal Savigny in poi, dagli storici (così, fra molti, Ficker, *op. cit.*, III, p. 92;

il diritto romano, divulgato dal fecondo insegnamento di Bologna, tendeva a divenire il diritto territoriale delle città di parte ghibellina e imperiale [1]; d'altro lato, il diffondersi rapido e trionfante del diritto romano come legge universale e comune, coesistente e superiore alle singole leggi personali e locali, anche nelle città che di parte ghibellina non erano, non poteva non contribuire a mantenere e a ravvivare negli animi, al di sopra e malgrado dei partiti e delle tendenze autonomistiche e guelfe, il concetto della perennità e della necessità dell'Impero, di cui quel diritto universale e comune era, logicamente e storicamente, diretta emanazione [2]. Tradizione giuridica, questa, che era ancor ben viva a' tempi di Dante; e di cui Dante, il quale, se pure non sia così certo, come parve ad alcuno, che egli abbia atteso agli studii legali a Bologna [3], senza dubbio ebbe non ristrette cognizioni giu-

---

GIESEBRECHT, *Gesch. d. deutsch. Kaiserzeit.* 1880, II, p. 642 ecc.) attribuita a Corrado il Salico e all'anno 1038: ma il GAUDENZI, *Studio bologn.* p. 124, recentemente seguito dal SOLMI, *Ugo di Porta Ravennate giudice imperiale a Siena nel 1162*, in *Studii e memorie per la storia della Univ. di Bologna.* vol I, p. II. Bologna, 1908 p. 105 sg., la crede, per motivi che sembrano convincenti, pubblicata nel 1150 da Corrado III. — V. sulla lotta tra il principio della personalità delle leggi e la tendenza del diritto romano a farsi territoriale, le belle pagine dello SCHUPFER, *Man.*, p. 269 sgg.

[1] Così a Pisa, forse nel 1156 (*Const. usus.* a. 1161, ediz. BONAINI, *Stat. di Pisa.* II, 813: v. GAUDENZI, *A proposito di un nuovo ms. del Costituto pisano*, in *Rend. R. Accad. dei Lincei.* 1884, p. 690 sg e *Studio bologn.* p. 126); a Genova, nel 1162 (cfr. in *Mon. Hist. Patriae*, Torino, vol. VII, doc. n. 25, a 1130, e doc. n. 236, a. 1162); a Siena, nel 1172 (cfr. FICKER, *op. cit.*, IV, n. 148, p. 189, e SANTINI, *Docum. dell'antica costituz. del Comune di Firenze* Firenze, 1895, n. 9, p. 11 sg). Cfr. per tutto ciò l'interessante nota del SOLMI, *Ugo di Porta Ravenn.*, p. 107.

[2] Cfr, per la diffusione del diritto romano, PERTILE, *Storia del diritto italiano*, 2.ª ediz. 1898, Vol. II, p 52 sg., SCHUPFER, *Man.* p. 286 sgg.

[3] Così il RICCI, *Primordi dello studio di Bologna*, p. 219 sg., e *Dante allo studio di Bologna* in *Nuova Antologia*, s. III, vol. XXXII, p. 297 sgg.: probabile lo crede anche, ora, CASINI, *Letteratura italiana.*

ridiche (¹), non poteva non avere, forse inconsciamente, subito il potentissimo influsso. Noti sono i rapporti fra le dottrine politiche del poeta e quelle dell' amico Cino da Pistoia (²); men noto è forse che, anche prima di Cino, altri giuristi, a cominciar dalla glossa (³) —

Roma, 1910, II, p. 78: v. però in senso contrario KRAUS, *Dante*, p. 32. Più probabilmente, egli avrà frequentato da giovane le scuole di Firenze, presso le quali da lungo tempo esisteva l' insegnamento del diritto (v. su ciò DAVIDSOHN, *op. cit.*, I, 802 sgg. e, per le tradizioni della cultura giuridica in Toscana, CHIAPPELLI, *Recherches sur l'état des études de droit romain en Toscane au XI siècle*, in *Nouv. Revue hist. du droit.* 1896,; e PITZORNO, *Le Exceptiones legum Romanorum e i doc. Toscani del Medio Evo*, in *Circolo giuridico*. 1908).

(¹) Cfr. per la coltura giuridica di Dante, recentemente, le notevoli pagine di CHIAPPELLI, *Dante in rapporto alle fonti del diritto ed alla letteratura giuridica del suo tempo*, in *Arch. Stor. Ital.* 1908, p. 3 sgg., in cui il problema è posto nei suoi veri termini, evitando così le esagerazioni negative, quali quelle di ROSADI, *Il canto XI dell' Inferno*. Firenze, 1906, p. 50, come le esagerazioni affermative, quali quelle di LOMONACO, *Dante giureconsulto*, in *Atti dell' Acc. di scienze mor. e pol. di Napoli*. vol. VII, 1871, e di WILLIAMS, *Dante as a Iurist*. Oxford, 1906: v. anche gli accenni di D' ANCONA, *Il De Monarchia*, cit. e SOLMI, *Recens. a Kelsen*, cit, p. 110. — Per i rapporti fra Dante e le istituzioni giuridiche dei suoi tempi, si vegga ARIAS, *Le istituzioni giuridiche nella Divina Commedia*, Firenze, 1901 —: cfr. per i rapporti fra Dante e il diritto canonico, oltre CHIAPPELLI, *op. cit.*, p. 16 sg, VOSSLER, *op cit.*, p. 132 sg. — Quanto alle tradizioni giuridiche della famiglia di Dante, cfr. per il padre Alighiero. che GARGANO, *Della casa di Dante*, Firenze, 1865; IMBRIANI, *Studi danteschi*, 1891, p. 229 sg; PASSERINI, *Dante e il suo secolo*, Firenze, 187, e altri affermano fosse un giureconsulto, le scettiche osservazioni di KRAUS, *op. cit.*, 22, e ZINGARELLI, *op. cit.*, 22, (v. però anche REUMONT, *Dante' s Familie* in *Iahrb. d. deutsch. Dantesgesellschaft* II, 337): e pel figlio Pietro, che studiò diritto a Bologna nel 1327 e fu giudice a Verona nel 1332, LIVI, *Piero di Dante e il Petrarca allo studio di Bologna*, in *Riv. di Bibl. e di Arch.* a. 18, vol. 18, p. 6 sgg.

(²) Cfr. l' esposizione delle teorie di Cino sui rapporti tra Impero e Papato, in CHIAPPELLI, *Vita e opere giuridiche di Cino da Pistoia*, Pistoia, 1881, p. 120 sgg., e per le relazioni con le teorie dell'Alighieri, p. 154 sg.

(³) Cfr. *glo. Auth. Coll.* VI, tit. III: le due giurisdizioni, temporale e spirituale, hanno comune l' origine divina; *glo. ad Auth. quom.*

così, ad esempio, anche Azone ed Odofredo [1] — avevano espresso sull' Impero e sul Papato, e sulla loro reciproca indipendenza, opinioni, che in gran parte concordano con quelle dell' Alighieri: e che analogie non insignificanti col *De Monarchia* dantesco posson vedersi in quel trattato *De regimine civitatum* di Giovanni da Viterbo, in cui, durante il sec. XIII, l'idea dell' Impero universale indipendente dalla Chiesa universale appare nettamente delineata [2]. Il che non si vuol qui notare, per menomare

---

oportet, *Coll.* I, tit. VI, v. *maxima :* le due giurisdizioni sono distinte per lo scopo: all' una presiede il Papa, all' altra l'Imperatore:.. « ex « his duobus (sacerdotio et Imperio) totus regitur mundus, unde illud: « ecce gladii duo, secundum unum intellectum.... ergo apparet quod « nec Papa in temporalibus, nec imperator in spiritualibus se debeant « immiscere.... »; *glo. ad L 1, de domest.* XII, 17: non v' ha gerarchia tra i due poteri, malgrado la reverenza dovuta al Papa; *glo. ad Auth. quom oportet, in princ...:* « cur ergo mater imperii dicitur ecclesia, « cum magis *soror* sit? . illud dicitur ratione dignitatis quod res di- « vinae digniores sunt.. . ». V. Cavalieri, *op. cit.* p. 160 sg.

[1] Cfr. Odofredo, *ad L.* 8. Cod. 1, 1: le due giurisdizioni sono distinte: alla prima *praeest Papa*, all'altra *praeest imperator* (cfr. la simile dottrina della Glossa, su cit. e di Azone, *Lect. in Cod.* 1, 1, 6): però la distinzione si mantiene male in pratica, perchè.. . « domi- « nus Papa ratione peccati intromittit se de omnibus.... »; *ad L.* 23, Cod. 5, 4: nel temporale l' Imperatore è Dio in terra, nello spirituale è Dio in terra il Papa; *ad L.* 1, Dig. 1, 12: il Papa e l' Imperatore hanno parità di potere: in ciò più rigido della Glossa, e di Azone, *loc. cit.* — V. l'esposizione di Tamassia, *Odofredo*, p. 144.

[2] Cfr. Giovanni da Viterbo, *Liber. de regimine civitatum*, ediz. Salvemini, in Gaudenzi, *Biblioth. Jurid. Medii Aevi*, Bologna, 1888, III, p. 217 sgg.: v. specialmente c. 127:... « Non est mirandum si « humanum genus duobus iuribus et duabus potestatibus regitur « et gubernatur, scilicet divino et civile et communi iure, et ma- « xime genus christianorum, quoniam hoc constat ex spiritu et « carnali corpore. Expediebat enim *facta carnis compescere virtute « legum*, et *spiritus gubernari doctrina et virtute divina*; spiritus « enim et caro sibi ad invicem adversantur.... *Utraque tamen potestas ... « a Domino Deo est ...* »; e c. 128: « ... Nec multum differentur ab « alterutro sacerdotium et imperium: per hoc autem datur intelligi « duos gladios scilicet spiritualem et temporalem fuisse sufficientes « humano generi.. Supra dictae autem duae principales potestates...

l'originalità della concezione politica dantesca, la quale assurge a fermezza di espressione e a precisione di contorni, quali mai la precedente dottrina aveva saputo raggiungere [1]. Ma solo si nota per mostrare come il programma di Dante fosse, a ben guardare, men fuori della realtà di quanto parve a molti sinora: e, sovratutto, a spiegare come la reazione contro la pretesa dominazione universale pontificia non potesse, in Italia, aversi, se non in nome di un'altra dominazione universale, in nome cioè di una auspicata resurrezione o restaurazione effettiva dell'autorità imperiale.

3. — Ma certo una parte di sogno v' era nel programma dantesco e ghibellino — se pure programma dantesco e programma ghibellino eran la stessa cosa [2] —; e sogno, era, senza dubbio, pensare che l' Impero, da concetto ideale, quasi astratto, rappresentante alla mente de' contemporanei l' anello di congiunzione tra il nuovo e il vecchio mondo, simboleggiante quasi, così l' ideale unità del genere umano dinanzi a Dio ed a Cristo, come la perennità e la maestà della legge comune a tutti gli uomini, potesse tradursi in una forza viva ed operante nel mondo, potesse imporsi e sovrapporsi ai regni e alle repubbliche, potesse arrestare l' intenso movimento di rinnovazione e di trasformazione

« tenentur ad invicem diligere et iuvare et in omnibus honorare et « revereri, *cum sint... ab uno eodemque principio et factore idest* « *Domino Deo* et contenti esse *debent quilibet terminis suis: ille scilicet in divinis et spiritualibus*, et his in quibus utramque habet « iurisdictionem, nec alter in alterius messem falcem suam mittere « debet, sine permissu alterius, *ut utramque viam digne et iuste incedentes humanum genus et eius iura ornentur et gubernentur iudicio* « *iustitia et equitate...* »: v. anche il c. 139: *De Imperatoris gratia promovenda et conservanda*, pure animato da spirito ghibellino. Cfr. su ciò le osservazioni di SALVEMINI, *Il Liber de regim. civit. di Giov. da Viterbo*, in *Giorn. Stor. della letterat. ital*., 1903, p. 284 sgg.

[1] Cfr. CHIAPPELLI, *Dante in rapp. alle fonti del dir.*, p. 38 sg.

[2] Cfr. per i rapporti fra Dante e il partito ghibellino, gli accenni di CHIURLO, *op. cit.*, p. 96 sg.

politica, che, sin dai più bassi strati della compagine sociale, andava agitando la vita di quasi tutta l'Europa occidentale. Ed era sogno tanto più strano, in quanto Dante e i Ghibellini, anche i più fieri, dell'epoca sua, non pensavano affatto a sacrificare all'idea imperiale le varie e complesse forme di autonomie fra cui vivevano (1); nè avrebbero potuto pensarlo, senza negare se stessi e la loro ragione d'essere di cittadini e di uomini di parte, senza spezzare ogni vincolo con la terra loro, con le tradizioni di cui erano imbevuti, con le passioni tra cui erano cresciuti. Dante, l'assertore dei diritti del sacro Enrico, rimase pur sempre, anche vagante di terra in terra, anche lungi dal suo bel San Giovanni, fiorentino (2). E qui era la perenne contraddizione, il perenne dissidio latente nella dottrina imperialista: dissidio, che si scorge, sempre, tra riga e riga, negli scritti teorici e giuridici imperialisti, e si manifesta evidente nei fatti, durante la disgraziata impresa di Enrico VII; e di cui furono inconsapevoli vittime, così l'eroico Lussemburghese, vagante per le terre d'Italia tra le acclamazioni di fedeli entusiasti e le imprecazioni di ostinati ribelli, come gli stessi Comuni e gli stessi partiti italiani, concordi oggi nell'avversare l'Imperatore, cui ieri, salutandolo salvator della patria e ap-

---

(1) Cfr. DANTE, *De Monarchia*, ediz. WITTE, Vienna, 1874, I. c. 3, 5, 14: Dante riconosce, entro l'Impero, l'esistenza dei gruppi speciali, concentrici: *homo singularis, communitas domestica, vicus, civitas, regnum*: v. anche *Epist.* V, ediz., MOORE:... «Svegliatevi dunque tutti; sorgete pel vostro re, o abitatori d'Italia... come liberi a libero reggimento.... ». Cfr. per la teoria dantesca, tra gli altri, CIPOLLA, *Il trattato de Mon. cit.*, p. 365 sg. e CHIURLO, *op. cit.* p. 15 — Il concetto era del resto comune ai giuristi stessi più fedeli al concetto tradizionale dell'Impero (v. per la glossa, CAVALIERI, *op. cit.*, p. 153; per Odofredo, TAMASSIA, *Odofredo*, p. 163; per Cino, CHIAPPELLI, *Cino da Pistoia*, p 115 sg., 145). — Cfr. GREGOROVIUS, *op. cit.*, III, 215 sg; GIERKE, *op. cit.*, III, 545; LABANCA, *op. cit.*, 127 sg.; SOLMI, *Storia del dir. ital.*, Milano, 1908, p. 423 sg.

(2) Esagerato alquanto ci sembra però quanto scrive il VOSSLER, *op. cit.*, p. 329 sg.

portatore di pace per tutti, avevan giurato concordi fedeltà e ubbidienza (1): che essa dottrina, mentre auspicava l'avvento di una autorità imperiale suprema e superiore a tutte le sottostanti autorità autonome e locali, ma rispettosa, entro certi limiti, delle autonomie stesse (2);

---

(1) Le varie vicende dell'impresa di Enrico VII possono ora seguirsi, sui doc., passo per passo, nell'ampia e completa raccolta dei *M. G. H. Const. Henr. VII*, *L.L.* s. IV, t. IV, p. I e II, 1906-1908, n. 262-1393, che rende in molta parte inutili le precedenti raccolte del DÖNNIGES, *Acta Henr. VII*, 1839 e del BONAINI, *Acta Henr. VII*, 1877; e, con gran lusso di particolari su molte fonti e cronache contemporanee: specialmente, v. NIC. DE BOTRONT., *Relatio de itinere italico Henr. VII* in *R. I. S.S.* IX, col. 885 sgg.; FERRETI VICENT.. *Hist. rerum in Italia gestarum ab a.* MCC *usque ad a.* MCCCXIII, ibid. IX, col. 1055 sgg.; IOH. DE CERMENATE, *Hist.... de Mediolanensium gestis sub Imperio Henr. VII.* ibid. IX, col. 1234 sgg.; ALB. MUSSATI, *De gestis Henr. VII*, *Histor. Augusta* ibid. X, col. 1 sgg.; CORTUSIORUM, *Hist. de novitatibus Paduae et Lombardiae ab. a.* MCCCXI *usque a.* MCCCXLIV, ibid. XII, col. 770 sgg.; D. COMPAGNI; *Cron. fiorent.* in ibid. IX, col. 511 sgg, GIOV. VILLANI, *Hist. fiorentine* ibid. XIII, col. 445 sgg., ecc. (v. per la critica di queste fonti, il libro, tutt'ora interessante, di DÖNNIGES, *Kritik der Quellen für die Gesch. Heinr. VII*, Berlin, 1841). — Vastissima è la bibliografia sull'impresa di Enrico, narrata più o meno ampiamente in un gran numero di storie generali e speciali: v. tra gli altri, SOMMERFELDT, *Die Romfahrt Kaiser Heinr. VII*, Königsberg, 1882; FRIEDENSBURG, *Das Leben Kaiser Heinr. d. Sieb.* Leipzg, 1882; LANZANI, *Storia dei Comuni italiani*, Milano, p. 785 sg.; ORSI, *Signorie e Principati* (1300-1530), Milano, p. 27 sg.; GREGOROVIUS, *op. cit.* III, p. 217 sgg.; PERRENS, *Hist. de Florence,* Paris, 1877. III, p. 133 sgg.; DEL LUNGO, *Da Bonifacio VIII ad Enrico VII,* p. 411 sgg.; VILLARI, *L'Italia da Carlo Magno alla morte di Arrigo VII,* Milano, 1910, p. 469 sgg., ecc. — Per il carattere della politica imperialistica di Enrico VII in Italia, v. interessanti osservazioni in FELDSBERG, *Innere und Finanzpolitik Heinr. VII in Italien*, 1886; CARTELLIERI, *Kaiser Henr. VII,* in *Neue Heidelberg. Iahrb.*, 1903, XII, p. 255 sgg., e recentemente, con largo esame delle fonti, SAMANEK, *Kronrath u. Reichsherrschaft in 13 u. 14 Iahrhund. cit.* p. 55 sgg.

(2) Cfr. sopra — p. 32, n. 1. — Le stesse città più notoriamente ghibelline e aderenti ad Enrico VII, pur mantenendo fede all'idea imperiale, reclamano più volte espressamente il riconoscimento della propria autonomia politica: cfr. NIC. DE BOTRONT., *Relatio de itin. ital.* col. 913:... « Venimus Pisas: et ibi iter alias relatione digna inve-

ostinavasi — e, data la coltura medievale, non poteva essere altrimenti — a vedere in questa autorità la diretta erede e continuatrice dell' autorità dei Cesari romani; e ad applicare ad essa i testi di quel diritto pubblico imperiale romano, quale poteva dedursi — si badi — dalla compilazione giustinianea, in base a cui erasi attuato uno de' sistemi di governo monarchico più accentratori e più rigidamente negatori d' ogni forma d' autonomia, non amministrativa (chè, anzi, il concetto dell' autonomia amministrativa era stato dal diritto imperiale romano sapientemente attuato), ma politica [1]. Ond' è, che, mentre, sin da' tempi di Guarnerio, i giuristi derivavano logicamente dai testi del diritto romano, il concetto di un assoluto dominio, nel senso giuridico della parola, dell' Imperatore,

---

« nimus civitatem.... turbatam et commotam et hoc propter dominium « *totum* quod ad se dom. Rex acceperat nihil volens ei servare de « modo faciendi ancianos et alios officiales secundum consuetudines « antiquas quae consueverunt civitatem gubernare.... »: fondamentali per la storia delle relazioni d' indole politica e costituzionale intercedute fra i Comuni ed Enrico, per quanto limitati a un solo Comune, gli studii di CARO, *Zur Signorie Heinrichs VII in Genua,* in *Histor., Vierteljahrschr.* 1908, p. 226 sgg. e di SAMANEK, *Die verfassungsrechtliche Stellung Genuas,* 1311-1313, in *Mittheil. des Inst. für österr. Geschichtsforsch.*, XXVII, p. 327 sgg.; 560 sgg.; e, XXVIII, p. 146 sgg., e di nuovo, ora, polemizzando col Caro, *Zur Beurteilung der Heerschaftsverhältnisse Kaiser Heinrichs VII in Italien*, in *Hist. Vierteljarschr.* 1909, XI. p. 77 sg.

[1] Cfr. per l' autonomia amministrativa nell'Impero romano, MOMMSEN, *Le droit public des Romains*, trad. franc. GIRARD, vol. V p. 376 sgg. e VI. 2 p. 269 sgg. 251 sgg. 416 sgg.; e MARQUARDT, *Organisation de l' empire romain.* Paris 1889-92 vol. I p. 177 sgg. e II p. 1 sgg 499 sgg. — V., per la tendenza accentratrice e assolutistica dell'ultimo periodo imperiale BONFANTE, *Storia del diritto romano*. Milano II ediz. p. 504 sgg. — Recentemente il MAYER, *Italien. Verfassungsgesch.* I p. XXVII ha creduto constatare, contrariamente all'opinione sin' oggi accolta, nell'ultimo periodo, uno spiccato movimento di decentramento amministrativo e un rafforzarsi delle autonomie locali; ma non v'ha bisogno di notare, come, ove pure si voglia ammettere questa tendenza, si tratterebbe sempre di autonomia semplicemente amministrativa: non mai di autonomia politica.

su tutto il mondo, e discutevano persino se questo dominio fosse sì ampio da colpire anche i beni particolari di ciascuno dei sudditi (1); l'Imperatore effettivo era, e si sentiva, così poco *padrone*, da non poter passare, con un piccolo esercito, attraverso le porte di una piccola città, senza prima trattare con essa, senza prima venire a patti con essa, quasi da potenza a potenza (2), e da non potere,

---

(1) Cfr. BARTOLO, *Comment. ad Dig. vet.* Venezia 1575: *ad Const. omnem* n. 3..... n. 3: si riferisce la questione tra Bulgaro e Martino sulla natura del dominio dell'Imperatore sui beni dei sudditi (v. in *glo.* ad L. 3 Cod. *De quadr. praescr.* 7. 37.: « omnia principis etiam « quo ad proprietatem, ut dixit Martinus principi aput Ronchaliam « timore vel amore --- sed Bulgarus contra..... »: per la tradizione di questa disputa e le leggende fiorite intorno ad essa, SAVIGNY, *op. cit.* II. § 56). La tradizione è, del resto, accolta da tutti i giuristi; così, specialmente notevoli per l'epoca, ODOFREDO, *Ad* L. 3 Cod. 7. 37. e *ad Const. omnem* (v. TAMASSIA, *Odofredo* p. 157) e CINO *ad* id: — prevalse, com'è noto, da Accursio in poi l'opinione di Bulgaro, che cioè il dominio imperiale sulle *res singulares privatorum* dovesse intendersi limitato « quo ad iurisdictionem et gubernationem » — V. del resto le energiche parole di DANTE, *Epist.* V, ediz. MOORE:.... n. 7: « Qui bibitis fluentia *eius, eiusque* maria navigatis; qui calcatis arena « littorum et alpium summitates, *quae sunt suae*; qui pubblicis quibus- « cumque gaudetis et res privatas *vincolo suae legis*, non aliter, pos- « sidetis.... ».

(2) Interessante è, a questo proposito, scorrere, in *M. G. H.* cit. n. 371-379, *Acta legationis in Lombardiam missae* (maggio-agosto 1310), le varie *responsiones* dei singoli Comuni ai messi di Enrico VII annuncianti l'arrivo dell'Imperatore: v, per esempio, la *responsio Cremonae* (27 giugno: n. 373 p. 320), in cui la risposta affermativa alle richieste dei messi è posta sotto condizione:.. « praedicta noti- « ficare volunt domino Papae, et super ipsa ambassata habere volunt « conscilium ipsius domini Papae, et si fuerit de consensu et de volun- « tate domini Papae quod ipsum Imperatorem obediant..... »: così la *responsio* condizionata di *Milano* (8 giugno: n. 376): si veda anche la risposta di *Venezia*: n. 477, p. 324, 20 luglio:... « quod si reperietur « quod teneantur ad aliqua, illi parati erunt exibere et dare sicut « iustum fuerit..... »: per la superba risposta negativa di Firenze, v. la precisa narrazione di FLAVIO BIONDO, *Histor. ab inclinato Romano Imperio*, ediz. Basilea 1559. II. L. 9. tratta da una lettera di Dante a Cangrande (v. il passo collazionato e ripubblicato da BARBI, *Con-*

sugli organi amministrativi e politici della città stessa, esercitare atti di effettiva autorità riformatrice o riorganizzatrice, se non prima ricevutane dagli organi medesimi, spesso per mezzo di solenne deliberazione dell'assemblea popolare, esplicita licenza ed autorizzazione, quasi che tale facoltà non gli dovesse, come a supremo signore, spettare di diritto [1]. Ma questo dissidio doveva informare

---

tributo alla biografia di Dante in *Bull. soc. dant. ital.*, 1892, f. 8. p. 26) e cfr. PERRENS, *op. cit.* III p. 150; DEL LUNGO, *op. cit.* 411 sgg.; VILLARI, *I primi due secoli della storia di Firenze* II. 145 sg. — Cfs. in FR. IOHANN. DE CORNAZANO, *Cron. abbreviata Parmae* in *Chron. Parmensia*, in *Mon. Hist. ad Prov. Parmenses et Placentin. pertinent*, vol. III 1857. p. 364, le parole significative..... « (Enrico VII) « habuit dominium civitatis Brixiae *ad certa pacta*. .., », e GIOV. VILLANI, *Hist. fior.* L. IX c. 14; « Come l'Imperatore ebbe *per accordo* Vicenza e Padova » ecc. ecc. — Del resto, la stessa pace di Costanza aveva già dato ai giuristi — così, ad esempio, ad Odofredo, che la glossò (v. TAMASSIA, *Odofr*; p. 162 sg. e BUONAMICI, *Sulla glossa di Odofr. agli atti de pace Constant.* cit. p. 410 sg.) — l'occasione di considerare la curiosa condizione dell'Imperatore che viene a patti coi sudditi: v. anche in BARTOLO, *ad* L. 4 Cod. *de leg. et const.* 1. 14. n. 2, la questione, tradizionale dalla glossa in poi, : « si Imperatore fecit pac« tum cum aliqua civitate, utrum teneatur illud pactum servare?. .. » — E chiunque abbia dato una scorsa alle fonti dell'epoca sa come. sin dagli inizii della vita comunale, la presenza di un Imperatore entro la cerchia di un Comune, fosse tenuta dai cittadini come una grave molestia, e quasi una minaccia a vetusti privilegi, cui il Comune non s'acconciava se non dietro promessa dell'Imperatore di rispettare e conservare i privilegi stessi.

[1] Ciò risulta evidente in *M G. H.* cit., ove si scorrano le numerose *reformationes* compiute da Enrico VII, generalmente a scopo di pace fra i partiti cittadini, su i singoli Comuni, poichè ogni *reformatio* è quasi sempre preceduta dal documento contenente la solenne concessione da parte del popolo e degli organi del Comune della « plena et generalis bayla, potestas et auctoritas..... pacificandi et « reformandi et in commune reducendi, rectificandi, et ordinandi ipsam « civitatem eumque comitatum.... » ecc. (così n. 468-476, 15 nov.-8 dic. 1310, p. 415 sg. « Reformatio civitatis Astensis »): cfr. press'a poco, con lievi differenze, per Vercelli (n. 488-490, 15-18 dicembre 1310 p. 444 sgg.: v. 488: ... « qui praed. potestas consilium et cives respon« derunt.... quod eis placebat quod idem dom. Rex haberet praed.

di sè tutto il diritto pubblico italiano del Rinascimento: onde l'importanza fondamentale dell'impresa di Enrico VII sta tutta qui: nell'avere ravvivato e perpetuato il dissidio. Che sarebbe avvenuto, in Italia, dell'idea imperiale, se Enrico non fosse disceso in Italia, se egli avesse continuata la politica dei suoi predecessori? Pericoloso, nella storia, è fare ipotesi di tal natura; ma è forse troppo audace pensare che, malgrado la sua meravigliosa forza di resistenza, da un lato, il prevalere della dottrina guelfa e pontificia; dall'altro, l'affermarsi sempre più potente delle autonomie locali, avrebbero forse finito per sopraffarla e per soffocarla? Forse sarebbe riuscito alla casa d'Angiò di stringere in gran parte nelle proprie mani, in nome del Papato, le fila dell'unità nazionale [1]: alla casa d'Angiò,

---

« auctoritatem potestatem et balliviam ordinandi..... » ecc.); per Novara (n. 489-501, 16-20 dicembre 1310 p. 451 sg.: v. TAVELLA, *Enrico VII a Novara*, in *Bull. stor. prov. di Novara* 1908. II p. 230 sg.); per Milano (507-512, 22 dicembre 1310-22 gennaio 1311, p. 460 sgg); per Pavia (n. 526-531, 3-17 genn. 1311, p. 485, sgg.); per Cremona (n. 532-44, 14 genn. 1311, p. 489 sgg.); per Reggio (n. 542-45. 10-14 genn. 1311, p. 496 sgg.); per Piacenza (n. 54-47, 11 genn., 21 febbr. 1311, p. 502 sgg.); per Lodi (n. 554-556, 15 genn. 1311, p. 511 sgg.); per Crema (n. 558, 17 genn. 1311 p. 515 sgg.) ecc. ecc. Anche più notevole è ciò che avvenne, a Roma, ove, il 13 gennaio 1312, Enrico VII si fece espressamente concedere dal Senato il diritto di esercitarvi giurisdizione: cfr. in *M. G. H.* cit. n 789 p. 787:..... » vir nobilis dominus « Ludovicus de Sabaudia almae Urbis senator. Ex certa scientia con« cessit eidem domino Regi pro se et sua curia et omnibus et sin« gulis... liberam licentiam et potestatem sedendi pro tribunale in urbe « Romana eiusque territorio et districtu et inquirendi et procedendi « sentenciandi et diffiniendi in causis et de causis civilibus et crimi« nalibus ... » ecc, con la clausula interessante:... « predicta tamen con« cessio et licentia non trahatur ad ea quae ad placitum et ordina« tionem summi pontificis Romanorum pertinent in urbe Romana et « eius territorio.... — Cfr. GREGOROVIUS, *op. cit.* III p. 57.

[1] Note sono le tendenze della politica angioina a estendere la sua influenza nell'Italia centrale e settentrionale: v. ora, per il periodo storico antecedente alla discesa di Enrico VII, sull'intervento di Carlo d'Angiò nella politica italiana, la narrazione di DAVIDSOHN,

uscita da quella famiglia, che aveva saputo, malgrado il Papato, fondare e consolidare l' unità nazionale francese. Ma Enrico riprese, dalle mani di Dante e della scuola giuridica bolognese ([1]), il vessillo imperiale; e di nuovo lo sventolò sui Comuni d' Italia e su Roma papale, e, se la bolla di Bonifacio era stata il vangelo, onde si era bandita al mondo la padronanza del Papa su tutte le anime e su tutti i corpi; le due costituzioni imperiali di Enrico VII « De crimine lesae maiestatis » ([2]), e la sua

---

op. cit. II. 2. p. 1 sgg.; per la posizione di Roberto d' Angiò di fronte ad Enrico, GREGOROVIUS, *op. cit.* III p. 203 sgg. e, recentissimamente l' articolo di CAGGESE, *Roberto d' Angiò e i suoi tempi*, in *Studi storici* 1910p. 113 sg. p. 121 sgg.: fondamentale per il primo periodo della storia degli Angioni in Italia, l'ottimo libro di JORDAN, *Les origines de la domination Angevine en Italie.* Paris, 1909. Ma di tutto ciò diremo più oltre.

([1]) Fondamentale, per l' esame delle concordanze tra le idee di Enrico VII e quelle di Dante, la cit. lettura del D'ANCONA sul *De Monarchia*: egli vede negli atti di Enrico VII, non solo l' influsso del *De Monarchia* (ma con ciò si entra nella spinosa questione sulla data del *De Mon.*, di cui non vogliamo occuparci, e per cui rimandiamo a CHIAPPELLI, *Sull' età del De Mon.* Firenze 1909 e alla recente conferenza del VILLARI, *op. cit.* p. 391 sgg.), ma anche l'eco delle dottrine della scuola bolognese: v. in senso forse troppo scettico, VOSSLER *op. cit.* II p. 258. — Per le relazioni tra Enrico VII e Dante, TRENTA, *La tomba di Arrigo VII.* Pisa 1893; VILLARI, *Primi due sec. della storia di Firenze* II. p. 145 sgg., e specialmente DEL LUNGO, *Da Bonifacio VIII a Enrico VII*: interessante anche WERMINGHOFF, *Die Briefe Dantes aus der Zeit von Heinrichs VII Romzug*, in *Neue Jahrb. für das Klass. Alterthum u. deutsch. Literatur.* 1906 p. 578 sgg.

([2]) Cfr. ora le due *Constitutiones*, ambedue date da Pisa il 2 aprile 1313, in *M. G. H.* cit. 929-32 p. 965 sg. (furono accolte nelle edizioni del *Corpus Juris*, in calce al Codice e alle novelle col titolo, spesso, di XI Collatio): la prima, *Edictum de crimine lesae maiestatis*, spesso citata secondo le prime parole: « *Ad reprimenda multorum facinora....* »; — la seconda, *Declaratio quis sit rebellis*:... « illi « omnes et singuli sunt rebelles et infideles notri et imperii, qui... « publice vel occulte contra nostrum honorem infidelitatis vel rebel- « lionis opera faciunt et in nostram seu imperii prosperitatem aliquid « machinantur... » ecc.

celebre « Quaestio an Romanus Pontifex potuerit indicere treugam principi Romanorum.... » (1), furono il vangelo della risorta dottrina imperialista, onde si riaffermarono, da una parte, di fronte alle pretese papali, la indipendenza del corpo dall' anima, le ragioni della società civile di fronte a quelle della società religiosa (2); e, dall' altra, di fronte ai Comuni ribelli, la maestà perenne dell' Impero punitore e vendicatore in nome della legge e in nome di Dio (3). L' eterna lotta di Gregorio VII e di Enrico IV,

---

(1) V. l' importantissimo scritto, occasionato, come tutti sanno, dal processo di Enrico VII contro Roberto d' Angiò, e sin' ora noto agli studiosi nella edizione di DÖNNIGES, *Acta Henr. VII.* II. 58 n. 25 b., ripubblicato ora in *M G. H.* cit. n. 1248 p. 1308, sgg., col titolo *Memoriale Imperatori porrectum* (1312 ex - 1313 ivi). Non era però questo l' unico scritto uscito in quell' occasione in sostegno delle ragioni imperiali: sappiamo per esempio, che una difesa di Enrico VII contro Roberto aveva scritto anche Cino da Pistoia: V. CHIAPPELLI, *Vita e opere giurid. di Cino*, p. 127.

(2) Cfr. in *M. G. H.* cit n. 1248, *Memoriale Imper. porrectum*:.... p. 1310 sg.:.... « videtur sacerdocium esse maius imperio et sic ei licere « ea quae sunt imperii, quia maius est cui maiora licent, set certum « est maiora sacerdotio licere quam imperio, scilicet spiritualia am« ministrare, quae constat fore temporalibus digniora.... set ad hoc « facilis est responsio, *quia maiora sunt spiritualia et digniora quan« tum ad futuram beatitudinem pertinet et ad Dei regnum.... Set « inter viventes in hoc seculo et quantum ad humanas et mutabiles « res ac potestates temporales actinet, nichil est maius imperio* ... Set « spiritualia non includunt secum temporalia, *se sunt prorsus di« versa et adversa* et.. *temporalium presidencia est sacerdocio penitus « denegata* .. » e più avanti, p. 1312:... « Non illud est sacramentum « subiections (quello dell' Imperatore al Papa) nec vassallagii nec « enim illius per omnia formam habet *sed est sacramentum devoctionis « seu reverencie ac humilitatis*... » e altrove, p. 1311:.... « Quamvis « Papa non teneatur iniungere fatuum vel hereticum.... tamen *non « ideo sequitur quod sola electio Romani principis ei ius non « tribuat imperandi.* Quemadmodum enim sola electio Papae ei omnem « tribuit potestatem et administracionem, quia nemo est eo superior « in spiritualibus, ita quidem et *Romano principi sola electio omnem « tribuit potestatem quia non est eo superior in temporalibus*... »

(3) Cfr. *Edict. de crimine lesae maiest.* cit..... « Ad reprimenda « multorum facinora, qui ruptis totius debite fidelitatis habenis adver-

di Alessandro III e di Federico I era ricominciata (1). Non importa, se male arrise la fortuna al tentativo, e la morte troncò tragicamente l'impresa: l'Impero non morì in Italia, a Buonconvento, come piacque ad alcuno di affermare (2). Un altro Imperatore avrebbe, non molt'anni dopo, ripresa la bandiera imperiale, e l'avrebbe riportata a sventolare su Roma, malgrado gli anatemi papali; e, intorno alla contesa fra il Bavaro e Giovanni XXII, si sarebbe riaccesa più vivida e fiera la disputa dottrinale sui reciproci diritti della Chiesa e dello Stato (3). Nè

« sus Romanum Imperium, cuius tranquillitate totius orbis regularitas « requiescit, hostili animo animati conantur nedum humana, vero « etiam divina precepta quibus iubetur *quod omnis anima Romano « Imperio sit subiecta demoliri* » ecc. — Notevoli, anche le energiche asseverazioni di assoluto e universale dominio dell'autorità imperiale nelle numerose sentenze di condanna e nei bandi di Enrico VII contro Comuni ribelli: Cfr. in *M. G. H.* cit n. 689-91. 11 ottobre 1311, *Sententia contra Brixienses;* n. 768-69, 11-18 aprile 1312, *Bannitio civitatum Tusciae et Lombardiae;* n. 716, 24 dicembre 1311, *Bannitio civitatis Florentinae;* n. 890, 12 dicembre 1312, *Processus contra civitatem Florentinam;* n. 915-16, 23 febbraio 1313; *Sententia contra Rebelles Tusciae;* n. 982-83, maggio 1313, *Bannitio Civitatis Paduanae ecc.*

(1) Cfr. GREGOROVIUS, *op. cit.* III. 282 sgg.

(2) Così BRYCE, *op. cit.* p. 291:.... « Con Enrico VII finisce la storia dell'Impero in Italia, e il libro di Dante è più un epitafio che una profezia... »: anche GREGOROVIUS, *op. cit.* III. 258 sgg. afferma troppo recisamente la vanità dell'impresa di Enrico: è questo del resto, quasi un luogo comune fra gli storici.

(3) Fondamentale, a questo proposito, è il libro del RIEZLER, *Die literar. Widersache der Päpste zur Zeit Ludwigs des Bayerns.* Leipsig 1874: v. anche FRIEDBERG, *Die mittelalterl. Lehren über das Verhältniss. von Kirche und Staat*, in *Zeitschr für Kirchenr.* Bd. VIII. 1869. p. 69 sgg.; SCADUTO, *Stato e Chiesa* cit. p. 105 sg.; SIEDENBERGER, *Die Kirchenpolitische Litteratur unter Ludwig dem Bayerm u. die Zunftkämpfe*, in *Westdeutsch. Zeitschr. Gesch u. Kunst.* 1889; e PFLUGK-HARTHUNG, *Anhang, Gegner u. Hilfsmittel Ludwigs d. Bayerns in seinem Kampf mit der Kurie, in Zeitschr. f. Kirchengesch.* 1901 p. 413 sgg.: Cfr. pure, per la lotta tra il Bavaro e i Papi d'Avignone e le varie fasi di essa, oltre gli scritti ora cit., HERGENRÖTHER-

importa, se anche il secondo tentativo ebbe fine forse più misera del primo. Dalla lotta, l' idea imperiale uscì trasformata, ma non distrutta (1). Vedremo poi le

---

KIRSCH, *Storia universale della Chiesa, trad. ital.* ROSA Firenze 1906. V. p. 24 sgg. e la ricca bibliogr. ivi segnata; HEFELE, *Conciliengesch.* V. p. 727 sgg.; BRYCE *op. cit.* 265 sgg.; GREGOROVIUS, *op. cit.* III. p. 270 sgg.; MÜLLER, *Der Kampf Ludwigs des Baierns mit der Röm. Curie.* Tubing. 1879. — Fra gli scritti pubblicati durante o in occasione di questa lotta, da ved. specialmente: da parte della Chiesa, AUGUST. TRIUMPHUS, *Summa de potestate ecclesiastica* (scritta fra il 1320 e il 1325) ediz. Romae 1583; PETR. PALUDANUS, *De causa immediata ecclesiasticae potestatis* (scritta verso il 1329); PETR. BERTRAND, *De iurisdictione ecclesiastica et politica* (del 1329), in GOLDAST, *op. cit.* II p. 1261 sgg.; ALVAR. PELAGIUS, *De planctu Ecclesiae* (1330-1340), ediz. Lugduni 1617, e, particolarmente interessante per noi, perchè espressamente diretto a confutare il trattato di Dante, GUIDO VERNANI, *De potestate summi pontificis et reprobatione Monarchiae* (del 1327) ediz. Bonn. 1744, e ora, con trad. ital. a cura di PICCINI, Firenze 1906, ecc. — e, da parte del Bavaro, GUILELM. OCKAM, *Opusc. nonaginta dierum* (verso il 1330), in GOLDAST. *op. cit.* II 993 sgg.; *Super potestate summi pontificis octo quaestionum decisiones*, ibid II. 314 sgg.; *Dialogus inter magistrum et discipulum* (1334-1342), ibid. II. 398 sgg.; *Compendium errorum Papae Johannis XXII* (1335-1338) ibid. II. 957 sgg.; LUPOLD VON BEBENBURG. *De iure regni et Imperii* (1338-1340), in SCHARD. *op. cit.* p. 328 sgg. e, per noi più notevole di tutti, MARSILIUS PATAV. *Defensor Pacis*, in GOLDAST, *op. cit.* II 154 sgg. e *Tract. de translat. imperii* ibid. II, 147 sgg.: - cfr. su Marsilio e le sue teorie, LABANCA, *Marsilio da Padova.* Padova 1882 p. 125 sgg. 177 sgg.; JOURDAN, *Étude sur Marsile de Padoue*, Paris 1892; WURM, *Zu Marsil. v. Padua*, in *Hist. Jahrb.*, 1893 p. 68 sgg. ecc., e, sulla data del *Defensor Pacis*, ora SULLIVAN, in *The English histor. Review*, XX. p. 78 sgg., che, per buone ragioni, lo vuole scritto a Padova nel 1325. — V. ora, la pubblicazione di due frammenti ignoti di Ockam (ms. Latin. 4115, fol. 131-133, Vatic.) e di un anonimo *Tractatus de potestate imperii* (del 1338: ms. palat. lat. 679. pars. 1, fol. 117b-156), probabilmente di Ockam, con l' annuncio della prossima pubblicazione di altri scritti polemici inediti relativi alla lotta tra il Bavaro e la Curia, in SCHOLZ, *Studien über die politischen Streitschriften des XIV u. XV Iahrhund.* Roma, Loescher, 1909.

(1) Tutti gli storici del nostro Rinascimento sono unanimamente concordi nel constatare, spesso con molta energia, la decadenza, anzi l' avvilimento profondo, assoluto, insanabile dell' autorità imperiale in

basi e i limiti della trasformazione; ma ora ci basti notare che, nella storia delle istituzioni politiche, la permanenza di una idea, attraverso il mutare delle forme, può aver significato e importanza fondamentale per lo sviluppo delle istituzioni stesse, se non altro, in quanto serva ad impedire od a protrarre l'affermarsi e il prevalere di idee e di concetti diversi. Il diritto pubblico italiano rimase, per secoli ancora, idealmente imperniato intorno al concetto del Sacro Romano Impero. Quasi mezzo secolo dopo la morte di Enrico, Firenze, Padova, Perugia, e altri fra i più forti Comuni guelfi chiedevano a Carlo IV di can-

---

Italia dal Bavaro a Carlo V, e l'influsso completamente negativo dell'autorità stessa sullo svolgersi della vita politica italiana, durante la seconda metà del sec. XIV e tutto il sec. XV; cfr. fra i moltissimi, QUINET, *op. cit.* 34 sgg.; BURCKHARDT, *La civiltà del Rinascimento in Italia.* traduz. ital. VALBUSA Firenze 1899 I p. 16 sgg.; VOIGT, *Il Risorgimento dell' età classica,* traduz. ital. VALBUSA. Firenze 1888 I p. 69 sgg, II 263 sg. e passim.; SYMONDS-ADDINGTON, *Il Rinascimento in Italia. L' era dei tiranni,* traduz. ital. DE LA FELD, Torino 1900. p. 26 sgg.; BRYCE, *op. cit.* 276 sgg.; CIPOLLA, *Storia delle Signorie italiane dal 1313 al 1530* Milano 1881 p. 128 sgg.; PRUTZ, *op. cit.* p. 383 sgg: GREGOROVIUS, *op. cit.* III p. 460 sgg., 567 sgg., 758 sgg.; PERRENS, *op. cit.* VI p. 190 sgg. ecc. ecc. Ma forse gli storici furon portati ad affermazioni spesso troppo recise e inesatte dall' apparenza di alcuni fatti notissimi, e, senza dubbio, eloquenti e significativi: quali la vanità e la misera fine di tutte le spedizioni italiane degli imperatori da Carlo IV a Massimiliano; l'inutilità di ogni loro sforzo per esercitare una parte attiva nella politica italiana; la venalità, con cui fecero vergognoso commercio delle loro più alte prerogative; il poco o niun rispetto e timore dell'autorità imperiale rivelatoci da molte fonti nello spirito pubblico nazionale. Tutto ciò è incontrastabilmente vero: ma è pur vero che, per tutti questi secoli, l'Impero rimase in vita: ora gli storici del Rinascimento non si sono mai posta la domanda quale fosse realmente il valore e il significato giuridico e politico dell'istituto imperiale nel diritto pubblico italiano dell'epoca, e sovra tutto, quale parte spetti a questo istituto nello sviluppo del diritto pubblico stesso durante il Rinascimento. A questa domanda cercano di rispondere — toccando solo le prime linee dell' argomento — le pagine seguenti.

cellare i bandi lanciati tant' anni prima, contro di essi, dai suoi predecessori, e specialmente dall' irato Lussemburghese, quasi che quei bandi tuttora pesassero sulla loro libertà giuridica e politica, gravidi di danni attuali e di future minacce [1]: a quel Carlo IV, cui pur giungevano, dall' Italia, le calde esortazioni di poeti mostranti a lui, come già Dante ad Alberto, Roma vedova e sola e Italia bisognosa di freno, e inneggianti a una sognata restaurazione imperiale [2]; mentre, ancora alla fine del

---

[1] Per Firenze, v. il racconto di M. VILLANI, *Storie fiorentine*, in *Rer. It. Script.* XIII, L. IV. c. 73; per Perugia, cfr. l'attestazione di BARTOLO, *Tractat. super extravaganti Ad reprimenda*, in *Consilia, Quaestion. et Tractat.* Venetiis. 1575: ad v. *Reges*, n. 21. p. 95 v.:... « ut « patet ex litteris dom. Caroli Imperatoris concessis Comm. Perusii, cum « ego tunc apud ipsum legatione fungerer, ubi inter coetera sic ait: « omnes et singulas sententias processus et condempnationes mulctas « et forbannitiones per quoscumque divos romanorum Imperatores et « Roges antecessores nostros contra vos et singulas civitatis et « communis Perusii personas latas et promulgatas tollimus et rela- « xamus... »; per Padova, oltre BÖHMER, *Reg. Imp.* VIII. n 4853, 23 giugno 1570, il racconto dei GATARI, *Cronaca Carrarese*, in *R. I. S.S.* Nov. Ed. 1909 f. I t. XVII, p. I ediz. MEDINI e TOLOMEI, p. 28: ... « trattò il detto signor Iacomo (da Carara) con l' emperadore (Carlo « IV) ch' avia privato Padova d' ogni soa iusdicione per alchune « injurie che lui avea ricevute dal Comune de Padoa, *per la quale « privacione non si poteva in Padoa né dar sentenze nè far testa- « mento nè ubligazione nè carta veruna che valesse, perchè il detto « emperadore avea cassato e dannato ogni lege e ogni statuto ch' avesse « la città*, si che il predetto signore sepe per sua industria si ben « fare ch' ebbe da l' Imperadore privilegi come lui confermava fermo « e ratto ogni sua legge e ogni suo statuto con ogni sua iuridictione... »: v. del resto, BÖHMER, *Reg. Imp.* n. 697, e il testo dei privilegi in PAPAFAVA, *Dissertazione sulla storia dei Carraresi*, p. 151 sgg. Ma non sarebbe difficile trovare simili attestazioni per altre città: così, per Milano, v. il diploma di assoluzione in BÖHMER cit. n 1965, 8 gennaio 1335, p. 158.

[2] Cfr., per i noti rapporti fra il Petrarca e Carlo IV e le calorose epistole del poeta a quest' ultimo, oltre VOIGT, op. cit. I, 68 sgg., il libro del MABILLE, *Petrarque et l' Empereur Charles IV* Angers 1890: v. anche JAEGER, *F. Petrarca' s Brief am Kaiser Karl' s IV etc.*,

sec. XIV, poteva, in qualche luogo, parere valida, se pur futile ragion legale di annullamento di contratti e di strumenti notarili il non portare essi in fronte il nome dell'Imperatore regnante [1]. E Bartolo intanto, il con-

---

in *Arch. f. österr. Gesch.* 1857 p. 437 (ma sul Petrarca tornerò più innanzi): — così a Carlo IV inneggiano, invitandolo a scendere in Italia, o incoraggiandolo nelle sue spedizioni, Fazio degli Uberti, nella celebre canzone *Quella virtù* del 1355 (cfr. Volpi, *Il Trecento* Milano p. 162 sg.); Antonio da Ferrara, nella canzone, scritta prima della seconda calata, *O sacro Impero o giusto Carlo* (cfr. Levi, *Antonio e Nicolò da Ferrara, poeti e uomini di corte del Trecento,* in *Atti e Mem. della R. Deputaz. Ferrarese di stor. patr.* 1909 p. 303 sgg.); Nicolò da Ferrara, nel 1387, nelle *Regulae Singulares* (*Cod. Marc.* lat XIV. 127, c. 103, per cui cfr. Levi, *op. cit.* p. 137 sgg.): Bindo di Cione del Frate, per cui confronta Levi, *Il vero autore della canzone di Roma, Bindo di Cione del Frate,* in *Rend. del R. Istit. Lomb. di scienze e lettere* 1908 p. 471 e sgg.: inviti poetici a scendere in Italia si ebbero anche durante il regno di Venceslao: così nel 1382, da Antonio del Gaio, per cui cfr. Voigt, *op. cit.* II 263 e Levi, *Anton. e Nicolò da Ferr.* p. 163 sg., e, nel 1401, da Leonardo Terunda, da Verona, per cui cfr. Biadego, *Per la storia della cultura Veronese nel sec. XIV,* in *Atti del R. Istit. Veneto di scienze lett. ed arte* 1903 p. 1596 sgg., ecc.: — sul valore e sul significato di questi inviti poetici dirò più innanzi. — Cfr. intanto per la storia dell'idea imperiale in Italia durante il regno di Carlo IV, anche le lettere scritte, nel terzo periodo della sua vita, da Cola di Rienzo a Carlo IV, nel 1350, da Praga, in cui si espone ampiamente tutto un programma di restaurazione imperiale: v. Cola di Rienzo, *Epistolario,* ediz. Gabrielli, in *Fonti per la storia d' Italia* dell'*Istit. Stor. Ital., Ep.* n. XXX p. 92 sgg. e n. XXXII p. 111 sgg.: per le profezie sulla rinnovazione del mondo ivi riprese a servizio dell'idea imperiale, cfr. Tocco, *L'eresia nel medio evo,* p. 302 sgg ; — da ved. anche in Lünig, *Cod. Dipl. Italiae* Vol. I. 1. n. 46 p. 389 segg. il *Libellus de habilitate temporis ad processum versus Italiam tum propter electionem Regis Romanorum tum propter discordias Italorum regnante Carolo* IV *Caesare scriptus,* interessantissimo.

[1] Cfr. il doc. senese pubblicato da Mengozzi, *Das Kaiserjahr in Datum der Sienser Notariatsurkunden,* in *Histor. Vierteljahrschr.* 1911. 1. p. 61 ; es. 1396. sett. 29...: « ne la città di Siena, innanzi che « venisse lo imperadore nel 1355 in là e poi bene per diece anni et « più ne le carte che si facevano, non s'usava di ponare el nome del

sigliere e famigliare di Carlo IV ([1]), commentava le fiere costituzioni pisane di Enrico VII, traendone argomento per svolgere le prime linee del sistema della monarchia universale ([2]); nè gli pareva di commentare un documento storico, il testo di un sistema politico ormai scomparso ([3]). E però egli era lo stesso Bartolo che, nel trattato « De regimine civitatis », esponeva, dimenticandosi quasi dell' Impero e dei suoi diritti, le varie forme dei governi svolgentisi e formantisi per spontanea evolu-

---

« Imperadore nè del Papa.... et anche oggi se ne fanno, di che ci à « molti et molti contracti.... Et per cavillatione de procuratori et « avvocati di Siena dicono tali contracti.. . non valere, perchè non vi « è nome di imperatore secondo che vuole la ragione (cfr. *Nov.*: 47, di Giustiniano). Per la qual cagione molte donne vedove perdono loro « dote.... et anche di molte orfani et fanciulli perdono molte loro « ragioni.. . Et di questo sono bene informati tutti uomini antichi et « notari antichi de la città, a' quali ne pare molto male che per tale « ragione, cosi frivola, altri perda il suo.... » onde un gruppo di cittadini chiede ai priori et governatori che si provveda a riformare....: « che ogni contracto facto da oggi in là qualunque octa fusse facto, « vagla et tengha,... benchè non vi sia nome di Papa o di Impera- « dore.... ».

([1]) Cfr. per i rapporti tra Bartolo e Carlo IV, BERNABEI, *Bartolo da Sassoferrato e la scienza delle leggi*. Roma, 1881 p. 44 e CHIAPPELLI, *Idee polit. del Bartolo,* p 395 sg : e in BERNABEI, *op. cit.*, doc. n. 4 p. 166; e FICKER, *op. cit.* IV doc. n. 512.23 p 537 sg., l'atto di nomina di Bartolo a consigliere e famigliare di Carlo IV (cfr. BÖHMER, *Reg. Imp.* VIII n. 2129): v. IOH. REDIN, *De maiestate principis*, in *Tract. Univ. Juris* Venetiis. T. XVI. 1584. p. 145 sgg., v. *sed et leg.*, n. 93, in cui, sulla testimonianza di Luca di Penne, la posizione di Bartolo di fronte a Carlo IV è considerata alla stregua di quella dei giuristi classici romani di fronte agli Imperatori.

([2]) Cfr. BARTOLO, *Tract. super extrav. ad reprim.* cit. p. 94 sgg. e *Super extrav. quis sit rebellis* cit. p. 103 sgg. — Non qui soltanto, ma anche in molte parti del suo *Commento* al *Corpus Juris* (Venetiis 1575), Bartolo espone le sue idee intorno all' Impero, e dovremo più innanzi servircene: v. per ora, CHIAPPELLI, *op. cit.* p. 400 sg.

([3]) Cfr. BARTOLO, *Sup. extrav. ad reprim.*, Rubr..... « Ipsasque « glossare ego volui... ut multa utilia quae in eis sunt omnibus inno « tescerent.... » ecc.

zione, secondo l'autonomo diritto delle città e dei regni (1). Era il dissidio fra la teoria e la pratica, fra il sogno e la realtà, che, latente, per così dire, nella dottrina dantesca, più apertamente ora si rivelava. Ma il dissidio doveva, a ben guardare, essere solo apparente: in fondo, senza che i contemporanei potessero forse darsene conto, la teoria e la pratica non potevano, nella realtà della vita, non comporsi ad unità di sistema, in cui l'idea imperiale - pur permanendo - avesse, per mantenersi, mutato di significazione politica e giuridica. Dal contrasto tra il vecchio e il nuovo mondo, il primo decrepito, ma ancor vivo e resistente, il secondo sempre più vigoroso e trionfante, ma non capace ancora di sciogliersi dalle forme tradizionali, doveva balzar fuori il diritto pubblico italiano del Rinascimento, che, nel contrasto stesso, trovava la ragion prima della sua profonda originalità. Ed è sommamente interessante segnare le fasi fondamentali di questo sviluppo.

II.

4. E, prima di tutto, sotto la pressione delle circostanze mutate e delle nuove contingenze politiche, la eterna questione tra Impero e Papato - non quella tra Chiesa e Stato, che continuò sotto altre forme - perdette intensità e importanza. Restarono, sì, di fronte, le due podestà così lungamente rivali; ma il dissidio si attutì, e, dalla metà del secolo XIV in poi, finì col mutarsi in accordo. Papa e Imperatore combattevano ormai con armi spuntate! La teoria della dominazione universale del Pontefice Romano ebbe le sue ultime efficaci affermazioni pratiche e teoriche, durante i primi due decennii del secolo XIV, nelle

(1) Cfr. BARTOLO, *Tractat. de Regimine civitatis*, in *Cons. Quaest. Tract.* cit. p. 152 sgg.; e per le dottrine ivi esposte il bello studio di SALVEMINI, in *Studii storici*. Firenze. 1901 p. 137 sgg.

fiere bolle di Clemente V, dapprima, in cui si proclamava, dopo la morte di Enrico VII, il diritto del Papa di assumere il governo dell'Impero durante la vacanza del trono imperiale, onde Roberto d'Angiò si trovò, in Italia, a capitanare, come vicario dell'Impero, le file de' Guelfi nemici dell'Impero (1); e poi, nelle bolle, non meno fiere, con cui Giovanni XXII, approfittando della contesa di due Cesari rivali, (2), avocava a sè il governo dell'Impero in un'epoca in cui l'Impero vacante non era (3), e, opponendo Roberto d'Angiò ai vicarii del Bavaro, cercava ridurre in sua signoria quasi tutta l'Italia (4), mentre ful-

---

(1) Cfr. CLEMENT. V, II. t. XI c. 2 (a. 1314), *De sent. et de re iud.*: « *Pastoralis cura* »; t. VIII c. 9 (a. 1314), *De iureiur.*: « *Romani principis* »; e in RAYNALD. *Annal. Eccles.* a. 1314 n. 2, la bolla in cui Roberto è nominato vicario dell' Impero.

(2) Cfr., per la lotta tra Federico d'Austria e Ludovico il Bavaro, oltre le storie generali, recentemente, SCHROHE, *Der Kampf der Gegenkönige Ludw. u. Fridr.*, in *Histor. Studien* XXIX Berlin 1902 p. 246 sgg.

(3) Cfr. *Extrav.* JOHANN. XXII t. V, c. 1 (a. 1317), *Ne sede vac. aliq. innov.*: « *Si fratrum* »; v. anche *ibid.* t. I c. 1 (a. 1318), *De maior. et ubid.*: « *Ecclesiae romanae* ».

(4) V. in THEINER, *Cod. dip. S. Sedis* I. n. 637, data 16 luglio 1317, la bolla in cui Giovanni XXII conferma la nomina di Roberto d'Angiò a vicario dell' Impero in Italia: mentre nella bolla *Si fratrum*, sotto pena di scomunica, ordina a tutti coloro che Enrico VII aveva posti come vicarii imperiali nelle provincie, di deporre il titolo e di riconoscerlo da lui: ma non tutti ubbidirono subito: v. in VERCI, *Storia della Marca Trevigiana*, IX. doc. n. 961, p. 36, a 1323, la lettera di Giovanni XXII al suo legato di Lombardia, in cui gli dà autorità di assolvere Cangrande della Scala della scomunica incorsa, perchè, dopo la morte di Enrico, non aveva voluto ricevere dal Papa l'investitura del vicariato di Vicenza e Padova. - Cfr. sulla politica invadente di Giovanni XXII, specie nei suoi rapporti con le Signorie dell'alta Italia, PREGER, *Die Politik des Papstes Iohann. XXII in Bezug auf Italien u. Deutschland, in Abhandl. d. Bayer. Akad. d. Wissensch.* XVII. sez. 3. 1886 p. 501 sgg.; ROMANO, *La guerra tra i Visconti e la Chiesa*, Pavia 1903; CIPOLLA, *Lettere di Giovanni XXII riguardanti Verona e gli Scaligeri*, Verona 1905: CAPASSO, *La Signoria Viscontea e la lotta politico-religiosa col Papato nella prima metà*

minava di accuse e di scomuniche il Bavaro, giunto finalmente a stringer nelle proprie mani l'autorità imperiale e risoluto a non cedere alle pretese papali (1). Ma troppo avean perduto della propria forza di persuasione e di minaccia ai re e ai popoli le scomuniche e gli anatemi papali (2), ora che essi non più da Roma eterna, culla dell'Impero e del Papato partivano, ma da Avignone francese: da quella Avignone, che a' contemporanei, nauseati per le vergogne e le brutture, suscitava il biblico ricordo della cattività di Babilonia (3). Nè volgevano i tempi favorevoli, d'altro lato, alle rivendicazioni imperiali. Invano Ludovico il Bavaro tentò riaffermare da Roma l'antica pre-

---

del sec. XIV, in *Bullett. della Soc. Stor. Pavese* a. VII e VIII. — Per le conseguenze della bolla *Si fratrum,* v. le parole di MARSIL. PATAV., *Defensor pacis:* II. c. 25. n. 25 p.... « Cum enim vacante « eodem (Imperio) asserat iamdictus episcopus *se in officio succedere* « *Imperatori*... sequitur ad ipsius auctoritatem pertinere iuramentum « fidelitatis a cunctis principibus et feudatariis imperialibus reliquis « exigendi... nec non ab eisdem petendi tributa et reliqua servitia per « eosdem Romanis principibus fieri consueta... ».

(1) Cfr. in MARTÈNE, *Thesaur. Anecd.* II. 641, la bolla *Attendentes,* in data 8 ottobre, primo della lunga serie di atti dell' inchiesta contro Ludovico: v. per le fasi di essa, gli aut cit. a p. 40. n. 3: per le proteste del Bavaro e la sua celebre *appellatio,* v. ora SCHWAHM, *Die Appellationen König Ludwigs des Bayerns von 1314* Weimar 1906.

(2) Cfr. la eloquente confessione del legato pontificio a NIC. DE BOTRONT., *Relat. itin.* cit. in *R. I. S.S.* col. 903:.... « Quomodo « parum Italici curent de excommunicationibus alicubi... Unde nisi » gladius materialis eos ducat ratione timoris ad obedientiam, gladius » spiritualis non...».

(3) Cfr., per la decadenza morale e politica del Papato durante la dimora in Avignone, PASTOR, *Storia dei Papi dalla fine del Medio Evo,* traduz. ital. BENETTI. Trento 1890. I p. 53 sgg. e la bibliogr. in HERGENRÖTHER, *op. cit.* V p. 10 sgg.: interessanti notizie in VOIGT, *op. cit.* II p. 30 sgg.: e recentemente GIRARD et PANSIER, *La Cour temporelle d' Avignon aux XIV et XV siècle.* Avignon 1909. Notissime le invettive del PETRARCA, *Epist. de rebus familiar. et variae,* ed. FRACASSETTI, Firenze 1859: L. XII. n. 2; L XIV. n. 7.; *Variae* n. 3 ecc., e specialmente, nelle *Sine titulo*: cfr. per le relazioni fra il Petrarca e Avignone, BRIZZOLARA, *Le sine titulo del Petr.* in *Studii*

tesa degli Enrici e dei Federici di deporre il Papa canonicamente eletto e di esercitare, sull'elezione pontificia, in nome della autorità imperiale, decisiva influenza (1). Nessun Imperatore avrebbe più creato antipapi, opposto concilii a concilii, dettato leggi alla Chiesa. Antipapi, a dir vero, ci furono, e non pochi, pur durante i sec. XIV e XV; ma essi non erano più i rappresentanti di Cesare contro il successore di Pietro: essi uscivano, ora, dal seno stesso della Chiesa dilaniata dallo scisma interiore (2). Non più lotta quindi era possibile, fra le due po-

---

storici. 1845. p. 447 e 94. - Cfr., del resto, sulla poca forza delle rivendicazioni pontificie all'epoca di Ludovico il Bavaro e sulla inutilità degli sforzi dei Papi per restaurare il grandioso sistema di dominazione universale così rigorosamente affermato in teoria e in pratica dai predecessori, RIEZLER, *op. cit.* p. 297 sgg. e GEFFKEN, *Staat u. Kirche in seinen Verhältnisse.* Berlin 1843 c. 10, cit. da CHIAPPELLI, *Idee polit. del Bartolo* p. 393.

(1) V. per la deposizione di Giovanni XXII e la elezione dell'antipapa Pietro da Corbara, GREGOROVIUS, *op. cit.* III 298 sgg. e, in generale, le *op. cit.* a 40 n. 3.

(2) Cfr. per la storia dello scisma d'occidente, e per la così detta opposizione conciliare, oltre le pagine del GIERKE, *op. cit.* III. p. 578-593, e, specialmente, *Iohannes Althusius und die Entwicklung der naturrechtl. Staatstheorien.* 2 Ausg. Breslau. 1902. p. 127-132; 212-215; e i recenti accenni di MACKINNON, *A history of modern Liberty.* London 1906 I p. 372 sg.; SCHWAB, *Joh. Gerson. Professor der Theologie u. kanzler d. Univ. Paris* Wurzburg. 1858; SCHULTE, *Die Stellung der Koncilien Päpste u. Bischöfe vom histor. u. kanon. Standpunkte.* Praga 1871.; KELLER, *Die Reformat. u die älteren Kirchlich. Reformparteien.* Leipzig 1885; SIMONSFELD, *Analekten zu Päpste u. Konziliensgesch. in 14 u. 15 Iahrhundl.*, in *Abhandl. d. bayr. Akad. d, Wissensch.* Histor. kl. XX. 1891, p. 1 sgg.; KNEER, *Die Entstehung der Konziliaren Theorie. zur Gesch. des. Schismas u. des-Kirchenpol. Schriftstellern Konrad v. Gelnhausen u. Heinr. v. Langenstein. 1* quad. in *Rom. Quartaljar.* Rom. 1893; SALAMBIER, *Le grand schisme d'occident.*, in *Bibl. de l'enseign. de l'hist. èccles.*, 1900.; HALLER, *Pappsthum u. Kirchenreform* Berlin. 1904. V. I. e, ora, l'ottimo libro di VALOIS, *Le Pape et le concile (1418-1450).* Paris. 1909. - ecc. ecc.: v. anche HERGENRÖTHER, *op. cit.* V. p. 98 sgg.: da ved. inoltre, HINSCHIUS, *System des katholisch. Kirchenrechts mit besonder. Rücphsicht auf Deutschland.* III. Berlin 1883, p. 362 sgg.

destà, indebolite e minuate da interni dissidii, ma reciproca indipendenza, la quale doveva, per forza di cose, tradursi in accordo. Due indici eloquenti del nuovo stato di cose ci offre, tra moltissimi altri, la storia nostra del sec. XIV: un' opera d' arte ed un fatto. La prima è il celebre affresco, dipinto nella seconda metà del sec. XIV, da Andrea di Firenze, nella parete orientale del Cappellone degli Spagnuoli, in Santa Maria Novella ([1]), simboleggiante, come la moderna critica ha dimostrato, il trionfo della Penitenza, in senso prettamente domenicano ([2]): la Chiesa, cioè tutta l' umanità, è guardata dai due capi supremi di questa, il Papa e l' Imperatore, cui fan, dai lati, corona, Re, conti, cardinali, abati, i rappresentanti cioè delle due grandi gerarchie, la spirituale e la temporale: l' Imperatore a sinistra del Papa, e un po' inferiore a lui, come il corpo è inferiore allo spirito, come la terra è inferiore al cielo. Degno riscontro e illustrazione a questa allegoria, ci sembra quanto avvenne a Roma l' 8 ottobre 1368, quando vi si incontrarono, in pacifico e amichevole convegno, Urbano V papa e Carlo IV imperatore, ove noi leggiamo l' avvenimento attraverso l' accesa descrizione, che il vigile spirito di Coluccio Salutati ne fece a Giovanni Boccaccio. Vide il Salutato - mirando spettacolo agli occhi suoi - i due « orbis maximi principes », i due monarchi della terra, « hic

---

([1]) Che l' affresco, già dal Vasari attribuito a Simone Martini, fosse invece di Andrea da Firenze, fu sospettato da CAVALCASELLE-CROWE, *Storia della pittura in Italia,* Firenze 1885, III p. 80 sgg., ed è ora recisamente affermato da VENTURI, *Storia dell'arte italiana,* Milano 1907, V. p. 768 sgg.

([2]) Secondo CAVALCASELLE-CROWE, *op cit.* 80 sgg., nell' affresco sarebbe simboleggiata la Chiesa militante (cfr. in tal senso anche BRYCE, *op. cit.* 140): ma VENTURI, *op cit.* V. 778 sgg. interpreta in modo diverso il dipinto, vedendovi simboleggiato il trionfo della penitenza e scorgendovi l' influsso del pensiero domenicano.

« animarum, hic corporum moderator », insiem convenuti: vide Papa Urbano procedere su candido cavallo, cui Carlo Imperatore reggeva il freno: e udì il plauso della folla inneggiante alla auspicata « *coniunctio duorum orbis capitum* ». Udì ben egli, anche, rare voci discordanti nell'assenso generale, i lamenti di pochi « omnia derivantes ab Imperio », accusanti di viltà l'atto d'ossequio dell'Imperatore: non egli partecipò a quei lamenti, chè anzi si sentì l'animo preso da gioia indicibile, nel vedere ciò che era sembrato per tanti secoli irraggiungibile, cioè: « Papatum cum Imperio convenire, carnem optemperare spiritui et denique terrenum imperium coelesti obsequi « monarchiae » [1]. Parrebbero, quest'ultime, parole di un guelfo pontificio, e non erano, perchè basate sulla distinzione tra Impero terreno e Monarchia celeste. Ed esse corrispondono, oltre che ai fatti, a tutta una tendenza

---

[1] Cfr. COLUCCIO SALUTATI, *Epistolario*, ediz. NOVATI, in *Fonti per la storia d'Italia* dell'*Istit. Stor. Ital.* Roma. I. n. 12, 8 aprile 1369, p. 86 sgg. - Non tutti le fonti però ci narrano l'avvenimento in senso così ottimistico: v. in *Cron.* d'*Orvieto*, in *R. I. S.S.* XV. col. 694:... « e « per certo, se non ti avessi promesso da principio di scrivere della « sua venuta, non avrei intinto questa carta, perchè me ne vergogno, « a suo servizio:... » v. anche *Vita II Urbani V, ibid.* III. 2 col. 634: della canzone di Fazio degli Uberti contro Carlo, dirò più innanzi. - Per i precedenti della politica di Carlo IV di fronte al Papato, STOY, *Die politischen Bezihungen zwischen Kaiser u. Papst in den Iahren* 1360-64, Strassburg 1881 e WERUNSCKY, *Gesch. Karls. IV. und seiner Zeit* Innsbruck 1880-86 ecc.; e per la politica ecclesiastica degli imperatori da Carlo IV in poi, in generale, PRUTZ, *op. cit.* II. p. 483. sgg. e LINDNER, *Deutsch. Gesch. unter den Habsburger und Luxemburgern* Stuttgart, 1893, passim. - Per l'incontro a Roma tra papa Eugenio e Sigismondo, nel 1433, v. il racconto di STEF. INFESSURA, *Diario della città di Roma*, sedis. TOMMASINI, in *Fonti per la Storia d'Italia*. Roma. 1890. p. 301 ....« a dì 21 di maio venne lo imperatore Gismondo « .... et givo a Santo Pietro con granne solennità .... et lo papa per- « fino alle scale di Santo Pietro de incontra ad esso, et po intraro « nella ecclesia tutti doi ... »

dottrinale, che si manifesta sempre più evidente negli scritti dei giuristi (1), dei pubblicisti (2), degli umani-

(1) Mi varrò solo dei principali e più significativi tra questi: ALBER. DE ROSCIATE († 1354), *Comment. ad Corpus Juris* Lugduni 1545, passim; BARTOL. *Comment. ad Corpus iuris* Venetiis 1575, e *Cons. Quaest. et Tract.* id. 1575, passim; BALD. *Comment ad Corpus iuris.* Venetiis 1572 e *Comment. super tribus priorib. libris Decretalium*, Lugd. 1585; PAUL. DE CASTRO, *Comment. ad Corp. iur.* Lugd. 1583; BARTHOL. SOCYN. *Comment.* id. Lugd. 1543 ecc. — La teoria dei rapporti fra Impero e Papato è largamente svolta anche dai canonisti: anche per questi mi limito a solo pochissimi fra i principali: NIC. DE TUDESCHIS, (*Abbas Siculus, Panorm.*) († 1453), *Lectura in Decretales* ecc. Venet. 1605, passim; JOHANN. DE IMOLA, *Comment. Super Clementinis* ecc. Lugd. 1551 pass.; FRANC. DE ZABARELLIS, *Comment. in V libr. Decret.* ecc. Venet. 1502; JOHANN. DE LIGNANO, *De iuribus Ecclesiae super civitate Bononiae* (1370-76) importantissimo anche per altri rapporti: cfr. su esso ROSSI, *Dagli scritti inediti giuridico-politici di Giovanni da Legnano.* Bologna 1898.

(2) Ecco gli scritti pubblicistici principali usciti in Italia e fuori d'Italia, dalla metà del sec. XIV alla fine del sec. XV, e concernenti, più o meno direttamente, i rapporti tra Papato ed Impero, - specialmente a proposito dello scisma e della lotta tra la Curia e la riforma conciliare -, di cui ci serviremo nelle pagine seguenti: RUD. PRAELLEI, *Tractat. de potestate pontificali et imperiali seu regia ad Carol. V regem....* (1370), in GOLDAST, *Mon.* I, 39 sgg.; PHILIPP. DE MEZIÈRES (?), *Somnium Viridarii, de iurisdictione regia et sacerdotali* (1376-77), in GOLDAST, *op. cit.* I, 58 sgg.; KONRAD V. MEGENBURG, *Tractat. de translatione imperii* (1354-1355); (cfr. per questo scritto, HÖFLER, *Aus Avignon.* Praga 1868, p. 26 sgg.); JOHANN. HUS, *Determinatio de ablatione temporalium a clericis*, (1410), in GOLDAST, *op. cit.* ., I, 232 sgg.: PETR. DE ALLIACO (1350-1425), *Tractat. de ecclesiast. potestate,* in HARDT, *Conc. Constant.* Francof. et Lips. 1700, VI, 6, p. 15 sgg.; JOHANN. GERSON, (1363-1429), *Opera omnia.* Antverp. 1706: v. specialm. il vol II, ove son raccolti tutti gli scritti di questo importantissimo tra i pensatori dell'epoca (cfr. su lui la cit. opera di SCHWAB, *Johann. Gerson* ecc.), relativi allo scisma (v. anche in GOLDAST *Mon.* II, 2, p. 1386 sgg. *De ecclesiast. et polit. potest.*: id. II, 2, p. 1426 sgg. *De unitate ecclesiast.* ecc.); FRANC. DE ZABARELLIS, *Tract. de schismatibus auctoritate Imperat. tollendis*, in SCHARD. *Syntagma.* Argent. 1609, p. 235 sgg.: ANDR. VON RANDULF (?), *De modo uniendi ac reformandi Ecclesiam in Concilio universali* (circa 1410), in GERSON, *op. omn.* II, 161 sgg. e HARDT, *op. cit.* I, IV; THEODOR. DE NIEM, *De schismate* (ai tempi

sti [1]), da Bartolo ad Enea Silvio, cioè dalla metà del sec. XIV alla fine del sec. XV, e più in là, sino ad apparir trionfante col principio del sec. XVI. [2] Ri-

---

di Ruperto), Basil 1566; *Privilegia et iura Imperii circa investituras Episcopatuum et abbatiarum*, in SCHARD. *op. cit.* p. 243 sg.; *De difficultate reformandi Ecclesiam*, in HARDT, *op. cit.* I, 6, p. 235 sgg. ecc. (cfr. sulle dottrine di costui, ERLER, *Dietrich von Nieheim. Sein Leben u. seine Schriften.* Leipzig 1887); NICOL DE CUSA, *De concordantia catholica* (1431-1433), in SCHARD. *op. cit.* 285 sgg. (cfr su di lui STUMPF, *Die Polit. Idee des Nicol. v. Cues.* Köln 1865, e SCHARPFF, *Nicol. v. Cusa als Reformator in Kirche, Reich u. Philosophie* Tubing. 1871 ecc.); PETR. DE MONTE (1442-1457: vescovo di Brescia); *Tractat. Conciliorum in quo de primatu Papae et de maiestate Imperatoris*, in *Tractat. Univ. Iuris.* Venetiis 1584, T. XIII, p. 143 sgg.; GREGOR. V. HAIMBURG († 1472) *Admonitio de iurium usurpationibus Paparum Romanor. ad Imper. Roman. reges et principes christianos*, in GOLDAST. *op. cit.* I, 557 sgg. (cfr. BROCKHAUS, *Gregor. v. Haimburg.* Leipz. 1861); JOHANN a TURRECRAMATA († 1468) *Summa de Ecclesia*. Venet. 1561; ANTON. DE ROSELLIS († 1466), *Monarchia seu de potestate Imperatoris et Papae*, in GOLDAST, *op cit.* I, 252 sgg.; PETR. DE ANDLO, *De Imperio Romano-Germanico*, scritto verso il 1460, Argentorati 1612.

[1] Specialmente notevole AENEAS SYLVIUS PICCOLOMINI, (1405-1464) *De ortu et auctoritate Imperii Romani*, in GOLDAST. *op. cit.* II. 1558 segg.; (cfr. sulle opinioni politiche di Pio II, e le relazioni di queste con le dottrine precedenti, oltre la vecchia opera del VOIGT, *Enea Silvio de' Piccolomini*, Berlin 1856, sg. III, p. 15 sg.; ora la bella monografia di MEUSEL, *Enea Silvio als Publicist*, in *Untersuch. zur deutsch. Staats. u. Rechtsgesch.* herausgg. v. GIERKE, Heft 77, 1905, p 1 sgg.). Cfr. anche il celebre libello di LAUR. VALLA, *De falso credita et ementita Constantini donatione* (1439), in SCHARD., *op. cit.* 40 sgg. — Da ved. inoltre gli *Epistolari* cit. di COLUCCIO SALUTATI, di COLA DA RIENZI, di FRANCESCO PETRARCA, passim. Notevoli, per noi tra gli scritti di letterati o poeti, le *Regulae Singulares* di NICCOLÒ DA FERRARA (Ms. Cod. Marciano, Lat. XIV, 127, c. 103 sgg.: cfr. su quest'opera del poeta ferrarese, LEVI, *Anton. e Nicolò da Ferrara* cit. p. 148 sgg.), ove si trattano questioni relative ai rapporti fra Papato ed Impero, e le *Croniche* del lucchese GIOV. SERCAMBI, ediz. BONGI, in *Fonti per la stor. d' Italia* dell'*Ist. stor. ital.* Roma. 1892.

[2] Cfr. IACOB. ALMAINUS, († 1515), *Expositio de suprema potestate ecclesiastica et laica* (1512), in GOLDAST. I, 588 sgg.; STEPH. AUFRERII, *De potestate saecularium super ecclesiis et personis ecclesiasticis*, in *Tract. Un. Iur.* T. XVI, p. 286 sgg.; FRANC. ZOANNETTI, *De Romano Im-*

mangono, sì, sostenitori, più o meno accaniti, delle teorie esclusive, così imperialiste o regaliste, come pontificie, e di quest'ultime, forse, più spesso che delle prime [1]; nè mai appare spenta, in tutta la letteratura pubblicistica di questi due secoli, l' eco delle dispute o delle controversie anteriori, divenute ormai tradizionali; ma, da quegli

---

perio et eius iurisdictione, in *T. U. I.* XVI, p. 20 sgg.; RESTAUR. CASTALDI, *De Imperatore*, in *T. U. I.* XVI, p. 30 sgg.; MICH. ULCURRINI, *De regimine mundi seu Opus Imperiale*, in *T. U. I*, XVI, p 103 sgg.: JOHANN. QUINT. HEDUI, *Christinae civitatis aristocratia*, in *T. U. I.*, XVI, 91 sgg.; CARD. DOMEN. IACOBATII, *Tract. de concilio*, in *T. U. I.*, XIII, 1, p. 00; HIERON. BALBI, *De coronatione*, in GOLDAST, *Politica Imperialia*, Francof. 1614 p. 244 sgg.; ecc : — questi ultimi scritti escono un po' da' confini del nostro paese e dall' epoca da noi studiata, ma sono per noi di fondamentale interesse, perchè rispecchiano in gran parte dottrine elaborate dalla scuola giuridica italiana anteriore.

[1] Specialmente notevole, tra gli scritti rigidamente curialisti, JOHANN. DE LIGNANO, *De iurib. ecclesiae in civit. Bononiae*, in cui si afferma che il Papa è « dominus plenus spiritualium et temporalium ».... (cfr. ROSSI, *op. cit.* p. 32 sgg.). La dottrina tradizionale che al Papa spettino ambedue le spade, ritorna, del resto in molti altri scrittori: così, oltrechè in generale nei canonisti (cfr. FRANC. DE ZABARELLIS, NICOL. DE TUDESCHIS, PHILIP, DECIUS, ecc. ad c. 34 X 1, 6; c. 1, X 1, 7; c. 13 X 2, 1; c. 10 X 2, 2 ecc), in PETR. DE ANDLO, *op. cit.* L. II, c. 9; REST. CASTALDI. *op. cit* q., 50, n. 2 e n. 20: .... « Consiliarii pestiferi hodie adulatione mala seducunt Reges dicentes « eis sacerdotium non habere utramque gladii potestatem.... »; JOH., DE TURRECRAMATA, *op. cit.* II, c. 114 ecc. La teoria pontificia appare anche largamente svolta dal *Clericus* del *Somn. Viridarii.* — Tra i giuristi, BARTOLO, (specialmente, ad Auth. Coll. I. *quom. op. Ep.*; ad L. 1 § 1 Dig. 48-17; *Sup extrav. ad reprim.*; e altrove: così PAUL. DE CASTRO, ad. L. 8, Dig. 1-3 n. 6 ecc.) appare in modo speciale ossequente alla Chiesa (cfr. CHIAPPELLI, *Cino da Pistoia*, p. 129 sgg. e *Idee polit. del Bartolo*, p. 400 sgg.; e BRUGI, *Alcune osservaz. sul per. stor. dei postglossat.* 403 sgg.): credo però che il suo guelfismo sia stato molto esagerato e vada accolto con riserva. — Di nette tendenze imperialiste, appariscono invece tra i giuristi, ALBER. DA ROSCIATE, che del resto, anche per l'epoca, si ricollega direttamente alla tradizione della glossa, di Iacopo d'Arena, di Cino, e BALDO (cfr. TAMASSIA, *Baldo studiato nelle sue opere*, in *L' opera di Baldo.* Perugia 1901, p. 20). Teorie antipontificie in senso imperialista, o, secondo i luoghi, rega-

stessi scrittori, che più di questa tradizione risentono, sembra ormai esulato quell'efficace spirito di lotta, che, nei secoli precedenti, le aveva vivificate ed acuite; e spunta, quasi incosciamente, fra le teorie opposte ed avverse, l'accordo pacificatore (1). Onde, per esempio, pressochè da tutti, indistintamente, s'ammette la comune origine divina

lista, sono svolte, oltrechè nella parte del *Miles* del *Somn. Virid.*, da LORENZO VALLA, da GIOVANNI HUS (e prima di lui, da GIOV. WYCLIFFE: cfr. su questi recentemente FÜRSTENAU, *Iohann v. Wicltffs Lehren v. d. Eintheilung der Kirche u. der Stellung d. weltlichen Gewalt.* Berlin 1910) da GREGORIO d'AMBURGO, e da altri pochi: per lo più, come vedremo, i teorici dell' idea imperiale tendono all' accordo fra le due podestà, e nettamente vi tendono gli scrittori ecclesiastici riformatori o monarchisti del tempo dello scisma e dei Concilii.

(1) Ciò risulta dalla lettura, oltrechè della maggior parte degli scritti pubblicistici dei sec. XIV e XV su cit, degli stessi canonisti e degli autori più rigidamente fedeli alle dottrine pontificie, nei quali l'assioma nella *universale* podestà dei Papi, così energicamente svolto dalla dottrina anteriore e con tanta ampiezza e fermezza ripreso, pochi anni prima, nelle opere del Trionfo, del Paludano, del Pelayo, appare ora, quantunque teoricamente rispettato e mantenuto, in pratica accolto, per quanto riguarda l'esercizio della podestà temporale, con tali riserve da scemarne grandamente l'efficacia, ed a ridurlo, infine, nel sec. seguente dal concetto di podestà *diretta* anche sulle cose temporali, di cui solo l'esercizio e l'amministrazione, non di più, son concessi ad altre mani, al più limitato concetto bellarminiano di semplice *potestas indirecta in temporalia* (cfr. però per questa trasformazione, MOLITOR, *Die Dekretale Per Venerabilem von Innoc. III u. ihre Stellung in öffenll. Recht der Kirche*, Munster 1866. p. 166 sgg., e HERGENRÖTHER, *Katholische Kirche u. christlichen Staat.* Freiburg. 1872 p. 421 sgg.) E ciò non sembra, risulti abbastanza chiaramente dall'esposizione del GIERKE, *Deutsch. Genoss.* III p 514 sgg., la quale ha l'inconveniente di raggruppare in modo troppo schematico opinioni di scrittori, per quanto conformi tendenze dottrinarie, di epoche assai diverse, e non può quindi seguire le modificazioni e attenuazioni indotte nelle tendenze stesse dalle circostanze diverse e dai tempi mutati: affatto insufficiente PERTILE, *op. cit.* I p. 178 sgg ; 301 sgg. — Notevoli, pei rapporti fra le dottrine pubblicistiche del sec. XV e le dottrine anteriori, per quanto limitate al solo Enea Silvio, le pagine di MEUSEL, *op. cit.* p 36 sg 72 sg.

delle due podestà (1), con questa differenza, che, mentre alcuni, più fedeli alla tradizione imperialista, sostengono che il potere derivi all'Imperatore immediatamente da Dio (2), altri vogliono che il potere gli derivi, se pur sempre da Dio, mediatamente, per mezzo del Pontefice (3); come, da tutti, anche da coloro, che non riconoscono

---

(1) Cfr. BARTOL, *ad Auth.* Col. I, v. *quom. Oport. Episc.*: n. 2.... « Imperium et sacerdocium processerunt a Deo et eodem tempore.... »; *Somn. Viridarii*, I c. 78:.... « Concedo quod spiritualis pote« stas sit maior dignitate, set quod sit maior causalitate, nego: immo « ambae potestates... ab eodem fonte scilicet a Deo... processerunt... »; AENEAS SYLVIUS, *op. cit.* c. 6, 11; ANT. ROSELLI, *op. cit.* I. c. 41:... « Et ideo Deus est a quo immediate papatus et Imperium.... Deus « duos constituit vicarios... »: anche c. 20-38; FRANC. ZOANNETTI, *op. cit.* n. 176:... « Imperium Romanum et Ecclesia Romana ab uno « eodemque principio descendunt, invicemque aequiparantur... »; PETR « DE MONTE, *op. cit.* « De imper. maiest. orig. et potest... » n. 2...: « Imper. et sacerdotium ex eodem promanavit fonte... » ecc. ecc.

(2) Così BALDO, *Ad. Auth.* Habita:... « Deus de coelo constituit « Imperium: apparet quod coelestis est eius origo, ergo non terrena »; ad L. 1 Cod. *de Summ. trinitat.* 1. 1. n. 10-12; *Proem ad Dig.* add. n. 3 ecc. ecc ; *Somn. Virid.*, Miles I c. 57-69; 74-78, 88-102, 146-173; IOH. DE IMOLA. Ad. L. 1 Dig. *de verb. obl.* 45. I. n. 22-27; IOH. GERSON, *Op. omn.* IV. 586; THEODER. DE NIEM, *De schismate* III:... cum rex aut imperator sit filius spiritualis Ecclesiae.... quod arutem imperium principaliter et immediate pendet a Deo...; NICOL. DE CUSA *op. cit.* III. c. 2-5; ANT. ROSELLI, *op cit.* I c. 11, c. 20-38, 47-48 ecc.; MICH. ULCURRINI, *op. cit.*, pars. q. 2, n. 43 sg.; MARCI MANTUAE, *De Concilio Dialogus*, in *T. U. I.* XIII. 1. p. 184 sgg.: n. 194:... « Imperator processit a » Deo.... » ecc.: v, anche IAC. ALMAIN, *op. cit.* q. II. c. 3-4-5. « An Imper. habeat potestatem immediate a Deo vel a papa.... »; HIER. BALBI, *op. cit.* c. 4; « Quibus rationibus interpretes intantur ostendere a solo Deo ius et potestatem Imperii derivare... ».

(3) Così, tra molti altri, BARTOLO, *Sup. extrav. ad reprim.* v. *totius orbis*: .... « Post Christum... Imperium est apud Christum et eius « vicarium, et transfertur per Papam in principem saecularem... ». PETR. DE ANDLO, *op. cit.* II c. 9: « Au maiestas imper. auctoritat. derivetur « in Caesarem immediate a Deo vel illam accipiat ab eius vicario « summo... »; REST. CASTALDI *op. cit.* q. 4. n. 5-6; PETR. DE MONTE, *op. cit.* n. 2 sgg.; IOH. DE TURRECRAMATA, *op. cit.* II c. 114; NIC. DE TUDESCHIS, Ad. c. 13. X. 2-1... « Imperium non immediate a Deo

la immediata origine divina del potere imperiale, si ammette, nella pratica, più o meno recisamente, la reale distinzione fra i due poteri e la reciproca indipendenza nelle rispettive sfere di azione (1), e, d'altro lato, anche dai

« sed per debitam et subalternam emanationem a vicario Iesu Christi... ». - e, tra i giuristi, sembra, oltre BARTOL, ad L. 1. § 1 Dig. 48-17 (cfr. MICH. ULCURRINI, *op. cit.*, pars. 2, q. 2, n. 1.: .. .« Imperator potestatem... « an habeat immediate a Deo vel mediante summo pontefice.., super « hac questione ardue multi... doctores... scripserunt: Bartol. inter alios « in L. 1 Dig. *De requis. reis* videtur tenere quod eamdem pote- « statem Imperator habet a summo Pontefice, et sic iura loquentia quod « habet illam a Deo debent intelligi quod mediante Papa habet eam « a Deo... et idem Bartol. dicit quod quidam Dantes fuit condemnatus « post mortem suam de haeresi.. ex eo quia tenuit opinionem con- « trariam... » ecc.), PAUL. DE CASTRO, *Ad* L. 8 Dig. 1-3 n. 6. - v. HIER. BALBI, *op. cit.* c. 5: « Argum. quibus canonum professeres « asserere student omnem imperium a Papa derivare.... ».

(1) Cfr BARTOLO, ad *Auth.* Coll. I v. *quom oport. Episc* ... istae « iurisdictiones sunt distinctae, nec Papa in temporalibus nec Imperator « in spiritualibus potest se immescere... »; BALDO, Ad L. 2 Cod. 9-29: « n. 2.... « Si Papa intromitteret se de temporalibus ad se non perti- « nentibus, posset opponi nec opponens committeret sacrilegium... »; *Somn. Virid.* II c. 16:.... « Deus duas iurisdictiones distinxit, duos « populos, duas vitas, duo genera militum.. »; e I c. 1-16 sgg.; 40-42 ecc.; ANT ROSELLI, *op. cit.* I c. 1-56,:... « Conclusio: Pontificem Maximum « habere dominium divinorum et spiritualium: Caesarem vero terre- « norum et temporalium omnium ... », IV c. 4-5-6; IACOB. ALMAIN, *Expos. de suprema potestate* q. I c. 6-7.; AEENAS SYLVIUS, *op. cit* c. 10:.... « Omnes et populos et potentatus esse iure sub romano Imperatore « in temporalibus et saecularibus uti Pontefice Maximo in spiritua- « libus... »; PETR DE ALLIACO, *Utr. Petri ecclesia rege gubernatur* in GERSON *Op. omn.* I 678 sg.; IOH. GERSON, *op cit* IV. 649 sgg.: ANDR. v. RANDUF, *op cit.* p. 179 sg.: .... « Quia duo sunt, quibus « hic mundus regitur, scilic. Sacerdotium et Regnum: Sacerdos orat, « Rex imperat: Sacerdos debita dimittit, Rex errata punit ecc. ... »; GREG. v. HAIMB., *op. cit.* I p. 567-563; THEODER. DE NIEM, *De schismate* III c. 7:... « fatue et adulatorie loquuntur illi qui dicunt quod Papa.... « duos habet gladios ecc... »; NICOL. DE CUSA, *op cit* III c. 1-2, 5, 31. 41.; STEPH. AUFRERII, *op cit.* Introd. n. 1:.... « tametsi Ponti- « ficatus iura non deberet imperator anipere, neque Pontifex Impe- « ratoris nomen usurpare.... Idem Christus Jesus sic actibus pro- « priis et dignitatibus distinctis, officia potestatis utriusque discre-

primi, si ammette che il Papato sia, in un certo senso, superiore all'Impero, e questo debba a quello omaggio di reverenza e di ossequio, senza che tale inferiorità includa

---

« vit..... » ecc; FRANC. ZOANNETTI, *op cit.* n. 92 .... « Imperatori quid iurisdictionem suam excedens praecipienti inpune non obedire ... » « e n. 204: ... « Imperatorem vicarium Dei esse in temporalibus ... . » : « MICH. ULCURRINI, *op cit.* pars. 29 II n. 17 sgg; 47, 71, 93; q. III, n. 29. 75 : ... « Imperatorem habere tantam potestatem in temporalibus « quantam habet Papa in spiritualibus .... ». PETR. DE MONTE, *op cit.*, « De Imp. maiest. orig. et potest. » q. 4 n. 2 sgg.; MARCI MANTUAE, *op cit.* n. 193 sgg.; BARTOL. SOCYN., *Cons.* III. 99 n. 18; ecc.. — Meno recisamente, e in senso più guelfo, cfr. PETR. DE ANDLO, *op cit.* II c. 4, c 9.: .... « Papa in temporalibus non debet se intromittere, sine « maxima causa ... » ; REST. CASTALDI, *op cit.* q. 5. n. 4; q. 50 n. 2; q. 52 n. 4 e n. 10; q. 80 n. 3 : .... « An unus et idem homo possit esse « Papa et Imperator? .... Unus vicem duorum sustinere non posse.... » ; 9. 93 n. 1 sgg:.. « An Imper. se intromittat de electione Papae... »; q 100 n. 1 sg. ecc; QUINT. HEDUI, *op cit.* p. 96 sgg.; CARD. IACOBATII, *op cit.* L. IX, Art. 12, n. 110:... « Papam habere duplicem gladium.... spiritualem « in habitu et exercitio, sed temporalem in solo habitu:.. exercitium est « commissum Imperatori iussu Dei... ex quo sequitur quod Papa non « potest tollere exercitium iurisdictionis temporalis ab Imperatore « quod ei contulit iussu Dei... »; HIER. BALBI, *op. cit.* c. 8. 12; NICOL. DE TUDESCHIS, *Ad* c. 13. X. 2, 1:... solo in caso di *negotia ardua....* « in temporalibus se intromittere debet... » ; ANTON. BUTRIG. Ad c. 13. X. L. 17; IOH. ANDR. ad c. 13. X. 2. 1 ; IOH DE TURRECRAMATA *op cit.* II c. 113 ecc. Cfr. per i precedenti di questa dottrina, GIERKE, *op. cit.* III 530 n. 26 e 27. — V. la teoria della separazione, anzi della indipendenza delle due podestà, nettamente enunciata in ROD. PRAELLEI, *op. cit.* 39 sgg. — Da ved. anche le invettive contro la potenza politica del papato, in COLUCCIO SALUTATI, *op. cit* I l. IX n. 8 p. 263, 15 luglio 1377, a Francesco Bruni; in COLA DI RIENZI. *op. cit.* n. 31 p. 109, agosto 1854, a Carlo IV .... « Heu quantum « honestius foret et sanctius si uteretur ad terminos unus quisque gladius « ictu suo et quod est Dei Deo, et quod est Caesaris Gaesari redderetur »: in GIOV. SERCAMBI, *op. cit.* p. I. c. 579. v. II. p. 198 ... « O signoria « mondana, chome è honesto che il Papa de' essere in nello spirituale « signore, voglia del temporale di magioria prendere bastone.... » ecc. — Cfr. per questi rapporti, BAUDRILLART, *Des idées qu'on se faisait au XIV siècle sur le droit d'intervention du souverain Pontif. en matière politique*, in *Rèvue d' Hist. et de litterat. rélig.* 1898, che non ho potuto vedere.

una vera ed effettiva soggezione - salvo in casi eccezionali - del secondo al primo (¹). È quasi la teoria dantesca, che sembra così ripresa e confortata dall'adesione comune. Ma, tra la concezione dantesca e quella posteriore, v'ha questa differenza: che, per quanto, nella dottrina di Dante, si accenni a una specie di coordinazione dei due poteri (²), la indipendenza e separazione dei poteri stessi, se pure generalmente ammessa anche nella dottrina posteriore, appare in questa concepita in modo spesso assai meno rigido e netto che nella dottrina dantesca. In altri termini, può dirsi, che mai, come ora, cessati, dopo la lotta tra il Bavaro e la Curia, gli sforzi, onde ciascuno dei capi supremi delle due grandi organizzazioni, in cui

---

(¹) Così ALBER. DA ROSC., Ad L. 3. Cod. *De quadr. praescr.* 3-37, n. 10:... « An Papa habeat aliquam superioritatem in Imperatorem?.... « Videtur quod sic ad ea quae spiritualia sunt et peccatum contingunt... »; BALD., Ad L. 11 *Cod.* 1. - 1, 4; *Proem Dig.* n. 17-19, e Ad. *Auth. Habita* n. 26:.... « Imper. vocat se servum Dei et non servum ecclesiae.... »; BARTOL. *Ad* L. 1. *Dig.* 48. 17....: « ecclesia tenet quod « Imperium dependet ab ecclesia pulcherrimis rationibus, etc .. »; *Somn* « *Virid.* I. c. 40:.... « Haec ratio non concludit Papam fore dominum « in temporalibus, set solum principatum papallem fore nobiliorem « principatu saeculari ... »; ANT. ROSELLI *op cit* I c. 61-66, c. 71:.... « Per Pontificem Caesar dumtaxat ob reverentiam Dei, et naturali « iure, ut Ecclesiam Pontificem et clerum tueatur, ad iuramentum « reverentiae... astringitur, et non ad iuramentum fidelitatis.. »; FRANC. ZOANNETTI, *op. cit* n. 177:... « Et est mater Rom. Imp. « Ecclesia; quemadm. est mater religionis.... » e n. 206:.. « Imperat. « subesse Pontifici Maximo cum Regibus sibi subiectis... »; REST. CASTALDI, *op. cit.* q. 4 n. 5:.. « Communis sententia Imperium dependere « ab Ecclesia.. « ecc e n. 6:...» Imperator non dicitur iurisdict. « habere a Papa.... nec est eius vicarius.... »; q. 98, n. 5:... « Imperat. « est filius Ecclesiae:...; » q. 50 n. 16:... « Imperat. subest Ecclesiae et « Papae.... »; MICH. ULCURRINI *op cit.* pars 2. q. II n. 48:... « An Papa « sit maior Imperatore.. spiritualia sunt multo excellentiora et di- « gniora temporalibus ... »; NIC. DE TUDESCHIS, Ad c. 13. X. 2. 1.; « IOH. DE TURRECREMATA, *op cit.* II c. 113; IAC. ALMAIN, *op cit.* q. 1. 2; HIER. BALBI, *op. cit.* c. 11: « Uter maior praestantiorque sit Pon- « tifex au Imperator.,.. », ecc. ecc.

(²) Cfr. su ciò KRAUS, *op cit.* 200 sg. e i cit. a pag. 73 n. 1.

la universale società umana si divideva, aveva per lungo tempo cercato di applicare, a suo esclusivo vantaggio e a danno dell'altro, il concetto medievale e tradizionale dell'*ordinatio ad unum* (1), e, intervenuta infine tra i due eterni rivali la pace (2), l'*ordinatio ad unum* avesse trovato generale applicazione e riconoscimento definitivo in quella *armonica concordanza* tra le due podestà, in quella reciproca coordinazione o mutua dipendenza tra Sacerdozio ed Impero, per cui l'uno veniva necessariamente a completare l'altro, nè l'uno avrebbe potuto pensarsi senza la coesistenza e l'assistenza dell'altro (3), che era stata, dalla restaurazione dell'Impero occidentale in poi, il vagheggiato, e quasi mai raggiunto, ideale di tutta la pubblicistica medievale, e che, solo durante i sec. X e XI,

---

(1) Cfr. per il concetto dell'*ordinatio ad unum*, le belle pagine di GIERKE, *op cit.* III 515 sgg. e per la lotta tra le due podestà, p. 519 sgg. —: V. in GREGOR V. HAIMBURG, *Admonit de usurp.*, in GOLDAST I 562 sgg.

(2) Di questa pace intervenuta dopo la morte del Bavaro tra Impero e Papato, abbiamo già date parecchie prove, e altre ne daremo in seguito: cfr. intanto REST. CASTALDI, *op. cit* q. 88:.... « An. Imperat. sit Guelphus vel Gebellinus » (v. su ciò BARTOLO, *De Guelphis et Gebellinis,* in *Cons. Quaest. Tract. cit.* p. 151 sgg.):... n. 2 « Et Platina vita « Gregorii IX, et Oldrad. in cons. 5 n. 2 (cfr. OLDRADUS DA PONTE, « *Consilia* ediz. Francof. 1576) dicit quod Romani et omnes Italici « magis sunt devoti ecclesiae et Guelphi omnes, et quia Imperatores « olim quandoque soliti sunt contra ecclesiam esse... ecclesia cum « remaneat Guelpha insequentes eam Gibellini dicti sunt, et successive « seguentes Imperatores, *licet de praesenti in Imperatore hoc non cadat* « *sed verus filius sit S. M. Ecclesiae* cum quo et pro quo regnat et « pugnat Deus summus... ». — Cfr. anche INFESSURA, *Diario*, a. 1433. p. 29:.,. « Dell'anno 1433 a dì 27 d'aprile fu pubblicata la pace de « papa Eugenio collo imperatore Sigismondo re delli Romani ad es- « sere unito in buona pace et tranquillità et unione insieme... ».

(3) Cfr. fra gli altri SOMN. VIRID., I c. 42.... « Principatus pa- « palis solus non dirigit nec dirigere potest in finem perfectissimum « humanum.. sed princ. spiritualis et princ. temporalis simul coniuncti « bene dirigunt in finem perfectissimum... » ecc.; c. 46: « concedo unum « esse principatum: sed ista unitas non tollit duplicitatem iurisdic-

aveva trovato temporaneo e parziale riconoscimento pratico e teorico, prima che gli intemperanti propositi di universale dominio e le legittime, ma spesso eccessive, reazioni di Papi e di Imperatori avessero gettata l'umanità in una lotta, altrettanto vana, quanto lunga e feroce (1). Ond'è che, da tutta la letteratura pubblicistica dalla metà del sec. XIV in poi, pare si sprigioni il concetto di una monarchia universale dualistica, comprendente così il Papato come l'Impero: la monarchia della società cristiana, anzi cattolica, i cui due aspetti, la vita religiosa e la vita civile, sono rispettivamente, ma con unicità di scopi, e spesso anche di mezzi, rappresentati dal Papa e dall'Imperatore (2). Dalla quale concordia e coordinazione fra le

---

« tionis, et potest sumi *unum* in multis modis... » ecc.: anche c. 102: v. del resto il concetto della armonica concordanza delle due autorità ampiamente svolto in NICOL. DA CUSA, *op. cit.* III c. 1 sg., 12-14. - Cfr. COLUCCIO SALUTATI, *Epist.* v. III. L. X n. 4, 20 agosto 1397, a Iodoco margravio di Moravia: (a proposito dello scisma):.. « numquam enim « dirigetis Imperium nisi prius ordinaveritis et Papatum, a quo cer- « tum est imperium dependere.... »: v. anche THEOD. DE NIEM, *Priv. et iura imper.* p. 242 sg.: cfr. MENSELOP. cit. 52.

(1) Cfr. per i precedenti della dottrina, GIERKE, *op. cit.* III. 515 sgg. 537 sgg, il quale però, come già notammo, non si cura di porre gli scrittori in relazione coi tempi: e per il concetto della concordia o unione tra Impero e Chiesa nella pubblicistica del sec. X e XI, BRYCE, *op. cit.* 106 sgg.; SOLMI, *Stato e Chiesa*, p. 145 sgg., ed ora R. W. AND. A. I. CARLYLE, *A history of mediaeval political Theory in the West* cit. II: v. anche PERTILE, *op. cit.* I. p. 168 sgg.

(2) Cfr. *Somn. Virid.* I, c. 1-16 sg. - 343 sg.; ANT. ROSELLI, *op. cit.* I c. 20-38, 47-56, III. 16-21; NICOL DE CUSA, *op. cit.* III c. 1 sgg. 12. 14; THEOD. DE NIEM, *De schism.* III c. 17 e *De privil. et jur. imperii* 248 sg. ecc ; v. poi PETR. DE MARCA, *De concordia sacerdotii et Imperii* Paris (1641) ediz. BALUZ. 1663. - Cfr. la formola di giuramento dei sette elettori: *Ego volo regem Romanor. in Caesarem promovendum temporale caput populo Christiano eligere:* in BRYCE, *op. cit.* p. 134. - Onde l'Imperatore è come il Papa, vicario di Dio in terra (cfr. BARTOL., *ad extrav. de crim. laesae maiest.*, proem. n. 5; ANT. ROSELLI, *op. cit.* I. c. 41; REST. CASTALDI, *op. cit.* q. 50. n. 31; NIC. DE CUSA, *op. cit.* III. c. 5:.... « quod imperator Cristianorum in sua praesidentia « Christi vicarius.... »); e, come il Papa, *repraesentat populum*

due podestà derivava, malgrado la riconosciuta indipendenza nelle singole giurisdizioni, la necessità e la giustificazione di alcune interferenze, se mi si passi la parola, tra le due podestà stesse [1]. Così, per esempio, quasi concordemente si ammette, anche dagli scrittori meno proclivi a sostenere le pretese pontificie, che in caso di vacanza del trono imperiale il governo dell'Impero possa essere assunto dal Pontefice e questo possa nominare, e solo in tal caso, vicarii imperiali [2]; così il principio

---

Christianum (così, REST. CASTALDI, *op. cit.* q. 50 n. 31 e q. 52 n. 15; PETR. DE MONTE, *op. cit. De conc. gener. congr.* n. 5; CARD. IACOPATII, *op. cit.*, L III. art 1. n. 194 ecc.), e può dirsi dell' Impero e del Papato che *fraternizant* (così BALDO, *Ad* L. I. Cod. *de quadr. praescr.* 7. 37 :.... « Imper. divinitus constitutum... et Imper. et Ecclesia fraternizant.... »; FRANC. ZOANNETTI, *op. cit.* n. 126; REST. CASTALDI, *op. cit.* q. 69 n. 6 ecc. ecc.): v. del resto enrgicamente affermato il concetto nelle lettere dell' Imperatore Sigismondo ai sovrani cattolici a proposito del concilio di Costanza (v. su ciò, più avanti): così, in HARDT, *op. cit.* VI 5. sg., lett. 30 ottobre 1413 a Carlo VI di Francia:.... « duo luminaria super terram, maius videlicet et minus, ut in « ipsis universalis Ecclesiae consisteret firmamentum, in quibus pon- « ficalis auctoritas et regalis potestatas designantur... » ecc.; e in STEPH. AUFRERII, *op. cit.* Introd. n. 2:... « Ut etiam Imper. Cristiani « pro aeterna vita Pontificibus indigirent, et Pontifices pro cursu tem- « poralium tantumodo rerum imperialibus legibus uterentur,... » ecc. — Il concetto di tale monarchia dualistica del Papato e dell' Impero balza netto dalle parole con cui GIOV. SERCAMBI; *op. cit.* I. c. 555. II. p. 119. senza badare alle antiche contese. consiglia al Comune di Lucca fedeltà e obbedienza così alla Chiesa come all' Impero, a ciascuno nei limiti della sua competenza (Lucca, anzi, è chiamata così *cammera di Santa Chiesa*, come *cammera dell' Imperadore*): meglio anche più innanzi, I. c. 579. p. 183 :.... « O somma onnipotentia di Dio.. . « infondi nella mente del santissimo in Christo padre e signore papa « Bonifatio IX e del serenissimo principe e signore messer Vincislao « Imperadore de' Romani, acciò che questa misera patria. *che a loro « sta lo governo*, mantengano in pacie.... ».

[1] V. alcuni accenni in GIERKE, *op. cit.* III p 538.

[2] Cfr., fra moltissimi altri, BARTOL., *Ad Auth. Coll.* I v. *quom. oport. Episc.* n. 2:... « istae iurisdictiones sunt distinctae: nec Papa « in temporalib., nec Imper. in spiritualib debent se immiscere.... *nisi « vacante Imperio...* »; ad. L. 5. Dig 41. 3: ... « Vacante Imperio. .. :

sancito dalle diete di Rense e di Francoforte, nel 1338, secondo il quale l'Imperatore o Re dei Romani eletto dai sette elettori o dalla maggioranza di essi non aveva bisogno di conferma o di approvazione pontificia [1], male

---

Ecclesia in administratione succedit.... »; **Bald.** ad L. 9 *Cod. de exec. rei iud.* 7. 53, n. 51 :... « dicunt Decretales quod Papa vacante Imperio « possideat utramque monarchiam et si hoc est, ergo sedis imperialis « non vacat, et electores nunquam possunt eligere, quia ubi unus habet « plenitudinem potestatis alius ad eamdem non potest assumi... Sed « illi qui sic dicunt valde errant, - Nam Imperium temporale quod « Papa habet sede vacante non est eiusdem speciei, sed superioris, « ita quod Imperator sibi subalter natur. tamen de consuetudine non « videmus quod Papa disponat de temporalib. Imperatoris: porro Impe- « rator est proprius praedecessor, quod novus Imperator veteri succedit « tamquam immediatus executor.... A Decretali non est recedendum et « maxime quia temporib. illis fuit maxima et necessaria cum dictus « Imper. revera venisset ad emulationem Ecclesiae et suorum compli- « cium et ad desolationem ... unde Papa qui est Vicarius Dei fecit « illam Decretal. ne barbarica ferocitas dulcem Italiam devastaret.... »; *Proem. ad Dig.* n. 47. .... Unde videmus quod populo viduato per « mortem Imperatoris Papa etiam in temporalibus habet plenitudi- « nem potestatis.... »; **Petr. de Andlo**, *op. cit.* II c. 4 e c. 10; **Rest. Castaldi**, *op. cit.* q. 13; q. 50 n. 19; q. 90 n. 1 sgg.: il diritto del Papa di nominare vicarii in caso di vacanza è implicitamente ammesso da **Cola di Rienzo**, *Epist.* XXX. q. 2, luglio 1350 a Carlo IV:... « ad ulter est omnis Rector Romanorum in temporalium si im- « perio non vacante praeter imperatoris licentiam nomen accipiat « gubernantis... ». E si afferma persino da alcuni - ma il principio è assai discusso - che il papa abbia diritto di eleggere l'Imperatore in caso di negligenza o discordia degli elettori (Cfr. **Petr. de Andlo**, *op. cit.* II. c. 41 e **Rest. Castaldi**, *op. cit.* q. 13, n. 1 sgg.): per la questione se il Papa possa deporre l'Imperatore, v. per tutti, **Rest. Castaldi**, *op. cit.* q. 81 n. 2 sgg.

[1] Cfr. in **Goldast**, *Const. Imperial. Collectio*, Francof. 1615-43 III. 4099 e **Lünig**, *Cod. dipl. Italiae* I. 1709; *Const*: « *Licet iuris ut triusque testament.*; Francof. 8 agosto. 1338:.. « Declaramus... quod imperialis « dignitas et potestas est immediate a solo Deo (v. sopra p. 53 n. 2): et « quod de iure imperii et consuetudine adprobata, postquam aliquis « eligitur in imperatorem sive regem ab elector. Imperii concorditer « vel maiori parte eorumdem, statim *ex sola electione est rex verus* « *et Imper. Roman. censendus....* nec Papae sive sedis apostolicae

applicato in pratica per la debolezza degli Imperatori [1], era stato, in teoria, accolto dalla maggioranza degli scrittori nel senso più limitato che, pur restando al Papa il diritto di negare la propria conferma o approvazione e l'incoronazione imperiale all'eletto che non fosse cristiano o cattolico [2], o fosse manifestamente indegno della di

---

« aut alii alterius approbatione.. indiget vel consensu... »: v. BÖHMER, *Reg. Imp.* Add. a 1313. VII a. 1347. n. 922: v. per la dieta di Rense, RIEZLER, *op. cit.* 95 sgg.

(1) Così Carlo IV chiese ed ottenne la conferma dal Papa (BÖHM. *Reg. Imp.* VIII. p. 503 n. 6 e 8), dietro giuramento di fedeltà e reverenza (v. il giuramento in data 19 settembre 1346, in THEINER, *op. cit.* II. n. 157): e poco dopo, il 27 aprile 1347, rinnovò le promesse già fattegli l'anno prima in Avignone (cfr. RAYNALD, *Annal. Eccles.* a 1346. § 48): promesse umilianti per l'autorità imperiale.... « Promitto.... quod ante diem... pro coronatione... prefigendam non in- « crediar urbem Romam quodque ipsa die qua coronam recepero.... « Orbem exibo cum tota gente mea et continuatis... moderatis dietis « extra terram Rom. Eccl. me rectis gradibus transferam versus « terras imperio subiectas.... »: *Reg. Imp.* VIII n. 319): v. su ciò. OTTO, *Die Eide u Privilegien Heinrichs* VII *u. Karls* IV. in *Quell u. Forsch. aus ital. Arch. u. Biblioth.* IX p. 16 sgg. - Così fecero i suoi successori: v. per es. le promesse al Papa e gli atti di conferma da parte del Papa per Venceslao e Roberto, in THEINER, *op. cit.* II, 596-97. 603-05 e III, 58.

(2) Cfr. fra i molti, BARTOL. ad. rub. Dig. *de iust. et de iure* n. 1:... « Si non fuerit Christianus non potuisset esse Imper. nec haberet « temporale iurisdictionem... »; REST CASTALDI, *op. cit.* q. 75; MICH. ULCURRINI, *op. cit.* pars 2, q. 2 n. 27:... « Imperator oportet sit *catholicus*. » ecc. ecc. Il principio si trova già enunciato, senza dedurne un diritto di conferma da parte del papa, nella glossa: *glo.* ad *Proem. Instit.*, v. *Christi*:.. « ex hoc nota quod Christianus fuit, alias non « posset imperare, quod quilibet est administrator debet iurare esse « communicat. s. Ecclesiae Romanae.... »; *glo. ad Auth.* Coll. II tit. 3. ecc. -; ed è esplicitamente ammesso anche nella *Quaestio an Pontif. rom. potuerit trengam indicere Principi Romanor.*: v. *in Memor. Imper. porrect*: *M. G. H.* cit. n. 1248: p. 1210 sg.:... « Quamvis Papa « non teneatur iniungere fatuum vel *hereticum* in imperatorem ... ».

gnità imperiale ([1]), l'Imperatore dovesse ritenersi investito della pienezza dei proprii poteri dal momento della sola elezione, prima anche della conferma e della incoronazione ([2]), onde la validità dei suoi atti sarebbe stata, almeno secondo l'interpretazione di alcuni, soggetta ad una specie di condizione risolutiva ([3]). E, d'altro lato, malgrado sia, in generale, vietato all'Imperatore intromettersi

---

([1]) V. ampiamente trattata la questione, con riferimenti alla letteratura anteriore, in REST. CASTALDI, *op. cit.* q. 15 n. 1 sgg.: - già del resto in *Memor. Imper. porrect.* cit.:... « non teneatur iniungere « *fatuum*.... »: in generale, per la necessità o meno della conferma o approvazione papale (per la differenza tra *conferma e approvazione* v. REST. CASTALDI, *op. cit.* q. 17 n. 4), BARTOL., ad L. 7 Dig. *De excus.* 27. 1. n. 7 e *ad Extrav. de crim. Laesae. maiest.*, v. *Reges*:.... « Procedit vero postquam persona est electa in Romanor. regem *et* « *per sedem apostolicam approbata*.... »; PETR. DE ANDLO, *op. cit.* II. « c 8; NICOLÒ DA FERRARA, *Regulae singulares* cit:... an ellectus « a Principibus in Germania indigeat consensu et confirmatione Pa- « pali et concistoriali.. »; REST. CASTALDI, *op. cit.* q. 18 n. 2 sg. ecc.

([2]) Cfr. anche qui, tra moltissimi, ALBER. *ad.* L. 3 *de quadr. praescr.* Cod. 7. 37 n. 8 sg.; BARTOL, *Ad* L. 7 Dig. *de excus.* 27. 1. n. 7 e *ad Extrav. de crim. Laesae maiest.* v. *Reges*:.. « Imperator ante « coronationem potest administrare, privilegia dare, condemnationes « facere vel concessiones alior. superior. tollere .. »; BALD. *ad* L. 3 Cod. *de quadr. praescr*, 7. 37 n. 7 (cfr. per la tradizione anteriore della glossa, di Cino da Pistoia, di Iacopo d'Arena, CHIAPPELLI, *op. cit* 124); IAC. ALMAIN, *op. cit.* c. 4; FRANC. ZOANNETTI, *op. cit.* n. 259; REST. CASTALDI, *op. cit.* q. 46 n. 1: la *communis opinio* afferma che sian validi gli atti compiuti dall' *ellectus tantum*, prima della incoronazione; n. 6.. « Imperator ellectus ante adprobationem ad- « ministrat... »; NICOLÒ DA FERR., *op. cit.*:... « utrum antequam iniun- « getur et coronetur imperioso gestamine, possit omnia iura imperii « et facta legitime administrare... »; PETR. DE MONTE, *op. cit.* « De « Imper. maiest. orig. et potest... », q 5 n. 1:... « a sola electione ple- « num ius imperiale consequitur... »; NIC. DE CUSA, *op. cit.*, III. c. 4 :.. « Ex quibus patet unctionem et diadema nihil praestare imperiali po- « testati.... » ecc. - V. del resto BRYCE, *op. cit.* 237.

([3]) Così, almeno, PETR. DE ANDLO, *op. cit.* III c. 5:... « validitas » gestorum ex futuro dependet eventu... ».

nell'esercizio della podestà spirituale, riservata al Pontefice e ai Concilii, pure, in via d'eccezione, si riconosce che egli possa e debba, come avvocato e difensore della Chiesa [1], intervenire negli affari interni di questa, ogniqualvolta ciò gli sembri necessario per la salvezza della fede e la unità del dogma cattolico: onde può, nel caso che il Papa venga sospettato d'eresia, chiedere a lui che egli dichiari « *quomodo de fide sentiat.....* » [2], e, in caso di scisma (e il lungo scisma d'occidente fu appunto ciò che diede origine a tutta questa dottrina), ha il diritto e il dovere di prendere iniziative a scopo di pacificazione tra le parti avverse, e di sollecitare anche, ove occorra, la

---

[1] Cfr. PETR. DE ANDLO, *op. cit.* II. c 17:... « Quod Caesareus « animus semper ad divini cultus augmentum debet esse intentus...»; FRANC. ZOANNETTI, *op. cit.* n. 66:... Etenim Principes .. sunt veri Cae- « saris milites, quemadmodum et ipse Caesar Ecclesiae Catholicae est « miles atque defensor »; PETR. DE MONTE, *op. cit.* « De conc. gener. « congr.»: n. 6:... « Imper. est advocatus Ecclesiae in qua est fides...»; PARIS. OXONIENS. PRAGENS ET ROMAN. UNIVERSITATUM, *Epist. de auctoritate Imperatoris in schismate Paparum tollendo*, in GOLDAST, *op. cit.* I 229 sgg. n. 55:.. « Nonne Romana Ecclesia tenetur impe- « ratori tamquam suo patrono? Et Imper. Ecclesiam fovere et defensare « tamquam suus verus patronus?...» ecc. ecc. E ciò riconoscevano ed affermavano ripetutamente gli stessi imperatori: v. per esempio, la lettera con cui Sigismondo invita il re d'Aragona e di Sicilia a intervenire al Concilio di Costanza:... « pro imperiali officio tamquam « Ecclesiae catholicae defensoris et advocati...»: cfr. in MANSI, *Coll. Concil.* XXVIII. 3 sgg.; HARDT, *op. cit.* VI. 7.; e specialmente DÖLLINGER, *Beitrage zur polit. Kirchen - u. Kulturgesch. d. VI Letzten Iahrhund.* Regensburg. 1862. II 371 sgg.

[2] Cfr. PETR. DE MONTE, *op. cit.* n. 6:... « Item facit quod si « Papa est suspectus de haeresi Imper. potest ab eo exigere ut indicet quid sentiat de fide...»: CARD. IACOBATII, *op cit.* L. III art. 1. n. 193: « Imper. interest fidem defendere, inde a Papa suspecto potest » exigere ut respondeat quomodo de fide sentiat...»; L. IX art. 12. n. 135 ecc. - THEOD. DE NIEM, *De schism.* III c. 9, sostiene: « ... Quod... imperialis potestas sit praecipue super malum et incor- « regibilem Pontificem Romanum, per quem scandalizatur Ecclesia, « ex gestis Imperatorum.... satis constat.... ».

convocazione di Concilii unificatori, prendendovi parte diretta ed attiva (1). E l'efficace azione esercitata da Sigi-

(1) Cfr. pel diritto dell'Imperatore di sollecitare la convocazione del Concilio, e di convocarlo egli stesso, in caso di negligenza del Papa, oltre gli scrittori così detti monarchisti dell'epoca dello scisma e del concilio di Costanza, che tale diritto affermano recisamente (così IOH GERSON, *op. cit.* II. 76. sgg.: ANDR. RANDULF., *De modo uniendi ac reform. Ecclesiam in Conc. univers.*, in GERSON, *Op. omn.* II, c. 14, p. 178 sg., c. 20. p. 189 sg., ecc.; THEODER. VRIE, *Histor. Concilii Constant.*, in HARDT, *op. cit.* I. Q. I. dist. 8 p. 49 sg.; III. dist. 6. p. 77 sg.; IV. dist, 6. p. 103 sg. ecc. ecc.; THEODER. DE NIEM, *De schism.* III., c. 11: .... « quod ad Imperatorem maxime pertinet schismata tollere... »; HENR. DE LANGESTEIN, *De unione ac reformat. Ecclesiae*, in HARDT, *op. cit.* II. 1. c. 5-7. p. 7 sgg. ecc.; THEOD. DE NIEM (?), *De difficultate reformat. Ecclesiae in concilio Univ.* in HARDT, *op. cit.* I. 6. p. 266 sg.: anche PETR. DE MONTE, *op. cit. De conc. gener. congr.* n. 1 e n 5..... « certe conveniens est ut ipso « (Papa) negligente vel deficiente, deficientibus is qui in loco Papae « succedunt, ipse imperator..... convocationem possit et debeat fa- « cere... »; CARD. IACOBATII, *op. cit.* L. III art. 1. n. 214 sg. ecc.; JOHAN. CAMPEGII, *De auctoritatibus sacrorum Conciliorum*, in *Tract. Un. Iuris*, T. XIII. 1. p. 398 sgg. c. II. n. 16 sg.; MARCI MANTUAE, *op. cit.* n. 204... « Concilium ad imperatoris sollecitudinem congregatur .. « cum maxime interest pacem esse in romana civitate et multo magis « in toto orbe, quod esse non potest, si de papatu contendatur.... ». — Per l'intervento dell'Imperatore nel concilio e la parte serbatagli, cfr. tra gli altri, REST. CASTALDI, *op. cit.* q. 94: « An Imper. debeat « interesse concilio et quibus vestibus ed in quo loco sedeat... »; q. 113 sgg.; FR. ZABARELLA, *Tract. de schismate*, in SCHARD., *op. cit.* 668 sgg.; NICOL. DE CUSA, *De auctoritate praesidendi in concilio, in* DÜR, *Der deutsche Kardinal Nicol. von Kusa*. Regensb. 1847; CATALD. DE BONCOMPAGNIS, *Tract. solemnis et aureus de translat. sacri Concilii Basileae* in T. U. I. XIII. 1 p. 15 sgg. n. 27. 61 ecc.: — da vedere inoltre, tra i numerosi inviti di privati o di pubblici istituti agli Imperatori, perchè cercassero di por fine allo scisma, la cit. *Epistola* delle Univ. di *Parigi, Oxford, Praga* e *Roma, De auctoritate Imper. in schismate Paparum tollendo*, in GOLDAST, I. 229 sgg; THEODOR. DE NIEM, *Exhortatio ad dom. Rupertum regem Romanor. ut surgat a diuturno somno quodque ut extirpertur schisma....*, in GOLDAST, *Mon.* II. 1381 sg.; SOMMERFELDT, *Zwei Schismastraktate Heinrich v. Langestein*, in *Mittheil. Inst. fur Österr. Geschichtsforsch.* 1906. VII. p. 436. sgg.; e la calda esortazione di COLUCCIO SALUTATI, *Epist.* III. L. X. n. 4 a. 1397.

smondo imperatore a Costanza [1] è la più caratteristica ed eloquente manifestazione del nuovo significato assunto, nei rapporti con la Chiesa, dall'idea imperiale, per cui

---

20 agosto, ai principi dell'Impero: p. 217:.. in hoc schismatis negocium « ante omnia prosequamini : nunquam enim dirigetis Imperium, nisi « prius ordinaveritis et Papatum.... ». — Per l'azione, assai debole, esercitata dagli Imperatori - Venceslao e Roberto - sino a Sigismondo e al concilio di Costanza, a proposito dello scisma, cfr tra gli altri GREGOROVIUS, *op. cit.* III. 570 sg; HEFELE, *op. cit.* VI. 200. 992 sgg., PRUTZ, *op. cit.* II. 433 sgg.; HERGENRÖTHER, *op. cil.* V. 141 sgg.; PASTOR, *op. cit.* I p. 132 sgg.; KOTZCHKE, *Rupert von der Pfalz. Das Konzil von Pisa* 1889 ecc. Cfr. anche in GOLDAST, *Const. Imper.* II. 48. p. 97, a 1396:.. « Wenceslai Imper. Edictum de Papae et sacerdotii corrupto statu emendando et unitate Ecclesiae restauranda... ». ecc.

(1) Cfr. su ciò, HINSCHIUS *op. cit.* III, p. 369, sgg.; HEFELE, *op. cit.* VII. 26 sg.; HERGENRÖTHER, *op. cit* V, 153 sgg ; PASTOR, *op. cit.* I. 202 sgg.; GREGOROVIUS, *op. cit.* III. 626 sgg. ecc. Sulla politica di Sigismondo prima e durante il concilio di Costanza, e sulla parte da lui avuta nella cessazione e conclusione dello scisma, esiste del resto un gran numero di monografie e di ricerche particolari: cfr. fra le principali e più recenti: KAGELMACHER, *Fil. Maria Visconti u. König Sigism.* Berlin 1883; KEPPLER, *Gregor.* XII *u. Kaiser Sigismund in Iahre* 1414, in *Röm. Quartaljarschr.* 1887. p. 454 sgg.; SAUERBREY, *Die italien. Politik König Sigismunds bis zum Beginn des Konst. Konzil.* Halle 1844; KOEHNE, *Zur sogenanten Reformationen Kaiser Sigismunds*, in *Wienes Arch.* 1901. p. 251 sg.; WERNER, *Ueber den Verfassern u. Geist des sogenn. Reformation des Kaiser Sigismunds*, in *Histor. Vierteljaohrschr.* 1902. p. 467 sgg.; GÖLLER, *König Sigismunds Kirchenpolik von Tode Bonifaz XI bis zur Berufung des Konstant. Konzil* (1404 - 1413), Freiburg. 1902; HERRE, *Die Beziehung König Sigsmunds zu Italien 1412 bis* 1414, in *Quell. u. Forsch. aus ital. Arch. u. Biblioth.* IV. 1. 62, 1902; GÖLLER, *Papst Iohann* XXIII *u. König Sigmund in Sommer 1410*, in *Röm, Quartaljar.*, 1903. p. 169 sgg.; SCHIFF, *König Sigmunds italienische Politik bis zur Romfahrt* (1410-1431), in *Franckfurt. Histor. Forschung.* herausgg. v. KUNTZEL, Heft. 1. Frankfurt A. M. 1909. p. 61 sgg. - Da vedere anche il vecchio libro dell'ASCHBACH, *Gesch. Kaiser Sigmunds* II. c. 2. c. 3, e HÜBLER, *Die Constanzer Reformation u. die Konkordate von* 1418, Leipz. 1867. p. 360 sgg.

l'Impero è detto *sacro* [1]. L'Impero è ora, nè più meno, che la Chiesa vivente veduta dal suo lato secolare; non è che la società cattolica organizzata sotto la forma politica: e il *Sacro Impero* è il necessario contrapposto della *Santa Chiesa*. Onde, come l'Impero è tenuto a prestare il braccio secolare alla Chiesa per la estirpazione delle eresie, così la Chiesa rafforza con la propria sanzione l'autorità imperiale, dichiarando eresia il negarne l'universalità e peccato mortale il negarle ubbidienza ed ossequio [2].

5. E, intanto, intorno al Sacro Impero, considerato in sè, come monarchia universale civile, prescindendo da' suoi rapporti di indipendenza o di coordinazione con la monarchia universale ecclesiastica, si veniva elaborando, nella dottrina, tutta una teoria giuridico-politica, le cui basi erano essenzialmente nella tradizione giuridica romanistica italiana — e vorrei dir bolognese —, ma in cui sono visibili le traccie della influenza esercitata da tutto il lavorio dottrinario de' secoli anteriori: teoria, di cui non è forse difficile segnare i concetti fondamentali [3]. Intanto

---

(1) Cfr. per l'origine e il significato del titolo *sacro*, Bryce, *op. cit.* p. 239: v. del resto Bald. ad L. 2 Cod. *de leg.* 1. 14: n. 4: « Imperium est sanctissimum ... ecc. ecc.

(2) Cfr Bartol., ad L. 22 Dig. *de capt. et postl.* 49. 15 n. 6: « Et.... quasi omnes gentes qui obediunt Sanctae Matri Ecclesiae « sunt cives romani de populo romano....; n. 7:.... « Et forte si quis dicet « Imperatorem non esse *dominum totius mundi esset hereticus*... »: Andr. « v. Randulf, *De modis un. ac reform. Eccles....* c. 14. p. 178 sg. « Videantur igitur sibi Florentini Ianuenses et Veneti necnon alii « tyrannice occupantes et concultantes Iura et honores Imperii, qua- « liter de hoc in extremo iudicio valeant respondere... »; Mich. Ulcurrini, *op. cit.* pars 2, q. III. p. 116 sg. n. 15:... « quicumque vult salvus esse « debet tenere praedicare et docere catholicam hanc conclusionem, « quod imperator est unus supremus in temporalibus in orbe et nullus « Rex princeps nec communitas est exceptus ab Imperio, sed omnes « Imperatori obedire tenentur.... »; Franc. Zoannetti, *op. cit.* n. 207.;... « Reges et Populos et Principes omnes requisitos a Caesare obedientiam « illi praestare, si contumaces non obediant, peccare mortaliter..... »

(3) La teoria si desume specialmente dai principali fra i giuristi italiani del sec. XIV, quali Alberico, Bartolo, Baldo, Paolo di

l'Impero è, nel fatto, romano-germanico: romano, perchè considerato come il diretto continuatore e successore dell'Impero dei Cesari; onde da Augusto a Giustiniano a Carlo Magno a Ottone I a Federigo II a Enrico VII a Massimiliano è tutta un'unica ininterrotta catena (1); e

---

CASTRO, OLDRADO DA PONTE, ecc. e dai trattati particolari sull'istituto imperiale, appartenenti al sec. XV, di ANTON. DE ROSELLIS, *Monarchia* cit.; PETR. DE ANDLO, *De Imperio rom. german.* cit.; AENEAS SILVIUS, *De ortu et auctoritate Imperii* ecc. Sono però interessantissime, per la storia della tradizione italiana immediatamente anteriore, a cui si riconnettono e da cui quasi sempre derivano, anche le monografie, già più volte citate, di REST. CASTALDI, *De Imperatore,* di MICH. ULCURRINO, *Opus Imperiale, de regim. mundi*; e specialmente quella del bolognese FRANC. ZOANNETTI, o GIOVANNETTI, *De Imperio et eius iurisdictione* (v. per notizie biografiche e bibliografiche sul Giovannetti, FANTUZZI, *Scrittori bolognesi* IV p. 70, e ROSSI, *Gli scrittori politici bolognesi.* Bologna 1888. p. 110 sgg), per quanto appartenenti al sec. successivo: da ved anche, per la stessa ragione, ANT. CORSETI, *De potestate regia* in T. V. I. t. XVI 180 sgg.; MATH. DE CARAZIIS, *Tract. de principibus*, in T. U. I. t. XVI p. 204 sgg; IOH. REDIN, *De maiestate Principis,* in T. U. I. XVI. p. 145 sg. ecc.: cfr. per interessanti riferimenti, ANDR. ALCIATI, *Opera omnia.* Basil. 1582 — Monografie particolari su singoli punti verrò citando in seguito.

(1) Onde centro naturale dell'orbe e sede ideale dell'Impero è sempre Roma, dalla glossa in poi (glo. ad L. 1 Cod. *de vet. iur. enucl.* I. 20; *ad Iust.* I. 25 v. *urbis.* ecc.: v. CAVALIERI, *op. cit.* 152; e per la storia del concetto, così ben delineato, in Dante, le belle osservazioni di CIPOLLA, *Il tratt. de Monarch.* ecc. cit. p. 375). -: e, poichè i nuovi imperatori succedono direttamente agli antichi, il nuovo impero d'occidente è esso solo il diretto continuatore dell'antico; e l'imperatore d'oriente non può perciò dirsi vero Imperatore: una sola è la società umana: e un solo deve essere il capo terreno di essa: non può essere che l'erede di Carlo Magno: v. già enunciato il concetto in ALBERICO, ad L. 2 Cod *de quadr. praescr.* 37. 7. n. 6; e poi più nettamente, desumendolo in gran parte da Alberico e dai suoi successori bolognesi e italiani, REST. CASTALDI, *op. cit.* q 69 n. 14;.. « Constant. Imperator an proprie Imperator sit... »; PETR. DE MONTE, *op. cit.*: « *De imper. maiest. orig. et potest...* » qu. 3. n. 3.... « Imper. graecorum non est verus Imperator... »; MATH. DE CARAZIIS, *op. cit.* q. 86:... « Imper. Graecorum non est proprie Imperator sed proprie imperator est alamannicus... »; HIERON. BALBI, *op. cit.* p. 144

perchè, all'infuori anche d'ogni contingenza politica, il fondamento e la ragion prima giuridica e storica della sua perennità e della sua estensione sono sempre nel perpetuarsi e nel diffondersi ininterrotto e, agli occhi dei contemporanei, imperituro della lingua latina e del diritto romano-comune, onde sempre si mantiene quell'intimo rapporto tra Impero e diritto romano, che abbiam colto così vivo nella glossa e nelle prime manifestazioni della tradizione giuridica bolognese [1]; germanico, perchè, per

---

sgg.:... c. 16:... « graeculum illum non fuisse verum nec legitimum Im-« peratorem, cum rationi repugnet duos simul rerum summam potiri... ». - Del resto Carlo Magno aveva avuto precisamente l'intenzione di fondare un Impero solo ed unico: e il suo Impero, come a quello di Romolo Augustolo, succedeva direttamente a quello di Contantino VI, di Eraclio, di Giustiniano e di tutto il ramo orientale sino a lui: cfr. BRYCE, *op. cit.* 73 sgg. V. però ora, sui rapporti tra i due imperi all'inizio della restaurazione dell'Impero d'occidente, specie nei riguardi di alcune regioni italiane (Venezia, Dalmazia, Campania, Italia meridionale) le interessanti constatazioni di MAYER, *Italien. Verfassungsgesch.* II. p. 3-15 - Da ved. anche BRUNNER, *Deutsche Rechtsgesch* Leipzig. 1892. II p. 83 sgg.

[1] V. il concetto chiaramente enunciato dal bolognese FRANC. ZOANNETTI, *op. cit.* n. 105: ....« Cives Romanos omnes illos censendos « qui in orbe romano sunt atquae Caesari obediunt: cum etsi non obe-« diant, *dummodo vivant legibus romanis*...»; n. 112:... « Leges roma-« nas earumque commoda... ad eos non pertinere qui Romano Imperio « subesse aut obedire nolunt .. » n. 119:... « Iurisdictionem universam « an illos a Caesari retineri *qui leges Romanas... observant...*»; n. 132:.. « *Iurisdict. Imperii romani* supremam in eo Regno Dominio « aut Provincia adhuc odie retineri, *ubi Romanae leges docentur...*»; n. 135:... « Iurisdict. Imperii romani suprema... hodie adhuc.... *ubi « lingua latina colitur...*» ecc. — Cfr. già in BARTOLO, ad L. 22 *Dig. de capt. et postl.* 49. 15: n. 3:... « quis dicatur populus romanus?... Glo. « dicit hic accipitur pro toto Imperio romano. Sed diceres tu cum « modicae gentes qui Rom. Imperio obediunt, ergo videtur quod sit « parva populi romani respublica. Respond.: - quaedam sunt gentes « qui Imperio obediunt et istae sunt... de populo romano -: quaedam « sunt quae non obediunt Rom. Imperio in toto vel in aliquibus obe-« diunt, *ut quia vivunt secundum legem Romanam et Imper. roman. « esse dominum fatentur... et istae sunt de populo romano ..*».

effetto della *translatio,* l'Impero fu, mediante il diretto intervento del Pontefice, trasferito dai Greci nei Franchi, e, da questi, nei Tedeschi [1], non nel senso che solo ai Tedeschi spetti l'Impero [2]; bensì nel senso più ristretto

---

([1]) Cfr. fra moltissimi, BALD. *Proem. ad Dig.* :... n. 2 « Sed hodie « imperator dicitur alamannicus proprie quia imperium translatum est « ad ipsos... » e n. 32; PETR. DE ANDLO, *op cit.* I q. 13 c. 13 e 14; AENEAS SYLVIUS, *op. cit* c. 9. « Quare romanum Imperium fuerit a « Graeciis ad Germanos translatum ... » (populus romanus)... Carolum « Magnum.... concurrente pontificis consensu salutavit Caesarem... »; FRANC. ZOANETTI, *op. cit.* n. 246:... « Imperii Rom. moderationem « de Graecis in Germanos... » sgg. - HENNING. GÖEDEN, *De elect. regis Romanor.* in GOLDAST, *Politica* 208 sg. c. 3. n. 5: « Imper. per Papam « translatum ad Germanios... »; ONUPHR. PANVINII, *De Comitiis imperatoriis* in GOLDAST, *op. cit.* 3 sgg. c. 5 § 9 ecc. Era la solita dottrina della *translatio*, ripresa e particolarmente svolta, durante la seconda metà del sec. XIV, da KONRAD. DE MEGENBURG, *Tractat. de translatione Imperii* (1354 o 1355: cfr. HÖFLER, *Aus Avignon.* Praga 1868 p. 26 sgg.), che, da Innocenzo in poi aveva tenuto il campo: cfr. più sopra p. 4 n. 26; v. specialmente DÖLLINGER, *Das Kaiserthum Karls des Grossen u. seiner Nachfolger* cit.

([2]) Così la concorde tradizione giuridica italiana; però, già al principio del sec. XVI, appariscono i primi accenni di una tendenza a restringere, anche nella teoria, i confini dell'Impero, e a considerarlo ormai come veramente e propriamente *germanico*: tale concetto trovo, per quel che io so, la prima volta enunciato chiaramente da FRANC. IRENICUS, *Germaniae Exegesis.* Hagenoae 1518, L. III c. 29... « de electione principum et quod magis Germanorum dicere Impera- « torem quam Romanorum conveniat.... »: ma certo esso aveva già avuto dapprima parziali affermazioni, specie in Germania. L'Irenico anzi si vale di una concorde opinione da lui attribuita al bolognese FILIPPO BEROALDO, per aver questi chiamato, in un suo commento all'Asino d'oro di Apuleio (cfr. L. APULEII, *Opera Omnia cum* PHIL. BEROALDI *in Aureum Asinum commentariis*, Lugduni. 1614. L, VII. v. *caecam fortunam*, p. 556), l'Imperatore Massimiliano col nome di *Germanorum Imperator.* Veramente non di più dice Beroaldo in questo luogo; ma l'Irenico ci narra che, avendo queste parole di Beroaldo fatto meraviglia agli Italiani e avendogliene un amico chiesto ragione, l'umanista bolognese avrebbe così risposto (v. FRANC. IRENICO *op. cit.* III. 29)... « Appellando Maximilianum secutus sum rem non « verba, annuo, siquidem vocare Regem Romanorum eum qui Germa-

che, per una serie di ragioni storiche, che ora sarebbe troppo lungo enumerare (¹), il diritto di eleggere l'Imperatore spetta ora a un collegio di elettori tutto composto

---

« nis imperet convenire ambitiosis crediderim, non simplicibus scrip-« toribus:... quoniam censeo honorificentius esse imperatorem Ger-« manorum quam Romanorum, cum hoc saeculo romana nobilitas « decoxerit fece et quisquilio superstitibus, Germania vero sit viris opi-« bus et magnitudine florentissima... » Ma, se le prime di queste parole possono esser state verisimilmente scritte o pronunciate da Beroaldo, come quelle che s'accordano con quella tendenza nazionalistica e antimperiale propria della coscienza politica italiana nel sec. XV, che meglio noteremo in seguito, troppo difficile mi pare che un umanista italiano e bolognese abbia potuto scrivere le seconde: non bisogna però dimenticare che Beroaldo era stato lungamente in Germania (v. per notizie biografiche intorno a questo umanista bolognese, MALAGOLA, *Della vita e delle opere di Antonio Urceo detto Codro* Bologna. 1878 p. 77. 222) Ad ogni modo tale tendenza non ebbe fortuna in Italia (v. contro di essa le esplicite parole di FRANC. ZOANETTI, *op. cit.* n. 242 sgg.: cfr. però sulla questione anche ANDR. ALCIATI, *De singulari certamine*, in *Op.* IV. c. 32. p. 649 sg): ma l'ebbe invece in Germania, ove trovò nei sec. XVI e XVII aperto riconoscimento in parecchi scrittori: così in HENNINGI GOEDEN, *De elect. reg romanor.* c. 3 u. 6:.. « Ex quibus patet quod hodie Imperium amplius non sit « apud Graecos vel aliam nationem, sed *solum* apud nationem Germanicam. « Aliae vero nationes non habent Imperium proprie... »; HERM. CONRING, *De finibus Imperii*, Helmostadii 1652. I. n. 1. sgg. e *De imperatore romano-germanico.* Ebroduni 1654 p. 274 sgg. ecc.: v. però, di nuovo, in senso contrario alla tesi di Irenico e del Conrirg, PHIL. ANDREAE OLDENBURGENSIS (sotto il nome di FRANC. IRENICO), *Collegium iuris publici Imperii romano-germanici in* PHIL. ANDR. BURGOLDENSIS (lo stesso autore) *Discursos ad Instrum. pacis Osnaburg. – Monasteriensis* ed. 1670, ad disc. 1. IV p. 159 sgg.

(¹) Era opinione quasi concordemente accolta, sino al sec. XVI, che la forma elettiva dell'Impero e. più particolarmente, il numero dei 7 elettori tedeschi fosse stata stabilita da un decr. di Gregorio V e di Ottone III: cfr. ALBER. DE ROSCIATE, ad verb *electores*:... Electores Imperii in Alamannia ordinati fuerunt tempore Ottonis III... » LUPOLD. V. BEBENBURG, *De iure regni et Imper. Rom.* c. 2; MARSIL. PATAV. *De translat. Imperii* c. 31; FRANC. ZABARELLA, ad c. 1 *extr. de iureiur.* c. 3; M. VILLANI, *Hist. fiorent.* in *R. I. SS.* XIII. L. IV c. 77; PETR. DE ANDLO, *op. cit.* 1. c. 4; REST. CASTALDI, *op. cit.* q. 8 n. 8 sgg. ecc. Tale credenza venne però, già durante il sec. XVI,

di principi tedeschi (1). Ma, nella teoria, l'Impero non è tanto romano o germanico, quanto veramente e propriamente universale, nel più ampio senso della parola, cioè abbracciante tutta la cristianità (2): onde Imperatore può

---

vivamente oppugnata: v. specialmente, contro di essa, ONUPHR. PANVINII, *De comitiis Imperator. cit.* c. 6. § 1 sgg.: e contro questo e in sostegno della tradizione, SIM. SCHARDIUS, *De Principibus quibus electio Imperat. in Germania commendata est origine seu Institutione*, in GOLDAST, *Politica* p. 39. sgg. e, specialmente, con largo esame di fonti, ma assenza totale di critica, CRISTOPH. GEWOLDUS, *De sacr. Rom. Imperii Septemviratu* Ingolstadii 1616 p. 30 sgg. Per la storia dei 7 elettori, cfr. del resto, HEINRICH, *De origine iuris septem principum electorum in imperio germanico* Parigi 1855; PHILIPP, *Die Deutsche Königswahl bis zur Goldene Bulle.* Vienna 1858. - e BRYCE. *op. cit.* p. 281 sgg.

(1) Cfr. fra i molti ALBER. DE ROSCIATE, ad L. 3 Cod. de *quadr. praescr.*, 3. 37 n. 4 sgg.; IOHAN. ANDREAE, Ad c. ad *Apostol. de sent. et re iud.* n. 6 col. 3; BARTOL., ad. L. fin. *Cod. de legib.*, e ad L. 3 Dig. de leg. n. 1; FRANC. ZABARELLA, ad c. *Extr. de iureiur* col 2; BALD., Ad L. 3 Cod. de *quadr. praescr.* 3. 37 n. 4 n. 9: ad c. *Venerabilem*; ad L. *de pace Constantiae* n. 43 ecc.; AENEAS SYLVIUS, *op. cit.* c. 39: NIC. DE CUSA, *op cit.* III c. 3; ANT. DE ROSELLIS, *op. cit.* n. 3; PETR. DE ANDLO, *op cit.* II c. 1. 2; MICH. ULCURRINI, *op. cit.* pars 2. q. II. n. 20, q. III n. 22; FRANC. IRENICUS, *op. cit.* III c. 33. sg.; ONUPHR. PANVINII, *op. cit.* c. 7 § 1. sgg.; CHRIST. GEWOLDUS, *op cit.* p. 135 sgg. ecc. — È noto come il sistema d'elezione fosse stato definitivamente fissato e regolato dalla *bolla d'oro* di Carlo IV, per cui cfr., oltre le opere generali sul regno di Carlo IV, IACOBY, *Die goldene Bulle Kaysers Karl IV* in *Zeitschsr. f. d. gesammte Staatswissensch* XIII. 1857; NERGER, *Die goldene Bulle nach ihren Ursprung u. Reichsrechtliche Inhalt.* Bresslau 1877.; OLENSCHLAGER, *Neue Erlauterung der goldenen Bulle Kaisers Karls* IV. Frankfurt. 1766. ecc. V. inoltre, PHILIPP., *op. cit*; CANINI, *Histoire de l'election et couronnement du Roi des Romains,* dall'ital. Paris 1613; VICQUEFORT, *Discours historique de l'élection de l'empereur et des electeurs de l'empire*, 1857; BRYCE, *op. cit.* 281 sgg.

(2) Cfr. PETR. DE ANDLO, *op cit.* « Quod Imper. maxime *in orbe* « *terrarum*..... »; FRANC. ZOANNETTI, *op. cit.* n. 251:..... « Imperium « neque urbis moeniis includi neque in persona unius vel plurium « Imperatorum consistere. *Sed universo in orbe ita contineri, ut anima* « *in corpore umano*.... »: MICH. ULCURRINI, *op. cit.* pars 2. q. III n. 26:.... « concludendum est quod si aliquis rex dicat se non subesse Impera- « tori, *asserit se non esse de societate humana*, et sicut *aut nequam*

essere eletto qualunque principe cattolico, anche se non tedesco [1]: e forse non è neppur necessario, in teoria, che l'eletto sia un principe [2]. Come universale, è eterno: durerà sino a che durerà la società cristiana, sino a che sarà parlata la lingua latina, sino a che le genti vivranno a legge romana: cioè sino alla fine de' secoli [3]. Tutti gli

---

» *aut plus quam homo*... » e q. III bis, n. 16 sg: « Iura humana sunt » imperatoris iura... »; FRANC. IRENICO., *op. cit.* III c. 27 e 28 ecc.: cito a caso: il concetto risulta chiaro da quasi tutti gli scrittori sino al sec. XVI. Notevole il trattato di UBERT. DE LAMPUGNANO, *Utrum omnes Christiani subsunt Romano Imperio*, in *Zeitschr f. gesch. Rechtwissensch.* II. 246 sgg. Cfr. del resto, BRYCE, *op. cit.* 310: da ved. pure CHIAPPELLI, *Controversie medievali intorno alla preminenza del popolo romano e al dominio mondiale del suo imperatore*, in *Rivista di Roma*. 1908. p. 312 sgg.

(1) V. su ciò BRYCE *op. cit.* 319 sg. - V. il principio svolto in REST. CASTALDI, *op. cit.* q. 7. n. 3 sgg.: così BALD. ad c. *venerab.* e ZABARELLA, id id - però l'opinione che l'*electio Imperatoris* fosse ormai *active et passive* presso i Tedeschi, che cioè non si potesse eleggere che un principe tedesco, largamente affermata dai pubblicisti tedeschi dal sec. XVII in poi, (cfr. ora, per tutti, HENNINGI GOEDEN, *De elect. regis Romanor.* cit., c. 4. n. 1 sgg. « an eligi possit in regem » Romanor. qui non sit natione Alemannicus » e c. 153:... « Et sic electio » Imperii est apud Theutonicos active et passive ») pare avesse trovato sin da prima qualche fortuna tra i canonisti italiani: così, pare, NICOL. DE TUDESCH., ad. c. *venerabilem*; FRANC. ZABARELLA, id. id.: IOH. ANDREAE, id id., e *Addit. ad Specul*, tit. *De rescr. princ.* ecc.

(2) Cfr. REST. CASTALDI, *op. cit.* q. 9. n. 2: anche un privato può essere eletto imperatore; e q. 7. n. 3.:.... « Imperator an quilibet eligi possit etiam servus.... dummodo catholicus... ».

(3) Cfr. AENEAS SYLVIUS, *op. cit.* c. 8: « Antichristum non ven- « turum donec Imperium steterit... » ; FRANC. ZOANNETTI, *op. cit.* « n. 253:.. Imper. Romanus non *prius in universo orbe interiturum*, « *quam ius civile romanum cum latina lingua ubique vigere desierit*... »; REST. CASTALDI, *op. cit.*, q. 72.: « An Imperium debeat durare usque ad « finem saeculi.. »; n. 2 « Antichristi tempore multi subtrahent se a Rom. « Imperio.... » ; n. 8: « Imperium semper est... » ; ecc. Cfr. per i precedenti della credenza — propria di tutto il medio evo, e riallacciantesi alle credenze dell'ultima età imperiale, di cui abbiam traccia negli scritti degli stessi padri della Chiesa — sulla eternità dell'Impero, BRYCE, *op. cit.* 23 sg. e GIERKE, *op. cit.* III. 543.

Stati cattolici gli sono perciò soggetti: sola eccezione fanno gli Stati della Chiesa, o, per usare la terminologia dell'epoca, le *terrae Ecclesiae:* onde la distinzione fra le *terrae Imperii* e le *terrae Ecclesiae* è fondamentale e concordemente ammessa dalla dottrina contemporanea [1]. E qui cade in acconcio un'osservazione, la quale conferma quanto dicemmo più sopra a proposito dell'accordo intervenuto tra Impero e Papato. Anche la questione, per tanti secoli dibattuta, e intimamente connessa con la più ampia questione dei rapporti tra Impero e Papato, sulla validità

---

[1] Cfr. JOHANN. DE LIGNANO, *De iurib. Eccles. in civit. Bonon....* « in Italia... nulla terra est acephala: idest, quae non sit capiti pontificali vel imperiali subiecta.... »: in ROSSI, *Dagli scritti ined. giur. politici di Giovanni da Legnano*, cit, p. 35. — Innumerevoli sono nella letteratura pubblicista e giuridica dell'epoca gli accenni a questa distinzione: v. per tutti BARTOL., ad *Const. quis sit rebellis*, v. *rebellando* n. 1:... « Constitutio haec loquitur de subditis Imperii Impe-« ratori resistentibus, non de subditis Ecclesiae... »; ad L. 27 Dig. *ad S. C. Trebell.* 36. 1.:... « Sub Imperio omnes civitates sunt de iure, « de facto non. Sunt tantum *quaedam* quae etiam sub imperio *de iure* « *non sunt*, ut. *civitates donatae Eeclesiae* . »; BALD. ad L. 2 Cod. *de adm. sacr.* q. 29, n. 2:.. « si Papa intromitteret se de temporalibus « ad se non pertinentibus posset opponi nec opponens committeret « sacrilegium, quia papa non potest se intromittere in temporalibus, « *nisi in terris in quibus habet iurisdictionem...* »; la distinzione è tuttora viva negli scrittori del sec. XVII: cfr. fra molti, ALBER. GENTILI, *Lades Accadem. Perus et Oxonniens.* Hanover 1605:.... (Perugia) « una in non multis Italiae quae libera a Papa aut ab Imperio est.. » e HERM. CONRING., *De finib. Imp. rom.* II. c. 23:.... « quod reliquum est « Italiae, praeter bona Pontificia... hodieque ad Regni Italici adeoque « Imperii iura pertinere.. ». — Curiosa applicazione della distinzione era il quesito tradizionalmente discusso da tutti i giuristi, se l'imperatore potesse *legitimare in terris Ecclesiae*: cfr. JACOPO DA BELVISO, Ad. *Auth. quod. mod. nat.*; JOHAN. ANDREAE, ad c. *pervenit*; BARTOLO, ad L. 57 Dig. *de ritu nupt.* 23. 2; e *Cons.* 75. n. 4; BALD. *Ad* L. 1. Cod *de fideiuss.* 6.42; PAUL. DE CASTRO, *Cons.* 201 e 227; NIC. DE TUDESCH. ad c. *venerab*; REST. CASTALDI, *op. cit.* q. 102. n. 1. sgg.: ... « alta et profunda est quaestio... » ecc. V. in REST. CASTALDI, *op. cit.* q. 104, anche la questione: ... « an Imperator Romae existens possit « legem facere vel iurisdict. exercere... ». Ma di ciò meglio più innanzi.

o meno della donazione di Costantino, ha perduto ormai, per quanto essa si perpetui tradizionalmente negli scrittori, e si inacerbisca anzi, da quando la critica storica novellamente sorta dalla rinascenza classica accenna a contestarne, non solo la validità, ma financo la autenticità (¹), ogni pratica importanza. Poichè, se, da una parte, quasi nessuno, anche fra i più ostinati curialisti, osa più pretendere che, dalla donazione, derivi nel fatto al Papa il dominio su tutto l'occidente o, per lo meno, su tutta l'Italia, ma se ne limita la reale efficacia a quei soli paesi che erano, nel fatto, della Chiesa, cioè Roma e il Lazio, l'Umbria, le Marche, la Romagna, o su cui la Chiesa esercitava effettivamente una supremazia di carattere feudale (²); d'altro lato, anche coloro che storicamente negano la validità o l'autenticità della donazione stessa, specie nei riguardi delle troppo ampie conseguenze che se n'eran volute derivare, e dei danni che al civile

---

(¹) Rappresentante celebre di questa tendenza critica è LORENZO VALLA, *De falso credita et ementita Constantini donatione*, in SCHARD. *op. cit.* p. 734 sgg.: cfr su questo libello, meritatamente famoso, VOIGT, *op. cit.* I. p. 469 sgg; GREGOROVIUS, *op. cit.* III. p. 707 sg e, con qualche esagerazione, PASTOR, I p. 23 sgg. — Forti dubbii sull'autenticità della donazione aveva del resto già sollevato NIC. DE CUSA, *Concord. cathol.* III. c. 2: per Enea Silvio, v. MEUSEL, *op. cit.* 79. — Sulla così detta donazione, e specialmente sull'epoca della falsificazione, v. ora le recenti ricerche di MAYER, *Die Schenkung Constantins u. Pipins.* Tübingen 1904, in *Deutsch. Zeitsch. f. Kirchenrecht.* III. v. XIV; e *Italien. Verfassungsgesch.* II. 15 sgg.; BÖHMER, *Donatio Constantins*, in *Realencyclopaedie fur protestant. Theol. u. Kirch.* fasc. 101-102; CRIVELLUCCI, *Le origini del potere temporale.* Pisa 1909. p. 171 sgg.

(²) Ciò, a ben guardare, non nega lo stesso GIOVANNI DA LEGNANO. che pure tanto valore attribuisce alla donazione: v. ROSSI, *op. cit.* 26 sg. 35 sg. — Cfr. BARTOLO, ad L. 1 Dig. *de off. praef. urbi* 1. 12 :... n. 4 : ... « In glo. quae est supra verbo *pertinere* : haec glossa.... « praesupponit donationem factam per Constantinum tenuisse, quod « verum est secundum Richard Malumbram.... Item praesupponit glo. « alibi in Auth. *ut. eccl. Rom* ubi dicit quod in patrimonio Beati « Petri et Marchia et Ferraria... »; così, in senso ristretto, pur sostenendo contro il Valla l'autenticità e la validità della donazione, REST.

consorzio venivano dalla confusione, per quanto territorialmente limitata, della spada col pastorale, non possono non contestare il fatto che, comunque, il dominio della Chiesa su parte d'Italia trovava ora nuova base negli espliciti atti di conferma delle precedenti donazioni e privilegi, che la Chiesa aveva, a consacrazione delle sue pretese, da tutti i nuovi Imperatori romano-germanici, da Rodolfo in poi, ricevuto [1]. Onde su questi atti poggiava ora effettivamente il fondamento giuridico del dominio della Chiesa su quelli,

---

CASTALDI, *op. cit.* q. 51 e 77 n 2 sgg. e MICH. ULCURRINI, *op. cit.* pars. 2, n 2 sgg. Un'eccezione formano Napoli e la Sicilia, su cui il Papa, per ragioni d'indole storica e particolare, avanzava sempre pretese di sovranità, di carattere però prevalentemente feudale: cfr. per i precedenti, MAYER, *Italien. Verfass* II. 8. sgg.

(1) V, per Rodolfo, in THEINER, *Cod. Dipl. S. Sedis*. I. n. 343. p. 194: ... « ad has pertinent tota terra que est a Radicofano usque « Ceperanum, Marchie Anconitanae Ducatus Spoletanus, Terra Comi-« tisse Matildis, Comitatus Bretenorii, Exarcatus Ravennae, Pentapolis, « Massa Trabaria.. Sicilia Corsica et Sardinia... »; per Enrico VII, THEINER, *op. cit.* I. n. 612, p. 439: (*M. G. H.*, cit. IV. 1. p. 396. n. 454): .. « Marchiae Anconitanae.. exarcatus Ravennae et Pentapolis et Romandiole et Bertenorii comitatus... civitatis Bononiae » ecc. (anche THEINER *op. cit.* II. 627. 456); per Alberto, in *M. G. H.* cit. IV. IV. 1. p. 155. n. 181; per Carlo IV, THEINER, *op. cit.* n. 165. p. 167:... « Romam aut « Provincias, Ducatus, Comitatus, Ferrariam, Civitates Oppida Castra.... « seu territoria vel loca ecclesiae Romanae.... mediate et immediate spe-« ctantia in Italia vel extra Italiam sicut est comitatus Venaysini.... ad « eamdem ecclesiam .... nec non Regna Siciliae, Sardiniae et Corsicae « quae de dominio directo iure et feudo eiusdem Romanae ecclesiae esse « noscuntur.... »; e *ib.* II. n. 443, p. 456 :.... «Dictam marchiam Anco-« nitanam... Exarcatum Ravennae et Pentapolim ac Romandiolam et Bre-« tonnorii Comitatus cum civitate Bononiae .. vallem quoque quae Spo-« letana dicitur .... sive ducatum cum civitate Perusii » ecc ecc.; per Venceslao, *ibid.* II. n. 605 p. 587 ecc. ecc. — I Papi vedevano così confermato e consacrato dall'Impero l'acquisto di quasi tutto quel possesso temporale,, meno che per la Toscana, per il quale avevano si a lungo e con tante ansie lottato: sulla storia dello Stato della Chiesa e della sua formazione tornerò più innanzi: v. ora, per le famose *recuperazioni* dopo la morte di Enrico VI e per le varie e successive donazioni regie e imperiali ai Papi da Pipino in poi, le pagine fon-

che si chiamavan suoi Stati (1); e la questione relativa alla *donatio* era ormai, più che altro, una semplice questione teorica e storica (2). Ma, all' infuori delle *terrae Ecclesiae,* non v' ha motivo giuridico o storico che, idealmente, giustifichi la piena indipendenza d' un paese o d' una regione dalla autorità imperiale (3). Tutta la cristianità è *di diritto* suddita

---

damentali di FICKER, *Forschung*, II. n. 328 sg. p. 284 sgg.: cfr. anche SUGENHEIM, *Geschichte der Entstehung und Ausbildung des Kirchenstaates*, Leipzig, 1854. p. 120. sgg : per i ripetuti, ma vani sforzi dei Papi per ottenere e consolidare l'acquisto anche della Toscana, specie verso la fine del sec. XIII e il principio del sec. XIV, v., oltre FICKER, *op. cit.* II. n. 387. p. 459 sg, ora EITEL, *Der Kirchenstaat unter Klemens V.*, in *Abhandl. z. Neuer. u. Mittl. Gesch* Heft 1. Berlin, 1907, p 11 sgg.

(1) Veramente anche la validità di queste posteriori conferme o donazioni è contestata con molta vivacità dal VALLA nel suo libello; ma, a ben guardare, questo, occasionato dalla lotta tra Eugenio IV e il Regno di Napoli e dal tentativo di Eugenio di confiscare il Regno in nome della propria alta signoria feudale, mira a contestare, non tanto la legittima esistenza dello Stato della Chiesa propriamente detto, quanto le pretese pontificie di dominio su Napoli e su tutta l'Italia. che sulla donazione specialmente si fondavano, e gli attacchi contro il potere politico del Papato in generale hanno carattere, più che altro, di platonico sfogo polemico. — Su ciò si tornerà in seguito. Cfr. AENEAS SYLVIUS, *op. cit.* c. 7, in fine.

(2) Onde ai giuristi pareva persino indifferente e inutile risolverla in un senso o nell'altro, e urtare il sentimento della Chiesa cattolica per una questione che in fondo non aveva conseguenze pratiche: cfr. le curiose parole di BARTOLO, *Proem. ad Dig. in princ.*:... (a proposito della donazione):.... « videte nos sumus in terris amicis « Ecclesiae, et ideo dico quod ista donatio valet..... Volens fovere « Ecclesiae dico quod illa donatio valet... »; riprese e accentuate da FRANC. ZOANNETTI, *op. cit.* n. 259 :... « Dicendum nobis erat postremo « de validitate donationis Constantini factae Ecclesiae romanae: cae- « terum quod nos pietatis amantes sumus libenterque Ecclesiarum prae- « sulibus ac ministris... ampliores videremus opes, inutile fore putavi « illam quaestionem in praesentiam pluribus tractare.... »: — al che certo non era estraneo il timore di rappresaglie da parte dell' autorità pontificia.

(3) Non il privilegio, se pur concesso dall' imperatore, non la prescrizione, non qualsiasi altro motivo di fatto o di diritto: cfr, per

dell'Impero, anche se *di fatto* la maggior parte di essa gli nega obbedienza [1]. La quale disobbedienza, siccome diretta contro il vicario di Dio sulla terra per le cose

---

ora, BARTOLO, ad L. 22. Dig. de *capt. et postl.* 49 15 n. 4 :.... quidam « sunt populi qui nullo modo obediunt Principi.... et hoc dicunt se « facere ex privilegio Imperatoris... et non priventur civitate Romana (cioè dalla sudditanza all'Impero)... »; ad L. 6. Dig. *de exus. tutor.* 2 71. § *gramatici.* n. 2, in cui si nega, contro l'affermazione d'altri, che si possa prescrivere contro l'Impero; BALD. rubr. ad Cod. *quae. sit longa consuet* 8. 52 : n. 1 « Imperium merum et mixtum consuetud. non prae- « scribitur... »; ad L. 2. Dig. *De iurisd.* 2. 1. repetit. n. 13 ecc.; AENEAS SYLVIUS, *op. cit.* c. 11 :.... « Errare eos qui se ita adserunt « exemptos ut nihil Imperio debeant :.... cuncti qui se esse sub jugo « negant Imperii, aut id privilegio se asserunt assecutos aut virtute « aliqua : privilegium autem ex beneficentia Imperii suscepisse... Quod « si ab Imperio talis manaverit exemptio dicimus eam... nullius esse « momenti, nam etsi maxima ... amplissima Romani principis auctoritas: « eo tamen privatur augustus ut sibi similem non possit efficere quod « certe faceret, si regem aliquem in omnibus eximere ut nedum sibi « parem sed etiam maiorem se inveniat: quod esse absurdum nemi- « nem fugit... »; c. 13... « dicunt enim se suoque sanguine provincias « vendicasse quae vel a barbaris vel ab hostibus christiani nominis « occupabantur... Quid quam ridiculum sit... ex superioribus licet in- « tueri... Constat enim omnes provincias sub imperio fuisse... Itaque » licet barbari supervenerint vique illas invaserint. si tamen postea « recuperantur, non vindicatori dandae, tamquam exempto, quamvis « laudandus admirandusque sit: sed imperio restituendae... »; FRANC. ZOANNETTI, *op. cit.* n. 121 : « Obedientiae Supr. Principi debitae nullo « unquam tempore praescribi posse... »; n. 144 sg., in cui si nega all'Imperatore la facoltà di dispensare completamente alcuno dall'obbedire all'Impero; n. 226 :... « Censum Imperator Regnis provinciis aut « civitatibus potest... remittere, neque ideo minus loca illa Imperio « erunt in reliquis submissa »; n. 255 :... « Francos eorumque reges in « terra Gallia vi et iniuria ab obedientia Imperii romani se sub- « traxisse *neque ideo magis liberos esse...* »; MICH. VLCURRINI, *op. cit.* q. 54. n. 5 :... « Praescribere imperium civitas non potest ita ut excutiat « jugum imperii... » ecc. V. GIERKE, *Deutsche Genoss.* III. 543.

[1] Cfr. fra molti, BARTOLO, ad *Const. ad reprimend.*, v. *Totius orbis* :... n. 8 :... « Imperator est *de jure dominus totius orbis licet de « facto ei non obediant....* » e ad L. 22 Dig. de *capt. et postl.* 49. 45, n. 3; FRANC. ZOANNETTI, *op. cit.* n 100 ; « Populos omnes subesse « de iure Romano Imperio licet subesse per incuriam recusent... »;

temporali, fa incorrere in peccato mortale, come la disobbedienza al Pontefice (1). L'Imperatore è perciò *dominus totius mundi* (2): *dominus* però, per quanto riguarda l'amministrazione, la protezione, la giurisdizione, non per diretto dominio o per vera proprietà sui beni particolari di ciascuno dei sudditi (3). Nell'esercizio della sua autorità non

---

n. 203 sg.: ... « Reges omnes atque Franciae rex quoque Romano Imperio secundum communem doctorum sententiam de iure subesse. »; AENEAS SYLVIUS, *op. cit.* c. 10: ... « nempe quamvis aliqui parere Romano negent Imperio nemo tamen post Augusti Octaviani monarchiam tantam sesaniam induit, ut sub alio quam sub Romani regis titulo mundi dominum orbisque terrarum principem se ausus fuerit appellare.. »; MATTH. DE CARAZIIS, *op. cit.* q. 18: ... « sub Imperio romano... sunt omnes civitates et principes mundi... multae sunt quae non subsunt de facto ... »; ANDR. ALCIATI, *Proem.* ad Dig. *De iust. et de iure,* n. 35. ecc.

(1) Cfr. FRANC. ZOANNETTI, *op. cit.* n. 207:.... « Reges populos et Principes omnes requisitos a Caesare obedientiam illi praestare... peccare mortaliter... »; MATTH. DE CARAZIIS, *op. cit.* q. 60:.... « Reges Franciae et Angliae et Hispaniae subsunt Imperatori, licet non peccent non faciendo subiectionem, postquam Imperator non petit... » e NIC. DE CUSA, *op. cit.* III. c. 5. V. più sopra.

(2) Potrei citare infiniti passi di tutti i giuristi: cfr., fra tutti, BARTOL., ad *Proem. Instit.* n. 11:.... « Imperator dominus totius mundi... »; ad *Const. ad reprim* V. *totius orbis* cit.: n. 10:... « Recte dicitur omnia sunt Imperii romani, referendo ad personam Christi, secus si referas ad personam Imperatoris saecularis ... »; BALD., ad L 1. Cod. *quando imp. inter. prior.* 3. 14: n. 1: « Imperatoris curia est curia generalis totius orbis ... »; ad L. 1. Cod. *de summa trin.* n. 8:... « debet Imperium imponere legem toto orbi quia totus orbis est sub Imperio.... »; ad L. 9. Dig. *Ad leg. Rod. de iactu* 14. 2:.... « Imperator est dominus totius mundi orbis terrae et mare est sibi subiecta ... »; ad L. 8 Cod. *de exec. rei iud.* 7. 53: v. NIC. DE CUSA, *op. cit.* III. c. 6, ecc. ecc.

(3) È una delle questioni più dibattute tra i giuristi, dalla glossa in poi (cfr. per i precedenti, sopra a p. 35. n. 1: per la separazione di un *dominium secundum proprietatem* da un *dominium secundum potestatem* dell'Imperatore sulla terra, v LANDSBERG, *Die Glosse des Accursius und ihre Lehre vom Eigenthum.* Leipzig, 1883, p. 93), e risolta generalmente nel senso che l'Imperatore non ha alcun vero e proprio diritto di proprietà sui beni dei privati, ma può togliere ai sudditi i loro beni o darli ad altri, in forza del suo potere generale e assoluto di ammi-

ha limiti di sorta, nè è soggetto a responsabilità verso alcuno; nemmeno verso il Papa, ove non entri nel campo della fede (1). Egli solo può creare e deporre i re e i principi minori (2), e può porre i ribelli al bando dell'Impero, cioè di tutto il consorzio civile (3). Egli solo ha diritto di far leggi che valgano per tutti i regni e per

---

nistrazione: cfr. su ciò BARTOLO, ad *Const. omnem*: n. 6: « Imperat. « quando potest mihi auferre rem meam per rescriptum...»; ad. L. 2 Cod *quib. col. cen. dom. au possit.* 11. 50: n. 2:.... « omnia sunt « Principis quo ad iurisdictionem et universale dominium, sed non « quantum ad particolare.. »; ad L. 1. § 3 Dig. *de rei vend.* 6. 1.: n. 2: « Imperat est dominus totius mundi in universo quo ad prote- « ctionem.. nec obstat quod alii sunt domini particulares quia mundus « est universitas quaedam: unde potest quis habere dictam universi- « tatem licet singulae res sint suae.. »; ANGELO, ad L. 5. Cod. *de fide et iure hastae* 10. 3: n. 1.... « an Imperator possit auferre dominium pri- « vato ... »; BALD. ad *Const. omnem* n. 11:.... « Imperat. an sit domi- « num rerum singularium ... »; ANT. ROSELLIS, *op. cit.* Pars IV. c. 9; AENEAS SYLVIUS, *op. cit* c. 17...: « Caesarem etiam malis vel bonis « auferre posse bona temporalia.... »; FRANC. ZOANNETTI, *op. cit.* « n. 149:... « Imperatorem esse mundi dominum administratione scilic. « protectione et iurisdictione, non etiam directo dominio aut proprie- « tate ... »; n. 159: ... « Imperatorem ratione universalis suae iurisdi- « ctionis ac administrationis posse non solum ea quae iuris publici « sunt sed etiam privatorum bona uni subditorum pro arbitrio suo « auferre et alteri dare.... »; REST. CASTALDI, *op. cit.* q. 92:.... « an « Imperat sit dominus rerum particularium....: commun. opinio.... « quod non... »; q. 93. n. 1 « an Imper. possit rem unius auferre et « dare alteri ,.. »; n. 4:... « Imper. de plenitudine potestatis potest au- « ferre nobis dominium rei ... »; n. 8: ... « Princeps cum aufert alieni « rem propriam solvit eius pretium, et quando non ... »: MATH. DE CA- « RAZIIS, *op. cit.* q 47:... « Princeps non est dominus rerum singula- « rium personarum, nisi quo ad protectionem et iurisdictionem... » ecc.

(1) Cfr. AENEAS SYLVIUS, *op. cit.* c. 10:.... « Imperatorem non « obligari ad rationem reddendam suoorum factorum, sed de iis bene « praesumendum esse.. »; NIC. DE CUSA, *op. cit.* III. 6:... « Et papa supra « eum quo ad ipsa imperialia iura non est ... ».

(2) Cfr. su ciò BRYCE. *op. cit.* p. 318: v. MATH. DE CARAZIIS, *op. cit.* c. 130:.. « Reges debent accipere coronam de manu Imperatoris.... ».

(3) Cfr. FRANC. ZOANNETTI, *op. cit.* n. 81. sgg.; REST. CASTALDI. *op. cit.* q. 82.

tutte le repubbliche; ma non è legato dalle leggi, nè particolari, nè generali; e può anzi sciogliere altri dall'osservanza delle leggi, così generali, come particolari ([1]). Egli solo è giudice supremo e inappellabile ([2]). Tutte queste facoltà gli spettano, come a Re de' Romani, appena è legalmente eletto dai sette principi tedeschi ([3]); ma il titolo e la dignità di Imperatore non gli spettano se non

---

([1]) Cfr. *glo.* ad L. 11 Cod. *de leg. et const.* 17 :.... « Solus conditor « legis imperator . »; v. CAVALIERI, *op. cit.* p. 155. — CINO, ad L. 3. Cod. 7. 33: come *caput mundi*, l'Imperatore non è legato, se non moralmente, alle proprie leggi. — BARTOLO, ad L. 1. Dig. *de iuris.* 1 2. n 1: « rectores civitatum et magistratus possunt facere Statuta: sed « contra . . solus Princeps potest condere legem ecc. »; ad L 11. Cod. *de leg. et Inst.* 1. 14: n. 2 :... « Solus imperat. potest legem condere « et interpretare.... »; ad *Inst. de leg. agn. sum.* 3. 2. : n. 1. :... « Im- « perat. est lex animata in terris... »; BALDO, ad L. 12. Cod *de leg* 1. 14; ad L. 7 Cod *de prec. imper.* 1. 19: n. 12 :.... « Quarto quaeritur « an Imperat. possit rescribere contra ius civile .. quod potest dicunt « Doctores: quod contra ius civile posse rescribere constitit in sola » principis auctoritate.... »; AENEAS SYLVIUS *op. cit* c. 19 :... « Impe- « ratoris.... esse concedere solvere interpretarique leges.... »; c. 20 :. .. « Imperatores non esse legibus subiectos ... »; c. 21 : .... « Leges humanas « quandoque mutari abrogarique posse ... » : ecc. ecc : ancora nel sec. XVII, HENNINGI GOEDEN, *op. cit.* c. 3. n. 2 :.... Imperat. lex ani- « mata in terris... » ecc.

([2]) Cfr. BALD. ad Dig. n. 24 : .. « Imperat. sententia diffinitiva pro « lege habetur: ita ut ab ea nemini appelare liceat... »; AENEAS SYLVIUS, *op cit.* c. 22 : ... « ab Imperatoris sententiis non posse nec debere pro- « vocari.. : notum est non licere a legibus appellare : ... imperat. sen- « tentia... non solum illi pro quo introducta est.... sed omnibus simi- « libus lex est.... ».

([3]) V. i passi cit. a p. 63 n. 1. Il principio permane nella letteratura pubblicistica tedesca dei secoli seguenti: cfr. a mo' d'esempio, HIERON. BALBI, *De coronatione*, in GOLDAST, *Polit. Imper.* p 244 sgg. c. 17 sgg.; ONUPHR. PANVINII, *op. cit.* c. 4. § 18 : ... « cum verum Germaniae rex « renunciatus sit, ad eum solum spectant iura imperii neque alium « praeter eum a Romano pontefice consecrari mos sit: eaque iura habent « in Germania ac si Romani Ponteficis consecrationem adepti essent. « Prima enim Germaniae principum electio est quae imperatorem « re ipsa facit: pontificis vero inauguratio quae eum Imperatorem rite « renunciatum fuisse Imperiique dignum declarat atque ei speciosa im-

dopo la incoronazione a Roma per mano del Papa o dei suoi rappresentanti (¹).

6. L'Imperatore non è però solo Imperatore. La sua autorità di imperatore va distinta dall'autorità, più ristretta, che gli competa come a sovrano diretto di uno o più Stati minori: ma la dignità minore viene assorbita dalla maggiore dignità imperiale (²). Ora questo è un punto fondamentale per la retta valutazione del diritto pubblico del Rinascimento. L'Imperatore rivestiva due dignità distinte (anzi, potrebbe dirsi, più dignità distinte, ove si pensi anche al dominio originario personale), che, in sè

« peratoris et Augusti nomina indidit.. »: v. in senso nettamente antipontificio, JOH. GARSENII, *De pontificia elect. romanor. imperatoris coronatione*, in GOLDAST, *op. cit* p. 296 sgg, in fine.

(¹) Cfr. *glo.* ad. rubr. Cod. *De aur. corona* 1. 1. 1. :... « Imperator « non est nisi suscepta infula, ante coronationem non est Imperator, « sed rex Romanorum .. » (così glo. ad *Const. Omnem* v. *Imperat.*; ad *Libr. Feud.* II. 53: v. su ciò, CAVALIERI, *op. cit.* 158); BALD., Sup. *feudis* c. *de allodiis* n. 19 :.... « Nota quod Imperator Alamannicus debet « ire Romam ad suscipiendam coronam nec possent ei mitti alibi sci- « licet Alamanniam quam per papam et hoc fieri debet in veteri Roma « et non in Constantinopoli.... »; PETR. DE ANDLO, *op. cit.* II. c. 5: ... « Est receptum quod electus et adprobatus ad regimen Romani Im- « perii non dicitur Imperator sed rex : neque ante coronationem utitur « bulla, sed tantum sigillo... »; REST. CASTALDI, q. 40. n. 1 sgg.: q. 18; q. 28; q. 30; q. 33; q. 35; q. 45 sgg. — Alla fine del Rinascimento e sull'inizio dell'età moderna, si nota però presso i Tedeschi la tendenza a voler chiamare l'eletto Imperatore subito dopo l'elezione, anche prima della incoronazione pontificia. V. per tutti ONUPHR. PANVINII, *op. cit.* c. 4. § 11 ecc. — Cfr. pei precedenti e le varie fasi della cerimonia, con cui il Papa incoronava l'Imperatore, MAYER, *op. cit.* II. 51 sgg.; PERTILE, *op. cit.* I. 298; BRYCE, *op. cit* 133 sg. e 253 sg., oltre i trattati speciali già citati sull'elezione e la incoronazione imperiale: v. in PASTOR, *op. cit.* II. 128 sgg. la minuta descrizione dell'ultima incoronazione imperiale a Roma. Che della incoronazione pontificia non si conoscesse più da tempo chiaramente il preciso significato e il valore, risulta da POGGIO BRACCIOLINI, *Histor. Florent.* in R. I. S.S. XX. p. 381 sg.

(²) Cfr. alcune sagaci osservazioni in BRYCE, *op. cit.* 233 sg.

considerate, si contraddicevano, avendo caratteri proprii e diversi; ma che, fondendosi in una sola persona, esercitavano reciproca influenza. I sette elettori infatti eleggevano non soltanto l'Imperatore, ma anche, e specialmente, il re di Germania, il re di Borgogna e il re d'Italia (1), anche il re d'Italia. L'eletto infatti era, appena tale, se pur non incoronato imperatore, così re di Germania, come re d'Italia, cioè re de' Romani: non perchè l'Italia appartenesse al regno di Germania; ma perchè si ammetteva incontrastatamente che il collegio degli elettori tedeschi avesse il diritto di eleggere anche il re d'Italia, e l'eletto del collegio stesso dovesse per ciò solo considerarsi eletto re d'Italia e perciò designato all'Impero (2): non unione dell'Italia e della Germania in un unico regno; ma piut-

---

(1) Anzi eleggevano solo il re di Germania e di Borgogna (è noto come questo non fosse ormai che un puro titolo) e il re d'Italia, che, pel solo fatto dell'elezione, era re de' Romani: non eleggevano — a ben guardare — ma designavano l'Imperatore, che tale diveniva solo dopo la incoronazione: v. su ciò RODENBERG, *op. cit* p. 33, e KRAMMER, *Reichsgedanke d. staufisch Kaiserhauses.* p. 39 sgg. Per la distinzione tra Regno di Germania e Impero, v. pure KRAMMER, *op. cit* p. 1. sgg. — Il concetto permane ben chiaro anche nella letteratura posteriore: v. per es. in ANDR PHILIP. OLDENBURGENSIS, *Collegium iuris publ. Germ.* p. 74: ... « Si quidem Imperium romanum et « Regnum Germaniae sint duae actu distinctae respublicae.... immo Ger- « mania nostra sit de iure Romani Imperii domina... »; e *Notitia rerum Imperii ... sive Discurs. ad Instrum. pacis* cit. L. I. disc. IV. p. 167. n 11: ... « Germanicum et Italicum regnum etsi Romani Im- « perii appellationem susceperint.. urbi tamen Romae nihil debent sed « sunt peculiares et *distinctae* respublicae et a Romano Imperio di- « stantes... », benchè però venisse affermandosi in Germania, come abbiam visto, la tendenza, rappresentata specialmente dal Conring, a restringere alla Germania l'idea imperiale.

(2) Fondamentale, a questo proposito, WAITZ, *Deutsche Verfassungsgeschichte* 1880. VI. p. 146 sgg. 224 sg.: questo intimo rapporto tra l'Impero e il regno d'Italia s'inizia con Ludovico II e si consolida con gli Ottoni: v PERTILE, *op. cit* I. p. 298 sgg. e, meglio, ora, MAYER, *Italien. Verfassungsgesch.* II. p. 61 sgg., 165 sgg. E, anche in Italia, malgrado la contraria tendenza pontificia a sostenere che il dominio

tosto unione personale di due corone distinte sotto un solo sovrano (1). Di questo regno d'Italia, parve che gli Italiani tutti, dal secolo XIV in poi, avessero, da un pezzo, quasi perduta la coscienza: essi non hanno dinanzi agli occhi della mente che l'Imperatore e l'Impero: l'idea imperiale ha assorbito la più ristretta idea del Regno d'Italia (2). Ma ciò non toglie che il Regno d'Italia fosse, durante i secoli XIV e XV, e più in là, qualcosa di ben reale nel diritto pubblico italiano: e lo dimostrano, tra l'altro, le incoronazioni a Monza o a Milano di Enrico VII, di Ludovico il Bavaro, di Carlo IV, di Sigismondo, e quelle di Federigo III a Roma e di Carlo V a Bologna (3). Ed era ancora il Regno d'Italia

---

sull'Italia si basi solo sull'Impero, per potere su di essa praticamente applicare le sue pretese di preminenza sull'Impero (cfr KRAMMER, *op. cit.* p. 2 sgg.), il Regno d'Italia rimase qualcosa di distinto dall'Impero, se pure riunito in una sola persona. V. anche SCLOPIS, *Storia delle legislazione italiana*. Torino 1840-47. p. 51 sg.

(1) Cfr. BRYCE, *op. cit.* 229 sg. e, per la tendenza degli Imperatori svevi a far passare l'Italia come una pura e semplice provincia dell'Impero, KRAMMER, *op cit.* 6. — Che l'Italia non fosse una conquista germanica, è espressamente affermato da Cino da Pistoia: v. CHIAPPELLI, *Cino da Pistoia*, p 153.

(2) V. per i precedenti, MAYER, *op. cit.* II. 63.

(3) Cfr le due monografie di KRÖNER, *Wahl u. Kronung d. deutsch. Kaiser u Könige in Italien*. 1901, e HAASE, *Die Königskronungen in Oberitalien und die eiserne Krone*. Strassburg 1901. È noto che Carlo V fu incoronato a Bologna non solo come Imperatore, ma anche come re d'Italia: v del resto, GEORG. SALVINI, *De electione et coronatione Caroli V.*, in GOLDAST *Polit. Imper.* 121 sgg. e HON. CORN. AGRIPPA, *De duplice coronatione Caroli V. apud Bononiam*, in GOLDAST, *op cit.* 331 sgg.: c. 1 .. « quando Caesar Carolus in Langobardorum Regem coronatus est... »; e cfr. la recente nota del SORBELLI, *L'incoronazione bi Carlo V in Bologna*, in *La Romagna*. 1905. II. 10. sg. — V. pure, per la persistente consuetudine della incoronazione con la corona aurea a Milano o a Monza, anteriore alla coronazione imperiale, ONUPHR. PANVINII, *op. cit.* c. 11. § 1. sgg.:.. « in « regem Langobardorum vel Italiae .... »; e, in generale, HIERON. BALBI, *De coronatione* cit.: interessante, in LÜNIG, *Cod. It. Dipl.* I. n. 23. XI, p. 2514, « Instrum. in quo Sigismundum.... *corona Italiae ferrea* Mediolani coronatum fuisse docetur.... »

di Carlo Magno e degli Ottoni: non comprendeva perciò quelle regioni d'Italia, che, al tempo degli Ottoni, tuttora erano sotto il dominio nominale dell'Impero d'oriente, come Venezia, il regno di Napoli, la Sicilia e l'altre isole; le quali dipendevano dall'Impero nello stesso modo che ne dipendevano la Francia e la Spagna e gli altri Stati dell'Europa occidentale, onde aveva potuto, per esempio, sul regno di Napoli e sulle isole, affermarsi la supremazia feudale del Pontefice (¹): nè comprendeva quella

---

(¹) Cfr. CALISSE, *Storia del diritto italiano.* Firenze 1903. II. p. 312 sgg. — Pei rapporti fra l'Impero e il regno di Napoli. v. particolarmente, per i precedenti, MAYER, *op. cit.* II. 8; 14 sg., e inoltre BRYCE, *op. cit.* 226: il MAYER, *op. cit.* 8, pensa a uno specie di condominio, nei primi secoli, dei due imperatori, d'oriente e d'occidente: il breve periodo svevo sembra congiungere, per via indiretta, l'Italia meridionale all'Impero: ma la caduta degli Hohenstaufen dà nuovo vigore alle pretese pontificie di dominio feudale sull'Italia meridionale, sorte e svoltesi durante la monarchia normanna: pretese già in parte riconosciute dallo stesso Federigo II (v. MAYER, *op. cit.* II. 15), e, malgrado le proteste di Enrico VII, il regno di Napoli appare, dal principio del sec. XIV in poi, come vassallo della Chiesa (v. anche SCLOPIS, *op. cit.* p. 61): e, del resto, tale diritto di supremazia feudale gli stessi Imperatori riconoscono espressamente (v. più sopra) in tutti i loro privilegi in favore della Chiesa, da Enrico VII in poi Cfr REST. CASTALDI, *op. cit.* q 53. n. 1 sg. .... « Rex Siciliae ... non est subditus Imperii ... sed vassallus « Ecclesiae... ». — Così ad una specie di condominio dei due Imperi pensa il MAYER, *op. cit* II. p. 3 sgg., anche per il primo periodo della storia di Venezia: v. sulla questione, e specialmente sul dubbio, se a Venezia si fossero o no coniate monete anche prima del celebre diploma del re Rodolfo, ROMANIN, *Storia documentata di Venezia*, Venezia 1835. I. p 24 sg, p 84 sg.; PAPADOPOLI, *Sulle origini della veneta zecca e sulle antiche relazioni dei Veneziani con gli Imperatori considerate dietro l'esame delle primitive monete.* Venezia 1882. p. 27 sg., GFRÖRER, *Storia di Venezia dalla fondazione al 1084*, trad. PINTON, Venezia 1878. p. 91 sg. 134 sg. ecc. Certo è che, anche dopo, sino al sec. XII, le monete veneziane portarono sempre il nome dell'Imperatore: v. PAPADOPOLI, *op. cit.* 34 sg. e *Le monete di Venezia* p. 33 sg.: segno evidente di sudditanza Ma che si trattasse di sudditanza ben diversa da quella delle città spettanti al Regno d'Italia, lo dimostra la natura degli stessi privilegi imperiali a Venezia (v. ROMANIN, *op. cit.* I

parte d'Italia che gli imperatori e re d'Italia avevano ripetutamente riconosciuta come spettante alla Chiesa. Due opposti sistemi politici si trovavano così stranamente raccostati. La stessa persona era infatti contemporaneamente re di Germania e d'Italia e Imperatore romano: due poteri cioè erano riuniti in una stessa mano: l'uno, l'imperiale, centralizzatore, assoluto, universale, adunatore d'ogni diritto nelle mani d'un monarca irresponsabile: l'altro, il regio, locale, decentralizzatore, territoriale, feudale: l'uno, basato su di una teoria, più che su di un fatto, cioè sull'asserita uguaglianza degli uomini davanti a Dio: l'altro basato sul fatto della distinzione medievale di classi sociali dominatrici e dominate, sulla gerarchia concentrica di poteri e di diritti propria del sistema feudale, basata cioè sul privilegio e sull'anarchia (1). Il potere illimitato dell'Imperatore trovava dei limiti nella sua qualità di re feudale: e, viceversa, i limiti che il sistema feudale imponeva al re parevano annullati o superati dalla sua qualità di Imperatore. Ne veniva quindi che gli ordini che egli impartiva ai sudditi italiani e tedeschi, li impartisse nella doppia qualità di re e di imperatore, mentre a tutti gli altri non poteva ordinare che come imperatore (2). Ma, per quanto questa dignità fosse superiore

---

p. 84 sg.) destinati a regolare rapporti tra Stato e Stato, per quanto l'uno Stato fosse soggetto all'alta sovranità dell'altro. E tale stato di cose durò in seguito, sinchè la natura dei rapporti tra Venezia e l'Impero d'occidente si complicò, quando Venezia, occupando la terra ferma, s'impadronì di terre veramente spettanti al Regno d'Italia e all'Impero: perchè come occupatrice e signora di queste terre, si trovò ad essere in condizione di vera e propria sudditanza verso l'Impero. Ma di ciò diremo in seguito: v. intanto BRYCE, *op cit.* 227.

(1) Cfr. su ciò BRYCE, *op. cit.*, p. 150 sg.

(2) V. il concetto già adombrato nella glossa: *glo.* ad *Lib. Feud. de pace terr.* II, § 3, v. *Imperii:* ..... « et ita videtur quod lex ista « non habet locum nisi inter illos qui subditi sunt Sed numquid tenet « Francigenos et alios ultramontanos qui ei non sunt subditi? Videtur « quod non, ex eo quod dicit: *nostro* subiecto Imperio. Sed dicas quod « eos similiter tenet: quoniam licet ei non sint sacramento subditi

alla prima, e sembrasse, in apparenza, assorbirla, egli non poteva essere, in fatto, ubbidito che come re; appunto, perchè solo come re egli poteva disporre di que' mezzi di coazione, di cui, come imperatore, malgrado la sua asserita onnipotenza, era privo, e di cui disponevano invece i re a lui teoricamente soggetti (1). Di qui deriva che, per quanto il dogma della monarchia universale si fosse mantenuto, e fors'anche rafforzato, nella teoria, nel fatto, l'effettiva autorità dell'Imperatore non uscisse oltre i confini de' paesi su' quali egli regnava come sovrano diretto. I Regni di Francia, di Spagna, d'Inghilterra, di Napoli, la repubblica di Venezia tributarono, sì, talvolta, durante i secoli XIV e XV, omaggi di platonica reverenza al titolare del Sacro Romano Impero (2), ma erano nel fatto pienamente indipendenti da lui. E tentarono anche — spe-

---

« (cioè non sian sudditi nel senso feudale) sunt tamen ratione imperii « romani, cum ipsi fuerint de imperio Justiniani....., »: v. sull'universalità relativa dell'Impero secondo la glossa, CAVALIERI, *op. cit.*, p. 153.

(1) V. BRYCE, *op. cit.* 153: lo riconosce espressamente REST. CASTALDI, *op. cit.* q. 53, n. 20:..... « Imperator ubi non habet possessionem (cioè ove non sia sovrano effettivo) obedientiam non habet, « etiam quod habeat merum ius .... ».

(2) Alfonso re di Napoli scriveva a Federigo III imperatore.... « Nos reges omnes debemus reverentiam Imperatori tamquam summo « Regi qui est Caput et Dux Regum.... » (in PFEFFINGER, *Corp. iur. Publici*, I, 379, cit. da BRYCE, *op. cit.*, 314): così non raramente atti di omaggio partirono dai re d'Inghilterra: v. fonti citate in BRYCE, *op. cit.* 223. Notevole è che per molti secoli nessun sovrano europeo, tranne l'Imperatore, prese nome di Maestà: la cancelleria imperiale lo concedette nel 1633 ai re d'Inghilterra e di Svezia e nel 1641 ai re di Francia: v. ZEDLER *Univ Lexicon:* v. *Majestas.* Solo nella seconda metà del sec. XV, ci fu a Venezia un doge che ardisse mettere il proprio ritratto sulle monete e affermare così la propria piena indipendenza: v. SALVIOLI, *Il diritto monetario in Italia.* Milano, 1889, p. 57. Persino i sovrani francesi non negarono talvolta, se bene dalla Francia fosse partita la più fiera resistenza all'autorità imperiale (v. n. seg.), qualche atto d'omaggio: in FREHERO, *Script. rer. Germ.* III, 425, Francesco I, parlando di una spedizione contro il Turco, dice: .... « Caesari nihilominus principale in expeditione

cialmente la Francia — di scuoterne la soggezione teorica [1]: fieramente vi si oppose la tradizione giuridica italiana, fedele al concetto, per lei essenziale, della monarchia universale: ma dovè pure, in parte, cedere alla realtà delle cose, rassegnandosi a foggiare una sovranità *de iure* da contrapporre a una indipendenza *de facto* [2],

---

locum non gravarer ex officio cedere..... ». Resto della ormai disusata supremazia imperiale era il titolo. portato, sino in tempi recenti, dall' Arcivescovo di Treviri, di *Archicancellarius per Galliam:* v Bryce, *op. cit.* 221. Da ved. anche Reumont, *Della diplomazia italiana dal sec. XIII al sec. XVI.* Firenze, 1857, p. 190 sg.

(1) Abbiamo più sopra notato come, già nella prima letteratura giuridica francese — così, per es, in Pietro da Bellapertica — apparisca la tendenza a staccare la Francia dall' Impero (v. sopra p. 11. n. 2): tendenza poi rafforzata e consolidata da tutta la letteratura pubblicistica dell' epoca di Filippo il Bello. La questione fu poi ripresa dagli scrittori dei secoli XIV e XV, e risolta per lo più in senso antimperiale e nazionalista: v., fra la ricchissima bibliografia svoltasi sull' argomento, Joh. Igneus, *doct. Aurelian.. Tract. an Rex Franciae recognoscat Imperatorem* (a questo scrittore si richiama generalmente tutta la letteratura posteriore); Oldradus a Ponte, *Consilia*, cons. n. 79; Andr. Alciati, *De singulari certamine*, c. 32; Joh. Feraldi Cenomani, *De Iuribus et privilegiis Regni Francorum*, in T. U. I. XVI, p. 174 sgg.; Math. de Caraziis, *De principibus*, in T. U. I. XVI, p. 204 sgg.; Ant. Corseti, *De potestate regia*, in T U. I. XVI, p. 130 sg.; Ant. Quetta, *Serenissimus Romanorum Rex et Christianissimus Franciae rex uter alterum praecedat*, in Goldast, *Polit. Imper.* 597 ecc. Ma la soluzione nazionalista francese, per quanto sostenuta dall' Alciato e dall' Oldrado, ebbe poca fortuna tra noi (v. nota seg.); cfr. Ant. Quetta, *op cit*, n. 9 sg.: .... « conclusionem tradunt Docto« res gallici Regem scil. Franciae *neque de facto neque de iure* esse « Caesari subiectum, cum tamen Glossatores et citramontani teneant « communiter quod *de iure* subsit Imperatori..... ». Le stesse questioni si facevano per la Spagna e l' Inghilterra: v. ampi cenni bibliografici in Rest. Castaldi, *op. cit*, q. 53, n. 4 sg., 13, 14 sg. Notevole l' anneddoto, raccolto da Guido Papa, *quest.* 339, di un tale che vide il re di Francia e l' Imperatore insieme procedenti: ...... « qui per « portam lateraliter simul transiverunt: non autem rex sequabatur « Imperatorem, ne sic colligeretur quod esset subiectus Imperatori . . ».

(2) La soggezione *de iure* della Francia, della Spagna, dell' Inghilterra, è affermata, pure riconoscendone l' indipendenza *de facto*, da Bartolo, *ad Const. ad reprim.*, v. *totius orbis*. . n 8; ad L. 22 Dig.

la quale, pur non bastando ad annullare la suprema sovranità dell'Impero, trovasse consistenza e base giuridica nella consuetudine, nel privilegio, nello stesso tacito riconoscimento dell'autorità imperiale [1]: rassegnandosi, cioè, ad ammettere che quest'autorità si riducesse, per la più gran parte di quell'*orbis terrarum,* su cui pure doveva esten-

---

de capt. et postl. 49, 15; ad L. 5 Dig. *De exsus.*, 27, 1, ecc.; AENEAS SYLVIUS, *op. cit.*, c. 10; PETR. DE MONTE, *op. cit.*, *De imper. maiest. orig et potest.*, n. 7:..... « Francigenae ligentur lege imperatoris.... »; FRANC. ZOANNETTI, *op. cit.*, n. 117..... « Jurisd. de facto exercentes et « exercentes de iure non aequiparantur.... »; n 147 .... « Rex Gallorum « Christianissimus an subsit Rom. Imperio »; n. 200: .... « Populos « omnes de iure subesse Romano Imperio... »; n. 203: ... « Reges omnes « atque Franciae quoque Romano Imperio secundum communem Doc« torum sententiam de iure subesse »; n. 229: .... « Oldradus graviter « reprehensus quod in Romano Imperio scurriliter sit debachatus.... ». REST. CASTALDI, *op. cit.*, q. 53, n. 1 sg.: ... « An reges et alii qui non « recognoscunt in temporalibus Imperatorem in superiorem recogno« scere debeant de iure ... ». ANT CORSETI, *op. cit.*, III, n. 19:... « Slavi « et Francigenae sunt sub Romano Imperio... »; MATH. DE CARAZIIS, *op. cit.*, q. 17: .... « Sub Imperio Romano sunt omnes civitates et prin« cipes mundi: multae sunt quae non subsunt de facto... »; MICH. ULCURRINI, *op. cit*, pars. 2, q 3 bis, n. 1 sgg.: confutazione del cons. 79 di Oldrado sull'indipendenza della Francia, ecc. ecc.

[1] È la condizione di quegli Stati, di cui si dice che *non recognoscunt superiorem*, che cioè si governano con piena indipendenza di fronte all'Impero, pure non essendone in teoria completamente staccati: così dicasi della Francia, della Spagna, dell'Inghilterra, della repubblica Veneta: la parola *recognoscere* ha percio significato non soltanto *di fatto*, ma anche *di diritto* (v. su ciò ANDR. ALCIATI, *Proem.* Dix. *de iust. et de iure*, n. 35). Il qual diritto di governarsi indipendentemente dall'Impero può essersi acquistato, o per lunga consuetudine (onde si fa strada il principio che, se pure non possa *mai* prescriversi l'alta sovranità dell'Impero, invece « possit *merum* imperium *praescribi* », con che pare voglia talora intendersi la facoltà di governarsi indipendentemente: v. FRANC. ZOANNETTI, *op. cit.*, n. 121 sg ; REST. CASTALDI, *op. cit*, q. 54, n. 15:.... « Praescribere imperium civitas non « potest ita at excutiat jugum imperii .. »; e, prima, BALD., rubr. ad Cod *quae sit long. consuet.*, 8, 52: « Imper. merum et mixtum con« suetudine non praescribitur.... », mentre, ad L. 1, Cod. *haer. ae act. vend.*, 4, 39, n 23:... « Imperium merum praescribitur longa con« suetudine »; MATH DE CARAZIIS, *op. cit.*, q. 138:..... « Merum Im-

dersi, a una cosa del tutto nominale e priva d'ogni pratica conseguenza. Onde andava facendosi strada nella coscienza giuridica una distinzione tra due diversi concetti di Impero: l'uno, più vasto per estensione, ma assai più lieve di contenuto, significante la pura e semplice alta sovranità internazionale dell' Imperatore su tutti gli Stati del mondo cristiano, e non implicante più alcun vero e proprio esercizio di autorità politica, anzi presupponente, entro la ampia cerchia dell'Impero universale, la piena assoluta autonomia interna d'ogni singolo Stato: l'altro, più ristretto, ma più forte e fecondo di pratiche conseguenze, significante il potere dell' Imperatore su quei paesi, su' quali egli era anche, e prima che Imperatore, sovrano effettivo [1]. Ma l'essere, in questi paesi, il re con-

---

« perium potest praescribi... »; ANDR. ALCIATI, *Proem.* ad Dig *de iust. et de iure*, n 35), o per privilegio concesso dall'Impero (così per Venezia: ANDR. ALCIATI, ad Dig. *de iust. et de iure*; v. REST. CASTALDI, *op. cit*, q. 54, n. 9-10: .... « Veneti quomodo libertatem habeant:.... « videntur ex privilegio imperatoris et non solum ex praescriptione « tanti temporis.... », il qual privilegio, « bullatum bulla aurea », già ALBERICO, ad L. 1, Cod. *de summa trin.* e JAS. DEL MAINO, id. avevano affermato di aver veduto in Venezia), o per la stessa aquiescenza dell'autorità imperiale (v. MATH. DE CARAZIIS, *op. cit.*, q. 60: « Rex « Franciae Angliae et Hispaniae subsunt Imperatori, licet non peccent « non faciendo subiectionem, postquam Imperator non petiit subiec- « tionem... »; e REST. CASTALDI, *op. cit.*, *loc cit.*: ... « dicit quod Ve- « neti habent libertatem vel privilegio vel per patientiam Imperat.... »). V. anche MICH. ULCURRINI, *op. cit*, pars 2. q. III, n. 56: ... « Et quod « hanc potestatem sub imperatore habeant erga subditos potest pro- « cedere ex consuetudine praescriptione vel privilegio imperatoris. ut « dicunt Veneti se habere... » ecc.

(1) La distinzione appare già enunciata, pur tra le incertezze dell'espressione, negli scritti pubblicistici della prima metà del sec. XIV: così da LAND. COLONNA, *De translat. Imperii*, cit. c. 1: distingue tra l'Impero in senso proprio, e l'Impero in senso lato; cioè il singolare e universale dominio dell'*urbe* e dell'*orbe*.... »; LUPOLD. V. BEBENBURG, *De iure regni et Imperii*. cit. c. 11: .. il Re dei Romani appena eletto, può esercitare tutti i diritti imperiali nei territorii immediatamente soggetti — Germania e Italia —: l'incoronazione

siderato come Imperatore, dava alla sua autorità regia una forza e una maestà, che essa di per sè non avrebbe avuto, e faceva sì che, intorno al sovrano feudale, si andassero praticamente concentrando e affermando tutte quelle supreme facoltà e quegli amplissimi attributi di onnipotenza assoluta e insindacabile, che i giuristi e i pubblicisti avevano inteso derivare dal testo delle leggi romane, a favore non già del re feudale, ma dell' Imperatore universale: il che non v'ha bisogno di notare come potesse

imperiale non gli conferisce alcun nuovo diritto che su quei paesi, che non gli sono immediatamente soggetti... »; MARSIL. PATAV., *De translatione Imperii* cit c 1.: .... « Romanorum Imperium una sui « significatione ... significat ... Monarchiam seu regalem Principatum « romanae urbis sive civitatis qualis fuit ab origine sua... In alia « vero acceptione significat Imperium romanum universale et gene« rale totius mundi.... » ecc.; NIC. DE CUSA, *op. cit.* III. c. 7:... « Im« perator curam custodiae gerit primo quo ad immediate imperio su« biectos, post haec quo ad subiectos per medium regum et principum « sibi subiectorum immediate, ac deinde quo ad subiectos per medium « regum et principum proprie sibi non subiectorum sed lateralia loca « sibi vindicantium et eum primum omnium recognoscentium... »: cfr. anche BALD. ad L 1. Cod. de *summa trinit.* 1 1. n. 8:.... con« cedo quod inspecta potestate quam Imperium habet de iure ci« vili potest imponere legem toto orbi.... sed inspecta voluntate « principis dico quod Imperator non vult imponere legem populis « qui non obediunt, nec est spes quod obediant.... »; ANDR. ALCIATI, *Imperii Rom. Formula* cit. p 44 ecc.; cfr. sui varii sensi della parola Impero nella pubblicistica medievale, alcune belle osservazioni in CIPOLLA, *Il De Mon. di Dante Aligh.* ecc. p. 337 sgg. —: cfr. anche BRYCE, *op. cit.* p 217 sgg. — Onde si va affermando — specialmente nei paesi non immediatamente soggetti all' Impero — il concetto della gerarchica subordinazione e coordinazione dei singoli Stati minori autonomi sotto l' autorità centrale e suprema dell' Imperatore (cfr. per il rapporto tra l' Impero e le singole nazioni nel pensiero dantesco, CIPOLLA, *op. cit.* 363 sg. e nel pensiero di Marsilio da Padova, LABANCA, *op cit.* 127 : v. anche accennato il concetto dell' autonomia dei *regna* e dei *principatus* sotto l' Impero universale, in ANT. ROSELLI, *op. cit.* I. c. 6 e in AENEAS SYLVIUS, *op. cit.* c. 10. 14. 24: v. su ciò MEUSEL, *Aeneas Sylv als Publicist.* cit p. 24. 72 sg.: cfr. pure tra gli altri, ANT. CORSETI, *op. cit.* q. 4. n. 5 : .. « Rex Franciae et Hispaniae non reco« gnoscunt superiorem et exercent omnia iura imperatoris in suo terri-

giovargli nella sua diuturna lotta con l'anarchia feudale (1). Così il Sacro Romano Impero, abbracciante in teoria tutta la cristianità, tendeva necessariamente a restringere sempre più la sua sfera di effettiva influenza politica e giuridica a una ben piccola parte d'Europa: a que' soli paesi, cioè, cui propriamente spettava il nome di terre dell'Impero: vale a dire la Germania e l'Italia.

III.

7. Anche in Italia — e forse specialmente in Italia — l'autorità regia cercò, e trovò in parte, nella maestà del nome imperiale, il principal mezzo di lotta e di vittoria contro il feudalismo e l'anarchia (2): e tanto più facil-

---

torio.... »; MICH. ULCURRINI, *op. cit.* pars 2. q. 3. n. 25: ... « Reges « Principes communitates aut civitates habentes iurisdictionem possunt « facere leges proprias tali civitati regno vel communitati non tamen « propterea derogari possunt legi superiori hoc est Imperatoris.... »); autorità non eccedente i limiti di una generale e spesso platonica conservazione della pace, della giustizia e della felicità fra gli uomini (v. PETR. DE ANDLO, *op. cit.* II. c. 18.... « Quod Imperatoris maxime est in orbe terrarum conservare pacem et stratas publicas te- « nere securas... » e AENEAS SYLVIUS, *op. cit.* c. 12.: v. MEUSEL, *op. cit.* 25): l'ideale della universale *ordinatio ad unum* si attua così solo limitatamente ai rapporti la cui comunità è richiesta dagli scopi generali della umanità: cfr. GIERKE, *op. cit.* III. 544 sg. e 563: fondamentale NIC. DE CUSA, *op cit* III c. 7. — V. sul concetto di autonomia durante il Rinascimento, oltre GIERKE III. *op. cit.* 537 sgg. e, per lo sviluppo della dottrina delle *civitates superiorem non recognoscentes*, REHM *op. cit.* 192 sgg., le belle pagine di SOLMI, *Storia del diritto italiano*, 1908. p. 423 sgg. — Per l'applicazione dell' autonomia all'Italia, v. le pagine seguenti.

(1) Cfr. per la tendenza, specialmente notevole al tempo degli Svevi, di sostituire il concetto dell'Impero a quello del Regno, facendo quasi assorbire questo in quello, buone osservazioni in KRAMMER, *op. cit.* 2 sgg

(2) Cfr. per i precedenti, SOLMI, *Stato e Chiesa*, p. 86 sgg.; per il periodo svevo, KRAMMER, *op. cit* p. 1 sgg. e, prima, POMTOW, *Ueber den Influss der altrömischen Vorstellung vom Staate auf die Politik K. Friedrichs* I. Dissert Halle. 1886: si vegga FICKER, *op. cit.* II. n. 390, p. 472.

mente ciò le poteva riuscire in quanto in Italia un validissimo sussidio le era — come già notammo — offerto dalla tradizione giuridica romanistica, intenta a risuscitare, intorno alla nuova persona dell' Imperatore romano-germanico, tutte le dignità e tutti i poteri dei Cesari antichi. Si trovò, è vero, — e ben presto — di fronte al movimento comunale: ma questo parve, più che altro, sul principio, venire in aiuto all' autorità regia nella sua lotta contro l' autorità feudale. Contro questa, infatti, più che contro l' autorità regia, eran dirette le usurpazioni cittadine e comunali, e ben mostrò di approfittarne a proprio vantaggio Federigo Barbarossa, quando, mosso in guerra contro i Comuni, non cercò di ridare ai conti ed ai marchesi le antiche prerogative giurisdizionali e amministrative dai Comuni usurpate, ma cercò di avocarle a sè, e, proclamate a Roncaglia la perpetuità e la inalienabilità delle regalie imperiali, impose ai Comuni ubbidienza a ufficiali da lui nominati o confermati, nazionali o forestieri, rappresentanti, nelle singole provincie e nelle singole città, la podestà imperiale e regia [1], e, quando, nelle regioni in cui il movimento comunale non aveva ancora assunto tanta estensione e tanta forza, quanta in Lombardia e nel Veneto, cercò di sostituire, nell' amministrazione dei comitati e dei marchesati, alle vecchie famiglie feudali, quasi italianizzate, nuovi ufficiali di nazionalità prevalentemente tedesca e direttamente emananti da lui [2]. La vittoriosa riscossa delle libertà comunali lo costrinse, è vero, alla pace di Costanza: ma, anche in questa, egli

---

[1] Rimando per questo punto alla trattazione fondamentale del FICKER, *op. cit.* II. n. 121-124 p. 115 sgg; n. 288. p. 59 sg.; n 294-297 p. 181 sgg. ecc. — V. ora, non senza qualche riserva, gli accenni di MAYER, *op. cit.* II. 229 sgg. e 348 sg.

[2] V. anche su ciò FICKER, *op. cit.* II n. 303-319, p. 204 sgg., e specialmente, per il tentativo del Barbarossa di far governare gli Italiani da ufficiali tedeschi, e di passare dallo Stato feudale a uno Stato retto su base assolutistica, per mezzo di una gerarchia di funzionarii pubblici, n. 323-327. p. 266 sgg. Si legga pure, per le rela-

volle, trasferendo nelle città la maggior parte dei diritti e delle immunità comitali e alcune anche delle prerogative imperiali e regie (1), che i magistrati del Comune fossero, ricevendo dall'Imperatore o da' suoi rappresentanti la conferma e la investitura, in qualche modo considerati come magistrati dell'Impero (2). E, inoltre, egli pose, nelle singole città, accanto e sopra i magistrati elettivi, nunzii e messi imperiali e *procuratores fisci*, a rappresentare la volontà sempre presente dell'Impero e a farne valere contro ogni ribelle e ogni usurpatore gli inalienabili diritti (3). La pace di Costanza rimase formalmente, per secoli, la legge regolante i rapporti fra i Comuni e l'Impero, e divenne, in certo senso, la legge tipica e generale per tutti i Comuni italiani di fronte all'Impero, anche per quelli, che, per non esser stati compresi nella lega lombarda, erano stati esclusi dalla pace stessa, e la cui posizione costituzionale era stata perciò regolata da singoli privilegi speciali dello stesso Barbarossa o de' suoi successori, model-

---

zioni tra Federigo Barbarossa e le città e i Comuni toscani, e in ispecie per il riordinamento amministrativo e politico dato alla Toscana dai legati imperiali Rainaldo di Colonia e Cristiano di Magonza, il racconto di DAVIDSOHN, *op. cit.* I. p. 482 sgg, 492 sgg., 519 sgg ecc. — Cfr. MAYER, *op. cit.* II. 317.

(1) Cfr. pel significato e le conseguenze costituzionali e politiche della pace di Costanza, FICKER, I, n 108. p. 213; n. 124. p. 238 sg.; II. n. 238. p. 59 sgg.; n. 239 sgg. p. 60 sgg. ecc.; PERTILE, *op. cit.* II. 1. p. 75 sg.; IV. 395 sg; VI. 2. p. 262; e in genere tutti gli storici di questo periodo. V. MAYER, *op. cit.* II. 223 sg.

(2) Cfr. FICKER, *op. cit.* II. n. 299. p. 193 sgg. Onde i giuristi dedussero poi dalla pace di Costanza il concetto che i consoli e i podestà cittadini fossero da considerarsi, come rappresentanti dell'autorità imperiale, simili agli antichi *praesides provinciarum*: cfr. per tutti, CINO DA PISTOIA, *Proem in Cod.* n. 35:.... « Fridericus in pace « Constantiae concessit civitatibus Lombardiae et quamplures alii aliis « civitatibus concesserunt merum imperium.... (onde esse città...) *re-* « *dactae sunt ad modum provinciarum....* »: v. CHIAPPELLI, *Cino da Pistoia*, 119; v. anche GIERKE, *op. cit*, III. 199.

(3) Cfr. FICKER, *op. cit.* II. 240. p. 62 sg.; n. 299. p. 194; e specialmente n. 214-16. p. 6 sgg. — MAYER, *op. cit.* II. 361 sg.

lati per lo più sul tipo della pace di Costanza [1]; ma, intorno ad essa e per essa, si svolse, per quasi due secoli, una titanica lotta, le cui fasi furon varie e spesso tragiche: favorevoli alla podestà imperiale talora, quando la persona dell'Imperatore era presente in Italia: favorevoli più spesso, durante le lunghe assenze, alle autonomie locali [2]. Mentre infatti i Comuni, nonchè a conservare tenacemente i privilegi riconosciuti dalla pace di Costanza, tendevano con mirabile pertinacia ad allargar sempre più il campo del loro potere effettivo, usurpando poteri e diritti che all'Impero competevano, ma, sovratutto, conquistando man mano il contado, e riducendo alle ultime trincee gli avanzi estremi del sistema feudale, tendevano sempre più a delimitare unicamente tra essi e l'Impero il campo della lotta [3]; l'Impero cercava ogni mezzo — e parve, per un istante, che vi fosse, con Federigo II, riescito — di restringere le autonomie comunali alle particolari prerogative giurisdizionali, amministrative e finanziarie riconosciute dalla pace di Costanza, e ad assoggettare i Comuni, perpetuamente ribelli, per mezzo di una complessa

(1) Cfr. per la sorte dei Comuni non compresi nella pace di Costanza, FICKER, *op. cit.* II. n. 299 sgg. p. 193 sgg ; per le città toscane, DAVIDSOHN. *op. cit.* I. 549 sgg. Che la pace di Costanza sia rimasta per secoli la legge fondamentale fra Impero e Comuni lo dimostrano e i commenti espressamente dedicatile dei giuristi posteriori. come da Odofredo, e il fatto che, anche parecchi secoli dopo, le redazioni statutarie dei singoli Comuni portavano in fronte il testo della pace di Costanza.

(2) Si legga, a mo' d'esempio in DAVIDSOHN, *op. cit.* II, 502 sg. il contraccolpo in Toscana del primo ritorno in Germania di Federigo Barbarossa.

(3) Cfr. FICKER, *op cit.* I n. 125-124. p. 115 sgg.; MAYER, *op cit.* II. p. 316. Il movimento avvenne più lentamente in Toscana, ove, ancora all'epoca della pace di Costanza, la *civitas* aveva conquistato i diritti comitali sull'interno della città e sul suburbio (v. DAVIDSOHN, *op cit.* I. p. 578 sgg.) mentre nel contado rimanevano i conti tedeschi: solo dopo la morte di Enrico VI. le città toscane giunsero a conquistare tutto il comitato. V. DAVIDSOHN, *op. cit* I. p. 625 sgg.

gerarchia di funzionarii imperiali, di *vicari* e *legati* generali ([1]), di *nunzi* o di *messi* stabili e vaganti ([2]), di *vicarii* e *capitanei* locali e particolari ([3]), al potere centrale, unitario, assoluto dell'Imperatore ([4]). Ma fu quello di Federigo II un breve, per quanto glorioso, periodo. L'interregno e la politica degli Asburghesi, come avvilirono l'Impero di fronte al Papato, così rialzarono le sorti delle autonomie comunali.

8. Il tentativo di Federigo II fu ripreso da Enrico VII: ed, anche sotto questo aspetto, la sua impresa parve sul principio decisiva. Egli venne in Italia, non solo con sincero desiderio di recar la pace fra i partiti in lotta, ma anche con fermo proposito di ricostituire su salda base la autorità imperiale ([5]): quella autorità, del resto, in forza della quale, soltanto, egli avrebbe potuto la pace im-

---

([1]) V. per i legati generali di Corrado III, di Federico I, di Enrico VI, del primo periodo di Federigo II: FICKER. *op. cit.* II. n 277-292. p. 135 sgg., e pei *vicarii* generali del secondo periodo di Federigo II, FICKER. *op. cit.* II. n. 402-413. p. 499 sgg.

([2]) Cfr. FICKER, *op. cit.* I, n. 240 p. 62 sg. e n. 267-274. p. 118 sgg.

([3]) Cfr. per i *vicarii* dei legati generali del primo periodo e pei *vicarii* o *capitanei* del secondo periodo fridericiano, FICKER, *op. cit.* I. n. 390-398. p. 472 sg. e n. 414-419. p. 523 sgg.

([4]) Cfr., per l'accentramento di tutta l'amministrazione alla corte dell'Imperatore, tentato e, in parte, attuato, da Federigo II in Italia, FICKER, *op. cit.* II n. 422 sg. p. 543 sgg., ed ora SAMANEK, *Kronrat u. Reichsherrschaft*, cit. p. 21 sgg. V. per la Toscana, DAVIDSOHN, *op. cit.* II. 1. p. 135 sgg.

([5]) Cfr., per l'impresa di Enrico VII e i suoi propositi di restaurazione imperialistica, gli aut. su cit. a p 33 n. 1 e 2, e specialmente GREGOROVIUS, *op. cit.* III, 243 sg.; FELDSBERG, *Innere und Finanzpolitich Heinr. VII in Italien. Beitrage zur Gesch. d. Romzuge Heinrichs.* 1886 e CASTELLIERI, *Kaiser Heinr. VII* in *Neues Heidelberger Iahrb.* 1903 XII p. 254 sgg. Eloquente è la leggenda che Enrico VII, dopo l'incoronazione, pose nel sno suggello: « Ego coronarum corona mundique « confirmo principi potestatem, sibique subiicio civitates gentiumque « nationes. Tueantur aquilae gloriam meam haec Romam. »: in GREGOROVIUS, *op. cit.* III, p. 268 n. 1.

porre ai partiti recalcitranti, e validamente mantenerla, malgrado l'urto delle passioni. Perciò, appena giunto in Italia, come vide la pienezza de' poteri concentrata nelle magistrature de' singoli Comuni, e, sovra queste affermatasi già la dominazione di signori e di tiranni (1), risuscitò, sovra i Comuni e i Signori, la magistratura federiciana del *vicario*, affidandola, non ad elementi elettivi, ma a persone a lui fedeli e da lui nominate (2); e mostrò, con ogni mezzo, di volere, sui Comuni potenti, sulle nascenti Signorie, sui resti degli antichi dominii feudali, non solo regnare, ma anche governare: il consiglio imperiale

---

(1) V. in Ferreti Vicent. *Histor. rerum in Italia gestar.* ecc. cit. in *R. I. SS. t.* IX. L. IV, col. 1054: l'elenco delle signorie già affermatesi in Italia all'epoca della discesa di Enrico VII: il governo signorile era ormai trionfante dovunque, salvo a Bologna e Padova, conservanti l'antica costituzione comunale, e Firenze, Pisa e Lucca rette a popolo.

(2) Cfr. Gazata, *Chronicon Regiense*, in *R I. SS. t.* VII, col. 21.. « die X ianuarii (1310)... fecit consilium generale in quo statutum erat « ut quelibet civitas Lombardie habeat unum vicarium pro imperio « et quod in Lombardia sit unus praeses qui habeat ad usum stipendii « duomillia hominum annuatim quibus solvatur per civitates Lombardie.. »: così Nicol. de Botront., *Relatio de itnere italico* etc. cit in *R. I. SS.* IX, col. 815 sg.: Enrico nomina vicarii in tutte le città, e un *vicario generale*, che le città debbono a loro spese fornire di un esercito: e specialmente, Alb. Mussati, *Historia augusta*, cit. in *R. I. SS.* X, col. 7:... « omnes fere Lombardie civitates, Cremona ab Alpibus « hinc Veronam usque et Mutinam inclusive vicarios suxepere novis « legum sanctionibus, *ad regis placitum vite necisque potestatem « habituros...* » ecc. Il vicario generale fu Amedeo Conte di Savoia: v. in *M. G. H.* s. IV, t. IV, t. n. 550-55, p. 504 sgg., *Institutio vicarii generalis in Lombardia* » e, ivi, n. 664-67, p. 635 sgg. Pei singoli vicarii locali posti da Enrico VII nelle varie città (cfr. notizie interessanti, per Asti e Torino, in Alb. Mussati, *op. cit.* col. 10 e pel Veneto in Verci, *Storia della Marca trevigiana*, vol. III, p. 112). si vegga l'elenco quasi completo offerto da Predelli, *I commemoriali della Repubblica di Venezia* 1880 I n. 468 p. 106. — Per la natura e l'estensione dell'ufficio, v. in *M. G H.* cit. n. 764, p 753, 11 marzo 1312: « ....*Constitutio vicariatus Astensis*:.. de fide legalitate et circum« spectionis industria strenui viri Ebleonis de Ost.... ipsum in vica-

di Enrico VII fu infatti, durante i primi anni della sua impresa, un vero e proprio consiglio di governo, l'organo direttivo ed attivo di una politica fortemente accentratrice ([1]). Ma neppur egli poteva riuscire nell'intento: troppo lo premeva d'ogni parte l'intimo dissidio, che abbiamo più sopra additato!.... Prima anche che egli morisse, alcuni suoi atti, di cui gli stessi contemporanei sentirono inconsciamente la gravità — e intendo alludere alle nomine dei Visconti, degli Scaligeri, dei Caminesi e di altri Signori a vicarii imperiali ([2]) — dimostrano come egli stesso avesse sentita la inanità dell'impresa. Da allora,

---

« rium vestrum.... omnibus aliis vicariis.... existentibus revocatis.... *ea* « *que sunt meri et mixti imperii et simplicis jurisdictionis* sibi ple« narie committentes.... » e n. 998, 11 giugno 1313, p. 1041; .... « Le « uncime jour dou moys de Jugn monser Symon Philippes fust faiz « vicaires generaux e capitaines de guerre en Lulysana, en Versille e « en Gualfagnana. E li fu comis li regimenz de chascun lue de les dites « provincies qui sont e vendront a la obedience dou segnour jusques au « bon plaisir du segnour... » — Sul *vicariato* all'epoca di Enrico VII, v. del resto FELDSBERG, *op. cit.* cap. 1; e alcuni accenni nel mio saggio precedente, *Comuni e Signori nel Veneto* (*Scaligeri*, *Caminesi*, *Carraresi*), in *Nuovo Arch. Veneto* 1910, p. 258 sg.

([1]) V. una completa ed esauriente dimostrazione di questo punto, nel recente libro del.SAMANEK, *Kronrat u. Reichsherrshaft in 13 u. 14 Jahrhundert*, cit., p. 55-126, che getta molta luce sul significato costituzionale e politico dell' impresa di Enrico VII. Per la politica accentratrice di questi, da ved. anche in *M. G. H.* cit., n. 669, p. 638, ag. 10, 1311: « Constitutio magistri monetarum in Italia faciendarum »; e n. 698-98, ottobre 1311, p. 670 sg. « Edicta ad monetas Italiae spectantes... ».

([2]) Cfr. NIC. DE BOTRONT., *Relatio de itinere ital.*, col. 904:.... « Recordor.... quod aliqua fecerat (Enrico VII) ante Brixiam *quae si* « *Deo placuerunt non tamen ominibus hominibus...*; *et scio quod* « *mihi displicuerunt.....* primum. . quod. Dom. Philippo Sabaudiae « ad petitionem et procurationem comitits Philipponi et aliorum « partis guelphae dominium dedit civit. Papiensis, Vercellensis. « et Novariensis: et de hoc habere debuit 25,000 flor...; secun« dum. quod Dom. Matthaeo ad procurationem Guebelinorum dedit « dominium civit. Mediolani. et de hoc solvit 50,000 flor...;... ter« tium, quod dom. Ghiberto de Corregia, qui erat unus tyrannus

l'Impero assumeva di fronte alle autonomie locali una politica del tutto opposta a quella seguita dapprima: e, dal secolo XIV in poi, per quel mirabile senso di adattamento che è proprio delle grandi istituzioni sociali e politiche, si trasformava per vivere. L'Impero rimase per secoli; ma la base del diritto pubblico italiano fu spostata.

9. Intanto, la posizione stessa de' partiti tradizionali italiani di fronte all'Impero s'andò, durante il secolo XIV, modificando, e, vorrei quasi dire, semplificando. La tradizione ci indica i Guelfi come gli acerrimi nemici dell'Im-

---

« Guelphus qui iam *dominabatur* in Parma, adhuc dedit sibi dominium « in Rhegio.., quartum quod alteri tyranno Guebelino Dom. Cani de Ve- « rona qui dominabatur in Verona.... adhuc dedit sibi dominium in Vi- « centia... » ecc.; FERRETI VICENT., *Histor. rerum in Italia gestar.* cit. L. IV, col. 1064 sg.: ... « factique sunt Passarinus (Bonaccolsi), et « Butironus Mantuae) Praefecti vice regia... Nec minus Veronae Duces « egregii Albuinus et Canis patriae suae moderamen, quam genitor « amborum Albertus, ipsique post illum multis retro temporibus, pri- « vate tenuerant, donis pollicitisque magnis, Legato suo id factitante, « iam *non Tyranni sed Ministri Regis accipiunt.* Tunc primum Caesar « praetio corruptus perfidisque suorum hortatibus fasces magistratus — « ve omnes venum exposuit.... ». V. l'atto di nomina di Matteo Visconti a vicario, già pubblicato in SICKEL, *Das Vicariat der Visconti*, in *Sitzungsberichte der Philosoph. histor. Classe der Kaiserl. Akad. d. Wissenschaft*, 1859, doc. I, p. 82 sg: (v. anche SICKEL, *ivi*, p. 8 sg.: cfr. su ciò, pure SALZER, *Ueber die Anfänge der Signorie in Oberitalien, Ein Beitrag zur italien. Verfassungsgesch*, in *Histor. Studien veröffentl.* v. EBERING, Heft, XIV, Berlin, 1900, p. 119 sg.), ora in *M. G. H.*, cit., n. 660, p. 628: — per la nomina di Cangrande della Scala, cfr. VERCI, *op. cit.*, III, p. 116 sg. e SPANGERBERG, *Cangrande I della Scala* 1892-95. I. p. 25 sgg.: v. l'atto di nomina in VERCI, *op. cit.*, V, doc. n. 527, p. 138; e per quella di Rizzardo da Camino a Treviso, cfr. PICOTTI, *I Caminesi e la loro Signoria in Treviso*, 1905, p. 127: v. l'atto di nomina in VERCI, *op. cit*, V, doc 526, p. 158, e ora in M. G. H., cit, n. 629 30, p. 581.. « in vicarium nostrum civit. Tre- « visii.... quoad vixeris.... et que sunt meri et misti imperii et simplicis « iurisdictionis tibi plenarie committentes.... ». L'importanza di queste nomine di Signori a vicarii imperiali cercai già di porre in luce nel mio saggio su cit. *Comuni e Signori nel Veneto*, p. 288 sgg.

pero; i Ghibellini come i fidati amici di questo. Ma la distinzione, se pure è vera in tali termini, non può accettarsi che sino ad una certa epoca; ed è del tutto arbitraria e priva di base, dalla metà del secolo XIV in poi, e forse anche prima (1), Nè, anche pel periodo precedente (2), l'ostilità dei Guelfi va intesa nel senso che essi volessero negare l'Impero (3). La concezione politica guelfa di gran parte de' Comuni italiani è certo indeterminata, e sfugge a un'esatta valutazione: ma è pur certo che in essa non appar mai nettamente delineata — come appare invece in Francia — una dottrina scientifica, che, in nome della libertà comunale, condanni l'istituzione imperiale; come del resto, a ben guardare, la dottrina ghibellina non condanna le libertà comunali in nome della istituzione imperiale (4). Il dissidio fra Guelfi e Ghibellini è, in realtà, più

---

(1) Sempre interessante per la storia dei due partiti, e in genere, per l'origine e il formarsi delle fazioni cittadine, MURATORI, *Antiq. Italicae Medii Aevi* diss 51. —: da ved. anche PERTILE, *op. cit.* II. 1. p. 217 sg.: per notizie più particolari sulle fazioni bolognesi, SAVIOLI, *Annali bolognesi*, III. 147 e VITALI, *Dominio di parte guelfa in Bologna.* Bol. 1901, p. 13 sgg., e per le fazioni nel Veneto, VERCI, *op. cit.*, III, 750 sg.

(2) V. in DAVIDSOHN, *Die Entstehung der Guelfen und der Ghibellinen - Partei*, in *Forschungen zur Geschichte von Florenz*, parte IV, Berlino, 1908, p. 29 sgg., alcune fra le più dotte pagine finora scritte sullo stabilimento e il significato politico dei due partiti in Toscana: cfr. anche, sino alla fine del secolo XIII, DAVIDSOHN, *Gesch v. Florenz*, II, *Guelphe und Ghibellinen*, 1, p. 41 sgg ; 104 sg.; 278 sgg.; 330 sgg.; 515 sgg.; 2, p. 92 sgg ; 177 sgg.; e, in genere, passim; e, dal sec. XIII in poi, PERRENS, *Hist. de Florence*, III, p. 153 sgg e passim. Notevole, sul valore e il significato dei due partiti, anche GREGOROVIUS, *op. cit.*, III. p 203 sgg Cfr. pure CIPOLLA, *Storia delle Signorie ital.*, cit. p. 3 segg ; CAGGESE, *Sull' origine della parte Guelfa*, in *Arch. stor. it*, 1903, p. 265 sgg., VITALI, *op cit.* 31 sgg.. e, per alcuni riflessi, SYMONDS-ADDINGTON, *Il rinascim. in Italia*, cit., p. 53 sgg.

(3) Lo dimostra, tra l'altro, l'accoglienza fatta, sull'inizio, ad Enrico VII, anche da molti Comuni e da molti signori di fede guelfa.

(4) V. a questo proposito, alcune buone osservazioni in CIPOLLA, *Il trattato de Monarchia*, cit, p. 8 sgg., e la sua recente *Recensione* a CHIURLO, *Le idee polit. di Dante,* in *Giorn. stor. della letterat. ital.*, 1909, p. 367 sgg.

pratico che teorico: è, per usare una frase oggi di moda, dissidio più che di principii, di tattica e di metodo; e non ha però caratteri e linee generali ben definite, ma assume aspetti diversi da luogo a luogo, a seconda delle circostanze e delle necessità politiche del luogo e del momento [1]. Ambedue i partiti, in genere, riconoscono l'Impero: ma, mentre i Ghibellini lo vogliono forte, rispettato, e, sovratutto, indipendente dalla Chiesa, i Guelfi lo vo-

---

[1] A torto alcuni affermano che, sul prinoipio del sec. XIV, non esistono più Guelfi e Ghibellini, e non restano che i nomi, cosa vana e senza significato: così, per es., LAIOLO, *Indagini storiche e politiche sulla vita e le opere di Dante*, Torino, 1893: v. però, contro, BARBI, *Recens.* in *Bull. soc. Dant. ital.*, 1893, p. 2 sgg. Guelfi, e Ghibellini rimangono: ma forse senza una ben netta differenziazione di idee: per lo più tendono, gli uni e gli altri, all'autonomia e al dominio sulla città, e si accostano al Papa o all'Imperatore, a seconda che sperano di essere da uno o dall'altro aiutati nelle loro mire: v. SALVEMINI, *Magnati e popolani in Firenze dal 1280 al 1295* in *Pubblicaz. del R Istit. di Studi Superiori*, Firenze, 1899, p. 3 sg. VOLPE, *Istituzioni comunali a Pisa*, Pisa, 1902, p. 134 sgg.; CHIURLO, *Le idee polit. di Dante*, cit., p 13 sg.; 96 sg. e, pel sec. XIII, i dati del DAVIDSOHN, *Die Ensteh.* p. 56 sg. ecc. Onde si assiste a strani spettacoli, che solo così possono spiegarsi: così, per es., (cito a caso) che il VILLANI, *Cron.*, cit., VII, 113, 119, ci parli di papi, come Onorio V e Nicolò IV, *ghibellini* e fautori di Ghibellini; che a Chieri nel 1347, la parte guelfa sottometta la città ai principi di Savoia (v. CIBRARIO, *Storia della Monarchia di Savoia*, vol. III, p. 107); ecc. Il criterio di differenziazione opportunistico e pratico fra i due partiti appare, del resto, dalle stesse fonti dell'epoca: così nelle celebri parole di M. VILLANI, *op. cit.*, L. VIII, 24... « La parte « guelfa è fondamento e rocca ferma e stabile della libertà d'Italia, « e contraria a tutte le tirannidi, per modo che, se alcuno guelfo « divien tiranno, convien per forza che ei diventi ghibellino, e ciò « spesso è veduto per sperienza... »; in *Cron. di Monza*, R I. SS., XII, col. 1091....: « In Mediolano duae partes fuere, videl. pars Vice- « comitum et cum ea nobilitas civitatis et est ghibellina pars; et Tur- « riana pars et cum ea vulgus et est guelfica pars.... »; in COLA DI RIENZO, *Epist.*, 34, agosto, 1350, all'arcivescovo di Praga, p. 144:.... « *sub pretextu partis Ecclesiae* pars Guelfa nomen scismaticum ado- « ptavit, et *sub imperatoris pretextu* aliud nomen *scismaticum Ghibel-* « *lina*... » con quel che segue, ecc.

gliono lontano, debole, soggetto alla Chiesa. Ma, a ben guardare, anche il loro attaccamento alla Chiesa ha basi più pratiche che teoriche: i Guelfi non hanno, in fondo, maggior fede cattolica de' Ghibellini, ma si dichiaran partigiani del Papato, perchè sanno che questo, come ha una volta, in odio all' Impero, legittimato e santificato con la sua sanzione le autonomie comunali; così sarà sempre pronto a difenderle, contro ogni tentativo di soffocarle da parte dell' Impero [1]. Ciò che a loro preme, non è tanto la vittoria della Chiesa, quanto la conservazione dell' autonomia. La quale essi sanno difendere con eguale vigore contro gli attentati della Chiesa, ove questa accenni, in qualsiasi guisa, a minacciarla: ben ne ebbero la prova Bonifacio VIII e Gregorio XI, quando tentarono di conculcare la libertà di Firenze guelfa e repubblicana [2]. E, per un' altra ragione, essi si schierano con la Chiesa

---

(1) Cfr. BRYCE, *op. cit*, 194; SYMONDS-ADDINGTON, *op. cit.*, 54, e, in genere, gli aut citati nelle pagine precedenti.

(2) Cfr., circa i rapporti fra Bonifacio VIII e i Fiorentini e la resistenza dei Bianchi alle pretese pontificie, nei primi anni del sec. XIV, PERRENS, *op. cit.*, III, p. 15 sgg.; DEL LUNGO, *Da Bonifacio VIII a Enrico VII*; e specialmente LEVI, *Bonifacio VIII e le sue relazioni col Comune di Firenze*, Roma, 1882. — Per la così detta guerra degli Otto Santi, tra Firenze e Gregorio XI, in cui Firenze riuscì a sollevare contro il papa gran parte degli Stati della Chiesa, e fare insorgere contro il Papato quasi tutta l' Italia, sventolando, con fiera energia, la bandiera della libertà e della indipendenza nazionale dal Papato francese e dai Rettori avignonesi, GREGOROVIUS, *op. cit.*, III, 504 sgg. e PERRENS, *op. cit.*, V, p. 96 sgg. e specialmente GHERARDI, *La guerra dei Fiorentini contro Papa Gregorio XI detta la guerra degli Otto Santi*, in *Arch. stor. ital.*, 5, III, vol. 5, p. II: v. sulle lettere scritte da Coluccio Salutati in questo periodo, veramente vibranti di calda ed inspirata eloquenza (specialm. *Epist.*, I, 3, n. 23, p. 213 sgg., 5 novembre 1375), e sulla parte da lui avuta, come segretario, nell' andamento della guerra, alcune belle pagine in VOIGT, *op. cit.*, I, 200 sgg. Da ved. anche, pei rapporti fra i Papi d' Avignone e i guelfi d' Italia, CANESTRINI, *Di alcuni documenti riguardanti le relazioni politiche de' Papi d' Avignone coi Comuni d' Italia, avanti e dopo il tribunato di Cola di Rienzo e la calata di Carlo IV*, in

contro l' Impero: perchè essi vedono nell' Imperatore uno straniero, un tedesco, un estraneo alla vita nazionale, alla coscienza politica nazionale. Ciò si manifesta evidente sin dall' inizio dell' impresa di Enrico VII (1): in ciò sta uno de' principali ostacoli incontrati in Italia dai suoi successori, e sta fors' anco, in origine, una delle più profonde ragioni di dissidio fra il pensiero guelfo e il pensiero ghibellino (2). I ghibellini, più culti e teorici, usciti per la più gran parte dalla aristocrazia terriera,

---

Arch. stor. ital., 1849, p. 36). Nè si dimentichi la preziosa confessione del curialista Giovanni da Legnano. *De iuribus Ecclesiae in civitatem Bononiae* (in Rossi, *op. cit.*, p. 31 sg.):.... « Invaluit in climate « italico, maxime in temporali patrimonio sacrosanctae romanae eccle- « siae subiecto, ut populi et terrae... ab eiusdem dictione et imperio « subtraherent, se in populari gubernaculo, conclamantes:.... « vivat « populus et libertas.... », reponentes.... ».

(1) I Fiorentini, nei loro bandi contro Enrico VII e i suoi seguaci, lo chiamavano, non già Imperatore, o Re de' Romani, ma, con parole in cui si intravvede l'odio nazionale, *rex Alamanniae*: (v. Chiurlo, *op. cit.*, 4), e scrivono ai Bresciani:... « I Latini debbono aver per « nemica la gente tedesca, povera di costumi e volere avversa... », in Villari, *Primi due sec.*, p. 458; e, già nella loro risposta ai messi di Enrico VII:.... « barbaros, immanem gentem, in Italiam esse ductu- « rum, quod alii consueverint Romani principes Italis in barbariem « extra Italiam, non barbaris semper perniciosis et Romano nomini « hostibus, in Italia uti.... »: in Barbi, *Contrib.* cit p 26.

(2) Ma forse è anche da fare una distinzione nel campo stesso del partito guelfo: fra guelfi *pontifici*, unicamente miranti all'universale e assoluto dominio del Papa, senza particolare riguardo a questa o a quella nazionalità, e *guelfi nazionali*, che erano, in Italia e in Francia i più numerosi, animati, più che da fede religiosa o sincero attaccamento al Papato, dall'avversione all'Impero accentratore e oppressore dell' autonomia e del nascente sentimento nazionale: v. per questa distinzione, Cipolla, *De Monarchia*, p. 8 sgg. e *Recens.* cit., e Chiurlo, *op. cit.*, 14 sg : intorno al partito così detto de' Bianchi, che sembrano stare in mezzo tra il Ghibellinismo e il Guelfismo esagerato, evitando così l'orgoglio feudale ghibellino come la soggezione del guelfismo pontificio al Papato invadente, e che potrebbero forse identificarsi coi *guelfi nazionali* del Cipolla, v. buone osservazioni in Chiappelli, *Cino da Pistoia*, p. 152.

nelle cui vene ancora scorreva non poco sangue germanico, hanno innanzi alla mente il concetto della monarchia universale e il ricordo dell' Impero romano: per essi l' Italia è bensì il giardino dell' Impero, ma non è pur sempre che una parte dell' Impero: l' Imperatore dovrebbe risiedere a Roma, centro del mondo: ma non repugna ad essi che l' Imperatore sia uno straniero: non è l' Impero un potere che trascende da ogni singola nazione? ([1]). Ma i Guelfi, più pratici sempre, e, quel che più importa, più prossimi all' anima popolare, sentono tutta la odiosità del dovere obbedire a uno straniero, e, pur non osando contestarne il legittimo diritto, se ne vendicano col disprezzo o l' indifferenza. Ciò spiega, non solo il contegno di molti Comuni guelfi durante l' impresa di Enrico VII, ma anche la grande influenza politica, traducentesi spesso in effettivo predominio, goduta da Roberto d' Angiò sui Guelfi di Toscana e di Lombardia: egli rappresentava per essi, non tanto il rappresentante del Papa o della politica pontificia, quanto l' assertore di una politica nazionale italiana antitedesca ([2]). Ma un tal sentimento non poteva tardare a divenir generale. Lo stesso Bartolo si lascia

---

([1]) V. sul concetto internazionale dell' Impero in Dante, CHIURLO, *op. cit.* 99 sg. e STEINER, *La fede nell' Impero e il concetto della patria italiana nel Petrarca* in *Giornale dantesco*, 1905. p 27 e ora VILLARI, *Il De Monarchia*, cit. p 401 sg.

([2]) V sopra a p. 37. n. 1. Le idee di Roberto sull' Impero si desumono chiaramente dalle sue parole: .... « Praterea reges Romanor. con« sueverant eligi.... del nigua germana, quae consuevit producere *gentem* « *acerbam etintractabilem, quae magis adhaeret barbarice feritati quam* « *christiane professioni*... Unde cum Germanicit um Gallicis non habeant « convenienciam, immo repugnanciam, et cum Italicis non conveniant... « cavendum est.... quod *germana feritas inter tot reges et naciones* « *non producat scandala et dulcedinem Italie in amaritudinem non* « *convertat*.... Et quidem si refeiemus nos ad inicium imperatoris « eiusdem.... constat quod ipsum imperium fuit acquisitum viribus et « occupacione.... quod igitur violenter quesitum est non est durabile... »: in GREGOROVIUS, *op cit.* III. 273 n 54: l' idea che la conquista del popolo romano fosse frutto della violenza era un capo saldo della dottrina

sfuggire parole, in cui vibra un mal represso rammarico:... « Periculosum est habere regem alterius nationis: sed « dices ergo quod per ecclesiam translatum est Imperium « Romanum in Germanos Teutonicos..... Et ideo Imperium « Romanum postquam fuit ab Italicis separatum semper « decrevit in oculis nostris.... hoc tamen absque Dei iudicio « occulto factum non est.... » [1]. Rassegnate parole, che racchiudono la giustificazione del fatto, e indicano insieme

---

guelfa (v. DANTE, *Mon.* II, 1 e tutta la letteratura posteriore): cfr. CHIURLO, *op. cit.* 13. Nelle parole di Roberto è tutto un programma di rivendicazioni nazionalistiche contro l'Impero. Per la politica italiana di Roberto, dopo la morte di Enrico VII, v GREGOROVIUS, *op. cit.* III, 309 sg.; PERRENS, *op. cit* IV, p. 2 sgg. e ora, CAGGESE, *Rob. d'Angiò cit.* p. 121 sgg. — Per la nota poesia del maestro del Petrarca, CONVENEVOLE DA PRATO, a Roberto d'Angiò, in cui si fa invito al re di Napoli di accorrere in aiuto di Roma deserta e gli si presenta l'Italia col crine scomposto e le vesti a brano a invocarne sussidio, e, in genere, per la posizione di Roberto di fronte ai partiti italiani, cfr. belle pagine in D'ANCONA, *Convenevole da Prato, il maestro del Petrarca*, in *Studii sulla letteratura italiana dei primi secoli.* Ancona 1884, p 121 sgg. La tradizione fu continuata dai successori degli Angioini sul trono di Napoli: così Ladislao aveva, sul principio del sec. XV, mosso da Napoli le fila di una lega nazionale contro Sigismondo imperatore: cfr., oltre CIPOLLA, *Sign.* p. 277 sg. e ORSI, *op. cit* p. 232 sg., interessanti accenni in SCHIFF, *Königs Sigismunds italien. Politik*, cit. p. 57 sgg.

[1] Cfr. BARTOLO, *De regimine civitat.* cit. n. 24-25 —: accenni di ostilità nazionale non è difficile trovare in altri giuristi: così, per es., già in ODOFREDO, ad *Cod.* 7. 31. 1.: v. TAMASSIA, *Odofredo.* 38: l'Italia sarebbe ancore *domina provinciarum*, se, invece che per elezione, l'Impero si trasmettesse per eredità, cioè se non fosse passato ai Tedeschi —; e, poi, in BALDO, ad *Decr.* X. 1. 3 25:.... « Hodie imperatores faces amiserunt, quia reges subtraxerunt obedientam ne *dira* « *barbaries tenerorum tranquilla regna christionorum principum et* « *dulces patrias ac amoenas subverteret....* »: v. TAMASSIA, *Baldo studiato nelle sue opere* cit. p. 20. L'ostilità nazionale era anche acuita dal dispregio, in che gli Italiani culti e raffinati dal Rinascimento trionfante avevano i Tedeschi ancor rozzi e non ancor ingentiliti, se non in parte, dal diffondersi della cultura classica: cfr. le energiche parole di M. VILLANI, *op cit.* IV, 78: « ...la lingua, la vita e i costumi, e i

uno degli ostacoli fondamentali, che impedirono quasi sempre alle tendenze nazionali di tradursi in azioni positive e concrete. Se l'Imperatore era il vicario di Dio in terra, su tutti gli uomini, per le cose temporali, come ribellarsi alla volontà di Dio, che lo aveva voluto tedesco? E, del resto: .... « omnes Christiani dicuntur fratres nostri.... » [1]. Così il concetto dell'Impero universale, sovrapponendosi a quello del Regno d'Italia, toglieva al sentimento d'ostilità nazionale molto della sua forza pratica: ma questo rimaneva però abbastanza vivo, nel fondo dell'anima popolare, da scoppiare ad ogni tentativo dell'Impero di voler far pesare un po' troppo la sua autorità [2]. Nè, dalla metà del sec. XIV in poi, v'era più, a questo proposito, ragion di dissidio tra Guelfi e Ghibellini, poichè,

---

« movimenti della gente tedesca sono come barbari e disusati e strani « alli Italiani, la cui lingua e le cui leggi e costumi e gravi e mode« rati movimenti diedono ammaestramento a tutto l'universo.... » — V. anche VOIGT, *op. cit.* II. 254 sgg. Questa cultura è però già bene accolta e sta per trionfare alla corte di Carlo IV: v. notizie e bibliogr. in LEVI, *Anton.* e *Nicolò da Ferrara*, cit. p. 137 sgg.

[1] Cfr. BARTOLO, *De regim. civit.* n. 24.

[2] Cfr. M. VILLANI, *Storia fiorent.* IV. 77:... « E però venendo « gli Imperatori dalla Magna col supremo titolo e volendo col senno « e con la forza della Magna reggere gli Italiani, non lo sanno e non « lo possono fare... » — Numerose leghe si tentarono o si strinsero in Italia, tra Comuni e Signorie, durante il sec. XIV, col preciso proposito di impedire la calata di ogni signore oltremontano, con carattere prettamente nazionale: così — cito a caso — la lega del 1341 tra Roberto, Taddeo Pepoli e altri Signori italiani « contra Bavaros et « complices ipsius et contra quamlibet aliam personam in Italiam « tyrannice ingredientem seu Italiam hostiliter invadentem.... »: cfr. RODOLICO, *Taddeo Pepoli e la sua Signoria in Bologna*, Bologna, 1898 append. n. 73, p. 273; — il tentativo di Firenze nel 1349 di stringere con Siena, Perugia, Bologna e altre città una lega destinata a impedire ogni calata di *signore oltremontano:* v. PEPOLI, *Doc. stor. del sec. XIV estratti dall'Arch. di Stato fiorentino*, Firenze 1884, doc. n 51, p. 97 e doc. n 45 n 86, e SORBELLI, *La Signoria di Giovanni Visconti a Bologna*, Bologna 1901 p. 91 sgg. ecc. — Notevoli le calde entusiastiche parole, con cui Coluccio Salutati, scrivendo a nome della Repub-

da una parte, la fine della lotta fra Impero e Papato e l'intervenuto accordo fra essi toglievano di mezzo il più spinoso motivo di divario: e, d'altro lato, il sentimento nazionale era ormai abbastanza diffuso, da non esser più motivo di dissenso fra i partiti. Fazio degli Uberti, che malediceva a Carlo IV tedesco, auspicando l'avvento di un regno d'Italia indipendente dai *lurchi moderni germani*, e Antonio de' Beccari, che gettava a piene mani il disprezzo su.... « l'avaro e vile Imperador.... Che tutto il « mondo volle seguitarlo. Ed è de' servi il servo più ser- « vile.... » [1], non eran certo guelfi; nè guelfo potea dirsi Francesco Petrarca, che dal cielo invocava aiuto.... « ut « corpus italicum labe barbarica purgatum medullitus agno- « scam.... », e a Carlo IV tedesco, che invitava ad essere re non germanico, ma italiano, diceva.... « Nos te, Caesar, « .... ubicumque ortum *Italicum* arbitramur.... » [2]. La

---

blica ad Alberico da Barbiano, si congratulava con lui per la sua vittoria di Muro (5 maggio 1379). .... « Pro iustitia pro patriaque pugnantes « adhuc merebemini *Italiae liberatores* nominari.... »: v su ciò specialm. RODOLICO, *La democrazia fiorentina al suo tramonto* Firenze 1905, p. 322 sgg. — Interessante per lo studio delle tendenze antitedesche e, quindi antimperiali, dominanti in Italia durante il sec. XV HENR BEBELII, *Apologia.... pro maiestate et eccellentia Imperatoris contra Leonardum Iustinianum Venetum*, in GOLDAST, *Polit.* 586 sgg. (1508) in cui tra l'altro si dice: « ... cum versatus Robertus Val- « turius de re militari et Antonius Florentinus, histor. parum disertus... « stomachosus ferat... *Italos esse tam ignavos ut suum sibi Imperius « non vindicent quasi in libertatem, deturpatis Germanis....* » A questa tendenza corrispondeva, in Germania, l'altra, di voler considerare l'Impero come *germanico* e non romano, già più sopra notata.

[1] V. per il significato della canzone di Fazio « Di quel possa tu ber che bevve Cristo », CHIURLO, *op. cit.* p. 103 e URBANI, *Sacro Imp. Romano German.* cit. p 66. — V. pel sonetto di Antonio da Ferrara contro Carlo IV (1355), LEVI, *Antonio e Nicolò da Ferrara*, cit. p. 303

[2] Cfr. FR. PETRARCA, *Epist. de reb. famil.* XI. 3 a Nicola Acciaiuoli; X. 1. a Carlo IV. — Per le relazioni tra il Petrarca e Carlo IV, specie in rapporto alla famosa lettera, v. VOIGT, *op. cit.* I. 68. e IAEGER, *F. Petrarcas Brief am Kaiser Karl IV über den oesterr. Privilegium*

distinzione fra Guelfi e Ghibellini era ormai un ricordo storico (1): e le parole si usavano ora a indicare dissensioni interne di partiti e di classi, che nulla di co-

---

vom Iahre 1058, in *Arch. f. Oesterr. Gesch.* 1857, p. 437 sg.; GEIGER, *Rinascimento e umanesimo in Italia e in Germania*, in *Storia Universale di* ONCKEN, sez. II, v. VIII, trad. it. VALBUSA. Milano, 1891, p. 53 sgg; pel concetto d'impero nel Petrarca, ZUMBINI, *Studii sul Petrarca*, III. *L'Impero*, 1878, p. 163 sgg.; STEINER, *La fede nell'Impero e il concetto della patria ital. nel Petrarca* p. 21 sg.; CHIURLO, *op. cit.* p. 99 sgg., il quale istituisce un interessante confronto tra il concetto di Impero in Dante e nel Petrarca. Di ciò anche più innanzi

(1) Onde neppure più si aveva coscienza del preciso significato delle due parole tradizionali (v. su queste, DAVIDSOHN, *Die Entst. d. Guelph. u. Ghib. Partei.* p 32 sg.) e si andavano a scovare le più strane etimologie, per porne l'origine in relazione coi fatti più diversi: v. per esempio, (cito fra moltissimi), CHRON. DANDUL., in *R.* I. SS. XII, col. 344: ... « fuerunt duo fratres de Thuscia nobiles, quorum unus est dictus Ghi« bellinus, qui secutus est imperatorem, et alius Guelphus, qui secutus « est Ecclesiam.... »; *Vita di Cola di Rienzo*, ediz. RE. Firenze 1854: l'origine dei due partiti sta nella baruffa scoppiata in Firenze tra due cani (uno Guelfo e l'altro Ghibellino), prendendo partito il popolo, parte per questo, parte per quello....; VILLANI, *Cron.* cit. IV, 78: Ghibellino da *guida belli;* BARTOLO, *De Guelphis et gebellinis* cit., n. 1. 2: i Guelfi « quasi zelatores fidei interpretantur confidentes orationibus « et in divinis... »; i Ghibellini, « confidentes in fortitudine... »; e, sulle traccie forse di BARTOLO, *Statuti di Perugia*, L. I, rub. 473. (cfr. su ciò SCALVANTI, *Consideraz. sopra il primo libro degli Stat. di Perugia* cit. p. 274): ....i due partiti si vennero costituendo per *affectionem:* i guelfi furon così detti *quasi zelatores fidei et fidem gerentes....* « et « sicur gebellus interpretatur locus fortitudis ita gebellini interpre« tantur confidentes in fortitudine temporali militum et armorum: et « sicut guelfa interpretatur *os loquens*, ita guelfi interpretantur confi« dentes rationib. et divinis....; COLUCCIO SALUTATI, *Epist.* II. V. 6 p. 29, a Carlo di Durazzo re di Sicilia (con un po' più di senso critico): « ....nomina vero dicuntur a duobus Alemannie principibus qui bellum « simul gerentes patriam diviserant.... quorum uni Guelphus, vel, uti « alii tradunt, Guelphus qui et comitisse Matildis vir, licet inutilis, « ....nomen erat, alter Gebellinus... Sive hoc autem fuerit ratio nominis, « sive.... gebellini dicti sunt *quasi bella gerentes* eo quod illud genus « hominum imperatorem obsequens bellis et novitatibus atque san« guine delectetur: guelphi vero quasi exercentes fidem.... » ecc. —

mune avevano con le antiche [1]. Ma, di fronte all'Impero, tutti si sentivano press' a poco nell'identica posizione: lo riconoscevano: ma erano, di fronte ad esso, ostili per sentimento di nazionalità e per amore di autonomia.

10. — Poichè, intanto, sin dagli inizii del sec. XIV, un'altra tendenza andava delineandosi ed affermandosi nello spirito pubblico italiano, che, anche più profondamente della prima, conduceva ad intaccare l'autorità imperiale,

---

Non pochi del resto, sono, anche prima di Bartolo, gli scritti particolari riguardanti la storia dei due partiti: così sappiamo da LAPO DA CASTIGLIONCHIO, *Epist. ossa ragionam.* III, p. 78 che un tale Geri d'Arezzo aveva composto un libro su questo argomento; da ved. anche l'accenno di BENVENUTO DA IMOLA, *Comment. al Parad.* XVI. 56. V. 165; la leggenda di SABA MALASPINA, *Rer. Sicular. Histor.* in R. I. SS. VIII. col. 787, e AZARII, *Cron.* in *R. I. SS.* XVI, col. 299 Per maggiori dettagli, oltre NOVATI, *Comm.* alla cit. lettera del Salutati, DAVIDSOHN, *Entsteh.* p. 31: v. MURATORI, *op. cit.* diss. 51 e anche *Ant. Estens.* p. I, c. 30.

[1] Guelfi e ghibellini sono ormai, cioè, i nomi, con cui, per lo più, i partiti avversi d'ogni singola città, qualunque siano il loro programma e le loro origini, si chiaman l'un l'altro, e sotto ai quali si colpiscono a vicenda, l'un l'altro, di bandi e di persecuzioni: in tal senso è da interpretarsi la parola nel celebre trattato di BARTOLO, *De Guelphis et Gebellinis*, cit., n. 2.. Guelphis hodie dicitur qui affectat « statum illius factionis quae in aliquo loco appellatur guelpha non habito respectae ad Ecclesiam; Ghibellinus affectans statum illorum qui appellantur ghibellini non habito respectu ad Imperatorem... »: il trattato non è altro, in fondo, se non un tentativo di trattazione scientifica dei rapporti tra partiti entro le mura di ogni singolo Comune, e della condizione giuridica che dalle leggi di proscrizione e di persecuzione del partito dominante vien fatta ai componenti il partito vinto: insufficienti le osservazioni di SCALVANTI, *op. cit.* 277 sg. e di CHIAPPELLI, *Opin. polit. del Bartolo*, p 433 sgg. Notevole l'aneddoto, che il RODOLICO, *Democr. fiorent. al suo tram.* p. 328, raccoglie dalle cronache di Ser Nofri, di quegli esuli e di quegli ambasciatori fiorentini che, dinanzi a Ladislao, si palleggiano a vicenda l'accusa di ghibellinismo. — Cfr. intorno agli ultimi Guelfi e Ghibellini, durante i sec. XV e XVI, BURCHKARDT, *Civ. ital. del Rinasc.* cit. I, 62 sg.

e che, unendosi alla prima, finiva quasi, anche presso i più fedeli alla concezione ghibellina e imperialistica della monarchia universale, con l'infirmarne, o, meglio, con lo spostarne la base giuridica. Fu a ragione osservato che il medio evo aveva trascurato, e quasi dimenticato, l'epoca repubblicana romana: la repubblica non era, agli occhi degli uomini del medio evo, che una fase transitoria, che la preparazione alla maturità e stabilità dell'epoca imperiale ([1]). Ma il rinascimento della cultura classica, iniziatosi proprio verso il principio del sec. XIV, operò, anche a questo proposito, un profondo rivolgimento. Le fonti storiche, dapprima ignote ed ora scoperte dalla industre appassionata indagine degli umanisti, e le vecchie fonti già note, ma studiate ora con novo spirito critico, rivelarono un mondo appena sospettato: le glorie ed i fasti di Roma repubblicana ([2]). E si sentì allora che Roma e l'Impero non eran sempre stati una cosa sola e indissolubile: che la Repubblica aveva avuto altra funzione che di preparare l'Impero: che, prima dei diritti dell'Impero, v'erano stati i diritti del popolo romano: che anzi l'Impero era nato da un atto di volontà del popolo romano. Ciò veramente non si era mai dimenticato del tutto ([3]), e a ridestarne il ricordo avea specialmente contribuito, in Italia, la tradizione giuridica bolognese ed italiana, alla quale, dalla glossa in poi, il testo della legge romana aveva

---

([1]) Cfr. GRAF, *Roma nella memoria e nelle immaginazioni del Medio Evo.* Torino, 1883 I, p. 230 sg.

([2]) Cfr. VOIGT, *op. cit.* I, 445 sg.; BURCHKARDT, *op. cit.* I, p. 231 sgg. e alcune belle pagine in CARDUCCI, *Dello svolgimento della letteratura nazionale*, in *Discorsi letterarii e storici*, *Opere* vol. I, Bologna 1905, p. 129 sg.

([3]) Notevole, a questo proposito, a mezzo del secolo XII, la celebre lettera dei Romani all'imperatore Corrado III, in cui vigorosamente s'afferma il proposito di restituire l'Impero de' Romani: l'Impero « est a Deo »; ma si conferisce « vigore Senatus et populi Romani » (in JAFFÈ, *Monum. borbeiens.* p. 332 sg. e OTTO FRIS., *Gesta*, *Frid.*

additato nella *lex regia* o *de imperio* la fonte prima, originaria della sovranità imperiale (1). Pei giuristi — e per tutta la scuola pubblicistica che alla tradizione giuridica si riconnetteva —, la base originaria del potere imperiale era pur sempre nell' atto di volontà del popolo romano, nel vero e proprio *pactum subiectionis* (2), con cui questo aveva trasmesso all' Imperatore il potere che era originariamente suo (3). Onde il principio, essenziale per tutta la teorica della monarchia universale, che il potere imperiale avesse origine divina, si intendeva nel senso che l' Impero derivava da Dio, ma era stato, per ispirazione divina, trasmesso dal popolo: « Imperator est a populo sed Impe-

---

II 28): anche più reciso lo scritto di Wetzel del 1152 a Federigo I:.. « set cum imperium et omnis reipublicae dignitas sit Romanorum, et « dum *Imperator sit Romanorum et non Romani Imperatoris*.... quae « lex, quae ratio Senatum popolumque prohibet creare imperatorem..? »: in JAFFÈ, , *op. cit* p. 542; MARTÈNE, *Anecd.* II. p. 384. — Cfr. su questo scritto, e sul movimento arnoldista in genere, GREGOROVUS, *op. cit.* II. 301 sgg 535 sgg.

(1) Cfr. GIERKE, *Deutsche Genossenschaft.* III, p. 570 sg. e *Johann. Althusius*, cit., p. 77 sg.; BRUGI, *Alcune osservaz. sul per. stor. dei post-gloss.*, cit, p. 418 sgg.; CHIAPPELLI, *Cino da Pistoia*, p. 124 sgg.; CAVALIERI, *Fondam. concetti polit. conten. nella glossa d' Accursio*, cit., p. 156 sgg.; MACKINNON, *op, cit*, 374 sg.

(2) V. per lo sviluppo delle idee contrattualiste, e specialmente pel così detto *pactum subiectionis* di MANEGOLDO DI LAUTENBACH, — idee che sembravano trovare diretta applicazione e conferma nella *lex regia* dei testi romani, — particolarmente SOLMI, *Stato e Chiesa*, cit., p. 33 sg, V. però anche GIERKE, *Deutsche Genoss.*. III. 569 e *Johann. Althus.*, 77

(3) Cfr. *Glo.*, *ad* L. 8. Dig. *de leg et sen.* 1, 1; *ad* L. 1. Dig 1. 4; *ad* L. 1. Dig. 1, 11; ad L 9, Dig. 1, 3; *ad* L. 2, Cod. 8, 53; *ad* L. 11, Cod. 1. 17. V. *solus imperator; ad Lib. feud*, I, 26: così, sulle orme della glossa, JACOPO D' ARENA, *ad Inst. de act*, n 5: CINO, *ad* L 4, Cod. 54; BARTOLO, *ad* L. 8, Dig. 1 2; BALD., *ad* L. 1, Cod. 1, 1, n. 1-12 ecc. E tra i pubblicisti, DANTE, *De Mon.*, III, c. 13-14; LUPOLD. V. BEBENBURG, *De jur. regn.* ecc., c. 5; OCKAM, *Octo quaestion.* 9, c. 4-5; *Dialog.*, III, 2, 1, c. 27-28; AEN. SYLV., *De ortu et auct. Rom. Imp.*, c 5, 8, ecc. ecc.

« rium dicitur divinum a Deo.... » [1]. Ma questa trasmissione, fosse essa consistita in una vera propria *translatio* o *alienatio* del potere dal popolo all' Imperatore, o in una semplice *concessio*, aveva pure avuto, dal momento in cui erasi effettuata, per conseguenza, di spogliare, nel presente e nel futuro, il popolo, almeno in atto, d'ogni attributo della sovranità, di ridurlo da sovrano a suddito [2]. Gli

---

[1] V. *glo ad Auth. quom. op.* coll. 1. tit. VI:.. « imo a populo « romano videtur esse Imperium:.. et illud Dei dispositione... sine quo « factum est nihil.. »; *glo. ad Aut.*, Coll. VI, tit. III:... « Imperium Deus « de coelo constituit: imo populus romanus de terra. Sed Deus consti- « tuit permittendo et populus Dei dispositione, vel dic Deus constituit « auctoritate, populus ministerio.... »; così CINO, *ad* L. Dig. 1- 4:.... « nec est absurdum quod sit a Deo et a populo. *Imperator est a po- « pulo, sed Imperium dicitur divinum a Deo....* », (v CHIAPPELLI, *op. cit.*, 125), e BALD., ad L. 1. Cod. 1. 1. n. 10: cfr. anche BRUGI, *op. cit.* 522. Il principio ritorna, anche con maggior chiarezza, nei pubblicisti: così JOH. PARIS, *De regia potest. et pap* c. 11 e 16:... « populo fa- « ciente et Deo inspirante... »; OCKAM, *Dialog.*, III, 2, 1, c. 27: « im- « perium a Deo et tamen per homines scilc. Romanos.. »; ANT. ROSELLI, *Monarch.*, I, c. 46:... « non est recipi potestatem Imperii a « pontif. sed a Deo, per medium romani populi; quia habet a Romano « populo, qui hanc iurisdict. transtulit in principem.. », c. 56.... « im- « perium immediate a Deo, per medium tamen populi romani qui « tamquam Dei minister et instrumentum eius iurisdictionem omnem « in ipsum transtulit.... » ecc.

[2] V. per la questione se la *lex regia* importasse *translatio* o pura e semplice *concessio* del potere — questione che risale alla glossa — GIERKE, *Deutsch. Genoss*. III, 575. Secondo la prima soluzione, più assolutista (onde su di essa avean potuto fondare le loro pretese imperialistiche i due Federigi: v. in OTTO FRISING., *Gesta*. 1. IV c. 4 e PETR. DE VIN., *Ep.*, V, c. 135), il popolo avrebbe direttamente e completamente alienato ogni suo potere nelle mani del principe, che sarebbe perciò diventato *maior populo*: così *glo* ad L 9, Dig. 1, 3, v. *non ambigitur*: *ad* L. 8. Dig, 1, 1... « imperator maior populo... » (altre volte però la glossa sembra accostarsi al concetto della *concessio*: *ad* L. 11. Cod. 1, 17:... « revocare potest populus ro- « manus quid concessit sicut et iudex qui delegat cum sibi proprie- « tatem remansit.... »); BARTOLO, *ad* L. 11, Cod. 1, 14, n. 3-4: « omnis

era sì rimasto, almeno secondo alcuni, teoricamente il diritto di eleggere l' Imperatore in caso di vacanza e di revocare l' Imperatore pazzo o tiranno (1); ma, di uno e dell'altro diritto, pareva che esso si fosse effettivamente spogliato, in favore del Pontefice, quando assistette, col proprio passivo consenso, alla *translatio* dell' Impero dai Greci nei Franchi, operata per diretto intervento del

---

« potestas est abdicata ab eis... » .... « Cum nihil sit quod de imperio « remanserit eis, non video quo modo possint legem condere... » (cfr. del resto, CHIAPPELLI, *Opin. polit. del Bartolo*, p. 429); BALD., *ad* L. 9, Dig. 1, 3, n 7:.... « Quaeritur hic utrum populus transtulerit « Imperium suum in Principem, an concesserit: dicunt quidam quod « concesserit, hic est quod retinuit in se populus supremam potestatem, « puta legis condendae unde Imperat. similis est toto populo et mortuo « Imperatore residet in populo iurisdictio... ». n. 9: .... « in contra- « rium quod populus dedit... pleno iure et verbum concedere ponitur « pro dare.... Item quare dicitur princeps et quare dicitur dominus si « populus non dedit ei auctoritatem, nam diceretur magis commis- « sarius.... » ecc.; PETR. DE ANDLO, *De Imperio rom. germ.*, I, c. 7; REST. CASTALDI, *De Imper.*, q. 4, n. 2, « Populus rom in Imperatorem « transtulit potestatem.... », 9, 71, n. 10, « Iurisdictio populi Rom. tota « translata est in Imperatorem ... », n. 12: ... « Pop. Roman. hodie « amplius non habet potestatem » ecc., — v. pure CIPOLLA, *De Monarch.*, p. 337. Minor fortuna ebbe, tra i giuristi più fedeli alla tradizione bolognese. l' altra soluzione, secondo la quale all' Imperatore sarebbe stato concesso solo l' *usus* del potere e la *substantia* sarebbe rimasta al popolo, *major imperatore* (v. gli aut. cit. in GIERKE, *op. cit.*, III. 575. nota 159), onde sarebbe rimasto al popolo un teorico diritto *leges condendi*: CINO, *ad* L 12, Cod. 1, 4, (v. CHIAPPELLI, *Cino da Pistoia*. 145) pure accostandosi a questo concetto, avverte però che, a' suoi giorni, ciò che il popolo romano aveva stabilito, non poteva avere alcun valore fuori delle mura della città. Il concetto della *concessio* non portava del resto a conseguenze pratiche, dappoichè ad esso s' era unito e sovrapposto l' altro. secondo il quale con la venuta di Cristo e l' approvazione da lui data all' Impero, al *populus* si sarebbe sostituita la Chiesa: v. su ciò, PETR. DE ANDLO, *op. cit.*, I, 10; AEN. SYLV.. *op. cit.*, c. 6, 7, ecc. ecc. V. note seguenti.

(1) V. la *glo. ad* L. 11, Cod. 1, 17:. . « revocare potest populus « romanus quid concessit.... »; v. sulla questione, BRUGI, *op. cit.*, 423.

Papa [1]; e quando, sempre col suo tacito consenso, permise che la facoltà di eleggere l'Imperatore fosse assunta da un corpo di elettori tedeschi, i quali perciò compievano

---

[1] In questo *consenso*, gli scrittori antipontifici e imperialisti dell'epoca di Filippo il Bello e di Ludov. il Bavaro, pongono la base e la giustificazione giuridica della *translatio*, riconoscendo al Papa solo la funzione di esecutore della volontà popolare: così JOH. PARIS, *De pot. regia et pap.*, c. 16:... « acclamante populo, cuius est se subiicere cui velit sine alterius preiudicio »; MARSIL. PATAV., *Defensor Pacis*, II, c. 30; OCKAM, *Octo quaest.*, q. II, c. 9; q. IV. c. 5 e 8; *Dialog.*, III, 2, L. 1, c. 20; THEOD. DE NIEM, p. 788, 792: v. anche AEN. SYLV., *op. cit.*, c. 9, (concurrenti summi pontificis consensu). Cfr. sull'effettivo intervento del popolo di Roma nell'elezione di Carlo Magno e dei suoi successori, MAYER, *op. cit.*, II, 54 sgg Naturalmente questo decisivo intervento del popolo nella *translatio* non era ammesso dagli scrittori curialisti, i quali derivavano dalla venuta di Cristo sulla terra e dalla donazione di Costantino il diritto del Papa di disporre direttamente dell' Impero: ma, dopo il principio del sec. XIV si fissa generalmente nella dottrina, anche a questo proposito, quell'accordo tra le due teorie opposte, che abbiamo più sopra notato: cioè si finisce col riconoscere, anche dai giuristi meno ossequenti alla tradizion pontificia, che, dalla *translatio* in poi, il Pontefice sia quasi subentrato nell'esercizio di quei diritti che erano originariamente spettati al popolo: v. per tutti, BARTOLO, *ad* L. 19, Cod. 1, 14, n. 2: BALD., *ad* L. 9, Dig. 1, 3, n. 5 6: « Quaero Imperator est mentecaptus « vel ebriosus .... numquid populus Romanus possit eum privare, vel « dare coadiutorem.... Videtur quia *popul. Roman. est sub Papa* et « ideo *in Papa residet haec potestas quia* populus non potest confir- « mare ... et haec est veritas licet Cyn. et Rayn de Forli (che era « tra i pochi sostenitori della semplice *concessio*) dicant quod populus « possit privare, tamen non est verum cum non possit eligere »....: « FRANC ZOANNETTI, *De Imp.*, n. 63:... « Imperatorum tyrannum a « senatu populoque Romano *ecclesiae auctoritate*.... posse deiici... »: l'A. cita molti passi di Bartolo, di Cino e di altri giuristi. V del resto sopra a p. 64 sg. quanto dicemmo del diritto del Papa di confermare il Re de' Romani eletto: ma però, fieramente, contro la tradizione, LOR. VALLA, *op. cit.* p. 286..... « mirum si papa sibi arrogat « coronationem quae populi romani esse deberet ... ».

la loro funzione in nome e in luogo del popolo romano (¹): « il popolo romano, non da sè, ma la Chiesa per lui — così con ingenuo candore, Matteo Villani esprime ciò che con più avviluppato giro di frasi dicono giuristi e pubblicisti — in certo sussidio de' fedeli cristiani, concedette « la elezione dell'Impero a sette principi della Magna... (²) ». Ma tutta questa concezione giuridico-politica, nella quale il riconoscimento del diritto originario del popolo non aveva maggior valore che di semplice constatazione storica, priva di effettive attuali conseguenze, e serviva anzi di base a tutta una dottrina di assolutismo imperiale o pontificio, non poteva più parer tale da acquetare gli animi italiani, imbevuti ormai di classicismo, abituati ormai a cogliere, direi quasi sul fatto, di sulle fonti della Roma repubblicana e della prima Roma imperiale, l'azione di-

---

(¹) Cfr. LUPOLD. V. BEBENB., *op. cit*, c. 5 e 12: dopo la fine de' Carolingi, l'imperatore era eletto dai « principes et natu maiores Fran« corum Alamannorum Bavar. et Saxon. qui repraesentabant totum po« pulum ... »; ma poi Ottone III « de consensu principum et populi « regno et imperio subiectorum expresso vel tacito » fissa il collegio degli elettori; OCKAM, *Octo quaest.* q. 8, c 3; NIC. DE CUSA, *Concord. cathol.*, III, c. 4:.... « unde electores qui communi consensu omnium « Alamannorum et aliorum qui imperii subiecti erant, tempore Henrici II « constituti sunt, *radicalem vim habent ab ipso communi omnium « consensu*, qui sibi naturali iure Imperatorem constituere poterant: « non ab ipso Romano Pontifici in cuius potestate non est dare cuicum« que provincie per mundum regem vel imperatorem ipsa non con« sentiente... »; ANT. ROSELLI, *op. cit*, I. c. 4:.... « collegium univer« sale fidelium et sic populus romanus....; c. 47 »; MICH ULCURRINI, *De regim. mundi*, cit., pars. 2, q 2, n. 39-40: ... « Electores Alemanniae « utuntur in eligendo Imperatorem vicem totius populi.. . ». Così gli scrittori di tendenze imperialistiche: naturalmente i curialisti attribuiscono anche lo stabilimento del collegio elettorale a prevalente influenza pontificia: v. sopra 73 sg., n. 1 sg. Ma la differenza non ha grande importanza pratica.

(²) Cfr. M. VILLANI, *Cron.*, cit. IV, 77.

retta del popolo sovrano. La tavola di bronzo, portante la *lex regia*, per mezzo di cui il gran Vespasiano aveva ricevuto dal popolo di Roma il conferimento dell' autorità imperiale, tolta dalla Chiesa di S. Giovanni in Laterano, ove papa Bonifacio l' avea confinata a far da puntello a un altare, è posta, a mezzo del sec. XIV, in Roma, in luogo visibile a tutti, perchè da documento storico obliato, divenga documento probante di diritti conculcati, ma non prescritti: da essa il popolo apprende la permanenza, attraverso l' Impero, della sua inalienabile sovranità (1). E un' aura di repubblicanismo corre, dall' inizio del sec. XIV a tutto il secolo XV, le terre d' Italia: penetra vittoriosa nelle corti, e dà alla cortigianeria umanistica quell' aspetto strano e caratteristico che ne forma la migliore attrattiva (2). E una smania incoercibile di rinnovare il mondo tornando all' antico invade gli animi: e nomi antichi si adattano a cose nuove (3). Sembra, a leggere certi cronisti contemporanei, sien tornati i tempi della Roma di Augusto o di Traiano: secondo Albertino Mussato, un *plebiscito* del Senato e del popolo di Roma decreta che i cardinali di Clemente V debbano incoronare Enrico VII in Laterano (4). Onde non è senza ragione che, proprio in

---

(1) Cfr. *Vita di Cola*, c. 2. 3. Cfr. su ciò Voigt, *op. cit.*, I, 58, e Gregorovius, *op. cit.*, III, 354.

(2) Particolarmente interessante, a questo proposito, il bello articolo di Bezold, *Republik und Monarchie in der italienischen Literatur des 15 Jahrhunderts*, in *Histor. Zeitschr*, B. 81, 3 heft., 1898, p. 433 sgg. V. però anche, sull' umanesimo delle corti, Voigt, *op. cit.*, I, 435 sgg. e Rossi, *Il Quattrocento*. Milano, Vallardi, p. 13 sg.: pel repubblicanismo classico del Petrarca, v. Zumbini, *op cit.* 295 sg.; Geiger, *Petrarka*, Leipzig, 1874; Chiurlo, *op. cit.* 98

(3) Cfr. anche per ciò Voigt, *op. cit.*, II, 357 sg. Lo sforzo di voler riformare il mondo politico e morale sull' esempio del mondo antico sembra raggiungere la sua massima intensità, sì da toccare il ridicolo e il grottesco, in Cola di Rienzi: v. Voigt, *op. cit.*, I, 60 sgg.

(4) Cfr. Alb. Mussati, *Hist. Aug.*, cit, VIII, c. 7:.. « Ex plebi-« scitis itaque obtentum est, cardinales reipublicae suasionibus preci-

Italia e proprio a mezzo del sec. XIV, il principio della sovranità popolare, non mai completamente sepolto nella età medievale, balenante negli scritti de' pensatori più alti, da S. Tommaso a Dante, ma fasciato e costretto da concetti teocratici e scolastici, e adombrato poi dalla tradizione giuridica bolognese nel ricordo della antica *lex de imperio* (1), assurgesse, per la prima volta, con Marsilio da Padova, a dignità e a compiutezza di sistema politico e filosofico, in cui il diritto del popolo è concepito come qualcosa di vivo ed attivo, preesistente e coesistente al diritto imperiale, in cui la volontà popolare è affermata come unica causa efficiente dello Stato, in cui lo Stato è, non l' Impero, ma l' *universitas civium* (2).

11. - Parve un istante che Lodovico il Bavaro, facendosi eleggere imperatore dal popolo di Roma, volesse in atto applicare la teoria di Marsilio, e che il diritto imperiale fosse allora per tornare realmente alla sua fonte: e fu certo quello del Bavaro un atto profondamente ri-

« busque coronam dare, sin autem, coërcendos per tribunos populum- « que romanum.... ».

(1) Per i precedenti della dottrina della sovranità popolare, BEZOLD, *Die Lehre von der Volkssouveränetät in Mittelalter*, in *Histor. Zeitsch.*, Bd. XVIII, 1876, p. 313 sgg., e gli accenni di GIERKE, *Johann. Althusius*, p. 123 sg. e *Deutsche Genossensch.*, III, 568 sg.: più ampiamente REHM, *op. cit.*, 192 sgg.

(2) V. per l'esposizione della teoria di Marsilio, oltre gli autori citati nella nota prec., specialmente, RIEZLER, *op. cit.*, 193 sgg.; LABANCA, *op. cit.*, p. 125 sgg.; REHM, *op. cit.*, 196 sgg., 224 sgg.; WURM, *Zur Marsile v. Padua*, cit., 96 sgg. Pei rapporti fra le teorie di Marsilio e le teorie di Nicolò da Cusa, v. GIERKE, *Johann. Althus.*, p. 126 sgg. e *Deutsche Genossensch.*, III, 581 sgg. Alla teoria di Marsilio indirettamente si ricollegano, in parte, le teorie posteriori dei così detti Monarcomachi, per cui cfr. GIERKE, *Johann. Althus.*, 143 sgg. e TREUMANN, *Die Monarchomachen. Eine Darstellung der revolutionären Staatslehren des XVI Jahrhund.*, in *Volkerrechtliche Abhandl.* herausgg., v. JELLLINEK e MEYER, 6, B. I, Helf. I, Leipzig, 1895, p. 49 sgg.

voluzionario [1], ma forse compiuto, più che per determinato proposito di riconoscere la sovranità popolare, per meglio negare, nel fatto, ogni pretesa papale al dominio su Roma e sul mondo. E, comunque, non poteva aver séguito, anche perchè era, in realtà, un troppo parziale e inesatto riconoscimento della sovranità popolare, quale la mente geniale di Marsilio l'avea concepita. Come avrebbe potuto la plebe volubile e corrotta di Roma papale arrogarsi, quale immediato successore del popolo di Roma antica, il diritto di eleggere, da sola, l'Imperatore di un Impero che doveva essere, ed era anche, da più punti di vista, universale? Ma *popolo romano* non era soltanto il popolo vivente entro le mura della città eterna: bensì « quicumque alius populus romano imperio subiectus.... », cioè qualunque altro popolo vivesse a diritto romano e lingua latina parlasse: infine la intera comunità di tutti gli uomini civili [2]. Ma così il concetto della sovranità

---

(1) Cfr. sul fatto, GREGOROVIUS, *op. cit.*, III, 292 sgg. V. RIEZLER, *op. cit.*, 47 sg.

(2) V. il concetto già espresso in LUPOLD. V. BEBENBURG, *De Jur. Regni et Imperii*, cit., c. 12-17, che afferma l'impossibilità di identificare il popolo della città di Roma col *populus romanus* sovrano: il *populus romanus* come *populus civitatis* non ha oggi maggior diritti che « .. quicumque alius populus Romano Imperio « subiectus ... » (per le teorie di Lupoldo di Bebenburg, da ved. RIEZLER, *op. cit.*, p. 180 sgg.); e in OCKAM, *Dialog.*, III, t. 2, l. 1, c. 30: .... « Imperium romanum... et dominium temporalibus... principalis« sime spectat ad totam communitatem universalium mortalium.... »: (v. anche DANTE, *De Mon.*, III, c. 16), e ripreso poi da BARTOLO, *ad* L. 22 Dig. 49; 15, n. 3 :... « quaedam (gentes) sunt quae non obediunt « Romano Imperio in toto vel in aliquibus ut quia vivunt secundum « legem romanam et Imperatorem romanum esse dominum omnium « fatentur... *et istae sunt de populo romano...* », onde, in seguito, FRANC. ZOANNETTI, *op. cit.*, n. 105:.... « Cives romanos *omnes illos* « *censendos qui in orbe romano sunt* atque Caesare obediunt etsi « non obediant, dummodo vivant legibus romanis.... ». Allo stesso concetto s'informa M. VILLANI, *Storie*, IV, 77, il quale però sembra volerlo restringere all'Italia e specialmente ai Comuni toscani.

popolare assumeva tale ampia estensione e larghezza di termini e di contenuto, da renderne del tutto impossibile la pratica applicazione all'elezione dell'Imperatore universale (1). Per rendere l'Impero popolarmente elettivo e ricostituirlo su base veramente democratica, sarebbe stato necessario restringerne l'ambito, per aumentarne la forza: trasformarlo da universale in nazionale. E ciò fu invano tentato da Cola di Rienzi, il cui grandioso tentativo fu men fondato nel vuoto di quel che ad altri parve (2), e fu piuttosto la pratica e suprema estrinsecazione di tutta una tendenza dello spirito pubblico italiano, durante il sec. XIV, democratica e nazionale insieme, della quale, come Cola di Rienzi fu l'uomo d'azione e il soldato, Fran-

---

(1) Cfr. MICH. ULCURRINI, *De regim. mundi*, pars 2, n. 17, p. 112: .... « Secunda ratio est impossibilitas congregationis multitudinis so- « cietatis humanae... et hanc rationem.... omnem potestatem legis con- « dendae transtulerunt in imperatorem unum gentes Romanae: quia « auctus erat populus et non valebant in unum congregari... quan- « tominus possunt homines totius orbis ad hoc congregari videl. ad « faciendam legem universalem.... ».

(2) Cfr. sul tentativo di Cola da Rienzi, RODOCANACHI, *Cola di Rienzi, Hist. de Rome de 1342 à 1354*. Paris 1888 (v. la recens. di GABRIELLI, in *Arch. della Soc. Rom. di storia patria XI* p. 114 sgg.); GREGOROVIUS, *op. cit.* III. p. 360 sgg.; CIPOLLA, *Signorie ital.* p. 84 sgg.: ORSI *Signorie e Principati* p 77 sgg. ecc — Per i rapporti fra l'azione di Cola e la teoria di Marsilio, v. LABANCA, *op. cit.* p. 50. — Le mire di Cola, pur non negando egli nè la Chiesa nè l'Impero, erano certo rivoluzionarie, così contro la Chiesa, in quanto egli le contestava ogni diritto alla podestà temporale, persino su Roma; come contro l'Impero, in quanto voleva ricostituirlo su nuova base democratica e nazionale (v. anche FILIPPINI, *La riconquista dello Stato della Chiesa per opera di Egidio Albornoz* (1353-1357), in *Studii Storici* v. VI. p. 177): onde la fondamentale importanza della sua impresa dal punto di vista della storia del diritto pubblico durante il Rinascimento. Per il contrasto e l'incertezza delle idee politiche di Cola. v. osservazioni forse troppo severe, ma certo in gran parte fondate. in VOIGT, *op. cit.* I. 60.

cesco Petrarca fu il sognatore e il poeta (1), e che strettamente si collega alla rinascenza classica (2): la tendenza a italianizzare l'Impero: a ricostituire cioè, sotto l'egida del nome imperiale, su base democratica, quel Regno d'Italia, che, su base feudale già esisteva (3). Tendenza, che non poteva in alcun modo riuscire a pratici risultati, perchè avrebbe avuto bisogno nella coscienza nazionale di un sentimento unitario, che quasi del tutto mancava. L'Italia non era una nazione, se non nel senso che i suoi Comuni parlavano la stessa lingua, avevano la stessa fede religiosa, ascendevano tutti verso una stessa meta di per-

---

(1) V. pei rapporti fra il Petrarca e Cola di Rienzi, VOIGT. *op. cit* I 55 sg. II p. 257 sg — per i rapporti fra Petrarca e Carlo IV. v. gli aut. su cit. p. 109, n. 2: specialm. STEIN, *La fede nell' Impero e il concetto della patria ital.* cit. 21 sg.: da ved anche VOLPI, *Il trecento* p. 151 sg. — Che il Petrarca abbia lungamente sognato un Impero *nazionale*, italiano, risulta fuor di dubbio dalla lettura di alcune fra le più ispirate delle sue lettere: v. specialm. *Epist. rer famil.* X. 1. XIX. 1 12; XXIII. 8. 15.: 21; a Carlo IV: v. anche id VII 5. 22 nov. 1347; dopo l'uccisione di Cola.. « Riconosco la triste sorte. che grava « sulla nostra patria, e dovunque mi volga non trovo che argomento « di addolorarmi maggiormente. Se Roma va scissa in partiti dove si « troverà l'Italia?.... » e *Ep. sine titulo*, 6. al Nelli:.. « ut qui in illo viro (Cola) ultimam libertatis italicae spem posueram... »: interessanti anche DEL LUNGO, *Il Petrarca e la patria italiana*, in *Nuova Antologia* 1904 p. 559 sgg. e CHIURLO. *op cit* 99. sg.

(2) V. per la cultura classica di Cola di Rienzi, VOIGT, *op. cit.* I, 57 sg

(3) Che Cola di Rienzi mirasse a una rinnovazione politica, non solo di Roma, ma dell'Italia, e che fosse in lui un sentimento unitario, che ci sembra pei tempi, mirabile, non può essere revocato in dubbio, ove si scorrano le sue lettere, documenti di fondamentale interesse: cfr. per esempio (cito a caso fra molti passi), COLA DI RIENZI, *Epist* ed. cit. VII. p. 19. giugno 1347, al Comune di Firenze:.. « ad salutem libertatem pacem et iustitiam sacri Romani « populi et Romane provinciae et *reconciliatonem totius sacrae Ita- « liae* et antiquae amicitiae renovationem inter sacrum Romanum « populum et vos et *ipsam sacram Italiam universam* ... »; IX. 27 « luglio 1347, al Comune di Mantova:... Disponentes pro honore almae

fezione artistica e civile [1]: ma insieme i suoi Comuni eran divisi irrimediabilmente da mille passioni discordi,

---

« Urbis quae caput est orbis totius terrae et *totius sacrae Italiae..* »; XIII. 35. luglio 1347 al Comune di Firenze:.. « ut possit almae Urbis « et Romanae provinciae et *per consequens totius Italiae* statum paci- « ficum impedire... » XX. 55 agosto 1347, al Comune di Firenze:.... « constitutiones autem quas *pro quiete totius Italiae duximus..* »; XXII. 58 agosto 1347, a Clemente VI:.... « quod nullus Imperator rex « princeps marchio.... cum gente audeat in Italiam introire sine vestrae « Sanctitatis vel populi romani licentia.. ad quae induxit.. *deside- « rium pacis et quietis Italiae atque regni....* »; XXIV. settembre 1347, al Comune di Firenze:.. « et demum satis debet nostra et vestra pre- « cordia pungere quod Romanum Imperium tot iam annis *Romanorum « et Italicorum* communibus laboribus.... propagatum, indigni extranei- « que occupent.... »: ecc. — Il concetto di un Impero *italiano* nazionale, del resto, non appare, durante il sec. XIV, solo in Cola e nel Petrarca: l'idea di una monarchia italiana, addirittura ereditaria, balza netta dalla canzone di Fazio degli Uberti a Carlo IV. « *Quella virtù* » del 1355, la quale si chiude con versi, che io vorrei dire magnanimi:.....

> Canzon mia, cerca l'italo giardino,
> chiuso da' monti e dal suo proprio mare,
> e più in là non passare....

(cfr. su ciò Volpi, *op. cit.* 162 sg); nè il sentimento nazionale unitario appar meno forte nella canzone *O sacro Impero o giusto Carlo* di Antonio da Ferrara....

> .... Roma ti chiama col suo patrimonio,
> el ducato e Toscana,
> Romagna bella di sè ti fa muno,
> la marca Anconitana
> così la Trevisana
> e tutto Friuli ti fan festa....

(v. Levi, *Anton. e Nicolò da Ferrara* p. 503): onde poi le acri invettive dell'uno e dell'altro poeta, costretti a constatare l'impossibilità di trasformare il decrepito Impero universale in un forte e compatto Impero o Regno nazionale — Ancora nel 1382, Antonio del Gaio invocava in nome della concordia e della pace d'Italia, Venceslao:

> Vale et veni, o unicum miserandae
> Italiae praesidium....

(v. Voigt. *op. cit.* II. 263)

[1] Cfr. pel concetto di patria italiana in Dante, Witte, *Dante u. italien. Frage*, in *Dante Forschung*. II. 237 sg. e ora Chiurlo, *op cit.* p. 107. — Più nettamente appare il concetto politico unitario nei poeti

da mille interessi antitetici, da mille odii tenaci. Eran possibili, tra i Comuni, leghe temporanee contro un pericolo imminente: contro un Imperatore prepotente, contro un Papa aggressore, contro il premere minaccioso di influenze straniere; ma da tali leghe non era possibile lo svolgersi di uno stabile e sicuro sistema federativo [1]. Era possi-

---

successivi dei sec. XIV e XV: ma quasi sempre si tratta di un sentimento, più che altro, letterario ed estetico, e, quando pure tocca il campo politico, non eccede i limiti di singole, e spesso vaghe, aspirazioni individuali subito smentite dai fatti: interessante su ciò, D'Ancona, *Il concetto dell' unità politica nei poeti italiani*, in *Studii di critica e storia letteraria*. Bologna 1880: per le tendenze unitarie di Galeazzo-Visconti, v. nota sg. Una cosa però accumunava già sin d'allora — come abbiamo più sopra notato — gli animi popolari delle più diverse, e spesso più avverse, città d'Italia: l'ostilità, latente sempre, se pure talvolta compressa da mire diplomatiche o dinastiche dei Signori e delle classi dirigenti, e spesso anche trionfante ed erompente, contro ogni forma di predominio forestiero. V. Hillebrand, *Dino Compagni* p. 161.

[1] Le leghe e le alleanze fra i Comuni e le Signorie italiane, durante i sec. XIV e XV, offrono campo a una serie di interessantissime constatazioni per la storia giuridica; e varrebbe la pena di farne materia di particolare ricerca. Qui, per non uscir troppo dall'argomento, e per amor di brevità, non le accenno neppure di sfugita, riserbandomi di tornar, in altra occasione, su questo punto troppo trascurato finora. Mi limito a notare che non credo — d'accordo in ciò con quanto osserva Rodolico, *Democraz. fiorent.* p. 341 sg. — si possa, in tutto questo intenso movimento di leghe, vedere una vera e propria tendenza federativa: onde, per quanto si noti, nella politica italiana, dalla seconda metà del sec. XIV in poi, una vera tendenza ad una specie di concentrazione (tendenza bene sentita ora da Orsi, *op. cit.* p. 142 sgg.: v. anche Canello, *Storia della letteratura italiana nel sec. XVI*. Milano 1880. p 1 sgg.), la quale sembra raggiungere l'apogeo durante l'epoca dell'equilibrio, pure mi pare corra troppo il Carducci, *Svolgim. della letterat. nazion.* cit. p. 119 sgg. e *Delle poesie toscane di Messer Angelo Poliziano*, in *Cavalleria e Umanesimo, Opere*, XX. Bologna 1909. p 243 sg., quando parla, per la seconda metà del sec. XV, di una *confederazione* fra i grandi Stati italiani: che, da un sistema più o meno stabile di alleanze o di accordi diplomatici più o meno duraturi, potesse passarsi a una vera e propria confederazione, si opponevano troppi e troppo varii ostacoli,

bile anco, sotto l'impulso di circostanze altrimenti insuperabili, il raggrupparsi più o meno duraturo di parecchi Comuni sotto la protezione e la signoria di un'unica persona: non era possibile, durante il sec. XIV, la salda e concorde fusione di sì diverse forze in uno Stato unitario (¹). Onde l'idea sorrisa alla mente di Cola di estendere la cittadinanza romana a tutti o quasi tutti gli Italiani, perchè tutti gli Italiani potessero concorrere, come cittadini di Roma, all'elezione popolare del nuovo Imperatore, che non sarebbe più stato romano-germanico, ma veramente ed unicamente romano e italiano (²), era certo

---

dei quali solo alcuni fra i più gravi verrò or ora accennando: v. intanto, nello stesso senso, gli accenni di SYMONDS — ADDINGTON, *op. cit.* 74 sg. e, meglio, di VILLARI, *Nicolò Macchiavelli e i suoi tempi.* 2 ed. Milano 1895. I p. 7 sg.

(¹) Cfr. SYMONDS-ADDINGTON, *op. cit* p. 72 sg. e BEZOLD, *Repubblik u Monarchie* cit. p. 444 sgg. — È noto come il sogno di stringere nelle proprie mani in un forte stato monarchico, gran parte d'Italia abbia invano arriso a Gian Galeazzo Visconti (cfr. MAGENTA, I *Visconti e gli Sforza nel castello di Pavia* I. p. 211 sg. e CANTÙ, *Gian Galeazzo*, in *Arch. stor. Lombardo* XIV. p. 415), e come l'aspirazione ad un regno unitario e nazionale, che la fortuna e l'abilità politica del conte di Virtù parvero per un istante render possibile, abbia trovato degna espressione nel celebre *Poemetto in otto sonetti* che, nel 1388, FRANCESCO DI VANNOZZO (ediz. SAGREDO, in *Arch. Stor. ital.* 1862 p. 148 sg.) gli dedicava:

> « . .. Dunque corrette insieme, o sparse rime
> e zite predicando in ogni via,
> chè Italia ride et è zunto il Messia!.... »:

v. sul poemetto e sul suo significato politico, MEDIN, *I Visconti nella poesia contemporanea*, in *Arch. stor. Lomb.* XVIII 754 sgg. e, ora, LEVI. *Francesco di Vannozzo e la lirica delle corti lombarde durante la seconda metà del sec.* XIV. Firenze 1908 p. 259 sgg. — Per la costante radicata avversione degli Italiani del Rinascimento all'unione monarchica, v. le acute ossevazioni del GUICCIARDINI, *Considerazioni sui discorsi del Machiavelli*, in *Opere inedite* a cura di P. e L. GUICCIARDINI. Firenze 1857-66. vol. I. p. 28.

(²) V. in COLA DI RIENZI, *Epist.* XVII. 48 agosto 1347, la celebre citazione degli Imperatori tedeschi e del collegio degli elettori germanici, che è un vero manifesto rivoluzionario di un nuovo diritto

magnanima e grandiosa; ma inattuabile, perchè precorreva i tempi, e urtava contro invincibili e tenaci tendenze dell'epoca. I cittadini dei grandi Comuni, di Firenze, di Milano, di Bologna, di Perugia non avrebbero mai acconsentito a che la loro particolare cittadinanza fosse assorbita in una più ampia cittadinanza: essi preferivano rinunciare alla libertà nelle mani di un tiranno, piuttosto che sottomettersi alla supremazia di un'altra città: ragion prima e principale, questa, del rapido estendersi di molte Signorie ([1]). La base del diritto pubblico italiano

---

pubblico *italiano*:... « populus de consilio omnium et singulorum iudi-« cum et advocatorum Urbis (v. sulla questione se fra i giuristi a tale « scopo convocati in Roma da Cola. fosse anche Bartolo, CHIAPPELLI. *Idee polit. del Bart.* p. 395) *recognovit se habere adhuc illam aucto-« ritatem et potestatem et iurisdictionem in toto orbe terrarum quas « habuit in principio et summo augment. Urbis prefatae*. . Nos itaque « propter auctoritatem potestatem et iurisdictionem antiquam.... nobis « concessam a Romano populo ... tam Romano populo .. quam *populis « sacrae Italiae*.... declaramus.... *ipsam sanctam Romanam urbem* caput « orbis.... *et singulas civitates Italiae liberas esse*.. . ecc. »; — e per l'estensione della cittadinanza romana, *Epist.* XXIV. 67 settembre 1347, al Comune di Firenze:.... « ut dona et gratia Spir. Sancti « parteciparentur per Italicos universos fratres et filios sacri Romani « populi pervetustos *omnes et singulos cives civitatum sacrae Italiae « cives romanos efficimus et eos adnictimus ad electionem Imperii* ad « sacrum Romanum populum rationabiliter devoluti et decrevimus « electionem ipsam per XXIII senorum voces eligentium in urbe ma-« ture et solempinter celebranda, *quarum aliquibus reservatis in urbe « reliquas distribuimus per sacram Italiam*:.. », e propone di eleggere ad imperatore... « *aliquem Italicum quem ad zelum Italiae di-« gne inducat unitas generis et proprietas nationis* .. ». E, già prima nella citazione:..... « Et ex nunc omnes prefatos populos et cives civi-« tatum Italiae facimus declaramus et pronunciamus *cives esse Roma-« nos ac Romanae libertatis privilegio... eos gaudere*.... » e in XIV. 45, ag 1347, a Clemente V:... « ambasciatores Florentiae Senarum et « Perusii et omnium magnarum Italiae civitatum in Urbem honorabi-« liter convenerunt. eosque per consectatos anulos subaravi in signum « amoris et caritatis et ad *unitatis perpetuae firmitatem*.... » ecc. ecc.

([1]) Avverto ora, una volta per tutte, che, per tutto quanto riguarda la formazione e lo sviluppo del governo signorile sui singoli Comuni

era davvero, durante il sec. XIV, ciò che possiam definire la città-Stato [1] e le prime grandi Signorie altro non furono, sull'inizio, se non unioni di più Stati distinti sotto un solo Signore: Stato non sovrano, perchè al di sopra di esso c'era sempre l'Impero: ma pur sempre, entro certi limiti, Stato, cui non mancava quasi nessuno dei principali attributi della sovranità: così l'autorità di far leggi entro la cerchia della città - Stato, la giurisdizione civile e criminale, la podestà esecutiva, il diritto di pace e di guerra, la facoltà di imporre balzelli e di battere moneta. Non importa ora se alcuni di questi diritti fossero legalmente esercitati e altri fossero usurpati all'Impero: il fatto è che erano continuamente e incontrastatamente esercitati. Ora il principio della sovranità popolare, il quale non poteva trovare applicazione e riconoscimento pratico nell'Impero universale, per la vastità e la complessità di esso [2], venne invece a trionfare praticamente in ciascuna di queste città-Stati in cui era diviso il Regno d'Italia: in ciascuna, cioè di, quelle par-

---

e lo svolgersi da esso del Principato — salvo che per quanto riguarda i rapporti fra le Signorie e l'Impero, — non posso qui che accennare in modo affatto sintetico e fuggevole a quanto verrò più ampiamente e con quella larga documentazione, che qui non posso dare, dimostrando in un particolare lavoro sul diritto pubblico delle Signorie e dei Principati del Rinascimento italiano: lavoro, a cui le pagine presenti debbono, in qualche guisa, servire di avviamento e di introduzione. E al suddetto lavoro rimando per la vasta bibliografia speciale relativa alle Signorie.

[1] Onde, non senza qualche ragione, il CARDUCCI, *Svolgim. delle letter. naz.* p. 36, afferma non essere l'Italia del Rinascimento un popolo nuovo, ma rivivere quasi, in essa, l'Italia delle federazioni umbre latine ligure etrusche: cioè l'Italia delle città, prima della guerra sociale. Cfr. pel concetto della città — Stato del mondo antico, MARQUADT, *Organis. de l'emp. rom.* cit. II, p. 3 sgg. 28 sgg. 308 sgg. e specialmente, la classica opera di FUSTEL DE COULANGES, *La cité antique*, Paris 1908, p. 226 sgg.

[2] V. il cit. passo di MICH. ULCURRINI, *De regim. mundi* pars. 2. c. 5

ticolari « perfectae communitates civium per hominum « rationem et experientiam institutae... », che Marsilio, con netta e profonda visione dei tempi, aveva specialmente avuto di mira, nel foggiare la sua teoria politica [1]. Ogni Comune si sentì e fu libero di darsi la costituzione politica che più gli conveniva [2], e di disporre a suo arbitrio della propria libertà e della propria indipendenza. E il popolo di ogni Comune parve in sè riprodurre una piccola ridotta immagine del popolo di Roma repubblicana [3]: si attribuì i diritti e le facoltà del popolo romano, ebbe il suo Senato, i suoi magistrati, i suoi consoli, i suoi plebisciti: conobbe le lotte e l'avvicendarsi di

---

(1) Cfr. MARSIL. PATAV., *Defens. Pacis* Dict 1. cap. 2 sg.: v. anche D. I cap 3: « .... communitates civiles secundum diversas regiones et tempora... » cfr per l'interpretazione del pensiero di Marsilio. LABANCA, *op. cit.* p. 127 sg., e per un curioso riavvicinamento tra la concezione di Marsilio e l'idea contenuta nel poemetto del Vanozzo, *ivi*, p. 134

(2) Onde si svolse allora in Italia il concetto della relatività nell'apprezzamento teorico e pratico delle forme politiche (concetto, di cui il Salvemini vide la prima affermazione scientifica nel trattato di Bartolo *De regim. civit.*: cfr. SALVEMINI, *La teoria di Bartolo sulle costituzioni politiche*, in *Studii Storici*, 1901, p. 137 sgg.), o si iniziò la disputa dottrinaria sulla maggiore o minore preferenza da darsi al governo aristocratico, democratico o monarchico: disputa, che diede luogo a una serie di scritti, di cui non possiamo qui occuparci: fondamentali, per la retta comprensione del diritto pubblico del nostro Rinascimento, i due trattati di FRANC. PATRIZI, *De institutione reipublicae*, lib. IX, Argentor. 1595: e *De regno et regis institutione*, libr. IX, Argentor. 1594. V. del resto gli accenni di BEZOLD, *Republik und Monarchie*, cit 434 sgg.

(3) V. per esempio, per Firenze: COLUCCIO SALUTATI, *Invectiva in Anton. Luschum*, ed. Firenze, 1826, p. 54:.... « Quid enim est Florentinum esse, nisi tam natura quam lege *civem esse Romanum* et per « consequens liberum et non servum....? »; RINALDO DEGLI ALBIZZI, *Commissioni*, ediz. Firenze 1869, II, p. 47: « .... *suorum antiquorum* « patrum *Romanorum* more, quorum sunt filii, semen sanguis et « ossa.... » V BEZOLD, *Republ. u. Monarch.*, 435, n. 1. Così esplicitamente M. VILLANI, op. cit. IV, 77.

partiti: strinse leghe ed alleanze: debellò città rivali e se le rese soggette. Fu, come quello, geloso della propria cittadinanza, e restio a concederla a popoli alleati o sudditi [1].

---

[1] Cfr., pel ristretto concetto di cittadinanza in Dante, CIPOLLA, *Il tratt. De Monarch.* p. 41: anche il Petrarca, malgrado le sue aspirazioni unitarie, non sembra avere idee molto più larghe, quando, nella lettera ai 4 cardinali sulla riforma del governo di Roma (*Epist. famil.* 1.66) raccomanda l'esclusione delle città vicine e di tutti gli stranieri, da ogni privilegio: egli mira a un popolo *ristretto*, alla *cittadinanza* pura nel senso di Cacciaguida: v. DANTE, *Parad.* XVI, 49. Questo concetto è caratteristico di tutta la storia politica delle nostre repubbliche medioevali, e ne guidò l'attitudine conquistatrice e tirannicamente accentratrice di fronte ai minori Comuni soggetti: Firenze, Venezia, Bologna, Milano, non avevan di fronte a sè che *sudditi*: e i diritti politici rimanevan privilegio dei cittadini della dominante: i Comuni ripetevano a questo proposito, l'antica politica delle grandi città conquistatrici dell'antichità, di Atene, di Sparta, di Cartagine, di Roma, nel primo periodo, e il non aver saputo adottare — come presto seppe, con insuperata sapienza politica, Roma repubblicana — (cfr. MARQUARDT *op. cit.* I, 28 sgg. e FUSTEL, *op. cit.* I, 429 sgg.) — un largo e mite sistema federativo fu per i grandi Stati repubblicani del Rinascimento — per Venezia stessa, che ne sentì le conseguenze all'epoca della lega di Cambrai — il più grave motivo di debolezza, e fu, d'altro lato, uno delle principali cause di fortuna per le tirannidi e le signorie (v. pel confronto fra la politica di Roma e la politica delle repubbliche italiane del Rinascimento, una bella pagina in BONFANTE, *Storia del diritto romano*, Milano, 1909, p. 282 sg.): sono celebri le parole del GUICCIARDINI, *Storia di Firenze*, in *Opere ined.* cit. II. p 8. sg. « ... Avrebbe preferito non solo la monarchia ma lo « straniero, che poteva lasciare qualche locale indipendenza »...: « Cosimo « de'Medici, quando aiutò Francesco Sforza a divenire signore di Milano « salvò la libertà di tutta Italia che sarebbe altrimenti caduta sotto « Venezia.... » Circa il modo con cui le dominanti trattavano le città soggette, v., per i rapporti tra Firenze e Pisa, (cfr. GIOV. SERCAMBI, *op. cit.* III c. 114, p. 112:... Ora si può comprendere a che mani sono « conducti i cittadini et contadini di Pisa, che si può dire che mai i « Giudei furono sì mal tractati da ogni gente strana come ora sono « tractati li Pisani dai Fiorentini. »), VILLARI, *Nicolò Machiavelli*, II, pag. 43 sg. e ora, con interessanti particolari, SILVA, *Pisa sotto Firenze dal 1406 al 1483* in *Studi Storici* XVIII. 1909-10, p. 37 sgg. estr.: notevole anche, per il periodo posteriore e per la differenza tra

E, come quello, potè un giorno rinunciare nelle mani di uno il potere di tutti (1). La Signoria, con un ricorso storico che è degno della massima attenzione, riprodusse, in piccolo, di fronte al Comune, ciò che era stato in grande l'Impero di fronte alla repubblica: e *lex de imperio*, non senza ragione, si disse in più luoghi l'atto d'elezione del Signore (2). Il quale, per quanto eletto dal popolo ed

---

il governo repubblicano fiorentino che, basandosi sugli interessi di una classe cittadina prevalente, aveva sempre fatto centro e fine della vita politica ed economica la città, considerando i sudditi come soggetti, e la contraria tendenza del governo mediceo di curare, accentrando nelle proprie mani il potere, gli interessi di tutti, Anzilotti, *La costituzione interna dello Stato fiorentino sotto il Duca Cosimo I de' Medici*. Firenze, 1910, p. 55 sgg. Nè diverso era il contegno di Pisa verso le città a lei soggette: onde vediamo, che presa Lucca dai Pisani, molti Lucchesi esuli protestano di voler vivere a Bologna sotto il governo di Taddeo Pepoli, piuttosto che in patria sotto l'odiato governo pisano: v. Rodolico, *Signor. di Taddeo Pepoli*, p. 161. Ma si potrebbero annoverar fatti a centinaia: più ampiamente ne dirò nell'annunciato lavoro. V. intanto gli accenni di Symonds-Addington, *op. cit.* 71 sg. 158 sg. e Villari, *op. cit.* I, p. 5 sg : ... « Vedere un « Pisano o un Pistoiese nei consigli della Repubblica fiorentina sarebbe « stato come vedere oggi fra i deputati del Parlamento italiano un « cittadino di Parigi o di Berlino.... »; Salvemini, *Magnati e Popolani*: 34 sg.; Volpe, *Istituz. comun. a Pisa*, p. 109 sgg.: ancora nel sec. XVI, Landi, *Commentario delle più notevoli et mostruose cose d'Italia*, 1548, p. 30 v.:... « Mi spaventai di stare in Lucca, udendo « che ogni dieci mesi, quando si crea la nuova signoria, sia costretta « giurare di osservare non so che statuti contro forestieri.... »

(1) Cfr. ora, per le origini democratiche della Signoria, il diligente, per quanto non esauriente, lavoro del Salzer, *Ueber die Anfänge der Signorie in Oberitalien*, cit. p. 27 sgg. e alcuni accenni in Blandini, *La tirannide italiana del Rinascimento*, Catania 1889, p. 8 sgg; e in Ercole, *Comuni e Signori nel Veneto*, cit. p. 225 sgg.: molte notizie, ma confuse ed incerte, in Pertile, *op. cit.* II. 1. p. 217 sgg.

(2) Così, nell'atto di dedizione a Milano di Francesco Sforza: ... « *lex regia sive ducali de ducato et dominio transferendo* » (la cosa fu già notata da Rodolico, *Taddeo Pepoli*, p. 75); e, già prima, nello Statuto mantovano per l'elezione di Guido Gonzaga a signore (1360: in Possevini, *Gonzaga*, Mantova, 1628, V. p. 353 sgg.) « .... Et quidquid « dictus dominus Guido constituerit, praeceperit, decreverit, sit lex

esercitante un'autorità delegata dal popolo, non tardò, come già l'imperatore romano, a concentrare nelle sue mani ogni autorità, a fondare su basi democratiche, un potere assoluto ed ereditario; e, per mezzo di questo potere, a stringere, al di sopra delle reciproche differenze, le singole città, originariamente soggette a lui per singoli patti e singole dedizioni, in un rapporto generale di sudditanza, in cui le differenze parevano fondersi e scomparire, e pareva, per la prima volta, attuarsi, sul concetto della città-Stato, il concetto dello Stato moderno (1). E allora, a ciascuno di questi Stati novellamente sorti su dal tronco comunale, si applicarono, con un fenomeno che può parer strano e non era, molti de' principii giuridici di assolutismo e di onnipotenza che la dottrina aveva dai testi romani desunto a favore della monarchia universale (2); mentre, d'altro lato, la lotta fatale e sempre risorgente fra la società civile e la società religiosa, pacificato il dissidio fra Impero e Papato, andava, sotto tutt'altre forme, e con tutt'altre vicende, riaccendendosi fra la Chiesa e ciascuno di questi Stati autonomi, repubbliche o principati (3).

« municipalis, et pro lege servetur, *prout et sicut a Romano populo* « *omnis eius potestas lege regali in imperatorem translata fuerit...* », cit. da Salzer, *op. cit.* 267, n. 38.

(1) Non posso qui che limitarmi ad affermare ciò che potrò dimostrare, con largo esame di fatti, nell'annunciato lavoro: v. ora, per alcune notizie, Pertile, *op. cit.* II. 1. 217 sgg. e Blandini, *op. cit.* 77 sgg.

(2) V. nota preced.,: cfr intanto, per accenni, Salzer, *op. cit.* 257, 267: notevole il trattatello di Joh. Redin, *De Maiestate principis.* in *Tract. Un. Iur.* XVI, 145 sgg.

(3) Ecco un po' di bibliografia sui rapporti fra la Chiesa e i varii Stati autonomi italiani del Rinascimento: Ruffini, *Lineamenti storici delle relazioni fra lo Stato e la Chiesa in Italia*, Torino 1891; Salvemini, *Stato e Chiesa nei Comuni italiani*, in *Studi storici*, cit. p. 182 sg. Pivano, *Stato e Chiesa negli Statuti comunali italiani*, Torino 1904; Scaduto, *Stato e Chiesa nelle due Sicilie dai Normanni ai nostri giorni*,

12. I quali eran sorti e cresciuti all'infuori e malgrado l'autorità imperiale; e avevano perciò, di fronte ad essa, tutto il carattere dell'illegalità e della usurpazione. Nè bastava, a giustificarne l'esistenza giuridica ne' rapporti con l'Impero, allegare la pace di Costanza o i numerosi privilegi, spesso assai ampii, concessi, dopo questa, dagli Imperatori a singole città italiane. La pace di Costanza non era mai stata sconfessata; anzi era rimasta la base del diritto pubblico delle città nelle loro relazioni con l'Impero; e quanto ai privilegi particolari, non solo le città non perdettero gli antichi, ma ne ottennero anche, pur dagli Imperatori dei secoli XIV e XV, oltre esplicite conferme dei primi, spesso anche de' nuovi. Ma neppure era mai stata sconfessata apertamente, anche durante le epoche di maggior debolezza dell'autorità imperiale, la politica degli Svevi, profondamente poggiata sulla tradizione giuridica italiana, mirante ad affermare, al di sopra delle città, malgrado le prerogative e i privilegi di queste, cioè malgrado il passaggio nelle città di quasi tutti i diritti comitali e il legittimo esercizio di molti anche dei diritti regi e imperiali riconosciuto alle città [1], la permanenza e la presenza di un potere superiore, accentratore, unificatore, cioè del potere imperiale, non soltanto nominale, ma traducentesi in veri e proprii atti di governo e di giurisdizione, onde l'autonomia cittadina veniva limi-

---

Palermo 1887; *Stato e Chiesa secondo fra Paolo Sarpi*. Firenze 1885: Cecchetti, *La repubblica di Venezia e la Corte di Roma nei rapporti della religione*, Venezia 1874; Boggio, *Stato e Chiesa in Piemonte*, Torino 1854 ecc. ecc.

[1] Cfr. sopra a p. 96 e bibliogr. ivi cit.: specialmente, per il passaggio dei diritti comitali nelle città, Ficker, *op. cit* I, 108, p. 213 e 124, p 238; Pertile, *op. cit.* I. 312 sg e II, 1, p. 75 sgg.: Mayer, *op. cit.* II, 223 sgg.: per il passaggio nelle città di facoltà regie o imperiali — quelle che il Ficher, *op. cit.* II, n. 232, p. 48 sgg., indica con l'espressione di *missatische Befugnisse*, per lo più riguardanti atti di volontaria giurisdizione — v Ficker, *op. cit.* II, 238, p. 59, sg.: accenni in Pertile, *op. cit.* VI, 2, p. 424 sgg.

tata e circoscritta [1]; chè anzi tale politica era stata novellamente e vigorosamente ripresa da Enrico VII; nè se ne era poi spento il ricordo, che le aspirazioni ghibelline contribuivano a mantenere, per quanto vagamente, vivo. Ma — già l'abbiamo notato — Enrico VII s'era trovato di fronte a ostacoli ben più gravi di quelli incontrati dagli Svevi: non per nulla l'Italia era stata quasi mezzo secolo senza veder viso d'Imperatore. La pace di Costanza, e gli stessi privilegi posteriori, si riferivano invero, a ben guardare, a uno stato di fatto ormai sorpassato: a uno stadio dello sviluppo costituzionale e politico delle autonomie cittadine, che poteva dirsi, già nella prima metà del secolo XIV, ovunque superato. Le vecchie magistrature consolari e podestarili non eran più le supreme depositarie dell'autorità e del potere entro la cerchia di ogni Comune: ma, contro l'antico Comune del Podestà, era sorta e si era affermata un'altra forza, quella del popolo, e aveva sovrapposto alle magistrature comunali originarie, altre dal popolo più direttamente emananti [2]: e all'autorità ora esercitata, in molti Comuni,

---

(1) La pace di Costanza, e molti dei privilegi, riservano all'Imperatore il diritto di ricevere giuramento di fedeltà da tutti i cittadini, di riscuotere il censo e altri oneri personali e reali, di dare l'investitura ai magistrati comunali, di ricevere il fodro; l'Imperatore aveva inoltre la giurisdizione suprema, cioè il diritto *esclusivo* di giudicare in appello delle cause eccedenti le 25 lire e una serie di competenze riservate e speciali, relative a certe determinate specie di atti e di persone. E aveva pure conservato, almeno in diritto, una generalissima competenza concorrente con quella dei singoli magistrati imperiali e cittadini. Nè importa, se di alcuni di questi diritti l'Imperatore si fosse, coi singoli privilegi effettivamente spogliato in favore di qualche città, e che qualche città li avesse di fatto usurpati all'Impero: V. Ficker, *op. cit.* I, n. 149 sg p. 725 sg.; Pertile, *op. cit.* II, 1, p. 56 sgg. e VI, 2, p. 266 sgg etc.

(2) Noto, una volta per tutte, che qui si usa la parola *popolo* in senso affatto relativo, ad indicare genericamente l'affacciarsi e il prevalere nella vita politica comunale delle masse artigiane e lavoratrici, ad indicare cioè il passaggio del Comune da governo di poche classi pri-

per delegazione del popolo, dal Signore, corrispondeva, nei Comuni conservatisi repubblicani, l'autorità esercitata, più o meno temporaneamente e saltuariamente dapprima, con carattere di *balie* o *signorie* straordinarie, poi sempre più stabilmente e durevolmente, con carattere di veri e propri organi di governo, da magistrature collegiali (*anziani, priori, governatori, difensori*) [1], nelle cui mani andava concentrandosi la somma dei poteri; mentre gli antichi organi direttivi del Comune, pur mantenendo, per qualche tempo, di fronte al nuovo potere, la rappresentanza giuridica del Comune, tendevano fatalmente a discendere a funzioni di natura semplicemente amministrativa e giurisdizionale [2]. Ora questo potere ampio, illimitato, supremo che, sul Comune e sui suoi organi, il popolo esercitava direttamente, a mezzo de' suoi magistrati, o, più spesso, aveva deferito a un Signore, esorbitava in gran parte dai limiti dei diritti comitali e delle

---

vilegiate a governo di popolo; e s' intende che l' estensione e il contenuto della parola *popolo* variava a seconda delle varie vicende costituzionali e politiche e delle diverse tendenze più o meno democratiche d' ogni singolo Comune: per la contrapposizione del Comune del Popolo al Comune del Podestà. e il trionfo di quello su questo. PERTILE *op. cit.* II. 1. 198 sgg.: BLANDINI, *op. cit.* p. 12 sgg.: SALZER, *op. cit.* 87 sgg : interessante DAVIDSOHN, *Die Popular-Bewegung. italien. Städten bis zur Mitte 13 Jahrh.*, in *Forschung.* IV, p. 8 sgg.

[1] Anche qui mi è assolutamente impossibile documentare queste affermazioni e porre nella debita luce questo riavvicinamento fra le magistrature repubblicane delle poche Repubbliche dei secoli XIV e XV e le signorie o tirannie pullulanti nel resto d' Italia Rimando perciò al più ampio lavoro V. per ora gli accenni del PERTILE, *op. cit*, II, 1, p. 178 sgg.

[2] S' innesta qui l' altro gravissimo problema relativo alla natura dei rapporti intercedenti fra gli organi costituzionali e amministrativi del Comune e i nuovi governi democratici sul Comune affermatisi: particolarmente interessante sarebbe studiare la posizione giuridica del *podestà*. Al problema non posso qui che accennare di sfuggita. V qualche lato della questione toccato in ERCOLE, *Comuni e Signori nel Veneto*, p. 317 sgg.

prerogative, per quanto larghe ed estese, che la pace di Costanza o i privilegi avean concesso al Comune; e finiva col negare, nel fatto — sostituendosi ad essa, senza emanarne — ogni ingerenza, anche lontana, dell'autorità imperiale nel governo locale: era proprio, cioè, quel potere centrale, direttivo, supremo, che Federigo II ed Enrico VII avean voluto che fosse, sui Comuni e sui loro organi, in nome dell'autorità imperiale, esercitato da vicarii imperiali. Non si erano invero i signori sostituiti a questi nel diritto di giudicare in grado di appello delle sentenze dei magistrati comunali, di imporre ai cittadini, oltre i tributi rgolarmente fissati dagli organi costituzionali del Comune, tributi e balzelli di carattere straordinario, di esercitare su la vita politica e amministrativa del Comune una continua efficace insindacabile azione di controllo? [1]. Il che

---

[1] Tutti questi poteri non erano, per lo più, espressamente conferiti al signore nell'*atto* di elezione, il quale limitavasi ad indicare il *merum et mixtum imperium e la plena*, cioè l'alta e bassa giurisdizione civile e criminale, la *plena generalis et libera auctoritas... gubernandi regendi...* ecc., cioè l'assoluto governo della città e distretto; la facoltà di fare nuovi Statuti e leggi cittadine e di mutare e correggere quelli già esistenti ecc.; ma essi erano, in realtà, la necessaria conseguenza dell'*arbitrium* da quasi tutti gli atti stessi conferito espressamente al Signore (v esempi citati in Blandini *op. cit.* 81 sgg; Salzer, *op. cit.*, 256 sgg, ed Ercole, *op. cit*, p. 320 sg.). In forza di questo *arbitrium*, il signore poteva (prescindendo ora dall'accusa di tirannide, che i suoi atti potessero meritare: Ercole, *op. cit.*, p. 322) validamente levare nuove imposte o accrescere le esistenti (cfr. — cito a caso — per i Caminesi, Picotti, *op. cit.*, n. 158 sg; per i Carraresi, Gal Gatari, *op. cit.*, col. 477 sg.: per gli Scaligeri, Verci, *op. cit.*, III, doc. n. 1179, 1194; pei Visconti, Morbio, *Codice diplomatico Sforzesco-visconteo*, in *Storia dei Municipi italiani*, 1-7 e Rovelli, *Storia di Como*, III, 1, 109 sg. 150 sg.; per Giovanni da Oleggio, Matth. de Griffonibus, *Cron*, in R. I. SS. XVIII, c. 72, a. 1355.... « Dom. Joannes de Olegio imposuit civibus unam collectam « 20.000 flor.... »; a 1456: D Joannes de Olegio perfidus tyrannus « posuit imbottatum quod umquam auditum fuerat in civitate Bono« niae. .» ecc. ecc.), e cassare, annullare, modificare le sentenze legalmente pronunciate da magistrati inferiori (v. alcuni esempi di annul-

parve tanto più evidente, quanto più l'autorità del Signore o del Comune dominante andava allargandosi ed estendendosi sul contado o su altre città limitrofe, o, anche, come spesso avvenne, lontane: giacchè il potere, che il tiranno o il governo della città dominante esercitavano sui Comuni soggetti, senza negarne, anzi espressamente riconoscendone, l'autonomia amministrativa, e entro certi limiti, anche politica, andava naturalmente assumendo tutte le esteriori apparenze dell'autorità imperiale, e sostituendosi a questa. In questo senso, e in questo soltanto, può ammettersi che il tentativo di Federigo II di sottoporre il Comune ad una autorità superiore e al Comune stesso estranea, abbia esercitato qualche influenza sullo sviluppo posteriore delle istituzioni comunali, e specialmente sulla formazione del governo signorile [1]. Ma le conseguenze

---

lamento di condanne criminali e di bandi, in Picotti, *op. cit.*, 150 sg. e 170, e doc. n. 24, p. 276 e 53, p. 306; Verci, *op. cit.*, IV, doc n 456, p. 163 e n. 556-559; Osio, *Documenti diplom. tratti dagli archivi milanesi*, Milano, 1854-5, I, 1267 ecc. ecc.), esercitando un vero e proprio diritto d'appello: v. Pertile, *op. cit.*, VI-2, p. 172, n. 35; v., del resto, questo diritto espressamente designato nell'atto d'elezione di Alberto della Scala in *Bibliot. Com. di Verona*, B. 145, proc 2533. 1. 3:... « et absolutiones et condemnationes factas vel faciendas per « potestatem sive per Commune Verone retractandi mutandi corrigendi « interpretandi seu absolvendi et de eis disponendi ... », cit. in Ercole, *op. cit.*, 320 n. 1. Per l'esercizio del diritto d'appello nelle repubbliche, v. cenni in Pertile, *op. cit.*, VI 2, p. 268 sgg. Anche Symonds-Addington, *op. cit.*, p. 161, nota la tendenza delle città ad innestare sull'organo già esistente del Comune un ordinamento che ponesse più direttamente il governo in mano de' cittadini; ma non sa trarre dall'osservazione il partito che dovrebbe; nè è immune da inesattezze. Tutto ciò troverà più ampio e più preciso sviluppo in luogo più adatto: qui non faccio che accennare.

[1] V. il quesito opportunamente lumeggiato in Ficker, *op. cit.*, II, n. 427, p. 557 sg.: alquanto esagerata ci sembra l'affermazione del Salzer, *op. cit.*, p. 15, che la signoria dell'Alta Italia si riannodi direttamente all'ordinamento di Federico II; ed è inesatto quanto, allo stesso proposito, nota lo Spangenberg, *Cangr. della Scala*, cit., I, p. 17, tentando un riavvicinamento fra il titolo di *capitanei generales* assunto dagli Scaligeri coi *capitanei generales* di Federico II

eran state ben diverse da quelle, che gli Svevi avean sognato, quando avevan creduto possibile, sulle rovine del feudalesimo, instaurare durevolmente l'autorità dell'Impero: contro questo, si era levato il popolo, forte del proprio sentimento nazionale e cittadino insieme, cui nuovo vigore davano gli spiriti repubblicani della rinascenza classica; ed aveva vinto. Si trattava ora di legalizzare la vittoria. Ed invero al riconoscimento teorico e pratico de' nuovi governi democratici o tirannici non poteva sembrar più sufficiente la dottrina, per mezzo di cui la glossa, scostandosi men che le fosse possibile dallo spirito e dalla lettera della legge romana, aveva indirettamente riconosciuta la autonoma esistenza dei Comuni, come di semplici *universitates* o di entità corporatizie (1), aventi diritti e facoltà, se pure più larghe ed estese per contenuto (2), non affatto diverse per natura ed indole giuridica, dai diritti e dalle facoltà spettanti a qualsiasi altra forma d' *universitas* o di *corpus* legalmente esistente entro l'ambito di quello, che tuttora era, agli occhi dei glossatori, lo stato unico, vero e proprio, la fonte unica della sovranità e del potere: cioè entro l'ambito dell'impero (3). Parve, allora, farsi strada, tra i giuristi, sempre desiderosi di porre d'accordo la teoria col fatto, l'idea che le città italiane avessero acquistato ormai per prescrizione *longissima consuetudine* la loro piena ed assoluta libertà contro l' Impero (4): ma una tale larga

---

(1) Cfr. la dottrina dei glossatori largamente esposta in GIERKE, *Deutsche Genoss.* III. p. 199 sgg ; 214 sgg.

(2) Cfr. GIERKE, *op. cit.* III. p. 200 sgg.

(3) Cfr. GIERKE, *op. cit.* III. p. 201. 203.

(4) Cfr. SCLOPIS, *op. cit.*, p. 35 e il passo ivi citato di CACCIALUPO, ad *L. Imper.*, Dig. *De iurisd. omn. iud.*: ... « Quaero an contra « Imperium praescribatur libertas? Dicit Baldus: vide in d. lege unde « secundum ipsum defendi possunt praescriptione civitas Florentiae et « similes quae praetendunt libertatem... »: allo stesso concetto sembra indirettamente accostarsi CINO, ad L., si qui Cod. 9, 24... « male faciunt « nisi a consuetudine longissima excusentur.... » Notevoli le parole

applicazione della *praescriptio* all'acquisto di pieni e indipendenti diritti sovrani non poteva non sollevare obbiezioni e difficoltà nella dottrina ([1]). Ma, a ben guardare, non era già in vecchi concetti tradizionali, che il nuovo sistema potesse trovar base e giustificazione giuridica: bensì in un nuovo principio, svoltosi all'infuori, direi quasi, delle tradizionali concezioni giuridiche e politiche, che il nuovo stato di cose giustificava, facendolo assurgere, da semplice stato di fatto, a vero o proprio stato di diritto, appunto perchè era nato con esso e per esso, e dal quale il concetto d'autonomia politica traeva il suo pieno e perfetto sviluppo: il principio che il popolo di ogni particolare *universitas civium* avesse, pur continuando a far parte integrante della monarchia universale cattolica, il diritto di governarsi da sè, nel più ampio e largo senso della parola, di darsi cioè da sè quella forma di governo che gli sembrasse migliore. Onde il libero governo di sè da parte del popolo — veramente libero, ora, perchè non limitato da alcuna, neppure parziale, ingerenza estranea di una autorità superiore — appare ormai, nel suo com-

---

di Coluccio Salutati, *Epist.* VI, VIII. 21, p 463. 15 settembre 1305. a fra Giovanni di Samminiato. che gli aveva osservato non essere la guerra fra Firenze e il conte di Virtù legittima e giusta, perchè. tra l'altro, indetta senza la *principis auctoritas*:.... « Quamvis populus « florentinus etiam in inferendo bellum tanto tempore fuerit usus « propria libertate, nullam omnino licentiam principis implorando. « *quod antiquissima consuetudine ius quaesierit;* ut veluti princeps « populus sponte possit bellum indicere nulliusque expectato con- « sensu.... arma movere.... »: Rest. Castaldi, *op. cit.*, q. 53, n. 20.

([1]) Cfr per tutti Bartolo, ad L Dig. *De publ. vect.*: ... « civi- « tates et castra Tusciae quae exegerunt vectigalia longissimo tempore « cum hoc non pervenerit ad notitiam principis, nec iudicis competen- « tis, id est praesidis, quia praeses non fuit in Tuscia a tempore Fe- « derici imperatoris, alias non praescripserunt quia non fuerunt in « quaesi possessione quae constituitur per patientiem adversarii »; ad L 4 Dig. *De aluv. publ. arcend.*, 39, 3, v. denique civit, n. 5:.. « in « Italia nulla civitas est quae praescripserit merum et mixtum im- « perium quia in incorporabilibus requiritur quasi possessio sciente « adversario.... ».

plesso, più che come la conseguenza di una più o meno larga concessione discesa dall'alto, come l'esercizio di un vero e proprio diritto originario ed innato: diritto, che finì perciò col trovare esplicito, o implicito, riconoscimento, anche là dove aveva a lungo incontrato più fiera resistenza: vale a dire presso la stessa scuola giuridica bolognese e italiana, così fedele alla tradizione romanistica, e presso la stessa autorità imperiale. Il riconoscimento del diritto del popolo al libero governo di sè balza invero solenne dalle celebri parole di Bartolo: ... « Cum « quaelibet civitas Italiae... hodie dominum non recognoscat, *in se habet liberum populum et habet merum im-* « *perium in ipsa et tantam potestatem habet in populo* « *quanta Imperator in universo...* » (1). Ma in tutta quella parte d'Italia, che tuttora costituiva giuridicamente il Regno d'Italia, ed era e si sentiva sempre terra dell'Impero, la teoria delle *civitates superiorem non recognoscentes* non condusse, come condusse, in parte, presso le monarchie feudali d'oltr'alpi, a un netto e quasi assoluto distacco delle singole *civitates* autonome dall'Impero universale (2): il popolo d'ogni singola *civitas*, per quanto libero di go-

(1) Cfr. BARTOLO, ad 6, 7, Dig. *de publ. iud.* 48, 1: così ad L. I, Cod. II, 51, n 21:... « consilium.... vicem imperatoris gerit in illa « civitate ... »; L. 4, Dig 50, 9, n. 7:.... « populus sine superiore habet « ipse in se imperium .. »; e molti altri passi; v. anche, oltre Bartolo, BALDO, ad § 1. *Instit.*, *l c.*, n. 8; ad. L. Dig. 1, 8, n. 19; ad L. 1, Cod. 4, 39, n. 22: *cons* V. c. 406, n. 6,; JAS. DEL MAJNO, *cons.* III, com. 70, n. 21; PAUL DE CASTRO, ad L. 1, § 1-3, Dig. 3, 4, n. 1; ad L. 5, Dig 1, 1, n 2; ad L. 86, Dig. 29, 2: MATTH. DE CARAZIIS, *op. cit.*, q. 126: il concetto appare già in ALBERIC DE ROSCIATE, ad L. 2, Cod 6, 35, n 1, n. 1 sg. e *De Statutis*, in. T. v. J., III. q 19. Cfr. per la dottrina delle *civit. super. non recognosc.* e i suoi rapporti con la formazione del concetto di Stato, GIERKE, *Deutsche Genossensch*, III, p. 381 sg., 639 sg e *Joan. Althus.*, p. 231 sgg. e, ampiamente, REHM., *op cit.*, p. 192 sgg.

(2) Cfr. GIERKE, *Deut. Genoss*, III, p 639 sg.; REHM., *op. cit.* 192 sgg : per l'applicazione del concetto di *civit. super. non recognoscens* ai *regna*, v. anche JELLINECK, *Allgemeine Staatslehre*, Berlin, 1900, p 404, n. 3.

vernarsi da sè, non fu però pienamente sovrano di fronte all'Impero e sciolto da ogni vincolo di sudditanza verso di questo. Onde in Italia non si ebbe, a ben guardare, quella profonda e insanabile contraddizione tra una completa indipendenza *de facto* e una platonica dipendenza *de iure,* che abbiam più sopra constatato per la Francia e gli altri Stati dell'Europa occidentale, appunto perchè dalle repubbliche e dalle Signorie democratiche italiane dei secoli XIV e XV la sovranità non fu, neppure nel fatto, negata: l'Italia rimase *suddita* dell'Impero. Ma i rapporti fra le varie *civitates* autonome e l'Impero vennero regolandosi e fissandosi, in base a un tacito compromesso fra due principii contradditorii, fra due diritti opposti; in base cioè a una sottile distinzione tra il concetto di governo o di potere effettivo — e si usa qui la parola nel suo più ampio senso, intendendo comprendervi tutte le varie specie di attività, la legislativa, la amministrativa, la giudiziaria, che la dottrina moderna designa come attività o funzioni dello Stato — e il concetto di sovranità, per cui, mentre il primo si faceva salire dal basso, la seconda si faceva scender dall'alto [1]. Il governo era nel popolo e veniva

[1] La distinzione appare già inconsciamente formata nella coscienza politica e giuridica italiana durante l'impero di Enrico VII, anzi fu uno dei motivi fondamentali dell'insuccesso di Enrico (v. nota seg.); ma essa non riuscì a fissarsi stabilmente e concordemente, sì da divenire, per quasi un secolo, la base del diritto pubblico nazionale, che durante il secondo e il terzo decennio del sec. XIV, in quel fortunoso periodo, che va dalla morte di Enrico alla elezione di Carlo IV: periodo, che ben può dirsi di elaborazione e di transizione pel diritto pubblico del Rinascimento, in cui la contesa pel trono imperiale fra Federico d'Austria e Ludovico il Bavaro, dapprima, complicata in Italia dalle pretese di predominio politico, vigorosamente affermate dai papi d'Avignone, e poi la lotta fra il Bavaro e i Papi, gettarono i Comuni e i partiti italiani in uno stato di anarchia e di incertezza politica e giuridica, a cui Comuni e partiti cercavano di sottrarsi affannosamente, con temporanei raggruppamenti di Comuni, per quanto divisi da interni motivi di dissidio, nella dedizione concorde a qualche autorità superiore, la quale valesse a supplire, in qualche modo, alla

conferito dal popolo, onde nessuno, neppure l'Imperatore, avrebbe potuto, sovra i cittadini di ogni Comune, eserci-

---

mancanza o alla impotenza di quell'autorità centrale, suprema, universale — fosse l'Impero o il Papato —, che si sentiva pur necessaria ad impedire, fra tante pullulanti e discordanti autonomie locali, la assoluta disgregazione e dissoluzione, e a mantenere fra esse quell'equilibrio, che proibisse alle più forti la totale distruzione delle più deboli: onde si spiega il rapido formarsi e il rapido sciogliersi di vaste Signorie, quali quelle di Roberto d'Angiò e de' suoi figli nell'Italia centrale, e specialmente in Toscana; quella di Federico d'Austria o del conte di Gorizia su parte del Veneto (Padova, Treviso, Belluno, ecc.), e, più notevole di tutte, quella di Giovanni di Boemia, su molte città dell'Italia superiore e centrale Poichè, in queste Signorie, se pur tali posson chiamarsi, v'ha sempre questo fenomeno: che il popolo d'ogni singolo Comune, nel compiere il proprio atto di dedizione, mira a tenere ben distinto, da un ampio ma vago diritto di supremazia politica o di protezione, che essa riconosce a questa o quella autorità, il diritto di amministrare o di governare direttamente il Comune, che esso quasi sempre intende di mantenere in sè e non attribuire, se non entro determinati limiti, al signore o protettore; onde, per es., vediamo che i *vicari* di re Roberto o di Carlo di Calabria in Firenze e i vicarii *pro regia maiestate* di Federico a Padova non possono esercitare il loro ufficio se non ne sono solennemente investiti dal popolo, e negli stretti limiti della investitura, e accanto ad essi, con la solità competenza, permangono le magistrature repubblicane del Comune; e che. se in qualche città, Giovanni di Boemia sembra esercitare diritti veri e propri di *signore*, ciò è solo perchè il popolo gli ha espressamente conferito l'*arbitrium*, cioè il pieno e assoluto diritto di governo. Ma tutto ciò richiederebbe un largo esame di fatti e di documenti, che qui mi è impossibile fare, e per cui rimando al lavoro già troppe volte annunciato. V. oltre le opere di storia generale per Giovanni di Boemia, SCHÖTTER, *Joann. graf. v. Luxemb. u König. v. Bohm.*, Lussemburg, 1865, e PÖPPELMANN, *Das italien. Unternehm. von Johanns*, in *Arch. für. österr. Gesch.*, XXXV, p. 249 sgg,; per le Signorie di Roberto e Carlo d'Angiò in Firenze, PERRENS, *op. cit.*, IV, 29 sgg., e. ora, con larga pubblicazione di documenti, BEVERE, *La Signoria di Firenze tenuta da Carlo figlio di Re Roberto; doc. angioini dell'Arch. di Napoli*, (in *Archiv. stor. per le prov. Napoli*, dal 1908 in giù): sulla natura giuridica e politica della Signoria di Federico d'Austria e dei suoi *vicarii* in Padova e Treviso, v. le osservazioni da me svolte in *Com. e Sign. nel Veneto*. p. 291 sgg.

tarlo, senza esplicita e solenne delegazione da parte del Comune e del popolo, a mezzo, cioè, di quelli, fra gli organi del Comune, che fossero particolarmente investiti di quello che fu detto potere costituente del Comune [1] ed oltre gli stretti limiti di questa delegazione [2]; ma, da chiunque

---

[1] Cfr. SOLMI, *Storia del dir. ital.* p. 459 sg.

[2] Abbiamo già veduto come Enrico VII avesse ricevuto, in ogni singolo Comune, dall'assemblea popolare e dagli organi del Comune l'*arbitrium* e la *bailia reformandi et pacificandi civitatem* (v. sopra p. 36 n. 1): arbitrio o balia, che, nell'intenzione dei singoli Comuni, non doveva, in realtà, oltrepassare i limiti della prosecuzione di quel determinato scopo di pacificazione interna tra i partiti, la cui speranza aveva, sulle prime, gettati gli Italiani fra le braccia di Enrico: ottenuta questa, il governo avrebbe dovuto tornare — pur sotto la supreme sovranità dell'Impero — presso gli organi del Comune: onde si spiega la vivace resistenza opposta nelle varie città ai *vicarii* nominati da Enrico e la rapida scomparsa di questi, di fronte ad altre autorité più forti, perchè emananti dal popolo (v. pel rifiuto di Treviso ad accogliere il vicario di Enrico, PICOTTI, *op cit*, p. 216; VERCI, *op. cit.*, III, p. 114 sg.; per la resistenza opposta dagli Scaligeri già potenti al vicario veronese Vanni Zeno, SPANGEABERG, *op. cit.*, I, p. 22 sg,; per la rivolta di Padova, durante la quale — il che è particolarmente notevole — il vicario di Enrico, per mantenere nelle sue mani il potere, dovette riassumerlo direttamente per delegazione dal popolo, VERCI, *op. cit.*, III, 119 sg. ecc. ecc.). Ma la natura del rapporto si rileva anche più nettamente, durante le due discese di Carlo IV in Italia, e specialmente durante le sue non brevi dimore in Toscana. Tutti i Comuni toscani, compresa la guelfa e ostinata Firenze, gli fecero omaggio e lo riconobbero come re de' Romani prima, come imperatore poi; ma, per la natura dei loro rapporti con Carlo IV, si distinsero in due categorie: quei Comuni, sui quali, come su Firenze e su Arezzo, egli non potè mai esercitare alcun atto di potere politico, perchè non gli fu conferito, ed ebbe solo, non contestato, il diritto di concedere o negare il riconoscimento giuridico delle particolari forme di governo che i Comuni stessi s'eran date (cfr. per i rapporti tra Firenze e Carlo IV nel 1355 e nel 1368, SISMONDI, *Storia delle Repubbliche Italiane*, trad. ital, Capolago, 1831, VI, p. 184 sg ; CAPPONI. *Storia della repubblica di Firenze*, Firenze, 1875, I, p. 237 sg.; PERRENS, *op. cit.*, IV, p. 455 sg.); e quelli, su cui, come su Pisa, Siena. Volterra, Sanminiato, Lucca, egli potè, o direttamente o per mezzo de' suoi vicarii, esercitare effettiva autorità, perchè, non solo gli si era giu-

fosse esercitato, non era validamente e legittimamente esercitato, se non dopo esser stato riconosciuto e confer

---

rato omaggio come a imperatore, ma gli si era anche espressamente e solennemente offerta la *signoria* della città; onde, per volere del Comune, sovranità e governo effettivo venivano temporaneamente, ma eccezionalmente, a trovarsi uniti nella stessa persona (cfr. per Pisa, nel 1355, VILLANI, *op. cit.*, IV, c. 44 sgg.; *Cron. Pisana*, in R. I. SS., XV, vol. 1027 sgg.; RONCIONI, *Istor. Pisane*, in *Arch. stor. ital*, VI, 823 sg.; v. *Reg. Imp.*, XIII, n. 1973, 2488 ecc. e, nel 1366, *Cron. Pis.*, *cit.*, col. 1055, sg.; e, *Reg. Imp*. VIII, n. 4126, 14,733; — per *Siena*, nel 1355 M. VILLANI, *op. cit*, IV, 53 sg; *Cron. Sanese*, in R I. SS., XV, col. 146 sg. ecc; v. *Reg. Imp.*, VIII, n, 1997: Carlo IV riceve da Siena: .... « libera soggezione del misto e mero dominio di quella città e contado... »: — per *Volterra* e *Samminiato*, nel 1355, M. VILLANI, *op. cit*, IV. 63, 64: invano nel 1369 Carle IV, tenta riprendere Volterra e S. Miniato ormai possedute da Firenze: San Miniato gli si dà, ma Firenze è pronta a punirla, onde le proteste e minaccie dei vicarii di Carlo fra cui Bernabò Visconti: v su ciò, SICKEL, *Das Vicariat der Visconti, cit*, p. 37: interessante anche il *Libellus de habilitate temporis* in *Lünig.*, I, p. 339 sg.; per *Lucca*, nel 1569, v. in CIANELLI, *Dissertazioni sopra la storia lucchese*, in *Memor. e Doc.* per *servire alla Storia di Lucca*, Lucca, 1813 sg, II, p. 8 sg., p. 13 sg.; *Cron. Pisana, cit.*, col. 1048 sg.; RONCIONI, *op. cit.*, 887 sg. ecc.: v. *Reg. Imp.*, VIII, Reichssarh., 497, 4758 ecc.): cfr. del resto, in generale, su ciò. CIPOLLA, *op. cit.*, 130 sg, 155 sg.; PERRENS. *op. cit.*, IV, 440 sg. V. p. 64 sg.; ORSI, *op. cit.*, p. 97 sg., 138 sg. — La distinzione non è spesso ben posta in luce, nè ben compresa dagli storici. Nè la dedizione di Pisa, Siena, Lucca alla *signoria* di Carlo IV era stata piena e incondizionata: ma anzi espressamente limitata a poco più di un semplice protettorato, e condizionata al rispetto dei diritti della città (v. per *Pisa* M. VILLANI, *op. cit*, IV, c. 34: ... i Pisani offrono signoria « a Carlo IV a patto che la conservi nel loro stato senza fare nella « città mutamenti negli uffici, e che manterrebbe a Pisa la signoria « su Lucca.,.. »; *Cron. di Pisa*, col. 1055: .... « i Pisani esigono che « Carlo IV conservi il loro reggimento popolare con anziani e ammet- « tono che egli possa amministrare direttamente la città, solo durante « la sua dimora in Pisa »: così per *Lucca*, in CIANELLI, *op. cit.*, II, 131.... « Item *quotiens* Imperator vel eius successores Romano. Impe- « ratores vel Reges ad ipsam civitatem Luccanam.... *venire.. conti- « gerit*, sint et esse debeaut *pleni domini et libere administrare iecut « volent....* »): anzi, occasionata, più che altro, dalle mire di qualche

mato dall'alto, da chi era il supremo rappresentante della sovranità, in nome di Dio e della legge comune a tutti gli uomini [1]. Così, durante i primi due secoli del Rinascimento italiano, ogni governo, comunque nato e sorto, qualsiasi parte avesse avuto, nella sua formazione, la violenza o il raggiro, aveva bisogno, per essere stabile e legale, di due distinte consacrazioni: la popolare e l'imperiale. Onde trovano piena giustificazione e spiegazione

---

partito cittadino, desideroso di valersi dell' autorità imperiale, per coonestare uno rivolgimento politico nel governo interno della città (a Pisa, dai nemici del Gambacorta: v. ora SILVA, *Il governo di Pietro Gambacorta in Pisa e le sue relazioni col resto della Toscana e coi Visconti,* Pisa, 1911, p. 21 sg; a Siena, dalla reazione popolare democratica contro il governo aristocratico dei Nove: v. PAOLI, *I Monti della repubblica di Siena*, in *Nuova Antologia*, 1891, p. 409, e l'interessante accenno di BARTOLO, *De regim. civit.*, *cit.*, n. 16: v. anche RODOLICO, *Democraz fiorent.*, p. 105 sg.); a Lucca, dal desiderio di riscattare la città dal dominio pisano; doveva necessariamente cessare appena raggiunto questo scopo: onde Pisa, Siena, Lucca non tardarono a ritrovarsi pienamente libere di fronte all' Impero e nella stessa condizione, in cui si trovavano gli altri Comuni. In fondo, a ben guardare, anche qui la funzione dell' autorità imperiale era consistita nel riconoscere e sanzionare l'espressione della volontà popolare, o di quella che, in dati momenti, in date circostanze, pareva volontà popolare: altro che l'efficace esercizio di diretto potere politico sulle città debellate e conquistate, che lo scrittore del *Libellus habilit. tempor.*, in LÜNIG, *op. cit.*, I, p. 343 sg. aveva consigliato ed augurato a Carlo IV!... Dopo Carlo IV, anzi, tale temporanea e parziale unione del potere e della sovranità nella persona dell' Imperatore non ebbe neppur più a verificarsi; e Venceslao, Sigismondo, Federico III, Massimiliano esercitarono — e vedremo come — atti di sovranità: non mai di potere o di governo. La riunione si riebbe poi, ma per tutt' altre vie e su tutt' altre basi, con Carlo V. Ma allora il diritto pubblico nazionale s'era profondamente trasformato.

[1] Questa funzione dell' autorità imperiale, quale sanzionatrice e consacratrice suprema di governi sorti dalla volontà popolare, è ben lumeggiata da Bartolo, là dov' egli racconta della approvazione data da Carlo IV al *regim. ad populum* vigente nella sua Perugia: v. BARTOLO, *De regim. civit.*, n. 18, e, su ciò, SCALVANTI, *Considerazioni sopra il primo libro degli Statuti perugini*, *cit.*, p. 241. Così a Lucca.

alcuni tra i più caratteristici fatti dell'epoca: che, per esempio, tutti i cosidetti tiranni del secolo XIV e della prima metà del secolo XV s'affrettassero sempre a procurarsi, per mezzo di pubbliche elezioni, spesso coartate o imposte, la legittimazione e la conferma popolare, almeno apparente, di Signorie usurpate con violenza o con turpi mercati acquistate ([1]); e che, d'altro lato, i tiranni stessi,

---

nel 1369, Carlo IV col suo famoso atto liberatorio di Lucca (v. in CIANELLI, *op. cit.*, II, 3 sg.), spesso mal compreso e giudicato dagli storici (v. SISMONDI, *op. cit.*, VII, p. 43 sg.; PERRENS, *op. cit.*, V, p 70 sg. ecc.), non fece che sanzionare la volontà de' Lucchesi di esser liberi dal giogo pisano; onde in tal senso vanno intese le parole di COL SALUTATI, *Epist.*, I. e II, n. 13, p. 88 22 apr. 1369, a Nicolosio Bartolomei:.... « et haec (Lucca), subiecta pugilibus Imperii, Pisanis « videlicet, *de manu imperatoria meruit libertatem....* ».

([1]) Potrei citare infiniti esempi, alcuni de' quali notissimi a tutti. V. per le signorie venete, notizie in ERCOLE, *op. cit.* p. 253: per le altre, rimando al lavoro più volte annunciato Cito qui solo alcuni dei casi più caratteristici, perchè riferentisi a vere e proprie compra-vendite di Signorie. compiute naturalmente all'infuori, e spesso all'insaputa, della volontà popolare, da cui si cercava poi di ottenere la necessaria conferma (onde appare qui inesatto BLANDINI, *op. cit.* 41 sg.): nel 1335, i Rossi cedono, dopo trattative avviate per mezzo di Marsilio da Carrara, Parma agli Scaligeri: il 15 giugno, *un generale consilium* di Parmigiani elegge a signore di Parma Mastino e Alberto della Scala (v. AFFÒ, *Storia di Parma* VI. 175 p. 297; VERCI, *op. cit.* p. 81 sg.): — nel 1344, Parma è venduta dai Correggeschi a Obizzo d' Este, che, entratovi il 24 novembre, vi è *eletto signore con voto popolare* (v. RODOLICO, *Taddeo Pepoli*, cit. p 168 sg.): lo stesso *voto popolare* si ha due anni dopo nella successiva cessione di Parma da Obizzo al Visconti (AFFÒ *op. cit.* p. 334 sg.): — il 24 ottobre 1350, un *voto* quasi unanime (486 contro 43) del *consilium populi et masse* di Bologna sanziona la vendita di Bologna, conclusa il 16 ottobre prec. (v. l'atto in GHIRARDACCI, *Histor. di Bologna*, Bologna 1567. II. p. 199. sg.), dai Pepoli a Giovanni Visconti, il cui dominio s'inizia legalmente solo col voto popolare (cfr. SORBELLI, *Sign.* di *Giov. Visconti* p. 27 sg. 180 sg.): — così, nel 1371, nella vendita di Reggio da Feltrino Gonzaga a Bernabò Visconti (v. CIPOLLA, *Note a* MARZAGAIA, *De modernis gestis,* in *Ant. cron veronesi.* Verona I. p. 159); nel 1352, nella vendita di Orvieto da Giovanni Visconti a Giovanni di Vico (v. PARDI,

e le stesse repubbliche più forti e potenti, come Firenze, Pisa, Siena, si adattassero di buon grado a sborsare grosse somme di danaro a imperatori deboli e pressochè inermi, che non osavano varcarne le porte, e che un sol pugno di lor cittadini avrebbe bastato a ridurre all'impotenza, per ottenerne in cambio diplomi, da cui la loro indipendenza di fronte all'Impero, già piena ed assoluta, non veniva, di fatto, per nulla aumentata [1]. Gli è che, da

---

Serie dei supremi magistrati e reggitori d'Orvieto dal principio delle libertà comunali all'anno 1500, in *Bullett. della soc. umbra di stor. patr.* 1895 p. 394) ecc. —: il caso più strano ci è offerto dalla lunga serie di passaggi da una signoria all'altra, quasi sempre per denaro, sofferti, nella prima metà del sec XIV, dal Comune di Lucca: passaggi che il popolo sanzionava col suo rassegnato assenso: v. le eloquenti parole di GIOV. SERCAMBI, *Cron.* P. 1. c. 125. v. I p. 88:. . « in 1340 (Firenze).... comprò Lucha dal dicto messer Mastino certa somma di « denari.. E i Lucchesi, *che non puonno alla forza mettere riparo,* « *stanno cheti....* »; ed è notevole che lo stesso cronista pare cercare giustificazione a tale rassegnazione dei Lucchesi, in una specie di stato di *pupillarità,* in cui il Comune di Lucca fosse venuto a trovarsi, per cui avesse bisogno di un curatore o *mundoaldo*: v. *op cit.* I. c. 124. p. 87:.... « E ben dimostrò Firenze verso di Luccha volersi fare curatore « de' beni di Luccha. E tucto si concedeo per li Lucchesi, pensando che « Firenze volesse essere. . buono curatore.... »; c. 125 p. 88:. « E per « volere in tucto lo Comune di Firenze *esser manovaldo e factore* « *della pupillarità di Luccha....* » — Naturalmente non si tocca qui la questione, se tali postume conferme e legittimazioni di atti di violenza o di corruzione fossero da ritenersi giuridicamente valide e bastevoli a dare giuridica consistenza a i governi in tal modo costituiti: di questa questione, mi occuperò particolarmente in una nota, di prossima pubblicazione, sul trattato *De tyrannia* di Bartolo e sul fondamento giuridico della Signoria.

(1) Firenze, per esempio, pagò 100.000 fiorini il diploma che annullava le condanne di Enrico VII e dava legale riconoscimento al suo governo repubblicano (v., per la storia delle trattattive, PERRENS, *op. cit.* IV. 143 sgg., e il testo del dipl., riassunto da M. VILLANI, *op. cit.* IV. 76, in G. CAPPONI, *Storia della Repubblica di Firenze.* Firenze, 1875 I. app. 4. p. 370): così pagarono: 5.000 fiorini, Siena (v. *Cron. Senese* cit., 407 sg.); 50.000 fiorini, Pisa (pel diploma che vi sanzionava il regime popolare: v. RONCIONI, *op. cit.* XV. p. 891 sg.: MARCH.

quei diplomi soltanto, poteva venire ai governi, repubblicani o tirannici, quella legalità e quella stabilità, di cui essi medesimi si sentivano privi: poteva cioè ottenersi la trasformazione de' governi stessi, da semplici stati di fatto, privi di giuridica consistenza, in veri stati di diritto ([1]). La quale trasformazione si otteneva, non tanto con la conferma e la rinnovazione di antichi privilegi, quanto, indirettamente, con la concessione del *vicariato* imperiale ai detentori del potere supremo in ogni singola *universitas civium* autonoma: onde titolo e funzioni di *vicario* ebbero, così quasi tutti i tiranni o i Signori ([2]) riusciti ad affer-

---

di Coppo Stefani, *Cron.* in R I. SS. IX. 708 sg. ecc.); 900 fiorini, Arezzo (v. Villani, *op. cit.* IV. c. 84); 300.000 fiorini, Lucca (per il famoso atto liberatorio: v. Cianelli, *op. cit.* I. 377. II 17 sg., e la esclamazione di Giov. Sercambi, *op. cit.* c. 201. v. I. p. 173:.... « E di « vero la libertà di Lucccha gostò di denari contanti a' ciptadini.... « più di fiorini CCC^{m} d'oro senza i pericoli.... » ecc. Per le somme sborsate dai Visconti e da altri signori, v. notizie in Sickel, *op. cit*, 69 sgg. — Non si accenna qui al pagamento di un censo annuo all' Impero, che è cosa ben diversa, e a cui si accennerà in seguito.

([1]) Onde, pur rimanendo ferme le accuse di venalità a Carlo IV e a' suoi successori. mi sembrano alquanto esagerate le esclamazioni di meraviglia di alcuni storici per la bonarietà e la liberalità delle città italiane (per esempio, Gregorovius, *op. cit.* III. 494); nè mi pare necessario scagionare Firenze e le altre città guelfe dall' accusa, che poteva trovar giustificazione solo nelle passioni di parte contemporanee, di avere, per mezzo di que' diplomi, assoggettata all' Impero la propria libertà (v. Capponi, *op. cit.* I. 478 sg.; Sismondi, *op. cit.* VI. 195 sg.; Perrens, *op. cit.* IV. 445 sg : stranissime le parole del panegirista tedesco di Carlo IV, Pelzel, *Kaiser Karl* IV. 1883. I. p. 443 :.... « Per tal modo Carlo assoggettò di nuovo l' arrogante città di Firenze « alla giurisdizione dell' Impero e la cittadinanza pianse la perdita « della sua a buon diritto smarrita libertà.... ! »); chè anzi ne avevano ottenuto il riconoscimento e il consolidamento giuridico definitivo!

([2]) Cfr. per i *Visconti*: Franc. Pipini, *Cron.* cit. col. 734: a. 1294: vicar. di Milano a Matteo Visconti; Sickel, *op cit.* app. n. 1 p. 82 sg. e *M. G. H.* IV. 1. a. 1311: vicar. di Milano a Matteo Visconti; Lünig., *op. cit.* I. 439 e Corio, *Storia di Milano* II. 94. a. 1329: vicar. di Milano e territorio ad Azone Visconti; *Reg. Imp.* VIII. n 1998, 8 marzo 1355: conferma del vicar. di Milano ai tre fratelli Matteo II.

marsi più o meno durevolmente e stabilmente sulle terre dell' Impero; come le supreme magistrature delle gloriose

---

Bernabò e Galeazzo II; *Id.* n. 2108, 7 maggio 1355: rinnovazione del vicariato di Milano e Genova agli stessi (v. SICKEL *op cit* p. 23): CORIO, *op. cit.* II. 197, a 1360: vicar. di Piacenza Bobbio Asti Cuneo Pavia a Galeazzo II; GLAFEY, *Anecdotorum S. R. I. Historia*, ecc. Dresda e Lipsia, 1735: n. 134 p 218, a. 1360: vicar. di Bergamo Brescia Cremona Lodi Parma ecc. a Bernabò; LÜNIG. *op. cit.* III. 243, a. 1360: vicar. di Pavia a Galeazzo; *Reg. Imp* VIII. n 4729. a. 1369: restituz. del vicar. di Milano (fors' anche di Pisa e Lucca) a Bernabò Visconti; THEINER, *op. cit.* II. 462 e *Reg Imp.* n. 475. a. 1369: vicar. di Lucca a Bernabò; DU MONT. *Corps Universel Diplom. du droit des gens.* Amsterdam 1726 sg. II, 1. 145, a. 1380: vicar. di Milano e Lombardia a Gian Galeazzo: cfr. ROMANO, *Notizia di alcuni diplomi di Carlo IV relativi al vicariato visconteo*, in *Rend. Ist. Lomb.* 1875, p 1072 sgg. -- per gli *Scaligeri*: VERCI, *op cit.* V. doc. n. 527. p. 38; e SPANGENBERG, *op. cit.* I. p. 25, a. 1311: vicar. di Cangrande a Verona e Vicenza; CORTUSIOR. *Histor* cit. II. c. 8 col. 798 e SPANGENBERG, *op. cit.* II. p. 89 sg., a. 1317: vicar. di Cangrande a Verona: POSSEVINI, *Storia di Gonzaga III.* 260, a. 1329: vicar. di Cangrande a Mantova; *Reg. Imp.* VIII. n. 1353, a. 1350: vicar. di Mastino della Scala a Verona (v. VERCI *op. cit.* XII. p. 161); *Reg. Imp.* XI. n. 176. a. 1412: n. 9487, a. 1433; n. 10.773, a. 1434; LÜNIG. *op cit.* II. 501; VERCI. *op. cit.* XIX. 49: vicar. di Brunoro della Scala a Verona e Vicenza — pei *Carraresi*: VERCI, *Delle monete di Padova.* in ZANETTI, *Nuova Raccolta delle monete e zecche d' Italia*, Bologna. 1784, III 389, e PAPAFAVA, *Dissertaz. sopra la storia dei Carraresi.* p. 151 sg., a. 1348: Jacopo da Carrara vicario a Padova; *Reg. Imp.* VIII. RS. n. 688, a. 1353; n. 6372. a. 1356: vicar. di Francesco il Vecchio a Padova: ANDR GATARI, *Cron* cit col. 840, a. 1401: Francesco Novello capitano generale dell' Impero — pei *Caminesi*, VERCI. *op. cit.* V. doc. n. 526 p. 538, e PICOTTI, *op. cit.* p. 127, a. 1311: vicar. di Rizzardo da Camino a Treviso — pei *Bonaccolsi*; FERRETI VICENT. *op. cit.* col. 1064, a. 1311: vicar. di Passarino Bonaccolsi a Mantova (cfr. D'ARCO, *Storia di Mantova*, I. p. 125) — per gli *Estensi*: MURATORI, *Antich. Estensi.* II. 120; *Reg. Imp.* n. 1947, a. 1354: vicar. di Aldobrandino d' Este a Modena e territorio; MURATORI, *op. cit* II. 136. *Reg. Imp.* n. 3797, a 1361: conferma dello stesso vicariato a Nicolò II e Alberto d' Este; MURATORI, *op. cit.* II. 143, a. 1370: vicar. dei marchesi d' Este su Lucca. — pei *Gonzaga*: D'ARCO, *op. cit.* I. 127, a. 1329: vicario di Luigi Gonzaga a Mantova; *Reg. Imp.* VIII. R. S. 47. a. 1348: vicar. di Luigi, Guido, Filippo e Feltrino Gonzaga a Mantova, Reggio

repubbliche superstiti [1]. Persino il dominio della Repubblica veneta sui Comuni di terraferma, per quanto acquistato per forza d'armi o di accordi diplomatici, a cui la volontà del popolo e dell'Impero era stata quasi comple-

---

e altri luoghi nel territorio di Cremona e Brescia; TIRABOSCHI, *Memor. stor. Modenesi*, V. 528, a. 1349: vicar. di Luigi Gonzaga e figli a Mantova e Reggio; *Reg. Imp.* n. 1119, a. 1354; *Reg. Imp.* n. 2903. a. 1359: Ugolino Gonzaga collega del padre Guido e dello zio Feltrino nel vicar. stesso — pei *Savoia*: *Reg. Imp.* VIII. n 3876, a. 1362; n. 4171, a. 1365; n. 4363. a. 1366; n. 4051, a. 1367; LÜNIG *op. cit.* I, 2446; III. 1661: vicar. di Amedeo di Savoia a Torino, Aosta, Ivrea, Biella, Losanna, Moriana e altri luoghi della contea di Savoia e del Piemonte; *Reg. Imp.* n. 5155-56; LÜNIG, *op. cit.* III. 1058; DU MONT, *op. cit.* II. 89, a. 1372.: Amedeo di Savoia capitano e vicario generale in Italia: il vicar. si estende.... « dumtaxat ad terras Bernabovis et Galeaz. Vicecom.... »; *Reg. Imp.* XI. n. 269. a. 1412: vicar. generale di Amedeo VIII. in Lombardia; LÜNIG, *op. cit*, I. 682 a. 1412: vicar. di Ludovico di Savoia in Piemonte — pei *marchesi di Monferrato*: ROBOLINI, *Notizie stor. di Pavia*. IV. 313; *Reg. Imp.* VIII n. 2143. a. 1355: vicar. di Giov. di Monferrato a Pavia e Lomello; id. n. 5439. a. 1374: vicar. di Secondetto di Monferrato ad Asti; LÜNIG. *op. cit.* I, 1365 sg.; *Reg. Imp.* XI. n. 1212, a. 1414: vicar. di Teodoro di Monferrato in Lombardia — pei *marchesi del Carretto*: *Reg. Imp. XI.* n. 6603. a. 1426: vicar. di Corrado del Carretto e fratello a Savona, Ceva, Ventimiglia Alba ecc. —, per *Giovanni d'Agnello*: PERRENS, *op. cit.* IV. 65: vicar. di Giov. d'Agnello a Pisa —; per *Castruccio degli Antelminelli*; LÜNIG, *op. cit.* II. 2214 a. 1324: vicar. di Castruccio a Lucca; DU MONT, *op. cit.* I. 2. n. 113 p. 69, a. 1324: vicar. di Castruccio a Pistoia —; pei *Rusca*: *Reg. Imp.* XI. n. 638 a. 1413; vicar. di Como a Laterio Rusca ecc. ecc.

[1] Cfr. per *Firenze*: CAPPONI *op. cit.* I, app. 4. p. 570. a 1355: i priori e il gonfaloniere di Firenze vicarii imperiali; *Reg. Imp.* VIII. n. 4718, a. 1369: conferma del vicar.; LÜNIG, *op. cit.* I. 1123. a. 1401: conferma e rinnovaz. del vicariato: v. anche *Reg. Imp.* VIII. n. 1009 2105. e CAPPONI *op. cit.* I. p. 240. — per *Arezzo*: *Reg. Imp.* VIII. n. 6142. a. 1355: i *priori* e il *vexillifer iustitiae* vicarii imper. —; per *Pisa*: *Cron. di Pisa*, XV. 1126; GIOV. SERCAMBI *op. cit.* I. 136 p. 100; *Reg. Imp.* n. 1960 a 1364: vicar. degli *anziani* di Pisa a Pisa e a Lucca; LÜNIG, *op cit.* I. 1085; *Reg Imp.* n. 2114, a. 1355: vicar. degli *anziani* di Pisa a Pisa Lucca, Pietrasanta, Massa Garfagnana ecc.; *Reg. Imp.* n. 4735, a. 1369: conferma del vicar. agli *anziani di* Pisa

tamente estranea, se, da un lato, era legalmente basato sulla dedizione volontaria del popolo di ciascun Comune al governo della Repubblica [1]; d'altro lato, non apparve stabilmente e legittimamente costituito, sino a che non ottenne la consacrazione imperiale nel diploma di vicariato concesso da Sigismondo alla Repubblica [2]. Il vicariato imperiale aveva così, da questo punto di vista — vedremo

---

su Pisa e territorio: non più su Lucca —; per *Pistoia*: Fioravanti. *Memor. Stor. Pistoiesi*, doc. n. 52; *Reg. Imp.* VIII., n. 2058. 2138. a. 1355: vicar. degli *anziani* e del *vexillifer iustitiae* a Pistoia —; per *Siena*: *Reg. Imp.* VIII. n. 2686, a. 1357; n. 4709, a. 1539; Canestrini in *Arch. Stor. ital.* VII. 409: vicar. dei *governatori e difensori* di Siena —; per *Lucca*: Cianelli, *op. cit.* II, 935 sgg, a. 1369 e 1370; Giov. Sercambi, *op. cit.* I c. 201. p. 173: vicar. di Lucca agli *anziani* di Lucca —; per *Perugia*: *Reg. Imp* VIII. n. 4759; Theiner, *op cit.* II. 435. a. 1369: Carlo IV priva i Perugini del *vicariato* per la loro ribellione al Papa — per *Genova*: *Lib. jur. Genuens.*, in *Mon. ist. Patr.* II. p. 774,; *Reg. Imp.* 4696. a 1368: Gabriele Adorno doge di Genova nominato vicario da Marquardo vicario imperiale in Toscana ecc. ecc.

[1] Cfr., tra l'altro, il solenne atto di dedizione del Comune di Treviso a Venezia, nel 1344, venuto a sanzionare il dominio della Repubblica, già, *di fatto*, iniziatosi da *tre* anni, da quando cioè Martino della Scala aveva ceduto Treviso a Venezia: in Verci, *op. cit.*, XII, doc. n. 1412, p. 33: .... « considerantes sanctam dominationem et uti« lem.... sub cuius protectione consistunt et perpetuo consistere deside« rant. vellent cum omnibus vinculis quam possunt ipsam domina« tionem supra se connectere et firmare.... » e doc. n. 1413, p. 35. Così, solo dopo la solenne e regolare dedizione da parte degli organi del Comune, non dopo la resa o la fuga dei Carraresi e degli Scaligeri, ha ha inizio legittimo, nel 1405, il dominio veneziano su Padova e Verona: v. per Padova, Verci, *op. cit.*, XVIII, doc. n. 2055, p. 88 e Predelli, *Commemor. della Repubbl. di Venezia*, X, n. 6, p. 311 e n. 13 e 14, p. 314: cfr. il minuto racconto di Raulich, *La caduta dei Carraresi*, p. 78 sg., 96 sg.; e per Verona, *Cronachetta di Verona* in Verci. *op. cit.*, XVIII, n. 2025. p. 57, e l'atto di dedizione, *ib.*, n. 2048, p 81: più ampiamente, Ercole, *op. cit.*, p. 287.

[2] Il quale non venne, dopo molte trattative, che nel 1437: v. l'atto in Romanin, *Storia docum. di Venezia*, V. p. 490 (per la storia delle trattative, *id.*, IV, p. 184 sg.), e *Reg. Imp*, XI, n. 11883: Sigismondo concede ai dogi di Venezia il vicariato imperiale su Treviso. Belluno Ceneda, Padova, Brescia, Bergamo, Casalmaggiore, S. Giovanni in

poi come esso fosse un istituto assai complesso — cessato di essere, come era stato con Federico II, e come Enrico VII aveva tentato di risuscitarlo, il mezzo, onde l'Impero affermava ed esercitava positivamente, mediante suoi delegati, il suo potere diretto sulle autonomie comunali (1): era divenuto piuttosto il mezzo, onde l'Impero riconosceva e legittimava l'esercizio di un potere non conferito nè emanante da lui (2). Veramente, anche ora, come prima, la con-

---

Croce, Soncino, Piadena e su tutti gli altri luoghi da Venezia posseduti, (cfr. anche SCHIFF, *op. cit.*, 29 sg.): escluse erano però le città di Verona e Vicenza, sulle quali Sigismondo mantenne il vicariato, in gran parte nominale, di Brunoro della Scala (v. sopra p. 148 nota): v. SCHIFF, *op. cit.*, p. 11 sg., 50 sg. Il che poneva il dominio veneziano sulle due città in uno stato di illegalità e di precarietà, da cui la Repubblica cercò invano di uscire (v. ROMANIN, *op. cit.* IV, p. 148 sg.), e che non fu senza qualche conseguenza nella storia interna di Verona: cfr. CIPOLLA, *Compendio della storia di Verona*, p. 294 sg. Con molta imprecisione accenna al vicariato veneto PERTILE, *op. cit.*, II. 2. p. 235.

(1) Cfr., per i tentativi di Giovanni di Boemia e di Ludovico il Bavaro di risuscitare in Italia l'antico *vicariato* imperiale e regio, notizie e osservazioni in SAMANEK, *op. cit.*, p. 129 sg., 140 sg. e, per Giovanni, particolarmente in PÖPPELMANN, *op. cit.*, p. 449 sgg.

(2) Della natura e la funzione del *vicariato* imperiale durante il Rinascimento, ben poco di preciso fu detto sin ora, oltre gli accenni, pieni di intuizione, del FICKER, *op. cit.*, II, p. 557 sgg., e la monografia, sempre interessante, ma incompleta, perchè condotta su troppo ristretto materiale, e perchè non tien conto, nell'esame delle funzioni del *vicario*, di distinzioni indispensabili, del SICKEL, *Das Vicariat der Visconti*, *cit.* Di sfuggita, e con gravi inesattezze e confusioni, vi accennano PERTILE, *op. cit.*, II. 1. 230. 275; SCLOPIS, *Storia della leg. it.*, p. 49 sg.; SCALVANTI, *Consideraz. sul primo libro degli Stat. perug.*, p. 293 sgg.; SYMONDS-ADDINGTON, *op. cit.*, p. 88; SALZER, *op. cit.*, p. 233: più a lungo, BLANDINI, *op. cit.* 17 sgg.: qualche più esatta nozione, sulle orme del Sickel, in SCHIFF, *op. cit.*, 1 sg., e meglio, in SAMANEK, *op. cit.*, 140 sg. Interessanti notizie, relative alla sola casa di Savoia e ad epoca tarda, dà ora LAMEIRE, *Les dernières survivance de la souveraineté du Saint Empire sur les État de la monarchie Piemontaise*, in *Nouv. Revue hist. du droit*, 1909, p. 205 sg. Qui perciò, per la prima volta, si affronta il problema nel suo complesso, cercando di tener conto di tutti gli elementi offerti dalle fonti. Non mi riuscì di vedere MÜNCHAUSEN, *Dissertatio iuris publici de vicariatu Italico*, Jena, 1742.

cessione del vicariato sembrava sovratutto diretta a concedere al vicario l'esercizio di diritti, che i Comuni non avrebbero potuto legittimamente esercitare — quali, particolarmente, l'alta giurisdizione civile e penale di appello e la suprema e indipendente autorità di governo e di amministrazione [1], e quelle, fra le regalie, che s'intendevano

[1] Cfr. SICKEL, *op. cit.*, 55 sg., § 3-5. V. *Stat. Cangr.* (Statuti di Verona codificati da Cangrande della Scala: ms della *Bibliot. Comun. di Verona*), I. n 285: Cangrande ha ottenuto: .... « a sereniss. dom « Henrico olim. Romanor. rege.... *merum et mixtum imperium ac ple-* « *nissimam potestatem et iurisdicionem*... »; LÜNIG, *op cit.*, II, 2215. a 1324, vicar. di Castruccio a Lucca .... « concedentes tibi *plenariam* « *jurisdictionem in omnibus* praedictis civitatibus et locis ut possis « inquirere et punire.... et *iurisdictionem sanguinis cum mero et* « *mixto imperio exercere* in genere et specie.... »; LÜNIG, *op. cit.*, I, 399. a. 1329: vicar. di Azone Visconti a Milano: ... « *merum et mixtum* « *imperium et omnem iurisdicionem* et exercetium... »; ZANETTI, *op. cit.*, III, 389, a. 1348: vicar. di Iacopo Carrara a Padova:.... « omnem « Jurisdictionem, merum Imperium atque mixtum et gladii potesta- « tem.... »; LÜNIG., *op. cit.*, I. 1085, a. 1355: vicar. di Pisa a Pisa, Lucca « ecc:.... *merum et mixtum imperium et absolutum* et gladii potestatem « et *plenam et liberam et omnimodam jurisdicionem*... ita quod in civit. « praed. Lucana... *superioritatem et jurisdicionem latissimam habeatis*.... »; MURATORI, *Ant. Est* I. 1126. a. 1354: vicar di Aldobrandino d'Este:.. « plenam meram et omnim. tempor. iurisdict. et gladii « potest.. nec non merum et mixtum.... »; LÜNIG, *op. cit.* I, 1126. « a. 1401: vicar. di Firenze....: « priores artium et vexilliferos iusti- « tiae.... regios et imperiales vicarios... constituimus.... *cum admini-* « *stratione plenissima*.... ». *Reg. Imp.*, VIII, n. 6142, a. 1355: vicar. di Arezzo: « i priori possono fare nuove leggi e nominare officiali, capi- « tani e rettori .. o decisione delle cause civili e criminali... e esercizio « dell'alta giurisdizione.... »; FIORAVANTI, *op cit*, n. 52, a. 1355: vicar. di Pistoia: concessione di pieni poteri, diritto di far leggi e statuti, nomina di magistrati ecc,; *Reg. Imp.*, VIII, 4709, a. 1369: vicar. di Siena: .... piena giurisdizione civile e criminale e d'appello; DU MONT, *op. cit*, II, 1 146, a 1380: vicar. di G. Galeazzo a Milano: « *plenam* « *meram liberam et omnimodam temporalem gladii potestatem et* « *iurisdictionem nec non merum mixtum et absolutum imperium*.... »: LÜNIG., I, 683 a. 1412: vicar. di Ludov di Savoia: ... « plenam liberam « auctoritatem et iurisditionem generalem et specialem et *gladii pote-* « *statem merum at mixtum imperium* .. Iuridictio sive contentiosa,

non trasferite dalla pace di Costanza e dai privilegi nei Comuni (¹) —; ma, ora che il vicariato veniva normalmente concesso ai magistrati repubblicani e ai Signori, ne seguiva che l' ampio complesso di facoltà e di diritti a questo, per tal modo, riconosciuto dai diplomi di vicariato, altro in realtà non fosse — salvo che per alcune particolari facoltà

« sive voluntaria... »; LÜNIG, *op. cit.* I. 1365. a. 1414: vicar. di Teodoro di Monferrato:... « plenam liberam et omnimodam licentiam « auctoritatem potestatem merum mixtum liberam et absolutum ac « etiam jurisdictionem et administrationem omnimodam contentiosam « et voluntariam.... »; LÜNIG, *op. cit.* II. 501. a. 1434:.. « plenam « *liberam et omnimodam auctoritatem ed jurisdict. generalem. et spe-* « *cialem* ed gladii potestam *merum et mixtum imperium....* »; MURATORI, *Ant. Est.* II. 136. a. 1361: vicar. di Nicolò d'Este:... « plenam « meram et omnimodam temporalem et gladii potestatem et jurisdict. « nec non merum et mixtum imperium.... » GLAFEY, *op. cit* II. 134. a. 1360: vicar di Bernabò Visconti·... « *plenam meram et liberam ac* « *omnimodam temporalem et gladii potestatem.... nec non merum et* « *mixtum et absolutum Imperium...* ecc.... » quodque ad vos vicarios... « devolventur et *pertinent appellationes in quibuscumque causis....* »; ROMANIN, *op. cit*, V. 499. a. 1437, vicar. veneto: « *plenam liberam et* « *omnimodam auctoritatem et iurisdict. specialem et generalem gladii* « *potestatem merum et mixtum imperium....* » ecc. ecc. La concessione del vicariato riguardava dunque, sopratutto, l'esercizio della giurisdizione civile e criminale, cioè di quella funzione della sovranità, che pareva più intimamente connessa col concetto dell'autorità imperiale: e mirava a riconoscere nel vicario l'esercizio non solo di quella giurisdizione di prima istanza o d'appello, sino ad un certo limite, che essi avrebbero, come ufficiali del Comune, potuto esercitare in forza del patto di Costanza o di particolari privilegi, quanto, in generale, l'esercizio di quell'ampio diritto di giurisdizione, particolarmente d'appello, che il patto di Costanza aveva, salvo particolari privilegi, unicamente riservato a magistrati imperiali, prescindendo s'intende dal concorrente e generale diritto d'appello che sempre rimaneva all'Impero, e di cui si dirà più innanzi.

(¹) Troppo lungo sarebbe enumerare tutte le varie facoltà — entranti più o meno direttamente nel concetto di *regalia* — espressamente enunciate nei singoli diplomi di vicariato, e per lo più, riferentesi all'esercizio di atti di vera e propria giurisdizione volontaria o di diritti d'indole finanziaria, cioè riferentesi alla antica competenza dei messi imperiali o regi: cfr. a mò d'esempio: GLAFEY, *op. cit.*

non implicanti esercizio di effettiva autorità politica o giurisdizionale — se non quel pieno ampio assoluto supremo potere di governo e di giurisdizione, che il popolo aveva, sul Comune e nell'ambito di questo, già prima, liberamente, se pure illegalmente, esercitato per mezzo delle sue magistrature, o il cui esercizio aveva, o in

---

n 134. a. 1360: vicar. di Bernabò Visconti:.. « possitisque tu et heredes « tui predicti.. dare et datos declarare tutores et curatores ecc... Iusque « rebellium.... tam Imperii quam urbium imperialium... insecucio et « punicio.... auctoritate propria iuste indicere bellum et guerram.... et « generaliter omnia et singula Regalia et alia quecumque que... nostre « Serenitati et sacro Imperio competere dinoscuntur.... »; ZANETTI. *op. cit.* III 389. a 1348: vicar. di Iacopo Carrara:... « cunctaque nostra « Regalia in locis superius designatis ei ex libertate proprie confe- « rentes... valeat explicare cum effectu sicut posset nostra Majestas « si ibidem personaliter interesset.... »; LÜNIG. *op. cit.* I. 1085. a. 1355: vicar. di Pisa su Lucca:.. « omnia et singula que ad Imperialem « pertinent Majestatem et omnia que Regalium nomine continentur....: « et bayliam exigendi onera personalia realia atque mixta etc... sine « aliqua restitutione vel nostro aerario seu fisco sive nostris offi- « cialibus.... pertineant.... ad comm. Pisanum.... convertantur.... »: MURATORI, *op cit.* II. 120. a 1354: vicar. di Aldobrandino d'Este:.... « nec non dationem Tutorum, declarationem Curatorum.... bonorum pos- « sessionem etc.. Quique vicarius.... in omnibus et singulis que nostre « serenitati Regali ex lege jure constitutione seu edicto competere « dinoscuntur.... se tenebitur utiliter exercere ut sit tamquam surro- « gatus a nobis.... »; LÜNIG, *op. cit.* I. 683. a 1412: vicar di Ludov. di Savoia:... « auctoritatem Iudaeos servos Camerae nostrae acce- « ptandi, defendendi et tuendi jura Caesaris etc.... monetas sub vero « pondere aureas et argenteas instituendi....: .... mentecaptis Curatores « et orphanis pupillis ei viduis Tutores praeficiendi, devolutiones fisca- « les quarumcumque hereditatum seu etiam rerum mobilium et immo- « bilium... nostro Regio nomine exigendi.... et generaliter omnia... que « ad verum et legitimum Sacri Romani Imperii...vicarium pertinent... »; LÜNIG, *op. cit* I 1126. a. 1401: vicar. di Firenze:.. « cuncta Regalia « tributa pedagia gabellas etc.... quecumque devoluta forent ad regiam « et imperatoriam maiestatem... nec non auris fondinas sive cuiuscum- « que metalli minieras et thesauros omnes, ecc... »; ROMANIN. *op. cit.*. V 99. vicar. veneto:... « census jura proventus conductas... pedagia « ad nos et sacrum Romanum Imperium pertinentia.. Iudaeos ca- « mere nostre servos acceptandi... monetas sub vero pondere.... etc » ecc. ecc..

tutto o in parte, delegato al Signore ([1]). La conseguenza della concessione del vicariato stava tutta qui: che, dopo di questa, il potere di governo e di giurisdizione conferito dal popolo veniva esercitato dai magistrati repubblicani o dal Signore in nome dell'Impero, come da ufficiali imperiali: veniva cioè legittimamente esercitato ([2]).

([1]) Ciò è dimostrato dal confronto, interessantissimo, — e che qui non può farsi per amor di brevità — dei diplomi di vicariato con gli atti d'elezione a *signori o domini generales*, in cui base dell'atto è sempre la trasmissione del *merum et mixtum imperium*, della *plena et omnimoda iurisdictio*, della *gladii potestas*, come in quelli, e in cui normalmente si conferiscono al signore singole facoltà per lo più corrispondenti a quelle enunciate espressamente nei diplomi di vicariato: v. per ora, come *tipo* di tali atti, l'atto di elezione a *capitanus et dominus generalis* di Guido Bonaccolsi a Mantova, in append. a SALZER, *op cit.* p. 302 sg. Il quale confronto prova anche come, con le espressioni, di *imperium* o *iurisdictio*, si volesse intendere non solo, specificatamente e unicamente il diritto di giurisdizione, ma anche genericamente, in complesso, l'esercizio di un ampio e illimitato potere di governo; quel potere che negli atti d'elezione è spesso indicato con la parola *arbitrium*. Ma su ciò non mi è qui possibile estendermi di più. V. intanto la nota seguente.

([2]) Cfr. LÜNIG, *op. cit*, II, 2215: vicar. di Castruccio: .... « autho« ritate regia nostri et Sacri Imperii vice et nomine.... »; LÜNIG, *op. cit.*, I, 339: vicar. di Azone Visconti: .... « De fidelitate et probitate « tua plenam gerentes fiduciam quod civitas Mediolanensis eiusque « comitatus... per tuae circumspectionis industriam ad nostrum et Im« perii honorem et laudem gubernabitur salubriter.... ut possis et valeas « praed. civitatem.... ad nostrum et Imperii honorem regere et guber« nare ac in plena iustitia conservare omnes habitantes ibidem in « aequitate et aequalitate.... »; *Reg. Imp.*, VIII, n. 6142, a. 1555: vicar. di Arezzo: .... « la città e il comune possono vivere in piena libertà « sotto il governo dei priori... »; *Id.*, n. 4709: vicar. di Siena: il Comune conservi i suoi diritti e possa vivere liberamente « sub guber« natione et regimine officii defensorum populi » e sotto la precedente costituzione municipale; LÜNIG, *op. cit.*, I, 1085: vicar. di Pisa: .... « in civit. praed... vice nostra superiorit. et iurisdic. latissimam ha« beatis... »; DU MONT, *op. cit.*, II, 1, 146: vicar. di G. Galeazzo: .... « absolutum imperium vice et auctoritate nostris.... »; LÜNIG, *op. cit.*, I, 683: vicar. di Ludov. di Savoia: .... « vice et auctoritate atque nomine « nostris... »; ROMANIN, *op. cit.*, V, 499: vicar. veneto: .... « vice no-

E ufficiali imperiali erano realmente, anche per l'esercizio di poteri emananti dal popolo, i vicarii (1), onde, per quanto, quasi sempre, la concessione del vicariato fosse, per le Signorie, ereditaria, e, per le magistrature repubblicane periodiche, trasmissibile ad ogni periodico rinnovarsi di magistrati, pure s' intendeva generalmente fatta per la sola vita dell' Imperatore concedente, a cui spesso il vicario era pur anco tenuto a prestar giuramento (2),

« mine et auctoritate nostris.... de causis principalibus appellattionibusque quibuslibet tamquam iudices a nobis specialiter delegati « cognoscendi et diffiniendi.... » ecc. V le parole di COL. SALUTATI, *Epist.*, II, VI, n. 5, p. 155, ad Andrea Arese, a proposito di Bernabò Visconti: .... « qui licitum de libito faciebat et per urbes gradiens « *auctoritate caesarea sibi commissas....* ».

(1) Onde le ingiurie fatte al *vicario* si intendevan fatte alla stessa maestà imperiale da lui rappresentata: v. per esempio. pei Visconti, in *Aut. Decr. Mediol.*, p. 25, cit. da SICKEL, *op. cit.*, p. 30: *Decr. sup. crim. contra laesam maiest*... 1363: .... « ad reformandum « multorum facinora qui ruptis totius debitae fidelitatis et obedien- « tiae habenis adversus statum nostrum *immo verius adversus impe-* « *rialem maiestatem.... in civitatibus a caesarea maiestate nobis con-* « *cessis ... tamquam imper. vicariis....* ». La qualità di ufficiali imperiali dei vicarii — signori o magistrati repubblicani — risulta anche dal tono spesso di comando con cui l' Imperatore si rivolge loro per lettera (prescindendo, s' intende, dall' efficacia maggiore o minore che tali comandi potessero *di fatto* ottenere): cito alcuni esempi fra molti: *Reg Imp.*, VIII, n. 6109, a 1334: a Luigi Gonzaga, vicar. di Mantova: n. 6131, a. 1455: a Guido Filippone e Feltro Gonzaga; n. 1970, a. 1355: (v. MURATORI, *Ant. Est.*, II, 122): a Aldovr. d' Este vicar. di Modena: n 2155, a. 1355; n. 3578, a. 1361; n. 3595 ecc.: ai priori di Firenze: n. 5324, a 1373: agli anziani di Lucca; n. 4688, 4694, a. 1368: a Cansignorio della Scala; n. 2116, a. 1355: a Giov. di Monferrato vicario di Pavia; XI, n. 1, a. 1412: a Brunoro della Scala e Jacopo Carrara ecc. ecc. ecc.

(2) Cfr. LÜNIG. *op. cit.*, II, 2215, a. 1224: vicar. di Castruccio: .... « recepto primitus a te juramentum, quod dictam iurisdictionem fide- « liter exerceas... »: così, in ROMANIN, *op. cit.*, V, 490: notevole che talvolta si dispone anche a favore del vicario di un vero e proprio *stipendio*: così in LÜNIG, *op. cit.*, II, 1329: vicar. di Azone Visconti: « dantes.... pro tibi tuaque familiis expensis annuatim salarii ipsius « Vicariatus decem millia floren. auri percipiendonum et habendo- « num de havere dicti Communis (!).... »; v. SICKEL, *op. cit.*, p. 69 sg.

e non impegnava il successore; e sempre, anche se la concessione avesse più esplicito carattere di perpetuità, poteva venir revocata per ogni atto di ribellione e di disobbedienza del vicario all' Impero (¹). Il che, ove accadesse, rigettava il governo repubblicano o signorile nello stato d' illegalità, in cui trovavasi prima della concessione (²); come, del resto, la semplice concessione del vicariato, a chi non fosse stato per altra via effettivamente

---

(¹) Cfr. *Reg. Imp.*, VIII, n. 6142: vicar. d'Arezzo: i *priores populi* e il *vexillifer iustitiae* vicarii di Carlo IV *pel tempo della sua vita*; CAPPONI, *op. cit.*, I, p. 571 sg.: .... « Priores Artium et Vexillifer Iusti« tiae Populi et Communis Florentiae *qui pro tempore fuerint toto « tempore vitae dom. regis Karoli.... irrevocabiles tantum tempore vitae « dom. regis praed.* .. »; LÜNIG., *op. cit.*, I, 1086: vicar. di Pisa: .... « vicarios generales.... *duraturos per omnia tempora vitae nostrae....* »; GLAFEY, *Anecd.*, n. 134, p. 218: vicar. di Bernabò Visconti: .... vicario di Carlo IV, per la sua vita e dopo la sua morte « cum tamen « in vestra fide et obedientia persistatis,... »; CORIO, *op. cit.*, II, 197: vicar. di Matteo G. Galeazzo, II: .... « durat. tempore vitae nostrae « et post obitum nostrum ... tamdiu donec per successores nostros ... « expresse revocati fueritis.... »; LÜNIG, *op. cit.*, I, 2214: vicar. di Castruccio: .... « usque ad nostrum et successorum nostrum beneplaci« tum et voluntatem.. . »; DU MONT, *op. cit.*, II, 1, 143: vicar. di Gian Galeazzo: .... « revocab. et perpetuos duraturos per omnia tempora « vitae nostrae dummodo in nostra et Sancti Imperii fide et obedientia « persistatis.... »; LÜNIG, *op cit.*, I, 1126: secondo vicar. di Firenze: .... « toto tempore vitae nostrae nec non in perpetuum donec forent « expresse per legitimos successores nostros . . nominatim revocate.... » ecc. ecc. V. gli accenni di SICKEL *op. cit.*, p. 51 sg. e SCHIFF, *op. cit.*, p. 1 sg.

(²) I casi di revoca del vicariato furono frequentissimi —, specie per i Visconti, le cui relazioni con l' Impero furono una continua alternativa di amicizia e di ostilità (v notizie, ma insufficienti, in SICKEL, *op. cit.*, p. 33 sgg.) —, per quanto per lo più affatto prive di conseguenze pratiche, continuando i vicarii condannati nell'esercizio effettivo della Signoria: cito alcuni, tra i doc. più interessanti: *Reg. Imp*, VIII, n. 57270, a. 1350: il legato vicario imperiale in Italia Marquardo dichiara Bernabò e Galeazzo Visconti ribelli per le loro mancanze contro l' Impero e la Chiesa e, privandoli del vicariato, li proclama *tiranni*; *Reg. Imp.*, VIII, n. 3701, a. 136: Bernabò Visconti è di nuovo dichiarato ribelle e privato del vicariato; *Reg. Imp.*, n. 4735, a. 1369: Carlo IV priva Pisa, per pena, del vicariato su Lucca (questa volta la priva-

investito del potere dal popolo, non poteva non essere, per quanto riguardasse l'esercizio d'una reale autorità di governo, puramente nominale e priva d'ogni pratica conseguenza (1). Il vicariato aveva valore solo per il determinato territorio, fosse una sola città o il complesso di parecchie città, o un' intera regione, per cui era stato concesso, nè poteva estendersi ad altra senza il concorso dell' autorità imperiale, onde le nuove conquiste territoriali di repubbliche o di Signorie avevano sempre bisogno di

---

zione è effettiva pel concorrente volere del popolo lucchese, sanzionato dall' imperatore, di esser libero dal dominio pisano); *Reg. Imp.*, n. 4749, a. 1369; Carlo VI, punisce i Perugini della loro ribellione al Papa privandoli del vicariato, (v. THEINER, *op cit*, II, 463); LÜNIG, *op. cit*, I, p 2431 sg., a. 1369: Carlo IV priva Bernabò e Galeazzo Visconti del vicariato di Milano e dà a papa Urbano facoltà di occuparne i beni e darli in vicariato ad altri: LUNIG, *op. cit.*, III, 247; *Reg. Imp*, n. 5114-16, a. 1372: proclamato Galeazzo Visconti contumace e decaduto dal vicariato, si dà la stessa facoltà a papa Gregorio XI: *Reg. Imp.*, n. 7505, a. 1372: Carlo IV priva Gian Galeazzo del territorio di Bobbio compreso nel suo vicariato e lo dà in feudo *nobile e gentile* al marchese di Beaufort; LÜNIG, *op. cit.*, I, 439, n. 1401: Ruperto ordina a Galeazzo Visconti di restituire all' Impero le città e le terre da lui possedute; *Reg. Imp.*, n. n. 5796, a. 1424: Sigismondo toglie a Filippo Maria Visconti e lo infeuda a Riccardo di Borgogna: *Reg. Imp.*, VIII, n. 5560: Carlo IV mette al bando i Fiorentini per le loro ribellioni all' Impero e li priva del vicariato ecc ecc. V. del resto REST. CASTALDI, *De Imperatore* ecc., q. 117: « In quibus causis « et quando... committitur crimen laesae maiestatis.... », n. 1 sg.

(1) Un esempio tipico è quello offertoci dal vicariato di Brunoro della Scala su Verona e Vicenza, mantenuto da Sigismondo, anche quando da più anni, di fatto, e in seguito a regolare e solenne dedizione da parte dei due Comuni, vigeva sulle due città il dominio della repubblica veneta: così dicasi dei due ampii vicariati *in partitus Lombardiae*, abbraccianti anche lo Stato dei Visconti, concessi da Sigismondo, nel 1412, ad Amedeo di Savoia (*Reg. Imp.* XI. n. 269) e, nel 1414, a Teodoro di Monferrato (*Reg. Imp.* XI. n. 1212; LÜNIG *op. cit.* I. 1360 sg.), mentre di fatto continuava il governo dei Visconti. Ma ciò non toglie che anche queste concessioni di *vicariato* avessero valore effettivo da altro punto di vista: su di che si tornerà più ampiamente in seguito.

essere consacrate mediante l'estensione del vicariato al territorio conquistato [1]. Così i detentori del potere in ciascuna delle *universitates civium* venivano a rivestire una doppia qualità: quella di delegato del popolo e quella di ufficiale e rappresentante dell' Imperatore. E, come i

---

[1] Cfr., a proposito dei Visconti, alcune notizie in SICKEL *op. cit.* p. 54 sgg.: notevole ciò che accadde nel 1354, quando i tre fratelli Matteo II Bernabò e Galeazzo II si divisero l'ampia signoria: ciascuno di essi si provvide di espresso vicariato per i propri particolari possedimenti: v. SICKEL *op. cit.* p. 2 sgg. e più esattamente ROMANO, *op. cit.* 1076, 1081 sg. Il diploma di vicariato a Gian Galeazzo conte di Virtù, del 1380 (DU MONT *op. cit.* II. I 145), dopo avere espressamente enumerate le molte città possedute dal Visconti, aggiunge.... Item de « aliis civititatibus locis... quae in citramarinis et ultramarinis par- « tibus ad sacrum Imperium pertinentibus per vos... tenentur reguntur « et possidentur... »; formula generica frequentissima nei diplomi: per es. LÜNIG, *op. cit.* 682; vicar. di Ludov. di Savoia:... in omnibus et « singulis civit. et castris oppidis dominiis atque terris *quae* et *quas* « *possides* et tenes in partibus Pedemontium..»; e CAPPONI, *op. cit.* I. p. 511 sg.: primo vicar. di Firenze:.. « et in onnibus terris et locis « que per Commune Florentie... tenentur gubernantur seu custodiuntur, « terris vero si quae de facto et non legiptime occupantur exceptis...»: la formula riguardava sempre però i dominii presenti, non gli acquisti futuri: così i successivi acquisti del Comune di Firenze trovano esplicita conferma nelle successive conferme del vicariato (nel 1369, *Reg. Imp.* n. 4718: in tutte le terre che il Comune possiede, salvo Arezzo tenuta solo in pegno; nel 1401, LÜNIG *op. cit.* I. 1126: il vicar. è esteso ad Arezzo, Pistoia, Volterra, San Miniato, Massa ecc.) -; mentre, per esempio, l'acquisto di Genova e Savona da parte di Filippo Mario Visconti nel 1437, per quanto sanzionato da solenni e regolari dedizioni popolari (v. per Genova, DU MONT, *op. cit.* II. 2. 150 sg, n. 10. 101. 102. 103 e per Savona, *id.* II. 2. 168 n. 168 n. 104; v. anche OSIO, *op. cit.* I 54), non fu riconosciuto da Sigismondo: interessante l'atto d'accusa del *procurator imperialis fisci* (in *Reg. Imp.* XI n. 12042):.. « Phil. Mariam de Vicecom.... qui se... Janue dominum non veretur « inscribere.... temerarie ausus est... contra civit. Janue imperialem « civitatem (il doge di Genova era dal 1368 vicario imperiale) et sacro « imperio fidelem obsidionem apponere *concurrentibus eciam favoribus* « *aliquorum civium Januensium*... protunc.. quo tandem...dictam civit... « *iniuste* occupavit.... » etc. etc., ove si noti il tentativo di infirmare la validità della consacrazione popolare della conquista.

giuristi avevano cercato di mettere d'accordo l'asserita teorica origine divina dell'autorità imperiale con la storica origine popolare dell'Impero romano consacrata nella *lex regia* di Roma repubblicana, con la formola, secondo la quale l'Impero si diceva emanato da Dio, ma trasmesso dal popolo [1]; così, con una formola non molto dissimile, avrebbe potuto forse conciliarsi il contrasto fra il diritto del popolo e quello dell'Impero, fra l'origine popolare del potere e l'origine imperiale della sovranità, dicendo che il potere era trasmesso dal popolo, ma doveva esercitarsi in nome dell'Impero [2].

13. Ma, a ben guardare le cose, v'hanno altre considerazioni da fare. E, prima di tutto, questa: che, per quanto, nel complesso, apparentemente uguali, i diplomi di vicariato concessi dall'Impero ai Signori e ai tiranni erano, in realtà, profondamente diversi da quelli concessi alle magistrature delle poche repubbliche superstiti. Non solo — ed è già non lieve divario — questi davan luogo a una specie di vicariato collegiale, mentre quelli normalmente [3], davan luogo a vicariati unici, per quanto ereditarii; ma la differenza più grave era quella che riguardava la natura e l'indole delle relazioni che, dalla concessione del vicariato, eran per risultarne fra il vicario o i vicarii e il Comune. Nei diplomi di vicariato repubblicani, s'incontrano sempre espresse riserve a favore dei

---

(1) v. sopra p. 114, n. 1.

(2) Questo concetto confusamente si intravvede nel consiglio, che parrebbe contradditorio, di GIOV. SERCAMBI, *op. cit.* I c. 555. v. II. p 119 al Comune di Lucca:... « mecterai avere et persona a mantenere lo Imperio in sua iurisdictione... governandoti sempre col dominio de' Lucchesi e a divozione del santo Imperio »...: si pensi anche alle parole di GIOV. da LEGNANO, *De jurib. Ecclesiae in civit. Bononiae*:... in « plaga italica nullum est *populare gubernaculum acephalum* .... » (in ROSSI, *op. cit.* 32).

(3) Non mancano esempi di vicariato concessi a più fratelli o congiunti, in comune: v. sopra a n. 147 sg. nota: ma ognun vede come si tratti di cosa diversa dalla collegialità del vicariato repubblicano.

diritti e dei privilegi del Comune: i vicarii, per quanto emananti dal popolo, cioè da una forza che era, storicamente e costituzionalmente, qualcosa di diverso dal Comune, e, per quanto, per l'esercizio di quegli ampi poteri che dal popolo avevano ottenuto, ma che sconfinavano dai diritti del Comune, divenissero, da allora, rappresentanti della sovranità imperiale, rimanevan pur sempre ufficiali del Comune: legati cioè alle leggi e alle forme costituzionali del Comune: onde il vicariato, più che alla magistratura, pareva conferito al Comune [1]: forte garanzia di conservazione della forma di governo repubblicana. Ma ogni accenno al Comune è estraneo ai diplomi di vicariato — per dir così — signorili. E, non senza ragione, noi vediamo che i Signori ambirono e chiesero all' Impero la concessione del vicariato ben più vivamente e insistentemente che i magistrati repubblicani. Intanto, la concessione di vicariato essendo normalmente ereditaria, rendeva, nei rapporti con l'Impero, legale e giuridica quell' ereditarietà del dominio in una famiglia, che, nei rapporti col Comune, non esisteva se non di fatto, il che non poteva non influire sulla natura di questi stessi rapporti: dalla dittatura personale, non trasmissibile agli eredi, se non dietro solenne rinnovazione del mandato popolare, faceva sbocciare la

---

(1) Cfr. per es. CAPPONI, *op. cit.* I. p. 571: vicar. di Firenze:... « Quodque ipsi vicarii sic constituti nichil aliud possit nec aliter nec « sindicentur seu ad rationem administrationis coram pred. populo « reddendam teneantur, nisi secundum statuta et ordinamenta Commu- « nis Florentie et secundum leges municipales consuetudines et mores « laudabiles hactenus obsecutos... sed sindicentur solummodo per dic- « tum Populum et Commune .... »; LÜNIG, *op. cit.* I. 1126. a. 1401: secondo vicar. di Firenze: .. « quod dicti priores et vexilliferi vicarii « nostri .. cogi non possint aut debeant alibi reddere de suae admi- « nistrationis officio rationem quam in civit. Florentiae et coram iudi- « cibus magistratu vel syndicis per eundem populum vel Commune « deputatis .. »; *Reg. Imp.* XIII. n. 4709; vicar. di Siena: i governatori vicarii debbano esercitare il loro ufficio secondo gli Statuti della città ecc.: così, *ibid.* n. 6742: vicar. di Arezzo: ecc.

dinastia ([1]). Ma v' ha di più. Costituzionalmente parlando, il Signore era vicario, cioè rappresentante dell' autorità imperiale, solo per l' esercizio di quelle facoltà che non fossero già state dall' Impero, per privilegi antichi o recenti, riconosciute al Comune, cioè specialmente per lo esercizio della suprema giurisdizione civile e criminale. Ma nei diplomi di vicariato la distinzione non era generalmente rispettata; onde, in base ad essi, il Signore appariva come esercitante, in complesso, in nome dell' Impero, facoltà e diritti, che avrebbe dovuto esercitare — se e in quei limiti in cui gli fossero stati conferiti —, solo in nome del Comune e pel Comune ([2]), quando pure i diritti e i pri-

---

([1]) Che l'ereditarietà fosse solo di fatto, e non di diritto, nella prima fase del governo signorile, e che essa dovesse perciò ottenersi per mezzo di espedienti indiretti, quali la designazione del successore o la associazione nel governo, è dimostrato da una folla d'esempi che si esporranno in altro luogo: v. intanto notizie in PERTILE, *op. cit.* II I. p. 222 sg.; ERCOLE, *op. cit.* 230 sg., e specialmente BLANDINI, *op. cit.* p. 33 sgg. e SALZER, *op. cit.* 223 sg.: cfr. ora anche SILVA, *Il governo di Pietro Gambacorta in Pisa* p. 96 sg. Il riconoscimento legale dell' ereditarietà per parte del Comune, non venne, anche presso le signorie maggiori, che tardi: v. BLANDINI, *op. cit.* 37; ERCOLE, *op. cit.* 227; v., per l'ereditarietà del vicariato, tutti i diplomi sucit. e i cenni di SICKEL, *op. cit.* 5I sg.

([2]) Così la facoltà di far leggi nell'ambito del territorio, di imporre ed esigere nuove imposte, di nominare i magistrati comunali, di guidare l'esercito del Comune, di far guerra e pace ecc.: cfr. per esempio:.... « LÜNIG, *op. cit.* I. 1085: vicar. Pisano:... bayliam exigendi « onera personalia et realia atque mixta ac vectigalia et gabellas.... » LÜNIG, *op. cit.* I. 399: vicar. di Azone Visconti;... « et exercitum per te « vel potestatem excercendum.... »; DU MONT, *op. cit.* II. 140: vicar. di G. Galeazzo:.... « expeditionem imposicionem exactionem omnium vec- « tigalium tam solitorum quam novorum Theloneorum Monetarum Ga- « bellarum Datiorum et aliorum onerum tam realium quam personalium « ac mixtarum angariarum perangariarum et censuum: »... ecc.; *Reg. Imp.* n. 1319: vicar. di Bernabò Visconti:... « auctoritate propria *iuste* « indicere bellum et exercitus et cavalcatas... »; FIORAVANTI, *Mem. Pist.* n. 52; vicar. di Pistoia: . fare leggi e Statuti, nomine di magistrati ecc.; *Reg. Imp.* VIII. n. 1990: vicar. di Matteo Bernabò Galeazzo

vilegi del Comune non erano, nei diplomi stessi, espressamente revocati e annullati (1). Ma così si affrettava e si consacrava la sparizione del Comune come ente politico di fronte al Signore, e il vicariato diveniva un ottimo mezzo per rafforzare e legalizzare la tirannia, favorendo quella che era precipua mira del governo signorile: di concentrare cioè unicamente nelle proprie mani tutti i poteri e tutti i diritti, una volta esercitati e goduti dal Comune, riducendo sempre più questo a funzioni d'ordine puramente e semplicemente amministrativo. (2). Ma di fronte al Signore, rimaneva pur sempre, formalmente almeno, il diritto del popolo: il Signore rimaneva pur sempre, non un sovrano governante per diritto proprio, ma un temporaneo rappresentante di diritti altrui, rimaneva cioè, pur sempre, un pubblico ufficiale così del popolo, cui doveva il conferimento del potere, come dell'Impero, cui ne doveva la consacrazione legale. Ma questo compromesso tra due diritti opposti, tra due forze contrarie, tra il fatto e la tradizione, non poteva a lungo durare su queste basi. La configurazione giuridica della Signoria,

---

Visconti: facoltà di far leggi, imporre nuove gabelle, ecc.; ROMANIN, *op. cit.*, V. 490: vicar. veneto:.... « auctoritatem et licentiam collectas « et datia consueta onera realia et personalia nec non omnes reddi-« tus .... » ecc.

(1) Cfr. LÜNIG, *op. cit.* I. 399: vicar. di Azzone Visconti:.... revo-« cav. et annullav.... omnia et singula privilegia gratia libertates si « quas fecerimus .... alicui vel aliquibus Communibus Universitatibus.... etc. »; DU MONT, *op. cit.* II. 1. 145:.... « quascumque libertates et « immunitates nec non privilegia quaecumque alteri personae... irri-« tamus annullamus ... » etc. etc.

(2) È questo un punto delicatissimo, che investe una delle questioni fondamentali, e più trascurate, per la storia giuridica del governo signorile: quella dei rapporti fra Comune e Signore. Ho appena affrontato il problema, relativamente alle sole signorie venete, in *Com. e Signori nel Ven.*, p. 317 sgg., enunciando l'ipotesi di una specie di *diarchia* del Comune e del Signore nella prima fase del governo signorile; ma l'ipotesi ha bisogno d'esser ripresa con l'esame di un più largo materiale. Qui non si può che accennare.

quale da tale compromesso risultava, non tardò a venire superata, pur continuando giuridicamente, dal fatto, dal naturale e fatale sviluppo del governo signorile, che tendeva a svolgere, dalla città-Stato, il vero e proprio Stato unitario nel senso moderno, e non poteva ottenere ciò, se non concentrando ogni autorità nel principe, staccando, per così dire, il potere dal popolo, cioè, data la la concezione politica medievale, dalle classi e dai partiti prevalenti, uguagliando classi e partiti in un generale rapporto di sudditanza. Il popolo, dalla seconda metà del sec. XIV in poi — mille fatti, e molti notissimi, lo dimostrano —, tendeva sempre più a scomparire, come elemento attivo e fattivo dalla vita politica [1]; e, fra il tacere e lo scadere de' partiti, i governi, a cui i partiti avevan dato vita, parevano dimenticare la loro origine popolare, e al popolo completamente sovrapporsi, trasformando in monarchia ciò che non era stato se non dittatura [2]. Ma, perchè la trasformazione potesse dirsi completa e assoluta, occorreva che anche il diritto *formale* del popolo scomparisse, che il potere esercitato dal Signore cessasse dall' apparire come emanante dal popolo, come conferito dal popolo, ed apparisse ormai, non solo nel fatto, ma anche giuridicamente, derivante al Signore da un diritto proprio, non soggetto ad alcuna necessità, neppur formale, di riconoscimento o di conferma popolare. Solo così il governo assoluto poteva dirsi costituito. Ora la legale consacrazione, la legittimazione definitiva del nuovo stato monarchico,

---

(1) Interessanti, a questo proposito, le osservazioni di RODOLICO, *Taddeo Pepoli* cit. p 30 sg.; ma il fenomeno s'andò sempre più intensificando nella seconda fase del governo signorile: v. ora, sul disinteressamento della cittadinanza pei pubblici affari, SILVA, *Il governo di P. Gambacorta in Pisa*, p. 83 sg.

(2) La interna graduale trasformazione dei maggiori governi signorili in Principati, cioè in veri e propri Stati nel senso moderno, verrà, in tutti i suoi aspetti, studiata nel lavoro sul diritto pubblico delle Signorie e dei Principati.

di fatto gia affermatosi, non poteva, data la tradizione giuridica italiana, venire che da quella podestà, che di ogni diritto era la fonte, cioè dall' Impero. E quello stesso sistema che aveva, come sopra si è tentato di dimostrare, condotto a consacrare, assicurando stabile e legale esistenza ai governi già di fatto sorti dalla volontà popolare, il trionfo del diritto del popolo sulla assoluta tradizione imperialistica, doveva, non molto di poi, fatalmente condurre a consacrare, riconoscendo la legale esistenza dei novelli stati monarchici, la decadenza di quel diritto, la abdicazione del popolo all' autorità del Signore, il suo quasi totale asservimento al governo di un solo. Così la Signoria divenne, per opera dell' Impero, Principato: così i vicarii divennero Duchi e Marchesi [1]. La quale trasformazione delle Signorie in Principati ebbe una importanza giuridica, oltrechè politica, che non fu forse ben notata sinora. In-

---

[1] Per i *Visconti*: Lünig, *op cit.* I. 419 a. 1395, (v *R I. SS.* XVI. 824; XXIII 646): Venceslao eleva a ducato il vicariato di Milano; Lünig, *op. cit.* I. p. 426 sg.; III. 382 sg. a. 1396: G. Galeazzo Visconti è fatto conte di Pavia, e il ducato è esteso da Milano a Brescia, Bergamo, Como, Novara, Vercelli, Alessandria, Cortona, Bobbio, Piacenza, Reggio, Parma, Cremona, Lodi, Crema Pontremoli, Verona, Vicenza Belluno, Cava, S. Stefano ecc. cioè a tutto lo stato visconteo; Osio, *Doc. milanesi* IV. 113. 119. 121: Sigismondo riconferma il ducato a Filippo Maria Visconti ecc.; - per i *Gonzaga*; Lünig, III. L. n. 10 p. 1779. a. 1432: elevaz. di Franc. Gonzaga da vicario a marchese di Mantova; - per gli *Este*, Lünig, *op. cit.* I. 1659: a, 1452: Federigo III eleva Borso d' Este a Duca di Modena e Reggio; - *per i Savoia*, Lünig, *op. cit.* I. 686. a. 1416: Sigismondo eleva a ducato lo Stato dei Savoia: - per gli *Sforza*, Lünig, *op. cit.* I, p. 485, a. 1494; 495, a. 1495: Corio, *op. cit.* 899 sg.; 929 sg.: Massimiliano I investe del ducato di Milano Ludovico il Moro. - Il primo, sporadico, esempio di trasformazione di un vicariato in principato è dato nel 1328 da Ludovico il Bavaro, con l'elevazione di Castruccio degli Antelminelli a duca di Lucca: Lünig, *op. cit.* II 2219; Du Mont. *op. cit.* II. 2. 162 p. 106. - Cfr, sulla trasformazione dei vicariati in principati, in generale, Ficker. *Vom Reichsfürtentände*. Innsbruck 1861. § 84. Insufficiente Pertile *op. cit.* II. 1. 220 sgg.: v. Blandini, *op. cit.* 62 sgg. e ora Salzer, *op. cit.* 233 sgg.: anche Burchkardt, *op. cit* I. 50 sgg.

tanto, ne venne radicalmente modificato il rapporto tra il Signore e l'Impero. Il Signore cessò dall'essere un puro e semplice ufficiale imperiale, esercitante, in nome dell'Impero, diritti e facoltà non proprie, e divenne un Principe dell'Impero, principe soggetto alla sovranità, che, in questo caso, acquistava carattere feudale, dell'Imperatore [1]: ma pur sempre, entro i limiti de' suoi dominii, sovrano, in quanto non solo l'esercizio del potere supremo in un determinato territorio, ma il potere stesso gli era stato dall'Imperatore concesso, e vorrei dir trasferito, insieme col territorio, su cui doveva venire esercitato [2]. Onde

---

(1) Cfr. FICKER, *op. cit.* § 84. -: v. anche SCHIFF *op. cit.* 1. sg. - Cfr LÜNIG. I. 420 a. 1395: Ducato di G. Galeazzo:. « in Ducem civi-« tatis et Diocesis Mediolanensis sublimav..... decernentes expresse « quod tu haeredes et successores tui Duces Mediolani.... omni nobilitate « dignitate .. potestate libertate.. gaudere debeatis. . quibus alii Sacri Im-« perii principes et nominatim Duces illustres .. ecc. »; ID., I. 1371. a. 1432. marchesato di Franc. Gonzaga.... « in verum Principem atque mar-« chionem sublimavimus ereximus. .. decernentes quod tu ac haeredes.... « omni dignitate... gaudere ac frui continue debeatis quibus alii nostri « et Sacri Romani Imperii principes.... »; così I 686. a. 1416: ducato di Amedeo di Savoia; I. 485 a. 1494: Ducato di Ludovico Sforza ecc.: v. sull'origine e il fondamento giuridico dei principati italiani. anche cenni in CONR. LANCELLOTI, *Templum omnium iudicum pontificiae. caesareae regiae inferiorisque potestatis*, Venetiis 1574. L. 1. c. 3. 4. 5.

(2) Il che può anche desumersi dal fatto che il Duca o il Marchese riceve dall'Imperatore la facoltà di suddividere l'esercizio di questo potere, dando in feudo singole parti del territorio, in modo però che i feudatarii dipendano direttamente da lui: cfr. LÜNIG, *op. cit.* I. 420: vicar. di G. Galeazzo.... « qua tu... tuique descendentes et « successores... possitis et valeatis dare et in feudum concedere descen-« tibus et collateralibus vestris... de civitatibus castris terris territoriis « villis rebus et oppidis dictorum ducatuum Mediolani... cum illis « conditionibus pactis honoribus et subiectionibus de quibus vobis vide-« bitur .. »: così, I. 485, a. 1494: ducato di Ludov. Sforza; I. 686, a 1416: ducato di Amedeo di Savoia ecc. - V. del resto le parole di LUDOV. RODOLFINI di SABBIONETA, *De origine et potestate ducum Italiae quibus regalia iuraque imperii competunt*, cit. da SCLOPIS, *op. cit.* II. 53 .. « Ben so che quei Duchi che ricevono investiture dal papa o dall'Im-« peratore e giurano ad essi fedeltà e pagano tributi diconsi ricono-

non fa meraviglia, dato il vero e proprio carattere di alienazione di diritti imperiali insito nella elevazione di Signorie a Principati [1], la fiera resistenza opposta dai grandi elettori germanici alle prime costituzioni di principati italiani indipendenti [2]. Ma non meno radicalmente modificato ne venne il rapporto fra il popolo e il Signore. La trasformazione del Signore in Principe aveva infatti,

---

« scere un superiore, ma cotesta superiorità non nuoce nè vi si debbe « aver riguardo in punto del mero e misto imperio che esercitano sui « loro sudditi, *perchè costoro non riconoscono per loro immediati signori* « *la Chiesa o l' Impero, sibbene quei loro principi investiti di tutti i* « *diritti regali*... »: così MATTH. DE CARAZIIS, *op. cit.* q. 120:... « Comes in « suo comitatu, dux in suo ducatu et rex in regno habet Imperium et « iurisdictionem.. ». Dal che però non deriva che tali duchi e marchesi avessero la *plenitudo potestatis*, spettante solo all' Imperatore, come non l' aveva del resto *de iure* nessuno dei re soggetti all' Impero :... « quia reges in regnis suis successerunt loco praefecti praetorio et sic « non in loco imperatoris... »: v. su ciò specialmente REST. CASTALDI, *op. cit* q. 110, in fine.

(1) Altra prova di ciò può vedersi nella vera e propria *devoluzione* del Principato, che, in caso di estinzione della discendenza diretta nella famiglia principesca, ha luogo in favore dell' Impero: v. LÜNIG, *op. cit*, I, 485, a. 1494: ducato a Ludov Sforza; .... « Per « obitum Philippi Mariae Angli quond. Mediolani ducis cum nullos ex « se filios masculos aut descendentes legitimos et naturales relinquerit « aperte patuit quod Ducatus Mediolani et comitatus Papiae.... directa « vice ad sacrum Romanum Imperium fuit devolutus.... ».

(2) È troppo noto come l' elevazione di Gian Galeazzo a duca di Milano sia stata una delle cause che condussero alla deposizione di Venceslao: ed è noto come Ruperto e Sigismondo non abbiano ottenuta l' elezione, se non dopo aver solennemente promesso al Collegio dei sette elettori di riconquistare Milano all' Impero: cfr. per ciò e per le imprese di Ruperto e Sigismondo, GREGOROVIUS, *op. cit.*, III. 571 sg.; PERRENS, *op cit.* VI, p. 87 sgg., 357 sg.; CIPOLLA, *op. cit.*. 227 sg. ecc.; e specialmente, per i rapporti fra Sigismondo e Filippo Maria Visconti, SCHELLHASS, *König Siegmund u. Philip Maria Visconti in Jahre 1413*, in *Deutsche Zeitsch. f. Geschichtswiss.*, 1892, p. 323 sg., e la recente interessante monografia dello SCHIFF, *Kön. Sigm. Italien. Politik. bis zur Romfarht*, cit.: notevole come Sigismondo, pur quando volle stringer pace col Visconti si trovò costretto, pur riconoscendogli,

nei riguardi del Popolo e del Comune, questa strana conseguenza: di risuscitar, quasi dalle sue ceneri, il sistema feudale. Il Signore non ebbe più, se non per lontana origine, a ripetere dal popolo la sua effettiva autorità [1], perchè essa parve legittima e naturale conseguenza del-

---

a titolo di vicariato, il legittimo possesso dei suoi stati, a negargli il titolo ducale, per riguardo alle pretese dei principi elettori, che solo assai tardi si indussero a consentire l'erezione in ducato: v. in SCHIFF, *op. cit*, Doc. n. 1, la promessa di Sigismondo al Visconti nel trattato di Sala del 13 ottobre 1413: .... « promittimus.... Philip- « pum Mariam Angelum habere et habebimus in iuribus suis recom- « missum *et apud illustres principes dominos electores imperii pro* « *ipso favores nostros* bona fide.... *interponemus* posse nostro.... *ut ipsi* « *consentiant quod dictus illustris Philippus Maria remaneat et rema-* « *nere debeat in titulis suis* etc. ... ». E nelle successive erezioni di principati fu sempre necessaria l'esplicita conferma degli elettori: v. per es., LÜNIG, *op. cit*, I, 494, a. 1995: conferma degli elettori al ducato di Ludovico Sforza.

[1] La cosa si manifesta evidente in occasione dell' acquisto di Milano da parte di Francesco Sforza nel 1450. Certo in esso ebbe parte preponderante la volontà del popolo milanese: ma non si ebbe un vero e proprio atto di elezione dello Sforza a Signore: ma, piuttosto, un vero e proprio atto di resa di Milano a lui e un esplicito e solenne riconoscimento da parte dei Milanesi della sua qualità e della sua autorità di Duca: in altri termini, i Milanesi, più che darsi un nuovo signore, si limitarono a riconoscere la pretesa dello Sforza alla successione nel ducato di Milano, onde, all' ingresso di Francesco, il solenne giuramento di fedeltà dei Milanesi: v. il racconto di JOH. SIMONETTA, *Rer. gestar. Franc. Sfortiae*, in R. I. SS. XXI. col. 602 sgg.: nè importa, se la resa avvenne in seguito a capitoli fra i Milanesi e lo Sforza, perchè questi non eran tali da legare il Duca, dalla cui liberalità dipendeva l' accordarli e il mantenerli. Cfr. su ciò, i doc. pubblicati in SICKEL, *Beiträge und Berichtungen zur Gesch. der Erwerbung Mailands durch Franz Sforza*, in *Arch. f. Kunde österr. Gesch.-Quellen*, 1855, doc. n. 22 sgg., e FORMENTINI, *Il Ducato di Milano*. Milano 1877, p. 182 sg.: v. anche BERTOLINI, *Il conquisto di Milano per Francesco Sforza*, in *Arch. stor. ital.* 1862, p. 30 sgg., e specialmente, ora, COLOMBO, *L' ingresso di Franc. Sforza in Milano e l' inizio di un nuovo principato*, in *Arch. Stor. Lomb.* 1905, p. 331 sgg.: - per i rapporti fra Francesco Sforza e Federigo III, v. GIAMPIETRO, *La pretesa donazione di Filipo Maria Visconti a Franc. Sforza*, in *Arch. Stor. Lomb.*, 1876, p. 699 sg.

l'essere egli investito, come Principe, del territorio su cui il popolo viveva [1], e le regalie — nomina di magistrati, facoltà di guerra e pace, diritto di batter moneta e così via — che la pace di Costanza e i singoli diplomi imperiali avevan trasferito nelle città, e che il Signore aveva esercitato solo per delegazione del popolo o de' suoi organi costituzionali, già di fatto e tacitamente ritolte alle città, tornarono ora legalmente monopolio e privilegio del Principe [2]. Così la resurrezione di

---

[1] Ciò si rivela sopratutto a proposito dell'ereditarietà del dominio. La successione è ora espressamente regolata nell'atto stesso di costituzione del Principato, con un vero e proprio riconoscimento di un diritto di primogenitura, cui si può derogare solo per espresso consenso imperiale (v. in Lünig, *op cit.*, I, 1786, a. 1436: Sigismondo concede a Francesco Gonzaga di eleggersi fra i figli un successore al marchesato): cfr. su ciò le esatte ed esaurienti constatazioni di Salzer, *op cit.*, 233 sg.; v., non senza molta confusione, Pertile, *op. cit.*, II, p. 223 sg. Così sparve, nei casi di successione, ogni necessità, anche formale, di elezione o di conferma popolare: l'intervento degli organi costituzionali del Comune si ha ancora quasi sempre, ma non per eleggere il nuovo signore o legittimare con sanzione popolare una designazione antecedente, ma solo per compiere atti d'omaggio e di riconoscimento al successore (così a Milano, nella Signoria dei Visconti, da Gian Galeazzo in poi: v. Corio *op. cit*, 571): talvolta si chiede a questo qualche mutamento nei rapporti costituzionali o amministrativi fra il Comune e il Principe, specie nel campo finanziario, ma sempre in via di graziosa concessione: il popolo ormai non ha diritti verso il signore; e solo può implorare grazie: gli esempi ad altro luogo: v. però, intanto, per i Visconti, i doc. interessantissimi pubblicati dal Cantù, *Docum. relativi al dominio dei Visconti sopra Belluno e Feltre dal 1388 al 1404*, in *Atti del R. Ist. Veneto*, serie III, v XIII e XIV, p. 1010 sg.; specialm. il doc. n. 103, 7 ottobre 1402, da cui risulta che alla morte di Gian Galeazzo, il Comune di Belluno inviò ambasciatori a rinnovare giuramento di fedeltà agli eredi e a presentar loro una serie di capitoli, che vennero in gran parte accolti dai Visconti; e per gli Estensi, Tacoli, *Memorie di Reggio*, 1742. III, 776, 780, 781, 807, ecc : per altri esempi, **Blandini**, *op. cit.* p. 39, n. 2.

[2] Cfr. Lünig, *op cit* I. 420: a. 1395: Ducato di G. Galeazzo: « Cum omnibus sylvis, rubetis, aquii... teloneis monetis judiciis « bannis... poenis.. Baronibus Baroniis feudis.... civibus nobilibus

un sistema giuridico e politico antiquato e sorpassato, come il sistema feudale, serviva a consacrare e riconoscere la valida e legale esistenza di un sistema tutto nuovo e moderno, quale era quello dei principati italiani del sec. XV: e il popolo, sino allora, almeno di diritto, se non di fatto, sovrano di fronte al Signore, ridivenne suddito del Principe. E, da allora, le città non ebbero più diritti da vantare di fronte a lui, ma concessioni e privilegi da chiedere; e fondamento giuridico dei rapporti fra la città e il Signore non fu più la dedizione, in cui il potere saliva dal basso, ma la capitolazione, in cui le condizioni si largivan dall' alto. Ma così il popolo definitivamente scompariva dalla scena politica della maggior parte d'Italia, e lo sviluppo del diritto pubblico italiano, così splendidamente iniziatosi al sole delle libertà comunali, e svoltosi attraverso i due primi secoli del Rinascimento, trovava, proprio quando il Rinascimento raggiungeva nel campo artistico e letterario il suo apogeo, un repentino arresto nel dispotismo. Non eran lontani i tempi, in cui Carlo V avrebbe, contro la volontà del popolo, soffocata la libertà di Firenze repubblicana, che Carlo IV aveva consacrata e sanzionata; in cui Imperatori, Papi e Re avrebbero a piacer loro disposto delle città e delle terre d'Italia, creato e disfatto stati, spezzando per secoli ogni spontaneo, per quanto lento, avviamento all' unità nazionale, senza che il popolo più intervenisse se non col suo consenso rassegnato e passivo.

14. Ma con ciò usciamo dai limiti di tempo imposti alle nostre osservazioni. Tornando ai primi due secoli del Rinascimento, possiamo affermare, a conclusione di quanto

« plebeis. . » ecc. ecc.; IBID I. 1372 « civit... Mantuae... cum omnibus « suis juribus honoribus iurisdictionibus ac pertinentiis pront hacte« nus per Commune Mantue. . possessum est et possidetur ad presens « cum.... juribus regalibus honoribus.... aquis... potestatem fabricandi « monetam auream... », ecc. ecc... : così negli altri diplomi.

si disse sin qui, che, dal principio del sec. XIV sino agli inizii del sec. XVI, l'Impero non aveva, in Italia, conservato, per quanto si riferisce all'esercizio di una effettiva autorità politica, nulla più del semplice diritto di sanzionare e consolidare col suo riconoscimento autorità e governi sorti e costituiti all'infuori di ogni suo diretto intervento. Il potere era completamente sfuggito all'Impero, e non gli era rimasta che la sovranità. Il che non significa che esso avesse perduto ogni influenza sullo svolgersi delle istituzioni politiche di quella parte d'Italia, che era pur sempre terra dell'Impero. La sua influenza anzi fu, per certo lato, assai più grande di quel che molti forse credono, e di natura tutta particolare. L'Impero esercitò, nel turbinio di fatti, di mutamenti, di rivoluzioni, di conquiste, di violenze, che caratterizza la storia italiana di quei due secoli, un'azione conservatrice e trasformatrice insieme: un'azione di equilibrio e di consolidamento. Alla tradizione imperiale in gran parte si deve se, dal municipalismo, dal trionfo della violenza e dal cozzo delle passioni di parte non venne la anarchia e la disgregazione: se la stessa violenza trovò una specie di alveo che la incanalò e la fissò entro limiti giuridici. Ciò era confusamente, ma vivamente sentito dagli stessi contemporanei. Se, da un lato, si nota, presso tutti i partiti e tutti i governi, repubblicani o monarchici, una concorde tendenza a mantenere nella sua integrità la distinzione tra il potere e la sovranità e a impedire che, per qualsiasi via, l'Impero riacquistasse l'esercizio del potere [1]; d'altro lato, la

---

[1] È celebre il rimprovero del VILLANI ai Comuni di Toscana che nel 1355 fecero atto di dedizione a Carlo IV: *op. cit.*, IV. c. 77: .... « mantenendo i nostri Comuni di Toscana l'antica libertà a loro « succeduta dalla civiltà del popolo Romano, è assai manifesto che la « maestà di quel popolo per la libera sommissione fatta all'Imperatore « per lo Comune di Siena, di Pisa, di Volterra e di S. Miniato fu da « loro offesa... »: c. 78:.... « la necessità stringe le città e' popoli che « le loro franchigie vogliono mantenere.... e non essere ribelli agli

stessa concorde tendenza si nota a riconoscere quella sovranità, a farle omaggio di platonica, ma significativa, reverenza, a farsene quasi palladio e difesa. ([1]) Tutti i governi infatti — sia repubblicani che monarchici — sentivano che in essa era l' unica garanzia contro la continua persistente minaccia di violenze o d' usurpazioni, la principale garanzia cioè di conservazione costituzionale e politica, facendo essa apparire illegale, illegittima, e perciò *tiran-*

« imperadori alamanni, di provvedersi e patteggiarsi con loro: e in« nanzi rimanere in contumacia con gli imperatori, che senza gran « sicurtà li mettano nelle loro città.. ». Men note, ma anche più significative, le parole di Giov. Sercambi, *op. cit.*, I, c 136, v. I., p 98 sg, a proposito dei patti fra Pisa e Carlo IV: ... « Ora dico a voi, Pisani, « che avevate il reggimento in mano, chome vi deste voi a credere *che « colui il quale dà la gratia che lui tal gratia non possa dilevare, e ad « altri concederla?*... come è palese che ciascun imperatore può costituire « e ordinare in quello che à dominio secondo che a lui piace ... »: II, c. 253, v. III, p. 215: ... « E pertanto si dicie a te, signor Paolo Gui« nigi di Lucca e a li altri che dipò te verranno, che *mai per pro« messione che ti facesse o papa o imperadore il dominio della ciptà « o delle chastella a neuno si conceda*, nè mai li ricevi che abbino più « potentia de te nè genti d' arme, però che non è mutato loro pen« sieri: *ma dalla lunga li onora e reverisceli....* »

([1]) Le spedizioni italiane di Venceslao, di Ruperto, di Sigismondo, di Federico III, offrono la più completa dimostrazione di ció: segni di omaggio, dichiarazioni di fedeltà e di reverenza da tutte le parti: ma, dovunque, le porte della città chiuse, o aperte con ogni diffidenza e alle condizioni più umilianti per la dignità imperiale; v., per la narrazione dei fatti, Gregorovius, *op. cit.*, III. 571 sg. 614, 758 sgg.; Perrens, *op. cit.*, VI. 199 sg.; Cipolla, *op. cit*, 305 sg., 350 sg., 550 sg. ecc.: anche Burchkardt, *op. cit.*, I. 22. Notevoli le relazioni fra Venceslao e il Comune di Firenze, nel 1379, quando l' Imperatore annuncia a Firenze il suo prossimo arrivo: il governo fiorentino si dichiara pronto a onorare, nei suoi ambasciatori, la maestà dell' Imperatore.... « *ita tamen quod nullo modo consentiatur de « recipiendo ipsum; sed libertas publica conservetur....* »; in Rodolico, *Democr. Fiorent.*, ecc., p. 348 sg. Il sentimento generale è bene espresso dal consiglio di Giov. Sercambi, *op. cit*, III, c. 255, al Guinigi: .... « *da lungi li onora e reverisceli*: lo stesso Sercambi, *op. cit.*, II, 46: .... « O imperatore (Sigismondo) che pensavi coll' esercito

niere, ogni autorità e ogni forza, che si fosse, comunque, sostituita a quella che l'Impero aveva riconosciuta e sanzionata, a quella che era la depositaria della sovranità imperiale: così si spiega come le repubbliche trovassero nella soggezione alla sovranità imperiale la base della loro libertà [1]; mentre, nella soggezione medesima, i governi signorili trovassero contemporaneamente il principal mezzo di difesa legale contro le cospirazioni repubblicane de' loro soggetti e contro le

---

« grande et colla tua baronia e a cavallo passare a Roma, e ora « se' conducto ad andare in su' cavalli di legno et sottomettere lo « honore che speravi havere a' Venesiani et misaramente andato. come « pensi potere passare a Roma con poga gente? certo male, che dei « stimare *che tucti i signori d' Italia sperando dovere per la tua ve-* « *nuta esser dilevati dal loro dominio da tucti riceverai poco honore* « *ma più tosto damno....* »; e più avanti, a proposito delle trattative fra Sigismondo a Filippo Maria Visconti, II, 250: .... « factosi fidi « lo imperadore e il duga, soli.... doppo molti ragionamenti d'accordo « vedendo lo 'mperadore che il dicto dugha era più forte di lui, s'ac- « cordorno *facendosi iurare in mano fedeltà nè altro da dicto dugha* « *volse ...* ».

[1] Anche qui, suggestive le parole di Giov. Sercambi, *op. cit.*, I, c 201, p 173: .... « alla cui presentia (di Carlo IV) funno li antiani di « Lucha e molti venerabili ciptadini pregando la maestà sua che li « piacesse *Luccha conservare in sua libertà, rimanendo sempre subiecta* « *alla maestà imperiale....* »; e, anche meglio, I, c. 555, v. II, p. 119: .... « Nota a te, Lucca, che per più dignità tu e tucte l'altre terre « d'Italia sete state riserbate per donna e camera dello 'mperadore « de' Romani, *e a neuno altro signore overo tiranno denno esser soctom-* « *messe; ma sempre socto il dominio imperiale vi dovete governare....* « E però tu, Lucha, *non consentirai che alcuno signore tyranno o vero* « *comunità* sia signore e governatore di te nè del tuo contado. Ma « mectera i avere et persona a *mantenere lo imperio in sua iurisdic-* « *tione.... governandoti sempre col dominio de' Lucchesi e a divotione* « *del Santo Imperio....* »; v. anche Villani, *op. cit.*, IV, 77. Già da tempo, del resto, dicevasi, presso i Comuni, *libertà* la soggezione immediata, senza frapposizione di autorità intermedia, all'Impero; v i cenni di Pertile, *op. cit*, II, 1, p. 57 sg. Onde a lungo le Repubbliche tennero a proclamarsi *camera imperii*: tale si proclamava Genova, ancora al principio del sec. XVI: Sanarega, *De rebus genuensib.*, in *R. I. SS.*, XXIV, 575, a 1501.

tendenze a mutamenti dinastici [1]. Di qui veniva, da una parte, la cura, onde ogni nuova autorità sorta di fatto dalla volontà popolare, dalla forza o dall' intrigo, per poco ottenesse qualche consistenza (troppe comparivano e sparivano come meteore!) cercava, anche a costo di sacrifizi, di ottenere dall' Impero la consacrazione legale; dall' altro lato, l' onda di speranze, che ogni discesa d' imperatore in Italia sollevava nelle città e nei partiti oppressi [2]. L' Impero era la fonte del diritto e della sovranità: fuori di esso non era che tirannia: da esso si attendeva perciò la restaurazione della legalità e della giustizia, ove imperava la violenza [3]; la restaurazione della volontà popolare, ove trionfava la tirannia [4]; la restaurazione della pace benefica e feconda, ove l' infuriare incessante di guerre

---

(1) Le offese al *vicario* sono punite come delitti di lesa maestà: v. sopra a p. 156, n. 1. Così i ribelli ai Duchi e Principi dell' Impero sono puniti come ribelli all' Impero e sottoposti al pagamento d' una multa che va in parte alla « *camera imperialis aerarii sive fisci* »: v. LÜNIG., *op. cit.*, I, 422, 486, 686 ecc.: ducato di G Galeazzo, di Ludovico Sforza, di Amedeo di Savoia ecc Come i Visconti trovassero, nel 1355, nel vicariato, un' arma di difesa contro le pretese di Giovanna di Napoli e dei Savoia aspiranti a Ventimiglia, dimostra ROMANO, *op. cit.*, p. 1077 sg.

(2) Cfr. sopra a p. 43 n. 2. Ancora sull' inizio del sec. XVI. si riguardava dall' Italia a Massimiliano, come a colui che doveva restaurare la libertà e debellare i tiranni: v. LEON. e GREG. AMASEO e GIO. ANT. AZIO, *Diarii Udinesi*, Venezia 1884, a. 1508, p. 3: Massimiliano lancia un proclama.... « denotando a tutti li popoli... come lo « imperio sia stato istituito da Dio e che luy vigniva a la sua coro- « natione per liberare tuta Italia de man de tirani... et de occupadori « della libertà delli popoli.... ».

(3) V. il celebre passo di BARTOLO, *Tract. Represaliarum*, n. 1: .... « peccata nostra meruerunt quod Rom. Imperium prostratum ia- « ceret..... propter quod de iniustitijs ad superiorem non potest haberi « regressus, coeperunt represaliae frequentari.... ».

(4) Cfr. BARTOLO, *De tyrannia*: n. 31: ... ogni superiore ha il dovere di deporre Duchi Marchesi Baroni « *si detinent populum in* « *servitute....* ».

feroci ed inique perpetuava rovine e stragi. (1) Chè se tali speranze riusciron quasi sempre vane, perchè troppo spesso l'Impero, per avidità di lucro o per debolezza, nonchè restauratore della legalità, si fece legalizzatore della tirannia (2), ciò non infirma il profondo significato della tradizione; nè toglie che, ad ogni modo, esso abbia, pure limitandosi a riconoscere stati di fatto già esistenti, influito sull'atteggiarsi e lo svolgersi del diritto pubblico dell'epoca. Basta pensare alla influenza da esso indirettamente esercitata sulla progressiva evoluzione del governo signorile e sullo svolgersi, da questo, del dispotismo principesco, per persuadersene.

---

(1) La funzione pacificatrice dell'Impero era universalmente e concordemente sentita ed ammessa: v. sopra p. 14 n. 1: come era universalmente ammesso il principio che fossero inique ed ingiuste le guerre non autorizzate e approvate dall'autorità imperiale: l'influenza della tradizione giuridica bolognese è qui evidente: v. la lettera di COL. SALUTATI, VI. VIII. 21. p. 463, in cui si risponde all'osservazione di Giovanni di San Miniato essere la guerra fra Firenze e il conte di Virtù illegittima e ingiusta, perchè indetta senza *principis auctoritas*: il Salutati non nega il principio, ma cerca di girare la difficoltà, affermando il diritto di Firenze, *longissima consuetudine*, di indire guerra *veluti princeps*. Notevole la concessione contenuta nel diploma di vicariato a Bernabò Visconti del 1360 (GLAFEY, *op. cit.*): .... « auctoritate propria *iuste* indicere bellum et guerram.... ». Cfr. GIOV. SERCAMBI, *op. cit.* I. c 579 v. II. p. 1831 .... « O somma onnipo-« tentia di Dio.. infondi in nella mente del santissimo in Christo patre « et signore papa Bonifatio nono e del serenissimo principe e signore « messer Venceslao Imperadore de' Romani... la tua gratia acciò che « questa misera patria, che a loro sta lo governo, *mantegnano in pacie « a tua reverenza meglio che non anno facto..* », v. anche *Libell. de habil. temp.*, in LÜNIG., *op. cit.* I. p. 343 .... « Properet nunc Dominus « Imperator.... pacem in terram mittere.... debet.... quia *decisorem « decidii et pacis plantatorem* ipsum Dominus Deus constituit super « terram....Quocunque enim Caesaris Umbra porrigitur ibi Concordia « vestigia sua figit.... etc. ».

(2) Ma vedasi come BARTOLO, *De tyrannia*, n. 34, cerca giustificare, con speciosi motivi, la debolezza imperiale.... : « quid dicimus « de his quae videmus fecisse summum Pontificem (v. più avanti) et « Imperatores?... Nam quosdam quos clare *cognoscebant esse tyrannos* ...

15. La sovranità dell' Impero, ad ogni modo, non si esauriva nel diritto di riconoscimento e di consacrazione, cui si è finora accennato. Intanto, tale riconoscimento non era senza corrispettivo di obblighi da parte dei governi e degli Stati, che per tal mezzo ne ottenevano legale consolidamento. Non si accenna con ciò alle somme di danaro, che i diplomi di vicariato o di elevazione a principati costarono a repubbliche e a Signori; ma a qualcosa, che ha, a' nostri occhi, significato più strettamente giuridico: e cioè all' obbligo del pagamento di un censo annuale all' Impero da parte de' vicarii imperiali [1], censo, che aveva

---

« *eos Imperii constituebant Vicarios...*, ut fecit Clemens in civitate « Bononiae da Tadeo de Pepulis... hoc idem fecit Carolus imperator cum « tyrannis de Lombardia.... Praesumendum est quod tanti domini hoc « sine magna causa non faciant. . Prima propter aliqua magna et « ardua quae eis expedire incumbat sicut enim diligens nauta proijcit « viliora ut salvet pretiosiora .. Secunda ratio potest esse *charitas et* « *dilectio earum qui sunt sub tyranno*, sicut enim videmus.... Phisicos « facere quando una infirmitas non potest sine magno periculo personae « curari, tunc ipsi procurant sustentare naturam ne infirmitas proce- « deret ulterius.... ita quandoque rectus Princeps facit, videns quod « quandoque unus tyrannus non potest deponi sine magno exter- « minio eorum qui sunt sub tyranno: propter bona eorum *ipsum tyran-* « *num facit vicarium ut ex hoc ille tyrannus minus timeat minus* « *populum gravet...* »; il che conferma quanto si affermò più sopra.

[1] Tale obbligo è espressamente enunciato in quasi tutti i diplomi di vicariato, così a favore di magistrature repubblicane, come di Signori: la somma solo varia da luogo a luogo: di queste somme spesso l' Imperatore dispone a favore di singole persone private: v. per es. *Reg. Imp.* VIII. n. 2152 a. 1355: Carlo IV concede per tutta la vita a Bonifacio Lupi di Soragna 300 fiorini della somma che il Comune di Firenze deve pagare alla Camera imperiale; n. 2428. a. 1556: concede al conte Fenso di Prato il censo del Comune di Pistoia: n. 5270, a 1360: concede al vescovo di Vicenza una pensione di 3000 fiorini da prendersi dal censo di Firenze; a. 3739. a. 1361: ordina ai priori di Firenze di pagare al conte palatino Fenzio degli Albertini 200 fiorini del censo da essi dovuto; n. 4142. a. 1365: concede al notaio Giovanni Paoli parte del censo di Firenze ecc. ecc.

natura di ricognizione della sovranità [1] e di compenso dei diritti e delle facoltà, il cui esercizio l' Impero conferiva al vicario, e all' obbligo — di cui già si disse — di fedeltà e di assistenza all' Impero, che al vicario o al principe ne derivava [2]. Ma, prescindendo da questi diritti dell' Impero, che non erano che troppo spesso nominali [3], all' infuori dell' assoluta e completa autonomia di governo che l' Impero assicurava e garantiva ai singoli Stati, rimaneva all' Imperatore romano — germanico — sia nella sua qualità di Imperatore, che nella concorrente qualità di re d' Italia, — come diretta e immediata conseguenza della sovranità a lui spettante, tutta una serie particolarissima di facoltà e di diritti, il cui esercizio garentì, durante tutto il Rinascimento, all' Imperatore stesso la necessità di un suo continuo efficace intervento nella vita giuridica italiana. Non sono da dimenticare, intanto — benchè la via lunga ci costringa a toccare solo di sfug-

---

(1) Vero e proprio carattere di ricognizione ha il censo nel diploma di vicariato a Venezia: ROMANIN, *op. cit* V. doc. 3. p. 484: .... « quod tu et successores nobis et successoribus nostris in signum « recognitionis dominii proprietatis et superioritatis in praed. locis « annis singulis festa nativitatis Dom. Nostri Jesu Christi occasione « et nomine census pro terris castris et locis praed. unam petiam « panni aurati valoris ducator. mille vel alias res aequivalente prae- « tio .... ». - E al tempo della lega di Cambrai, Massimiliano potè fondare le proprie pretese alle terre della Repubblica sul fatto che essa non aveva pagato la ricognizione ai successori di Sigismondo: v. ROMANIN, *op. cit.* V. p. 125.

(2) V. sopra p. 157, n. 1.

(3) È noto come, per lo più, Comuni e Signorie non pagassero di fatto all'Impero i censi, cui eran tenuti giuridicamente. Solo la presenza e il passaggio dell'Imperatore o di qualche suo rappresentante valeva talvolta a ripristinare la legalità: v. però la fiera risposta del Comune di Firenze ai messi di Venceslao, che chiedevano il pagamento del censo: il Comune dà 1000 fiorini tutti in una volta, aggiungendo:... « *quod Commune non est obligatum*: tamen hoc fecit de gratia.... »: in RODOLICO, *Democr. fiorent.* 348 sg.

gita questo punto, che meriterebbe da solo lunga disamina — i diritti che sempre gli spettavano come a supremo sovrano feudale. L'istituto del feudo aveva infatti — ed è ben noto — sopravvissuto alla caduta di quello, che si disse sistema feudale: questa stessa caduta non era stata, anzi, pur durante i nostri due secoli, nè generale nè assoluta. Nelle campagne, specialmente nella parte montagnosa di esse, malgrado l'intenso movimento di conquista del contado da parte dei Comuni, reso anche più attivo dai governi signorili, miranti a toglier di mezzo ogni causa di privilegio o di disuguaglianza politica e sociale, il feudo rimaneva, e spesso non solo come istituto di diritto privato, con tutti i vincoli di carattere reale e personale che gli si riconnettevano, ma anche come complesso di privilegi e di immunità politiche e giurisdizionali, da cui l'autorità centrale del Signore o del Comune dominante, per quanto in qualche guisa riconosciuta, veniva, per così dire, limitata e arrestata. (1) Nè basta: poichè, tra Comune e Comune, tra Signoria e Signoria, specie in alcune regioni del Veneto, dell'Emilia, del Piemonte, v'erano tuttora delle vere e proprie isole feudali, più o meno ampie, direttamente dipendenti dalla corona (2). L'Imperatore era perciò sempre

---

(1) Questo del persistere delle istituzioni feudali durante i secoli del Rinascimento e dell'età moderna, nell'Italia superiore, è tuttora un punto della nostra storia giuridica, che attende di essere particolamente ed esaurientemente studiato; ed è da augurarsi che qualche studioso non tardi a dirigervi la propria attenzione. V. ora i pochi e confusi cenni del PERTILE, *op. cit.* II. 1. p. 347 sgg.; II. p. 234 sgg.: anche SALVIOLI, *Trattato di storia del diritto italiano,* Torino 1908, p. 241 sgg.-: da ved. però POGGI, *Origini e vicende degli istituti feudali in Italia*, in *Arch stor. ital.*, 1857, p. 27 sgg.; WEANSPEARE. *Storia degli abusi feudali,* 1883; CICCAGLIONE, *Feudo,* in *Enc. giur. ital.*, p. 452 sgg.; CALISSE, *Feudo,* in *Dig. ital.*, n. 24 sgg.; ROSA, *Feudi e Comuni di Lombardia,* 1857, ecc.

(2) Notevoli nel Veneto, le signorie feudali ecclesiastiche dei vescovi di Trento, di Aquileia, di Belluno; nel Piemonte, le signorie feudali dei Monferrato ecc. Feudi direttamente dipendenti dalla corona

il capo della complessa gerarchia feudale, il supremo dispensatore e confermatore di investiture feudali, il supremo giudice e legislatore in materia feudale [1]. E una specie di recrudescenza feudale — se mi si passi la frase — si ebbe in Italia, dal sec. XV in poi, da quando il diritto del popolo andò sempre più ritirandosi di fronte al dispotismo trionfante: non solo il sistema feudale servì di base, come si disse, alla consacrazione legale dei novelli Stati monarchici svoltisi dalle Signorie; non solo i Principi italiani, e le stesse Repubbliche, si fecero spesso creatori e dispensatori di feudi [2]; ma Venceslao, Sigismondo, Federigo III, nelle loro discese in Italia, fecero, a scopo di lucro, larghissimo uso del loro diritto di concedere e di confermare feudi [3]. Ma altri diritti, e di ben diversa natura, spettavano all' Imperatore. Traccia di essi si ha negli stessi diplomi di vicariato; da' quali risulta spesso che la competenza del vicario non si limitava alla facoltà di esercitare, in nome dell' Impero, poteri di governo o di giurisdizione confe-

---

potevan dirsi, benchè politicamente in vario modo soggette al dominio di qualche Signoria o di qualche Comune predominante, quelli dei Del Carretto, dei Malaspina, dei Soragna, dei Pico, dei Landi, degli Appiani ecc. ecc.

(1) Cfr. a mo' d'esempio (cito un esempio fra mille), Lünig, *op. cit.* III. 2. n. 1. p. 1931. a. 1640: Conclusum Consilii imperialis aulici « in Causa successionis in Ducatu et feudo Sabblonettano ».

(2) A ciò espressamente li autorizzavano i diplomi stessi costitutivi dei Principati (v. sopra p. 166, n. 2): cfr. cenni in Pertile *op. cit.* II. 1. p. 347 sgg. e specialm. 2 p. 236. Qui non si accenna che di sfuggita: interessanti, ora, per la storia della feudalità nei sec. XV e XVI, le molte notizie raccolte, intorno alla politica dei varii governi succedutisi a Parma, dalla metà del sec. XV sino ai Farnesi, nei rapporti coi feudatarii del territorio, e alla lotta fra questi e il governo centrale, da Benassi, *Schizzi Guicciardiniani*, estr. dall' *Arch. stor. per le prov. parmensi*, XI. 1911, p. 16 sg.; 33 sg.; 57 sg.

(3) Basta, a persuadersene, scorrere i Regesti di Carlo IV e di Sigismondo: specialmente notevole, per esempio, l'infeudazione della città e del territorio d'Asti al duca Carlo d'Orléans: v. *Reg. Imp.* XI. n. 936, a. 1414.

riti dal popolo; ma si estendeva anche a facoltà, che il popolo non gli aveva conferito, perchè si riteneva che non potessero conferirsi se non dall' Imperatore. V' era infatti tutta una serie di atti che si dicevano ed erano riservati all' Impero. Non si trattava, a ben guardare, di que' diritti che per lo più s' intendono compresi nel tradizionale concetto di *regalia*, la maggior parte de' quali, strettamente connessi con l' esercizio di una piena e indipendente autorità politica, erano stati in parte legalmente ottenuti e in parte usurpati dalle città, e da queste trasmesse, nel loro complesso, ai Signori e alle magistrature repubblicane del secolo XIV, e il cui esercizio aveva trovato conferma e consacrazione appunto nei diplomi di vicariato; ed eran stati poi trasferiti nei Principi dispotici del secolo XV. Si trattava piuttosto di atti di varia natura, i quali non si collegavano ad alcun esercizio di effettivo potere amministrativo e politico, ma strettamente si collegavano all' ideale funzione dell' Impero universale come fonte della giustizia comune a tutti gli uomini, e della legge, a cui tutti gli uomini sono soggetti [1]: facoltà, cioè, per lo più consistenti, o nell' eser-

[1] V. per la distinzione, che andò facendosi strada tra i giuristi, dal sec. XVI in poi, fra *reservata principi in signum supremae potestatis subiectionis et superioritatis et universalis dominii* (i veri e propri diritti riservati di cui stiamo occupandoci) e *reservata principi in signum privilegii singularis* (le regalie nel senso tradizionale, direttamente esercitate, in Italia, dalle singole *univ. super. non recognosc.*), Conr. Lancelloti, *Templ. omn. iud.* L. I. 54 § 4. n. 9. 10; e. per la distinzione, press' a poco corrispondente alla prima. tra *Regalia ad essentiam et existentiam Maiestatis spectantia* o *maiora*, e *Regalia pecuniarium commodum fisco Imperatoris inferentia* o *minora*, Conr. v. Einsiedels, *De Regalibus sive jurib. ad Imper. pertinentibus,* Halae Senon. 1778 c. I. n. 59 sg. e Conr. et Bened. Carpzoviorum, *De Regalibus Maiestatis et fisci*, ib. c. I. aph. 1 sgg., e i moltissimi ivi citati: si noti però che fra le *regalia maiora* si fanno spesso entrare anche alcune facoltà o diritti che non mi sembrano *riservate* nel senso suesposto: la distinzione è del resto assai incerta e mutevole nei varii scrittori; nè, essendo sorta particolarmente nei sec. XVI e XVII e fuori d' Italia, può, senz' altro, applicarsi, senza

cizio di una specie di giurisdizione volontaria riservata [1], o nella concessione e nel riconoscimento di particolari condizioni giuridiche: vale a dire, in altri termini, connessi con tutto quanto si riferisse, in larghissimo senso, o all'applicazione del diritto comune o all'ammissione e al riconoscimento legale di particolari deroghe a questo diritto comune. Come l'Impero era la fonte della legge universale, davanti a cui tutti gli uomini erano uguali, così era la fonte unica e suprema delle singole eccezioni a questa legge universale, che a singoli uomini assicurassero o garantissero diritti e facoltà particolari [2]. Onde è facile dedurre come, sulla formazione e la costituzione di tale complesso di facoltà *riservate* dell'Imperatore, avesse esercitato decisiva in-

---

molta discrezione. ai rapporti fra l'Italia e l'Impero nei secoli di cui ci occupiamo. In altra occasione tornerò forse con più ampiezza sull'argomento. V. intanto, una definizione di *regalia*, nel senso più limitato di *jura riservata*, in CONR. V. EINSIEDELS, *op cit.*, c. I. n. 21: ... « jura Imperatoris Romani Maiestati propria ipsi in signum « supremae eminentiae ad Imperii utilitatem tributa.. »

[1] Non, si badi, quegli atti di giurisdizione volontaria, che potevano farsi entrare nel concetto generale, di origine piuttosto germanica che romana, di *mundio regio* (v. MAYER, *op cit.* II. p. 223 sg.), quali la nomina di tutori e curatori per minori, mentecatti, donne e di avvocati per enti ecclesiastici, l'intervento nelle alienazioni di beni di minori, nelle permute di beni ecclesiastici, nell'emancipazione, nell'adozione ecc. (v. FICKER, *op cit.* I. n. 154 p 284 sg.): tali atti non potevan più dirsi riservati all'Imperatore, perchè, usurpati dopo la pace di Costanza, dalle città (v. FICKER *op. cit.* II n. 238. p. 59. sgg.), erano ormai entrati a far parte del completo potere di governo e di giurisdizione riconosciuto ad ogni *universitas civium* (v. sopra p. 153. n. 1) autonoma: piuttosto una serie di atti di ben diversa natura, che durante i primi secoli dell'età medievale non erano stati affatto considerati come di esclusiva competenza imperiale, ma che la risorta scienza romanistica aveva poi indicati come tali, traendone il concetto e la nozione precisa dai testi giuridici *romani*: si trattava dunque di una formazione recente e strettamente connessa con la tradizione giuridica bolognese e italiana: v. FICKER *op. cit.* II. n. 244 p. 66 sgg.

[2] Cfr, del resto, CONR. LANCELLOTI, *op. cit*, L. I, c 1, § 4, p. 80 sgg.; CONR. V EINSIEDELS, *op. cit*, c. 2, 1, n. 1 sgg ecc.

fluenza la tradizione romanistica bolognese ed italiana [1]. Quindi si riteneva che l' Imperatore solo potesse, su tutto l' Impero, non solo fare e pubblicare leggi generali, che, al disopra delle leggi particolari ad ogni Stato, valessero per tutto l' Impero [2]; ma anche, per esempio — si citano qui, fra le facoltà riservate, solo alcune fra le più caratteristiche — giudicare in prima istanza, come giudice ordinario, delle liti fra principi e terre che non riconoscevano altro superiore diretto se non l' Imperatore [3], e in ultima istanza, come supremo giudice inappellabile, di tutte le sentenze di magistrati e di tribunali inferiori, per quanto a questi fosse dall' Impero stesso riconosciuto il più ampio diritto di giurisdizione, anche d' appello [4]; essere

---

[1] Un completo elenco di tali facoltà riservate può vedersi, oltre che negli scritti su cit., in Rest. Castaldi, *De Imperatore* ecc.: q 110. l, n. 1 sgg. « *Reservata Imperatori* », il quale ne enumera ben 331: ma raggruppando molti atti di identica natura, il numero può ridursi d'assai, e forse son da togliere dall' elenco alcuni atti, di cui mi par dubbio se davvero possano dirsi riservati: per es. i num. 17. 21. 38. 40. 44 60. 79. ecc.

[2] Cfr. Conr. Lancelloti, *op. cit.*, L. I, c. 1, § 4, p. 79; v. Einsiedels, *op. cit.*, c. II. 2, n 18 sgg.; Carpzoviór. *op. cit.*, c. 2, aph. 1-4, ecc.

[3] Cfr. Francklin, *Das Reichshofgericht im Mittelalter*, Weimar. 1867 II. p. 34 sg., e i cenni di Pertile, *op. cit.* I. 1, p. 38 sg.: anche sopra p. 179; v. Conr. Lancell., *op. cit.* VI. c. 1, p. 108.

[4] Cfr. cenni in Pertile *op. cit.* VI. I. p. 37 sg. e 2. p. 265 sg., il quale però mostra di non distinguer bene tra l'ordinaria giurisdizione d' appello, ormai normalmente compresa nell'amplissima facoltà di giurisdizione esercitata dai vicarii imperiali e dai principi, ciascuno nell' ambito del loro territorio, e la giurisdizione d' appello riservata all' Imperatore, concorrente e superiore a quella, e che all' Imperatore spettava indistintamente su tutto l' Impero. La distinzione si rileva nettamente dal diploma di vicariato alla Republica veneta, in cui, dopo di aver riconosciuto nei dogi la facoltà... « de causis « principalibus appellationibusque quibuslibet tamquam iudices a nobis « specialiter delegati cognoscendi et diffiniendi... » si aggiunge la clausola.... « ita tamen ut a vestra et officialium vestrum sententia... « ad audientiam nostri imperialis culminis possit libere totiens quotiens « opportunum fuerit, provocare . ». v. Romanin, *op. cit.* V. 449: - La

l'unico possibile giudice *in causa propria* [1]; nominare giudici [2] e notai [3]; emancipare l'assente o l'infante [4]; legittimare per *rescriptum principis* figli spurii ed illegittimi [5]; concedere titoli e dignità cavalleresche e nobi-

stessa clausola, in LÜNIG, *op. cit.* 1689. a. 1422.: vicar. a Ludovico di Savoia. - Per la frequenza delle cause così inoltrate al tribunale dell'Imperatore o aulico, v. IOH. DE GEYLNHUSEN, *Collectarius perpetuarum formarum* ed. KAISER 1900. 243. n. 289. « Creacio iudicum et auditorum « consistorii imperialis in Tuscia... : Sane ad nos et sacrae cesareae « maiestatis auditorium pro iusticiae remedio de diversis imperii nostri « partibus multi recurrunt ... et eorum nobis querele... deferuntur sepius « quam expedicioni exigeret ipsorum necessitas vacare non pos- « sumus etc... ».

(1) Cfr. REST. CASTALDI, *op. cit.* 110. 1, n. 6; CONR. LANCELLOTI, *op cit.*, L. I, c. 1, § 4. 10, p. 95.

(2) Il principio che tutti i *iudices* dovessero essere di nomina regia, che portò alla scomparsa della precedente distinzione fra *iudices domini regis* e *iudices* o *scavini* delle città, accumunandoli tutti, così i veri e propri giudici del tribunale regio, come quelli dei tribunali cittadini, nella generica denominzione di *iudices imperiales*, *regales*, *imperialis aule*, o *iudices* semplicemente, non risale, nelle sue prime apparizioni, oltre il sec. X, e non appare generalmente trionfante che durante il sec. XIII: v. su ciò, FICKER, *op. cit.* II. n. 254. p. 88 sg. e specialmente III. n. 437 sgg., p. 17 sgg.; BETHMANN HOLWEG, *Der Civilprozess des gemein. Rechts in geschichtlich. Entwickel.* 1886 sg. V. p. 331 sgg.: v. però ora, pei precedenti, MAYER, *op. cit.* II. 194 sgg. : anche PERTILE *op. cit.* VI. 1. p 202 sg

(3) Cfr. REST. CASTALDI *op. cit.* q 110. 1. n. 9; CONR. EINSIEDELS, *op. cit.*, c. 2, 18. n. 204; CARPZOVIOR , *op. cit.*, p. 50. - Anche la nomina dei notai non divenne *esclusiva facoltà dell'Imperatore* (o del Papa, nelle terre della Chiesa), che dal sec XII in poi, facendo scomparire i precedenti notai locali e cittadini: v pei precedenti e le fasi della trasformazione, FICKER, *op. cit.* II. n. 246. p. 69 sgg; PERTILE, *op. cit.* VI. 1. p 293 sgg.; DURANDO, *Il tabellionato o notariato*, Torino 1897, e ora MAYER, *op. cit.* I 123 sgg. ecc. - V. BRYCE *op. cit.* 225 sg.

(4) Cfr REST. CASTALDI, *op. cit.* q. 110. 1. n. 13.

(5) Cfr. REST. CASTALDI, *op. cit.* q. 110. 1 n. 14; CONR. LANCELLOTI, *op. cit.*, I c. 1, § 4, 20 p 102; CONR. v. EINSIEDELS, *op cit.*, II, 8, n 74 sgg ; CARPZOVIOR., *op cit*, c. 2, p. 62 sgg. - È questo, fra i diritti riservati, uno de' più importanti e dei più universalmente noti: pressochè sconosciuto nella sua precisa configurazione giuridica nei primi secoli del medioevo, l'istituto riappare dal sec. XIII in poi,

liari [1]; creare dottori *solo verbo* [2]; erigere studii generali

---

per evidente influenza romanistica, e si fissa stabilmente nel sec. XIV, pur dando luogo a vive questioni fra i giuristi circa l'estensione della efficacia della *legitim. per rescr. princ.* in confronto con quella più regolare e normale *per subs. matr.*: per tali questioni, per la storia della *legitim. per rescr. princ.* in genere, e per la distinzione fra la *legitimatio ad honores* e la *legitim. ad successionem*, rimando a FICKER, *op. cit* II. n. 257 sgg. p 94 sgg.; PERTILE, *op. cit.*, III. 392; KOGLER, *Die Legitimatio per rescriptum von Iustinian bis zum Tode Kaiser Karls IV*, 1904; e specialmente all'ottimo lavoro di PITZORNO, *La legittimazione nella storia delle istituzioni famigliari del medioevo*. Sassari, 1904, p. 135 sgg., 218 sgg.; NANI, *Storia del diritto privato ital.*, 1802, p 214 sg.: recentissimamente, sulla legittimazione imperiale di bastardi durante il Rinascimento e sugli abusi cui essa dava luogo. TAMASSIA, *La famiglia italiana nei sec. XV e XVI*. Palermo 1911. p 239. sg. - Sul diritto di legittimare spettante al Papa e sulla sua estensione, v. più avanti.

(1) Cfr REST. CASTALDI, *op. cit*, q. 110-1, n 23,131; CONR. LANCELLOTI, *op. cit.*, I c. 1, § 4. 7, p. 88; v. EINSIEDELS, *op cit*, II, 14, n. 131 sgg; CARPZOV., *op. cit.*, II. p. 45 sg - Il principio che l'Imperatore, e, nelle terre della Chiesa, il Papa fossero le fonti di tutte le dignità, è di origine nettamente romanistica: cfr. BALDO *Comm. ad Lib.* « *feud.*, I, II, 10: .... « Omnes dignitates a principi profluere tamquam « a fonte, unde in eo sunt omnes dignitates. Et sicut dicitur de papa.... « ita et et in principe Romanorum sunt omnes thesauri dignitatum reconditi ..: ». Veramente il diritto di creare nobili e cavalieri spettava ormai a tutti i governi autonomi locali, persino ai repubblicani (cfr. SALVEMIMI, *La dignità cavalleresca nel Comune di Firenze*, Firenze, 1894); ma la prerogativa imperiale sta in ciò, che l'Imperatore poteva far nobili e cavalieri in tutto l'Impero, e, pel cavalierato, dar titolo di cavaliere a chi non fosse nato da cavaliere: inoltre i nobili e i cavalieri di diretta nomina imperiale avevano dignità e privilegi maggiori degli altri: cfr. *Glo.* in L. 6. Cod. 2, 8: ... « maiorem hono- « rem deberi his qui electi sunt ab imperatore ad aliquam digni- « tatem quam his qui ad eamdem dignitatem sunt electi ab aliis »: — così poi JAS. DEL MAINO, *ad* L 29, Cod. 1, 3. e *ad* L. 41, Cod. 1, 4; cfr. FICKER, *op. cit* II, n. 260, p 102 sg.; PERTILE, *op. cit.*, III, p 147 sgg. - Per la *nuova* nobiltà dei sec XV e XVI, v. SALVIOLI, *op. cit.*, 319 sgg. e TAMASSIA, *op cit*, 15 sgg.

(2) Cfr REST. CASTALDI, *op. cit.*, q. 110, 1, n. 41, 179; CONR. EINSIEDELS, *op. cit.*, II. 16, n. 190 sg.; CARPZOVIOR., *op cit.*, II. 51 sg. - Su pochi fra i diritti riservati, come su questo, è evidente l'influsso della scuola. Ignoto alla glossa, sembra anche ignoto a Cino a

privilegiati ([1]); concedere a singoli *forenses* la cittadinanza d'una particolare città dell'Impero, esentare cittadini o sudditi di particolari città o Stati dal pagamento di tutti

---

Bartolo a Baldo: sino alla metà del sec. XIV, il conferimento di un grado dottorale è sempre un esclusivo diritto delle singole scuole o *Universitates.* Ma, come il conferimento del titolo dottorale da parte delle scuole *privilegiate* (v. nota seg.) si considerava mediatamente derivante dall'Imperatore o dal Papa, non tardò a farsi strada il principio che essi potessero concedere il titolo anche *immediatamente*, senza intervento della scuola: primo ad enunciarlo pare sia stato ANGELO DEGLI UBALDI, *ad* L. 1, Cod *De sent. pass. et restit.*, 9, 51: « Et per hoc habet hic « casum quod *uno verbo imperator etiam extra ordinem* et procedendo « prolato cassare potest sententia iudicum recte et rite latas et de « servo liberum facere et *eadem ratione uno verbo posset facere docto-* « *rem....* »; seguito da ALESS. TARTAGNI, GIASON DEL MAINO, *ad loc. cit.*, e altri. V., per la storia di questo sviluppo, oltre i pochi cenni di FICKER, *op. cit.*, II, n. 263, p 107 sgg, ora l'esauriente studio di DE WRETSCHKO, *Die Verleihung gelehrter Grade durch den Kaiser seit Karl IV* in *Festschrift H. Brunner*, 1911, p 689 sgg. L'istituto può dunque dirsi costituito e riconosciuto dalla seconda metà del sec. XIV in poi; onde alla fine del sec. XVI, REGNER. SIXTINUS, *Tractat. de regalibus*, I. c. 2, n. 27, annovera la concessione di grado dottorale tra le *regalia maiora.* Pare però che si usasse far precedere la concessione del titolo da una specie di esame, mancando il quale la concessione dava privilegi e dignità minori di quelle godute dai *doctores* comuni: cfr. ALESS. TARTAGNI, *ad* L. 1, Cod. 12, 1, n. 291.... « Pronun- « tiatus autem doctor solo verbo ab imperatore vel a Papa, *si est ignarus* « *iuris*, non habet privilegia doctorum, sed ut *doctor minoris scientiae* « *honoratur...* » e, sulle sue traccie, BARTHOL. DE CHASSANEO, (1480-1542), *Catalogus Gloriae Mundi*, Genf, 1617, p. 10 cons. 31, p. 378: .... « Doctor creatus a summo pontifice vel imperatore praeferendus est « doctori ab alio inferiore creatus, etiamsi talis ab inferiore creatus « fuerit antiquior... Istud. tenet et seguitur dom. meus Jason. Quod « dicit idem dom. meus intelligendum esse *in doctore ab imper. vel* « *Papa cum rigore examinis; secus si doctor simplici verbo...* ». — V. su ciò DE WRETSCHKO, *op. cit*, 708 sg. Anche BONI DE CURTILE, *De nobilitate*, in T. U. I., XVI, III, n. 23.

[1] Cfr. REST. CASTALDI, *op. cit.*, q. 110. 1, n. 179. 180; CONR. v. EINSIEDELS, *op. cit*, II. 15, n. 176 sg. - il diritto di *privilegiare studia* compare fra le *regalie maiora* di REGNER. SIXTINUS, *op. cit.*, c. 2, n 26. — Quanto questo diritto si ricollegasse alla tradizione giuridica romanistica non v'ha bisogno di ripetere: v. sopra p 24, n. 65.

esercitavano, o in nome del popolo, o per delegazione del popolo, e di cui essi non ripetevano dall' Impero che la consacrazione, non comprendeva quindi mai, di per sè solo, la facoltà di esercitare diritti riservati o di rappresentare direttamente la sovranità imperiale [1]. Il che non

---

[1] Cfr, per tutti, REST. CASTALDI, *op. cit.*, q. 54, n. 20: ... « licet « multi iura imperialia quandoque habeant in eorum territorio.... sciendum tamen.... non habent tantam plenitudinem potestatis et prae« minentiae quantam habet Imperator... facultas legitimandi.... quae est « apud ipsum Imperatorem non transit in inferiorem.... ». Bisogna però ben distinguere tra le *civit. super. non recognosc.* del Regno d'Italia e i *regna* o i *principati* ormai completamente indipendenti dall'Impero, quali la Francia, la Spagna ecc.: in questi infatti la teoria si applica meno rigidamente, in quanto, se pure in Italia molte delle facoltà su enumerate eran *riservate* all'Impero solo nel senso che solo l'Imperatore poteva esercitarle, senza limiti di territorio, *in tutto l'Impero*: non nel senso che, alcune di esse, se non tutte, (l'esame preciso mi porterebbe troppo lontano: v. particolarmente per la facoltà di legittimare, PITZORNO, *op. cit.*, 226 sg.; 257 sgg.) non potessero almeno di fatto, per espressa concessione imperiale o per prescrizione acquisitiva, esercitarsi *nei limiti del proprio territorio*, dai detentori nel potere nelle singole *universitates civium* autonome, cioè *super. non recognosc.* (v. REST. CASTALDI, *op. cit.*, p. 110 in fine: ... « Sciendum est circa iam dicta quod licet sint reser« vata Imperio... tamen generaliter videtur dici posse in regibus ac « omnibus aliis dominis tenentibus locum imperatoris in terris suis « nec recognosc. superior.... » ecc.), delle quali BARTOLO aveva detto (v. sopra p. 139, n. 1): « tantam potestatem habent in populo *quantam* « *Imperator in universo....* »; (per tutte le numerose e gravi questioni relative all'acquisto delle regalie riservate e ai modi di esso, rimando a v. EINSIEDELS, *op cit.*, c. IV, n. 1 sgg.; CARPZOV., *op cit.*, IV, p. 181 sgg.); in Italia però la teoria non aveva cessato di considerarne l'esercizio come una vera prerogativa imperiale anche nei rapporti con le singole *civit.* In questa illimitatezza di giurisdizione territoriale stava la caratteristica fondamentale della *plenitudo potestatis* imperiale; onde quasi sempre gli atti concernenti l'esercizio di facoltà riservate portavano la clausola: « *De plenitudine Caesareae o imperialis potestatis* » (v per le concessioni di grado dottorale, DE WRETSCKHO, *op. cit.*, 705). Cfr. per particolari e cenni bibliografici, REST. CASTALDI, *op. cit.*, q. 110 *in fine* e ANT. SICULI, *De potestate regia*, q. 14, 21 ecc. V. anche per la inalienabilità della *plenitudo potestatis*, AENEAS SYLVIUS, *De ortu* ecc., c. 15.

toglie che l'Imperatore potesse tali diritti esercitare anche per mezzo di altri! Già è noto, intanto, come, nello stesso diretto esercizio della sua sovranità, l'Imperatore usasse normalmente valersi dell'assistenza e del sussidio di un proprio consiglio, di quello che, da Carlo IV in poi, erasi consolidato nel *sacrum consilium imperiale* (1), corpo variamente composto, in cui l'Italia era largamente rappresentata (2), e che aveva poi finito, sostituendosi all'antico tribunale aulico, coll'assumere vere e proprie funzioni, oltre che di consiglio, anche di tribunale di corte per l'esercizio della giurisdizione riservata all'Impero (3). Ora

(1) Rimando per i precedenti e la storia del *sacr. consil imperiale* all'ottimo libro del SAMANEK, *op. cit.*, p. 14 sgg., 127 sgg., il quale, tra molte altre interessanti constatazioni, pone bene in luce come il *sacr. consilium*, da Carlo IV in poi, differisse profondamente, per l'indole delle sue funzioni, dal consiglio di Federigo II ed Enrico VII: mentre questo era un vero e proprio consiglio di governo, quello, perduta, con lo scomparire d'ogni potere da parte dell'Impero, ogni autorità e ogni programma di governo, assume funzioni puramente amministrative, pel proseguimento e la conservazione degli interessi inerenti alla *sovranità* imperiale: v. specialmente p 138 sgg:

(2) Cfr., per il modo di formazione del consiglio, per le varie specie di *consiliarii* o *familiares*, per i privilegi da essi goduti, i cenni di SAMANEK, *op. cit.*, 148 sgg.: v. in JOH. GEYLNHUSEN, *op. cit.*, I, n. 18, 19, 20, 21, 22 ecc., le formule di nomina pei *consiliarii* delle diverse classi. Moltissimi italiani, e fra questi quasi tutti i signori ed i principi, furono assunti fra i *consiliarii familiares et commensales* degli Imperatori (basta scorrere i regesti di Carlo IV e Sigismondo): utili notizie su ciò in SAMANEK, *op. cit.*, 127 sg.; ma l'argomento potrebbe formare ancora interessante oggetto di studio. Per il *referendarius* del sacro consiglio « in partibus Italiae » (v. JOH. GEYLNHUSEN, *op. cit.*, n. 28), al tempo della dimora in Italia di Carlo IV, e per le sue funzioni, cfr. SAMANEK, *op cit.*, p. 138 sgg. - V. *Libell. habil. tempor.*, c. 5, p. 448: « De Legistis sen iudicibus curiae Imperiali multum necessariis..., ».

(3) Per le origini e le vicende della *camera imperiale* e specialmente per i rapporti tra questa e il *sacrum consilium imperiale*, v. ora le osservazioni di SAMANEK, *op. cit.*, p. 166 sgg., che modificano in parte i precedenti risultati di FRANCKLIN, *Das Reichsthofgericht.*, *cit.*, I, 66 sgg., 324 sgg. e TOMASCHEK, *Die hochste Gerichtsbarkeit des*

par ben naturale che gli Imperatori usassero talvolta delegare, per un determinato territorio dell' Impero, a singole persone, fra i componenti il loro consiglio, l' esercizio totale o parziale della loro sovranità. Ciò avvenne anche per l' Italia: e così si spiega e si giustifica la presenza in Italia, pur durante i secoli XIV e XV, oltre che di singoli *procuratores fisci* e di *nuncii* e *factores* imperiali (1), di veri e proprii *vicarii imperiali*, o generali per tutta Italia, o particolari a una determinata regione, di cui pur ci consta non essere essi mai stati, di fatto, in alcun luogo, investiti di alcun potere politico e amministrativo (2).

---

deutschen Königs, in *Sitzungsberichte d. Wien. Akad.*, 49, p. 539 sgg.; v. anche LECHNER, *Reichshofgericht und Königl. Kammergericht*, in *Mittheil. d. Inst. f. österr. Geschichchtsf.* XI, 67. 70, e SCHRÖDER, *Lehrbuch der deutsch. Rechtsgesch* Leipzig 1902, p 553 sg. - e i cenni inesatti di PERTILE, *op. cit.*, VI, 1, p. 38 sg.

(1) Cfr., per l' invio in Italia, al tempo di Carlo IV, di « *nuncii* « *factores et negociorum gestores*.... ad gerendum dirigendum et pro « movendum nostra et ipsius imperii negocia per Italiam... » SAMANEK, *op. cit.*, p. 183 sg.: v. JOH. GEYLNHUSEN., *op. cit.*, 141 sg., n 163, 167. - Così, intorno a Cino di Castellione: « referendarius et consiliarius « regiae maiestatis », lasciato da Carlo IV in Italia, SAMANEK, *op cit*, 135. - Per gli *advocati* o *procuratores imperialis fisci* oltre SAMANEK, *op. cit*, 131, v. *Reg. Imp.* VIII, n. 4669: .... « familiaris atque domesti- « cus advocatus imperialis fisci in Italia »: un *procurator imperialis fisci* compare nel 1437 a lanciare l' atto d' accusa contro Filippo Maria Visconti per l' acquisto di Genova e Savona, terre dell' Impero: *Reg. Imp.*, XI, n. 12042. - V. anche *id.* n. 224, a. 1412: Sigismondo incarica Nicola di Marzali e Giovanni di Marothi, nobili ungheresi, di esaminare gli affari dell' Impero in Aquileia, Friuli, Toscana e Lombardia.

(2) Così — cito solo alcuni, fra i moltissimi esempi che mi si presentano —: nel 1315, Giovanni di Belmont, vicario generale in Italia di Ludov. il Bavaro: v. in FICKER, *Urkunden zur. Gesch. d. Römerzug Ludwigs d. Bayern*, Innsbruck, 1861, p. 1 sg.; - nel 1316, Giovanni di Verona canonico di Metz, « consiliarius », rappresentante « ab aula « regia », di Federico il Bello in Italia: in VERCI, *op. cit.*, VIII, doc. 13, n. 805; - nel 1323, Bertoldo di Neuffen, vicario generale di Ludov. il Bavaro, insieme coi colleghi Bertoldo di Graisbach e Federico di Truhendingen: in VERCI, *op. cit.*, IV, doc. n. 31-42, n. 958-966 (cfr. su questi vicarii e la loro azione, CHROUST, *Beiträge zur Gesch. d. Ludw.*

Si trattava, in realtà, di un *vicariato* ben diverso da quell'altro *vicariato* — che, per intenderci, possiamo dire *politico* —, da noi descritto finora; e bisogna ben guardarsi dal confonderlo con questo. Per mezzo di esso, l'Impero non legittimava l'esercizio di un potere trasmesso da altri; ma delegava ad altri l'esercizio di tutte o parte delle facoltà inerenti alla sua sovranità ([1]): onde que' vicari erano veri

d. Bayerns, II, *Die Romfahrt.*, Gotha, 1887, p. 40 sgg.; GREGOROVIUS, *op. cit.*, III, 153; VILLANI, *Hist. fiorent*, *cit*, XIII, 533 ecc.); - nel 1330, Federico di Oettingen vicario generale di Ludovico il Bavaro in Toscana: in FICKER, *Urkund. cit.*, 523, n. 512; - nel 1338, Alberto e Ottone d'Austria, vicarii generali e perpetui di Ludov a Padova e Treviso: in DU MONTS, *op. cit.*, II, 2,236, p. 164; - nel 1355, Ernesto arcivescovo di Aquileia vicario generale in Siena di Carlo IV: in *Reg. Imp.*, VIII, n. 2060 c.; - nel 1356, Marquardo, vescovo di Asburgo, vicario generale di Carlo IV in Italia: in *Reg. Imp.*, VIII, n. 2487-88, 6178, (v. GIOV. SERCAMBI, *op. cit.*, L. I, c. 148); - nel 1369, Guido di Boulogne, cardinale di Porte vicario generale di Carlo IV in Toscana: in *Reg. Imp.*, n. 4758, 4770-87, (v. GIOV. SERCAMBI, I, c. 201, p. 174); - nel 1367, Raimondino marchese di Soragna, vicario di Carlo IV a Pisa e Lucca: in PEZZANA, *op cit.*. I, 184, n. 108: *Reg. Imp.*, 4522; - nel 1383, Jost von Mahren, vicario generale di Venceslao in Italia: in SICKEL, *op, cit.*, app. n. 2, p. 84 sgg.; - nel 1411, Federico d'Ortenburg, vicario di Sigismondo in Friuli: *Reg. Imp.*, XI, 28 (cfr. SCHIFF, *op. cit.*, 5 sg.) ecc. ecc.

([1]) Onde differiscono assai, pel carattere e per le funzioni, dai vicarii generali o locali del secondo periodo di Federico II, esercitanti in Italia diretta azione di governo e di giurisdizione: e piuttosto si ricollegano ai *vicarii* o messi imperiali di Rodolfo di Asburgo, di Adolfo di Nassau. di Alberto, cui già noi accennammo: v. sopra p. 17 sg.; e per questo riavvicinamento, gli acuti accenni di SAMANEK, *op. cit.*, 178 sg., il quale del resto, p. 176 sgg. intravvede nettamente, se pure non del tutto chiaramente l'esponga, la differenza tra questi *vicarii* e i *vicarii politici* da Enrico VII in poi. La differenza si rileva in modo nettissimo da quanto avvenne in Lucca nel 1369, quando vi si ebbero contemporaneamente due sorta di vicarii imperiali: gli anziani del Comune, a cui Carlo IV, liberando la città dal dominio pisano, avea conferito il vicariato *politico* e l'uso di alcune facoltà riservate (v. GIOV. SERCAMBI, I, c. 201, p. 173 e CIANELLI, *op. cit.*, II, 335 sgg); e il cardinale Guido di Monforte, « in tota Tuscia vica-« rius generalis imperialis », a cui, a dire di GIOV. SERCAMBI, *op. cit.*, I, c. 102-03, p. 174 (v. poi c. 211, p. 185) come a *vicario* e signore

e propri rappresentanti della sovranità imperiale. Ad essi perciò spettava di concedere, in nome dell' Imperatore, il vicariato *politico* ai detentori del potere in quelle *universitates civium*, che fossero tuttora prive di consacrazione legale e ne paressero degne, e ritogliere, con la revoca del vicariato, tale consacrazione ai governi, che avessero offesa la maestà e la sovranità dell' Impero ([1]); curare la riscossione di censi o di tributi che alla camera imperiale spettassero per ragioni di vicariato o di dipendenza feudale ([2]); concedere feudi o giudicare in materia feudale ([3]); difendere e sostenere insomma, ciascuno entro i limiti delle facoltà conferitegli, gli interessi dell' Im-

---

di Lucca, rimase in podestà e guardia la città, quasi in pegno, sino a che i Lucchesi avessero pagato la somma dovuta pel diploma di riconoscimento dell' indipendenza: il vicariato degli anziani consisteva nell' esercizio del potere, nel più ampio senso della parola: quello del cardinale, nella tutela e nel perseguimento dei diritti e degli interessi inerenti alla sovranità imperiale. (v. SISMONDI, *op. cit.*, VII, 43 sg.).

([1]) Cfr. su ciò gli accenni di SICKEL, *op. cit.*, p. 79 sg.: v. *Reg. Imp.*, VIII, Rs., n. 504, a. 1370: Guido di Monforte vicario imperiale di Toscana, dovendo tornare in curia, nomina gli anziani di Lucca suoi rappresentanti e vicarii imperiali di Lucca e contado: v. CIANELLI, *op. cit.*, II, 35 —, ID. Rs., n. 270, a. 1356: il vicario generale Marquardo priva del vicariato, come *tiranni*, Bernabò e Galeazzo Visconti ecc. ecc.

([2]) Cfr. SICKEL, *op. cit.*, 84 sg.: vicar. di Jost von Mahren: .... « collectas dacia onera realia et personalia ac mixta et quaelibet alia « onera nobis.... nec non census Redditus Jura proventus.... Datia ac « pedagia Principatuum Dominorum Civitatum Terrarum.... Monaste- « riorum.... ad nos spectantia.... exigendi levandi recipiendi.... »: *Reg. Imp.*, VIII, n. 6178: vicar. di Marquardo di Asburgo ecc. ecc.

([3]) Cfr. SICKEL, *op. cit.*, 84 sg, *cit.*... « Privilegia iura libertates « Statuta observancias seu consuetudines quas et quae civitates oppida « ville... innovandi ratificandi affirmandi.... feoda quaelibet imperialia « conferendi et confirmandi... et de novo.... bona et res infeodandi et « in feudum disponendi.... et vassallos et feudatarios constituendi et « ordinandi.... ecc. ». Per Guido di Monforte, v. SERCAMBI, *op. cit.*, I, c. 202.

pero (1); e inoltre, spettava di esercitare quelle particolari facoltà riservate, che nel diploma di vicariato si fossero esplicitamente e genericamente enunciate (2). E ad essi infine spettava, nei limiti del loro territorio, in diretta rappresentanza dell' Imperatore, l' esercizio di quella giurisdizione d' appello o di prima istanza che poteva dirsi tuttora riservata all' Impero. Onde non fa meraviglia che intorno ad essi si trovassero *consiliarii* e giuristi, formanti una *curia o un consistorium principis*, che teneva presso di loro il luogo del *sacrum consilium imperiale* fungente presso l' imperatore (3). Ma una simile rappresentanza

(1) Perciò, nel 1369, appena, dopo la partenza di Carlo IV, i Fiorentini tentano impadronirsi di S. Miniato, che s' era messo, dal 1367, sotto la protezione dell' Impero (v. SILVA, *Governo di Pietro Gambacorta*, p. 57, n. 1), il cardinale Guido di Monforte cerca impedirlo, provocando l' intervento di Bernabò Visconti... « che mandò molta « gente da cavallo colle bandiere suoi, sopra alle quali aveva *dipinta* « l' aquila, *dimostrando vicario d' imperio....* »: così GIOV. SERCAMBI, *op cit.*, I, c. 203, p 175: v. accenni in SICKEL, *op. cit*, 36, n. 1 e per la narrazione dei fatti, PERRENS, *op. cit*, V, 72 sgg.

(2) Cfr. SICKEL, *op cit*, 84 sg.: vicar. di Jost von Mahren: .... « et « inhabiles ac infames quacumque infamia seu inhabilitate restituendi « et habilitandi, Spurios... ex quocumque damnato coitu natos legiti« mandi.... et ordinandi Comites palatinos.. Tabelliones seu Nota« rios publicos creandi faciendi et ordinandi.... Nec non omnia et sin« gula faciendi que nos in partibus Italiae si personaliter adessemus « mero et mixto imperio exercere facere ordinare... valeremus.... »; VERCI. *op. cit.*, IX, 31: vicar. di Bertoldo di Neuffen: ... « personas « etiam expedientes in milites consiliarios capellanos familiares at « domesticos nostros et imperii recipiendi et aggregandi ac sic receptis « concedendi... » ecc. ecc.

(3) Così trovasi presso il conte Federico di Öttingen, vicario generale in Toscana, una *curia* (FICKER, *op. cit.* 523, n. 512), per cui cfr. SAMANEK, *op. cit.* 132 sg. Più tardi, Carlo IV nomina alcuni vescovi e giuristi « *nostros et sacri imperialis consistorii iudices et audi« tores generales in partibus Tusciae...* » col compito.... « omnes causas « et quaestiones tam civiles quam criminales quibuscumque et inter « quoscumque imperii nostri subditos, etiam si communia vel univer-

totale o parziale della sovranità imperiale in Italia poteva anche esser conceduta — e lo fu infatti talvolta, specie nei riguardi della giurisdizione riservata d'appello — ai detentori del potere, cioè del vicariato *politico* (¹), ma in modo però che le due cose non potessero confondersi (²).

« sitates existant, aut illustres sive quavis alia dignitate prefulgeant, « ad nos et auditorium nostrum per viam appellationis seu alias quovis « modo delatas.... vice et auctoritate nostra audiendi examinandi et « decidendi.... etc. »: in JOH. GEYLNHUS., *op. cit.* 243, n. 28: ... « Creacio iudicum et auditorum *consistorii imperialis in Tuscia* ». V. su ciò, FICKER, *Forschung.* III, n. 510, p. 177: e ora SAMANEK, *op. cit.* 187 sg.

(¹) Così, per il diritto d'appello: LÜNIG, *op. cit.*, I, 663 a. 1356.: Carlo IV ad Amedeo VI di Savoia: .... « decernimus ut omnes appellationes « quae a quibuscunque Archiepiscopis Episcopis Abbatibus et Praelatis « et eorum locum tenentibus judicibus saecularibus infra terminos ac « limites comitatus Tui Sabaudiae constitutis *ad audientiam* et *Tri-* « *bunal nostrum Imperiale* interponi hactenus consueverunt.. *ad tuam* « *audientiam deinceps debeant interponi*... dantes tibi plenam et li- « beram potestatem vice nostra... audiendi etc.... » (v. GUICHENON, *Hist. de Savoie*, IV, 200): invece nel 1412, LÜNIG, *op. cit.* I, 684: vicar. di Sigismondo a Ludov. di Savoia: ...« ita tamen quod a tua sententia.. « *ad audientiam nostri culminis possit semper libere totiens quotiens* « *opportunum fuerit provocare* ... »: così nel vicariato veneto: ROMANIN, *op cit.* v. p. 470. — Per l'esercizio di facoltà riservate: v. *Reg. Imp.* VIII, n. 2103 a. 1353: Carlo IV dà ai priori di Arezzo la facoltà di aprire uno studio generale e di nominare dottori; n. 4747 a. 1369: Carlo IV riconosce al gonfaloniere di Lucca la facoltà di nominare giudici e notai, legittimare, adottare, manomettere, far cavalieri: cfr. GIOV. SERCAMBI, *op. cit.* I, c. 201, p 173:.... « Lassando (Carlo IV) doppo la par- « tensa, che i prefati antiani e loro successori, privilegio imperiale et « come *vicarii d'imperio* che possino costituire leggie, *legictimare et* « *tucto fare come puonno i conti.* E così per li dicti antiani è proce- « duto, chè molti per quelli sono stati legictimati e facti notari e altre « dignità concedute.... » ecc.

(²) La distinzione è sì spiccata che risulta dagli stessi documenti nettissima: da un privilegio concesso da Carlo IV al conte Amedeo di Genf risulta infatti che la competenza di Amedeo di Savoia si riguardava dall'Impero sotto due aspetti distinti: di *vicariato* (cioè il vicariato *politico*) e di *commissio* (cioè la delegazione di facoltà riservate, come la giurisdizione d'appello): *Reg. Imp.* VIII. n. 278, dall'*Arch. di Stato di Torino, Lib. litt. imp.* fol 200: ... « ipsum... a iurisdicione

Onde si spiega anche come la perdita, per rinuncia o per rivoluzione popolare, dell' effettivo potere di governo e di giurisdizione da parte di chi fosse stato investito del vicariato politico, non bastasse a togliere al vicario l'esercizio di quelle particolari facoltà riservate, che nel diploma gli fossero state per avventura concesse, nè a cancellare nel vicario la qualità di rappresentante parziale della sovranità imperiale [1]. La quale distinzione fra le due specie di vicariati ci lascia comprendere come, alcuni de' vicarii *politici* ebbero mantenuto il vicariato per la rappresentanza totale o parziale della sovranità o per l'esercizio di facoltà riservate, nei loro dominii o in tutta l' Italia pur dopo avere ottenuto la trasformazione delle proprie Signorie in Principati [2]. Ma l' esercizio di vere e

---

« *vicariorum seu commissariorum* sacri imperii quorumlibet exemimus... « Eximentes eundem comitem.... a iurisdicione illustr. Amedei comitis « Sabaudie consiliarii et principis nostri carissimi, quam virtute *com-* « *missionis seu vicariatus* sibi per nos alias facti in comitem Geben- « nensem et terras suas.. posset... exercere... »: cit. da SAMANEK, *op. cit.* 191, n. 1. Per la distinzione tra *commissari e vicari*, v. anche JOH. GEYLNHUSEN, *op. cit.* 134, n. 157.

(1) È il caso di Brunoro della Scala, per lunghi anni vicario di Verona e Vicenza, quando già le due città eran sotto il dominio veneziano: così possono in parte spiegarsi i due ampii vicariati in *partibus Lombardiae*, abbraccianti anche lo Stato dei Visconti, concessi da Sigismondo ad Amedeo di Savoia e a Teodoro di Monferrato: v. sopra p. 158, n. 1; onde vanno in parte limitate le osservazioni di ROMANO, *op. cit.* 1084.

(2) Rimando pel *Vicariato imperiale.... tanto universale in Italia che particolare sulli propri Stati ed altri feudi per le ultime appellazioni* (due vicariati dunque: uno generale in Italia: l'altro territoriale), goduto, ancora alla fine del sec XVIII, dai duchi di Savoia, per i suoi precedenti, per la sua reale efficacia, allo studio interessantissimo di LAMEIRE, *Les dernières survivances de la souveraineté du Saint Empire sur les États de la monarchie de Savoie*, cit. p. 205 sgg.: si osservi, in massima, che dai documenti esaminati dall'autore il *vicariato* appare comprendente gli appelli e gli altri *riservati cesarei*, cioè le facoltà riservate (specialmente la legittimazione): notevoli queste parole, sulla differenza tra i diritti emananti dal vicariato e quelli

proprie facoltà riservate da parte dei vicarii *politici* era, più che altro, una eccezione: più spesso tali facoltà gli Imperatori delegavano a singole persone private, o, se pure a persone rivestite di qualche dignità o podestà pubblica, senza aver riguardo a tale loro qualità (1): anzi l'esercizio di tutte o di alcune fra le facoltà riservate — specialmente quella di legittimare e creare notai e giudici — era, com'è anche troppo noto, sin dalla metà del sec. XIV, divenuto privilegio di tutta una categoria di persone: della folla cioè di *comites palatini*, o *comites sacri palatii lateranensis*, che gli Imperatori, o i loro vicarii, quando questi avessero anche la facoltà di creare conti palatini, andavano, con strana larghezza, diffondendo per le terre d'Italia (2).

---

emananti dalla podestà territoriale:... « La superiorità territoriale — cioè la podestà derivante dal titolo di duca ecc. — compette *iure proprio*, per lo contrario il vicariato vien preso in linea di *commissione*... » (Materie d'Impero. Vicar. imper. mazzo 1, n. 27: in LAMEIRE. *op. cit.* 208), le quali confermano le nostre precedenti osservazioni. - Così, nel sec. XVI. il Duca di Milano legittima bastardi, non come duca, ma come *vicario* (v. *Ant. Decr. Ducum Mediolani*, 300-1, e cfr. TAMASSIA, *Fam. ital. nei sec. XV e XVI*, p. 241): sul vicariato dei duchi di Milano e dei loro successori nello Stato milanese, alcune notizie anche in LAMEIRE, 216: - anche i Monferrato erano « vicarii perpetui irrevocabites ad tempora « vitae nostra ecc..... »: LAMEIRE, *ivi*.

(1) V. per esempio, per gli appelli: *Reg. Imp.* VIII, n. 4002 a. 1364: Carlo IV nomina il vescovo di Firenze principe del Sacro Romano Impero e gli dà in tutta la Toscana il diritto di giudicare degli appelli inoltrati alla corte imperiale; n. 4099 a. 1364: Carlo IV delega a Giovanni Marchese di Monferrato e a Ottone di Grunwich la decisione dei reclami e degli appelli che la città di Savona ha sollevato contro la sentenza del podestà di Genova, ecc. ecc.

(2) Questo dei *comites palatini* è uno dei più curiosi e caratteristici istituti dell'epoca. Per i precedenti e le varie fasi, per cui l'istituto passò, prima di consolidarsi, verso la metà del sec. XVI, si vegga il capitolo interessantissimo e fondamentale di FICKER, *op. cit.* II, n. 244 sgg, p. 66 sgg., il quale ci fa seguire, sin dalle loro prime comparse, le varie funzioni, che poi dovevano apparire come essenzialmente connesse con l'ufficio di *conte palatino*. Di una stabile costituzione dell'ufficio si parla solo con Carlo IV: fino ad esso, si trattava solo di privilegi speciali a singole famiglie e persone, diverse per con-

IV.

16. Oltre le terre dell'Impero, v'erano, in Italia, le terre della Chiesa. Non è qui il luogo di rifare la storia dello Stato della Chiesa e delle sue origini (¹). Basti

---

tenuto e per forma. Ma, dal 1355 in poi, l'ufficio di *comes palatinus* appare come un complesso di funzioni normale e regolare (v. FICKER, *op. cit.* n. 264 sgg. p. 108 sgg.): vi sono diversi gradi di *comitivae*: una semplice, una *maior*, una *optima*, ciascuna con un sempre più ampio cerchio di facoltà: pei particolari. v JOH. GEYLNHUSEN, *op. cit.* passim; e SCHUBART, *De comitibus palatinis caesareis exercitatio.* Jenae 1679: caratteristico della *comitiva optima* pare il diritto di creare dottori in tutto l'impero: v. JOH. v. GEYLNHUS., *op. cit.* n. 32, p. 23 e DE WRETSCKHO, *op. cit.* 609. In complesso, l'ufficio di conte palatino dava il diritto — generalmente parlando — di legittimare, di nominare giudici e notai, di concedere titoli nobiliari, di dar cittadinanza a *forenses* ecc. la legittimazione e la creazione di giudici e notai sono però le due funzioni più essenzialmente connesse all'ufficio. Titoto e grado di conte palatino ebbero le più svariate persone: signori feudali, tiranni, vescovi (così LÜNIG, *op. cit.* I, 2469:.... Al vescovo di Firenze.. : « per totum Imperium iudices tabelliones et notarios publicos consti- « tuere .. rectores curatores mundoaldos dare... filios naturales spu- « rios... etiam ex damnato coitu legitimos constituere... libertatem con- « cedere et donare.... » etc.; UGHELLI, *Italia Sacra*, I, 1434: ... al vescovo di Volterra; *Memor di Lucca*, 61: al vescovo di Lucca; *Reg. Imp.*, n 12127: al vescovo di Perugia ecc), e una folla di privati, per lo più piccoli nobili o dottori in legge: rimando ai regesti di Carlo IV e Sigismondo. La grande diffusione e il gran numero di *comites* dava luogo a molti e gravi inconvenienti, specie per la venalità con cui essi usavano delle prerogative loro concesse: v. accenni in TAMASSIA, *op. cit.* 99 sg, 240 sg.: non di rado anche si foggiavano falsi diplomi di concessione del titolo: così — un esempio fra mille — il diploma del conte Bertolotto Venerosi nel 1396 (v. FICKER, *Urk.* n. 519, n. 495): il Duca di Milano negava valore, come vicario, agli atti dei conti palatini: v. anche *Arch. Stor. Lomb.*, XXI, II, 5 sg 51,311. - Pei limiti dei poteri dei conti palatini, v. MAYNI, *Consilia*, Venetiis, 1581. V n. 110 e RUINI, *Resp sive Consilia*, Venetiis, 1571, III, 83, ecc

(¹) V. sopra, p. 76 sgg. Cfr. SUGENHEIM. *Gesch. der Entsteh. u. Ausbild. des Kirchenstaates*, Leipzig, 1854, p. 1-212; HAMEL, *Untersuchungen zur älteren Territorialgeschichte des Kirkenstaats*, Göttingen, 1899; MAYER, *op. cit.*, II, 17 sgg., ecc., e ora CRIVELLUCCI, *Le origini del potere temporale.* Pisa, 1909.

rammentare ciò che già si accennò: che uno de' più manifesti segni dell' intervenuto accordo fra Impero e Papato era appunto da vedersi nel fatto che, dalla seconda metà del secolo XIV in poi, l' Impero non turbò più in alcun modo alla Chiesa il pacifico possesso di quella parte d' Italia, che essa pretendeva sua in base a precedenti supposte o vere donazioni imperiali, e che, anzi, i singoli imperatori s' affrettarono sempre a confermare le supposte donazioni anteriori con nuove autentiche donazioni (1). Perciò la sovranità, che il Papa esercitava su quelli che si dicevano suoi Stati, era, in fondo, la stessa, che l' Imperatore esercitava sulle terre dell' Impero: il Papa teneva su quelli il luogo dell' Imperatore, e, solo limitatamente a quelli, si verificava quella riunione in una sola mano dei due poteri, lo spirituale e il temporale, che, su tutto il resto del mondo cristiano, era evitata dalla separazione e dalla armonica concordanza fra Impero civile e Papato religioso. Ora la distinzione fra sovranità e governo, la prima, comprendente l' ideale concetto di giustizia e di legalità universale ed eterna, derivante dall' alto, in nome di Dio: il secondo, comprendente l' effettivo esercizio del potere politico, emanante dal basso, per delegazione del popolo, si nota anche nelle terre della Chiesa. Già intanto, è da osservare che, per quanto il dominio della Chiesa sembrasse trovare, e, da un punto di vista, realmente trovasse, la sua base giuridica negli atti di donazione o di conferma imperiale; su molte città dell'Italia centrale, — cito fra tutte, come le principali fra esse, Bologna e Perugia —, esso non potè dirsi costituito e iniziato, se non dopo un solenne e libero atto di dedizione alla Chiesa da parte del Comune e de' suoi organi: atto che forse neppure potrebbe dirsi di dedizione, come quello che, in realtà, non oltrepassava i limiti di un semplice riconoscimento dell' alta sovranità della Chiesa, di una specie

(1) Cfr. sopra p. 78, n. 1.

di semplice dichiarazione di fede politica guelfa (1). Le cose mutarono, in seguito, anche in questi Comuni; ma, ad ogni modo, prescindendo anche da ciò, può ben dirsi che il dominio della Chiesa, pur quando e dove fu espressamente costituito e riconosciuto, così dal basso come dall' alto, fu tutt' altro che facile e lieto, e non solo nella Romagna,

---

(1) V. per Bologna, la notizia della cronaca villoliana: VILLOLA, *Cronaca latin.*, (Bibl. Univ. Bolog. cod. n. 1456): .... « eodem anno (1278) « Bononienses dederunt civitatem et comitatum in perpetuum dom. « Papae *salvis rationibus quas haberet Commune in Romagna*. Sic « iuratum fuit in publico arengo... ». Non si trattava di una dedizione vera e propria: il Comune riconosceva nel Papa un semplice protettorato, un alto dominio, *con piena riserva dei diritti cittadini*: cfr. GHIRARDACCI, *Storia di Bologna*, I, p. 234, e, sulla natura dell' atto, recentemente, CIACCIO, *Il Cardinal Legato Bertrando del Poggetto in Bologna*, (1327-341), in *Atti e Mem. R. Deputaz di Storia Patria per la Romagna*, 1905, p. 85 sg.; RODOLICO, *Taddeo Pepoli*, p. 119 sg.; SORBELLI, *Signoria di Giov. Visconti*, p. 37 sg.; LONGHI, *Nicolò Piccinino in Bologna*, in *Atti e Mem. della R. Deputaz. di Storia Patria per la Romagna*, 1907, p. 146. - Il protettorato della Chiesa su Perugia risale alquanto più indietro: o intorno alla metà del sec. XII, per un accordo tra il Comune di Perugia e Innocenzo IV, o al 1198, per un accordo fra il Comune e Innocenzo III, come vuole lo SCALVANTI, *Consideraz. sul primo libro degli Statuti perugini*. in *Bull. Soc. Umbr. di stor. patr.*, 1895, p. 265 sg.: v. la bolla dell' *Arch. comun. di Perugia*, (Libr. delle Sommis *A*, p. 36 ter.), che lo Scalvanti attribuisce a Innocenzo III: (v. del resto anche BONAINI, *Prefaz. alle Cronache e Storie ined. di Perugia*, in *Arch. Stor. ital.*, 1850, p. IX sg.): .... « civitatem.... sub Beati Petri et nostri protectione suscipimus.... Consulatus autem cum iurisdictione sua vobis... confirmamus concedendes ut iis qui sunt ipsius iurisdictioni subiectis, liberum sit ad « potestatem vel Consules... appellare.... etc. »: cioè piena autonomia. Il Comune di Perugia aveva cioè, pur sotto il protettorato della Chiesa, mantenuto quella libertà, cui accenna BARTOLO, nel suo celebre passo: ad L. 42 Cod. *De Decur.*, 31-10: .... « civitas Perusina non subsit Ecclesiae nec Imperio: Et si dicas quicquid non subest Imperio, est « sub Ecclesia, concedo - nisi civitas aliqua non subsit Ecclesiae ex « privilegio, sed Perusina est huiusmodi, nam Imperator donavit eam « Ecclesiae:.... et ex privilegio Ecclesia liberavit eam... », (cfr. sul passo, SCALVANTI, *Una opinione del Bartolo sulla libertà perugina. cit.*,

nelle Marche, nell' Umbria, ma persino in quella regione che pareva, ed era, più saldamente soggetta alla S. Sede: vale a dire nello stesso Patrimonio di S. Pietro [1]. In tutto lo Stato della Chiesa, specialmente durante la prima metà del secolo XIV, l' anarchia fu completa: le città in preda alle passioni di parte più feroci e devastatrici; le tirannie locali pullulanti e perpetuamente lottanti fra loro; gli abusi generali e insanabili: l' autorità centrale debole o nulla [2]. La Chiesa s' era trovata di fronte alle città e

---

p. 59 sgg.); nel quale Bartolo, indulgendo alla tradizione, adombra, sotto il concetto del privilegio, quel riconoscimento del diritto del popolo al libero governo di sè, che egli doveva, in altri passi, apertamente affermare (v. sopra p. 139, n. 1). Nè la dedizione di Perugia alla Chiesa fu tale da scioglierne ogni vincolo di dipendenza dall' autorità imperiale: chè anzi troviamo gli *anziani* di Perugia vicarii di Carlo IV, (v p. 149, n. 1, in fine), e sappiamo di relazioni intercedute fra Carlo IV e il Comune (v SCALVANTI, *Un' opin. del Bartolo*, p. 80): per le successive dedizioni di Perugia, v. in seguito Per la posizione di Perugia di fronte alla Chiesa sul principio del sec. XIV, ora EITEL, *Der Kirchenstaat unter Klemens V*, in *Abhandl. zur Mittler. u. Neuer. Gesch*, *cit.* Heft. 1, Berlin u. Leipzig, 1907, *p.* 125.

(1) V. per la composizione dello Stato della Chiesa e la sua distinzione in provincie o regioni, sul principio del sec. XIV, un interessante capitolo nell' ottimo libro di EITEL, *Der Kirchenstaat unter Clemens V*, su cit., p. 58 sgg.: pel così detto Patrimonio di S Pietro, v. specialmente CALISSE. *Costituzione del Patrimonio di S Pietro in Tuscia*, in *Arch. R. Soc. rom. di stor. patr.*, 1892, XV, 55, sgg.: per l' acquisto di Ferrara alla Santa Sede, SORANZO, *La guerra fra Venezia e la Santa Sede per il dominio di Ferrara*, (1303 1313). Città di Castello, 1908; e ora EITEL, *op. cit.*, p 170 sgg.

(2) V. per le vicende dello Stato ecclesiastico nella prima metà del sec. XIV, sino all' impresa dell' Albornoz, oltre SUGENHEIM, *op. cit.*, p. 213 sgg. e GREGOROVIUS, *op. cit.*, III, 321 sgg., recentemente, ANTONELLI, *Vicende della dominazione pontificia nel Patrimonio di San Pietro in Tuscia dalla traslazione di Avignone alla restaurazione dell' Albornoz*, in *Arch. della soc. rom. di stor. patr*, 1902, p. 355 sgg.; 1903, p. 249 sgg.; e *La dominazione pontificia nel Patrimonio negli ultimi anni del periodo Avignonese*, ibid, 1909, p. 204 sgg.: FILIPPINI, *La conquista dello Stato della Chiesa per opera di Egidio Albornoz*, (1353-1357), in *Studii storici*, 1897, p. 176 sgg.; e, pel periodo

ai Signori soggetti, nella stessa posizione in cui s' era trovato l' Impero di fronte ai suoi sudditi; e, come la lontananza degli Imperatori e le rivalità dei candidati all' Impero avevano indebolito, a tutto vantaggio dei Comuni, l'autorità imperiale; così, ora, l'esilio avignonese dapprima, lo scisma di poi, tolsero ogni forza all' autorità pontificia contro il dilagare e il trionfare delle tendenze autonomistiche (1). La sovranità della Chiesa non fu apertamente negata mai — se non forse in qualche breve periodo rivoluzionario —; ma la sua autorità fu spregiata spesso da da coloro stessi che se ne dicevano seguaci e fedeli. In-

di Clemente V, EITEL, *op. cit.*, p. 30 sgg., 77 sgg, 122 sgg., 147 sgg. Lo stato di anarchia, la debolezza dell' autorità centrale, il prevalere delle tirannidi, il perpetuarsi degli abusi risultano, oltre che dai fatti, dalle stesse relazioni dei Rettori pontificii ai Papi: specialmente interessanti quella di Almerico di Castel Luccio, Rettore di Romagna, nel 1321 (v. in FANTUZZI, *Monum. Ravenn.*, V., 75, e in TONINI, *Rimini nella Signoria dei Malatesta*, 1840, app 16: .... « Cum alicui quid« quam mando sive precipio, statim respondent: faciam, si dominus « meus volet: *tyrannum suum dominum appellando.* - Item in palatiis « civitatum quorum inhabitatio de jure et de consuetudine pertinet ad « rectores, me moram trahere non permittunt et sic cogor viliter et « incommode habitare... Tyrannorum fraudibus vix remedium daret « sapientia Salomonis.... »), e quella di Guitto Farnese, Rettore del Patrimonio nel 1332, per cui cfr. ANTONELLI, *Una relazione del Rettore del Patrimonio a Giovanni XXII*, in *Arch. soc. rom. stor. patr.*, 1895. p. 447 sgg., e *Vicende della dominaz. pontif. nel Patrim.*, 1902, p. 373 sgg. - Per le lotte di partito, specie tra Guelfi e Ghibellini, capitanati i primi dai Malatesta, i secondi da Federico da Montefeltro, lotte riarse con particolare furore durante l' impresa del Bavaro, v. notizie in FILIPPINI, *op. cit*, 169 sgg., e ANTONELLI, *Vicende della dominaz. pontif.*, 1903, p. 258 sgg.: specialmente notevole che Silvestro Gatti, tiranno di Viterbo, abbia ottenuto dal Bavaro il *vicariato imperiale*: ANTONELLI, *op. cit.*, 258: vicarii imperiali anche a Todi: ANTONELLI, *op. cit.*, 262, e particolarmente FUMI, *Eretici e ribelli nell' Umbria dal 1320 al 1330*, in *Boll. R. Deputaz. stor. patr. per l' Umbria*, V, p. 8 sgg.; da ved. anche SCALVANTI, *I ghibellini di Amelia e Ludov. il Bavaro*, *ivi*, 1906, p. 235 sgg. Per la reazione ghibellina nel Patrimonio dopo la morte di re Roberto, v. ANTONELLI, *Vicende* ecc., 1903, p. 312 sg.

(1) V. alcune sagaci osservazioni in RODOLICO, *Taddeo Pepoli*, 133.

dire quasi ogni castello, si governò — prescindendo, s' intende dalla influenza, che, sulle deliberazioni popolari o sull' atteggiarsi de' partiti locali, possano avere esercitato

---

e l' Imperatore —, che se ne dividevano, in modo costituzionalmente curioso e strano, e spesso se ne contendevano la sovranità ed il governo (v. su Alberico e la posizione che gli spetta nella storia costituzionale di Roma, oltre GREGOROVIUS, *op. cit.*, II, p. 5 sgg.; specialmente SICKEL, *Alberich. II und der Kirchenstaat*, in *Mittlheil. der Inst. f. österr. Geschichtsforsch.*, XXXIII, p. 50 sgg., e, ora, con qualche non lieve divario, MAYER, *op. cit.*, II, 39 sg.). Fu un effimero trionfo, per allora; e per secoli, poi, la particolarissima condizione di Roma, soggetta a due distinte e spesso rivali antorità (v. per la partecipazione dell' Imperatore al governo interno di Roma e per i suoi limiti, MAYER, *op. cit*, II, p. 72 sgg.: tipico esempio di tale incertezza di rapporti costituzionali e politici ci è offerto dalla *praefectura urbis*: magistratura, che, dal principio del sec. XII in poi, di fatto emanò dalla aristocrazia o nobiltà romana, ma ebbe carattere così di magistratura imperiale, come, talora, anche di magistratura papale... V. GEROH. DI RECHS., cit. da GREGOROVIUS, *op. cit.*, II, 454: .... « Grandiora urbis et orbis negotia.. . spectare ad roman. Pontificem... idemque ad Romanum Imperatorem sive illius Vicarium Urbis praefectum, *qui de sua dignitate respicit utriumque* videl. dominum papam, cui facit hominium et dom. imperatorem a quo accepit suae potestatis insigne scilic. exertum gladium... »), contribuì a rendere più lunga e difficile la piena vittoria della autonomia municipale. Ma, ad ogni modo, tra la varia sorte dei rapporti fra Impero e Papato, e il vario avvicendarsi di prevalenza politica su Roma di Papi e Imperatori, la città di Roma ci appare, da Alberico in poi, come una Repubblica, per quanto strettamente autocratica e oligarchica, dotata di relativa autonomia, sotto la presidenza di un capo — *Senator, Princeps Romanorum, Patricius* — che, secondo le circostanze, era imposto dal Papa ai Romani, o, spesso, anche i Romani, si eleggevano direttamente (cfr., per la narrazione dei fatti, GREGOROVIUS, *op. cit.*, II, p. 59 sgg.; REUMONT, *Gesch. von Rom.*, II, p. 332 sgg.; e specialmente BELVIGLIERI, *La Repubblica de' Romani nel Medio Evo*, in *Scritti Storici*, Verona, 1882, p. 293 sgg.: per le origini e le vicende del *Senatus* e dei *Senatores*, sino al sec. XII, le vecchie opere di CURTIUS, *Comm. de Senatu Romano*, 1768; VENDETTINI, *Il Senato Romano*, Roma, 1782; VITALE, *Storia diplomat. dei Senatores di Roma*, Roma, 1791: per la storia costituzionale di Roma medioevale in genere, RODOCANACHI, *Les institutions communales de Rome sous la Papauté*, Paris, 1901; HALPHEN, *Études*

la violenza o l'intrigo — a suo modo, e regolò a piacer suo la propria costituzione politica interna. Onde, se ai Pontefici fu dato — e non raramente — esercitare su

---

sur l'administration de Rome aux moyen âge, in *Bibl. de l'école des hautes études*, 1907; MAYER, *op. cit.*, II. 19 sgg.: v. anche, pel *patriziato* in quest'epoca, MAYER, *op. cit.*, II, 29 sg.). Il conferimento del patriziato a Enrico III e ad Enrico IV, a mezzo del sec. XI (v. GREGOROVIUS, II, 231 sg.), mostra non solo l'odio della popolazione romana verso il governo papale, ma anche come ormai il patriziato fosse considerato un'autorità ben distinta dall'autorità pontificia e da quella imperiale, ed emanante dai Romani, (MAYER, *op. cit.*, II, 45); e segna forse il primo efficace intervento del *popolo* accanto ai nobili (v. MAYER, *op. cit.*, II, 53). Ma solo con la rivoluzione del 1134, e col definitivo ingresso del *popolo* nella vita politica cittadina, può dirsi iniziata, così la vera e propria storia del Comune di Roma, come il trionfo dell'autonomia municipale romana di fronte all'Impero e al Papato: trionfo che ottenne, dopo varia lotta, la sua completa consacrazione e consolidazione nell'espresso riconoscimento del nuovo Comune da parte così del Papato (v. i patti — che hanno spesso, nei rapporti fra il Papa e il Comune di Roma, la stessa importanza, che la pace di Costanza nei rapporti fra il Barbarossa e i Comuni Lombardi — tra i Romani e Eugenio III nel 1145, Clemente III nel 1188, Innocenzo III nel 1198: cfr. anche LUCHAIRE, *Innocent III et le peuple romain*, in *Revue histor.*, 1903, p. 225 sg.), come dell'Impero (v. nel 1167, il trattato fra i Romani e il Barbarossa). Onde, col principio del sec. XIII, Roma ci si presenta come una Repubblica libera, indipendente, e per quanto riconosca l'alta sovranità del Papa e dell'Imperatore (ma la completa rinuncia, dal sec. XII in poi, tranne le brevi interruzioni di Enrico VII (cfr. ora EITEL, *Der Kirchenstaat unter Clemens V*, *cit.*, p. 30 sgg.), e del Bavaro, degli Imperatori ad ogni esercizio di tale sovranità su Roma — già nel trattato di Venezia il Barbarossa aveva rinunciato al Papa la *praefectura urbis* — contribuì, malgrado le aspirazioni ghibelline e autipapali spesso risorgenti del popolo di Roma, a semplificare la condizione costituzionale di questa, delimitando la lotta per l'autonomia fra il Comune e l'autorità pontificia), in un certo senso sovrana; in quanto tratta con essi quasi da paro a paro; gode di una piena autonomia amministrativa; fa guerre e paci, senza spesso neppure interpellare la volontà del Papa; conquista e possiede terre e città del Patrimonio nominalmente spettanti alla Chiesa, e, quel che più conta, regola liberamente la propria forma di governo, a seconda del mutare e dell'avvicendarsi delle fazioni e dei partiti: chè, anzi, poche

lenne atto di più o meno ampia delegazione; ma non mai così ampia, però, da annullare in tutto l'autonomia, non solo amministrativa, ma, entro certi limiti anche politica,

l'autonomia costituzionale e politica della città; cfr. *Vita I. Gregor. XI*, in R. I, SS., col. 438: .... « Nam licet in suo adventu bande« renses et XII capitis regionum per quos regimen.... fuerat... occu« patum, deposuerat, tamen illico eos reposuerunt... nec potuit papa sine « scandalo in hoc eorum resistere voluntati.... ». Le cose cominciano a mutare verso la fine del sec. XVI: e un accenno già se ne ha in ciò, che Urbano VI nel 1380 nomina il Senatore *apostolica auctoritate* (THEINER, II, 630-31). Da allora il diritto del popolo comincia a cedere di fronte al diritto del Papa: e nei patti tra i Romani e Bonifacio IX nel 1391 (THEINER, *op. cit*, III, 16) e con Innocenzo VII nel 1404 (THEINER, *op. cit.*, III, 71), può dirsi iniziata la fine della autonomia politica, non amministrativa, del Comune di Roma (cfr. GREGOROVIUS, *op. cit.*, III, p 561 sgg.): cfr l'esplicita testimonianza di GIORGIO STELLA, *Annal. Gen.*, p. 1176, a. 1399: ... « Et hoc etiam anno sanctus « pontif. Bonif. IX in merum fuit constitutus dominus Urbis Romae « cuius prius idiotae artifices dominium obtinebant.. »; e di LAUR. VALLA, *op. cit.*, p. 778: ... « Parum ante me natum per inauditum genus fraudis « Roma *papale accepit Imperium seu tyrannidem potius, quum diu « libera fuisset.* Is fuit Bonif. IX octavo in fraude et nomine par.... ». Nè l'autonomia politica di Roma finì senza resistenza: e lo dimostrano i frequenti moti, di cui la storia della città è piena per tutto il sec. XV: v. per esempio, in STEF. INFESSURA, *op. cit.* p. 9, a. 1394: .... « morio papa Bonifatio nono et lo popolo di Roma si levò ad « romore per *rivolerre* la libertà ecc. ecc. »; p. 15, a. 1408: .... « fu fatto « papa.... Gregorio XII, lo quale... incoronato che fu si partì da Roma e « gissene a Bologna *per paura delli Romani....* »; p. 19, a. 1414. ... « del mese di settembre a dì 13 se levò lo popolo romano a rumore « et diceveno... *viva la libertà* ... » a doi dì dopo andò lo popolo di « Roma... a casa di Pietro Mattuzzo e fecerolo rettore di Roma.... et « dissero: ... *noi et tutto lo popolo volemo che tu sii lo nostro offitiale....* »: più notevole di tutte, la rivoluzione del 1434 contro Eugenio IV, per cui. oltre INFESSURA, *op. cit.*, p. 32: .... « fo levato lo Stato di mano « Papa Eugenio *e la libertà de Roma* e fono fatti li sette signori per la « libertà.... » ecc.; cfr. GREGOROVIUS, *op. cit.*, III, 70.8 sg.: - per la congiura del Porcari, v. oltre VOIGT., *op. cit.*, II, 66 sgg., e PASTOR. *op. cit.*, II, 199 sgg.; SANESI, *Stefano Porcari e la sua congiura*. Pistoia, 1887, e TOMMASINI, *Docum. relativi a Stefano Porcari*, in *Arch. stor. soc. rom.*, 1879, p. 63 sgg.; anche SUGENHEIM, *op. cit.*, 330 sgg.

della città (¹). I *rectores* del governo pontificio nelle singole provincie dello Stato ecclesiastico ebbero quindi, per lo più, poteri in realtà poco più larghi di quelli di certi

---

(¹) Cfr., per la dedizione di Bologna al legato Bertrando del Poggetto, nel 1337, onde il protettorato della Chiesa su Bologna si trasformò, in breve tempo, in diretto dominio, Ciaccio, *Il Cardinal Legato Bertrando del Poggetto in Bologna* (1327-1334), cit., p. 85 sgg., 111 sgg.: v anche, per la natura e i limiti della dedizione, Sorbelli, *Signor. di Giov. Visconti*, p. 37 sg. e Vancini, *Bologna della Chiesa* (1360-76), in *Atti e Memor. della R. Deput. di Stor. Pat. per la Romagna*, 1906, p. 508 sgg.: a ragione il Vancini, *op. cit*, 510, pone in dubbio la spontaneità e la sincerità della dedizione, che appare assoluta e pressochè illimitata (... « universum regimen gubernatio et administracio totius « civit. et comitatus » ecc): forse nell'intenzione de' Bolognesi non era che d' invitare il Legato ad un semplice e temporaneo intervento pacificatore: .... « pro veniendo pacificando reintegrando et fortificando « Commune et homines dictae civitatis et qui sunt de parte Ecclesiae... ». Il vero e proprio inizio della diretta dominazione pontificia in Bologna, il Vancini fa invece risalire alla posteriore, e, non meno ampia, dedizione del 1360: v. Vancini, *op. cit.* p. 513 sg. e l'atto della dedizione, *ivi*, doc. n. 3: ma vedremo ora come tale dominazione diretta, per quanto legalmente inaugurata da un atto di volontà popolare, abbia potuto durare assai poco: di nuovo, poi, nel 1429, dedizione a Martino V. «.. papa sit.... plene et libere dominus civitatis.... et plenum « et liberum dominium habeat.... »: in Longhi, *op. cit.* 161. — Altri esempi: nel 1319, dedizione condizionata di Viterbo, dopo la cacciata di Silvestro Gatti (Antonelli, *Vicende*, ecc. p. 374 sgg.); a. 1327: Narni concede il governo della città a Giovanni XXII, ma non riconosce l'autorità del vicario (Antonelli, *op. cit.* 1903, p. 255 sgg.); a. 1330: Orvieto invita gli ufficiali della Curia come moderatori, senza menomare l'indipendenza del Comune (Antonelli, *op. cit.* 1905, p. 300); Toscanella, scosso il giogo di Fasiolo di Vico, si offre al Papa, a patto che: ... « mai per cagione di sedizione o rivoltura non si sarebbero « tirate fuori della giurisdizione della terra le liti civili dei Tosca- « nesi nè formati loro processi *dalla vagabonda curia del Patrimonio* » (Antonelli, *op. cit.* 1903, p. 204 sg.); a. 1399: Anagni concede signoria a Bonifacio IX, a patto: ....« quod.. . non debeat. .. concedere dominium « dictae civitatis alieni domino principi vel baroni.... nisi quatenus pro- « cedat de voluntate totius populi.... » (Theiner, *op. cit.* III, 51); a. 1392: i Perugini promettono rassegnare al papa Bonifatio IX il vicariato concesso da Urbano VI (v. p. 213, n. 71) e concedergli il

vicarii imperiali (¹): rappresentanti, nelle provincie, dell'alta sovranità pontificia, e, come tali, normalmente riconosciuti, si trovarono di fronte a difficoltà spesso insormontabili e a vittoriose resistenze e riscosse popolari, ogni qualvolta tentarono, in opposizione alle tendenze della volontà popolare, troppo a lungo esercitare una diretta ed efficace azione di governo (²). E, se, fra tanta e

pieno dominio (« plenum et liberum merum et mixtum imperium et « omnis iurisdictio alta et bassa atque plena libera et generalis administracio et regimen .. »), se il Papa prometta di risiedere con la Curia a Perugia:... « dacio et concessio et assignacio possessionis « huiusmodi intelligatur fieri .. condicionaliter. . » (THEINER, *op. cit.* III, 20: v. SCALVANTI, *op. cit.* p. 299 sgg : altre dedizioni perugine, sempre con ampie riserve costituzionali, del 1403, del 1424 ecc.: SCALVANTI, *op. cit.* 307 sgg.): così anche a Perugia il protettorato si mutava, per volontà popolare, in un più o meno ampio dominio: l'origine *democratica* del governo pontificio a Perugia trova poi espressa conferma, ancora nel sec. XVI, in REST. CASTALDI, *op. cit.* q. 54, n. 16: .... « Perusina civitas olim *libera*.... hodie est plene subiecta s. Rom. « Ecclesiae et sedi Apostol. *quia ita voluit rursus ipse populus peru*- « *sinus, quia potuit, ut ibi per eum nam.. fuit facta solemniter* « *et per consilium civitatis et populi in quo residebat omnimoda* « *iurisdictio. ..* », ecc

[1] V. sopra p. 150 sg.: notevole per la posizione del rettore di fronte alle magistrature locali, THEINER, *op. cit.* III, 4 a. 1390: diploma di vicariato al Comune di Ascoli: ....« salvo quod populus et Commune... « quando Rector Provinciae Anconitanae... veniet ad dict. civit.. « ipsum reverenter et honorifice teneantur recipere et admittere ... eidem « Rectori tunc restituent claves portarum in signum possessionis et « quasi iurisdictionis.... et postea dictae claves per dictum Rectorem « seu Commissarium tunc tradantur dictis ancianis tenendae et custo- « diendae per eos... ». V. RODOLICO, *Taddeo Pepoli*, p. 13 sgg.

[2] Ciò è apertamente dimostrato dalla storia bolognese dei secoli XIV e XV, in cui ogni, più o meno breve, diretto governo pontificio, a mezzo di legati o vicarii direttamente emananti dalla Curia, appare seguito da violenti ribellioni e rivoluzioni popolari, e da aspre lotte fra il Comune e la Curia, che non s'acquetano, se non quando questa s'acconci a riconoscere, in un modo o nell'altro, l'autonomia politica del Comune: così, dopo il governo di Bertrando del Poggetto, la rivoluzione del 1334 (cfr. CIACCIO, *op. cit.* p. 482 sgg.), e conseguente interdetto e guerra fra Bologna e la Curia, cessata, dopo varie fasi, (v. per la storia delle

sì diffusa anarchia, riuscì alla saggia politica dell' Albornoz di portare per qualche tempo ordine e disciplina, fu soltanto perchè egli, di fronte all' autonomie locali, assunse lo stesso contegno assunto dagli Imperatori, da Enrico VII

trattative fra il Papa e il Comune, e specialmente per l'accordo del 1338, subito rotto, perchè il Papa, mancando alle promesse, tentò ridurre troppo il potere del Pepoli, signore di Bologna per volontà del popolo, RODOLICO, *Taddeo Pepoli*, p. 121 sgg.: notevoli specialmente in GHIRARDACCI, *op. cit.*, II, 143 sgg., le allegazioni al Nunzio dei giuristi Butrigari e Liazari, in cui, a giustificare le pretese del Comune, si allegano, tra l'altro, la pace di Costanza e la prescrizione: v. anche, nel Cons. Segreto dei Sapienti del 12 giugno 1340: .... « Duarellus de « Ghisilleriis consuluit, quod modo aliquo non ratificetur et quod si « aliter non posset obviari potenciae ecclesiae consulebat *quod ignis* « *poneretur in tota civitate antequam pastoribus Ecclesiae concedere* « *civitatem....* » — cioè, s'intende, concedere il diretto dominio ai vicarii del Papa —: in RODOLICO, *op. cit.* Doc. n. 28, p. 239), nel 1340, col riconoscimento del Pepoli a *vicario* (v. su ciò la precisa narrazione di RODOLICO, *op. cit.* p. 133 sgg : non capisco perchè il LONGHI, *op. cit.* 147, neghi al Pepoli la qualità di *vicario*); — dopo il governo diretto dei vicarii pontifici, dal 1360 al 1376, la rivoluzione del 1376 (cfr. su questa VANCINI, *op. cit.* p. 539 sg. e, specialmente, *La rivolta dei Bolognesi al governo dei vicarii della Chiesa*, Bologna, Zanichelli 1906, p. 6 sgg.), cessata, l'anno di poi, col riconoscimento dell' autonomia cittadina, mediante l'istituzione del nuovo *Vicario* scelto dal Papa e grato al popolo di Bologna nella persona di Giovanni da Legnano, primo germe del posteriore vicariato degli anziani (v. BOSDARI, *Giov. da Legnano*, *cit.* p. 46 sgg. e VANCINI, *La rivolta* ecc. p. 61 sgg.); — dopo la ripresa del dominio diretto del Papa e dei suoi legati, iniziata di fatto sul principio del sec. XV, con la morte di Gian Galezzo e giuridicamente consolidata coi capitoli di Martino V del 1429 (cfr. LONGHI, *op. cit.* 161 sg.), la rivoluzione del 1437 (cfr. LONGHI, *op. cit.*, 164 sgg.), chiusasi con la pace della Cavriana, che assicurò a Bologna il godimento della *soa libertade usada* (cfr. LONGHI, *op. cit.* 443 sg., 505), onde Niccolò Piccinino apparve dal Papa legalmente investito dell' autorità ricevuta dal popolo (v. in un doc. del 1442: Il Piccinino, dopo aver dichiarato di agire in base alla balìa concessagli dai Riformatori, aggiunge: ... « auctoritateque arbitrio ac balia nobis... concessis « et attributis a Sanctiss. dom. nostro.... », cit. da LONGHI, *op cit.* 506, n. 1) ecc. — Pei moti di Perugia nel 1376, SCALVANTI, *op. cit.* 94 e SUGENHEIM, *op. cit.* 256 sgg.

in poi: le riconobbe (1). Si consolidò e si perpetuò allora, sulle terre della Chiesa, l' istituto del *vicariato* apostolico, che fa chiaro riscontro al *vicariato* imperiale (2). I tiranni e i Signori, sorti, su base democratica, sui Comuni delle Marche, della Romagna, dell' Umbria (3), e le stesse magi-

(1) Cfr. sulla impresa dell'Albornoz e le sue fasi, oltre GREGOROVIUS, *op. cit.* III, 431 sgg.; particolarmonte WURM, *Cardinal Albornoz der zweite Begründer der Kirchenstaaten*, Paderborn 1892; FILIPPINI, *La conquista dello Stato della Chiesa per opera di Eg. Albornoz*, in *Studi storici*, 1897, p. 201 sgg., 344 sgg.; e *La seconda legazione del Cardinale Albornoz in Italia* (1358-67), ib. p. 1903, p. 263 sgg.; ANTONELLI, *La dominazione pontificia nel Patrimonio negli ultimi anni del periodo avignonese*, in *Arch. soc. rom stor. patr.* 1909, p. 204 sgg.; MAZZATINTI, *Il cardinale Albornoz nell' Umbria e nelle Marche*, in *Arch. stor. per le Marche e l' Umbria* 1889, p. 467 sgg. ecc.: v. anche VOIGT, *op. cit.* I. 72 e PASTOR, *op. cit.* I, 108.

(2) Il riconoscimento e la consacrazione dei governi autonomi sorti dalla volontà popolare per mezzo della concessione del *vicariato apostolico in temporalibus* non fu una novità introdotta dall'Albornoz: già numerosi esempi se ne riscontrano antecedentemente, nella prima metà del sec. XIV; ma l'Albornoz ne fece un vero e proprio sistema: e come tale appare seguito anche dopo di lui, e financo nel sec. XV: particolarmente se ne servirono Bonifacio IX, Martino V, Eugenio IV: v. n. seg. — Pei *vicariati apostolici* e la loro natura, cfr. alcuni cenni, insufficienti e spesso inesatti, in GREGOROVIUS, *op. cit.* III, 462 sg. 562 sg.; SCLOPIS, *op. cit.* II, 50; PERTILE, *op. cit.* II, 1, 358; VOIGT, *op. cit.* I, 567; FILIPPINI, *op. cit.* p. 176 ecc. ecc. — V. pure REST CASTALDI, *op. cit.* a. 106, n. 6: .... « Papa vicarios creat in temporalibus eos qui « exercent iura principis: Carolus de Malatestis olim vicarius Arimi- « nensis et Romandiolae pro Papa.... »; MATH. DE CARATIIS, *op. cit.* q. 356: .... « Papa habet vicarios suos qui sunt domini, ut illuster olim « Pandulphus de civitate Fermi: tales vicarii habent merum et mixtum « imperium de consuetudine et etiam de iure canonum.... » ecc —: notevole il severo giudizio di COLA DI RIENZO, *Epist.* n. 34, agosto 1350, all'arciv. di Praga: .... « Et tamen apostolicus pro XX florenis « vel citra quos ab ipso (tyranno) percipere voluit de excoriatione « ovium annuatim sibi excoriandi libertatem et autoritatem titulatam « et iustificatam concedere non erubuit, filium et vicarium pro Ecclesia « vocans illum.... ».

(3) Così gli *Estensi* a Ferrara (a. 1331, LÜNIG, *op. cit.* I. 1591: a. 1351, THEINER, *op. cit.* II, 206; a. 1390, *ib.* III, 7); *Taddeo Pepoli a Bologna* (v. RODOLICO, *op. cit.* 133 sgg.: in THEINER, *op. cit.* III,

strature periodiche de' Comuni repubblicani [1] esercita-

---

145. a. 1345: Clemente VI concede a Taddeo che, se egli muoia, « nati « sui superstites officium administrationis per unum annum in civ. « Bon. pro romana ecclesia exercere possint.... »); *Giovanni Visconti* a Bologna (per 12 anni: cfr. SORBELLI, *Signor di Giov. Visconti*, p. 60 sgg : THEINER, *op. cit.* III, 222, 24; 231: il Papa ratifica anche gli atti compiuti dal Visconti prima di ottenere il vicariato: SORBELLI, *op. cit.* app. n. 23, p. 359); i *Montefeltro* a Urbino ecc. (a. 1390, THEINER, *op. cit.*, III, 257); i *Malatesta* a Rimini, Fano, Pesaro, Fossombrone ecc. (a. 1355: THEINER, *op. cit.* II, 303, 308; a. 1391. *ib.* III, 13; a. 1419: *ib.* III, 132, 166); gli *Alidosi* a Imola (a. 1392: THEINER, *op. cit.*. III, 25; a. 1418: THEINER, *op. cit*, III, 157); i *Manfredi* a Faenza ecc. (THEIN., *op. cit.*, III, 42); gli *Ordelaffi* a Forlì (a. 1418: THEIN., *op. cit*, III, 158); i *Da Polenta* a Ravenna (a. 1392: FANTUZZI, *Docum. Ravennati*, III. 124); *Biordo Michelotti* a Rocca, Gualdo, Orvieto ecc. (PELLINI. *Storia di Perugia,* II, 5) e forse anche a Perugia (v. su ciò SCALVANTI. *op. cit.*, 305); *Braccio da Montone* a Perugia, Assisi, Gualdo, Todi ecc. (1420: Braccio è nominato *locumtenens pro sancta Rom. Eccles.*: v. SCALVANTI, *op. cit.*, p. 307: THEINER, *op. cit.*, III, 183); *Francesco Sforza* nella Marca d'Ancona (a. 1434: RAYNALD., *Ann. Eccl.* n. 8; THEIN., *op. cit.*, III, 270 ecc.: sulla Signoria di Francesco Sforza nelle Marche, e specialmente per l'indole dei rapporti costituzionali fra Francesco e i singoli Comuni a lui soggetti, v. le monografie di GIANANDREA, *Della Signoria di Francesco Sforza nelle Marche*, in *Arch. Stor. Lomb.* VIII, 69 sg., 315 sg., XII, 33 sg., 281 sg, 457 sg.; VALERI, *Della Signoria di Francesco Sforza nelle Marche,* in *Arch. Stor. Lomb.* XI, 35 sgg., 252 sg.; FELICIANGELI, *Intorno ai rapporti fra il Comune di Camerino e Franc. Sforza Signore della Marca*, in *Atti e Memor. R. Deputaz. Stor. patr. per le Marche.* 1845; GERALDINI, *Della dominaz. di Franc. Sforza in Amelia*, in *Bull. Soc. Umbra di Stor. patr.* 1909, p. 553, sgg. ecc); gli *Orsini* a Castro Bracciano; (a. 1419) THEIN., *op. cit.*, III, 17 ecc. ecc.: v. anche SCALVANTI, *Il Vicariato di Nicolò Fortebraccio a Borgo S. Sepolcro*, in *Bull. Soc. Umbra*, 1906, p. 299 sgg.

[1] Così gli Anziani di *Bologna* (a. 1392: THEIN., *op. cit*, III, 22; a. 1419: THEIN., *op. cit.* III, 106: cfr. LONGHI, *op. cit.* 147, 159); i Priori di *Perugia* (a. 1370: PELLINI, *op. cit*, p. 1084; SCALVANTI, *Consideraz.* ecc., p. 291 sg.; a. 1378: PELLINI, *op. cit.*, I, p. 1242; SCALVANTI, *op. cit.*, 295 sgg.); gli Anziani di *Ascoli* (THEINER, *op. cit.*, III, 4, a. 1390); il Comune e il popolo di *Fermo* (a. 1390: THEINER, *op. cit.*, III, 3); i Priori di *Città di Castello* (a. 1404; THEINER. *op. cit.* III. 70; a. 1439: *ib.* n. 292); il Governatore e il capitano del popolo di *Siena* per Radicofani (a. 1412, THEINER, *op. cit.*, III, 127) ecc.

rono allora in nome del Papa (¹), una somma di poteri amministrativi, giurisdizionali, finanziari (²), conferita dal

(¹) Cfr. a mo' d'esempio, THEINER, *op. cit.*, III, 4: vicar. di *Ascoli*. a 1396: .... « quidquid agent et facient in praedictis agere et facere « intelligantur *vice et nomine* dicti nostri Dom. Papae.... »: id. III, 22. a. 1392: vicar. di *Bologna*: .... « quod facient exordium in omni « actu publico post laudem.... Dei ad honorem et Statum Romanae « Ecclesiae et Papae ... » ecc. Perciò, in tutte le concessioni di vicariato. precede il giuramento di fedeltà e di soggezione al Papa da parte del vicario, e talora anche la durata dal vicariato stesso è espressamente subordinata a tale fedeltà (così THEIN., *op cit.* III. 3: vicar. di *Fermo*: a. 1390 :.... « Dummodo persistatis et continuatis in obediencia ac fidelitate... » ecc. : v. anche il lunghissimo giuramento del Comune di Bologna. in THEIN., III, 22: vicar. di *Bologna*), così come nei vicariati imperiali. La differenza però sta in ciò: che, nei vicariati apostolici. la concessione non è fatta quasi mai. o a vita o per un tempo indeterminato, come nei vicariati imperiali, ma per un determinato numero di anni, salva sempre la riconferma da parte dell'autorità pontificia: il che giovò a render più stretto il vincolo di sudditanza dei singoli stati autonomi alla sovranità della Chiesa: la concessione era poi quasi sempre ereditaria, nei vicariati signorili: v., per tutti, THEIN., *op. cit.*, II, 8: vicar. di *Antonio da Montefeltro*: « ad te.... Galassum fratrem « tuum aut unum vel plures filium vel filios aut heredes tuos.... in « totum aut in partem Vicariatus eciam inter eos distribuendo.... prout « tibi videbitur.... » ecc. ecc.

(²) Cfr. a mo' d'esempio. THEINER. *op. cit.* III. 3; vicar. di *Fermo*. a. 1390 :... « Vicariatum ... assignamus ... ac terrarum et locorum regimen « et gubernacionem per viros ad loca ydoneos... cum illis mero et mixto « imperio ac iurisdicione temporali que inibi per dictam ecclesiam.... « per officiale. .. exerceri consueverunt ... vobisque. .. per viros ydoneos .. « questiones quaslibet tam civiles. .. nec non colligendi habendi exigendi et percipiendi et . . vestris usibus applicandi omnes et singulos... « redditus et proventus... de quibus nullam teneamini reddere racio- « nem.... »; *ib.* 4: vicar. di *Ascoli*, a. 1390: .... « quod committeret « Ancianis. populi et Communis... Vicariatum plenam et liberam pote- « statem auctoritatem et bayliam administrandi gerendi et custo- « diendi ... ut eis committat merum et mixtum imperium. omnimodam « iurisdictionem... et liberam facultatem recipiendi et administrandi « omnes et singulos proventus redditus et introitus.... »: *ib.* 8: vicar. di *Ant. di Montefeltro*: a. 1390: ... « tibi regimen protectionem admini- « strationem custodiam et gubernacionem Civit.... » ecc.. « nec non colli-

popolo [1]. Chè, se potè l' Albornoz stringere effettivamente nelle proprie mani la diretta amministrazione e il governo di alcune fra le più forti città, ciò avvenne, sempre, non già in forza della sua qualità di *legato* o *vicario* apostolico,

« gendi habendi exigendi.... omnes redditus ecc.... in primis vero instan-« ciis et in primis appellationibus.... de quibus tui vel frater.... cogno-« scere potueritis....ecc.:... « in causis primarum appellationum volumus « quod deputetur.... unes iudex quem tu.... habeatis eligere.... et per « nos... confirmari.... »; *ib.* 13: vicar dei *fratelli Malatesta*, a. 1391: .... « curam regimen et gubernacionem et administracionem.... cum illiis « mero et mixto imperio et ommimoda iurisdictione.... exigendi et « percipiendi, ecc. »: *ibid.* 22: a. 1392: vicar. di *Bologna*, ... « cum « plena libera potestate auctorictate arbitrio et baila ordinandi et « gerendi per se et officiales suos omnia et singula spectancia.... ad « regimen et gubernacionem civit.... tam in creandis officialibus quam « eciam in quibus ad rem seu administracionem publicam concer-« nentibus cum mero et mixto imperio et gladii potestate... »: *ibid.* 166, 1419: conferma del vicariato a *Bologna*: ... « vobis regimen guberna-« cionem... administracionem ... *per ancianos et alios officiales quos* « *eadem civitas solita est habere, per vos more solito elegendos*, cum « mero et mixto imperio . . » ecc. ecc.

[1] Che la concessione del *vicariato* altro non fosse, se non la consacrazione di poteri emananti dal popolo e di governi sorti per volontà di popolo, cioè del Comune e dei suoi organi, risulta evidente da ciò: che in tutti i diplomi di vicariato — anche in quelli *signorili* (e in ciò è una profonda differenza tra i vicariati apostolici e quelli imperiali: v. sopra p. 162) — l'esercizio dei poteri conferiti al vicario è espressamente condizionato al rispetto delle consuetudini e degli Statuti del Comune e degli interessi popolari: cfr. per es. Theiner, *op. cit.* III, 4; vicar. di *Ascoli*: .... « Item quod ordo et « regimen et ritus dominorum Ancianorum et aliorum officialium « civit. maxime qui nunc durat et *est secundum formam novorum* « *ordinamentorum dictae civit popularis status* eis sic permaneat et « procedat deinceps prout stat et procedet ... »: III, n. 3: vicar di *Fermo*: « quod vos et officiales vestri.... legitime regatis et gubernatis *secundum* « *iura et consuetudines et Statuta Civit*.... ac habitatores vel incolas ... « nullatenenus opprimatis vel gravetis.... »; *ib.* II, v. 8: vicar. di *Antonio di Montefeltro*: .... « quod tu... legitime regas et gubernes.... *secundum* « *iura consuetudines et Statuta* e dita et legitime edenda.... »; II, 145: vicar di *Taddeo Pepoli*; ecc. ecc.

cioè di rappresentante della sovranità pontificia; ma in forza di una espressa delegazione di poteri da parte del popolo: ond'egli, per esempio, su Orvieto, che fece atto di piena dedizione al suo dominio, governò, non già come legato pontificio, ma bensì come *liberator dominus et capitaneus generalis* del Comune e del popolo di Orvieto ([1]). La fonte del potere era dunque, anche qui, nel popolo: al Pontefice non era rimasta che la sovranità, e, con questa, oltre il diritto di sanzionare e legittimare l'esercizio del potere da parte del popolo ([2]), anche il diretto esercizio di quelle facoltà che ad essa fossero inerenti: onde vediamo riconosciute

---

([1]) Cfr. per la dedizione di Orvieto all'Albornoz, nel 1354, FILIPPINI, *op. cit.*, p. 368 sg.: l'Albornoz « liberator Communis et populi « Viterb. et dominus generalis.... »: in forza del potere conferitogli dal popolo, l'Albornoz riforma la costituzione cittadina, tornandola al reggimento democratico in vigore nel 1334, prima della signoria di E. Monaldeschi: v. anche PARDI, *op. cit* 360, 395. —: la dedizione all'Albornoz era stata preceduta da un atto del Consiglio generale di Orvieto, in cui si eleggevano *rettori e governatori della città* Innocenzo VI e l'Albornoz stesso, dando ad essi pieno dominio sui negozii del Comune, ma solo per la durata della loro vita: dopo la morte loro: .... « ipsa civitas.... cum suis bonis ac rebus omnibus ac iuribus « iurisdictionibus et honoribus universis *in debita et solita remaneat « libertate* » (v. PARDI, *op. cit.*, 394: *Cod. Dipl. di Orvieto.* Doc. n. 680); onde si vede, non solo la piena autonomia di governo di Orvieto di fronte alla sovranità pontificia, ma anche come la precedente rinuncia del Prefetto di Vico a ogni suo diritto su Orvieto e la sua cessione della Signoria di Orvieto al Legato (THEINER, *op. cit.*, II, 260) fosse stata priva di efficacia nei riguardi del Comune, che aveva, indipendentemente da quella, liberamente disposto della propria sorte: cfr. per tutto ciò, FILIPPINI, *op. cit.*, 363 sgg. — Così l'Albornoz si rese signore anche di Viterbo: v. FILIPPINI, *op. cit.*, 570 sg. e l'atto di dedizione, in CALISSE, *I Prefetti di Vico*, doc. n. 128: anche THEINER, *op. cit.*, II, 271. Per l'acquisto e la dedizione di *Bologna*, v. sopra p. 209, n. 1; per *Ascoli*, v. THEINER, *op. cit*. II, 325.

([2]) E quindi, come corrispettivo della legittimazione largita e come ricognizione della sua sovranità, il diritto di riscuotere, da ciascuno dei governi autonomi da lui riconosciuti, un censo annuo: v. tutti i diplomi di vicariato su cit.

al Pontefice, nei limiti dei suoi dominii territoriali, quasi tutte quelle facoltà che dicemmo *riservate* all' Imperatore su tutto l' Impero [1]: al Pontefice infatti spettava, sulle terre della Chiesa, e solo su queste, quella *plenitudo potestatis in temporalibus,* che era, nelle terre dell' Impero

[1] Così, principale fra tutte, il diritto di giudicare in ultimo grado d'appello, le sentenze di tutte le magistrature locali: diritto che in tutti i diplomi di vicariato il pontefice espressamente riservava a sè e ai rappresentanti della sovranità pontificia nelle singole provincie: v. THEIN., *op. cit.*, III, 3: vicar. di *Fermo*: .... « retinemus « ac specialiter et expresse reservamus quod dicto vicariatu durante « Rector provinciae nostrae Marchiae Anconitanae.... et curia gene- « ralis ipsius Rectoris, in causis appellacionum quarumlibe tam civilium « quam criminalium..... cognoscat..... »; *ib.* III, 4: vicar. di *Ascoli*: ... « appelletur et appellari debeat ad Curiam Rectori Marchiae Anco- « nitanae ... »; *ib.* III, 17: vicar. dei *Malatesta:* ... « causas tamen « omnium et singularum appellationum et nullitatum quarumlibet tam « criminalium quam civilium.... expresse et specialiter retinemus... »; *ib.* III, 25: vicar. di *Lippo Alidosi*, .. « reservamus... quod dicto vica- « riatu durante Rectores prov. Romandiolae... in causis appellacionum « quarumlibet tam civilium quam criminalium.., »; FANTUZZI, *op. cit.*, III, 124: vicar. dei *Da Polenta*, ... « Reservamus.., quod Rectores « Romandiolae et curia generalis ipsorum in causis appellationum et « criminalium cognoscant... » ecc. ecc.: diritto, si badi, che non escludeva, anzi presupponeva, entro i limiti d'ogni singolo Stato autonomo, l'esercizio del diritto d'appello riconosciuto dal Pontefice stesso ai vicarii e compreso nell'amplissimo potere di giurisdizione e di governo a questi conferito dal popolo: v. THEIN., *op. cit.* III, 4: vicar. di *Ascoli*, ... « quid si aliquando contingeret ab aliqua sententia lata seu ferenda « per aliquem ex Rectoribus civit .. appellari tum talis appellatio ab « eodem interponi debeat et devolvatur ad iudicem appellationum in « Esculo existentem, et de ea per ipsum iudicem appellationis cogno- « scatur... secundum formam statutorum.... dictae civit... Et demum « si a sentencia secunda super dicta causa appellationis ferenda ab « eadem parte que primo appellaverat iterum appellari continget tunc « appelletur.... ad Curiam Rectoris.... » ecc.; *ib.* III, 8: vicar. di *Antonio da Montefeltro*. .. . « in primis vero instanciis et *in primis appella- « tionibus.... de quibus* tu vel frater . . cognoscere potueritis.... »: *ib.* III, 292: vicar. di *Città di Castello*, ... « Potestas et judices.... possint « quaestiones quaslibet.... et in causis appellationum et nullitatum

prerogativa dell' Imperatore (1). Nè le cose mutarono in seguito, durante le varie alternative di quasi assoluta impotenza di fronte a repubbliche ribelli o a tirannie militari rapidamente formantisi e scomparenti, o di più

« civilium criminalium et mixtarum cognoscere.. » ecc. V. notizie in PERTILE, *op. cit.* VI, 2, p. 267 sgg. — Vera e propria giurisdizione *riservata*, anche in prima istanza, aveva invece il Pontefice per certe determinate materie ....; v. THEINER, *op. cit.* III, 3: vicar. di *Fermo*: .... « vobisque.... committentes.... questiones quaslibet tam civiles quam « criminales.... *exceptis criminibus haeresis et laesae maiestatis ac* « *falsitatum litterarum apostolicarum....* »; *ib.* III, 4: vicar. di *Ascoli*: .... « et eo salvo quod cognitio et punitio de crimine laesae maiestatis. « in omni casu.. . remaneant dicto dom. . papae.... »; così THEIN., *op. cit.* III, 8; 13: 35; 70; 166 ecc. ecc.; FANTUZZI, *op. cit.*, III, 124: . . « *exceptis* « *criminibus laesae maiestatis et falsitatis litter. apostol....* »; THEIN., *op. cit.* III, 25: vicar degli *Alidosi*, ... « aliis exceptatis ad nostram « Cameram *de iure vel de consuetudine* .. deferendis. .. »; *ib.* III, 8: vicar. dei *Montefeltro*, . .. « except. causis haeresis a falsit. litter. apo- « stol. et lesae maiestatis non commissis contra te... »; *ib.* 158: vicar. degli *Ordelaffi*, ecc. ecc.

(1) Cfr. REST. CASTALDI, *op. cit.*, q. 110, in fine. -- Così il Papa poteva, nei suoi Stati, in luogo dell' Imperatore, concedere titoli nobiliari e cavallereschi (cfr. sopra p. 189, n. 1); creare *doctores solo verbo* (v. sopra p. 184, n. 2); legitimare *per rescriptum*; v. c 13. X. 4, 17: .... « Unde cum quo in spiritualibus dispensatur, consequen- « ter intelligitur in temporalibus dispensatus. Id autem in patrimonio « beati Petri libere potest Apostolica Sedes efficere, in quo et summi « pontificis auctoritatem exercet et supremi principis exequitur pote- « statem. . »: note sono le gravissime dispute dottrinarie, a cui aveva dato luogo la *legit. per rescr.*, perpetuatesi per buona parte del secolo XIV, e che non erano state se non particolari applicazioni della lotta tra Impero e Papato pel dominio universale della società cristiana: onde, da un lato si era sostenuto, in base alla solita Decr. « Per venerabil. », il diritto del Pontefice di legittimare, non solo nell' ambito del proprio dominio territoriale, ma anche *in terris imperii* (v. per l'origine e lo sviluppo di questa dottrina, PITZORNO, *op. cit.* p. 182-88), e, dall'altro lato si era affermata (e ancora durante il sec. XIV. da GIOVANNI D' ANDREA, ad. c. 13, X, 4, 17, § 6; da BARTOLO, ad L. 6. Auth. *Ex complexu*, cod. 5.5; da BALDO, ad. L. 4, *Dig.* 1, 1) la validità di una *legit. per rescr.* fatta *in terris ecclesiae* dall' Imperatore o *per*

o meno effimere restaurazioni pontificie, attraverso a cui il dominio della Chiesa passò, dalla seconda metà del secolo XIV alla fine del secolo XV: bastano a dimostrarlo, tra moltissimi fatti, da un lato, la fiera lotta sostenuta, nella prima metà del secolo XV, dal Comune

---

comitem habentem auctoritatem a principe: v. PITZORNO, *op. cit.*, 222. Ma l'accordo fra Papato ed Impero, in base alla separazione delle due giurisdizioni, temporale e spirituale, e all'armonica concordanza tra esse, affermatosi dopo la 2.ª metà del sec. XIV (v. sopra p. 46 sg.) portò anche ad attutire questa disputa, e a risolverla in modo del tutto corrispondente alle tendenze de' tempi: così, mentre, da una parte finì col prevalere l'opinione di JACOP. BUTRIGAR., ad L. 3, *Dig.* 1, 18, che aveva sostenuto non potere l'Imperatore legittimare *in terris ecclesiae* (cfr. PITZORNO, *op. cit.* 224), d'altra parte, si fece strada, fra gli stessi canonisti, la tendenza a negare alla legittimazione pontificia in *terris imperii* efficacia patrimoniale, tendenza completamente vittoriosa, nella dottrina, con BERNARDO DI PAVIA, *glo.* a. 1, 13, X, 417: .... « Sed contrarium credo.... quod dom. papa non potest legitimare « aliquem quantum ad hoc ut succedat in hereditate, tamquam legi- « timus heres, qui non sit, dico, de sua iurisdictione temporale. Sic « enim esset mittere falcem in messem alienam et usurpare alienam « iurisdictionem... »; e, nella pratica, come espressamente afferma NIC. DE TUDESCHIS, ad. c. 13, X, 4, 17, § 22: ... « illam (opinionem) video « servari in pratica Nam legitimati quoad ordines non admittuntur « ad successionem parentum una cum aliis legitimis: et consuetudo est « optima legem interpres.... »; onde gli effetti della legittimazione pontificia erano ridotti alle sole conseguenze *spirituali*, salvo, in via eccezionale, la facoltà pontificia di legittimare, che potesse apparire conseguenza della giurisdizione riservata e privilegiata del Papa in materia matrimoniale: cfr. per tutto ciò, e per lo sviluppo dottrinale e pratico della *dispensatio in radice matrimonii*, PITZORNO, *op. cit.*, 188-199. Solo in un caso era ammessa, giusta il sistema dominante (v. sopra p. 62, n 2), la piena facoltà del Pontefice di legittimare anche in *terris Imperii*: nel caso di *vacanza imperiale*: v in FICKER, *op. cit.* II, n. 257, p. 95; THEINER, *op cit.*, II, 154: il Papa legittima i figli spurii di Obizzo d'Este: .... « *apostolica in omnibus et singulis* « *locis et terris spiritualiter et temporaliter nobis.... subiectis*, et *im-* « *periali, quae vacante imperio* sicut nunc vacat in *nobis... residere* « *dinoscitur, auctoritatibus* in omnibus et singulis terris et locis eidem « imperii subditis.... »: cfr. PITZORNO, *op. cit.*, 224

di Bologna, pel riacquisto del *vicariato* [1]; e la tenace resistenza opposta dal Comune di Perugia, per ben quasi un secolo, ai continui sforzi della Chiesa per trasformare la sua sovranità in governo diretto e assoluto [2]; e, dall'altro, il riconoscimento, da parte della Chiesa, per mezzo della concessione del titolo *ducale* — conformemente a quanto era poco prima avvenuto sulle terre dell'Impero —, di quegli Stati unitari e monarchici, che s'eran venuti, sulla base della Signoria, svolgendo ed affermando sulle terre della Chiesa [3]. E se, ancora all'inizio del sec. XVI,

---

(1) Cfr. su ciò un interessante capitolo in LONGHI, *Niccolò Piccinino*, ecc., p. 145-190. Nè, per tutto il sec. XV l'autorità pontificia riuscì mai ad affermare stabilmente in Bologna il proprio dominio diretto: chè, anzi, vi si potè, se pure per via indiretta, affermare la signoria dei Bentivoglio, per cui cfr. notizie in GOZZADINI, *Memorie per la vita di Giov. II Bentivoglio*, Bologna. 1839: Bologna potè dirsi durevolmente assogettata al governo pontificio solo sul principio del sec. XVI, per opera di Giulio II: v. particolari notizie su ciò, ora, in HONIG, *Bologna e Giulio II* (1511-13), Bologna, 1904, specialm. p. 68 sgg. Nè, anche in seguito, scomparve mai del tutto il concetto di una autonomia, se pure soltanto *formale*, non solo strettamente amministrativa, ma, in certo senso, anche politica di Bologna di fronte al governo papale: cfr. curiosi e interessanti particolari in MASI, *La Repubblica di Bologna nel sec. XVIII*, in *Nuova Antol.*, 1878, p. 238 sgg.

(2) Cfr. SCALVANTI, *op. cit.*, p. 300 sgg.; 316 sgg.: la lotta finì, con la vittoria di Paolo III e del governo pontificio, solo nel 1535: v. per lo stato d'animo dei Perugini verso di questo, LANDI, *Comment. delle cose notev. et mostruose, cit.* p. 17: .... « Non mi curai di gir a « Perugia, intendendo che mesta e lagrimosa si stava per li molti « cittadini fatti fuorusciti et per esser stati condutti in triompho da « Signor Pierluigi confaloniero della Rom. Chiesa: attristavansi di « vedersi far entro le mura una fortezza non solita d'esservi: parea « a molti popoli che queste cittadelle.... facciano i Signori di quelle « licenziosi e insolenti et meno circumspetti in offendere i sudditi « fidandosi di ricoverarsi in quelle se alcuno tumulto populare contro « d'essi si levasse.... Possono far ampia fede i Perugini quanto sia « pericolosa cosa il contradire alla volontà del vice re del cielo!... ».

(3) Così, nel 1443, Eugenio IV concede a Oddantonio conte di Montefeltro e vicario apostolico a Urbino e ai suoi discendenti titolo *ducale*: cfr. UGOLINI *Storia dei conti e dei duchi di Urbino*, 1859. I,

Cesare Borgia potè, su di queste, conquistarsi per breve tempo un largo dominio personale, fu sempre in seguito a formale dedizione popolare d'ogni singola città e a formale delegazione di poteri da parte degli organi costituzionali di queste (¹). La formazione, sulle terre della Chiesa, di un forte e compatto Stato unitario, soggetto, non solo all'alta sovranità, ma al diretto governo del Pontefice, non poteva essere opera che del secolo XVI, quando, come già si accennò, il popolo d'ogni *civitas* ebbe, tacitamente o espressamente, abdicato al proprio diritto, e,

---

p. 278: v. l'atto in THEINER, *op. cit.*, III, 298: .... « Tu et filii descen-« des.... Dux et Duces Urbini.. perpetuis futuris temporibus.... dici « appellari nominari... nec non omnibus et singulis honoribus insi-« gniri.... quibus gaudent alii Duces.... ecc. »; cfr. con i diplomi imperiali di ducati e di marchesati, sopra p. 166, n. 1: così nel 1471, Paolo II nomina Borso d'Este duca di Ferrara: v. MURATORI, *Antich., Estensi*, II, 224: la concessione è però del tutto personale e non trasmissibile agli eredi; e tale permane nel susseguente diploma (1472) di Sisto IV in favore del fratello ed erede di Borso, Ercole d'Este: v. il diploma in LÜNIG, *op cit.*, I, 1651: .... « *tuam personam* titulo « et insignibus ducalibus et armis.... volumus perfulgere, ut et tuae « nobiltatis et eiusdem Borsii... par ratio dignitatis, gloriae et honoris « in cunctis habeatur et dux Ferrariae nomineris ... », e cfr. MURATORI, *op. cit.*, II, 274: la trasmissibilità del titolo agli eredi, cioè la vera e propria trasformazione della Signoria in Principato, si ebbe a Ferrara solo nel 1501, col diploma di Alessandro VI ad Ercole, in MURATORI, *op cit.*, III 273; .. « constitutionem deputationem ac singulas « predictas cum omnibus et singulis in eis contentis clausolis.... ad « omnes praefati ducis Herculis descendentes in perpetuum tenore « praesentium extendimus pariter.... et insuper pro majori honore et « decore *civitatem Ferrariae... in ducatum perpetuo ereximus....* »: v. su ciò, SUGENHEIM, *op. cit.*, 338, 355; SALZER, *op. cit.*, 327 sg.

(¹) Cfr. a questo proposito, oltre SUGENHEIM, *op. cit.*, 369 sg., e GREGOROVIUS, *op. cit.*, IV, 100 sgg., il particolareggiato racconto di ALVISI, *Cesare Borgia duca di Romagna*, Imola 1878, p. 59 sg., 128 sg., 197 sg. ecc: già nel 1494, gli Orvietani avevano mandato messi ad Alessandro VI a chiedergli Cesare per protettore della città: v., oltre ALVISI, *op. cit.*, 17, prima, FUMI, *Alessandro VI e il duca Valentino di Orvieto*, Siena 1877; e poi, durante l'impresa di Romagna, nel 1499, il partito ghibellino di Imola cede a Cesare il dominio della città

tra la rinunzia del popolo e la rinascita del feudalismo, si fu consolidato e diffuso il dispotismo monarchico [1]. Nè è senza significato il fatto che, proprio nella prima metà del secolo XVI, questo ritorno del potere alla fonte diretta della sovranità, questa riunione dell' uno e dell' altra in una stessa mano, si fosse verificata, con Carlo V, benchè per vie assai diverse, anche in favore dell' autorità imperiale; per questa, però, lontana, troppo presto caduta in mani deboli od inette, minata da interni dissidii religiosi e dagli urti delle nazionalità ormai trionfanti, oppressa dal peso stesso della sua eccessiva estensione territoriale, in modo assai più vano e fuggevole che non per l' autorità pontificia, vicina, governante su territorio più limitato e quindi più omogeneo e compatto, rafforzata, in Italia, dalla Riforma.

(Alvisi, *op. cit.*, 72 sg., e doc. n. 10), e Cesare vi entra « come a volontà del dite populo »; lo stesso anno, 20 anziani nominati dal Consiglio generale di Forlì decidono abbandonare Caterina Sforza, e dare, a certe condizioni, la città a Cesare: Alvisi, *op. cit.*, p. 77 sg.: così, l' anno seguente, a Pesaro, a Rimini, a Faenza, a Cesena: v. Alvisi, *op. cit.* 84 sg.; 93 sg. ecc. (per l' acquisto di Urbino e Camerino v. Alvisi, *op. cit.*, 290 sg. e 299 sg.): onde il titolo di vicario di Forlì, di Imola e di altre città, e di gonfaloniere e capitano generale della Chiesa, ottenuto da Cesare nel marzo 1500 (Alvisi, *op cil.*, 91), e poscia il titolo ducale, non sono che la conferma di poteri conseguiti dal popolo o carpiti al popolo, nè par quindi strano che Cesare si dichiari vicario prima anche di avere ottenuta la conferma dall' alto: Alvisi, *op. cit.*, 84.

[1] Rimando per tutto ciò, e specialmente per l' opera efficacemente dedicata da Giulio II, e da Paolo III al riordinamento dello Stato della Chiesa e alla trasformazione di questo in un forte Stato monarchico, alle pagine di Sugenheim, *op. cit.*, p. 391-439; v. anche Gregorovius, *op. cit.*, IV, 360 sgg., e, particolarmente, per Giulio II, Brosch, *Papst Julius II und die Begründung des Kirchenstaats*, Gotha, 1878: notevoli anche, per la politica accentratrice e dispotica dei pontefici della prima metà del sec. XVI nei rapporti con le autonomie comunali e locali, Honig, *Bologna e Giulio II*, *cit.*, p. 68 sgg., e Garzanti, *Il Comune di Forlì nella prima metà del sec. XVI*, Forlì, 1908.

V.

17. Così, conchiudendo, il dissidio fra la tradizione imperialistica e le aspirazioni autonomistiche e nazionali erasi, dalla metà del secolo XIV in poi, tacitamente composto in base a un duplice riconoscimento: riconoscimento, da parte dell' Imperatore o del Papa, — su quelle terre che al Papa, per volontà dell' Imperatore, spettavano, — del diritto del popolo di ogni singola *communitas civium* di governarsi da sè: riconoscimento, da parte del popolo, del diritto dell' Imperatore, o del Papa, di legittimare e consacrare, in nome di Dio e della legge universale ed eterna dal Sacro Romano Impero simboleggiata e compresa, le forme di governo che il popolo si fosse liberamente date, o che, da queste, si fossero, con l' espresso e tacito assenso del popolo, naturalmente svolte. E così, mentre Imperatore e Papa, i due monarchi universali del mondo cristiano e cattolico, non più rivali, ma concordi ora, e, nella calma e nella serenità della giustizia imparziale e suprema, assurti quasi presso il trono di Dio che essi rappresentano in terra, guardan dall' alto; dal basso, all' infuori della loro volontà e del loro diretto intervento, ma col necessario concorso del loro riconoscimento, sorge e si forma, su da schietta fonte popolare, il diritto pubblico del nostro Rinascimento, mirabilmente spontaneo ed originale; e, dal Comune, attraverso la repubblica aristocratica e democratica, attraverso la Signoria, attraverso il Principato, si svolge lo Stato moderno.

Dott. FRANCESCO ERCOLE.

L'ESERCIZIO DELL'ARTE MEDICA
NELL'ANTICO APPENNINO BOLOGNESE

NOTE DI STORIA ECONOMICA

I.

I medici nel sistema curtense.

Il sistema curtense domina la vita economica delle classi lavoratrici nell'alto Medio-Evo (1); e su questo punto credo ormai concordi tutti gli storici del diritto pubblico; concordia, intendiamoci bene, che va limitata alla esclusione, almeno come sistema di larga attuazione, delle associazioni corporative di mestiere nell'età suddetta. (2)

La discordia è invece viva sulla derivazione storica della *curtis;* sulla natura di essa, sul suo contenuto economico e politico, sui rapporti fra essa ed il signore. È quindi necessario che nuove scoperte e nuovi studi di vecchi documenti relativi all'amministrazione delle terre, di quelle specialmente appartenute a monasteri o grossi proprietari feudali, giungano a stabilire la vera figura sto-

(1) Per la genesi e lo svolgimento storico della teoria curtense veggasi la bella monografia del PIVANO: *Sistema curtense*, estratto dal « Bollettino dell'Istituto storico Italiano » N.° 30.

(2) Il Solmi nel suo libro sulle *Associazioni in Italia avanti le origini dei comuni* (Modena - Soliani 1898), giunse ad una conclusione forse un po' troppo rigorosa nel senso dell'assorbimento nella « curtis » di quasi tutta la vita economica, specialmente nel periodo feudale. Ma è certo che il lavoro del Solmi segna ancora la linea precisa, indicante in modo sobrio ma incisivo, lo sviluppo economico delle classi lavoratrici nell'Alto Medio Evo.

rica, economica e giuridica della *curtis*, perchè possano venir risolti molti dubbi circa la posizione in essa delle varie classi lavoratrici; la condizione delle quali ora deve essere studiata molto frammentariamente e saltuariamente e senza aver la sicurezza di poter generalizzare le norme, che vediamo scaturire dall' esame di alcuni documenti, primi fra tutti, quelli importantissimi del monastero di Bobbio studiati in modo particolare dall' Hartmann (1). Di positivo mi sembra che ora si possa affermare una cosa, che è la seguente:

Sia la *curtis* dell' alto medio-evo la continuazione di unità economiche ed amministrative romane, quali la *villa* e il *saltus* (2) o la derivazione di istituti germanici (3), è certo che nel periodo massimo del suo sviluppo si presenta come un organismo rispecchiante con tutta fedeltà i caratteri tipici della società feudale, che risultano in sostanza formati dalla sovrapposizione del concetto di sovranità a quello di proprietà.

Così la *curtis*, che dal punto di vista economico è il complesso dei beni appartenenti ad una persona fisica o giuridica, disposti con speciali norme agrarie od amministrative intorno alla residenza del signore, suddivisi spesso

---

(1) LUDO MORITZ HARTMANN: *Zur Wirtschaftsgeschicte Italiens im frühen Mittelalter. Annalekten Gotha Perthes 1904.* V. l'ampia recensione fattane da Solmi nella « Rivista italiana di sociologia », anno IX pag. 30. Per la distribuzione dei lavoratori nella *curtis* veggasi anche MAZZI: *Note suburbane* (Bergamo 1892) pag. 28 e VOLPE: *Lombardi e Romani* in « Studi storici » vol. XIV, pag. 163. Il Mazzi prende le notizie da documenti del secolo nono relativi alla *Curtis regia* della Margula.

(2) SCHULTEN: *Die romischen Grundherschaften.* FUSTEL DE COULANGES, *Le domaine rural chez le Romains* nella « Revue des deux mondes », p. p. 318 e segg. (trad. nella « Biblioteca stor. econ. » del Pareto. II. e segg.): e *L'allen et le domaine rural* Paris 1889 cap. I. Ved. anche il mio studio: *Dell'ufficio della saltaria nel periodo precomunale* in « Atti e memorie della Deputazione di Storia Patria per le provincie di Romagna » anno 1903-04, pag. 381.

(3) GIERKE: *Das deutsche Genossenschaftsrecht*, Berlin 1868.

in centri minori facenti tutti capo alla casa signorile, assume nel periodo feudale la speciale figura di agglomerato di case, di terre e di persone dipendenti dal feudadatario con caratteri di ente amministrativo pubblico, riconosciuto come tale dal potere sovrano. ([1]) Ma resta poi sempre alquanto oscura la distribuzione dei vari uffici servili nell'interno della *curtis*, nè è certo se il sistema era generalizzato in modo da non lasciar adito ad altre e diverse manifestazioni della vita economica ed amministrativa, e se l'organismo interno, fatte le debite proporzioni, era il medesimo per i grandi e per i piccoli centri curtensi ([2]). Ma questi sono dubbi, che io non debbo, nè potrei tentare di togliere. Basta averli accennati per rendere più facile e meno involuto l' esame di questo organismo in rapporto all' Appennino bolognese e ad un arte esercitata abbastanza frequentemente, anche nell' alto medio-evo, quella del medico.

Che un sistema curtense avesse vita nell' Appennino emiliano è fuori di dubbio. ([3]) I documenti ne danno frequenti notizie. Un *Ospitale de curte* esisteva in uno dei più antichi possessi matildici, quello di Bombiana ([4]); Una lettera di Federico Barbarossa pubblicata dal Gaudenzi è

([1]) Per la formazione storica dei centri economici rurali e per la trasformazione loro in enti giuridici riconosciuti veggasi: PIETRO SELLA: *La vicinia come elemento costituitivo del Comune*, (Milano Hoepli 1808) specialmente al capitolo primo, ed il mio studio: *Degli antichi comuni rurali*: Bologna, Garagnani, 1899 a pag. 16.

([2]) Confr. CAGGESE: *Classi e comuni rurali, nel Medio-Evo Italiano* nel volume primo a pag. 59 e segg.; VITTORIO PODRECCA, *La Vicinia* Roma, 1907 e VOLPE, loc. cit.

([3]) V. SORBELLI: *La parrocchia dell' Appennino emiliano nel Medio-Evo* (in « Atti e Memorie della Deputazione di Storia Patria per le provincie di Romagna, » vol. XXVIII) al capitolo 1.°; ed il *Comune rurale dell'Appennino emiliano*. Bologna, Zanichelli 1910.

([4]) CALINDRI: *Dizionario corografico della Montagna bolognese:* voce *Bombiana* pag. 355; MURATORI: *Antichità ital.*, Dissert. 37.ª I beni di quest'ospedale sono ricordati in un estimo di Savignano Longareno del 1235, esistente nell'Archivio di Stato di Bologna.

diretta ai Lombardi de *Monte Vicensi et in curte de Casi* (1); altri documenti ricordano la Corte *de Susiano* (2), la Corte Aurelia, la Corte di Brento (3), nè mancano accenni in nomi di luogo contenuti in antiche carte giudiziarie.

Gli stessi monasteri, che si trovavano numerosi anche nell' Appennino bolognese, fanno pensare ad una larga applicazione del sistema curtense. Piuttosto è dubbio se le classi lavoratrici vi fossero irrigimentate in modo esclusivo, come crede il Solmi per l'Italia in genere, o se rimanesse fuori ed in quale misura una parte di lavoratori esercenti in modo libero qualche arte proficua. Io credo che, specialmente in luoghi come quelli del nostro Appennino, dove le estese proprietà terriere non lasciarono mai troppe tracce, i lavoratori liberi si trovassero sempre in numero discreto.

È certo che i monasteri e gli altri signori laici ebbero nelle pertinenze del monastero o del castello, nei casali sorgenti all'intorno entro i limiti della Corte, nelle costruzioni speciali destinate ai più sentiti bisogni della società feudale, il complesso di servi adibiti ai diversi uffici, componenti appunto quello svariato meccanismo amministrativo, che sembra costituire il contenuto giuridico-economico della *curtis* (4). Quindi ai bisogni della vita del signore e dei suoi dipendenti avranno provveduto questi stessi disimpegnando ciascuno a beneficio proprio e degli altri le speciali attribuzioni ricevute (5). Ma doveva pur rimanere, specialmente nell'Appennino bolognese, una certa quantità di persone esclusa dalla comitiva signorile o monacale. I negozianti formavano una classe, che a detta de-

---

(1) GAUDENZI: *Lo Studio di Bologna*, Bologna 1901, pag. 88.

(2) Placita del 973 in SAVIOLI: *Annali bolognesi* I. II. V.; anche CASINI: *Il territorio bolognese nell' epoca romana*, in « Documenti e Studi pubblicati per cura della R. Deputazione di storia patria delle Romagne », pag. 285.

(3) CALINDRI: *Dizion.* Lett.a B., pag. 378.

(4) SOLMI: *Le Associazioni* ecc. pag. 101 e segg.: HARTMAN, *op. cit.*

(5) VOLPE: *Lombardi e Romani*, in « Studi storici » XIV, pag. 163.

gli stessi più rigidi formulatori del sistema curtense, si trovava fuori della vita della *curtis* ([1]). Altre classi sociali, oltre quella dei commercianti, dovettero sfuggire alla organizzazione curtense specialmente dove i vasti possessi erano in numero limitato; voglio dire le classi dei piccoli proprietari; degli ufficiali pubblici ecc. Forse anche lavoratori liberi spiegavano attività indipendente nella società feudale; nei luoghi dove, per difficoltà naturali, la proprietà terriera non aveva assunto proporzioni enormi. Sta bene che non rimanesse nemmeno in questi casi traccia di corporazioni di mestiere, perchè lo scarso numero di lavoratori e lo stesso esercizio dell' arte fatto per necessità di cose saltuario, rendeva impossibile la forma corporativa. Ma è certo che non tutti gli esercenti arti e mestieri fecero parte integrante della corte signorile. Dove poi il sistema curtense, per peculiari condizioni di luogo, lasciò adito ad altre forme di economia rurale, gli artefici liberi, sciolti da ogni vincolo di dipendenza verso i signori, dovettero essere in numero notevole; anche perchè, come ebbi altra volta occasione di osservare, gli esercenti un'arte, che vivessero esclusivamente per quella e di quella, erano pochissimi, stante l'uso invalso nella parte più umile della popolazione, di provvedere direttamente alla confezione di molti degli oggetti necessari alle scarse esigenze della vita ([2]).

Ora venendo alla seconda delle due indagini più sopra accennate, debbo investigare la posizione dei medici in rapporto al sistema curtense.

L'opinione mia personale, per quanto modesta, si manifesta subito in senso recisamente contrario alla inclusione loro entro l' ingranaggio della corte signorile. Non

---

([1]) Lo notò il TAMASSIA nella recensione allo studio del Solmi (V. Archivio giuridico, vol. LXI fascic. 1.)

([2]) V. il mio studio sui: *Lavoratori del contado bolognese durante le Signorie* (in « Atti e Memorie della R. Deputazione di Storia patria per le Romagne ». Terza serie vol. VXVII).

nego, anzi ritengo molto probabile che, specialmente presso gli antichi grandi signori feudali del nostro Appennino, come nelle sedi dei grossi monasteri, esistessero medici addetti per consuetudine invalsa fin dai primi anni della dominazione longobarda, al seguito, o, come allora si chiamava, *comitiva* del signore o dell' abate, e destinati ai servizi di tutto il personale dipendente. Si sa infatti che il re longobardo aveva nella sua *comitiva* il medico [1], e che una *comitiva* creata sullo stampo di quella dei re, quantunque in proporzioni più modeste, accompagnava anche gli altri grandi dignitari dello stato e perfino i grossi proprietari privati [2]. Anzi i medici della corte regia sembra fossero alcune volte destinati a servizi pubblici nei centri di grossi possessi regi o di maggiori interessi dello stato, come parrebbe rilevato, fra l'altro, dalle notizie e dai documenti pubblicati dal Troya circa quel Galdualdo *medicus regis pubblicus civitatis Pistorie,* che nel 767 lascia l'ingente patrimonio accumulato forse coll' esercizio della medicina, a vari ospedali, fra i quali quello di Cassio; col qual nome il Troya ritiene, io credo erroneamente, indicato l'attuale Cassero della Sambuca [3]. Ma i signori dell'appennino bolognese, che nella loro corte avessero i medici dovevano essere rari, perchè erano tutti molto lontani, nella scala della nobiltà, dai grandi vassalli gareggianti in splendore col capo dello stato. In ogni modo anche i pochi medici, che si trovavano nelle corti signorili non potevano prestare l' opera loro alla popolazione

---

(1) SCHUPFER: *Istituzioni politiche longobarde*, pag. 268.

(2) SCHUPFER, *op. cit.* pag. 251.

(3) TROYA: *Codice diplomatico.* Vol 5. pag. 388. « Al Cassero della Sambuca, nota il Troya, è il Prato del Vescovo, che denominossi di S. Bartolomeo in Alpi o dell'*Ospedaletto*, a cagione di un ospizio per i viandanti posto sotto la protezione del Commune di Pistoia, del quale si leggono gli statuti del 1178 presso lo Zaccaria ». Ma io ritengo che *Cassio* ricordato in questo documento sia piuttosto *Casio* nell'Appennino bolognese verso il confine toscano, dove dalle carte dell' epoca comunale apprendiamo essere esistito un fiorente ospedale.

estranea, sia perchè le esigenze dei padroni, crescenti, come sempre, in ragione inversa del grado nobiliare non ne lasciavano il tempo, sia perchè difficilmente si sarebbe permesso il contatto del medico signorile col popolo volgare.

Dunque dovette svolgersi e prosperare un esercizio libero dell'arte medica nei secoli dell'alto medio-evo; esercizio, che, come credo poter dimostrare, nell' Appennino rimase pressochè immutato fino all' inizio dell' età moderna.

II.

I medici liberi

Le disposizioni delle leggi barbariche riguardanti, per quanto solo indirettamente, le funzioni dei medici danno l'idea immediata della indipendenza, almeno in linea generale, del loro ufficio. Tutte le sanzioni penali dell'editto di Rotari, che stabiliscono l'ammontare delle composizioni per le varie ferite cagionate ai servi, tolgono dalla cifra fissata per una data lesione, la somma necessaria a pagare la mercede al medico [1]. Ciò prova che l'opera di lui era compensata volta per volta e che non era appaltata con vincoli prestabiliti di dipendenza. Ma vi è un altro paragrafo dell' Editto medesimo, che dimostra anche meglio questo concetto; il paragrafo 128, intitolato [2] *De eo qui plagas fecerit,* che si esprime nei termini seguenti: *Qui plagas fecerit, ipse querat medicus, et si neglexerit, tunc ille qui plagatus est aut dominus eius inveniat medicum. Et ille qui caput rumpit aut supra scriptas plagas fecit, et operas reddat et mercedes medici persolvat, quantum per doctos hominos arbitratum fuerit.* Dunque il medico per curare il ferito doveva essere trovato dal feritore, e, se

---

(1) *Editto di Rotari* n. 76 e segg. in PADELETTI, *Fontes iuris italici,* pag. 58 e segg.

(2) PADELETTI, *op. cit.,* pag. 62.

egli era negligente, dal ferito stesso o dal suo padrone; ma le spese erano sempre a carico del feritore. E se anche il padrone del servo ferito doveva cercare il medico, è giusto supporre che i medici liberi prestassero servizio anche nei domini curtensi, dove di regola erano appunto impiegati i servi suddetti.

Queste conclusioni sono confermate da frammenti giuridici di antiche pergamene rinvenute a Sutri e pubblicate dal Finocchiaro-Sartorio. Da quelli l'arte del medico appare liberamente esercitata, come appunto l'abbiamo vista, sebbene sotto altro aspetto, nelle citate leggi longobarde ([1]).

Ora che tale fosse anche nell' Appennino bolognese, sia nel periodo longobardo, sia nei secoli posteriori fino certo a tutto il milletrecento, credo poterlo affermare. Anzitutto il diritto longobardo si radicò profondamente nella parte alta del contado bolognese, e lasciò tracce della sua vitalità in documenti abbastanza recenti e forse, per chi volesse investigare minuziosamente, anche in consuetudini e nomi, che rimangono ancora. In un verbale di causa redatto davanti al Capitano della Montagna il 13 marzo 1371 abbiamo il verbo *vadimoniare* usato per indicare la prestazione di una garanzia reale; ricordo non dubbio della Wadia longobarda ([2]); in altri documenti della stessa

---

([1]) Finocchiaro-Sartorio: *Frammenti giuridici di antiche pergamene rinvenute a Sutri:* in « Atti della Reale Accademia dei Lincei », vol. XVI fasc. 7. e 8.; pag. 10 e 53 dell'Estratto. Vi è una disposizione che esonera da ogni responsabilità il medico, che ha dato una medicina ad un uomo o ad una bestia in seguito alla quale è avvenuta la morte purchè quegli giuri di non averlo fatto a fine malvagio.

Questo disciplinare, anche nei rapporti della colpa, l'opera del medico fa subito pensare ad un esercizio libero dell'arte.

([2]) Archivio di Stato di Bologna: *Atti del Capitanato di Castel di Casio,* Anno 1371 primi sei mesi. Ecco le parole precise del documento: *Nerie condam Bertolini de Luminasio pignoravit seu* vadimoniavit *Matiolo condam Vaglieti de Valgiarana terre Panici comitatus Bononie unam terram laboratiram* ecc. V. *Editto di Rotari* par. 350 in Padelletti, pag. 159.

natura del vicariato di Rocca Pitiliana troviamo indicato coll'espressione longobarda di *gualdo* (1), il territorio soggetto alla giurisdizione del saltaro; una località del territorio di Pian di Setta è chiamata negli accennati documenti *fara* (2); nome, che ora credo sia completamente scomparso dal ricordo locale ma che in origine indicò senza fallo una delle primitive unità amministrative longobarde designate con quel nome.

Se dunque il diritto longobardo aveva piantate nel nostro Appennino radici tanto sode, che lasciavano vedere i germogli freschi fin dopo cinque o sei secoli, è lecito supporre che anche l'ufficio del medico, quale è figurato nell'accennate disposizioni, avesse vita qui, come nelle altre regioni contemplate dall' Editto, e rimanesse immutato, data anche l'avversione al nuovo propria delle popolazioni montane, fino a quando un più ragionevole interessamento dell'igiene e della salute pubblica provocò dai nuovi governi migliori provvedimenti intorno all' esercizio della medicina.

Ma oltre a queste prove indirette della permanenza dei medici nell' Appennino bolognese, quali li abbiamo ravvisati più sopra, ci sono notizie in vecchi documenti, le quali, per quanto relativamente vicine a noi, confermano la mia opinione.

Ho riferito il passo dell' Editto di Rotari, che obbligava il feritore a pagare la mercede al medico, che avesse curato il ferito. Orbene vi sono negli atti giudiziari del contado della seconda metà del 1300 continue applica-

(1) ARCHIVIO DI STATO DI BOLOGNA: *Atti del Vicariato di Rocca Pitiliana*, Ann. 1383, secondi sei mesi, 10 Novembre.

(2) *Atti del Capitanato della Montagna* suddetti. Del resto è noto il vasto possesso, che il Longobardo Monastero di Nonantola aveva nell'Appennino bolognese e come, secondo il Gaudenzi, si allargasse fra quei monti il ducato di Persiceto. V. GAUDENZI: *Il Monastero di Nonantola, il ducato di Persiceto e la Chiesa di Bologna* « (Bollettino dell'Istituto storico ». N. 22, pag. 114 e 198) TIRABOSCHI: *Storia dell'Abbadia di Nonantola*, pag. 325; CALINDRI IV, pag. 159.

zioni di questa disposizione, che fu un tempo legislativa e che dovè poi passare nella consuetudine e segnare una norma di diritto comune.

Il 2 gennaio 1371 il Capitano della Montagna ordina a Pedrocino Petri di fare il conto delle spese sostenute dall'ufficiale del Podestà di Bologna quando si recò a Rocca Pitigliana in occasione di un maleficio commesso da Rolandino Corsii e Giovanni Gerardi di detta terra sulla persona di Vegliante Petri dello stesso luogo, e pagate queste spese coi beni dei due colpevoli, dare tutto ciò, che restava di detti beni fino alla concorrenza della somma non lieve di lire venti bolognesi, al medico Patarono di Costonzo per le medicine ed il lavoro in *medicando* il ferito [1]. Nel 18 agosto del 1379 Gherardo Zoni, quale massaro del comune di Camugnano, cita certo Corsino per il pagamento di spese dal comune sostenute in causa di un ferimento da lui commesso, e fra dette spese sono poste in primo luogo quelle per i medici [2]. Il 9 settembre dello stesso anno Corsio Zeri di Belvedere cita Bartolino Raineri del luogo, per il pagamento del salario dovuto a due medici, che curarono certo Rondinelli di Gabba da lui ferito [3]. Questo rigore nell'obbligare il colpevole di lesioni a pagare le spese per le medicine e per il medico e questo sistema di porle fra le stesse spese di giustizia, con un evidente precedenza sopra gli altri crediti verso il feritore, non possono avere spiegazione che nella antica legge longobarda, la quale, dato il concetto penale barbarico, rappresentava il pagamento di quelle come una penalità; legge longobarda, che ispirata a speciali condizioni del popolo fu conservata nella tra-

---

(1) ARCHIVIO DI STATO DI BOLOGNA: *Atti del Capitanato di Casio:* Anno 1371, primi sei mesi.

(2) ARCHIVIO DI STATO DI BOLOGNA: *Atti del Capitanato di Casio,* Anno 1379: secondi sei mesi.

(3) Ivi: La citazione è fatta de summa lib. 13, pagate a due *medici cirichorum pro eorum salario et cura habita circa personam Rondinelli de Gaba vulnerati per dictum Bertolinum.*

dizione. Va bene che in ogni tempo il feritore sia stato, per un principio elementare di diritto, obbligato a rispondere di tutti i danni cagionati, fra i quali vi sono le spese per la cura medica, ma questa non è mai stata oggetto di speciale considerazione, come nelle leggi longobarde e nei casi surriferiti. In quelle ed in questi è il principio della *composizione*, che prevale, consistente in una specie di *restitutio in integrum*, che avrebbe dovuto togliere ogni effetto all'atto lesivo e rendere inutile la *faida* o vendetta ([1]).

È naturale quindi che la cura del medico, la quale dovrebbe, nell'ordine naturale, produrre la reintegrazione voluta dalla legge nell'ordine giuridico, fosse posta in prima linea.

Se queste norme di diritto comune si conservarono, come abbian visto, nell'Appennino bolognese attraverso a tutto il medio evo, vi è motivo di credere che anche l'esercizio dell' arte, da quelle regolata, si conservasse nello stesso modo fino ai secoli XIV e XV. Esercizio che era, come ho detto, libero ed indipendente, tranne poche eccezioni, dal Signore territoriale e da enti pubblici.

Non è nemmeno il caso di accennare che non vi erano in quel tempo medici alle dipendenze della comunità, poichè il concetto della condotta medica è, relativamente, recentissimo, ed in generale sorse per lasciti privati. La stessa Porretta, che nel ramo della sanità pubblica, per le sue acque termali antichissime, dovette pur rappresentare fin dall'epoca comunale uno dei centri più sviluppati, non ebbe medico-condotto stabile, se non nel secolo XVII per lascito del Dott. Gio. Battista Capponi, morto nel 1675 ([2]). E nel 1804, quando per la prima volta, dopo la rivoluzione francese che abolì la feudalità, si dovette venire

([1]) Del Giudice: *La vendetta nel diritto longobardo*, 1876; Koenigswarter, *La vengeance et les compositions*, « Revue de legislation » 1842; Gaudenzi, *Misura di composizione*, in « Rivista penale », vol. XVII.

([2]) Archivio di Stato di Bologna: *Bagni pubblici*. Anno 1804. Testamento del Dott. G. B. Capponi.

alla nuova nomina e si discuteva da chi avesse dovuto procedere, se, cioè dalla Comunità, o dal cessato feudatario o dal Governo, non si trovò chi nel frattanto prestasse servizio al paese perchè nei comuni circostanti non vi erano medici (1). Nelle antiche comunità rurali le spese poste a carico dei fumanti erano quelle destinate alla difesa della terra e qualche volta alla viabilità. Gli altri oneri, specialmente quelli ora destinati alla salute pubblica, non erano conosciuti neppure di nome (2). L'arte medica era quindi indipendente e libera da tutti quei vincoli, che o nell'interesse dell'amministrazione comunale o della igiene sono ora introdotti dalle leggi sanitarie.

La stessa distribuzione dei medici nella regione montana, ed è a supporre che ciò avvenisse per ogni parte del contado, era irregolare, perchè appunto non dipendeva da norme ispirate dall'interesse della salute pubblica, ma più che altro dalla fama vera o falsa, saputasi creare da qualcuno di questi empirici, che formavano attorno a sè come un piccolo centro di cultori dell'arte, nella quale aveva saputo eccellere il capo-scuola. Avveniva quello, che succede oggi in un luogo, dove qualche artefice abbia raggiunto una certa notorietà nel suo mestiere, che attira nella sua officina quanti vuole giovani apprendisti.

Esaminando gli atti giudiziari dell'Appennino bolognese, che vanno dal 1370 al 1400, ho trovato ricordati sette medici; ma mentre cinque fioriscono contemporaneamente nei tre comuni di Rocca Pitiliana, Affrico e Montecavalloro (3), aventi una superficie complessiva di forse

---

(1) ARCHIVIO DI STATO DI BOLOGNA: *Bagni pubblici*, Anno 1804. *Relazioni concernenti la condotta medica di Porretta.*

(2) Cons. il mio studio sugli *Antichi vicariati dell'Appennino bolognese e la costituzione amministrativa moderna*. Bologna, Zanichelli 1903, cap. V e VI.

(3) ARCHIVIO DI STATO DI BOLOGNA: *Atti del vicariato di Caprara sopra Panico.* Anno 1394, secondi sei mesi: Sotto la data del 9 Settembre di detto anno è ricordata una citazione fatta dal medico maestro Giovanni Pariselli di Costonzo (Montecavalloro) a Cesarino Giaco-

cinque chilometri quadrati, degli altri due uno esercita l'arte sua a Tavernola Reno [1], alla distanza di una decina di chilometri dai suddetti, e l'altro a Campeggio sopra Monghidoro ad una distanza da questo di circa trenta chilometri [2]. È vero che io avrò, fin ora, consultati solo una cinquantina dei duecento e più volumi di questi atti; ma sarebbe strano che proprio fossero saltati fuori i soli nomi di quei cinque medici, tanto vicini l'uno all'altro e degli altri due tanto lontani, se in mezzo a questi ne fossero stati molti altri. E si noti che gli atti, che ho consultati, si riferiscono nella maggior parte a territori diversi da quelli, dove risiedevano quei cinque medici, i quali erano soggetti al vicariato di Rocca Pitiliana. Di questo non rimangono che cinque volumi di atti giudiziari. Tutti gli altri da me esaminati sono del vicariato di Caprara e del Capitano di Casio, dove più difficilmente poteva capitare

melli di Panico, per lire dieci bolognesi, salario e prezzo di medicine per aver medicato dietro invito del Giacomelli una *domina Buza* di Caprara. Negli *Atti del vicariato di Rocca Pitiliana* del 1382, sotto la data 3 Settembre, è notata una citazione fatta da Bartolomeo di Africo a Picinello Lanturelli di Lizzano per 6 lire bolognesi, per avergli curato un figlio. In quelli del 1401, sotto la data del 28 Luglio, c'è una citazione fatta da *Rocus* de *Rocha* a Doto di Africo per 20 soldi bolognesi, importo della medicatura di una ferita sanata. Negli *Atti del Capitanato di Casio* del 1371, sotto la data 2 Gennaio, vi è l'ordine già ricordato, di pagare lire 20 bol. al medico Patarono di Costonzo (Montecavalloro) per cura e medicine. Negli stessi atti sotto la data del 16 Marzo, risulta una citazione fatta da Corsaccio Ugolini di Montecavalloro a Zanella di Roffeno per lire 10 bolognesi dovute per cura e medicine nel medicarle una mano.

(1) ARCHIVIO SUDDETTO: *Atti del Capitanato di Casio del 1370.* Sotto la data del 22 Aprile, vi è un ordine del Capitano, che si trova a render giustizia sul mercato di Rioveggio, a Contro di Stanco di pagare lire otto bolognesi a Gilio di Tavernola *pro labore et mercede medicamentorum quos fecit dicto Contro.*

(2) ARCHIVIO SUDDETTO: *Atti del Capitanato di Casio.* Anno 1372. Sotto la data del 24 Settembre, Franceschini di Campegio è citato da Maestro Mignocho di Campegio per 46 soldi dovutigli per medicatura. Il Capitano assegna a *dompno Mignocho* dieci giorni per provare il suo assunto.

a medici di Rocca Pitiliana, Affrico e Montecavalloro l'occasione di essere nominati.

Inoltre abbiamo visto come nei casi, più sopra ricordati, di feriti per la cura dei quali fu necessario l'intervento del medico, in due avvenuti nelle più alpestri e più lontane località di Camugnano e Belvedere fu richiesta l'opera di medici bolognesi ed in un terzo, più vicino al centro dei citati cinque medici, venne chiamato uno di questi; quel Patarono, che, come vedremo in seguito, fu molto probabilmente un maestro anzi uno dei capi-scuola, cui accennavo più sopra. È vero che la chiamata dei medici bolognesi nei casi suddetti potè essere provocata da nuove disposizioni introdotte negli statuti del collegio dei dottori di medicina nel 1378, che presto esaminerò; ma ritengo che, a ciò, anche la mancanza di medici locali abbia contribuito.

Dunque i medici erano sparsi senza regole prestabilite e con criteri dipendenti in modo particolare dal caso; novella prova dell'indipendenza e libertà dell'arte da essi esercitata.

III.

Formazione dei medici

Argomento molto interessante è quello relativo alle nozioni tecniche, (di scienza non è certo il caso di parlare, date le condizioni di luogo e di tempo) che potevano avere questi medici del contado ed al modo, col quale le avevano apprese, nonchè la via tenuta per giungere alla notorietà nel territorio, dove esercitavano l'arte loro. Se si trattasse di medici, che fossero stati obbligati a dar prova della loro scienza per poterla applicare o che, indipendentemente da ciò, avessero lasciata qualche traccia, sia pur appena notabile, nella storia del progresso scientifico, è certo che io, profano alla materia, non avrei nessuna competenza per studiarli sotto siffatto

aspetto in queste brevi note. Ma i medici dei quali mi occupo, non avevano nessun contatto colla scienza medica del tempo: vivevano tutti fuori del tempio di Esculapio e praticavano principi empirici tramandati loro da generazione in generazione, contaminati da tutte le specie di superstizioni, attraverso le quali erano passati [1] Erano insomma artefici nel senso volgare della parola e le notizie storico-economiche, anche quelle relative al contenuto intellettuale dell'arte loro, possono essero fornite ed esaminate dal cultore di discipline storiche senza bisogno dell'intervento dello scienziato.

Molti elementi, che entrano poi nella formazione del patrimonio intellettuale dei medici rurali nel Medio-Evo, furono portati certamente dai Longobardi. Le nozioni false di astrologia, di magia, e di altre scienze più o meno occulte, che presso tutti i popoli primitivi si manifestano avvolte da un senso di mistero, che le accredita, costituirono la base scientifica della medicina anche presso i Longobardi [2]. Le erbe ed essenze ignote al volgo, gli

---

[1] Abbiamo visto, e lo rivedremo in seguito, come i medici ricordati più sopra fossero anche preparatori di medicinali, nei quali entravano di solito essenze misteriose necessarie per persuadere il volgo superstizioso della efficacia del farmaco. La famosa novella di Calandrino, che va a cercare la elitropia lungo lo Mugnone, raccontata dal Boccaccio (*Decamerone, Giornata VIII N. 3*) dà un' idea della mentalità delle persone non del tutto volgari. Per la chirurgia abbiamo un indizio abbastanza esatto dei sistemi adottati dai medici del contado in un' altra novella, questa del Sacchetti, che narra di un medico Gabadeo, il quale per togliere dall' orecchio di un contadino un grano di fava gli diede un pugno dall' altra parte sì forte, che questi cadde a terra battendo violentemente il capo, tanto che il grano uscì, (Novella 168). Del resto nella stessa dotta Bologna, nel secolo XIII ed anche dopo, la medicina era legata all' astrologia. Sarti: *De Claris Archigimnasi Bononiensis professoribus*,. editori Malagola ed Albicini. pag. 522. V. anche Puccinotti: *Storia della Medicina*, pag. 225 e seg. e Giacosa: *Magistri salernitani nondum editi*: Torino, Bocca 1901, p. 367.

[2] Son note le severe sanzioni comminate dall' Editto di Luitprando contro gli *arioli* e le *ariole* e contro coloro, che ne provocavano i responsi (Editto di Luitprando n. 84 e 85 in Padelletti, pag. 235).

impiastri combinati con sapienti cure e rari ingredienti, gli unguenti misteriosi furono il prodotto pratico di questa scienza fantastica ([1]). Il medico era generalmente anche il preparatore delle medicine; sistema, che specialmente nelle campagne, fu conservato per tutto il Medio-Evo. Gli stessi statuti del collegio dei medici del 1378 offrono prove di questo connubio fra l'arte medica e quella farmaceutica, come vedremo meglio in seguito.

La coltura letteraria dei medici era perfino minore di quella scientifica. Il ricordato Galdoaldo, che pure era medico di un re Longobardo, e si presume quindi dovesse essere stato scelto fra i migliori, segna con croce gli atti, che stipula. Non è fatta menzione della causa, che lo impediva a sottoscrivere, ma quando vi è negli antichi documenti il segno di croce di una delle parti, senza che ne sia espressa la causa, questa si deve ricercare nella *ignorantia letterarum*, che era la ragione più comune della mancata sottrazione, perciò non era generalmente espressa ([2]). Il detto Galdoaldo, quantunque fosse stato scelto dalla corte regia, e quantunque godesse fama non dubbia perchè si arricchì enormemente coll'arte sua, molto verosimilmente non sapeva scrivere.

Questi erano veramente fattucchieri: ma i loro successi, constatati ufficialmente dalle leggi, dimostrano come le scienze occulte trovassero fertile terreno.

([1]) Puccinotti: *Storia della medicina*, vol. II, cap. IV. Quando poi la medicina cominciò ad essere indirizzata verso principii scientifici razionali, le scienze occulte restarono in balia dei fattucchieri e degli stregoni, che per quanto severamente combattuti dalle leggi penali e dai canoni della Chiesa, fiorirono e prosperarono per molto tempo. V. i documenti annessi al mio studio sull'*Ordinamento giudiziario bolognesi del secoli XIII* in « Atti e Memorie della R. Deputazione di Storia Patria per la Romagna », vol. XVIII, pag. 229

([2]) Paoli: *Programma scolastico di paleografia latina e di Diplomatica*, Firenze, Sansoni 1908, pag. 131 e 132.

La formola della signatura del medico è proprio la seguente: *signum ✝ manus Galdualdi medici*, che è appunto quella usata dagli inabili a sottoscrivere.

È facile quindi immaginare lo stato di coltura degli altri medici sparsi per le campagne.

Dal lato scientifico le cose dovettero però cambiare quando il contatto cogli Arabi portò anche in occidente, in ispecie mediante le relazioni monacali fra i più lontani luoghi, i principii di una scienza, che più o meno fondata sopra solide basi, si eleva certamente al disopra di un empirismo esclusivamente superstizioso. La creazione di ospedali e senodochi accanto ai monasteri, favorita specialmente dai Carolingi, (1) fu causa della formazione di un patrimonio scientifico originato dell' esperienza.

È noto che nei monasteri furono elaborati i principii della scienza medica sopravvissuti allo sfacelo della civiltà romana, o scaturiti dalle fiorenti scuole arabe (2). La stessa famosa Università salernitana sarebbe sorta da una scuola medica esistente in un monastero benedettino di quella città, fondatovi dopo il famoso di Montecassino, nel quale gli studi di medicina erano già rinomati (3).

Quindi nei luoghi, dove, accanto a monasteri, sorgevano ospedali, al servizio dei quali si destinavano anche

---

(1) Capitulare italicum, n. 63, in PADELLETTI, pag. 348. V. anche PUCINOTTI, op. cit., pag. 238 e seg. e MURATORI: *Antichità italiane* Dissert. 37.a; SORBELLI: *La parrocchia dell' Appennino emiliano* in loc. cit., 248 e seg.

(2) La esistenza di una scuola medica in Roma è affermata dal MARINI: (*Papiri diplomatici*, pag. 351 nota 24), sulla testimonianza di un' antica iscrizione del Grutero (632, 4) e del titolo di una statua rappresentante una Amazzone, che dice *translata de schola medicorum* (WINCHELMANN: *Monum. antic.*, pag. 242): parole, osserva il Marini, che ci fanno vedere quel luogo adorno una volta di belle scolture, quale si conveniva che fosse la casa, che uomini dotti frequentavano. Che questa scuola romana si trasportasse nella nuova metropoli, Ravenna, dove troviamo nominato un *medicus Leontius de schola greca* (MARINI: loc. cit.) è dubbio, ma è probabile che in questa si conservassero i germi della scienza.

Per l' infuenza della coltura araba cf. PUCINOTTI, *op. cit.*, pag. 327 e SARTI, loc. cit.

(3) PUCINOTTI, *op. cit.*, cap. VI e seg.

medici laici, si dovettero formare microscopiche scuole di medicina. Alcuni, che entravano magari come inservienti, dopo qualche tempo passato nello stato di infermieri sotto la direzione di chi aveva avute le stesse incombenze prima di loro, uscivano portando nel proprio borgo la nomea di esperti in medicina, che praticavano, come meglio sapevano, a beneficio, e più verosimilmente, a danno di chi ne richiedeva l'opera.

Questo fu certo il modo più naturale di formazione di medici nel contado, dove sappiamo che erano frequenti gli ospedali. Nell'Appennino bolognese, oltre il famoso de Curte, cui ho accennato più sopra, che è ricordato spesso negli estimi della prima metà del secolo XIII quale possessore di beni in Savignano Longareno [1], in Bombiana ed altrove [2] eravi un ospedale a Monzuno [3], uno a Castelnuovo [4], altri a Vigo, a Casio, a Roffeno ed in molte località, che conservano ancora nella tradizione popolare quel nome.

Un' altra ma meno antica causa di formazione di medici locali furono, nel contado più che nelle città, le relazioni commerciali favorite dalle crociate. Nell'Appennino bolognese le crociate lasciarono anzi traccie sensibili della loro influenza religiosa e commerciale, manifestatasi quella coll'erezione di chiese e di ospedali, questa coll'introduzione di droghe e medicinali importate dai rigogliosi e fertili paesi d'oriente. Sono note, specialmente dopo la pubblicazione fatta dal Muller, le relazioni delle città Toscane coll'Oriente. Fra quelle, per potenza commerciale, primeg-

(1) ARCHIVIO DI STATO: Busta: *Estimi senz' anno, Secolo XIII prima metà: Estimi di Savignano: Soldus filius Rodulphinelli de Savignano habet..... varie peties terre in prato ad Carixanum iuxta hospitale de curte.* Lo stesso Soldus è debitore di 40 soldi bol. all'ospedale de Curte *pro una iumenta.*

(2) CALINDRI: loc cit..

(3) *Atti criminali del Capitano della Montagna*, 1389.

(4) *Atti del vicariato di Roccà pitiliana*, Anno 1401, sotto la data del 17 Nov.

giava Pisa, che aveva fiorenti colonie oltremare [1]. I prodotti, che da queste affluivano alla costa Tirrena si riversavano nel continente; ed è naturale che le terre prossime alla potente città marittima ne sentissero più viva l' infiltrazione commerciale. L' Appennino bolognese e toscano fu letteralmente invaso nel 1200 e 1300, dalle propagazioni del mercato pisano. Per esempio negli antichi estimi delle terre più alte del contado di Bologna prospicienti la provincia lucchese, si incontrano continuamente nomi di fumanti designati coll' appellativo *Pisanus* [2].

Ed alcuni di questi dai libri dei fumanti, o contribuenti ordinari, sono portati in quelli dei nobili [3]; ciò, che fa subito pensare ad una migliorata posizione sociale, conseguenza necessaria di più floride condizioni economiche. Non è quindi illogico pensare che essi avessero esercitato il commercio nei centri più popolati del nostro Appennino e che quello fosse stata la fonte dei guadagni che li arrichì, ed offrì loro il mezzo di appagare anche le brame di uno stemma nobiliare, che li potesse mettere alla pari

---

(1) MULLER GIUSEPPE: *Documenti delle Relazioni delle città toscane coll' oriente cristiano e coi turchi,* Firenze, Cellini, 1879. La prima colonia pisana fu costituita in Tiro nel 1156 sotto Balduino terzo. (Ivi pag. X). Ma la flotta pisana aveva salpato molto tempo prima per i mari d' Oriente. Già nel 1100 i Pisani restaurarono le città di Gerusalemme e di Giaffa. (V. HEYD GUGLIEMO: *Le colonie commerciali degli italiani in Oriente nel M. E.*, vol. 1.°, pag. 153 e le *Cronache Pisane* in MURATORI, S. S. pag. 100, 168. V. pure UGHELLI: *Italia Sacra X*, pag. 121).

(2) In un *Estimo* del 1235 dei comuni di Arviliano (Vimignano) e Verzuno, una *Pisana condam Guidonis* risulta creditrice verso un *Bonavitus Magantonis* di oltre cento soldi bolognesi per merci somministrategli (ARCHIVIO DI STATO DI BOLOGNA: *Estimo di Arviliano* del 1235). Dei *Pisani* sono a Montecavalloro. (*Estimi dei nobili* del 1249) a Tavernola, a Montione, a Roffeno, a Rudiano (*Estimi* del 1306), a Capriglia (*Estimi dei fumanti* del 1246), a Prada (*Atti del Capitano di Casio*, 25 Aprile 1340).

(3) V. *Estimi dei fumanti di Montecavalloro* del 1249 nell' ARCHIVIO DI STATO DI BOLOGNA.

degli invidiati rampolli della vecchia nobiltà (1). Considerato poi che questi negozianti venivano da Pisa, dove come negli altri porti italiani, calavano ogni dì strane faccie di arabi e di caldei carichi di droghe e di tessuti fini (2), è facile immaginare che questi e quelle costituiscono l'oggetto principale dei commerci esercitati poi dai Pisani attraverso il continente (3); commercio fattosi ognora tanto più ricco quanto più estese si rendevano le colonie pisane in oriente.

Grande impulso a siffatta espansione commerciale di Pisa dovè pur esser dato dalle crociate, alle quali, fin dall'inizio, parteciparono in forte numero i Pisani (4); e con essi si arruolarono certamente schiere guerresche dell'Appennino bolognese.

È certo che alcuni dei nobili e valvassori della Montagna, che presero parte alle crociate si arruolarono a Pisa. Lo conferma una notizia, che ho trovata nei citati frammenti di estimi della prima metà del secolo XIII, dalla quale apprendiamo che vari nobili di Savignano Longareno sono debitori di somme per armature ad un Iacomino di Seravalle Pistoiese fabbricante di armi (5).

---

(1) V. a questo proposito la bella monografia del VOLPE: *Lombardi, e Romani* in *Studi storici*, vol. XIV pag. 291 e seg. « I mercanti, egli dice, dal secolo XIII in poi, divenuti aristocrazia del denaro, guarderanno non senza invidia ai rampolli della vecchia nobiltà e sospireranno verso un castello turrito a cavaliere di un colle ». V. anche GUILHIER: *Les origines de la noblesse en France*, Paris 1902.

(2) VOLPE: *Op. cit.*, pag. 298.

(3) Fra i crediti della citata *Pisana* di Vimignano ve ne è appunto uno per la vendita di 11 braccia di panno.

(4) *Cronache Pisane*, loc. cit., V. anche VOLPE: Op. cit., pag. 298.

(5) ARCHIVIO DI STATO DI BOLOGNA: Busta: *Estimi senz'anno*. Prima metà del secolo XIII: *Estimo di Savignano longareno*: *Guido filius Bonricouri* de Savignano *nobilis valvassor* è debitore verso Jacomino de Serravalle de Pistorio di lib. VI bolognesi per *una pancera*: di 25 soldi bolognesi per *uno schirinoto*: di 20 soldi bolognesi per una *mamberga e due guanti di ferro*. Tigrinolo condam Caprani pure di Savignano è debitore verso detto Jacomino di 8 soldi per *schirinoto* e di 15 soldi per un *cappello fiorentino*.

Questo fornirsi di armi dei nobili del nostro Appennino, proprio ad una fabbrica situata sulla strada che metteva a Pisa, fa supporre che l'uso sia derivato dal passaggio di essi per quella contrada diretti all'imbarco per Terra Santa. Non è quindi strano che quelli, che ritornavano fossero accompagnati nelle loro terre da pisani, coi quali avevano stretto valide amicizie nei campi di battaglia, ed aprissero la strada ai commercianti di quella città, ricca allora e rigurgitante di popolazione (1).

Il Rubbiani in un indovinata monografia sulla chiesa di S. Caterina di Montovolo (2), dimostrata l'identità dei caratteri peculiari a quella chiesa con altri relativi ad una chiesa pure dedicata a Santa Caterina in Palestina sul monte Sinai, ne ha concluso che la Santa Caterina di Montovolo deve essere stata costruita sullo stampo di quella del Monte Sinai da qualche crociato in ricordo e forse in ringraziamento del felice viaggio.

Questo crociato dal Rubbiani è adombrato nella famiglia dei conti Alberti che ebbero vasti possedimenti feudali anche nell'Appennino bolognese (3). Io però farei un'al-

---

(1) Come tutti i grandi centri commerciali, anche Pisa racchiudeva enormi ricchezze accanto ad un volgo cencioso; e se il continente provò l'espansione di quelle, non fu estraneo all'invasione di questo, quando qualche affamato, stanco di digiunare in patria, tentava la fortuna fuori, sfruttando i molti mezzi, che il vagabondaggio suggeriva per guadagnare a danno del proprio simile. Ed alcuni riuscivano ad accumulare qualcosa. Per esempio nei *fumanti* del 1249 (ARCHIVIO DI STATO DI BOLOGNA) è censito nel comune di Capriglia un *Pixius accattapanis*. Questo doveva essere un pisano partito in cerca di fortuna, che avrà vissuto un tempo di elemosina (*accattapanis*) e poscia, giunse a risparmiare tanto da essere poi colpito dalla tassa della fumanteria. (V. a proposito del grande movimento industriale e di popolazione nelle città marittime il CAGGESE: *Classi e comuni rurali nel Medio Evo Italiano*, vol. II, pag. 11 e 19).

(2) RUBBIANI ALFONSO: *Montovolo in Val di Reno*, nel Bollettino dell'Arte del Ministero della Pubblica istruzione; Anno II, vol. II. Novembre 1908.

(3) Il RUBBIANI è tratto a questa congettura, da lui stesso ritenuta molto dubbia, in considerazione che il culto di S. Caterina d'Alessandria

tra supposizione, che se non è fornita di miglior documentazione storica di quella del Rubiani, mi sembra però meglio rispondente allo spirito dei tempi. Io cercherei l'autore di quella costruzione in qualche mercante pisano, che, visitato l'oriente a scopo religioso e commerciale nello stesso tempo, avesse seguito nel rimpatrio qualche nobile dell'Appennino bolognese, portando seco droghe, spezierie ed amuleti d'oriente, facendone poi spaccio ai nobili e popolani della Montagna; poscia, arrichitosi come tant'altri, si fosse stabilito nei dintorni di Montovolo, che fino al milletrecento fu centro religioso ed economico molto fiorente, e ispirato dalle fede propria dei commercianti del tempo avesse con denari suoi e raccolti dai fedeli eretta la chiesa in ringraziamento della fortuna ottenuta nelle sue speculazioni [1]. Dico questo perchè abbiamo vista, fra le persone facoltose segnate nell'estimo del 1235 di Arviliano o Vimignano, nel cui territorio è appunto Montovolo, una *Pisana condam Guidonis* esercitare il prestito e commerciare in panno forse in continuazione dell'azienda del padre. E siamo nel periodo più vivo delle crociate e più florido per il commercio pisano [2].

In un altro estimo del 1490 è segnato un Pixus, quale proprietario di case situate alle falde di Montovolo, chiamate allora il *Romitorio* ed oggi la *Costa*; le quali colle torri nere, che le sovrastano e le vecchie terrecotte fregianti

---

fu tradizionale nella famiglia degli Alberti. Ma questo indizio è poi contradetto da un fatto piuttosto grave, consistente nella mancanza di qualsiasi accenno ad un dominio degli Alberti su Montovolo, che anzi sembrerebbe escluso (V. SAVIOLI: *Annali bolognesi*, Tomo I, parte I, pag. 78).

[1] È vero che anche per un mercante pisano il suolo di Montovolo doveva essere proprietà altrui, ma è più logico supporre possa aver domandato ed ottenuto il permesso dal vescovo di Bologna, signore del luogo, di far ivi fabbricare una chiesa, un mercante dei dintorni, che un nobile possessore di molti castelli e terre, dove far sorgere qualunque sorta di fabbriche, il quale non era nemmeno in ottimi rapporti col vescovo.

[2] V. MULLER ed HEID, loc. cit.

porte e finestre, dimostrano la origine ricca ed antica degli attuali proprietari, che sono anche oggi i Pisi, famiglia con estese ramificazioni invadente gran parte della parrocchia di Vimignano (1).

I rapporti, che abbiamo visto, molto frequenti, dell'Appennino nostro con Pisa e la influenza, che in quelli ebbero le crociate portano a considerarli come una delle cause principali della formazione di centri sanitari specialmente nei secoli XIII e XIV. Perchè, quantunque c'è chi afferma che le crociate più danno che vantaggio arrecarono allo sviluppo della medicina (2), è certo che i contatti continui cogli appartenenti a quegli ordini, che avevano per preciso scopo la cura degli infermi; le visite ed i servizi prestati nell' assistenza di questi entro gli ospedali; la conoscenza di nuove essenze e magari di nuove superstizioni; la vicinanza coi popoli, che allora coltivavano la vera scienza medica e ne allargavano anzi gli orizzonti, non poterono non aumentare il numero di coloro, che si davano all'esercizio dell'arte medica e ritornati in patria seguitavano a curare malati ed a vendere medicinali, forti della grande autorità, che davano loro, specialmente in tempi tanto superstiziosi, i viaggi lontani fatti per combattere gli infedeli ed il mistero, col quale sapevano tutti i pellegrini avvolgere i racconti delle lotte

(1) ARCHIVIO DI STATO DI BOLOGNA: *Estimo* del 1490: Comuni di Vigo e Verzuno: *Pixus Johannis* ha una pezza di terra, ortiva, lavorativa e vitata *cum una domo in loco dicto « A la Costa » sive « El Romitorio » iuxta viam publicam, « iuxta bona Sancte Marie de Montovolo », iuxta* rivum ecc., il tutto stimato lire 60 bol. Questo *Pixus*, che nel 1490 è possidente molto agiato e che ha beni nella stessa località dove la *Pixana condam Guidonis* commerciava nel 1235, è indizio di tradizioni pisane nel territorio di Vimignano, che se non valgono da sole ad affermare la collegazione della genealogia delle due persone la fanno però pensare.

(2) MICHAUD: Storia delle crociate, vol. VI, pag. 338; « *Possiamo dire*, così egli scrive, *che durante le crociate ci vennero dal levante più malattie gravi, che veri lumi sulla medicina* ».

per la salvezza della cristianità [1]. Le stesse schiere di crociati erano alle volte accompagnate da veri luminari della scienza medica, che dovevano pure accendere intorno a loro qualche altra fiamma. Il celebre Ugone da Lucca, che insegnò a Bologna nella prima metà del secolo XIII, fu coi crociati all'assedio di Damietta nel 1220 [2].

Considerando tutti questi fatti, e cioè: la introduzione in Pisa delle droghe e spezierie importate da mercanti stranieri o dalle colonie pisane; lo spaccio di queste fatte da pisani nell'Appennino bolognese e toscano; le qualità medicinali attribuite, specialmente in quei tempi, alle droghe e coloniali; l'esercizio comulativo dell'arte medica e farmaceutica; il contatto coi famosi ospedali d' oriente e magari l'assistenza in quelli prestata; i viaggi in Terra Santa a scopo religioso; l'importazione di amuleti e di altri preservativi superstiziosi; considerato tutto questo, non arriva inaspettata la conclusione che i pisani popolanti nel 1200 e 1300 la parte alta del contado di Bologna, i quali potevano essere o cittadini pisani riversatisi nell' interno del continente od abitanti d' altri luoghi fermatisi a dimorare in Pisa in occasione dei viaggi verso o da l'oriente, dessero principale impulso all' esercizio locale della medicina.

Ma un' altra ragione, che fa pensare alla invasione dei Pisani nell' Appennino bolognese, come ad una delle cause principali della formazione dei medici di questa regione alla fine dei comuni, è la facilità di comunicazione, che Pisa poteva avere con Salerno, sede della celebre scuola medica nell'alto Medio-Evo. Erano infatti due città marittime e, data la forza di espansione commerciale della repubblica pisana, è naturale che le libere vie del mare

---

(1) PUCINOTTI: *Storia della medicina*, vol. II, cap. III. RUBBIANI: *Op. cit.* SARTI: loc. cit.

(2) SARTI: *Op. cit.* pag. 532. I cavalieri Gerosolomitani ebbero pure grande parte nelle calamità, che in quest'epoca infierivano, (VERTOT: *Hist. de Chav. Hospitalier*, T. I. Paris, 1727 pag. 20, 21, 60).

la portassero a contatto delle popolazioni del litorale e ravvolgessero queste nel turbine degli affari politici, militari e commerciali di quella fiorente città [1]. Ai Pisani quindi era reso più facile frequentare la celebre scuola medica di Salerno, che irradiava luce per tutta la penisola, e le occasioni si dovevano presentare più spesso ad invogliarli a seguire questi studi; occasioni, che erano rarissime per gli abitanti del continente. Così la scienza medica formatasi, anche per questa via, a Pisa, si espandeva attraverso la regione toscana e le limitrofi terre appenniniche del Bolognese, che abbiam viste abitate da molti pisani.

Ancora nel 1700 vi sono giovani di famiglie del nostro Appennino, che si laureano in medicina nell'Università di Pisa anzichè in quella più vicina di Bologna [2]. Non potrebbe esser questo un segnale del ricordo perpetuatosi fra quelle popolazioni dell'antica provenienza dei medici montanari?

IV.

Ancora della formazione dei medici
I medici di Tavernola e di Costonzo

Ma, qualunque valore possano avere le ipotesi sopraccennate, un fatto degno di nota per la tesi da me sostenuta, risulta dal confronto di alcuni vecchi estimi colle notizie, che ho date intorno agli antichi medici dell'Appennino. Ho detto che un Gilio medico esercitò l'arte a Tavernola nella seconda metà del 1300. Ebbene, negli estimi del 1306 di questo comune è proprio censito un Pisani [3].

---

(1) Caggese: *Op. cit.*, pag. 56 e 203. Volpe: *Istituzioni comunali di Pisa*, pag. 98-99.

(2) Archivio di Stato di Bologna: *Bagni pubblici*, Anno 1804: *Documenti relativi alla condotta medica di Porretta.*

(3) Archivio di Stato di Bologna: *Estimi* del 1306 di Tavernola: Gilio della Valle di Tavernola, od Egidio, come è meglio indicato negli *Estimi* del 1387, era figlio di un Tavernino, il cui padre era un

Torre di Costonzo.

Casa di Costonzo.

Ma la coincidenza è anche più notevole per il gruppo di medici di Affrico, Rocca Pitiliana o Montecavalloro. Questo gruppo era formato delle seguenti persone:

Il primo e più autorevole medico fu un Patarono da Costonzo vissuto intorno alla metà del secolo XIII.

Costonzo è oggi un casolare situato a ridosso di un ripido monte della parrocchia di Montecavalloro. La torre, che sovrasta le poche abitazioni riunite, i fregi sdrusciti, che l'adornano, le traccie architettoniche dell' interno della casa principale, ed un'elegante finestra, che s'apre su di un enorme cisterna incavata nel masso, costruita da un notaio Parisi vissuto nel 1500, che volle con una bella iscrizione latina tramandare ai posteri il nome dell'autore dell'opera artistica e salutare, dimostrano che quell'edificio, ora abitato da modesti agricoltori, fu un tempo residenza agiata di persone facoltose. Fra i più antichi proprietari di quella casa, che per non dubbie prove vi abitarono, notasi appunto l' accennato medico Patarono, che nelle antiche carte da me esaminate è designato col nome di Patarono da Costonzo. Il notaio Parisi, che nel 1550 fece costruirvi la grandiosa cisterna, ne era un discendente. Il medico Patarono ebbe un cugino Corsacio, fiorito come lui, nella prima metà del 1300, che fu esso pure medico. Ebbe infine un pronipote, Giovanni Pariselli, medico anch'esso, che godè i benefici del credito saputo procacciare alla casa da Patarono e Corsacio. Infatti lo vediamo consultato fin da Caprara sopra Panico e quel che più importa, da una *domina* Buza, che molto probabilmente ap-

---

maestro Zanello (V. *Estimi* di Tavernola del 1387). Considerando che il titolo di *maestro* era attribuito allora anche ai medici, è certo che lo Zanelli, nonno di Gilio, era esso pure medico, data appunto la consuetudine di tramandare di padre in figlio l' esercizio dell' arte avita. Questo Zanelli non è censito negli *Estimi* del 1306, e perciò non è nota la paternità di lui, ma ho motivo di credere che fosse fratello del *Pisanus*, perchè è ricordato un' altro fumante negli *Estimi* del 1315, che ha per padre un Corsinello figlio di *Zanello Cursini*, il qual Cursini era appunto padre anche del *Pisano*.

partenne alla famiglia dei conti del luogo [1]. Poco distante da Costonzo ad Africo vi era un altro medico di nome Bartolomeo di Africo, ed un altro abitò nella parrocchia finitima di Rocca Pitiliana, chiamato Rocco. Più tardi poi, nel 1474, vi è un Giovanni *medicus* proprio ad Africo [2] dove risiede anche ora una famiglia Medici, che molto probabilmente deve il suo cognome ad un capostipite, medico di quei luoghi.

Orbene questo centro sanitario fu indubbiamente formato dalla citata famiglia dei medici di Costonzo, la quale acquistò molto credito nei dintorni, specialmente per fatto del Patarono, che abbiamo visto chiamato fin dall'Ufficio del Podestà di Bologna a prestare l'opera sua ad un ferito, del quale ebbe ad occuparsi l'autorità giudiziaria del governo centrale. Per scoprire la causa della notorietà nell'arte medica acquistata dalla famiglia di Costonzo, ho cercato di riandare negli antichi documenti gli antenati di Patarono.

Non credo ammissibile che questi avesse appresa l'arte in Bologna, ottenendo la laurea in medicina, e ciò per varie ragioni. Anzitutto i più antichi statuti dei medici, che obbligano gli esercenti quest'arte a sostenere una prova per avere il libero esercizio, sono del 1378 [3]. Vi erano anche statuti anteriori concernenti l'arte medica [4], ma

---

(1) ARCHIVIO DI STATO DI BOLOGNA: *Atti del vicariato di Caprara*, Anno 1394: 9 Settembre. Che fosse una dama della famiglia dei conti di Caprara appartente alla famiglia dei Panico, lo fa pensare non solo il titolo di *domina*, ma anche la circostanza che aveva per suo mandatario un Cesarino Giacomelli, che si presenta altre volte in giudizio come procuratore di conti da Panico. (V. *Atti del vicariato di Caprara*, Anno 1383, 26 Gennaio).

(2) ARCHIVIO DI STATO DI BOLOGNA: *Atti del vicariato di Rocca Pitiliana* del 1474; 23-29 Gennaio.

(3) MALAGOLA: *Statuti della Università e dei collegi dello Studio bolognese* pag. 435.

(4) Alcuni fanno risalire al 1156 il collegio dei medici a Bologna e gli statuti relativi. Però il Sarti lo nega, pur ammettendo vi fosse fin d'allora una scuola di medicina (*De Claris Archigymnasii bononiensis professoribus*, pag. 519).

ritengo che solo in quelli del 1378 comparisse l' obbligo snddetto, perchè siffatto obbligo riguardava soltanto gli esercenti la medicina pura mentre la chirurgia era ancora liberamente esercitata. Solo in quelli del principio del secolo XV si trova vietato l'esercizio della chirurgia a chi non aveva sostenuto un esame, (1) e la forma del divieto di coltivare la medicina e chirurgia ai non esaminati, dimostra che la disposizione originaria doveva essere recente perchè erano messi in evidenza i danni prodotti quando l' esercizio era libero (2).

Dunque al tempo della virilità del Patarono di Costonzo, certamente non esisteva l'obligo dell'esame: perciò non vi era la necessità che egli venisse a studiare in Bologna; e se si pensa ai disagi, alle difficoltà ed alle spese non indifferenti, che si incontravano nei viaggi in quei tempi, si è indotti ad escludere che un abitante dell' alto Appennino vi si avventurasse per procurarsi un titolo, che gli era poi inutile.

In secondo luogo gli stessi documenti, che ricordano i medici di Costonzo provano che anche ai tempi di questi l'arte era appresa empiricamente coll' assistenza di malati prestata nell'aiutare un medico già esperto. Infatti abbiamo visto cinque medici esercitare l'arte loro in un territorio molto ristretto. Non è supponibile che costoro avessero appresa l'arte in una scuola medica di Bologna, perchè per la scarsa popolazione della loro circoscrizione, un medico solo sarebbe stato anche troppo; e quando questo c'era, altri non avrebbero certo pensato a superare con grandi pericoli e con non lievi sacrifici pecuniari la distanza, che li separava da Bologna, per essere approvati in una professione, che doveva poi rendere ben poco. Dunque è più giusto ammettere che essi l' apprendessero nella stessa loro terra.

---

(1) MALAGOLA: *Op. cit.*, pag. 490.

(2) *Ut tollantur scandala*, « *que actemus sunt secuta et cotidie de novo emergere videmus* », (loc. cit).

Finalmente abbiamo visto che in occasione dei ferimenti avvenuti a Belvedere ed a Camugnano dopo il 1380 furono chiamati per la cura medici bolognesi, mentre nell'altro avvenuto a Rocca Pitiliano nel 1370 fu chiamato il medico Patarono di Costonzo. Ciò lascia supporre che, dopo il divieto dell'esercizio della medicina contenuto nei citati statuti del 1378, l'ufficio del Podestà richiedesse medici approvati per le visite dei feriti; e l'averli mandati da Bologna dimostra che il Patarono di Costonzo, molto probabilmente ancora vivo nel 1380, non aveva sostenuti esami in città.

Dunque bisogna ricercare nella terra stessa di Moncavalloro il fondatore di questa piccola scuola di medicina. Le ricerche io ho dovuto farle unicamente negli estimi; i soli documenti, che possono offrire notizie locali. Ma disgraziatamente quelli di Montecavalloro, di Africo e di Rocca Pitiliana sono scarsi.

Ne mancano di molti anni, e quelli che rimangono anteriori al 1387 contengono, eccetto quelli del 1315, quasi esclusivamente i nomi dei fumanti cogli appellativi, che servono a distinguerli, senza indicazione delle terre nè delle case possedute. Vengono quindi meno molti degli elementi necessari a precisare la continuazione degli abitatori di un dato casolare, e manca il termine principale di confronto fra i successivi abitatori di una terra, necessario a dimostrare la continuità di usi, di tradizioni e dell'esercizio di arti, in coloro che, se non sono discesi da padre in figlio da una stessa famiglia, hanno però abitata una stessa casa. Perciò bisogna contentarsi dei semplici indizi, che sono offerti dalle notizie contenute negli estimi medesimi.

Della terra di Montecavalloro gli estimi più antichi sono quelli dei nobili e dei fumanti del 1249 [1] Per trovarne dei posteriori bisogna giungere al 1306. Fra i no-

---

[1] Archivio di Stato di Bologna: *Nobili ed esenti del contado.* Anno 1249.

bili del 1249, nella terra suddetta ci sono due fratelli, Tibertino e Donisdeo figli di un Pisano Rolandi, i quali erano tassati nel libro dei fumanti, ma ottennero di essere iscritti in quello dei nobili con sentenza del 10 maggio 1250 del giudice d'appello, pronunciata nel contradittorio fra i detti fratelli ed il Sindaco rappresentante la comunità di Montecavalloro; sentenza che riformò quella del podestà contraria all'iscrizione suddetta (1). Nello stesso modo ottenne la iscrizione nel libro dei nobili della terra di Montecavalloro del medesimo anno *Tuscus iaculator.*

Tanto i due fratelli Pisani, quanto il detto *iaculator* sono d'origine toscana, come provano chiaramente il nome di questo *(Tuscus)* e la paternità di quelli (*filii et heredes Pisani Rolandi,* dice propriamente l'estimo dei nobili di Montecavalloro del 1249). Non è notato il nome della casa che essi abitavano in Montecavalloro, ma ho motivo di credere fosse quella di Costonzo posseduta poi dalla ricca famiglia del medico Patarono. Infatti dagli estimi del 1315 risulta che il fabbricato di Montecavalloro valutato di più, era quello di Costonzo (2). Inoltre la casa di Costanzo viene designata col nome di *domus,* inteso nel senso nobile in contrapposizione a quello generalmente attribuito alle abitazioni dei servi e dei poveri, che era detta « *casa* » (3). Dunque è fuori di dubbio che

---

(1) ARCHIVIO DI STATO DI BOLOGNA: *Estimi citati.*

(2) La casa di Costonzo è stimata lire sei bolognesi, mentre delle altre di Montecavalloro, quella di prezzo maggiore, ora scomparsa anche nel ricordo del nome, era situata in località « Frata » e fu denunziata per il valore di lire tre bolognesi; ossia per la metà di quella di Costonzo

(3) PIVANO: *Op. cit.*, pag. 23. In un estimo di Montecavalloro del 1387. (ARCHIVIO DI STATO DI BOLOGNA) sono iscritti due figli, Paolo e Preyte, del ricordato Corsacio, il quale da Costonzo si era trasferito, forse per l'aumento eccessivo della famiglia di quel luogo, in un abitazione vicina, a Monzone, costruendovi una casa, che è indicata per la prima volta negli *estimi* del 1387. Ebbene a designare in modo preciso la personalità loro gli *estimi* usano la seguente frase: *Paulus et Prete fratres et filii condam* Corsaccii « *de domo de Costonzo* ». Nella quale frase la parola *domus* è usata in senso alto.

la famiglia nobile del Pisano figlio di Rolando abitava a Costonzo. Un' altra ragione la trovo nel fatto che nella genealogia del medico Patarono ricorre il nome di Rolando, indizio anche questo, che può far pensare, se non ad una parentela, ad una famigliarità avuta dagli antenati del medico suddetto coi figli del Pisano di Rolando. Perchè noi sappiamo quanto tenace sia stato nelle vecchie famiglie l'uso di ripetere nei figli i nomi degli avi e nei servi beneficati i nomi dei benefattori.

Quanto poi al *Tuscus iaculator* è probabile che avesse seguito in qualità di soldato balestriere la famiglia del Pisano, quando questa si fu arricchita col commercio e cercò nell'Appennino bolognese un qualche castello, dove tingere della ruggine esterna dell' antichità la poco vecchia nobiltà del sangue.

Del resto, come ha bene dimostrato il Volpe nel citato studio sui Lombardi e Romani, molti nobili rurali del 1100 e 1200 erano appunto commercianti arricchiti dal risveglio mercantile, che fece fiorire in quell' epoca le repubbliche marittime, i quali si sostituirono alle decadute famiglie del feudalesimo autentico, specialmente nella parte alta del contado, comprando castelli e titoli di nobiltà; [1] fenomeno che, d'altra parte, non è proprio esclusivo di quei tempi. Il fatto poi della nobiltà concessa al *Tuscus iaculator* con sentenza portante la stessa data di quella favorevole ai fratelli Pisani fa pensare ad un altro sistema di nobilitazione dei plebei d'allora praticato abbastanza di frequente; l'intervento cioè del Signore a favore del proprio dipendente per creargli una posizione privilegiata, vuoi per speciale generosità, vuoi anche per obblighi materiali o morali incontrati verso di lui, non ultimo fra questi l' avvenuto matrimonio con una figlia del signore stesso [2]. Io sarei quindi per affermare che

---

(1) V. anche Caggese: *Classi e comuni rurali*, vol. II, pag. 123, dove apprendiamo che i creditori di feudatari vengono saldati mediante la cessione di castelli.

(2) Volpe: *Emendazione ed aggiunta ai Lombardi e Romani*. Studi storici, vol. XIV, pag. 129. Più facile si rendeva l' ascensione

la famiglia del Pisano condam Rolandi, la quale molto probabilmente ebbe al suo servizio il *Tuscus iaculator*, come starebbero a dimostrare la nazionalità di lui ed il fatto di avere acquistata la nobiltà con sentenza portante la stessa data di quella relativa alla famiglia suddetta, fu la fondatrice del piccolo centro di esercenti la medicina, che abbiamo visto far capo nel secolo successivo alla casa (*domus*) di Costonzo. In ogni modo è certo che i proprietari di questa casa, che esercitarono l' arte medica intorno al 1350, furono i continuatori della famiglia del *Pisano*. Infatti gli estimi del 1287 della terra di Montecavalloro, che se non rimangono interi, sono però frammentariamente riprodotti in quelli del 1315-16, contengono i nomi dei due *Tibertinus e Donisdeo condam Pisani* (1), che abbiamo visto iscritti nel libro dei nobili di Montecavalloro censiti in quest' anno; nessun altro rimane. Il *Tuscus iaculator* era, come ho detto, molto probabilmente entrato nella famiglia dei *Pisani*. Ma anche costoro muoiono dopo il 1287 senza lasciar figli e ciò è notato nel libro degli estimi del 1315-16. La loro morte dovè avvenire fra il 1287 ed il 1306 perchè nell' estimo di quest' anno non sono inscritti.

In questi invece appare il nome di un *Rolandus Ugolini qui fuit de Montespeclo;* il quale è censito per la somma di due cento lire bolognesi, superiore a tutti gli altri fumanti di Montecavalloro. Negli estimi del 1315-16 compaiono i figli del Rolando suddetto con una proprietà di valore superante sempre le altre della comunità ed, essendo indicato anche il nome delle case e terreni posseduti, figurano proprietari della casa di Costonzo. Dai figli di Rolando discendono poi Patarono (2) e gli altri medici di Costonzo ricordati negli atti giudiziari del 1370 e negli estimi del 1387.

---

nella scala sociale a chi seguiva il mestiere delle armi (VOLPE: *Lombardi e Romani*, Studi stor., vol. XIII, pag. 70.

(1) ARCHIVIO DI STATO DI BOLOGNA: *Estimi* del 1315-16. Terra di Montecavalloro.

(2) ARCHIVIO DI STATO DI BOLOGNA: *Estimi* del 1387: Terra di Montecavalloro.

Ora considerato che Costonzo era la più ricca residenza di Montecavalloro, e che questa nel 1306 e nel 1316 apparteneva agli antenati dei medici di Costonzo, stimati sempre i più ricchi proprietari di Montecavalloro, mentre nel 1287 vi erano i due nobili Pisani, morti prima del 1306, è quasi certo che il Rolando Ugolini di Montespecchio si sostituì nella proprieià di quelli, e colla proprietà continuò l'esercizio dell'arte medica che il Pisano aveva esercitato un tempo tramandandola ai suoi figli. La nobiltà di questi era recente [1] (1250). Nessuna meraviglia che le ricchezze stimolanti la conquista del blasone fossero state accumulate dal padre e da essi medesimi coll'esercizio del commercio di droghe sbarcate a Pisa dall'oriente e smerciate da loro nel continente. Le droghe, le spezie e le essenze venute d'oltremare costituivano i principali ingredienti per la confezione di medicinali e chi li preparava e vendeva era anche medico. Così si spiega l'antica tradizione dell'esercizio dell'arte medica nella casa di Costonzo, e la potenza economica della casa. In qual modo succedesse Rolando Ugolini ai Pisani è oscuro. Forse venne al loro servizio ed entrò poscia in possesso dei loro beni in causa dei facili sconvolgimenti sociali propri dell'epoca dovuti alle continue guerre e non meno frequenti epidemie [2]; forse sposò una donna, ultima discendente della casa *Pisani*, ereditando colle terre e col denaro [3] la notorietà dell'esercizio dell'arte medica continuato poi, come abbiam visto, dai suoi discendenti.

---

[1] Un'altra prova che il padre di Tibertino e Donideo doveva essere un popolano arricchitosi, col mezzo più facile in questi tempi, il commercio, c'è data dal fatto che è designato semplicemente col nome del luogo, da dove veniva *Pisanus*. Questo non succedeva alle persone di una classe elevata, che avevano di solito nomi altisonanti tolti specialmenti dai Longobardi e Franchi, i popoli dominatori (VOLPE: *Lombardi e Romani*, vol. XIII, pag. 277).

[2] V. il citato mio studio sui *Lavoratori del contado bolognese durante le signorie*.

[3] Questa ipotesi è più verosimile perchè il nome stesso (*Rolandus Ugolini*) del successore dei *Pisani* fa pensare che non fosse di origine servile.

Ho voluto approfondire, per quanto era possibile, lo studio della probabile origine del piccolo centro di esercenti la medicina, che fiorisce nel secolo XIV a Montecavalloro, Africo, e Rocca Pitiliana, perchè la famiglia, dove si sviluppò, riannoda la sua origine ad un ricco Pisano, che fu proprietario e forse costruttore della casa divenuta poi famosa nei dintorni per quelli, che cercavano la salute del corpo. È un altro fatto, che prova l' influenza pisana nella formazione dei medici dell' Appennino.

V.

Condizione dei medici del contado e sanitarie.

L' arte medica, ho già avuto occasione di notarlo, fu molto lucrosa nei tempi, dei quali parliamo. Ho osservato come un medico longobardo lasciasse alla sua morte un grande patrimonio destinato a scopo di benificenza. Nei documenti relativi all' Appennino bolognese troviamo accenni a paghe fatte a medici per medicinali e cure, che sono in contrasto stridente col valore generalmente attribuito al lavoro di esercenti altre arti.

Il medico Corsacio per la cura di una ferita ad un braccio riscuote dieci lire bolognesi (1), somma molto rilevante, perchè con quella si potevano comprare sette corbe di vino o di grano (2), oppure duecento libre di carne di maiale (3) od un buon cavallo, o magari un bue (4). Tenuto

---

(1) ARCHIVIO DI STATO DI BOLOGNA: *Atti del Capitano della Montagna* del 1371: sotto la data del 16 Marzo.

(2) Il prezzo medio del vino o del grano era di 30 soldi la corba (ARCHIVIO SUDDETTO: *Atti del vicariato di Caprara* 1382 sotto la data del 28 Aprile e 24 Maggio, ed *Atti del vicariato di Rocca Pitiliana* del 1383, sotto la data del 21 Novembre).

(3) La carne di maiale costava un soldo la libbra (V. nell' ARCHIVIO DI STATO DI BOLOGNA, gli *Atti del vicariato di Caprara* del 1382, sotto la data del 13 Aprile).

(4) ARCHIVIO DI STATO DI BOLOGNA: *Atti del vicariato di Rocca Pitiliana*.

conto che il salario medio di un muratore, di un fabbro, di un falegname, che erano pure arti abbastanza bene retribuite, era in media di cinque soldi al giorno (1) e che la lira valeva venti soldi, l'onorario del medico suddetto rappresentava quaranta giornate di lavoro di uno di questi artefici. Nè si creda che questo sia un caso isolato e tanto meno meraviglioso.

Tutte le notizie, che nelle antiche carte relative allo Appennino bolognese si trovano intorno ai medici offrono elementi concordi per rilevare le buone retribuzioni, che erano loro date. Le stesse condizioni finanziarie di essi dimostrano quanto fosse proficuo l'esercizio dell'arte. Abbiamo visto come i medici di Costonzo fossero i più ricchi proprietari di quei luoghi. I loro discendenti appaiono anche meglio forniti di terre e di bestiame (2). L'altro medico, maestro Gilio da Tavernola, che ho pure ricordato, era possessore di bestiame, di terre e di denaro ed era il più grosso contribuente del suo comune (3). Il medico di Campeggio è indicato nell'unica notizia rimasta di lui al luogo citato, oltrechè col titolo di *magister* con quello di *dompnus;* che potrebbe significare anche la qualità sua di sacerdote, perchè fin da allora i preti si trovano designati in quel modo; (4) ma più probabilmente, data la difficoltà, se non divieto vero e proprio, fatta al clero di esercitare la medicina, sta ad indicare semplicemente una persona di grado sociale elevato.

Nella città, fino dalla seconda metà del milledugento, ci sono già varie qualità di medici, che corrispondevano

(1) ARCHIVIO DI STATO DI BOLOGNA: *Atti del vicariato di Caprara* del 1392, 23 Luglio; *Atti del Capitano di Casio* del 1372, 29 Ottobre; *Atti del vicariato di Caprara* del 1385, 9 Luglio.

(2) V. il mio studio sui *Lavoratori del contado bolognese durante le Signorie* negli *Atti e memorie* citati.

(3) V. nell' ARCHIVIO DI STATO DI BOLOGNA, l'*Estimo di Tavernola* del 1387.

(4) ARCHIVIO DI STATO DI BOLOGNA: *Atti del vicariato di Caprara* del 1382: 6 Febbraio.

in sostanza a quelli, che sono oggi chiamati *specialisti.* Vi erano i *medici plagarum* (chirurgi); i *medici ocularii* i *medici crepatorum (in herniis curandis precipue occupati)* e finalmente i *medici barberii,* così designati perchè oltre a fare i barbieri si applicavano alla bassa chirurgia [1]. È naturale che queste fossero divisioni proprie della città. In campagna non se ne trova cenno e, date le diverse condizioni di luogo, non potevano nemmeno esistere. Invece in campagna constatiamo un altro fenomeno, che si verifica nell' esercizio delle arti in genere; e cioè, che i medici difficilmente esercitano solo la medicina. Data la scarsità della popolazione ed i frequenti rialzi e ribassi di questa, nonchè la ristrettezza dell' ambiente dove in causa delle difficoltà dei viaggi lunghi, poteva svolgersi l' attività del medico, come del resto quella dei notai, dei fabbri, dei muratori ecc., periodi non brevi di sosta dovevano interrompere l' ordinario disimpegno delle proprie attribuzioni. Ed è naturale che questi periodi fossero impiegati in lavori diversi dall' usuale. Così vediamo il notaio Ser Giovanni da Tavernola fare anche l' oste [2], ed il medico Giovanni Pariselli, proprio quello, che fu chiamato per un consulto dalla dama di Caprara, condurre un albergo, soggetto per di più a speciale sorveglianza dell' ufficio dei vicari e dei militi del capitano, perchè dava spesso ricetto a banditi [3].

Una classe speciale di medici sembra essere indicata dal citato verbale relativo al pagamento di spese per la cura del ferito di Belvedere. Bertolino Rainèri è citato per il pagamento di lire sei e soldi 18, parte di somma maggiore che pagò a due *medici* **cirichorum** *pro eorum salario et cura.* [4]

---

[1] SARTI: *Op. cit.*, pag. 522.

[2] ARCHIVIO DI STATO DI BOLOGNA: *Atti del Capitano di Casio* del 1379, 12 e 14 Settembre.

[3] ARCHIVIO DI STATO DI BOLOGNA: *Atti del Capitano di Casio* del 1392, 6 Agosto.

[4] ARCHIVIO DI STATO DI BOLOGNA: *Atti del Capitanato di Casio* del 1379.

Cosa fossero questi *medici cirichorum* non mi è stato possibile stabilire con sicurezza. La frase sembrerebbe alludere a medici dei chierici o, più genericamente, del clero. Ma non risulta che ci fosse una classe speciale di medici, diciamo così, clericali. Nei conventi c'erano, è vero, frati conversi, che esercitavano la medicina non solo per i loro confratelli regolari, ma anche per gli estranei, che vivessero a qualunque titolo nel convento, e per i malati degli ospedali annessi, come ho detto, alla maggior parte dei monasteri dell'Appennino (1). Ma non credo che questi medici formassero una categoria a parte, tale da assumere una denominazione propria negli atti pubblici. Tanto più che nello stesso verbale il convenuto afferma che indebitamente i detti medici ricevettero quella somma perchè fra lui e loro *coram dominis de collegio dominorum Bononie fuit* . . . .

Dopo il *fuit* c'è anche nel documento una fila di punti, che troncano a metà il concetto voluto esprimere dal notaio; ma dallo scritto si capisce che il Bartolino ed i medici trattarono col collegio dei medici in Bologna, indicato appunto colla frase *collegium dominorum*, che ad altro non può essere attribuita. E siccome il Bertolino questo dice al solo scopo di contestare il diritto ai medici stessi di percepire la somma già pagatagli, è certo che davanti ai capi del collegio dei medici fu appunto discusso dell'onorario loro. Ora è assurdo pensare che, se quelli fossero stati medici dei chierici, ossia conversi di qualche chiesa o convento di quei luoghi, (perchè non si può pensare che venissero chiamati altri frati della città), avessero accettato di venire a discutere del loro onorario davanti ai *dominis de collegio*.

Io invece ritengo che il *cirichorum* sia dovuto ad un errore di copia del notaio, il quale intese evidentemente di dire *cirugicorum;* commettendo poi, anche con questa intenzione, un altro errore, che non è più un semplice

(1) PUCCINOTTI: *Storia della medicina*, II, pag. 225.

lapsus calami, bensì una violazione della grammatica. Ma questo notaio, che era addetto quale cancelliere all' ufficio del capitano della Montagna in Casio, non era un' arca di scienza come risulta da altri verbali suoi e come è dimostrato anche dal fatto di essere stato mandato a compiere le sue funzioni in un ufficio alpestre e tanto lontano dalla città. Una prova del limite della sua mente è data altresì dai puntini, che troncano la difesa del convento nel suddetto verbale, i quali dimostrano che il notaio non aveva compreso o non ritenne il concetto da quello espresso; nonchè dalla frase *dominorum de collegio*, colla quale ha certamente voluto dire *doctorum de collegio*. Del resto è facile spiegare come il notaio abbia usata la frase *medici cirugicorum*. Negli statuti del collegio di medicina e d' arte che certo egli aveva letto e, dei quali forse aveva, come di altri statuti, copia in ufficio, ritorna spesso per necessità del discorso il genitivo *cirugicorum* usato anche in alcuna rubrica (1). Si vede che la parola rimase impressa al notaio, il quale la portò, o meglio, volle portarla, integralmente nel verbale suddetto. Intesi nel senso di medici chirurgi, quelli chiamati per curare il ferito di Belvedere, si spiega subito come fra loro ed il Ranieri si fosse combinato l' onorario davanti ai capi del collegio dei dottori, dai quali erano stati mandati perchè, come ho detto, gli statuti del 1378 vietavano l' esercizio dell' arte a chi non avesse sostenuto un esame davanti al collegio stesso; e si capisce come l' ufficio del podestà in un processo penale non si potesse servire che dei medici approvati; quantunque il divieto contenuto negli statuti del 1378 riflettesse propriamente l' esercizio della medicina.

La chirurgia, a questo proposito, è regolata soltanto da un altro statuto, che il Malagola altribuisce ai primi anni del secolo XV (2). Anche il divieto assoluto dell' esercizio della chirurgia ai non approvati è fatto soltanto

(1) MALAGOLA: *Op. cit.*, pag. 491.
(2) *Op. cit.*, pag. 486.

dallo statuto del 1410. In quello attribuito ai primi anni del 1400 vi sono soltanto disposizioni, che mirano ad assicurare certi privilegi a coloro, che erano stati approvati in *pratica cirurgie*. C' è, è vero, uno statuto dell' università di medicina e d' arti del 1395, che contiene una rubrica intitolata: *Quod nullus possit nec audeat mederi in phisica nec in cirusia sine licentia* (1); ma il testo della disposizione proibitiva, che segue detta rubrica, contiene le precise espressioni dell' antecedente statuto del 1378, che limitano il divieto suddetto all' esercizio della medicina. Forse fra le intenzioni dei compilatori dello statuto del 1378 vi fu anche quella di vietare l' esercizio della chirurgia, perchè il divieto si riferiva all' *esercire vel operari praticam medicine vel aliam partem ad dictam scientiam medicine spectantem;* ma in pratica fu certo interpretata restrettivamente questa disposizione e fu limitata ai medici veri e proprii, a quelli, cioè, che nella pratica d' allora erano chiamati *phisici*, con esclusione dei *chirurgi*. Però ad evitare i danni e gli *scandali*, è la parola precisa usata dai testi, che derivavano dall' inesperienza degli esercenti la chirurgia, esercizio forse più pericoloso di quello della medicina pura, fu dagli statuti posteriori provveduto con norme precise, chiare e rigorose perchè anche quelli dovessero ottenere l' approvazione. L' obbligo di un esame generale ed assoluto per i medici e chirurgi risale dunque ai primi anni del 1400; mentre per i soli *phisici* arriva fino al 1378, ma non oltre. Infatti le disposizioni degli statuti posteriori e di quelli stessi di detto anno, rilevano i danni dell' invasione di un empirismo professionale, fiorente per l' insufficienza di norme legislative. Gli statuti del 1378 giustificano l' obbligo dell' esame colla necessità di togliere gli scandali ed evitare pericoli più gravi, che circa *tale nobilissimum subiectum per ignaros medicos haectenus sunt secuta* (2). In quelli del principio del secolo XV,

---

(1) MALAGOLA: *Op. cit.*, pag. 469.
(2) MALAGOLA: *Op. cit.*, 438.

coi quali si obbliga l' esame ai chirurgi, viene anche meglio rilevata la continuazione degli inconvenienti prodotti dall' esercizio empirico. Infatti il divieto di questo mira a togliere *scandala et graviora pericula, que actenus sunt secuta et* **cotidie de novo emergere videmus** ([1]).

Nonostante però queste disposizioni in campagna e, forse anche in città, rimasero i pratici, che coltivavano la medicina e la chirurgia fuori della legge. Nel contado per forza stessa di cose questo dovette avvenire; per quanto la disposizione proibitiva degli statuti colpisse i *cives* ed i *forenses*. Ma questi ultimi erano troppo distanti dal centro degli studi scientifici, e nello stesso tempo sfuggivano troppo facilmente al controllo della legge, per pensare a procurarsi una patente di idoneità, che in pratica era forse inutile. D' altro canto non potevano nemmeno essere allettati dalla speranza di acquistare una posizione eletta nel campo scientifico, perchè per entrare a far parte del collegio dei dottori di medicina richiedevasi un tempo la cittadinanza di Bologna per origine propria e paterna; e dal 1395 era necessaria la cittadinanza bolognese per origine propria ([2]). Le stesse norme della corporazione medica formavano quindi un ostacolo morale alla carriera scientifica dei medici del contado.

Questi ultimi si davano invece all' esercizio pratico della farmacia. Infatti nelle notizie date intorno ai medici dell' Appennino bolognese, questi sono presentati anche come preparatori di medicine, conformemente al concetto antico, pure espresso nelle leggi barbariche ([3]). È certo che coll' andar del tempo i farmacisti, o speziali, come erano più propriamente chiamati perchè i medicinali erano compresi sotto il nome generico di spezie, avocarono a sè l' ufficio della composizione dei farmaci, lasciando ai medici il solo compito della ricetta. Ma, se nelle città

([1]) Malagola: *Op. cit.*, pag. 490.

([2]) Ivi, pag. 2.

([3]) Finocchiaro - Sartorio: Loc. cit.

questo fenomeno si verificò presto, in campagna, fino a tutto il 1400 l'unione delle due professioni in una sola persona rimane. D'altra parte perfino gli statuti del collegio dei medici del 1410 proibiscono ai medici non approvati di esercitare l'arte e di vendere le medicine, presupponendo quindi riuniti in una sola persona le due professioni (1).

Ma è certo che nelle città gli speziali formano presto una classe a sè, che attende unicamente alla preparazione e vendita dei medicinali, nei negozi, dove si recano, come oggi, i medici a disposizione dei clienti; consuetudine confermata da chi ci tramandò la vita ed i costumi privati dei tempi, ossia dai novellieri (2). Alcuni speziali della città vanno anche nelle terre del contado, specialmente nei mercati di Vergato e Rioveggio (3), per vendere le spezierie e fare così concorrenza ai medici-speziali, i quali pertanto dovevano sempre più restringere la propria attività all'esercizio della medicina; mentre l'esempio degli speziali bolognesi creava proseliti nei grossi paesi del contado. Anche qui andavano sorgendo botteghe di speziali, che spacciavano non solo farmaci ma ogni genere di droghe (4).

I medici, oltre le persone, ritengo che curassero anche gli animali e che ancora non fosse nella teorica segnata una distinzione fra le due arti. Il Giacosa nei suoi *Magistri Salernitani nondum editi*, riporta un passo concernente il modo adottato per la cura dei vermi.

È uno dei soliti scongiuri tanto in uso in quei tempi. Ebbene il malato è appunto un cavallo (5), ed il trattato,

---

(1) MALAGOLA: *Op. cit.*, pag. 515.

(2) V. SACCHETTI, *Novella* N. 150.

(3) ARCHIVIO DI STATO DI BOLOGNA: *Atti del Capitanato di Casio* 1378, 5 Luglio; *Atti del vicariato di Caprara*, 1398, 19 Gennaio; 1397 10 Gennaio; 1383, 11 Febbraio.

(4) A Porretta, per esempio, c'è una bottega da speziale nel 1550: ARCHIVIO DI STATO DI BOLOGNA: *Processo M.*, lib. 2, fol. 97.

(5) GIACOSA: *Op. cit.*, pag. 367. Trascrivo le parole: *In nomine patris et filii et spiritus Sancti amen: Mortuus est iste vermis qui vermes manducaverunt beatum Iob. ab infantia sua et mortui sunt*

che vi si riferisce è di medicina in genere. Però, almeno nell' Appennino bolognese, nel Medio-Evo chi curava gli animali erano i così detti *marescalchi*, che ferravano i cavalli [5], uso che si è conservato fino a pochi anni fa e in alcuni luoghi dura tuttora. Forse in casi eccezionali si ricorreva al medico.

Il titolo, col quale erano allora designati i medici, era quello di *maestro*. Così li vediamo indicati dagli statuti e così pure dai citati documenti, che ricordano i medici dall' Appennino. Del resto era l' appellativo degli artefici in genere, e specialmente dei muratori.

La mancanza nel contado di quello, che noi oggi chiameremmo, servizio sanitario, e specialmente di ogni norma più elementare di igiene, nonchè lo stato molto primitivo della scienza medica, lasciarono libero il campo alle invasioni di epidemie, che ad intervalli molto brevi, devastavano quella parte della popolazione rurale, che era sfuggita alle stragi delle guerre. Le notizie dei cronisti bolognesi ricordano spesso di queste calamità pubbliche, ma le apparizioni di esse sono anche più frequenti degli accenni delle cronache. Gli atti amministrativi del contado rivelano le sinistre influenze che queste epidemie avevano nel regolare andamento degli affari. Nel 1383 l' ufficio del vicariato di Rocca Pitiliana era stato ridotto al solo vicario, che aveva assunto anche le funzioni del notaio o cancelliere morto di peste.

Ed una lettera del governo faceva rilevare l' insufficienza dell' *emolumentum calami* che rappresentava poi

---

et mortuus est iste vermis. adiuro te ergo vermis per patrem et filium et spiritum sanctum. pro sancta maiestate et pro sancta trinitate et per suum sanctum adventum ut in isto caballo nullam habeas potestatem. Adiuro te ergo vermis per sanctam resurectionem ut in illa caballa nullam facias lesionem...... Indice te tango, nummo te tango. signo crucis ecc.: coniuro te per loycam, metoycam, phisicam teoricam tornare tosto unde venisti, maledicat te dextera ecc.

(5) ARCHIVIO DI STATO DI BOLOGNA: *Atti del Capitanato di Casio* 1372, 23 Nov.

quelli che oggi chiamiamo, diritti di cancelleria, attribuiti ai predecessori di lui, per il mantenimento del notaio o cancelliere, insufficienza verificatasi *propter ingentem pestem in illis partibus,* che limitava naturalmente gli affari giudiziali; ragione, per cui il governo della città sospendeva la nomina del notaio attribuendone le funzioni al vicario (1).

Di questa epidemia, che non dovè essere limitata al solo vicariato di Rocca Pitiliana, del resto estessimo perchè da Bombiana si allargava fino a Prunarolo in una superficie di un trenta chilometri quadrati, non vi è ricordo, per quanto io sappia, nei cronisti, che pur narrano di altre e maggiori. Ciò dà un' idea abbastanza esatta delle condizioni sanitarie dell' Appennino bolognese, che dovevano poi essere quelle del contado in genere.

ARTURO PALMIERI.

(1) ARCHIVIO DI STATO DI BOLOGNA: *Atti del vicariato di Rocca Pitiliana* del 1383.

FRANCESCO DE' MARCHI

Vengono ricordati col titolo di *Principi dell' Architettura Militare* due illustri ingegneri militari, cioè: Antonio Corolioni da Sangallo, detto il giovine, e Francesco De' Marchi.

Senza entrare in polemiche di confronto fra i due sommi per dedurre se il supremo titolo d' onore, stato loro conferito, spetti più all' uno che all' altro, ci occuperemo brevemente dell' architetto Bolognese, per dire di Lui quale parte ebbe realmente nella fortificazione del XVI secolo, al tempo cioè in cui vissero col De' Marchi e si resero celebri oltre il Sangallo, Michele Sammicheli, Girolamo Marini, il Castriotto, Francesco Paciotto e altri.

Il De' Marchi è l' autore del grande trattato d' architettura militare, che fu oggetto di lodi, da parte di illustri scrittori, come il TARGIONI nei *Viaggi in Toscana* (1), il FANTUZZI, nel libro sugli *Scrittori Bolognesi*, il TIRABOSCHI, nella *Storia della letteratura italiana* (2), il LANCETTI, nella *Vita del Marchi* (3); il RONCHINI, nel discorso preliminare alla stampa delle cento lettere del De' Marchi medesimo (4), il PROMIS, ed altri ancora, i quali illustra-

(1) Vol. IX.
(2) (1772-82).
(3) Padova, 1843.
(4) Conservate nell' Archivio governativo di Parma.

rono ampiamente la vita e le opere dell' architetto Bolognese, rilevandone la vastità del sapere e l' utilità che ne avrebbero tratta gli studiosi intorno al modo di fortificare le piazze.

A questi laudatori si unisce anche il bolognese Ercole Corazzi, abate olivetano, letterato e professore di matematiche nell' Istituto delle Scienze di Bologna, il quale ritenendo che il Manesson Mallet avesse sprezzantemente parlato dei sistemi di fortificazione del De' Marchi, sorse dopo molti anni ad impugnarlo. Non mancò per altro, in questo scrivere e agitarsi di polemiche, chi, come il Curel, si sia lasciato trascinare, secondo il costume del tempo, fino a basse contumelie all' indirizzo del De' Marchi, e chi, come l' Algarotti, per contrapposto, abbia sentenziato essere stato il De' Marchi maestro al Vauban. Non tenendo conto di queste asserzioni esagerate che vietano ogni serenità di giudizio vediamo se i criteri a cui si inspirarono gli illustratori or ora ricordati, vennero discussi, oppure accettati senz' altro.

A parere loro, il pregio principale dell' architetto Bolognese è quello di aver immaginato 161 tracciati bastionati di fortificazione, delle più svariate forme, a cominciare dal triangolo per le figure regolari; nell' aver introdotte altre non poche figure irregolari e stravaganti come l' ovale, il rombo, i tre lobi, il cuore e la cifra otto ecc.

Si trattava, però, come scorgesi, non già della fortificazione reale degli uomini di guerra, che serve di valido appoggio nella organizzazione difensiva di una posizione; ma di una fortificazione geometrica coltivata e sviluppata da molti eruditi, per introdurla, con grave danno de' giovani, nelle scuole militari.

Il De' Marchi si dedicò realmente alla professione delle armi, come fu ritenuto da tutti suoi biografi prima e dopo il Promis? A noi sembra di poter concludere di no. Intorno alla giovinezza di Francesco De' Marchi (nato in Bologna nel 1504) nulla si sa, tranne che non attese a studi di sorta prima dei 32 anni di età, rimanendo quindi

illetterato fine al 1536; però nel 1531 entrò ai servizii di Alessandro de' Medici, Signore di Firenze, evidentemente non come architetto civile, o investito di altro ufficio professionale; ma addetto alle poste e alle scuderie della Casa Medici, in virtù della singolare sua attitudine nel cavalcare. Fu maestro d' equitazione del giovine Ranuccio Farnese che educò ardito cavaliere; ed egli stesso ci addimostra la passione che lo dominava in quel genere di sport, quando racconta, che in occasione delle feste celebrate pel matrimonio di Alessandro Farnese, Duca di Parma, colla Principessa di Portogallo, si presentò in un ritrovo di festa, ritto in piedi sulla sella di un cavallo lanciato alla corsa.

Dopo la morte del Duca Alessandro il De' Marchi passò al servizio della vedova Margherita d' Austria in qualità di famigliare. Dal 1537 per tanto, addetto al servizio personale della Duchessa, la seguì in tutte le svariate vicende della sua vita, e cioè a Roma, a Parma, nelle Fiandre e infine ad Aquila, dove il De' Marchi rimase fino alla Sua morte, avvenuta il 15 febbraio 1574 all' età di 72 anni. Senza escludere qualche Sua visita in Roma, prima del 1538, è certo ch' Egli vi pose stabile dimora, soltanto in tale anno (35° di età), quando cominciò i Suoi studi sulla fortificazione. In quel tempo Roma raccoglieva quanto di più eletto vi fosse nelle arti, e fra i Sommi che esplicarono le grandi doti del loro versatile ingegno, ricorderemo Antonio da Sangallo, il giovine, che chiamato da Paolo III all' alto ufficio di studiare la difesa della Città dei Cesari, progettava la famosa cinta bastionata sulle due rive del Tevere. Se quella grandiosa opera richiamò l' attenzione di tutti gli studiosi di cose militari, è evidente che anche il De' Marchi s' interessasse dell' avvenimento e seguisse quindi più da vicino le orme del Maestro nell' applicazione dei nuovi principî dell' arte difensiva. Lo conferma infatti il Guglielmotti, il quale osserva che il De' Marchi non eseguì, in questo periodo, lavori di sorta, come alcuni biografi hanno erroneamente riferito;

ma cercò di conoscere i più valenti ingegneri militari, convenuti in Roma per gli studi della suricordata cinta, e sembra anzi che siasi legato di amicizia collo stesso Sangallo, che il De' Marchi dice di avere aiutato a tirare i fili pel celebre baluardo di Roma che probabilmente era l' *Ardeastino.* Comunque sia è certo che l' Architetto Bolognese ebbe largo campo di studiare ed apprendere molte nozioni d' ingegneria militare e di artiglieria valendosene per la sua opera che cominciò a scrivere nell' agosto del 1546; nel 1551 prese parte alla così detta guerra di Parma a prò de' suoi padroni, Margherita d' Austria e Ottavio Farnese (divenuto papa nel 1550), contro le armi collegate di Carlo V e di Giulio III, in qualità di commissario d' artiglieria, che corrispondeva, press' a poco, a quella odierna di comandante d' artiglieria di una piazza.

Restituita Piacenza ai Farnese nel 1556, la Duchessa Margherita v' iniziava il palazzo della Cittadella Vecchia, dei cui disegni e modelli erano stati incaricati Francesco Paciotto e il Barozzi da Vignola, come narra lo stesso De' Marchi il quale, per tale fabbrica, non ebbe altro incarico che quello di contabile per la parte essenzialmente amministrativa. Tuttavia alcuni biografi hanno ritenuto che il De' Marchi non fosse estraneo agli studi del palazzo, deducendolo dal fatto di esser egli stato spesso richiesto del Suo parere dalla Duchessa intorno ai progetti presentati e di aver preso parte alle riunioni degli architetti suricordati durante le dispute.

Ma ciò non basta per dimostrare la veridicità dell' asserto, poichè in quel tempo a simili riunioni, o consulti di tecnici, intervenivano, di frequente, nelle Corti anche i famigliari, per beneplacito dei loro Principi. Nel 1558 quando Margherita d' Austria fu chiamata da Re Filippo II al governo delle Fiandre, trasse colà il De' Marchi, come sempre, al suo seguito, ove rimase circa otto anni e cioè fino alla fine del 1567, nel quale anno la Duchessa lasciò la Reggenza e si ritirò in Aquila. In tutto questo tempo l'Architetto Bolognese non appartenne alla milizia, do

dichiara egli stesso); ma continuò a rimanere a Corte, come famigliare presso la suo Padrona e Governatore di tavola e di compagnia della figlia del Principe d'Orange, quando, velatamente, come ostaggio, fu chiamata alla Corte della Reggente.

Simili incarichi, ai quali il Marchi non seppe sottrarsi, gl'impedirono di prender parte a fatti di guerra, e quindi l'idea prevalente, che dice di aver sempre accarezzato, d'esser cioè destinato all'artiglieria, anche come semplice cannoniere, oppure alle fortificazioni, in previsione di lotte che sarebbero scoppiate nelle Fiandre all'arrivo del Duca d'Alba, tra gl'insorgenti riformati e gli Spagnuoli, rimase un pio desiderio. Ciò nonostante la passione per gli studi della fortificazione non venne a scemare nel nostro architetto; chè nelle ore che lasciavagli libere il servizio, attendeva a proseguire e compiere il Suo trattato iniziato a Roma, come già si ebbe occasione di ricordare, nel 1538.

E poichè questo trattato procurò al De' Marchi l'aureola di *Grande,* è bene notare che l'edizione, illustrata da nitidi e splendidi disegni, eseguiti ad Anversa, costò considerevoli somme all'erario Regio, sollecitato all'uopo dalla Duchessa. L'opera oltre al contenere la raccolta delle svariate maniere di fortificare di quel tempo, contiene anche i progetti della Cittadella, che la Reggente proponeva a Filippo II di erigere ad Anversa, riconquistata agli insorti nel 1567; ma però, mentre i disegni del Marchi, già approvati dal Consiglio di Stato, erano stati inviati in Spagna e tutto quindi faceva ritenere che sarebbero stati attuati, Filippo II mandò ad eseguimento il progetto dell'architetto Paciotto, che a tale scopo fu da Emanuele Filiberto inviato al Duca d'Alba, e da questo condotto in Spagna in qualità d'ingegnere militare e di Comandante del Genio del suo Esercito. Il De Marchi adiratissimo per la inaspettata preferenza accordata al progetto dell'Architetto Urbinate, che aveva conosciuto a Roma, riveduto a Parma e giudicato valentissimo nella Sua professione, narrò essere stato il Paciotto fatto segno in

Fiandra ad oltraggi e vituperi, accusandolo di plagio e criticandone acerbamente l'opera, come difettosissima sia per la postura, sia per l'ordinamento dei particolari. E però le osservazioni del De' Marchi, intorno alla Cittadella di Anversa, riconosciuta da tutti, compreso il Vauban, senza nessuna contestazione, come un capolavoro della moderna architettura militare, non rilevano un' assennata critica; ma soltanto lo stato di eccitazione dello scrittore per la patita delusione. Negli ultimi anni di vita trascorsi in Aquila, sempre addetto al servizio di Margherita d'Austria, il Marchi valendosi di notizie attinte nelle Fiandre, attese a rifondere la sua opera aumentandone i capitoli, mutando di posto i libri, in modo che quest' ultima compilazione ebbe a costituire di fatto un nuovo trattato, il cui autografo, conosciuto col nome di Codice Magliabechiano, si conserva alla Magliabechiana, ora Nazionale di Firenze.

Leggendo quest' opera si resta meravigliati, pensando che il De' Marchi, il quale esercitò in gioventù il mestiere di cavallerizzo, di scudiero, di corriere di posta e fu in seguito addetto ai servizii di corte, abbia potuto intraprendere e condurre a termine un trattato vastissimo di fortificazione nel quale è raccolto quanto a' suoi tempi conoscevasi di quest' arte, coll' aggiunta di trovati originali sulle svariate maniere di fortificare le piazze. Tutto però si spiega quando si abbia presente l'epoca e l'ambiente nel quale visse il De' Marchi, e si tenga conto delle qualità personali dello Scrittore.

L'ambiente innanzi tutto non poteva delinearsi in modo più favorevole, in quanto la fortificazione ebbe nel secolo XVI il suo massimo sviluppo in tutti gli Stati, in virtù specialmente dei nostri ingegneri militari. Difatti più che gli eserciti e le flotte, a salvare l'Europa dall' invasione Musulmana, valse l'applicazione giudiziosa delle nuove difese nei vari territori, là dove si riconobbe la necessità di speciali afforzamenti per rendere il terreno più adatto a resistere ai nuovi mezzi di offesa. Era perciò naturale

che la fortificazione nel XVI secolo fosse divenuta la scienza in voga e che tutti gli Stati la tenessero in gran conto per avere un' arma sicura, onde tenere a freno le popolazioni poco docili e per opporre agli invasori un ostacolo alle loro brame di conquista.

Anche i Sovrani di quel tempo si occuparono personalmente di studii e di problemi relativi all' arte della difesa, fra cui Emanuele Filiberto, che disegnava e modellava in casa del Paciotti, e Filippo II che commentava e discuteva intorno alla Cittadella d' Anversa collo stesso autore. Ora è naturale che il De' Marchi, approfittando della posizione che occupava, cogliesse tutte le occasioni che gli si presentavano, per conoscere ed avvicinare i più illustri architetti militari e uomini di guerra del tempo; e, poichè lo scrittore Bolognese era dotato di penetrante intelligenza, accoppiata ad una straordinaria memoria e ad un' invincibile fermezza di propositi, è facile arguire com' Egli, sebbene non tecnico, arrivasse a comprendere il magistero delle nuove forme difensive e ad afferrare i vari organi della fortificazione bastionata. Egli stesso narra di essere riuscito a mettersi in mente tutta la Sua opera e di averla recitata alla presenza di Filippo II. Ma più che ad altro deve il successo negli studii intrapresi alla saldezza del Suo carattere; abbiamo visto difatti che imparò da sè stesso a leggere e a scrivere in età adulta, mentre adempieva ad umili ufficii.

Quand' era nelle Fiandre si rassegnava a privarsi per fino del necessario pur di avere quanto abbisognavagli per i Suoi studii prediletti. Anche in vecchiaia lavorava non meno di sette ore al giorno, onde portare a compimento il Suo trattato al quale attendeva da quasi trent' anni e che, nonostante i molteplici ostacoli incontrati, si era prefisso di veder pubblicato.

Era pertanto naturale che il Marchi assurgesse ad una grande altezza morale. Quanto poi all' opera, per la quale gli eruditi del secolo XVIII assegnarono al rispettivo Autore il primo posto fra gli architetti militari italiani,

dobbiamo considerare che essa riassume e fissa, in disegni geometrici, tutto ciò che in fatto di fortificazione era stato ideato e proposto verso la metà del secolo XVI. Ma però mentre gl' ingegneri italiani contemporanei erano riusciti a risolvere i problemi di difesa praticamente in relazione cioè alle condizioni di sito, desumendo dai concetti fondamentali dell' arte nuova le forme e le disposizioni fortificatorie più adatte ai singoli casi, il De' Marchi convertì in teorie ed elevò a sistemi geometrici le soluzioni corrispondenti.

Gli si attribuiscono tuttavia alcune invenzioni, come ad esempio le controguardie, le traverse sui rampari delle opere, l' impiego dei barbacani, o false braghe, per la difesa dei fossi; ma non a ragione, in quanto le controguardie furono prima ancora applicate dal Castriotto nella fortezza di Calais; le traverse dal Senese Giorgio Martini e da Leonardo da Vinci, le false braghe pure dallo stesso Martini. Il De' Marchi creò invece i metodi grafici da seguire per la costruzione geometrica del tracciato bastionato. prendendo come base della fortificazione il poligono in genere, cominciando dal triangolo e seguendo col quadrato. col pentagono, coll' esagono ecc., senza però curarsi della possibilità di renderne pratica la costruzione. Egli insomma non si propone nel Suo trattato altro scopo che quello di raccogliere e di perfezionare gli elementi della nuova fortificazione, già applicati sul terreno con larghezza di criteri e di forme dai tanti valentissimi architetti militari del tempo.

Tutto perciò è teorico e astratto nell' opera del De' Marchi; le tavole stesse, per esempio, quando non rappresentano fortezze esistenti, non comprendono che una idea abbozzata, messa in carta senza la menoma preoccupazione di particolari, che sono pure gran cosa specialmente in fortificazione. A questo punto è lecito domandare se il De' Marchi nelle tavole del suo trattato abbia fatto realmente della fortificazione, o almeno opera utile per lo studio di questa.

La fortificazione è un' arte pratica, la quale deve coordinarsi ai mezzi d' offesa, alle condizioni del terreno e allo scopo speciale che si vuole raggiungere. Ora è naturale che la grande variabilità dei problemi che la fortificazione stessa è chiamata a risolvere sul terreno, esclude in modo assoluto qualsiasi tipo o sistema prestabilito. E in questo ordine di idee studiarono e crearono Francesco di Giorgio Martini, Baccio Pontelli, Antonio da Sangallo il giovine, Michele Sammicheli, Michelangelo Buonarroti, Bonaiuto Lorini, Francesco Paciotto, Nicola Tartaglia e molti altri che hanno lasciato agli studiosi luminosa traccia delle classiche manifestazioni del loro ingegno nell' arte fortificatoria di quel tempo.

Il baluardo del Martini, il recinto difensivo di Civitavecchia, le mura di Firenze, la fortezza di Nepi, e le rocche di Purugia e di Ascoli del Sangallo; la fortezza di Ostia di Baccio Pontelli, le mura di Verona, le fortificazioni di Candia e il Castello del Lido di Venezia del Sammicheli; le mura di S. Miniato in Firenze e la fortezza di Civitavecchia del Buonarroti; la fortezza di Palmanova del Lorini; le cittadelle di Torino e di Anversa del Paciotto sono gloriosi monumenti che parlano e insegnano ai giovani i nuovi principii dell' arte difensiva che, nata in Italia, pervenne nella prima metà del secolo XVI a maturità di concetti e di forme. Concetti e forme propagate e rese di universale conoscenza in tutti gli Stati dai nostri ingegneri italiani, in virtù dei quali fu possibile costituire quell' insieme di principii, norme e sistemi, cui fu dato il nome di Scuole Nazionali di fortificazione. Fra i grandi nostri maestri della rinascenza il Marchi adunque non figura innovatore, come il Martini, il Sangallo ad altri, i quali abbandonando vecchi sistemi geometrici e scolastici dell' arte di fortificare di quel tempo, si diedero a nuovi studii per armonizzare specialmente il concetto della difensiva coi progressi che, a mano a mano, andavano facendo le armi da fuoco.

Da questi studii sorsero appunto i germi fecondi di

quell' arte classica rivelata e scolpita nei monumenti suricordati.

Il De' Marchi, fermo nella convinzione che ogni problema di fortificazione dovesse risolversi coll' applicazione di uno fra gli svariatissimi tipi di tracciati che Egli aveva raccolto nella sua opera, non approfittò del risveglio che si era manifestato prima, timido (è vero), ma poi deciso, sulle nuove forme che s' imponevano nella fortificazione, e così mentre i Suoi Contemporanei restauravano l' arte difensiva, portandola ad altissimo livello in Italia e fuori, il De' Marchi rimase al posto in cui era, preoccupato soltanto di portare a compimento il voluminoso suo trattato, il quale senza dubbio rivela una mente immaginosa oltre ogni dire, e una vasta erudizione e coltura.

Abbiamo pure accennato come lo Scrittore Bolognese siasi indugiato a progettare la cittadella di Anversa, che pur tanto raccomandata dalla Duchessa Margherita non fu tradotta in atto, e invece fu eseguita quella del Paciotto.

Indubbiamente la scelta, in questo caso fu consigliata, non già dall'influenza di alti personaggi, ma solo dal valore intrinseco dell'opera, ed ebbe grave torto il De' Marchi di criticare aspramente, e in forma scorretta, il progetto del collega, che fu invece così altamente apprezzato e lodato dai più grandi ingegneri e architetti militari di quel tempo.

Il libro del De' Marchi raccoglie tutto lo scibile fortificatorio così che gli studiosi di allora ne traevano elementi preziosi per la conoscenza delle varie maniere di fortificare, in ispecie prima del periodo di transito, ed era quindi naturale, che il nome dello scrittore Bolognese fosse nelle bocche di tutti e il suo poderoso lavoro, arricchito di nitide figure splendidamente disegnate, fosse portato ai sette cieli: quell' immenso volume dopo un secolo o due della sua pubblicazione non rimase che un documento di biblioteca utilissimo sempre agli studiosi raccoglitori di cose storiche sulla fortificazione ba-

stionata del XVI.° secolo, ma dove non emergono che poche idee originali semplicemente abbozzate, le quali non sembra siano sufficienti per affermare che il De' Marchi accoppiasse alla prodigiosa Sua memoria e alla Sua meravigliosa attività l' intuizione di quell'arte che, in modo veramente straordinario, si rivelò nel di Lui contemporaneo Antonio da Sangallo il giovine, detto a ragione il principe degli architetti del 500.

Ciò nulla meno la figura di Francesco De' Marchi ha lasciato nella storia dell' arte una preziosa impronta di preclari virtù; e noi che abbiamo visto trionfare lo Scrittore militare in mezzo alle difficoltà non lievi che gli procuravano le Sue svariate mansioni di famigliare alla Corte di Margherita d'Austria, dobbiamo additarlo come esempio ai nostri giovani, ricordandone la forte volontà di apprendere e la tenacia de' suoi propositi.

Alla sua memoria vada dunque il nostro reverente omaggio, e questa nobile città vada orgogliosa di aver dato i natali a così illustre personaggio che già acclamò principe dell'architettura militare.

Col. Ing. LODOVICO MARINELLI.

COMMEMORAZIONE DI CARLO MALAGOLA

Parole del prof. EMILIO COSTA

Trattenuto da altro pressante ed improrogabile ufficio, il nostro illustre Presidente rimette a me l'onore d'inaugurare l'odierna adunanza data al ricordo di Carlo Malagola, e di porgere a nome della Presidenza un saluto riverente e commosso alla memoria di lui ed un fervido omaggio alle sue benemerenze di studioso e di maestro.

Quanto di bene il Malagola oprò a lustro di questa Deputazione che lo ebbe per lungo tratto suo segretario, e dell'Archivio che fu nobile e cara palestra alla sua attività inesauribile di riordinatore e ricercatore d' antiche carte; quale orma egli impresse colle monografie numerose e svariate nelle storiche discipline, udranno i colleghi dalla parola eletta di chi gli fu successore degno nella direzione dell'Archivio, e gli fu per lunghi anni congiunto da vincoli d' amicizia fida e devota, il Cavaliere Giovanni Livi.

A me spetta solo di significare, verso la memoria di Carlo Malagola, l'unanime rimpianto di quanti studiosi si raccolgono in questa nobile palestra, che la preveggente sapienza dei novissimi reggitori della patria ricomposta volle instaurata ad ammaestramento civile delle generazioni future, e di quanti accorrono ad addestrarsi nelle aule dello Studio vetusto, che nei pubblici documenti e nelle memorie di quest'alma Bologna, è salutato col nome di ornamento, di pupilla della Patria.

Carlo Malagola

Dalla cattedra di paleografia e diplomatica, che il Malagola assunse per primo nell' Università dell' Italia nuova, dalla cattedra della quale egli narrò l' origine ed i fasti con insuperabile precisione di dottrina, e con riverenza quasi figliale, egli seppe ammaestrare nella conoscenza dei documenti antichi numerosi ed eletti ricercatori e studiosi, seppe guidarli ed eccitarli a valersi della conquistata perizia per nuove ed utili ricerche, colla virtù dell' ampia cultura che possedeva e del fervido amore ond'era acceso per le storiche discipline.

Dello Studio egli investigò e rappresentò in pagine mirabili per lucidezza perspicua di concetti e di forme gli ordini vetusti; narrò la storia d' istituti ch' erano in esso capitali; ritrasse figure insigni di dottori e magistero di cattedre, per mezzo delle quali esso esercitò influenza decisiva sopra talune fondamentali conquiste della civiltà umana; ricercò e ritrasse, favorito dalla signorile liberalità e dalla sapiente cortesia di un nostro illustre collega, il Senatore Conte Malvezzi, la costituzione e le vicende della più numerosa e fiorente fra le nazioni ultramontane degli studenti, di quella nazione germanica che più fortemente e largamente d'ogni altra cooperò a diffondere fuori d' Italia le dottrine qui professate.

Alla storia dello Studio, che un papa bolognese di potente intelletto e di spiriti meravigliosamente liberali aveva vagheggiato invano innanzi alla metà del secolo XVIII, il Malagola arrecò i contributi, che dopo quelli dati fuori dal Sarti per eccitamento e coll'ausilio di Benedetto XIV, debbono essere giudicati come i più ampi e cospicui. Ed altri studiosi e ricercatori, fin poco innanzi alla sua fine crudele ed immatura, egli incuorava liberalmente all' altissimo subbietto, con devozione ammirante verso l' antica Madre degli studi; della quale basta solo il nome per commuovere di riverenza quanti nel mondo hanno in pregio i fasti del pensiero umano.

Alla grand' ombra di essa egli vagheggiava di ritornare un giorno, dopo compiuto il termine che gli occor-

reva per ottenere di riposare dal suo ufficio di Direttore d'archivi. Vagheggiava di risalire, ancor con fervida lena, nell'età matura la vecchia cattedra che aveva lasciata nella giovinezza; e vagheggiava di ripigliare le sue ricerche predilette, intese a rinverdire i fasti dello Studio. Noi attendevamo a quella cattedra ed a quelle ricerche il maestro ed il compagno di lavoro riverito e diletto, quando un tragico colpo del destino ha resa vana la nostra attesa; quando un annunzio imprevedibile ed orrendo ha raccolto noi suoi colleghi in questa Deputazione a preordinare per lui delle funebri onoranze, e precipuamente a predisporre l'adunanza odierna, data alla celebrazione di una vita, che fu troppo breve al desiderio comune dei buoni.

Discorso del cav. Giovanni Livi

Il nome di Carlo Malagola è ben di quelli che i cultori della storia, gli amici degli archivi, e particolarmente gli studiosi bolognesi, debbono con animo riconoscente onorare.

Già in un tristissimo giorno autunnale, nel momento in cui, più col cuore che con la mente, io pronunziai poche affrettate parole in occasione dei funebri del nostro illustre collega, augurai che altri potesse adeguatamente commemorarlo. E così dicendo, pensavo appunto a qualche membro di questa Deputazione, di cui egli stesso fu per non pochi anni vero ornamento e *pars magna*; ma non pensavo già che un tale incarico, onorevole e pietoso insieme, potesse toccare a me, per volere di egregi colleghi i quali vinsero le mie esitanze con osservare esser io a ciò designabile siccome suo sucessore nella direzione di questo archivio di Stato, di questo importante istituto che tanto a lui deve, e che certamente sopra ogn'altro gli fu caro.

Così vien da sè che, pur discorrendo delle varie altre benemerenze di lui, io dia qui non scarsa parte a ciò che concerne gli atti e progressi suoi come archivista. E questo sento di poter fare con piena cognizione: non soltanto perchè, essendogli immediatamente succeduto fino dallo scorcio del 1898, io so appieno quale e quanta fu l'opera

sua; ma perchè sono altresì testimonio del come egli qui esordì, so quanto promettenti furono i primi passi del suo lungo ma rapido e bel cammino. Io fui, sì, suo vero compagno di lavoro per oltre venti mesi, fra il 1878 e l'80, quando noi, nati nello stess' anno, venimmo in un giorno stesso destinati a questo archivio, che, istituito sol dall'ottobre del 1874, era stato parzialmente aperto al pubblico due anni dopo.

*
* *

Già fin dal 1873, quando ancora non toccava i diciotto anni (essendo nato il 5 agosto del 1855), il Malagola aveva preso a mostrare la sua grande propensione per gli studî d'erudizione e di storia, il che val quanto dire per quelle vere, austere, massime fonti che sono gli archivi. Son sue infatti alcune note su *Ugo Bassi,* su *Le Salse di Dante,* su *I Collegi* e su *L' Università di Bologna,* allora inserite in una modesta Rivista bolognese. E l'anno dopo pubblicava una memoria sul *Trasporto della torre di Santa Maria del Tempio di Bologna,* con nuovissimi ragguagli su Aristotele Fioravante, da lui stesso raccolti in questi archivi e biblioteche.

Così questo giovinetto appena uscito dal liceo giunse presto a guadagnarsi le simpatie di quei dotti che allora emergevano in Bologna, quali Cesare Albicini e Giovanni Gozzadini; onde avvenne che pur presto si vide accolto (9 dicembre 1875) fra i soci corrispondenti di questa nostra Deputazione, conseguendo una nomina, egli appena ventenne, allora e sempre molto ambita ed apprezzata; e, dopo meno che un anno (15 giugno 1876), quella tanto più onorifica di membro effettivo.

Per tal modo ben si spiega com' egli si sentisse vie più spinto a perseverare nei prediletti studî. Appunto allora egli si diede infatti a quell'opera che tratta della vita e degli scritti di Antonio Urceo, detto Codro, edita nel 1878: opera di sì lunga lena, tale per la sua mole e pel contenuto, che più critici si accordarono in dirla degna, piut-

tosto che d'un esordiente, d'un dotto che prende commiato. Che se altri lo addebitarono di qualche soverchia digressione, riconobbero però raccogliersi in quelle quasi seicento pagine, oltre le vicende e le lodi di quel singolare umanista, la storia del celeberrimo Studio bolognese per quel tempo in cui pur vi fiorirono, come maestri, il Filelfo, il Guarini, l'Aurispa ed altri insigni. E, in quanto a scolari, importa qui ricordare come quel volume contenga cosa che fu allora accolta come una vera e ben rara primizia, tale che il nome di lui cominciò ad esser noto anche oltr'Alpe, massime in Germania, donde gli giunsero gratulazioni festose. Narro breve, ma sicuro. Dopo ch'egli ebbe qui letto i primi risultati delle sue indagini sull'Urceo e il suo tempo, un altro giovane studiosissimo, il Conte Nerio Malvezzi, oggi Senatore del Regno e di questa Deputazione membro emerito de' più anziani, con quella liberalità che sempre gli fu propria, lo invitò a visitare il proprio archivio gentilizio per consultarvi molte utili carte, e segnatamente gli atti della *Nazione Germanica* in Bologna, ossia le memorie, allora inedite, dei maestri e degli scolari alemanni qua convenuti fra il 1289 e il 1684, delle quali già il Malvezzi stesso, senza averne fatto attento esame, aveva intuito la grande importanza. Orbene, fu proprio allora che, in quelle austere pagine, i due giovani ebbero un giorno la gioia di scorgere, di additare insieme un grandissimo nome: Niccolò Copernico. Ed è quello l'unico documento onde emerge che il sommo astronomo fu a studio in Bologna; quella la primizia che, dal Malagola degnamente illustrata, valse a lui sì presto la notorietà. A maggior lode poi dell' illustre suo amico predetto torna questo fatto: quando in Germania si decretò la integrale pubblicazione di quegli atti (fattasi poi a Berlino nel 1887), il Conte Malvezzi, come proprietario del preziosissimo codice, volle che il Malagola vi collaborasse, e che il libro portasse il nome di lui accanto a quello di Ernesto Fiedlaender.

*
* *

Detto di queste onorevolissime prime armi, mi arresto qui sull'opera sua come erudito; giovando piuttosto ora mostrare come, da amoroso frequentatore d'archivi, divenne archivista, poi direttore.

Come già la Presidenza di questa Deputazione, così non tardò a porre gli occhi su di lui un illustre uomo che il Governo aveva eletto soprintendente degli archivi dell'Emilia, con residenza in Parma, Amadio Ronchini. Per Bologna trattavasi allora (si era al principio del 1877) di trovare qualche giovane già ben avviato e volonteroso in aiuto al Dottor Enrico Frati, peritissimo paleografo, il quale non aveva con sè che due impiegati, di quelli che si sogliono chiamare « d'ordine » in confronto con gli altri, detti « di concetto ». E il Ronchini fu ben contento che il Malagola rispondesse subito, e di gran cuore, all' onorevole invito, rivolto in pari tempo a me pure, cui sorrise molto l'idea di potermi in breve qui trovare in tal compagnia. Ciò non solo perchè già da oltre un anno avevamo stretto buona e salda amicizia, ma anche perchè in fatto di lavori d'archivio ci eravamo già, oltre che ben spiegati, trovati pienamente d'accordo. E valga il vero; valga anzi come buon documento della sua grande inclinazione alla vita archivistica e insieme della sua giovanile dottrina speciale, quel ch'egli mi scriveva (or son quasi trentaquattro anni!) a proposito d'una relazioncella su l'archivio del Comune di Reggio, cui io avevo dato un primo riordinamento. Premesse alcune lodi che andavano, ben più che a me, agli insigni maestri ch' io avevo già avuto in Toscana, così mi diceva in una sua lettera che porta precisamente la data del 14 giugno 1877:

« Io sono innamorato del sistema toscano; e, senza però farne un dogma in tutto e per tutto, credo che tenuto il debito conto della materia particolare a ciascun archivio — quel sistema faccia sempre buona prova ».

Spiegherò queste riserve più oltre, a tempo e luogo. Qui continuando brevemente a narrare, dirò che, nominato insieme con me sottarchivista a Bologna con Decreto del 13 luglio 1878, questo fu quasi subito respinto dalla Corte dei Conti, siccome non conforme al Regolamento, che anche allora chiudeva la porta a chi non fosse passato per la trafila dell'alunnato e degli esami. Si ricorse allora al temperamento di assumerci intanto come « collaboratori straordinarî »; e in questa qualità restammo dal settembre del 78 all'aprile dell' 81, quando — in forza d'una « disposizione transitoria » compresa in un nuovo Decreto-legge, e provocata appunto dal nostro e da qualche altro analogo caso — fummo finalmente ambedue nominati sottarchivisti.

Allora, già da oltre un anno io ero stato trasferito a Firenze, su proposta di quell' insigne mio concittadino che fu Cesare Guasti, soprintendente degli archivi toscani; ma il nostro carteggio, i nostri incontri qua, a Firenze ed altrove non furono mai così radi, ch'io non potessi tener dietro, via via, con vivo interesse alle cose dell' archivio di Bologna, sentendo in me come fuso l' affetto per lui, per questa città, cara a chiunque impari a conoscerla, per queste carte che ne dicon le glorie, la prospera e l'avversa fortuna.

Benchè non ancora in tarda età, il Dottor Frati avendo per impellenti ragioni di salute dovuto presto ritirarsi (maggio 1882), il nostro Malagola ebbe naturalmente la reggenza; ma con qual grave carico, oltre quello! Perchè se l' ufficio, come azienda amministrativa, era già ben costituito, l' archivio si può dire fosse ancora quasi tutto da ordinare nella copiosissima parte sua più antica, se ne togliamo le carte monastiche, pervenute a suo tempo al Demanio dalle singole Corporazioni, per la più parte, gia assai ben assestate. Certo a quell' ora egli doveva avere ben in mente le grandi linee di quell'or-

dinamento generale dell' archivio che senza dubbio è dovuto tutto a lui, e che rivela anche le sue materiali fatiche. Di queste si hanno palpabilissime prove in tante e tante serie di carte che portano le sue fugaci ma non fallaci segnature: così spesse e così sparse che, a vederle, non si fa alcuno sforzo, nè si offende il vero immaginandolo allora continuamente in mezzo ad immani ammassi di fogli e volumi, con indosso la sua sopravveste a difesa della nera polvere secolare, al pari, non che de' pochi impiegati, degli uscieri ed inservienti; come infatti lo vediamo in un gruppo fotografico che in ufficio si conserva qual caro ricordo della persona di lui, della sua grande, instancabile operosità. Egli dava insomma all' archivio le braccia non meno che il forte intelletto, in quel periodo della sua vita che fu senza dubbio il più fecondo.

Due anni non erano ancor passati dall' inizio della sua reggenza, che già dava alle stampe la memoria intitolata *L'archivio di Stato di Bologna dalla sua istituzione a tutto il 1882* (comunicata già a questa Deputazione): nella qual memoria, premessi alcuni opportuni cenni su tutti gli archivi bolognesi, e dimostrato quali fra essi fosser già passati a formare il nostro di Stato, espone i criteri giusta i quali il vasto materiale si veniva ordinando. Egli subito dichiara d' essersi attenuto al metodo *storico*, ormai riconosciuto generalmente per il più semplice e il più scientificamente razionale: quello che, come ho detto, egli aveva ammirato negli archivi toscani. Le quattro grandi divisioni che egli aveva già immaginato, ed allora in gran parte effettuato, son quelle che restano tuttavia, e ben a ragione.

Egli diè naturalmente il posto d'onore alle carte comunali, dalle più antiche (1116) sino a quelle del tempo in cui Bologna soggiacque definitivamente alla Chiesa (1512), che formano appunto l' archivio detto *del Comune*: denominazione che si riconobbe ben appropriata, considerato sopra tutto che la città (benchè per qualche breve periodo alternativamente soggetta a signorie esterne) si

resse in generale a Comune, e che — tranne le carte del tredicenne dominio pepolesco — non se ne hanno se non di amministrazione comunale, mancando qui atti del potere centrale durante le varie signorie viscontee, ed avendo i Bentivoglio lasciate intatte le forme repubblicane. La seconda divisione, riflettente il periodo che dal 1512 va sino alla rivoluzione del 1796, è quella dell'*Archivio pontificio*, che raccoglie le carte legatizie, del Senato, del Reggimento, delle varie *Assunterie*, degli ambasciatori bolognesi in Roma, ecc. Con la terza, la cui denominazione di *Archivio moderno* dice com'essa dall'alba del risorgimento nazionale giunga sino ai nostri giorni, si chiude la gran mole degli atti di Stato. Quarta ed ultima divisione è quella che s' intitola *Archivio degli Enti autonomi*, e che raccoglie le carte dei *Collegi dell' Università*, dei *Feudi*, di *Monasteri*, di *Opere Pie*, di *Fabbricerie*, nonchè di varie *Famiglie*.

Queste le grandi divisioni. Enumerare qui le varie suddivisioni, o anche soltanto le principali, non potrei senza dilungarmi in modo che, data la presente occasione, sarebbe soverchio. Dirò bensì che se appunto nelle suddivisioni, qualche errore prima o poi fu riconosciuto da lui stesso, e se particolarmente un dottissimo giovane straniero, or non è molto, disapprovò il modo tenuto nel classificare le carte di due antichi uffici (Podestà e Capitano); pel Malagola quel critico stesso tenne ben conto delle difficoltà incontrate, e lealmente riconobbe esser grande e tutto a lui spettante il merito d' aver di sana pianta dato ordine e forma a un sì immenso materiale in maniera generalmente plausibile [1]. Bella è, perchè si presume sincera, la lode che così s' incontra, che viene da tali critici, severi ed equanimi insieme, cioè non restii a riconoscere che solo chi non fa non falla, e quindi a condonare specialmente a chi molto fece; tanto più poi

[1] KANTOROWICZ, *Albertus Gandinus und das Strafrecht der Scholastik*, (Berlin, 1907), pp. 17-19.

ove trattisi, come in questo caso, di quelle imperfezioni che all'archivista non si presentano come irrimediabili, ma piuttosto come una di quelle some che si sogliono accomodare per via: a patto però che la via non si trovi o non diventi scabrosa, che non ostino fatali circostanze. E il mio predecessore avrebbe, non ne dubito, dato qua e là certi opportuni ritocchi all'opera sua, anzi lasciatovi più solchi di paterne carezze, se ne avesse avuto e tempo e maniera; ma ho buone prove che, finchè fu qua, egli non cessò mai (e lo fece anche pubblicamente) di battere questo chiodo:

« Ho qui impiegati bastevoli per sopperire alle ordinarie richieste degli studiosi, dei pubblici uffici, ecc.; ma come fare per compiere tanti e tanti ancor necessarî lavori di riordinamento? » [1].

*
* *

D'altra parte, a lui, che tanto fece, spetta anche gran lode per non aver fatto certa cosa: per avere volutamente inosservato un suggerimento dato già (parrà strano, ma così è) da chi a buon dritto fu in Italia chiamato primo assertore e banditore delle moderne discipline archivistiche: Francesco Bonaini. E mi spiego.

In Firenze è secolare l'istituzione di un cosiddetto *Archivio diplomatico,* ossia raccolta di tutte le pergamene (comunali, monastiche, pagensi, ecc.), disposte in un'unica serie cronologica. Così fu conservato e continuato poi, cioè quando divenne parte di quello centrale di Stato, e così si fece negli archivi indi istituiti a Siena, a Lucca ed a Pisa. E il Bonaini, chiamato nel 1860 a riferire su questi dell'Emilia, per Bologna consigliò appunto di fare

---

[1] Così in una lettera scritta a me su la fine del 1887; ma anche più chiaramente e largamente si esprime in due relazioni archivistiche inserite negli *Atti e Memorie* della nostra Deputazione (S. III, Vol. 1, pp. 492, 493; VI, 235).

altrettanto [1]. Ma certo quell'insigne uomo si sarebbe astenuto da ciò, se avesse allora avuto agio di ben osservare le qualità delle copiosissime pergamene sciolte (certo non meno di duecentomila fra tutte), s'egli avesse insomma considerato come ciò che poteva essere convenuto per gli archivi toscani, in questo sconveniva assolutamente. Qui infatti, a voler togliere di qua e di là le pergamene, si sarebbero decimate grandi, belle e rispettabili serie, quali, per esempio, quella degli atti giudiziarî (movente dal 1226) e quella delle denunzie censuarie (movente dal 1283). E se vero è che tali denunzie non sono per la più parte da considerarsi come documenti diplomatici, è anche vero che bene spesso recano in calce, o allegate, o cucite, attestazioni e sottoscrizioni di notari, di deputati all' Estimo ed altri pubblici ufficiali. Sicchè, nel nostro caso, non si poteva seguir l'esempio toscano senza dar luogo a una immane e mostruosa raccolta, senza depauperare le serie, e quindi senza nuocere all'indagine, alla storia. Ciò non volle qui il Malagola; ma per principio, e non già perchè lo avesse spaventato la grande quantità delle pergamene, non già a fine di evitare a sè o ad altri una lunga improba fatica. Ed ecco perchè sino dal 77 egli si era detto con me « innamorato del sistema toscano ..., senza però farne un dogma in tutto e per tutto »; ecco perchè, poi, nella sua già citata relazione (pag. 30), giudicò gli archivi *diplomatici* come artificiose collezioni « che fanno violenza all'ordine naturale degli atti ».

In tutto il resto egli si attenne peraltro ai lodatissimi precetti della scuola archivistica toscana [2]. E in pari

---

[1] *Gli archivi delle provincie dell'Emilia e le loro condizioni al finire del 1860* (Firenze, 1861), pp. 5, 6.

[2] Così resta evidente che proprio all'ordinamento delle pergamene è riferibile la riserva fatta a proposito della mia succitata relazione; tanto più che in questa io avevo ben dichiarato (pag. 13) essermi astenuto dal formare nell'archivio di Reggio una sezione *diplomatica* come sopra. Ciò anche per consiglio d'un altro mio ve-

modo si regolò anche nel riordinamento del l'archivio della Repubblica di San Marino, del quale pubblicò nel 1888, non senza proemiarvi dottamente, un compìto inventario.

Ma torniamo a' suoi progressi, alle sue vicende fortunate e fortunose.

Quattro anni stavano per compiere dal giorno in cui gli era stata affidata la reggenza dell'archivio, quando egli veniva eletto direttore effettivo, per decreto del 1.° febbraio 1885. Lunga bensì l'attesa; ma, a dir vero, non serotina fu quella nomina per lui, non ancor trentenne, anzi più vicino ai ventinove che ai trent'anni. In quel modo che nessuno in Italia toccò mai il vertice della carriera archivistica, come lui, prima dei cinquantadue; così nessuno sinora si trovò a capo d'un archivio più presto di lui stesso.

Nell'aprile dell'88 era nominato Dottore collegiato onorario della Facoltà giuridica presso questa insigne Università, e, in meno d'un anno, dopo un breve periodo di libera docenza, ebbe l'incarico dell'insegnamento della Paleografia e della Diplomatica, che sostenne per oltre dieci anni (cioè finchè rimase in Bologna); con quanto onore per sè, disse già l'illustre Rettore dell'Università, Prof. Puntoni [1]; con quanto profitto per la scolaresca, uno di quei non pochi allievi suoi che vanno oggi per la maggiore, Niccolò Rodolico, con queste ferventi parole: « Lascia ne' suoi scolari il grato ricordo dell'amore che allo studio dei documenti medievali egli sapeva ispirare, avviando con mano sicura i giovani alle ricerche d'archivio » [2].

---

nerato e compianto maestro, Luciano Banchi, allora direttore dell'archivio di Stato in Siena. Conservo anzi una sua relativa e molto istruttiva lettera.

[1] In occasione della solenne inaugurazione dell'anno accademico 1910-11.

[2] Cfr. *Archivio Storico Italiano*, Serie V, T. XLVI, p. 450.

Morto a' primi del 90 in Parma il Ronchini, fu subito designato il Malagola come suo interinale successore, cioè reggente la soprintendenza degli archivi dell' Emilia. Ed era ben naturale; la soprintendenza essendo sino allora rimasta in Parma per la buona, ma unica ragione che, affidata sin dalla istituzione al Ronchini, a lui era stata mantenuta siccome alla più degna persona. Nulla dunque di più ragionevole che il Malagola aspirasse già a succedere qui effettivamente a quel valentuomo; Bologna essendo per una tale soprintendenza la vera sede naturale, ed egli già tanto benemerito dell' amministrazione, e sempre più emerso come erudito. Ma, per quanto egli avesse con gran lode tenuta la reggenza per diciotto mesi, ed avuto i migliori affidamenti, prevalse infine fra i giudici (e per un sol voto) il partito di nominare altro valoroso concorrente, il Cav. Pietro Vayra, di gran lunga più anziano, ma affatto estraneo agli archivi dell' Emilia. Certo fu quella, nella vita del mio povero collega, una delle più grandi amarezze; ma egli ebbe poi le sue rivincite, belle e buone: prima, e non tarda, questa che son per dire.

È storia che poco dopo quella nomina, anzi in conseguenza di essa — tanto presso il Ministero quanto in seno al Consiglio stesso per gli archivi — si osservò che le soprintendenze archivistiche regionali, così come procedevano, o (per dirla con la barbara odierna voce) così come allora *funzionavano*, erano una vera superfluità e un impaccio; tanto che in breve, con R. Decreto del 31 dicembre 1891, furono, e per sempre, soppresse. Per tal modo avvenne che il Malagola, da subalterno, si trovò mutato in collega del suo fortunato rivale di pochi mesi prima. E quanto fosse stata opportuna quella riforma, allora fu detto appunto da chi era rimasto il decano dei soprintendenti e insieme il più illustre, Cesare Cantù; il quale, ben lungi dal considerarla per lui siccome una *diminutio capitis*, anzi mostrandosi contento del sottrattogli peso, chiamò quella delle soprintendenze « una ruota superflua nella gestione degli archivi », come testè fu ricordato in

pieno Parlamento, mentre si approvava quella riforma che ha fatto bensì rivivere il titolo, ma non l'ufficio di soprintendente.

Pel Malagola, poi, altra e maggior rivincita (occorre dirlo?) fu quella di sei anni dopo, quando si vide cercato come capo di quell'insigne istituto che è l'archivio dei Frari in Venezia. E, com'io dissi già sulla sua bara, non fu, no, quello un colpo di fortuna: fu bensì il degno premio di quanto egli aveva qui operato in vent'anni; fu il riconoscimento della sua singolare capacità come archivista-direttore, delle sue eccellenti qualità di paleografo e di erudito. E se non spetta a me il dire e il giudicare della dodicenne opera sua in Venezia, posso e debbo però ricordare che ne fece già pubbliche ed alte lodi un insigne, autorevolissimo uomo, il Prof. Antonio Favaro, che la nostra Deputazione si vanta di annoverare da molti anni fra i suoi membri attivi; il quale sopra tutto volle celebrata la singolare larghezza con cui, e qui e a Venezia, il Malagola fu sempre solito porger aiuto agli studiosi, a tutti indistintamente. « Questi aiuti » (egli dice) « erano piuttosto offerti da lui che domandati; e più presto i richiedenti si stancavano di domandare che egli di esibire e di concedere. Mai — io oso e posso affermarlo — mai le inesauribili fonti dell'archivio di Stato di Venezia furono così generosamente aperte agli studiosi come al tempo in cui esso fu diretto da Carlo Malagola » (1). E dicasi ora se in queste parole non è come una parafrasi di quel passo dantesco (se ne fa oggi tale uso ed abuso, che citarlo testualmente par quasi una volgarità) in cui Virgilio è paragonato al servo che, nottetempo, senza giovare a sè, apre e rischiara la via a chi lo segue.

Nè qui è da tacere che quelle stesse alte lodi aggiunse a molte altre, or son due mesi, un dotto ungherese, il

---

(1) *Nota commemorativa*, inser. negli *Atti del R. Istituto Veneto di Scienze, Lettere ed Arti*, T. LXX, Parte I.

Comm. Leopoldo Ovàry, in una speciale commemorazione detta all' Accademia delle Scienze di Budapest, cui pure appartenne il nostro compianto consocio.

Egli fu dunque, come capo d' archivio, sommamente benemerito degli studî. Trattare ora esaurientemente degli studî suoi proprî, cioè di lui come autore di monografie storiche ed erudite, io non saprei senza raddoppiare quasi il mio discorso; perchè è invero copiosa, e molto varia e complessa l' opera sua in questo campo. D' altra parte, si ha di essa un fedele specchio nell' elenco bibliografico che serve come di appendice a queste mie pagine [1]; sicchè posso io qui fare non enumerazioni, ma osservazioni.

Premesso che fino nella precitata opera giovanile (quella che, per mole, restò la sua massima) le figure dell' Urceo e del Copernico si possono quasi dire come scelte per trattare ampiamente della vita intellettuale a Bologna durante quell' aureo periodo; chi si faccia ad esaminare la serie cronologica delle sue pubblicazioni, e particolarmente per tutto il tempo ch' egli qui si trattenne, non tarda a rilevare la sua predilezione per la storia di questa Università. Sì, Bologna dotta deve riconoscergli anche questo gran merito: di essersi dato con amore assiduo a quegli studî che, egregiamente intrapresi dal Sarti, furon poi in modo sì condegno continuati dal Fattorini. Non avesse il Malagola fatto altro che attendere, insieme col Conte Albicini, alla nuova edizione della grande, magistrale opera dovuta ai suddetti due Padri camaldolesi *(De claris Archigymnasii bononiensis professoribus)*, gli speciali studiosi dovrebbero sempre non poca gratitudine a lui, che particolarmente curò l' aggiunta di parecchie note, la collazione e correzione di testi editi già. Ma tanto più egli è bene-

[1] Lo compilò con ogni diligenza il sig. E. Gualandi, della Biblioteca Universitaria, socio corrispondente della nostra Deputazione.

merito per un altro titolo: con la pubblicazione degli *Statuti delle Università e dei Collegi dello Studio* e con varie monografie su insigni uomini che con lo Studio ebbero rapporti come scolari, come maestri o altrimenti (al Copernico sono da aggiungersi, per non citar che i grandissimi, il Galilei e il Galvani), egli rivelò, da conoscitore profondo, la vera intima costituzione, le maggiori antiche glorie dell' Istituto che fu e sarà sempre il vanto precipuo di Bologna. Le varie monografie furono poi da lui stesso raccolte e ripubblicate quasi tutte in un sol volume, in occasione dell'ottavo centenario dell' Università, di quelle solenni cerimonie nelle quali egli si mostrò veramente uno dei più zelanti e intelligenti cooperatori, come ben può attestare il Rettore *pro tempore*, l'illustre Senatore Capellini.

Anche ai cultori della storia dell' arte è caro il nome del nostro Malagola, specialmente pel bel volume che tratta *ex professo* delle maioliche faentine, edito nel 1880. Perchè, sebbene la critica non gli menasse buona certa congettura, invero fallace, su quelle di Cafaggiolo, la celebre fabbrica medicea, che egli non volle allora riconoscere se non come produttrice di semplici stoviglie (1); non gli fu avara di lodi per quella monografia, la quale, ispirata ad un grande amore per l' arte gentile che da Faenza prese il nome,

---

(1) Egli era stato portato a ciò dal nome di un artefice faentino, *Guido Faxolo* o *Faggiolo*, da lui stesso scovato in pazienti esplorazioni d' archivio. Così aveva supposto che « Cafaggiolo » non stesse a rappresentare, su le maioliche, il nome di quella ridente ed illustre borgata toscana, ma propriamente la fabbrica di quel Guido in Faenza, il quale, a suo vedere, doveva avere in ciò seguito l' uso di altri maiolicari (valga ad esempio il piatto con la scritta « Fate in Faenza in Caxa Pirota », appartenente a questo Civico Museo); onde « Cafaggiolo » avrebbe voluto significare « Casa Faggiolo » o « di Guido Faggiolo ». Notisi che mentre altri poi (il Prof. Argnani) sostenne tal congettura con tanto calore da far nascere un' aspra contesa fra gli eruditi: il Malagola, se pubblicamente non si ricredette, non mostrò d' insistervi altrimenti.

deve considerarsi come la massima fonte e come il primo studio, dotto ed organico, in materia.

E per citare ancora un volume, un di quelli che egli diè fuori negli anni suoi più belli, non esito ad affermare che lo studio sul Cardinale Giulio Alberoni in rapporto con la Repubblica di San Marino attesta in sommo grado la sua perizia nel raccogliere, coordinare e far critico uso dei documenti. Grazie a quel libro, la sleale politica di codesto porporato verso la minuscola ma gloriosa Repubblica restò sì appieno svelata, da render lecito indurre che il nostro gran Carducci n' avesse tratto, se non l' ispirazione, preziosi elementi per alcune parti del suo mirabile discorso su *La Libertà perpetua di San Marino.*

Nota il Favaro nel breve ma bell'elogio succitato che, passando a Venezia, il Malagola aveva voluto, come scrittore, prendersi un po' di riposo, per meglio dedicarsi a quel grande archivio; anzi, dice, « aveva quasi rinunziato per conto proprio a nuovi lavori, chè l'ultimo al quale appose il suo nome, ha più dell' artistico che dello scientifico »: quello, dettato in francese, riccamente illustrato, e intitolato *Le Lido de Venise à travers l'histoire.* « Vengo a Venezia per fare l'impiegato e l'ingegnere ». Questa è appunto la risposta da lui data al Favaro stesso, che, a suo tempo, gli aveva espresso meraviglia di saperlo determinato a trapiantarsi su la Laguna.

Se non che, a me par lecito, anzi doveroso qui avvertire e spiegare come il passaggio a Venezia non fosse stato propriamente il termine *a quo* di quella quasi inerzia editrice. Tempo già fu (verso il 1893) che fra gli archivisti d'Italia corse persistente questa voce: d'ora in poi i superiori non terranno più alcun conto — per gli avanzamenti — delle pubblicazioni storiche ed erudite che vanno facendo gl'impiegati, ma saranno bensì favoriti quelli che, invece, si segnaleranno per diligenza nei veri lavori d'ar-

chivio. Ebbene, quella voce non tardò troppo a divenire certezza, anzi regola addirittura, per effetto di un nuovo ordinamento emanato nel 1896 (1).

Fu essa una provvida regola? Non è questo il luogo nè il momento per giudicarne. Certo è che non fu poi mai abrogata, e che serî motivi per consigliarla non saranno mancati: primo, credo, l'essersi qua e là verificato qualche vero abuso; ma non ultimo il moltiplicarsi dei depositi di moderne carte, cioè di quelle che procurano il maggior lavoro, anche per chi dirige, almeno negli archivi primarî. Talchè il Malagola, pur restando a Bologna, non avrebbe molto tardato, pel continuo crescere di siffatte brighe, ad imporsi egli stesso un tal riposo, se così si vuol chiamarlo, e quasi a prevenire, *mutatis mutandis*, quell'illustre bibliotecario (Mons. Ratti, dell' Ambrosiana) che disse, or non è molto: « Non abbiamo più tempo per far libri, noi che li conserviamo ».

Ma il non far più *libri*, cioè opere d'una certa mole, non vuol dire addirittura giubilarsi come autori. Pel buon archivista non basta farsi e mantenersi dotto nelle materie dei superandi o superati esami: è per lui, non che ragionevole, doveroso progredire — non arrestarsi — nei suoi studî; è conveniente darne non rari saggi per le stampe. Di ciò tutti, superiori e inferiori, si mostrano oggi convinti. Ma molto si raccomanda, molto importa una cosa ch' è detta in due parole: *modum servare*.

---

(1) Basti qui citarne gli art. 12 e 15, e riferire questo brano della proemiale relazione del Ministro *pro tempore* al Re: « Dando nelle promozioni, sì di grado come di classe, una parte [oltre che all'anzianità] al merito *esclusivamente* archivistico (vale a dire al merito acquistato eseguendo lavori di ordinamento, compilando cataloghi, sunti, ecc.), si è inteso di stimolare il lavoro che abbia per iscopo non la personale soddisfazione che arrecano ordinariamente le pubblicazioni particolari — da ritenersi, perciò, escluse dal novero dei titoli di merito —, sibbene lo interesse generale e l'utile della Amministrazione ».

D' altra parte, a dir vero, niuno prese mai alla lettera quella disposizione e quel monito che ho detto; e, particolarmente pel Malagola, l' elenco bibliografico-cronologico che segue ne fa buon testimonio; ma chi questo osservi bene, o meglio, chi ponga a confronto la sua produzione scientifica anteriore al 93 con quella posteriore, vi troverà una notevole differenza. Dal 93 al 98, ossia per gli ultimi sei anni di sua permanenza in Bologna, si può dire che quasi soltanto nella prefazione alla citata opera del Sarti (ed ecco così un'altra prova della sua vera predilezione per la storia di questa Università) ritroviamo la sua mano, il suo ingegno, il suo sapere. Ed è pur da notare che quella è cosa cui egli potè ben attendere in casa, nella quiete del suo studio; giacchè questo è innegabile: lunghe elucubrazioni su documenti (non parlo qui di regesti editi o inediti, che, come tecnici lavori, meritano invece ogni incoraggiamento) non si possono fare se non a scapito delle vere cure d'ufficio; quando non si rimedi col trattenersi in archivio oltre l' ora della chiusura comune, non potendosi i documenti, come i libri, avere in casa.

*
* *

E, pur troppo, il Malagola ebbe sempre aggiunte a quelle dell'archivio, ossia del suo massimo ufficio, altre cure non poche. Ebbe (cito qui, fra quelle non precarie, le più gravi) l'insegnamento universitario suddetto; ebbe sino dal 1890 il segretariato di questa R. Commissione Araldica (la compilazione dall' elenco nobiliare regionale gli procurò, per più anni di sèguito, un intenso lavoro, massime per molte necessarie indagini storiche); ebbe, l'anno dopo, il segretariato della nostra Deputazione.

Dire ora, sia pur compendiosamente, di lui in tutti i suoi rapporti con la Deputazione stessa, equivale a farne anche per questa parte, le lodi. Già in principio ho accennato al come e con quanto plauso egli fu qui accolto al suo primo entrare: il battesimo era stato veramente arra dei prosperi futuri successi. Poco più che ventenne,

egli si era trovato ad aver qui per colleghi uomini che erano vanto, nonchè di Bologna, della nazione; era già in grande stima presso altri illustri lontani, quali (omettendo gli ancor viventi) Atto Vannucci, Cesare Cantù, Ferdinando Gregorovius, Teodoro Mommsen, Marco Tabarrini, Domenico Berti, Stefano Grosso ed altri; da' quali (in ispecie dal Grosso, che, vivente, fu sì ingiustamente negletto) andava ricevendo lettere che sembravano dirette ad un uomo maturo già per età e per lunghi studî, e che dobbiamo augurarci siano un giorno pubblicate, a maggior onore del nostro estinto collega, a vantaggio della scienza. Ora tutto ciò vale a far ben comprendere come in questo consesso egli fosse, via via, salito in credito tanto da meritare, su la fine del 1891, quell'ufficio di segretario che Giosue Carducci, allora chiamato alla presidenza, aveva sì magistralmente tenuto per oltre due lustri. Certo il fatto stesso di succedere a un tant'uomo fu non lieve titolo d'onore per lui; fu anzi de' principalissimi, de' più invidiabili; benchè naturalmente — guardando ad un tal predecessore — il nuovo peso dovesse sembrare anche più grave che non fosse in realtà, a lui pel primo. Eppure, chi lo conobbe a quel banco sa bene che egli non vi si trovò forse mai a disagio: innanzi tutto perchè chi gli fece più animo fu proprio il Carducci, che lo ebbe caro, che sempre lodò la sua grande operosità e diligenza. E di queste qualità diè qui invero ottime prove, massime con le sue relazioni ordinarie e speciali, con la compilazione degl'indici dei nostri atti dal 1860 a tutto il 98.

Il segretariato del Malagola durò sette anni, essendo cessato precisamente con l'ultimo giorno del 98, quando già da quattro mesi aveva assunto in Venezia il nuovo ufficio. Con affermare che qui fra noi egli lasciò allora grandissimo desiderio di sè, non si esagera minimamente la verità. Ed egli n' ebbe presto una chiara prova nella nomina a membro emerito della Deputazione; ma certo più ancora nelle festose accoglienze che gli si facevano in occasione delle sue non rare comparse. Noi allora

godevamo di trovarlo sempre giovine d'aspetto, sempre con quel suo fare disinvolto e gioviale, onde traspariva un misto di sicurezza, di forza e di dolcezza che è raro incontrare.

Oh, avremmo noi mai pensato, quando egli fu qui l'ultima volta, in estate, che dopo poche settimane si sarebbe visto qui non più lui vivo e verde, ma il suo ritratto aggiunto a quello dei segretari, Luigi Frati, Luigi Mercantini, Cesare Albicini, Giosue Carducci, Edoardo Brizio?

Come paiono a noi quasi ancor calde le ceneri di questi due ultimi illustri, così non sappiamo ancor credere, assuefarci a quest'altra dipartita: perchè se al pari di quella del Brizio fu inopinata e immatura, niuna fu mai così tragica e crudele. Ma in quel modo che a noi suoi colleghi ed amici parrà di averlo sempre vicino e vivo e parlante, così i venturi troveranno negli scritti e negli atti di lui segni non lievi della sua energia, del suo bell'ingegno, della sua varia e soda dottrina.

ELENCO DELLE PUBBLICAZIONI

DI

CARLO MALAGOLA [1]

---

1. Ugo Bassi ed i Martiri dell'8 agosto 1848. — In *Il Petroniano*, Anno I, N. 28, pp. 109-112, Bologna, 1873.
2. Le Salse. — Ivi, I, N. 32, pp. 125-126.
3. Memorie istoriche sull'Università di Bologna, dalla sua origine sin dopo il 1831. — Ivi, N. 33-34, pp. 129-131, 133-135.
4. Memorie Istoriche degli antichi Collegi della Città di Bologna. — Ivi, N. 42, pp. 165-166, Anno II (1874), N. 1, pp. 1-3; N. 3, p. 9; N. 5, pp. 17-19.
5. Del trasporto della Torre di Santa Maria del Tempio, detta della Magione, in Bologna, nel 1455. Memoria storica. — In *Il Politecnico*, Vol. XXII, N. 4, p. 203. Milano, 1874. (Estr. pp. 7).
6. Una lettera inedita del Bembo e due del Sadoleto, ora la prima volta pubblicate. — In *Il Baretti*, N. 22, 1875. (Estr. pp. VIII).
7. Una lettera latina inedita di Francesco Maria Zanotti. — Ivi, N. 32. (Estr. pp. 4).

---

[1] Per rendere questo Elenco il più possibile completo ed utile agli studiosi, si è creduto tener conto anche dei brevissimi articoli comparsi su varî Periodici.

8. Lettere inedite di illustri bolognesi. — Nella *Scelta di curiosità letterarie inedite o rare dal sec. XIII al XVIII.* Dispense 145-146. Bologna, Romagnoli, 1875, 2 vol., pp. XXXVIII-524.
9. Due Relazioni lette nelle sedute del 23 maggio e 27 giugno 1875 della R. Deputazione di Storia Patria per le Provincie di Romagna. — In *Gazzetta dell' Emilia*, 1875, N. 172-195. (Estr. pp. 13).
10. Catalogue descriptif et raisonné des manuscrits de la Bibliothèque de Tours, par A. Dorange Conservateur, Membre de la Société Archéologique de Touraine, Officier d' Académie. Tours, Bouserez, 1875. — Recensione in *Il Propugnatore*, Vol. IX, parte I, 1876, pp. 486-550.
11. Dei documenti trovati ultimamente intorno la dimora di Nicolò Copernico in Bologna. — Lipsia, Teubner, 1876.
12. Erasmo Gattamelata da Narni. Suoi monumenti e sua famiglia, per Giovanni March. Eroli. Roma, Salvucci, 1876. — Recensione in *Il Propugnatore*, vol. IX, parte II, 1876, pp. 262-265.
13. Due lettere inedite di Pellegrino Rossi. (Edite per la Laurea in Legge del Conte Nerio Malvezzi de' Medici). — Bologna, Fava e Garagnani, 1876, pp. 4.
14. Carmina latina et graeca Josephi De Spuches. Accedunt quaedam variorum interpretationes. Panormi, Tip. P. Montaina, etc., 1877. — Recensione in *Il Propugnatore*, vol. X, p. I, 1877, pp. 258-276.
15. L' Archivio Municipale di Reggio Emilia. Relazione di Giovanni Livi. Reggio d' Emilia, Calderini, 1877. — Recensione, ivi, pp. 499-500.
16. Delle cose operate in Mosca da Aristotele Fioravanti, meccanico ed ingegnere bolognese del sec. XV. — In *Atti e Memorie della R. Deputazione di Storia Patria per le Provincie di Romagna*, 1877, N. S., vol. I. (Estr. pp. 28).
17. Lettere inedite di L. Galvani, F. M. Zanotti, Eustachio Manfredi e di altri illustri bolognesi. — Comunicazione alla R. Deputazione c. s. — In *Atti e Memorie della R. Deputazione* c. s.,N. S., vol. I, pp. XXVI a XXVIII.
18. Delle onoranze tributate in Rubiera ai 14 d' agosto del 1877 ad Antonio Urceo, detto Codro. — Nel periodico bolognese *Pagine Sparse*, 1877, S. II, N. III, IV e V. (Estr. pp. 43).

19. Cenni storici sulla antichissima, nobilissima e vittoriosa Compagnia militare dei Lombardi, istituita in Bologna nell' anno 1177. (Anon). — Bologna, Successori Monti. 1878, pp. 18.
20. Documenti inediti sulla Laurea e sull' insegnamento di Gregorio XIII (Buoncompagni) nell' Università di Bologna. — In *Il Buonarroti*, S. II, vol. XII, 1878. (Estr. pp. 15).
21. Letteratura greca e latina: scritti editi ed inediti di F. Ambrosoli, raccolti e ordinati da S. Grosso. Milano, Hoepli, 1878. — Recensione in *Il Propugnatore*, vol. XI, parte I, 1878, pp. 283 e segg.
22. Notes historiques sur l' ancienne fabrique de faïence des Comtes Ferniani à Faenza, pour l'Exposition de 1878 à Paris. — Bologna, Fava e Garagnani, 1878, pp. 3.
23. Della vita e delle opere di Antonio Urceo, detto Codro. Studi e ricerche. — Bologna, Fava e Garagnani, 1878. pp. XX-598.
   23bis Der Aufenthalt des Coppernicus in Bologna. Ins Deutsche übersetzt von Maximilian Curtze (Aus den « Mittheilungen des Coppernicus Vereins zu Thorn », heft II besonders abgedrucht. (Versione del cap. VIII dell' opera qui sopra notata). — Thorn, E. Lambeck, 1880, pp. IV--103.
24. Alcuni scritti di G. Marcello Valgimigli. Vol. I, Faenza, Conti, 1878. — Recensione in *Archivio Storico Italiano*, S. IV, vol. III, 1879, pp. 504-505.
25. Della corazza d' oro rinvenuta nel 1854 durante gli scavi del Canale Corsini. Studio storico di C. Ricci, Ravenna, 1879. — Recensione, ivi, vol. IV, pp. 140-141.
26. Luigi Galvani nell' Università, nell' Istituto e nell' Accademia delle Scienze di Bologna. Documenti per la prima volta pubblicati. — Bologna, Romagnoli, 1879, pp. XXVI-72.
27. Il Guicciardini e Domenico d' Amorotto. Narrazione storica di G. Livi. Bologna, Romagnoli, 1879, nuova ediz. ampliata. — Recensione in *Archivio Storico Italiano*, S. IV, vol. IV, 1879, pp. 141-142.
28. Lettere inedite di Paolo Costa. Per nozze. — Bologna, Fava e Garagnani, 1879, pp. 14.

29. Memorie istoriche sul ponte del Reno lungo la via Emilia presso Bologna. — In *Atti e Memorie della R. Deputaz. di Storia Patria per le Prov. di Romagna*, N. S., vol. IV, p. II, 1879, pp. 139-163. (Estr. pp. 27).
30. Le Opere volgari a stampa dei Secoli XIII e XIV, indicate e descritte da F. Zambrini. Bologna, Zanichelli, 1878. — Recensione in *Archivio Storico Ital.*, S. IV, vol. III., 1879, pp. 502-4.
31. Ravenna e i suoi dintorni, per C. Ricci. — Ravenna, A. e G. David, 1878. — Recensione, ivi, vol. IV, p. 140.
32. Lettere di Principi di Casa Savoia, (edite dal conte Nerio Malvezzi de' Medici). — Bologna, Fava e Garagnani, 1879. Recensione, ivi, p. 141.
33. Di un pavimento in maiolica nella Basilica Petroniana alla Cappella di S. Sebastiano. Illustrazione di L. Frati, Bologna, 1879. — Recensione, ivi. p. 141.
34. Accursio. Cenni storici-bibliografici per Lazzaro Sanguinetti; Bologna, Monti, 1879. — Recensione, ivi, vol. VI, pp. 141-142.
35. Antichi porti militare e commerciale, antico andamento del mare e dei fiumi e minori porti ed approdi in Ravenna, ecc. Memoria del Sac. G. Berti, Roma, 1879. — Recensione, ivi, p. 143.
36. Un antenato di Leone XIII e la Rota di Bologna, secondo i documenti dell' Archivio di Stato Bolognese. Lettera al cav. G. B. Crollalanza. — In *Giornale Araldico-genealogico-diplomatico*, anno VII (N. S. anno IV), 1879-80. (Estr. pp. 8).
37. Le arti belle in Ravenna dopo il mille. Discorso tenuto nella solenne distribuzione dei premi agli alunni della Accademia provinciale di Belle Arti di Ravenna nel luglio del 1879. — Ravenna, Calderini, 1880, pp. 54.
38. La ceramica. Biografie e note storiche di G. Corona; (Milano, U. Hoepli, 1879). — Recensione in *Archivio Storico Italiano*, S. IV, vol. VI, 1880, pp. 138-139.
39. Istorie delle fabbriche di Maioliche Metaurensi e delle attinenti ad esse, raccolte a cura di G. Vanzolini; Pesaro, 1879, Vol. 2. — Recensione, ivi, pp. 139-140.
40. Monumenti ed oggetti di Belle Arti e di Antichità nel Comune di Bagnacavallo, per L. Balduzzi; Ravenna. Lavagna, 1878. — Recensione, ivi, pp. 140-141.

41. I primi martiri della Libertà italiana ed origine della Bandiera tricolore; per A. Aglebert, Bologna, Mattiuzzi, 1880. — Recensione, ivi, p. 141.
42. Cherubini G. - De' Grue e della pittura ceramica in Castelli (II edizione), Roma, 1879. — Recensione, ivi, pp. 141.
43. Del luogo dov'è morta la Contessa Caterina Sforza signora di Imola e di Forlì; Bologna, Azzoguidi, 1880. Per nozze Galeati. — Recensione, ivi, pp. 142.
44. I terremoti a Forlì in varie epoche. Memorie cronologiche raccolte da F. Guarini; Forlì, Croppi, 1880. — Recensione, ivi, pp. 142.
45. Pandolfo Collenuccio e Pesaro a' suoi tempi. Cenni Storici-biografici, per C. Cinelli; Pesaro, Federici, 1880. — Recensione, ivi, pp. 142-143.
46. Memoria sugli Arcivescovi Colombini di Ravenna, pel Canon. A. Tarlazzi; Ravenna, Calderini, 1880. — Recensione, ivi, pp. 143.
47. Di Virgilio Malvezzi e della sua missione al Duca di Milano nel 1462. — Bologna, Fava e Garagnani, 1880, pp. 47.
48. Memorie storiche sulle maioliche di Faenza. Studi e ricerche. — Bologna, Romagnoli, 1880, pp. XI-544.
49. Risposta ad un articolo bibliografico del dott. cav. Luigi Frati intorno le Memorie storiche delle maioliche di Faenza. Studi e ricerche. — In *Rivista Europea*, 1880. (Estr. pp. 12).
50. Risposta ad un opuscolo dell' avv. Angelo Gualandi: « Intorno a Francesco Raibolini detto il Francia ». — In *Gazzetta dell' Emilia*, 29 nov. 1880. (Estr. pp. 5).
51. Cristina di Svezia in Bologna. Memorie raccolte da relazioni ufficiali. — Pisa, Tip. del *Giornale Araldico*, 1881, pp. 24, con ritratto.
52. Cenni Storici sull' antica fabbrica delle maioliche dei conti Ferniani di Faenza per l' Esposizione Nazionale in Milano, 1881. — Bologna, G. Romagnoli, 1881, pp. 8. Ristampata per l' Esposizione Emiliana del 1888, Bologna, Fava e Garagnani, 1888.
53. Galileo Galilei e la Università di Bologna. — In *Archivio Storico Italiano*, S. IV, vol. VII, 1881, pp. 187-203. (Estr. pp. 23).

54. Memorie dell' antica Pieve dei SS. Faustino e Giovita presso Rubiera. — In *Atti e Memorie della R. Deputazione di Storia Patria per le Provincie di Romagna*, N. S., vol. VII, parte I, 1881. (Estr. pp. 32).
55. La fabbrica delle maioliche della Famiglia Corona in Faenza. Lettera. — Milano, Dumolard, 1882, pp. 44, con tavole.
56. I Polacchi in Bologna. Memoria inser. nell' « Album storico » intitolato *Bologna*, pp. 17-38. (Poi tradotto in Polacco dal prof. cav. Adolfo Karczewski e pubblicato a Varsavia nel 1882). — Bologna, Succ. Monti, 1882.
57. L' Archivio di Stato di Bologna dalla sua istituzione a tutto il 1882. — In *Atti e Memorie della R. Deputaz. di Storia Patria per le Prov. di Romagna*, Serie III, vol. I, 1883. (Estr. pp. 76).
58. Di Sperindio e delle cartiere, dei carrozzieri, armaioli, librai, fabbricatori e pittori di vetri in Faenza sotto Carlo e Galeotto Manfredi (1468-1488). — Ivi (Estr. pp. 37).
59. L' Archivio di Stato di Bologna nella Relazione sugli Archivi di Stato Italiani dal 1874 al 1882, pubblicata dal Ministero dell' Interno. — Ivi. (Estr. pp. 9).
60. Una Ambasciata giapponese in Roma e in Bologna nel 1585. — Nel giornale *La Patria* di Bologna, 27 aprile 1884, N. 117.
61. I Libri della Nazione Tedesca presso lo Studio bolognese. Note storico-bibliografiche. — In *Atti e Memorie della R. Deputazione di Storia Patria per le Prov. di Romagna*, III, vol II, 1884, pp. 201-250. (Estr. pp. 59).
62. Sul Porto antico e su le Mura, le Piazze e i Bagni di Palermo dal Secolo X al Secolo XV: Memorie di Vincenzo Di Giovanni, Palermo, Virzì, 1884. — Recensione in *Il Propugnatore*, Tomo XVII, 1884, pp. 321, 322.
63. L' Archivio di Stato di Bologna. Relazioni per gli anni 1885, 1886, 1887, 1892. — In *Atti e Memorie della R. Deputazione di Storia Patria per le Prov. di Romagna*, S. II, vol. IV, pp. 266-268; V, pp. 232-236; X, pp. 1-28.
64. Documenti per la storia del mausoleo di Dante a Ravenna (editi in collaborazione con Corrado Ricci). Per nozze Livi-Lanari. — Bologna, Fava e Garagnani, 1885, pp. 11.

65. Una [illegible] di Bologna del [illegible]. — Nel giornale *La [illegible] d'Italia* di Bologna, anno VIII, N. [illegible] del [illegible] aprile 188[illegible]. Estr. pp. 8.

66. Provvisione emanata dal Governo bolognese nel [illegible] su gli ornamenti e le [illegible]. Per nozze Carrara Bianconcini. — Bologna, Fava e Garagnani, 188[illegible]. pp. 12.

67. Il Cardinale Alberoni e la Repubblica di San Marino. Studi e ricerche. — Bologna, Zanichelli, 1886, pp. XIII-7[illegible].

68. Una Nota inedita di Bartolomeo Borghesi intorno alle monete citate negli Statuti di San Marino. Per nozze Bonaccini Zavagli. — Bologna, Fava e Garagnani, 188[illegible]. pp. 14.

69. Acta Nationis Germanicae Universitatis Bononiensis ex Archetypis Tabularii Malvetiani iussa Instituti Germanici Savignyani. Ediderunt E. Friedlaender et C. Malagola. — Berlino, Reimer, 1887. Un volume con 5 tavole. pp. XXXIX-503.

70. I Rettori dello Università dello Studio bolognese. — In *Atti e Memorie della R. Deputazione di Storia Patria per le Provincie di Romagna*, S. III, vol. V, 1877, pp. 244-332. (Estr. pp. 92).

71. I Rettori nell'antico Studio e nella moderna Università di Bologna. Note storiche e serie dei Rettori. — In *Annuario della R. Università di Bologna*, anni 1886-87, (p. 169), e 1887-88 (pp. 192 a 259).

72. L'Archivio Governativo della Repubblica di S. Marino, ordinato e descritto. — In *Atti e Memorie della R. Deputazione di Storia Patria per le Provincie di Romagna*, S. III, vol. VI, pp. 260-349, vol. VIII, pp. 196-284, vol. IX, pp. 111-147, anni 1888-1891.

73. Monografie storiche su lo Studio di Bologna. — Bologna, Zanichelli, 1888. Un vol., pp. V-469. (Sono quelle già elencate sotto i Numeri 23bis, 53, 61, 69, 70, 71).

74. La Mostra retrospettiva dell'Arte tipografica. — Nel periodico *Bologna-Esposizione Emiliana*, 1888, N. 13 (p. 98), 38 (p. 299-302), 39 (p. 307-310), 40 (p. 315-318). Bologna, Succ. Monti, 1888, pp. 7.

75. Il Canto universitario tedesco « Gaudeamus igitur » e la sua origine bolognese. — Ivi, N. 20 e 21, p. 159.

76. Il Sigillo dello Studio. Le Mazze. — Ivi, p. 162.
77. Note storiche sul Feudo di Valdoppio dei Conti Ferniani di Faenza. Per nozze Ferniani-Schepens. — Bologna, Succ. Monti, 1888, pp. 18.
78. Sarti e Fattorini. De Claris Archigymnasii Bononiensis Professoribus a saeculo XI usque ad saeculum XIV. Iterum ediderunt C. Albicinius et C. Malagola. — Bologna, Merlani, 1888-1896. Vol. I, pp. 27-XXXVI, 675; II, pp. 386.
79. Statuti delle Università e dei Collegi dello Studio bolognese. — Bologna, Zanichelli, 1888, 1 vol., pp. XXIV, 524.
80. Per la Cattedra di Paleografia e Diplomatica. Lettera. — Nel giornale *Il Resto del Carlino*, anno VI, N. 211, 30 luglio 1889.
81. Corso di Paleografia e Diplomatica latina nella Facoltà giuridica della R. Università di Bologna, (Anno accademico 1888-89). Programma. — Nel periodico *L' Università*, *Rivista dell' istruzione superiore*, anno III, N. 14-15, Bologna, 1889. (Estr. pp. 19).
82. La Cattedra di Paleografia e Diplomatica nell' Università di Bologna ed il nuovo indirizzo giuridico degli studi diplomatici. Prolusione letta l' 11 dicembre 1888 (anno scolastico 1888-1889). — In *Atti e Memorie della R. Deputaz. di Storia Patria per le Prov. di Romagna*, Serie III, vol. VII, pp. 413 a 480. (Estr. pp. 82).
83. Corso ufficiale di Paleografia e Diplomatica nella Facoltà di Giurisprudenza della R. Università di Bologna. — *Tesi d' esame* per gli anni accad. 1890-91, 1891-92, 1892-93, 1894-95, 1895-96; Bologna, Tip. Fava e Garagnani e Regia, 1891-96, pp. 4, 7, 4, 8, 8. — *Sommario delle Lezioni* per l' anno accad. 1896-97; Bologna, Garagnani e figli, 1897, pp. 11.
84. Parole dette in Parma il 6 febbraio 1890 sul feretro del Prof. Comm. Amadio Ronchini, R. Soprintendente agli Archivi dell' Emilia. — Bologna, Fava e Garagnani, 1890, pp. 4.
85. Praepotens genuensium praesidium. Lettera al Professor L. T. Belgrano sopra una iscrizione del sec. XII, attribuita a Renghiero Renghieri di Bologna. — In *Giornale Ligustico*, Anno XVII, fasc. VII-VIII, 1890. (Estr. pp. 5).

86. Relazione sui lavori della R. Deputazione di Storia Patria per le Provincie di Romagna al IV Congresso Storico Italiano in Firenze (19-28 settembre 1889). — In *Archivio Storico Italiano*, S. V., 1890, pp. 174-176.
87. L'Archivio governativo della Repubblica di San Marino, riordinato e descritto. — Ristampa dell'opera notata sotto il N. 72, con l'aggiunta degli Statuti sammarinesi dal 1295 alla metà del sec. XIV. Bologna, Fava e Garagnani, 1891. Un vol., pp. VII-344.
88. Verbali delle letture fatte alla R. Deputazione di Storia Patria per le Provincie di Romagna durante gli anni accademici 1890-91 a 1898-99. — In *Atti e Memorie* della stessa R. Deputazione., S. III, vol. IX, 392-99; X, 224-26, 394-98; XI, 434-440; XII, 171-77, 469-473; XIII, 147-152, 335-39, XIV, 131-34, 329-337, XV, 210-16, 374-380, XVI, 206-211, 487-02, XVII, 206-212, 367-370.
89. Catalogo del Museo dell'Ottavo Centenario dello Studio Bolognese (in collaborazione col senatore prof. G. Capellini). — Bologna, R. Tipografia, 1892, pp. 51.
90. Introduzione al volume dei Discorsi pronunziati a commemorazione del conte prof. Cesare Albicini, raccolti e pubblicati nel primo anniversario della sua morte. — Forlì, L. Bordandini, 1892, pp. 1-VIII.
91. Il conte Giovanni Malvezzi de' Medici, Senatore del Regno. Necrologia. — In *Gazzetta dell' Emilia*, 5 ottobre 1892, N. 276.
92. Il Conte Verde nel Bolognese con Lodovico d'Angiò (1382). — In *Numero unico 22 aprile 1893*, per le nozze d'argento dei Sovrani d'Italia, p. 5. Bologna, Zamorani e Albertazzi, 1893.
93. Rapporto sui lavori della R. Deputazione di Storia Patria per le Prov. di Romagna, fatto al V Congresso Storico Italiano in Genova. — In *Atti del V Congresso Storico Italiano* (19-27 settembre 1892), pp. 224-225. Genova, Tip. Sordo Muti, 1893.
94. Delle cose operate dalla R. Deputazione di Storia Patria per le Provincie di Romagna dall'anno 1875 al 1893. Relazione del Segretario. — In *Atti e Memorie della R. Deputaz. di Storia Patria per le Provincie di Romagna*, S. III, vol. XI, pp. 411-433.

95. Un ignoto episodio della storia sammarinese. Il blocco del 1786. — In *Numero Unico* per l'inaugurazione del nuovo palazzo del Consiglio della Repubblica di San Marino. Roma, Perino, 1894.
96. Vestiario e gioie di una gentildonna bolognese del secolo XIV. — (Per nozze Manno-Laugier). Bologna, Fava e Garagnani, 1894, pp. 14.
97. Alberi Genealogici della Famiglia Cacciaguerra, Conti di Roversano, e della Famiglia Gotti di Bologna. — Per nozze Cacciaguerra-Gotti. Forlì, Bordandini, 1895, pp. 3, con 2 tavole.
98. Commemorazione di Monsignor Isidoro Carini, detta alla R. Università di Bologna. — In *Gazzetta dell' Emilia*, 31 gennaio 1895, N. 31.
99. Elenchi degli Scritti contenuti nelle Serie degli Atti e Memorie nella R. Deputazione di St. Patria, divisi per ordine ecc. — In *Atti e Memorie*, ecc., S. III, vol. XIII, pp. XV-LIX, 1895. (Estr. pp. 45).
100. Onoranze tributate dalla R. Deputazione al suo Presidente prof. senatore Giosue Carducci il 13 febbraio 1895. (Nel 35.° anniversario dell' insegnamento). Relazione sommaria — In *Atti e Memorie*, ecc., S. III, vol. XIII, 1895, pp. 340-343.
101. Prefazione alle Cronache forlivesi di Andrea Bernardi (Novacola), 1476-1517. — In *Monumenti Istorici* pertinenti alle Provincie della Romagna, S. III, vol. I, I, pp. VII-VIII. Forlì, Bordandini, 1895.
102. Verbale della tumulazione delle ossa trovate nelle tombe dei Glossatori (Accursio, Odofredo e Rolandino de' Romanzi) il 1.° giugno 1894. — In *Atti e Memorie*, ecc., S. III, vol. XII. (Estr. pp. 6).
103. L'abuso dei titoli nobiliari in Bologna e nelle Romagne. — In *Giornale Araldico*, anno XXIV. 1896, N. 7. (Estr. pp. 23).
104. Relazione sui lavori della R. Deputazione di Storia Patria per le Prov. di Romagna. — In *Atti del VI Congresso Storico Italiano*, (Roma 19-26 settembre 1895), pp. 186-190. Roma, Tip. del Senato, 1896. (Estr. pp. 5).
105. Appendice all' opera di Ferdinando Argnani. « Il Rinascimento delle ceramiche maiolicate in Faenza ». — Faenza, Montanari, 1898, pp. 325, con tavole.

106. La guerra fra la Turchia ed il Montenegro. (Per nozze De Ferrari-Della Zoppa). — Bologna, A. Garagnani e figli, 1901, pp. 46.
107. Guasti e riparazioni al Campanile di S. Marco in Venezia. — In *Rassegna d' Arte*, vol. II, 1902, pp. 122-124, con illustrazioni.
108. Venezia e la Persia nei documenti dell' Archivio di Stato ai Frari. — In *Gazzetta di Venezia*, 20 maggio 1902, N. 137.
109. Viaggio di Gustavo III Re di Svezia negli Stati veneti e nella Dominante 1784 (in unione a Giuseppe Della Santa). — Venezia, Tip. Emiliana, 1902, pp. 46.
110. Il Campanile di S. Marco e la sua storia. — In *Giornale di Venezia*, 25 aprile 1903, N. 113.
111. Un' opera colossale di storia veneziana. I « Diarii » di Marino Sanuto. — In *Giornale di Venezia*, anno I, N. 60.
112. Guglielmo Berchet e la sua opera storica. — In *Giornale di Venezia*, anno III, N. 40, 9 febbraio 1905.
113. Il palazzo e la chiesa del S. S. O. di Malta in Venezia. — In *Bollettino araldico storico genealogico del Veneto*, vol. IV, pp. 59-60. Venezia, Succ. M. Fontana, 1905.
114. Ai funerali di Agostino Cottin. — Venezia, Callegari e Salvagno, 1906.
115. La Galleria Layard in Venezia. — In *Illustrazione Veneta ed Adriatica*, dicembre 1906, p. 6.
116. L' istituzione della Rappresentanza diplomatica di Venezia alla Corte di Pietroburgo, con una Relazione della Marina russa sotto Caterina II, nel 1784. Relazione di Federico Foscari. — (Per nozze Sacripante-Vetutii-Lovatelli). Venezia, Tip. Emiliana, 1906, pp. 21.
117. Una scultrice russa (Teresa Feodorowna Ries). — In *Ars et Labor*, anno 61.°, 1906, fasc. VII, (luglio), pp. 577-580, con 5 illustrazioni.
118. Edoardo Brizio. — In *Gazzetta di Venezia*, 7 maggio 1907, N. 124.
119. Catalogo della Mostra Geografica nell' Archivio di Stato di Venezia durante il VI Congresso Geografico Italiano. — In *Mostre ordinate in occasione del VI Congr. Geogr. Italiano*. Venezia. Ferrari, 1907, pp. 20-83.
120. Ai funerali di Nicolò Barozzi. Discorso. — Venezia, Ferrari, 1907, pp. 3.

121. Francesco Leopoldo Rakoczy e la lotta nazionale ungherese. — In *Il Secolo XX, Rivista popolare illustrata*, anno VI, 1907, fasc. I, pp. 23 a 28 (poi trad. in tedesco ed inser. in *Deutsche Revue*, XXXII Jahr., genn. febb. 1907.
122. Die Venezianer « Dispacci di Germania » und die oesterreichische Regierung (polemica con Carlo Hugelmann). — In *Deutsche Revue*, XXXII Jahr., maggio 1907).
123. Les Filigranes. Dictionnaire historique des marques du papier, dès leur apparition vers 1282 jusqu' à 1600 etc., par C. M. Briquet, Paris-Genève, 1907, 4 vol. con tavole. — Recensione in *Nuovo Archivio Veneto*, N. S., vol. XVI, 1908. (Estr. pp. 8).
124. Per l' inaugurazione della Mostra geografica nell' Archivio di Stato di Venezia. — In *Atti del VI Congresso Geografico Italiano* (1907), vol. I, pp. LXXIV-LXXVI. Venezia, Ferrari, 1908.
125. I restauri dei Monumenti nelle Provincie Venete. — In *Rassegna d'Arte*, anno VIII (1908), N. 4, pp. 63-66, N. 6, pp. 115-117.
126. I tesori dell' Archivio di Stato di Venezia. Conferenza tenuta all' Università Popolare di Venezia. — In *Ateneo Veneto*, vol. I, fasc. I, genn. febb. 1908. (Estr. pp. 31).
127. Commemorazioni di Riccardo Predelli. — 1.ª, in *Atti del R. Istituto Veneto di Scienze, Lettere ed Arti,* T. 68.°, pp. 40-43; 2.ª, in *Nuovo Archivio Veneto*, T. XVII, P. I, pp. 299-301.
128. Le Lido de Venise à travers l' histoire. — Venise, M. Norsa, 1909, fig., pp. VII-179.
129. La nobiltà di una cognata di Napoleone: Madama Anna Maria Ippolita di Maria Laura Carlotta de Bleschamps-Jouberthou-Bonaparte. — In *Revue Napoléonienne*, IX année, N. S., vol. III, N. 4, 1909, pp. 109-112.
130. Il terremoto di Calabria e Messina nel 1783 e l' Ordine di Malta. — In *Archivio Storico Siciliano*, N. S., a. 1908.
131. Il terremoto del 1783 in Calabria e a Messina nelle fonti venete. — In *Rivista di Roma*, anno XIII, 1909, fasc. VI, pp. 171-175.

ATTI

DELLA

R. DEPUTAZIONE DI STORIA PATRIA

PER LE PROVINCIE DI ROMAGNA

Anno Accademico 1909-1910.

VIII. TORNATA — 26 Giugno 1910

L'egregio socio dottor Antonio Messeri legge una interessante memoria intitolata: « La pieve di San Pietro in Sylvis presso Bagnacavallo ».

Dopo aver accennata e discussa l'opinione di coloro che vorrebbero fosse la pieve proprio nel luogo ove sorgeva un antico tempio a Giove, o almeno fosse ivi costruita con i rottami d'altra chiesa cristiana (di cui si scopersero le vestigia nel 1869) che sostituì il detto tempio, il dotto disserente accenna alla storia della basilica, che risale al V o per lo meno al VI secolo, ed alla sua giurisdizione ecclesiastica. Poi ne descrive minutamente l'architettura interna ed esterna (e l'esterno è meravigliosamente conservato), assegnandola allo stile basilicale romano ravennate, con elementi bizantini; e si ferma in modo speciale a studiarne la cripta, monumento interessantissimo di archeologia cristiana.

Le decorazioni della piccola basilica sono parimente degne di studi e di ammirazione. Tra quelle in scultura sono da notare una primitiva ara cristiana, e le reliquie del ciborio che tale ara probabilmente ricopriva sul presbiterio, consistenti in due preziosi archi bizantini, l'uno dei quali reca una iscrizione in caratteri dei bassi tempi, la cui interpretazione interessa la storia dell'episcopato faentino. Su tale iscrizione l'arguto socio s'intrattiene alquanto, affacciando una argomentazione nuova, secondo la quale il Venerabilis Deusdedit in

essa ricordato non sarebbe nè un vescovo di Faenza, nè un vescovo d'Imola o Ravenna, sì bene il papa Deodato, che pontificò dal 615 al 618.

Delle decorazioni in pittura il chiaro studioso descrive: la Deposizione dalla croce, affrescata sul muro interno che chiude la navata meridionale, propendendo a credere si tratti di imitazione quattrocentesca della maniera bizantina; gli affreschi giotteschi dell'abside, i quali con argomentazione documentata assegna a pittore riminese del secolo XIV, prima metà, e probabilmente a Giuliano da Rimini; il quadro dal Bagnacavallo che costituisce l'ancona dell'attuale altare maggiore; e infine le così dette tre Marie, di recente messe in luce sulle facciate di alcuni piastri della navata di mezzodì, e delle quali una ha uno strano profilo dantesco, che ha dato luogo ad anche più strane congetture.

Anno Accademico 1910-1911.

I. TORNATA - 11 Dicembre 1910.

La prima tornata della R. Deputazione presentava questo anno uno speciale interesse perchè era stato stabilito che in essa si commemorasse solennemente con un discorso del membro emerito senatore Malvezzi, il cinquantenario della fondazione del glorioso istituto, a cui fu per tanti anni così strettamente e affettuosamente legata l'opera di Giosuè Carducci.

L'importante seduta commemorativa fu tenuta alle 14 nella splendida sala del palazzo Boncompagni, che per l'occasione s'era fatta anche più solenne e più adorna.

Al tavolo della presidenza era il presidente prof. Falletti con il vice-presidente prof. Costa e il segretario prof. Sorbelli; attorno a lui il Consiglio direttivo ed amministrativo completo di tutti i suoi membri, e cioè del conte Cavazza, del comm. Rubbiani, del prof. Ghirardini e del cav. Livi. Sul palco della presidenza e sparsi per l'ampia sala erano numerosi soci e membri attivi, convenuti taluni da luoghi lontani. Ricordiamo i nomi del senatore Cappellini, del prof. Puntoni

rettore dell' Università, del conte Bosdari assessore comunale in rappresentanza del Sindaco, dell' architetto comm. Faccioli, del prof. Pullè preside della Facoltà di lettere, del prof. Gatti per l' Istituto di belle arti, del prof. Guadagnini per la sovraintendenza delle gallerie, del pittore prof. Faccioli per l' Accademia di belle arti, dei professori Maiocchi, De Bartholomaeis, Supinò, Goidanich, Rocchi, Lovarini, Sighinolfi, Ercole, Trauzzi, del cav. Testoni, del dott. Negrioli, del colonnello Marinelli, del dott. Frati, del dott. Pazzi, degli avvocati Ambrosini e Guidotti, dell' ing. Comelli, del cavalier Giorgi, del prof. Salvioni, del dott. Ducati, dell' avv. Palmieri, del prof. Vancini, ecc.

Aderendo all' invito rivolto dalla presidenza, erano cortesemente intervenute le autorità cittadine nelle persone dell' assessore all' istruzione in rappresentanza del sindaco, del prefetto comm. Dallari, del rettore dell' Università sopra ricordato, di S. E. il comandante il VI corpo d' armata, del comandante la divisione militare, del primo presidente della Corte d' appello comm. Marconi, del procuratore generale comm. Colombo, del presidente del tribunale conte Rasponi, del procuratore del re avv. Pagliani, del R. provveditore agli studi prof. Martini, del direttore generale delle scuole primarie cav. Cappelletti, dell' assessore municipale conte Masetti-Zannini, del deputato Pini, dell' ing. Germano direttore dell' ufficio regionale dei monumenti. Tra gli invitati erano moltissimi altri, rappresentanti in varia guisa la cultura e la erudizione bolognese, coi nomi del dott. Merlani, del cavalier Bignami, del prof. Solazzi, del prof. Amaduzzi, del prof. Vigorita, del prof. Valdarnini, del dott. Lucchesi, del dott. Ferraresi, del comm. Cavalieri, del prof. Ercole, dei signori Veggetti, Falletti, Amidei, ecc.

Aperta la seduta, il presidente dà la parola al segretario per la lettura delle adesioni, che sono numerose e piene di calore. Hanno aderito: il ministro della pubblica istruzione on. Credaro, il sotto-segretario di stato on. Teso, il presidente dell' accademia dei Lincei senatore Blaserna, il barone Antonio Manno per l' accademia delle scienze di Torino, il conte Ferrari Moreni per la Deputazione di Storia patria di Modena, il prof. Campanini per la sezione di Reggio Emilia, il prof. Agnelli per la deputazione di Storia patria di Ferrara, i presidenti delle deputazioni di Storia patria di Ve-

nezia, di Toscana, delle Marche e dell'Umbria, il comm. Carranti presidente della deputazione provinciale di Bologna, il senatore Dallolio, il senatore Tacconi, il senatore Ellero, il deputato Rava, il deputato Podrecca, i sindaci dei comuni di Imola, Cesena, Forlimpopoli, Lugo, il dott. Gottlieb della biblioteca imperiale di Vienna, il prof. Federn von Duhn dell'Università di Heidelberg, il prof. Luschin von Ebengreuth dell'Università di Gratz, i professori Favaro, Amaducci, Orsi, Sergi, Federzoni, Gasperoni, Rossi, Occioni, Albini, il dott. Mastri ecc.

Pronuncia prima alcune parole ispirate al più alto senso scientifico e patriottico il presidente, il quale dà in fine la parola per il discorso commemorativo al senatore Malvezzi.

Non è agevole cosa riassumere le smaglianti parole del prof. Falletti e il dotto e nerboruto discorso del senatore Malvezzi materiato di fatti e di osservazioni argute e profonde: gli egregi colleghi leggeranno le une e l'altro nel primo volume degli Atti e Memorie della nuova serie, che non poteva davvero cominciare con migliori auspici! Qui basti dire che le parole dei due illustri oratori furono accolte dal più vivo gradimento e dall'applauso più caldo di tutta la dotta schiera degli intervenuti.

La seduta fu levata alle ore 16.

II. TORNATA - 15 Gennaio 1911.

L'egregio col. prof. Lodovico Marinelli legge una bella memoria su *Francesco De' Marchi*.

Dopo aver accennato che il Marchi rimase illetterato sino a 32 anni e che entrato come famigliare ai servigi di Alessandro de' Medici in Firenze, esplicò in singolar modo la sua attitudine nel cavalcare, l'egregio disserente mette in rilievo le doti spiccatissime del suo intelletto, in virtù delle quali si pose in grado, col volgere di poco tempo, di seguire gli studi della fortificazione in cui s'eran distinti nel XVI secolo Francesco Martino, Michele Sanmicheli, Antonio da San Gallo e molti altri. Morto il duca Alessandro, il Marchi passò al servizio della vedova Margherita d'Austria che seguì a Roma, a Parma, nelle Fiandre, fino cioè alla sua morte avvenuta nel 1574.

La passione viva per gli studi dell' arte del fortificare e il desiderio incessante di raccogliere tutti gli elementi della celebrata scuola di quel tempo, indussero il Marchi a scrivere un grande trattato di fortificazione corredato da numerosi e nitidi disegni rappresentanti « tracciati » bastionati delle più svariate forme, a cominciare dal triangolo, per le figure regolari, sino a trattare l' ovale, il rombo, i tre lobi, la cifra otto ecc.

Lo scrittore bolognese fece quindi un progetto per la cittadella di Anversa, ma tra quelli presentati, il duca d' Alba scelse il progetto di Francesco Paciotto. Tal fatto spiacque sommamente al Marchi, il quale se ne dolse al segno da inveire contro il fortunato architetto, accusandolo a torto di plagiario e peggio.

L' erudito riferente passa in seguito a discutere, con adeguati raffronti, l' opera del Marchi, e mentre ne rileva i pregi dovuti alla giudiziosa e numerosa raccolta di tutto lo scibile fortificatorio di quel tempo, ciò che spiega nello scrittore bolognese una vasta erudizione e una profonda cultura, osserva in pari tempo che la dottrina nell' opera sua profusa è troppo teorica e quindi non rigorosamente rispondente alla fortificazione degli uomini di guerra, quella cioè che, considerata come arte pratica, deve coordinarsi ai mezzi d' offesa, alle condizioni del terreno e allo scopo speciale che si vuol raggiungere. La grande variabilità dei problemi, egli aggiunge, che la fortificazione è chiamata a risolvere sul terreno, esclude qualsiasi tipo o sistema preventivamente studiato.

Conclude infine il dotto socio che il Marchi, avendo lasciato nella storia dell' arte una preziosa impronta di preclari virtù e avendo pienamente raggiunto il suo intento, malgrado le difficoltà non lievi che gli procuravano le svariate sue mansioni di famigliare presso la corte di Margherita d' Austria, è doveroso additarlo come esempio ai giovani che si dedicano agli studi della fortificazione, ricordando del grande bolognese la forte volontà, la tenacia dei propositi e la meravigliosa percezione delle cose.

***

Il chiarissimo prof. Ercole nella memoria che ha per titolo: *Il Papato e l' Impero in rapporto al diritto del Rinascimento e*

allo Studio bolognese, dopo aver notato come, per il grande influsso esercitato dalla tradizione giuridica romanistica e specialmente dallo Studio bolognese, il concetto dell' impero universale non mai spento, si fosse alla fine del secolo XIII e al principio del secolo XIV rafforzato nella coscienza pubblica italiana, osserva però come a base del concetto stesso fosse sempre un insanabile dissidio fra la teoria derivante dai testi romani e la pratica fondata nelle tendenze autonomistiche e particolaristiche dei comuni e dei partiti italiani, dissidio che dovette poi necessariamente e inconsciamente comporsi a unità di sistema. In questo nuovo sistema papato ed impero si accostano ed accordano in una monarchia universale della società cattolica, i cui due aspetti, la vita civile e la vita religiosa, sono rispettivamente da loro rappresentati. Più laboriosa e difficile fu la composizione del dissidio fra l'idea nazionale e lo spirito autonomistico accentuato in parecchi luoghi dal miraggio della sovranità popolare.

Tale dissidio potè comporsi in base ad un duplice riconoscimento: riconoscimento da parte dell' imperatore e del papa — su quelle terre che al papa per volontà dell' impero spettavano — del diritto del popolo di governarsi da sè; riconoscimento da parte del popolo del diritto dell' imperatore o del papa del legittimare e riconoscere in nome della legge universale ed eterna del sacro romano impero simboleggiata e compresa, le forme di governo che il popolo si era libesamente date. Manifestazione esteriore di questo riconoscimento si ebbe nel titolo di « vicarii imperiali » o « ecclesiastici » che i magistrati repubblicani o i signori novellamente sorti sul tronco comunale nelle società italiane ricevevano dall' imperatore o dal papa a conferma di una autorità che dal popolo era stata conferita.

Ma la competenza dei vicarii non si limitava all' esercizio in nome dell' imperatore o del papa e di poteri conferiti dal popolo; si estendeva anche su atti che il popolo non aveva conferiti perchè si riteneva non potessero conferirsi che dall' imperatore o dal papa. V' era infatti tuttora — e ciò specialmente per influsso della tradizione giuridica bolognese — una serie di atti collegatisi all' ideale funzione dell' impero come fonte della giustizia, comune a tutti gli uomini e del diritto a cui tutti gli uomini sono soggetti — e per lo più

atti di cosidetta giurisdizione volontaria o conferimento e riconoscimento di diritti o privilegi — che si dicevano riservati all' impero. I quali atti l' imperatore o il papa, nelle loro terre, potevano esercitare direttamente; ma più spesso ne delegavano l' esercizio a singole persone: ai « vicarii » generali imperiali per tutta Italia o per parte di essa, ai singoli vicari territoriali e locali, e infine ai cosidetti « comites palatini » private persone a cui l' imperatore o il suo vicario potevano concedere l' esercizio di tutti o di alcuni atti di giurisdizione riservata, per un determinato territorio o per tutto l' impero.

III. TORNATA - 12 Febbraio 1911.

Il chiaro socio dott. Lino Sighinolfi legge una memoria dal titolo: *La ceramica bolognese.*

Dopo aver esposto il concetto e l' indirizzo critico che guida i suoi studi, l' erudito autore rivendica alla storia la più ampia libertà di giudizio, fondata su criteri positivi e razionali, i quali rifuggono dalle mutevoli e fallaci deduzioni stilistiche. Riassunto il risultato delle sue indagini storiche intorno alla ceramica bolognese, enumera brevemente i frammenti di ceramica maiolicata che ancora si conservano in Bologna, appartenenti ai secoli XIII e XIV, dimostrando quanto fosse antica in questa città la tradizione di tale arte e come anche nel periodo seguente se ne dovesse sospettare l' esistenza.

Passa poi a parlare del maggiore e progressivo sviluppo artistico ed edilizio della città nel secolo XV, a cui non poteva mancare un coefficiente così importante di decorazione quale è la ceramica; e adduce come prova il fatto di essersi rinvenuti in scavi recenti molti frammenti con stemmi di famiglie bolognesi accoppiati alla sega bentivolesca, oltre a moltissimi altri frammenti di singolare fattura e decorazione graffita che recano lo stemma dei Bentivoglio e degli Sforza o i loro ben noti profili disegnati a graffito. L' egregio disserente espone quindi alcune osservazioni di carattere storico e chiude questa parte della memoria affermando, contro l' opi-

nione assai comune degli scrittori di ceramica, l'esistenza indiscutibile di una lavorazione locale con caratteri artistici bolognesi e bentivoleschi nel secolo XV, tra i quali hanno una particolare singolarità quelli a graffito.

***

Il dotto socio canonico prof. Francesco Lanzoni legge una memoria che ha per titolo: *S. Severo vescovo di Ravenna nella storia e nella leggenda.* Il lavoro si divide in quattro parti. Nella prima l'egregio disserente raccoglie e interpreta tutti i documenti e i monumenti relativi all'episcopato, al culto e alle reliquie di S. Severo. La trattazione più originale di questa prima parte si è quella nella quale l'autore stabilisce che il più antico luogo di riunione dei fedeli di Ravenna fu nell'area ove sorsero le basiliche di S. Probo e di S. Eufemia « ad mare » non lungi dalla mura di Classe. Nella seconda parte l'autore dimostra che le tradizioni orali dei Ravennati del secolo IX raccolte da Agnello e da Luitolfo, cioè dai due più antichi biografi di S. Severo, avevano senza dubbio un contenuto leggendario. Esse non rappresentano un nucleo storico primitivo depravato e trasformato dalla lunga trasmissione, ma un complesso di temi leggendarii circolanti nella chiesa dal IV al IX secolo e applicati a parecchi vescovi santi tanto dell'oriente quanto dell'occidente. Probabilmente furono messi insieme e appropriati a S. Severo da un leggendista ravennate, il cui lavoro si è perduto. Non dovrebb'essere anteriore alla fine del VI secolo.

Nella terza parte studia lo sviluppo della leggenda severiana dal IX al XVI secolo, sia riguardo alla cronologia di S. Severo e alla topografia dei luoghi indicati nella leggenda, sia rispetto alla interpretazione di un celebre passo della leggenda agnelliana.

Finalmente nella quarta parte l'erudito riferente enumera quattordici leggende agiografiche di Ravenna, d'Italia, di Francia, di Spagna, le quali o in tutto o in parte, o direttamente o indirettamente, dipendono dalla leggenda severiana.

IV. TORNATA — 12 Marzo 1911

L'illustre membro attivo prof. Ghirardini legge un'interessante comunicazione intitolata *L' anello d' oro del Reno*, In essa dà notizia di una singolarissima scoperta occorsa il 26 settembre dell'anno passato nel letto del Reno presso il ponte della strada ferrata. Dopo una forte fiumana, un barrocciaio, Aldo Sanguettoli, intento a caricare sassi, avvertì fra mezzo ad essi qualcosa che luccicava: era un anello d'oro di straordinaria grossezza. Fatto accorto delle disposizioni della legge 20 giugno 1909, fece regolare denuncia del ritrovamento e consegnò al Sopraintendente dei Musei e degli scavi l'anello, il quale recato da lui a Roma e sottoposto all'esame del Consiglio superiore d'arte, fu apprezzato con largo spirito d'equità, per modo che toccarono allo scopritore mille lire come quarta parte del prezzo dovutogli.

L'anello d'oro massiccio pesa 129 grammi, ed è tutto ornato a niello di figurine d'animali, rameggi ed intrecci che il dotto riferente descrive. Appena lo vide, egli ricevette l'impressione che fosse d'arte bizantina e d'epoca lombarda; ma più maturi studi lo indussero con altri a riferirlo ad un periodo posteriore, offrendo esso forme decorative che trovano nell'arte romanica notevoli riscontri. Il dotto riferente inclina ad ogni modo a crederlo prodotto d'oreficerie orientali, e, accennando ad una congettura suggeritagli dal collega comm. Rubbiani, pensa che possa essere stato forse importato nel territorio bolognese all'epoca delle crociate da alcuno di quei signori feudali che avevano nell'alta valle del Reno i loro castelli, quali ad esempio i conti di Panico e degli Oberti.

Per quali casi, in qual punto del fiume l'anello sia stato smarrito è e resterà sempre un mistero; il quale conferisce del resto anche maggiori attrattive al raro cimelio, già esposto all'ammirazione dei visitatori nel nostro Museo Civico.

***

L'interessante lettura dell'avvocato Arturo Palmieri ha per titolo: *L' esercizio dell' arte medica nell' antico Appennino bolognese* (*Note di storia economica*).

Premesse alcune notizie sulla *curtis*, che senza dubbio ebbe vita nell'Apennino nostro, ed esaminata la condizione

che vi dovevano avere i medici di libero esercizio della loro professione, il dotto disserente studia la condizione di essi nelle disposizioni degli editti longobardi, rileva l'osservanza delle norme tramandate dal diritto comune nell'Appennino bolognese fin dopo il periodo comunale e conclude con l'affermare la mancanza di un concetto prestabilito nella distribuzione di essi entro le terre del contado.

Le lunghe e amorose ricerche fatte dall'erudito riferente negli archivi di Bologna gli consentono di darci nuove e interessanti notizie sulla formazione dei medici che è tutta pratica; dal fatto poi che a Tavernola e a Montecavalloro esistono dei piccoli centri medici e dalla circostanza che in quei luoghi fiorirono delle famiglie pisane, l'erudito socio trae la conseguenza che da Pisa fossero portati i germi della tradizione medica; supposizione che ha conforto nei molti rapporti di interessi che durante il medioevo si stabiliscono tra la montagna e i Pisani, in ispecie nel periodo delle crociate.

L'autore termina la importante memoria parlando della condizione economica ed intellettuale dei medici del contado; rileva come l'esercizio dell'arte fosse esclusivamente empirico nelle campagne, anche dopo gli statuti del 1378 che imponevano un esame nella Università di Bologna; nota come i medici esercitassero contemporaneamente l'arte loro ed altri mestieri; ed accenna infine ai medici specialisti ed alle condizioni sanitarie del contado.

Nella seconda parte della sua memoria intorno alla *Ceramica bolognese*, l'erudito dottor Lino Sighinolfi esamina gli esemplari di tre pavimenti a mattonelle maiolicate esistenti nel Museo Civico di Bologna e che appartenevano alle cappelle Bentivoglio in S. Giacomo e a quelle Marescotti e Baciocchi in S. Petronio, e dallo studio dei caratteri tecnici e dalle cognizioni storiche intorno alla decorazione di esse, crede di poter affermare che sono di lavorazione bolognese della fine del Quattrocento.

Passa poi a ricostruire la storia della cappella di S. Sebastiano in S. Petronio; creduta opera faentina del 1487 secondo quanto appare da una delle mattonelle; ma l'autore, con

nuovi documenti, dimostra che quella data non rappresenta per nulla il tempo in cui fu posto in opera il pavimento, il quale secondo quanto risulta da queste ricerche non era collocato neppure sul finire del 1494, quando cioè la cappella dei Bentivoglio in S. Giacomo e altre molte in Bologna erano conosciute ed ammirate. Conviene tuttavia che si possa considerare fatto sotto la guida di artisti faentini a Bologna. Coglie quindi l'ocasione per accertare che l'esecuzione della vetriata a colori con figure di santi e di altre immagini fu compiuta nell'officina di Agostino de' Marchi da Crema, come nello stesso luogo eransi costruiti i banchi intarsiati.

Con queste ricerche il chiaro disserente ha voluto portare nuova luce sullo sviluppo della ceramica nel Quattrocento, dimostrando che se, anche riguardo al pavimento di S. Sebastiano, vi fu imitazione faentina, questa non esclude affatto, anzi si integra con un precedente sviluppo di arte locale meno evoluta e pur non trascurabile.

In fine egli, ricordando i risultati di antichi e di recenti scavi operati lungo le mura a destra di Porta Malpertugio, nel palazzo del Podestà e in molti altri luoghi, rileva che sono stati messi in luce numerosi ed importanti frammenti di ceramica graffita, tra cui scarti con mezza cottura, recanti ancora lo smalto stagnifero e numerosi « trepiedi », che servivano di sostegno per cuocere i « pezzi » nelle fornaci.

Conclude l'egregio riferente affermando che Bologna deve essere onorevolmente ricordata nella storia della ceramica quattrocentesca.

V. TORNATA — 26 Marzo 1911

Il membro attivo prof. Paolo Amaducci, provveditore agli studi per la provincia di Rovigo, dà lettura della seguente memoria: *Scoperta e descrizione della fonte da cui derivò lo schema dottrinale della « Commedia » di Dante.*

Il dotto disserente espone d'essere stato indotto a fare nuove indagini sulle attinenze fra le opere di S. Pier Damiano, il grande scrittore e santo ravennate del secolo XI, e la « Divina Commedia », particolarmente dagli « Studi » su Dante di Francesco d'Ovidio, e dalla vita che del santo scrisse il cardinale Alfonso Capecelatro; i quali avevano rilevato

alcuni contatti fra il poeta e il Damiano, e altri e maggiori ne facevano sperare a chi avesse fatto più ampia e meditata ricerca. D'altra parte è universalmente ritenuto che anche i più grandi intelletti, compreso Dante, hanno una legge a cui non possono sottrarre le opere loro, ed è di esplicare, di trasformare, di perfezionare e non creare di pianta; e che l'originalità vera di Dante è nella parte più essenzialmente poetica, e non nella invenzione o di tutte o di alcune delle linee schematiche del poema: le quali potevano ben essere fornite dal Damiani che, insieme col grande confratello suo, Ildebrando, fu il più grande uomo del secolo XI e di molti altri ancora.

Fermate, quindi, le ragioni che mossero Dante a scrivere la « Commedia » dichiara come fosse logico pensare che, venutogli l'estro di scrivere un poema che dell'esilio cantasse i dolori e le speranze, dovesse egli volgersi alla letteratura che di grandi altri esuli aveva narrata la storia, sia per farne incetta e tesoro; e fosse perciò da vedere se qualcosa del genere si trovasse nelle opere del santo ravennate. E poichè la cautela in simili investigazioni non è mai troppa per lo spirito di soggettivismo che le pervade, il prof. Amaducci soggiunge di essersi posto alla ricerca e di averla continuata, seguendo le norme più severe della critica.

Datosi dunque allo studio delle opere del Damiano con gli intendimenti ora accennati, prosegue dicendo come, dopo più anni di lavoro, sia riuscito a riscontrare nell'opuscolo XXXII, che s'intitola: « *De quadragesima, sive de quadraginta duabus Hebraeorum mansionibus* » ed è diretto al confratello Ildebrando, la fonte da cui Dante indubbiamente derivò lo schema dottrinale della « Commedia ».

Fatta, quindi, una disamina minuta di tutto il contenuto dell'opuscolo e, più particolarmente, delle singole mansioni (fermate), dimostra che il viaggio di Dante dall'uscita dalla selva all'Empireo è imagine del pellegrinaggio degli Ebrei dall'uscita dall'Egitto alla Terra promessa; che come quarantadue furono le loro marce e fermate, altrettante sono quelle in che possono essere distinti i cento canti della « Commedia »: che ciascuna di queste marce e fermate ha in Dante i medesimi significati allegorici che Pier Damiano attribuisce a quelle degli Ebrei

In conseguenza di questa scoperta le basi dell'esegesi della Commedia vengono dal tutto spostate, perchè si sostituisce all'ipotesi il documento; nuove vie si aprono alla sicura interpretazione e valutazione, non solo del pensiero, ma anche dell'arte dantesca; molti dei maggiori e minori problemi che concernino il poema sono di facile e certa soluzione.

In fine l'erudito socio chiude la comunicazione, presentando ai colleghi il manoscritto che contiene la esposizione particolareggiata e la dimostrazione dei risultati delle sue ricerche.

Il Segretario
A. SORBELLI

Volume III. — *Bologna, Cooperativa Tip. Azzoguidi*, 1909 . . L. 14 —
Contiene: 1. G. Bertoni ed E. P. Vicini: *Il Castello di Ferrara ai tempi di Nicolò III.*
2. L. Casini: *Il territorio bolognese nell' epoca romana.*
3. A. Medri: *Sulla topografia antica di Faenza.*
4. R. Baldani: *La Pittura a Bologna nel secolo XIV.*

ATTI E MEMORIE (1)

PRIMA SERIE (in-4)	Anno primo	*Bologna, Stab. tip. Monti,*	*1862*	»	6 —
	» secondo (fasc. I)	» » » »	*1863*	»	6 —
	» » (fasc. II)	» » » »	*1864*	»	6 —
	» terzo	*Bologna, Fava e Garagnani,*	*1865*	»	6 —
	» quarto	*Bologna, Regia Tipografia,*	*1866*	»	7.35
	» quinto	» » »	*1867*	»	7.05
	» sesto	» » »	*1868*	»	8.40
	» settimo	» » »	*1868*	»	9.15
	» ottavo	» » »	*1869*	»	9.50
	» nono	» » »	*1870*	»	8.85

Serie esaurita

SECONDA SERIE (in-8)	Volume I.	*Bologna, Romagnoli,*	*1875*	»	6 —
	» II.	» »	*1876*	»	6 —

Serie esaurita

NUOVA SERIE (2)	Vol. I.	*Modena, tip. Vincenzi e Nip.,*	*1877*	»	6 —
	» II.	» » » »	*1878*	»	6 —
	» III. (P.e I.)	» » » »	*1878*	»	6 —
	» » (P.e II.)	» » » »	*1878*	»	6 —
	» IV. (P.e I.)	» » » »	*1879*	»	6 —
	» » (P.e II.)	» » » »	*1880*	»	6 —
	» V. (P.e I.)	» » » »	*1880*	»	6 —
	» » (P.e II.)	» » » »	*1880*	»	6 —
	» VI. (P.e I.)	» » » »	*1881*	»	6 —
	» » (P.e II.)	» » » »	*1881*	»	6 —
	» VII. (P.e I.)	» » » »	*1881*	»	6 —
	» » (P.e II.)	» » » »	*1882*	»	6 —

TERZA SERIE	Vol. I.	(Anno acc. 1882-83)	*Bologna,*	*1883*	»	20 —
	» II.	(» » 1883-84)	»	*1884*	»	20 —
	» III.	(» » 1884-85)	»	*1885*	»	20 —
	» IV.	(» » 1885-86)	»	*1886*	»	20 —
	» V.	(» » 1886-87)	»	*1887*	»	20 —
	» VI.	(» » 1887-88)	»	*1888*	»	20 —
	» VII.	(» » 1888-89)	»	*1889*	»	20 —
	» VIII.	(» » 1889-90)	»	*1890*	»	20 —
	» IX.	(» » 1890-91)	»	*1891*	»	20 —
	» X.	(» » 1891-92)	»	*1892*	»	20 —
	» XI.	(» » 1892-93)	»	*1893*	»	20 —
	» XII.	(» » 1893-94)	»	*1894*	»	20 —
	» XIII.	(» » 1894-95)	»	*1895*	»	20 —
	» XIV.	(» » 1895-96)	»	*1896*	»	20 —
	» XV.	(» » 1896-97)	»	*1897*	»	20 —
	» XVI.	(» » 1897-98)	»	*1898*	»	20 —
	» XVII.	(» » 1898-99)	»	*1899*	»	20 —
	» XVIII.	(» » 1899-1900)	»	*1900*	»	20 —
	» XIX.	(» » 1900-1901)	»	*1901*	»	20 —
	» XX.	(» » 1901-1902)	»	*1902*	»	20 —
	» XXI.	(» » 1902-1903)	»	*1903*	»	20 —
	» XXII.	(» » 1903-1904)	»	*1904*	»	20 —
	» XXIII.	(» » 1904-1905)	»	*1905*	»	20 —
	» XXIV.	(» » 1905-1906)	»	*1906*	»	20 —
	» XXV.	(» » 1906-1907)	»	*1907*	»	20 —
	» XXVI.	(» » 1907-1908)	»	*1908*	»	20 —
	» XXVII.	(» » 1908-1909)	»	*1909*	»	20 —
	» XXVIII.	(» » 1909-1910)	»	*1910*	»	20 —

(1) Delle Memorie di tutta la Serie, fino al vol. XII incl., si hanno due *Elenchi* e l' *Indice* degli argomenti, nel vol. XIII.

(2) *Atti e Mem. delle RR. Dep. di Storia Patria dell' Emilia.* (Con particolare *Indice*).

PROCESSI VERBALI della R. Deput. di Stor. Patr. per le Prov di Romagna:
Vol. I. (*Dal 30 marzo 1862 al 1870-71*).
Bologna, Tip. Fava e Garagnani, 1871.
Vol. II. (*Dal 1871-72 al 1880-81*) Ib., 1892.
Vol. III. (*Dal 1881-82 al 1890-91*) Ibid., 1892.

RELAZIONE *del Segretario G. Carducci:* Delle cose operate dalla R. Deputazione di Storia Patria per le Prov. di Romagna, dall'anno 1860 al 10 marzo 1872. — Bologna, Tip. Fava e Garagnani, 1872, *1 op.*

Id. dal 1872 al 1875. Bologna, Tip. Fava e Garagnani, 1875, *1 op.*

Id. *del Segretario C. Malagola,* dal 1875 al 1894. — Bologna, Tip. Fava e Garagnani, 1894, *1 op.*

Serie esaurite

LA R. DEPUT. DI STORIA PATRIA *per le Prov. di Romagna dal 1860 al 1894.* — Bologna, 1894. (*C. Malagola, segr.*)

ELENCHI *degli scritti contenuti nella Serie* Atti e Memorie *con l' Indice degli argomenti delle Memorie e delle Letture a tutto il Vol. XVIII della Serie III (1862-1900).* Bologna, 1902. (*E. Brizio, segr.*)

Ai soli Librai si accorda lo sconto del 30 %

ATTI E MEMORIE

DELLA

R. DEPUTAZIONE DI STORIA PATRIA PER LE PROVINCIE DI ROMAGNA

PREZZI D'ASSOCIAZIONE

Per il regno d'Italia e per un anno.	L.	20 —
Per l'estero e per un anno	»	25 —
Un fascicolo separato trimestrale	»	5 —
» » » semestrale	»	10 —

Le **commissioni** ed **associazioni** debbono **rivolgersi al** prof. cav. Albano Sorbelli **Segretario della R. Deputazione di Storia Patria per le provincie di Romagna, in Bologna.**

I vaglia si spediranno al comm. Alfonso **Rubbiani, Tesoriere della R. Deputazione.**

BOLOGNA — STABILIMENTO POLIGRAFICO EMILIANO

ATTI E MEMORIE

DELLA R. DEPUTAZIONE DI STORIA PATRIA PER LE PROVINCIE DI ROMAGNA

SERIE IV, VOL. I. - FASC. IV-VI — LUGLIO-DICEMBRE 1911

SOMMARIO

BOLOGNA - 1911
PRESSO LA R. DEPUTAZIONE DI STORIA PATRIA

PUBBLICAZIONI DELLA DEPUTAZIONE

MONUMENTI

SERIE I — STATUTI.

1. STATUTI DEL COMUNE DI BOLOGNA DALL'ANNO 1245 ALL'ANNO 1267, pubblicati per cura di L. Frati. — *Bologna, Regia Tipografia, 1869-84.*
   Tomo I. . . . . L. 23 —
   » II. . . . . » 28. 20
   » III. . . . . » 28. 50
   » » (Glossario ed Indice) . . . . » 6. 50
2. STATUTI DI FERRARA DELL'ANNO 1288, editi a cura di Camillo Laderchi. — *Bologna, Regia Tipografia, 1865.*
   Vol. I, fasc. I. (1) . . . . » 6 —
3. STATUTI DEL COMUNE DI RAVENNA (1306-1515) editi da A. Tarlazzi. — *Ravenna, Tip. Calderini, 1886.* Vol. unico » 9. 50
4. GLI ORDINAMENTI SACRATI E SACRATISSIMI COLLE RIFORMAGIONI DA LORO OCCASIONATE E DIPENDENTI (Sec. XIII) a cura di A. Gaudenzi. — *Bologna, Regia Tipografia, 1888.* Vol. unico. . . . . » 20 —
5. STATUTO DEL SECOLO XIII DEL COMUNE DI RAVENNA, pubblicato di nuovo con correzioni indice e note da Andrea Zoli e da Silvio Bernicoli — *Ravenna, Tipo-Litografia Ravegnana, 1904.* Vol. unico . . . . . . » 8 —

SERIE II — CARTE.

1. APPENDICE AI MONUMENTI RAVENNATI DEL CO. MARCO FANTUZZI, pubblicata a cura di A. Tarlazzi. — *Ravenna, Tipografie Angeletti e Calderini, 1872-84.*
   Tomo I, disp. I. . . . . » 13. 75
   » » » II. . . . . » 11. 25
   » II, » I. . . . . » 10. 25
   » » » II. . . . . » 11 —
2. I ROTULI DEI LETTORI LEGISTI E ARTISTI DELLO STUDIO BOLOGNESE DAL 1384 AL 1799, pubblicati da U. Dallari. — *Bologna, Regia Tipografia, 1888-1891.*
   Vol. I. (col facsimile di un Rotulo in cromolitografia) » 25 —
   » II. . . . . » 25 —
   » III. (parte prima). . . . . » 20 —

SERIE III — CRONACHE.

1. CRONACHE FORLIVESI DI L. COBELLI (SIN ALL'ANNO 1498), a cura di G. Carducci, E. Frati e F. Guarini. — *Bologna, Regia Tip., 1874.* Vol. unico . . . . » 25 —
2. DIARIO BOLOGNESE DI J. RAINIERI (1535-1549), a cura di O. Guerrini e C. Ricci. — *Bologna, Regia Tip., 1887.* Vol. unico . . . . » 12 50
3. CRONACHE FORLIVESI DI A. BERNARDI (NOVACOLA), per G. Mazzatinti. — *Forlì, Bordandini, 1895* (2 vol.). . . » 50 —

Serie esaurita

DOCUMENTI E STUDI

Volume I. — *Bologna, Regia Tipografia, 1886* . . . . . » 14 —
Contiene: 1. *Le due spedizioni militari di Giulio II, tratte dal* DIARIO *di Paride Grassi, a cura di* L. Frati.
2. A. Bertolotti: *Ricerche sugli artisti bolognesi, ferraresi ed altri in Roma, dal sec. XV al XVII.*

Volume II. — *Bologna, Regia Tipografia,* 1887 . . . . L. 12 —
Contiene: 1. A. Gaudenzi: *Di un' antica compilazione di diritto romano e visigoto, con alcuni frammenti delle leggi di Eurico.*
2. MATT. PULON: *Frammento inedito di poema in dialetto cesenate, e la* COMMEDIA NUOVA *di Pierfrancesco da Faenza,* per G. G. Bagli.
3. A. Corradi: *Notizie sui professori di latinità nello Studio di Bologna, fino a tutto il secolo XV.*

(1) Se ne continuerà la pubblicazione dalla Deputazione Provinciale di Storia Patria di Ferrara.

ATTI E MEMORIE

DELLA

R. DEPUTAZIONE DI STORIA PATRIA

PER LE PROVINCIE DI ROMAGNA

ATTI E MEMORIE

DELLA R. DEPUTAZIONE DI STORIA PATRIA PER LE PROVINCIE DI ROMAGNA

SERIE IV, VOL. I. - FASC. IV-VI — LUGLIO-DICEMBRE 1911

ANNO ACCADEMICO 1910-1911

BOLOGNA - 1911

PRESSO LA R. DEPUTAZIONE DI STORIA PATRIA

S. SEVERO VESCOVO DI RAVENNA (342-3)

NELLA STORIA E NELLA LEGGENDA

§ 1. San Severo nella storia.

SOMMARIO: Età di san Severo - Il suo nome nel Martirologio pseudo-gerolimiano - Le sue gesta - La sua origine - Lo stato della chiesa di Ravenna nel suo tempo - La sua sepoltura - La sua famiglia - Basilica eretta in suo onore - Il suo culto - Il rubamento delle sue reliquie e il trasporto in Germania - Il culto della sposa e della figliuola di lui.

San Severo fu il dodicesimo vescovo di Ravenna. Agnello, l'autore del *Liber Pontificalis* della chiesa di Ravenna, vissuto nella prima metà del IX secolo, lo colloca appunto nell'undicesimo posto dopo sant' Apollinare. La testimonianza di Agnello è degnissima di fede, perchè lo storico ravennate vide un catalogo episcopale della sua chiesa, che risaliva almeno al tempo dell' arcivescovo Massimiano, cioè al 546-557 incirca. (1)

Non si sa quanto durasse il suo governo. Agnello ignorò gli anni e i mesi e i giorni dell'episcopato dei primi 23 vescovi, eccetto che di Apollinare, di Orso e di Giovanni I. Egli desunse quelli di Apollinare dalla sua Passione, quelli di Orso da un'iscrizione onoraria, e di

(1) LANZONI, *Il « Liber pontificalis » ravennate*, p. 45-69, Saronno, 1909; TESTI-RASPONI, *Note marginali al « Liber pontificalis » di Agnello ravennate*, II, p. 66-70, Bologna Zanichelli 1910.

Giovanni I dall'epitaffio. [1] Non trovò nulla intorno agli altri.

Il vescovo Severo visse al tempo del concilio di Sardica. Egli v'intervenne come si vedrà in seguito. La data di questo sinodo oscilla tra il 342 e il 343. Monsignor Duchesne [2] preferisce l'autunno (settembre-ottobre) del 342. Quindi l'episcopato di Severo appartiene alla prima metà del IV secolo.

Il vescovo Severo di Ravenna compare nel martirologio pseudo-gerolimiano.

Questo prezioso documento ricorda tre vescovi di Ravenna, cioè Apollinare (23 luglio), Eleucadio (13 dicembre) [3] e il nostro. I critici sono d'accordo nel ritenere che l'autore o gli autori del Gerolimiano abbiano desunto le notizie intorno ai martiri e ai vescovi italiani dai calendari ufficiali delle rispettive chiese; [4] sia che il Gerolimiano dipenda dai calendari locali direttamente, sia che ne dipenda per mezzo di un martirologio generale italiano, il quale alla sua volta avrebbe attinto ai calendari locali. Quindi la commemorazione dei tre vescovi dipende dall'antichissimo calendario ravennate. Ora non è credibile che questo calendario contenesse il *dies depositionis* di tre vescovi soltanto. Da Apollinare fino alla metà incirca del V secolo si erano seduti nella cattedra ravennate almeno 17, o 18 pastori; e Agnello, che anch'esso dipende senza dubbio dal calendario diocesano, conosce il *dies depositionis* non solo di Apollinare, di Eleucadio e di Severo, ma anche di Aderito, di Calocero e di Probo I, antecessori di Severo,

---

[1] Agnello, ediz. Holder-Egger, n. 2, 23, e 46.

[2] *Histoire ancienne de l'Église*, t. II, p. 215, nota 3, Parigi, Fontemoing, 1907.

[3] Il giorno della deposizione di Eleucadio fu, secondo Agnello (n. 4), il 14 febbraio. Probabilmente si tratta di uno dei soliti errori del Gerolimiano.

[4] Essi solevano registrare le *depositiones martyrum*, le *depositiones episcoporum*, le *dedicationes ecclesiarum*, gl'*ingressus reliquiarum* ecc.

e di Orso suo successore. [1] È dunque verosimile che il calendario ravennate, usato dai compilatori del Geroliminiano, contenesse il *dies depositionis* non solo di Apollinare, di Eleucadio e di Severo, ma anche degli altri. E perchè i compilatori del Geroliminiano non tennero conto di questi ultimi anniversari? È ovvio il pensare che la chiesa ravennate nel secolo V venerasse Apollinare, Eleucadio e Severo sopra tutti gli altri. Per Apollinare ne abbiamo la controprova nel sermone 128 di Pier Crisologo. In esso il santo dottore, vescovo di Ravenna (425 - 450 c.), ci apprende che la sua chiesa nel secolo V venerava Apollinare come *confessor fidei*. Ma è ragionevole il ritenere che anche Eleucadio e Severo riscuotessero in quel tempo un culto particolare. Certo che al tempo di Agnello non si trovavano in Ravenna se non quattro chiese in onore di antichi vescovi, cioè Sant' Apollinare, San Severo, Sant' Eleucadio e San Probo. D'altra parte è cosa indubitata che i vescovi italiani del IV secolo commemorati nel Geroliminiano godettero tutti per tempo onori specialissimi nelle loro chiese. Infatti nel Geroliminiano sono ricordati Eusebio di Vercelli (1 agosto), Dionigi (25 maggio e Ambrogio (4 aprile e 30 novembre) di Milano, Valeriano di Aquileia (17 giugno), Donato di Arezzo (7 agosto), Paolino di Nola (22 giugno), e forse Terenziano di Todi (1 settembre) e Marco di Aeca nell'Apulia (5 novembre); e tutti questi ricevettero onori particolari nelle rispettive chiese fino dal V secolo o poco più. Lo stesso deve dirsi del nostro Severo.

Nel Geroliminiano il nome di Severo si trova nel 1 gennaio e nel 1 febbraio. Nel 1 gennaio si legge:

Codice bernese. *Ravenna depositio sancti Severi confessoris.*

Laureshamense. *Ravennae depositio sancti Severi confessoris.*

---

[1] N. 3. 6. 8, 23.

Epternacense. *Ravennae depositio sancti Severi cum ffb suis.*

Richoviense. *Ravennae Severi confessoris.*

Wissemburgese. *Ravenna depositio sancti Severi confessoris.*

E nel 1 febbraio:

B. *In Ravenna Severi episcopi . . . . . Item Severi confessoris.*

E. *Ravenna Severi episcopi . . . . . Item Severi confessoris.*

R. *Ravenna natale Severi episcopi.*

W. *In Ravenna Severi episcopi . . . . . Item Severi confessoris.*

Il Gerolimiano nello stato in cui ci è pervenuto suole, come è notissimo, ripetere, più volte il nome di un santo nel medesimo giorno o dello stesso mese o di mesi diversi. Questo si verifica appunto nel caso nostro. Quantunque il nome di Severo compaia nel 1 giorno di gennaio e di febbraio, tuttavia si tratta del medesimo personaggio. Agnello e Liutolfo scrittori ambedue del secolo IX, e dipendenti da fonti ravennati, ci assicurano che la *depositio Severi episcopi* fu non il 1 gennaio, ma il 1 febbraio. [1]

Gli antichi Bollandisti [2] lessero nel codice epternacense: « . . . *Severi cum fratribus suis* », confessando di non comprendere il senso di questa frase. L'edizione critica del Rossi-Duchesne, da me riportata, reca: « . . . . *Severi cum ffb suis* ». Questa sigla deve leggersi *fratribus o filiabus?* Il pensiero corre forse alle due donne sepolte con Severo nello stesso sarcofago in Classe; donne, che dalla tradizione del IX secolo erano chiamate *Vicentia* o *Vincentia* e *Innocentia* ed erano credute l'una sposa e

[1] Di Liutolfo si dirà a lungo nel § 2 di questo lavoro. Agnello (n. 15) scrive: « Defunctus est (Severus) sub die kalendarum februarium ». Liutolfo (M.G. *Scriptores*, XV, 291): « Sancti Severi festivitas in kalendis februarii celebratur ».

[2] *Acta Sanctorum*, febr. I. 79, n. 4.

l'altra figlia del santo. Qualcuno potrebbe credere che sul conto delle due donne la tradizione del V fosse differente da quella del IX secolo, cioè che le due donne nel V secolo passassero per due figlie e che nel IX fossero cambiate in isposa e in figlia. Ma la soluzione del problema mi pare molto più semplice. Verosimilmente ci troviamo innanzi a uno dei soliti strafalcioni del Gerolimiano. Il *cum ffb suis* o *cumffbsuis* dell'epternacense nel 1 gennaio è una storpiatura di *confessoris* che si legge negli altri codici. E si noti che nel 1 gennaio il richoviense, che non è se non un compendio dell'epternacense, e nel febbraio lo stesso epternacense leggono *confessoris*.

Disgraziatamente i contemporanei non ci hanno tramandato per quali ragioni Severo ha meritato di comparire nel Gerolimiano con Apollinare e con Eleucadio. Purtroppo pochissimi sono i vescovi italiani santi del IV, del V e del VI secolo, di cui i contemporanei abbiano scritto delle memorie.

Noi sappiamo soltanto che l'episcopato di Severo cadde nel tempo della controversia ariana. Non è noto quanta parte vi prendesse il presule ravennate. Senza dubbio egli intervenne al concilio di Sardica insieme coi vescovi italiani Fortunaziano di Aquileia, Lucio di Verona, Ursicino di Brescia, Protasio di Milano, Massimo di Lucca, Vincenzo di Capua, Gennaro di Benevento, Stercorio di Canosa e coi legati di papa Giulio; e approvò e sottoscrisse i decreti del sinodo e le lettere sinodali al papa e agli altri vescovi. Egli si schierò adunque in favore di Atanasio.

Tra le sottoscrizioni dei canoni il suo nome si legge così: « *Severus ab Italia de Ravenna* »; e tra quelle della epistola sinodica a papa Giulio: « *Severus ab Italia de Ravennensi* ». [1] *De Italia* si riferisce alla circoscrizione

---

[1] Mansi, III, 39 e 42. Anche Agnello ricorda (n. 13) l'intervento di Severo a Sardica: « In sardicense concilio cum legatis romanae ecclesiae vir sanctus interfuit hic Severus ». Forse egli lesse ciò nella collezione di Dionigi Esiguo.

civile, cioè alla provincia dell'impero, cui Ravenna apparteneva, amministrata nel 342-3 dal *vicarius Italiae*; *de Ravenna* o *de Ravennensi* alla circoscrizione ecclesiastica, cioè alla diocesi cui Severo presiedeva. (1)

Severo si dà dunque il titolo di vescovo di Ravenna. Ma, nella prima metà del IV secolo, la comunità cristiana di cui egli era capo, aveva il suo centro, piuttostochè nella città di Ravenna, nel castello situato sul mare presso il porto, chiamato *Classis*, perchè nel tempo di Augusto cominciò a stanziarvi la flotta romana (classis) per la difesa delle coste orientali dell'impero.

Tra la popolazione di Classe, composta di soldati, di mercanti, venuti specialmente dall'Oriente, circa un secolo e più prima di Severo si era costituita una comunità cristiana sotto la direzione di Apollinare. Nel 1756 sotto l'ardica, o il portico, di una distrutta basilica, situata un 1|8 di miglio da quella di sant'Apollinare in Classe, basilica che fu identificata con l'antichissima di san Probo, furono trovate molte sepolture cristiane con alcune iscrizioni giudicate dal De Rossi parte della metà del secolo IV, parte « del secolo secondo, al più tardi del terzo ». (2) Appunto presso il castello di Classe erano stati sepolti Apollinare e i suoi undici successori fino all'immediato antecessore di Severo, di nome Marcellino. (3)

Al tempo di Severo gli abitanti di Classe erano stati guadagnati in buona parte alla religione cristiana, ma quelli di Ravenna rimanevano in grandissima maggioranza pagani. Ancora un secolo dopo Severo, al tempo di Pier Crisologo (425-450 c.), i pagani in Ravenna erano assai numerosi, come si raccoglie dai sermoni del santo dottore. (4)

---

(1) ZATTONI, *Origine e giurisdizione della metropoli ecclesiastica di Ravenna*, p. 16, Pavia, Rossetti, 1904.

(2) DE ROSSI, *Il primitivo cimitero cristiano di Ravenna presso Sant' Apollinare in Classe*, in « Bull. d'archeolog. cristiana », an. 1879, p. 98-117; BORMANN, *Corpus Inscript. Latinar.* XI, 61, 320, 322, 323.

(3) AGNELLO, n. 3-12 e 77.

(4) LANZONI, *I sermoni di san Pier Crisologo*, p. 111-121, estratto dalla « Rivista di scienze storiche » di Pavia, an. VII (1910), fasc. II-X.

Adunque nella prima metà del IV secolo la residenza ordinaria dei vescovi di Ravenna doveva essere in Classe, dove abitava la grande maggioranza dei fedeli. Il vescovo prendeva il nome da Ravenna, perchè Classe era considerata come un sobborgo o un'appendice della città, ma risiedeva in Classe.

Agnello, narrando la vita di Pietro I, sesto successore di Severo, ci dice, senza indicare la fonte di questa sua notizia, che « a tempore beati Apollinaris una cum isto viro omnes praedecessores sui Syriae fuerunt ». [1] Ora che i primi 18 vescovi di Ravenna, e quindi anche Severo, venissero in Ravenna dalla Siria, come la *Passio sancti Apollinaris* pretende sia avvenuto del primo, o che fossero oriundi della Siria, è assai poco credibile. Forse Agnello trovò che i primi vescovi o alcuni dei primi vescovi di Ravenna erano detti *Syri*, ed egli conchiuse che si trattasse di siri propriamente detti. Ma nel secolo IV, V e VI *Suri* o *Syri* chiamavansi in Ravenna e altrove i mercanti orientali e specialmente gli israeliti. [2] Ora nulla di più verosimile che i primi vescovi di Ravenna siano usciti da una colonia israelitica di Classe. In Classe porto di mare in diretta comunicazione coll'Oriente una colonia giudaica non poteva mancare. Due successori

---

[1] N. 24. L'amico Zattoni s'ingannò interpretando « praedecessores Petri » per « antenati del vescovo Pietro I » (*Il valore storico della « Passio » di S. Apollinare e la fondazione dell'episcopato a Ravenna e in Romagna*, nella « Rivista storico-critica delle scienze teologiche », an. II [1906], p. 690).

[2] Salviano (ed. Halm. p 49): « Nam ut de alio hominum genere non dicam consideremus solas negotiatorum et *Syricorum* omnium turbas, quae maiorem ferme civitatum universarum partem occupaverunt, si aliud est vita istorum omnium quam meditatio doli ecc ».. Sidonio (ed. Krusch, p. 13): « [Ravennae] vigilant fures, dormiunt potestates, faenerantur clerici, *Syri* psallunt ». Anche nei papiri ravennati, pubblicati dal Marini (Papiro 93 del VI secolo) *Syrus* o *Surus* « negotiator Syrus ». Vedi anche san Girolamo, *Ad Laetam*, e c. XXVII *in Ezechielem*; san Gregorio Magno, *Regesto*, IV. 43; Gregorio di Tours, *Hist. Francor.* X, 26; e la Vita di sant' Eleuterio di Tournay in *Acta Sanctorum*, III, febr. 196, n. 32.

di Apollinare, cioè Eleucadio e Calocero hanno nomi greci. Che tra questi vescovi di Ravenna, usciti dalla colonia israelitica di Classe, debba annoverarsi anche Severo non ci sono argomenti nè per affermarlo nè per negarlo.

Quantunque Severo fosse il dodicesimo vescovo della comunità cristiana del territorio ravennate, tuttavia la chiesa da lui diretta era ancora nel periodo della prima giovinezza.

In Ravenna e nei sobborghi non esisteva ancora una basilica cristiana. La prima entro l'antica cinta romana fu edificata dal vescovo Orso nei primi decenni del secolo V. [1] « Iste primus » scrive Agnello, [2] « hic (Ravennae) initiavit templum construere Dei, ut plebs christianorum, quae in singulis teguriis vagabat, in unum ovile piissimus collegeret pastor ». *Tegurium*, presso Agnello, significa piccola cappella, oratorio e simili. Tutte le chiese situate anticamente nei sobborghi della città romana non sono anteriori al secolo IV. San Lorenzo in Cesarea fu fondata ai tempi di Onorio (423) dopo il trasporto della capitale da Milano in Ravenna (404); allo stesso imperatore sembra doversi attribuire la basilica di san Vittore. [3] Innanzi al secolo V Agnello ricorda due oratorii

---

(1) TESTI-RASPONI, loc. cit, II, 114-115.

(2) N. 23

(3) Vedi AGNELLO n. 35-36 e il sermone 322 di sant' Agostino. La basilica di san Vittore, da Agnello, (n. 70) ricordata indirettamente nella biografia di Massimiano (546-57) e direttamente nel 564 da un papiro ravennate (ZIRARDINI, *De antiquis sacris Ravennae aedificiis*, in « Ravenna antica ». 1908-9, 94-95) pare risalga ai primordii del V. Sarebbe stata inalzata dall' imperatore Onorio in onore del martire Milanese omonimo. Il chiaro padre Savio (*Il culto di San Vittore a Ravenna*), in « Nuovo Bollettino di Archeol. crist. » an. 1901, p. 185) è di parere che la dedicazione di questa chiesa sia ricordata nel Gerolimiano. Al 27 gennaio nei codici bernese e wissemburgese si legge: *Et dedicatio basilicae Sancti Victoris*. Da questo elogio, secondo l'erudito gesuita, sarebbe caduto il nome della città cui la basilica apparteneva, e questa città sarebbe appunto Ravenna. Il nome di Ravenna, oggi fuor di luogo nel 24 e nel 25 gennaio, per errore di co-

presso le mura della vecchia Ravenna, cioè il *monasterium sanctae Petronillae*, ove fu sepolto Florenzo, il terzo successore di Severo, e il *monasterium sancti Pullionis*, ove fu sepolto Liberio III, il quarto da Severo. Ma l'oratorio di san Pullione, come scrive lo storico ravennate, fu edificato nel tempo dello stesso Liberio III. Agnello non dice quando fosse costruito quello di santa Petronilla. Io stento a credere che esistesse prima di Severo. (¹) Proba-

---

pisti avrebbe emigrato dalla sua sede, che era il 27 gennaio e sarebbe andato a fermarsi tre o quattro giorni prima. Non so perchè il Zattoni. ivi, II [1906] p. 181) attribuisca la chiesa di san Vittore a Galla Placidia.

(¹) N. 21: « Sepultus est hic sanctus vir (Florentius) in monasterio sanctae Petronillae, haerens muris ecclesiae apostolorum ». Nel secolo IV questa cappella (nel linguaggio di Agnello tale è il significato di *monasterium*) era situata presso le mura di Ravenna. Nel secolo V fu chiusa entro la nuova cinta, e presso le fu inalzata dal vescovo Neone (458) la basilica dei santi Pietro e Paolo.

N. 22: « Sepultusque est (Liberius III) in monasterio sancti Pulionis, quem suis temporibus aedificatum est ».

Nel 9 aprile il Gerolimiano ricorda in Ravenna la *dedicatio* di un *oratorium* a un santo di nome *Poliuctus* o *Polictus*:

B. *Ravenna dedicatio oraturii sancti Poliucti.*

E. *Ravenna sancti Poliucti.*

W. *In Ravenna dedicatio oraturii sancti Policti.*

La commemorazione si ripete il 21 maggio, ove il santo diventa *Polieuticus*, *Polieretus*, *Polieutus*, *Polieuticus*, *Polieuctus*, *Polieritus*, *Polieutus*:

B. ...*Poli Eutici*... *Poli Ereti*... *Polieuti.*

E. ...*Polieutici*... *in Ravenna martyrie*... *Polieucti*... *Polieuti.*

R. .. *Et Ravennae martirii Polieutici.*

W. *Poli eutici* .. *Polieriti*... *Polieuti*...

Forse la vera data della dedicazione dell'oratorio ravennate è non il 21 maggio ma il 9 aprile. La commemorazione di Ravenna e del suo oratorio pare sia stata attirata nel 21 maggio, fenomeno che accade spesso nel Gerolimiano, dalla commemorazione del martire *Polieuctus*, martire che viene ricordato dal martirologio orientale detto il *Breviarium Syriacum*, il 20 maggio, e dallo stesso Gerolimiano nel 19, nel 21 e nel 22 maggio.

È assai probabile che il *monasterium sancti Pulionis* di Agnello non sia altro che l'*oratorium sancti Polieucti* del Gerolimiano. Io sono

bilmente il *monasterium sanctae Petronillae* non fu in origine se non la cella sepolcrale di Florenzo convertita in cappella di santa Petronilla dopochè Neone, nella seconda metà del V secolo, vi costruì dappresso la basilica di san Pietro. Fin qui si è creduto che la basilica di sant' Eufemia ad *Arietem*, ricordata da Agnello, (¹) fosse situata presso Ravenna; ma questa antichissima chiesa, come vedremo, deve identificarsi con Sant'Eufemia *ad mare*, posta in Classe.

Anche le vaste e ricche basiliche che adornavano la città e i dintorni di Classe nei secoli V, VI, VII, VIII sorsero dopo l'età di Severo. La cattedrale dentro il castello fu fondata da Pier Crisologo. (²) L'annesso battistero, cominciato da Pietro II (494-519 c.), fu terminato da Vittore (546 c.). (³) Le basiliche di sant'Apollinare e di san Severo fuori delle mura furono costruite durante il VI

---

più propenso ad ammettere errore nel Gerolimiano che nel copista di Agnello Le memorie ravennati posteriori al libro pontificale di Agnello lo chiamano *Sancti Pollionis*, come Aguello, e non *sancti Polieucti*.

Questo oratorio nel secolo IV esisteva nel sobborgo di Cesarea. Allungata la cinta di Ravenna, l'oratorio rimase fuori della città, ma « non longe a porta quae vocatur Nova ».

San Pollione è un martire di *Cibalae* presso Sirmio. Compare nel Gerolimiano nel 28 aprile. Invece la Passione del santo, composta nella seconda metà del IV secolo, forse tra il 364 e il 375, pone il suo martirio nel 27 dello stesso mese. Fu appunto nella seconda metà del secolo IV, al tempo di Liberio III, che il culto di Pollione si propagò in Occidente. Forse a ciò contribuì il fatto, messo in rilievo con compiacenza dalla stessa Passione, che l' imperatore Valentiniano I (364-375) era originario di Cibalae. La dedicazione adunque di un oratorio a san Pollione presso Ravenna nello scorcio del IV secolo risponde pienamente alle notizie che noi abbiamo sopra il culto di questo martire (A. DUFOURCQ: *Etude sur les « Gesta martyrum » romains*, II, 237-241, Parigi, Fontemoing, 1907)

(¹) AGNELLO, n. 1, 168.

(²) Ivi, n. 24; TESTI RASPONI, loc. cit. II, 86-92; LANZONI, *I sermoni di san Pier Crisologo*, p. 82.

(³) AGNELLO, n. 50 e 67; e i lavori citati nella nota antecedente.

secolo. [1] Quella di sant'Eleucadio appartiene probabilmente allo stesso tempo. [2]

Dove dunque si adunavano i fedeli al tempo di Severo? Dove il vescovo battezzava, istruiva il suo popolo, celebrava la sacra sinassi?

Agnello pone presso le mura di Classe due chiese, l'una contigua all'altra, la prima detta da lui *basilica* o *ecclesia beati Probi,* e la seconda *basilica beatae Euphemiae ad mare.* In questo luogo io credo debba cercarsi il domicilio della prima comunità cristiana di Classe.

Ecco i passi ove Agnello parla della prima chiesa, necessarii a conoscersi per la dimostrazione che stiamo per fare:

n. 3. *In basilica beati Probi sepultus est* (*Aderitus,* il successore immediato di Apollinare) *non longe ab ecclesia beati Apolenaris* (in Classe) *quasi stadio uno.*

n. 6. *Sepultus est* (*Calocerus* il quarto successore di Apollinare) *in basilica beati Probi.* Lo stesso si ripete nei numeri 7, 9 e 12 di Procolo, Dato, e Marcellino.

n. 8. *Et sepulcrum ipsius* (Probi, il quinto da Apollinare) *apud nos veneratur usque in presentem diem. Et illius ecclesia sita est in partibus orientis* (cioè in Classe ad oriente di Ravenna). *Et in nullis ecclesiis infra* (cioè *intra*) *civitatem Ravennae Classinve missa super populum celebratur nisi in ista sola.*

n. 77. *Corpus vero beati Probi cum ceteris sanctorum pontificum corporibus* (cioè colle reliquie degli altri primi vescovi di Ravenna) *iste sanctus vir* (Maximiamus archiepiscopus) *aromatibus condivit et bene locavit, et in fronte ipsius ecclesiae* (cioè della chiesa del beato Probo) *beatorum Probi, et Eleuchadii, et Caloceri effigies tessellis variis decoravit, et sub pedibus eorum invenietis...* (probabilmente un'iscrizione che nel testo odierno manca).

n. 97. *Et sepultus est* (si tratta di un vescovo di nome Pietro, forse Pietro II, 494-519 c.) *in ardica* (cioè

---

[1] Agnello, n. 63, 77, 93, 99.

[2] Ivi, n. 4, 5 e 7.

nel portico) *beati Probi confessoris in civitate dudum Classis... iuxta ecclesia [m] beatae Euphemiae, quae vocatur ad mare, quam Maximianus pontifex tessellis variis mire ornavit, quae nunc demolita est.*

Probabilmente questa chiesa suburbana di Classe cominciò ad appellarsi *basilica* o *ecclesia beati Probi* quando Massimiano, come testè udimmo da Agnello, nella metà circa del VI secolo vi collocò le ossa di Probo « cum ceteris sanctorum pontificum corporibus », e vi fece dipingere nella facciata i ritratti in mosaico dello stesso Probo, di Eleucadio e di Calocero. Ma essa non fu costruita da Massimiano. Esisteva prima di lui. Egli non fece che adornarla, come decorò la contigua basilica di sant' Eufemia.

La basilica che fu detta di san Probo era molto più antica di Massimiano. Un primo indizio della sua venerabile età si trova nelle citate frasi d'Agnello del n. 8: « Et in nullis ecclesiis ecc. ». Il padre Bacchini ([1]) spiega questa oscura espressione dello storico ravennate in tal modo, vale a dire che nel secolo IX l'arcivescovo di Ravenna celebrasse la messa solenne, cui era obbligato d'intervenire il clero e il popolo, solo nell' Ursiana e nella basilica di san Probo. Io non potrei affermare che questa sia l'esatta interpretazione delle frasi agnelliane. ([2]) Ad ogni modo Agnello intende parlare di un privilegio liturgico che competeva a quest'unica chiesa suburbana di Classe. E perchè questa sola, tra tutte le chiese di Ravenna e di Classe, godeva di un tale onore? È ovvio il pensare che ciò derivasse dalla sua alta e venerabile antichità, o meglio, dalla sua anzianità sopra tutte le altre chiese di Ravenna e di Classe.

---

(1) *B. Bacchini, Agnelli qui Andreae... Liber pontificalis* (Modena. 1708) I. 155-166.

(2) È da correggersi ciò che io dico di una *basilica Probi* nell'articolo comparso nella « Rassegna Gregoriana », an. IX [1910], n. 7-8. *Reliquie della Liturgia Ravennate del secolo IX secondo il « Liber Pontificalis » di Agnello*, col. 336-338

Un altro indizio delle remote origini di San Probo è il fatto da me segnalato poco prima. Sotto l'ardica di questa chiesa nel secolo XVIII furono trovate le più vetuste iscrizioni cristiane del territorio di Ravenna e di Classe. Alcune risalgono al terzo e forse al secondo secolo. Nel luogo quindi, ove sorse la detta chiesa, si distendeva un antichissimo cimitero cristiano, *il primitivo cimitero cristiano di Classe*, come dichiarò esplicitamente il De Rossi. Ora è noto come i cristiani fondassero le loro prime cappelle, le loro prime chiese nei cimiteri, presso le tombe dei loro cari, dei loro martiri. È dunque logico ammettere che, dopo concessa la libertà alla Chiesa, i vescovi di Ravenna pensassero ad erigere in questo luogo il primo edificio per le sacre adunanze.

Che il cimitero nel quale si edificò San Probo, fosse il primitivo cimitero di Classe si conferma dal fatto che Massimiano collocò in quella chiesa le ossa dei primi successori di sant'Apollinare. Essi dovevano essere sepolti non lungi da quella basilica. E non molto discosto di là era sepolto anche il protovescovo, perchè il vescovo Ursicino inalzò la basilica in suo onore non molto lontano da quella di san Probo. [1]

---

[1] Agnello narra che Massimiano arcivescovo trasportò nella basilica, detta poi di san Probo, i corpi dei successori di Apollinare, e che vi dipinse nella facciata i ritratti di Probo, di Eleucadio e di Calocero. Da questo racconto mi pare dovrebbe dedursi che i corpi trasferiti nella basilica fossero appunto quelli di Probo, di Eleucadio, e di Calocero, o che almeno questi tre non dovessero mancare tra i corpi traslatati là dentro.

I ravennati del secolo IX e del X ignorarono quali fossero i corpi dei vescovi riposti in San Probo.

Agnello senza ambagi riferisce (n. 8) che il corpo di san Probo era nella basilica omonima e quello di Eleucadio (n. 4) nella sua chiesa. Ma intorno agli altri è perplesso. Egli colloca Aderito (n. 3), Calocero (n. 6), Procolo (n. 7), Dato (n. 9), Liberio I (n. 10) e Marcellino (n. 12) « in basilica beati Probi », e Marciano (n. 5) « in ecclesia Beati Elenchadii », ma con frasi dubbiose. Dei primi sei dice: « ut asserunt quidam... sicut aiunt quidam.. et ubi eius sit sepulcrum

Fu dunque San Probo la prima basilica inalzata dai cristiani presso le mura di Classe.

Essa deve considerarsi, per parlare il nostro linguaggio, la cattedrale di Classe prima che Pier Crisologo la trasportasse dentro le mura del castello.

E la contigua basilica detta di sant'Eufemia, ne era appunto il battistero.

---

ignoro: ambiguitas est mihi utrum in basilica beati Probi sit conditus an in sancti Eleuchadii confessoris... ut asserunt quidam,... sicut quidam suspicantur... ut suspicantur... ut fatentur alii ». Di Marciano: « Unde arbitratus sum quod in ecclesia beati Eleuchadii sepultus sit ».

Nel secolo X dominava la stessa incertezza. L'anonimo ravennate, autore del racconto della traslazione dei primi vescovi di Ravenna nella basilica Ursiana, racconto appellato impropriamente *Vita Probi* (*Rer. Ital Scriptores* t. I, parte, 2, 554-555), riferisce che al tempo dell'arcivescovo Pietro IV (927-971 c.) fu scoperchiato l'altare della basilica di san Probo e aperto il sarcofago sottostante. In una cassa di legno furono trovati tre cadaveri, due insieme e l'uno da se separato dagli altri da una sbarra di legno. Ora scrive l'anonimo: « Autumant nonnulli Aderitum fore et Calocerum, quos nempe, ut venerabilem Probum, veneramur. Utrum ipsi sint nec ne, nec inficimus nec affirmamus ». (p. 555). Ma, nonostante questi dubbii, i tre corpi giacenti nella cassa furono battezzati per quelli di Probo, Aderito e Calocero. Di poi, trovate nella stessa basilica di san Probo, come dice il medesimo scrittore, due altre casse, l'una con due, l'altra con tre cadaveri, questi cinque, colla scorta di Agnello, furono giudicati quelli di Procolo, di Dato, di Liberio, di Agapito e di Marcellino. L'anonimo giustifica l'assenza delle reliquie di Elencadio e di Marciano dicendo che le prime erano state trafugate da re Astolfo (749-756) in Pavia e che Marciano era stato martirizzato nella città di Tortona (Piemonte).

Lo storico serio non può passar leggermente sopra i dubbii e le incertezze della tradizione ravennate del IX e del X secolo. La questione: quanti e quali fossero i vescovi ravennati sepolti da Massimiano in San Probo merita di essere ristudiata a fondo. Io mi limito ad alcune osservazioni.

Si noti la coincidenza tra le pitture di Massimiano e la prima invenzione del secolo X. Massimiano depone nel sarcofago sotto l'altare di San Probo le ossa di alcuni successori di sant'Apollinare, e fa dipingere nella facciata i ritratti di tre, cioè di Probo, di Elencadio e di Calocero. Nel secolo X si scoperchia il sarcofago e vi si trovano appunto tre corpi, l'uno a parte, gli altri due separati dal primo per una sbarra di legno. Chi non direbbe che Massimiano fece ritrarre

Qui è il luogo di dimostrare che la *ecclesia sanctae Euphemiae ad Arietem* e quella *ad Mare*, credute fino ad ora due chiese dagl'interpreti di Agnello, non erano nella mente dello storico ravennate se non una sola e medesima chiesa, cioè quella di Classe di cui sto ragionando.

È necessario riprodurre tutti i passi ove Agnello parla di questa chiesa:

n. 1. *In basilica beatae Eufemiae, quae vocatur ad Arietem, primitus baptismum fecit* (beatus Apollinaris).

n. 8. *Aedificata est iam dicta basilica* (beati Probi) *iuxta ardicam beatae Eufemiae, quae vocatur ad mare, qua [m] nunc demolitam esse videmus.*

n. 97. *Sepultus est.... in ardica beati Probi confessoris in civitate dudum Classis, . . . iuxta ecclesia [m] beatae Euphemiae, quae vocatur ad mare, quam Maximianus pontifex tessellis variis mire ornavit, quae nunc demolita est.*

n. 168. *Munivit hic antistes ecclesiam beatae Eufemiae, quae vocatur ad Arietem, quam olim aqua dominabatur.*

Io intendo dimostrare che l'*ecclesia beatae Euphemiae ad mare,* situata presso il portico di San Probo fu una

---

sul fronte della basilica i ritratti dei tre vescovi che depose sotto l'altare, e che però i tre corpi trovati nel secolo X corrispondessero a quelli dei tre dipinti? Quello da se il corpo di Probo, in onore del quale fu dedicata la basilica, e gli altri due, di Eleucadio e di Calocero? Perchè Massimiano avrebbe fatto dipingere nella facciata i ritratti di Probo, di Eleucadio e di Calocero, se depose sotto l'altare le ossa di Probo, di Aderito, e di Calocero? Io non credo quindi che l'opinione, seguita da Agnello e dallo scrittore ravennate del X secolo, sia senza difficoltà.

Agnello potrebbe aver creduto che la basilica di sant' Eleucadio contenesse le spoglie mortali del vecovo omonimo, appunto perchè a lui dedicata, e che Marciano riposasse con Eleucadio, perchè la Passione di sant'Apollinare lo ricorda come compagno del primo. Infatti nella biografia di Marciano Agnello scrive: « Et a beatissimo Apolenare una cum... Eleucadio diacono ordinatus est, sicut in Passione ipsius... reperitur..: *Marcianum... et Eleucadium diacones consecravit...* Unde (si noti questa illazione) arbitratus sum quod in ecclesia beati Eleuchadii sepultus sit ». Ma la basilica di sant' Eleucadio potrebbe aver preso questo nome per un' altra ragione.

sola e medesima chiesa con la *basilica beatae Euphemiae ad arietem*, e che questo edificio era adibito per il conferimento del battesimo prima che Pietro II e Vittore compissero il nuovo battistero entro le mura di Classe

Agnello nella sua biografia di sant' Apollinare [1] pone uno studio particolare nell'indicare nella carta topografica del secolo IX, specie in quella di Ravenna e di Classe, tutti i luoghi ricordati dalla Passione del protovescovo come santificati dalla persona di lui e dalle sue sante operazioni. Infatti la Passione racconta che sant'Apollinare venne da Roma a Ravenna mandato da Pietro apostolo; [2] e Agnello determina il luogo preciso, a tante miglia da Roma e dove san Pietro avrebbe accompagnato sant'Apollinare e dove i due santi avrebbero riposato l'ultima volta che stettero insieme. [3] La Passione narra che Apollinare, giunto in Ravenna, entrò nella casa di Rufo patrizio e ne resuscitò la figliuola da morte a vita; [4] e Agnello dice che questa casa era ancora in piedi a' suo tempo, trasformata nella residenza dei vescovi di Bologna quando, come suffragarei dell'arcivescovo, erano obbligati di recarsi a Ravenna. [5] La Passione riferisce che il giudice Tauro di notte mandò Apollinare in un suo podere distante sei miglia dalla città ove il vescovo rimase per quattro anni; [6] e Agnello pretende sapere che a suo tempo in questo luogo preciso sorgeva la chiesa, antica, di san Demetrio. [7] Secondo la Passione, Apollinare, condotto nel tempio di Apollo, fece cadere l'idolo e rovinare l'edificio [8]. Agnello soggiunge

(1) N. 21.

(2) D. FARABULINI, *Storia della vita e del culto di sant' Apollinare*, II. 259-290.

(3) N. 1.

(4) FARABULINI, pag. 295-296.

(5) N. 1.

(6) FARABULINI, pag. 302.

(7) N. 2.

(8) FARABULINI, p. 300-301.

che questo tempio era innanzi a porta Aurea vicino all'anfiteatro. (¹) Finalmente la Passione scrive che Apollinare dimorava fuori delle mura di Classe, ove i cristiani possedevano un *tugurium*, e che battezzava nel mare: « Pagani ab urbe Classe (Apollinarem) proiecerunt.... Erat enim beatus Apollinaris iacens foras muros et praedicans... Veniebant autem ad eum multi de civitate (Classis).... Habebant enim christiani tugurium (²) non longe a muro ubi missas faciebat sanctus Apollinaris. Baptizabat autem in mari in nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti ». (³) E Agnello afferma che a questo luogo corrispondeva la basilica di sant' Eufemia *ad arietem*: « In Bedente fluvio et in mari multos baptizavit (Apollinaris). In basilica beatae Eufemiae quae vocatur ad Arietem primitus baptismum fecit ». (⁴) Agnello dunque poneva la basilica di sant' Eufemia *ad arietem* non in Ravenna o presso Ravenna, ma presso le mura di Classe, vicino al mare. Per lui erano dunque sinonimi *Santa Eufemia ad arietem* e *Santa Eufemia ad mare*. Il mare non correva presso la presente Sant' Eufemia *ad arietem*, ma presso Sant' Eufemia *ad mare*; e il fiume Bidente metteva in mare non presso Ravenna, ma presso Classe. (⁵) Identificando così Sant' Eufemia *ad arietem* con Sant' Eufemia *ad mare* si comprende molto bene perchè al tempo dell' arcivescovo Martino (810-817-18 c.) l' antichissima chiesa *ad arietem* fosse invasa dall' acqua e quindi avesse bisogno di sottomunizioni e di restauri. Ma i lavori di Martino non valsero

(¹) N. 2.

(²) *Tugurium* o *tegurium* nel significato di cappella è usato anche da Agnello: « Iste primus (Ursus) hic (Ravennae) initiavit templum construere Dei, ut plebs christianorum, quae singulis teguriis vagabat, in unum ovile piissimus collegeret pastor » (n. 23).

(³) FARABULINI, p. 294-295.

(⁴) N. 1.

(⁵) FANTUZZI, I. pag. XXI-XXXIII: « Il Bidente, o Ronco, scorreva verso Classe ».

a scamparla dalla ruina. Mentre Agnello scriveva, il venerabile edificio era caduto. [1]

Adunque al tempo di Agnello era tradizione in Ravenna che il primo vescovo avesse amministrato il battesimo da prima in Classe presso il mare, nella basilica di sant' Eufemia *ad mare* o almeno nel luogo o presso il luogo ov' essa fu edificata. Quindi appare che nella tradizione del IX secolo Sant' Eufemia *ad mare* era l'antichissimo battistero di Classe, abbandonato quando fu costrutto il nuovo entro le mura da Pietro II e da Vittore. E però la *basilica beati Probi* attigua a sant' Eufemia non poteva essere che l'antichissima basilica, o cattedrale di Classe, per parlare il nostro linguaggio.

Io non pretendo certamente che tutte le identificazioni di Agnello rispondano a verità. Ma intorno a quest' ultima, relativa a Sant' Eufemia, io credo benissimo che l'autore della Passione colle parole sopra riportate alludesse precisamente al luogo indicato da Agnello, cioè allo spazio ove si distendeva il primo cimitero di Classe ed ove sorsero le chiese di San Probo e di Sant' Eufemia. Si

---

[1] Non fu che sotto l'influenza di Agnello e nel tardo medioevo (gentile communicazione di monsignor Testi-Rasponi) che, distrutta la chiesa di sant'Eufemia di Classe, i ravennati vollero applicare la denominazione *ad arietem* alla chiesa (recente) di sant' Eufemia, situata presso Ravenna. Già il Zirardini (loc. cit. 137-138) si era accorto che questa Sant' Eufemia *ad arietem* presso Ravenna non poteva essere molto antica.

Resterebbe a spiegarsi perchè la basilica di Classe si chiamasse promiscuamente *ad mare* e *ad arietem*. Alcuni eruditi spiegano *ad arietem*: presso il fiume Montone, ma il Fantuzzi (loc. cit.) ci avverte che il fiume Montone tardi prese il nome di *Aries*. Al tempo di Agnello, e prima, ebbe altro nome.

Quando il battistero della basilica, detta di san Probo, dopo la metà del VI secolo, prendesse il nome di sant' Eufemia non saprei dire. Alcuni eruditi credono che il culto della santa di Calcedonia divenisse popolare in Occidente dopo il celebre sinodo tenuto in quella città verso la metà del V secolo. Ma vedi LANZONI, *I sermoni di San Pier Crisologo*, p. 55-67, 144; ove correggasi ciò che dico delle due Sant' Eufemia.

rilegga il passo in questione. Tutti i particolari del racconto corrispondono esattamente col luogo indicato da Agnello. Certo l'autore della Passione non poteva pensare che colà nel tempo di Apollinare esistessero una basilica di san Probo e un battistero di sant' Eufemia; ma egli si riferiva a quel luogo, quindi scrisse che Apollinare celebrava la messa in un *tugurium*, cioè in una cappella privata, non lungi dal muro di Classe e che battezzava i neofiti nell'onda vicina.

La *Passio sancti Apollinaris* rappresenta la tradizione ravennate dell'età in cui fu scritta. Adunque nel tempo dell'arcivescovo Mauro (642-671 c.), tempo probabile della Passione [1], la chiesa ravennate poneva il luogo delle prime adunanze cristiane là dove sorsero le basiliche di sant' Eufemia e di san Probo.

Dopo tutti questi argomenti credo di poter conchiudere con ragione che la basilica di san Probo e quella di sant' Eufemia furono l'una l'antichissima cattedrale di Classe, l'altra il battistero annesso, e che questi due edifizi sorsero nell'area del primitivo cimitero di Classe, sostituendosi probabilmente a più modesti edifizi, costruiti nella primissima êra della libertà cristiana.

Sento il dovere e lo compio con piacere di manifestare che questa conclusione e l'ossatura della dimostrazione mi furono comunicate dalla squisita gentilezza dell'amico monsignor Testi-Rasponi, che mostra un intuito tanto fino nell'interpretare il più importante storico di Ravenna.

Quindi alla domanda fatta di sopra: dove si radunassero i fedeli di Classe al tempo di Severo, ove il vescovo celebrasse l'eucarestia, ove battezzasse i neofiti, ove istruisse i suoi figli spirituali ecc. non è difficile rispondere. Questo luogo venerabile nella storia della chiesa di Ravenna

---

[1] ZATTONI, *La data della « Passio sancti Apollinaris » di Ravenna*, p. 12-17, Torino, Clausen; TESTI-RASPONI, *Note marginali ecc.* II, 7-376.

non può essere che l'area del primo cimitero di Classe, ove sorsero le chiese di San Probo e di sant'Eufemia.

Se al tempo di Severo non esistevano ancora gli edifizi adornati da Massimiano e visti in parte da Agnello, vi dovevano essere almeno delle costruzioni più modeste, donde derivarono le due sopra accennate.

Severo, come i suoi predecessori, fu sepolto fuori delle mura di Classe, vicino a un *vicus* detto *Salutaris*. Infatti Agnello narra che nel secolo VI la basilica di san Severo fu eretta accanto alla sepoltura del vescovo. Ora questa basilica era situata, secondo lo storico ravennate, « in civitate dudum Classis, non longe a regione quae dicitur Salutaris » ([1]) e altrove: « in regione quae vocatur Vico Salutaris ». ([2])

Il Zirardini ha creduto che la basilica e quindi la sepoltura di san Severo si trovassero dentro Classe, ma ciò non può stare. Agnello dimorando in Ravenna quando dice: *in civitate dudum Classis*, non sempre intende parlare del solo territorio compreso nel perimetro delle mura. Del resto la città era già distrutta nel secolo IX. Di più, secondo lo storico ravennate, *Vicus Salutaris* era fuori delle mura di Classe. Invero egli scrive: « a porta Classis, quae dicitur Vicus Salutaris, quae erat iuxta flumen Pantheum », cioè la porta che metteva *al Vicus Salutaris* ([4]). Era dunque fuori di Classe anche la chiesa. Lo stesso scrittore narra nella biografia di Mauro che innanzi all'arca dell'arcivescovo, situata nel quadriportico di Sant' Apollinare in Classe era un « lapis porfireticus » tanto lucido che, aperte le porte che guardavano alla chiesa di san Severo, ci si vedevano come in uno specchio gli uomini e gli animali che passavano. ([5]) Ora Sant' Apollinare era certamente fuori delle mura, un miglio o poco più, distante

---

([1]) N. 15.
([2]) N. 93.
([3]) Loc. cit. 248-249.
([4]) N. 151.
([5]) N. 113.

da San Severo. E però se si suppone che San Severo fosse dentro la cinta, non si capisce perchè Agnello avrebbe detto: « apertis ianuis quae respiciunt ad ecclesiam beati Severi », cioè ad un oggetto che dal portico di Sant'Apollinare non si poteva certo vedere. Al contrario la frase agnelliana diventa chiarissima se si ammette che Sant'Apollinare e San Severo, quatunque alquanto discoste l'una dall'altra, si trovassero amendue fuori delle mura. In tal caso dall'una chiesa poteva benissimo vedersi l'altra, e quindi le porte occidentali del quadriportico di sant'Apollinare (perchè questa basilica era a levante dell'altra) potevano convenientemente appellarsi le porte che guardavano a San Severo. Se si ammette l'opinione del Zirardini, bisognerebbe credere che le ossa di Severo fossero o sepolte dentro il castello, o dal suburbio in tempi posteriori trasferite dentro. Ma il primo era nel secolo IV vietato dalla legislazione romana. Il secondo non ha nessun appoggio nella tradizione ravennate. L'egregio amico monsignor Testi-Rasponi mi assicura che molti documenti, di poco posteriori ad Agnello, dimostrano evidentemente che San Severo giaceva fuori di Classe.

Il sepolcro di Severo era a occidente di Classe, a due miglia circa da Ravenna, e a un miglio, o poco più, dalla basilica di sant'Apollinare [1]. Consisteva in un sarcofago di marmo di piccole dimensioni, come si raccoglie dai racconti di Agnello, di Liutolfo e di altri, dei quali mi occuperò nei seguenti paragrafi.

Nel secolo IX questo sarcofago conteneva i resti mortali non solo del vescovo, ma ancora di due donne, l'una di nome *Vicentia* o *Vincentia* e l'altra *Innocentia*, la prima creduta sposa e la seconda figlia del vescovo. Ciò è conforme ai costumi del tempo. Nel IV secolo, ed anche nei seguenti, parecchi cristiani dal coniugio passarono ai primi gradi della gerarchia ecclesiastica e vollero essere sepolti colla moglie e coi figli. Flavio Latino,

---

[1] Loc. cit. 248-249

vescovo di Brescia, ricevette sepoltura insieme colla figlia Latinilla (1). Un resto di diciannove linee di una tavola sepolcrale di famiglia del IV secolo, scoperto nel pavimento della basilica di Santa Petronilla, in Roma, parla di un Marcello vescovo e della sua famiglia. (2) Felice III papa (483-92) fu sepolto presso la basilica di san Paolo fuori delle mura colla moglie Petronia, colla figlia Paola e col figlio Gordiano (3). Cassio, vescovo di Narni (28 giugno 558), riposò insieme colla moglie Fausta, « consors dulcissima vitae », come si legge nella sua iscrizione sepolcrale (4). Può essere che qualche cosa di simile si leggesse sull'avello di Severo.

Prima che gli arcivescovi di Ravenna pensassero ad erigere una ricca e vasta basilica in onore del santo, il sarcofago di Severo era chiuso entro una cappella, che al tempo di Agnello portava il titolo di « monasterium sancti Rophili » (5). Probabilmente questa cappella prese il nome di san Ruffillo, vescovo e protettore di Forlimpopoli, dopo che il sarcofago di san Severo ne fu estratto.

Forse era una cella funeraria o un sepolcreto di famiglia edificato poco dopo la morte di Severo, od anche durante la vita di lui, destinato dal vescovo istesso alla sepoltura sua e dei suoi cari. Agnello (6) chiama *monasterium* anche il così detto sepolcro di Galla Placidia.

---

(1) M. ARMELLINI, *Lezioni di archeologia cristiana*, p. 386, Roma, 1898.

(2) *Nuovo Bullet. di archeol. cristiana*, p. 26, an. 1889.

(3) GRISAR, *Histoire de Rome*, I, 376, Ed. Desclée

(4) Lo stesso, II, 316-317.

(5) « Sublatum est ab eo (Iohanne II archiepiscopo, 578-595) sanctum (Severi) corpus de monasterio sancti Rophili, quod ad ipsius ecclesiae latus suffultum est, virorum parte, et in media ecclesia conlocavit ». (n. 98). Questo passo di Agnello è la memoria più antica dell'esistenza e del culto di san Ruffillo, vescovo e protettore di Forlimpopoli. Confronta: LANZONI, *San Mercuriale nella leggenda e nella storia*, p. 58, nota 10, Roma, Ferrari 1905

(6) N. 24.

lo crederei che il « monasterium sancti Rophili », che nel secolo sesto conteneva il sarcofago di Severo, e il « monasterium sancti Pulionis » presso Ravenna che nel IX secolo racchiudeva quello di Fiorenzo, terzo successore di san Severo ([1]), fossero da principio due cappelle sepolcrali. Il mausoleo di Florenzo, dopochè gli fu edificata dappresso nel secolo quinto la basilica di san Pietro, sarà diventata la cappella di santa Petronilla (questa santa credevasi la figlia del principe degli apostoli e per questo si sarà scelta per titolare dell'oratorio), e la cella di Severo, dopo la costruzione della chiesa dedicata in suo onore e il trasporto delle sue ossa, avrà preso il nome di cappella di san Ruffillo.

Presso il luogo ove Severo fu sepolto, a due metri circa di profondità giace sotterra un ampio sepolcreto, dove gli scheletri si trovano ora inserti in grandi vasi di terracotta disposti orizzontalmente, ora di tumuli coperti a tetto di tegole. ([2]) Mancano indicazioni precise per conoscere se questo cimitero fosse più antico della sepoltura di Severo, o se cominciasse intorno al suo sepolcro o alla sua basilica.

Dopo la morte di Severo un mutamento considerevole avvenne nelle condizioni morali della diocesi di Ravenna. Agnello non sa dire ove fossero sepolti i due immediati successori di Severo, cioè Liberio II e Probo II ([3]). Ma, cominciando da Fiorenzo, terzo da Severo, vescovo della seconda metà del IV secolo, fino all'arcivescovo Agnello (✠ 570), lo storico Ravennate sa che tutti, eccetto Pier Crisologo e Pietro II, furono tumulati o presso Ravenna o in Ravenna stessa. E lo stesso scrittore ricorda che al tempo del vescovo Liberio III, successore di Fiorenzo e vissuto fino ai primi anni del V secolo fu edificato presso

---

([1]) « Florentius sepultus est... in monasterio sanctae Petronillae, haerens muris ecclesiae apostolorum » (Petri et Pauli) (n. 21).

([2]) C. Ricci, *Guida di Ravenna*, 4 edizione pag. 127.

([3]) N. 19, 20.

Ravenna un oratorio dedicato in onore del martire Pollione, come ho detto sopra. Questi fatti significano chiaramente, se io non erro, che almeno nella seconda metà del IV secolo il cristianesimo prendeva possesso del suburbano vicino a Ravenna e che il centro della diocesi spostavasi da Classe e si avvicinava alla città madre. È lecito pensare che Severo colle sue apostoliche fatiche abbia contribuito non poco a questo progresso della cristianità ravennate.

Presso il modesto mausoleo del secolo IV sorse più di due secoli dopo la grandiosa basilica, a cui ho accennato di sopra.

Già nella prima metà del secolo VI i vescovi di Ravenna avevano eretto presso il muro di Classe la superba basilica in onore di sant' Apollinare. Cominciata da Ursicino (532-536 c.) essa fu dedicata da Massimiano (19 aprile 547). [1] Lo stesso arcivescovo trasferì nel portico di questa basilica l' urna del protovescovo [2], e dentro la chiesa, che prese il nome da Probo, le ossa di questo presule, di Calocero e, pare, di Eleucadio. [3] Non molto dopo l' arcivescovo Pietro III (570-578) pensò a Severo. Esso pose mano a innalzare una ricca e vasta basilica in onore di questo santo presso la cella stessa che conteneva le sue ossa; ma, colto dalla morte, non potè terminare il lavoro. Esso fu compiuto dall' arcivescovo Giovanni II (578-595), romano, l' amico di Gregorio Magno. [4] Lo stesso Giovanni stando al racconto di Agnello [5], racconto desunto o da una iscrizione o dalla tradizione orale, trasportò il sarcofago di san Severo dalla sua cella funeraria in mezzo alla nuova basilica sotto l' altare. Così Massimiano aveva collocato le ossa di Probo e degli altri due com-

---

[1] AGNELLO n. 63 e 77.

[2] *Corpus inscript. latin.* XI. 293: AGNELLO, n. 114.

[3] AGNELLO, n 77.

[4] AGNELLO, n. 26, 93, 98, 113.

[5] N. 98.

pagni in un sarcofago sotto l'altare della basilica di Classe. Così Mauro (642-671 c.) trasferirà entro sant' Apollinare le ossa del protovescovo. (1) Lo storico ravennate parla di altri lavori di Giovanni; ora il suo testo è mutilo: « corpus beati Severi confessoris in medio dedicavit templo ....mira magnitudine visibus ornavit ».

L'antico mausoleo rimase attiguo al muro laterale della basilica a destra di chi entrava in chiesa. Infatti Agnello scrive: « de monasterio sancti Rophili, quod ad ipsius ecclesia[e] latus suffultum est, virorum parte ». (2) Egli ricorda spesso nelle antiche chiese ravennati la *pars virorum* e la *pars mulierum*, vale a dire lo spazio della chiesa destinato agli uomini e quello riservato alle donne. (3) Descrivendo i mosaici di San Martino (oggi Sant' Apollinare Nuovo) ancora esistenti, dice chiaramente che in questa chiesa la *pars virorum* era a destra di chi entra. (4) Ora, se l'uso di San Martino era comune a tutte le altre chiese ravennati e di Classe, l'*oratorium Sancti Rophili* sorgeva nel lato destro, per chi entrava, della basilica. In verità secondo Gregorio di Tours (5) la parte più nobile era la *dextra pars*; e Pier Crisologo, ravennate, comentando nel sermone 78 il capo 21 di Giovanni scrive: « Miserant in dexteram, miserant in virilem partem, sed, ut pueri, adhuc trahere non valebant ».

Un calendario ravennate, pubblicato dal Muratori, (6) pone la dedicazione di San Severo nel 17 maggio. Questo documento non mi sembra anteriore al XIII secolo. Ma la data della dedicazione potrebbe derivare da fonte più antica e autorevole. E se fossimo certi che questa data non fu mutata mai coll'andar del tempo e che nella dedicazione di San Severo non si derogò all' uso introdotto

(1) N. 114.
(2) N. 98.
(3) N. 23, 36, 67, 72, 88, 98.
(4) N. 88.
(5) *In gloria martyrum*, p. 543, ediz. Krusck.
(6) *Spicilegium ravenn.*, p. 582.

di celebrare siffatte solennità in un giorno festivo, la cerimonia della dedicazione di San Severo sarebbe avvenuta o nel 582 o nel 593. Infatti durante l'episcopato di Giovanni II (578-595) il 17 maggio cadde in giorno festivo solo in quei due anni. Propenderei pel 582. Nel 592 Giovanni II inalzava presso Sant'Apollinare un altro edifizio sacro, cioè la cappella dei santi Marco, Marcello e Felicola.[1]

Non è noto se e quali mosaici incrostassero l'abside o le pareti di San Severo.

Nell'abside furono posti i cinque seguenti distici:

> Multorum lucens divino fabrica cultu
> esse sacerdotum se manifestat opus.
> Ceperat egregius hoc Petrus condere pastor,
> in quo nescit eum mors retinere virum.
> Sed quae tecta senex nedum perfecta reliquit,
> Romae vir natus hocce peregit opus.
> Successor prudens Petri pastorque Ioannes,
> qui quod inest tanto tulit honore decus,
> ipse pater populi veniens romanus ab Urbe
> digna suis meritis haec monimenta dedit.

Agnello, quantunque non li riporti nel suo lavoro, vide senza dubbio e lesse questi versi. [2] Ce li ha conservati Girolamo Rossi, riproducendoli da un manoscritto ravennate. [3] Egli li fa seguire da sette brutti esametri, da lui attribuiti erroneamente al VI secolo:

> Haec est prisca domus sancta renovata Severo,
> cuius honore Deo psalluntur carmina vero,
> quingentis Domini sub denis septies annis
> amplius his quinque, bone lector, in ordine iunge,
> imperium retinente secundo Iustiniano
> annis undenis regnando vivus in orbe,
> Virginis a partu quae peperit absque reatu.

---

[1] AGNELLO, n. 98.

[2] Come risulta dai n. 93 e 98.

[3] *Historia Raven.* p. 278. Questi versi sono pure nello Spreti (I, 361), nel Fabri (*Sagre memorie* I, 338), nel Bacchini (II, 37), nell'Amadesi (I, 164), negli *Annales Camaldulenses* (I, 146-147) nel Bormann (*Corpus inscript. lat.* XI, 265 e 301), e, incompiuti, nelle note dell'Holder-Egger ad Agnello (p. 337).

Quest' inscrizione contiene un errore manifesto. Il versificatore, nominando Giustiniano II, alluse senza dubbio non al principe di questo nome, che regnò prima dal 685 al 695, quindi dal 704 al 711, ma a Giustino II, che fu imperatore dal 565 al 578. L'anno undecimo del regno di costui corrisponde al 575. Ma questa non può essere la data in cui l'edificio fu dedicato o compiuto. Pietro III morì nel 578 senza finire la chiesa. Quest' inscrizione deve riportarsi molto più giù del VI secolo. Probabilmente o si riferisce a un restauro del tempio o è un semplice esercizio letterario di uno scrittore medioevale.

Per le stesse ragioni è da rigettarsi la data fornita dal *Chronicon Raven.* pubblicato dal Muratori [1]: « Circa annos domini DLXXVIII ecclesia sancti Severi extra Rav. Classe aedificata est per Petrum... archiepisc. raven. ».

La basilica di san Severo chiude il ciclo delle grandi costruzioni sacre, onde furono riempite Ravenna, Cesarea e Classe dai primordii del V alla fine del VI secolo.

Da questo tempo specialmente il culto di san Severo dovette diffondersi nella provincia ecclesiastica di Ravenna e fuori. Le sue reliquie, cioè le *sanctuaria suscepta a corpore,* come usavasi nel VI e nel VII secolo, furono richieste da vescovi e deposte in cappelle sorte qua e là in onore del santo. Nel 1871 sotto l'altar maggiore del duomo di Grado sul golfo di Trieste furono scoperte due capselle reliquiarie, attribuite dagli archeologi al secolo sesto incirca. Nell'una furono trovate alcune capsule d'oro, ognuna delle quali era fornita di un nome. Vi si leggevano i nomi della Beata Vergine, dei santi Ippolito, Sebastiano, Pancrazio, Agnese, martiri di Roma, di San Vito della Lucania, di san Martino di Tours, di san Trofimo di Arles (?) e finalmente dei santi Cassiano d'Imola e Apollinare e Severo di Ravenna. [2]

---

[1] *Spicileg. raven.* p. 577.

[2] *Bullettino d'archeolog. crist.*, serie 2, anno III, fasc. 1, pag. 42 e an. IV p. 156; serie 3, an. III, p. 39-42.

Se volessimo credere a monsignor Duchesne ([1]) e al Zattoni ([2]) le reliquie di san Severo sarebbero state domandate a Ravenna molto prima del VI secolo. Il giorno 27 novembre si legge nel Gerolimiano:

E. *Mediolan. Lucae, Andreae, Iohannis, Severi et Euphemiae.*

Rich. *In Mediolanio Lucii, Andreae, Iohannis, Severi.*

W. *In Mediolano Lucae, Andreae, Iohannis, Severi, Eufemiae.*

In questo elogio certo non si tratta di santi o di martiri milanesi, ma di una *translatio* o di un *ingressus reliquiarum Lucae ecc.* in Milano. Precisamente come nel 9 Maggio:

B. *Mediolano de ingressu reliqiarum apostolorum Iohannis, Andreae et Thome.*

E. *Mediol. Euphemici* (sic)....

W. *Mediolano...*

In altri codici: *Mediolano apostolorum Iohannis, Andreae et Thome in basilica ad portam romanam.*

Secondo il parere dell'illustre accademico francese, come nel 9 maggio si tratta di reliquie degli apostoli Giovanni (da Efeso), Andrea (da Costantinopoli) e Tommaso (da Edessa), così nel 27 novembre sarebbero indicate le reliquie di san Luca evangelista e di sant'Andrea apostolo (da Costantinopoli), di san Giovanni Evangelista (da Efeso), di sant'Eufemia (da Calcedone) e di San Severo da Ravenna). Io ammetto volentieri le identificazioni proposte da monsignor Duchesne, meno quella di San Severo. Mi pare che il san Severo del 27 Novembre debba cercarsi non in Occidente, ma in Oriente, donde provenivano gli altri santi, e precisamente in un luogo non molto discosto da Costantinopoli, come Efeso e Calcedone. Ora è appunto in Adrianopoli che era celebre un Severo, prete

---

(1) *Acta Sanctorum*, nov. II, 1, pag. LXXIV.

(2) *Il valore storico della « Passio » di sant' Apollinare*, nella « Rivista delle scienze Teologiche », an. I. p. 668, in nota.

martire, nel 23 ottobre. A questo santo, e non al nostro san Severo, aggiudicherei le reliquie trasportate in Milano verosimilmente nella seconda metà del IV, o nella prima del V secolo. Parmi che l'*ingressus reliquiarum* del 27 novembre debba spiegarsi in questo senso, vale a dire come un dono che la capitale dell'impero d' Oriente faceva de' tesori sacri suoi e dei dintorni a Milano. [1]

Nell' abside della basilica di sant' Apollinare in Classe, nei quattro spazii che sono tra le finestre si veggono le imagini in musaico di quattro vescovi di Ravenna vestiti pontificalmente col libro dei vangeli in mano. Vicino alle immagini si legge rispettivamente:

ECCLESIVS SC̄ SEVERVS SC URSVS VRSICINVS

A giudizio dei competenti questi dipinti non risalgono all'epoca della dedicazione della basilica (7 maggio 549), [2] ma sono posteriori, probabilmente del VII secolo. Orso è il fondatore della cattedrale di Ravenna, [3] Ecclesio della basilica di san Vitale, [4] Ursicino di quella di Sant' Apollinare in Classe [5]. Perchè questi tre vescovi fondatori, l'uno onorato del titolo di santo e gli altri due no, fossero accoppiati a San Severo è argomento degno di studio.

---

(1) Le reliquie dei medesimi santi furono trasportate in Aquileia come si legge nel Gerolimiano il 3 settembre:

B *In Aquileia dedicatio basilicae Andreae apostoli, Lucae, Iohannis, Eufemiae.*

E... *Lucae, Iohannis, Eufemiae..*

Rich. *Alibi Lucae, Iohannis, Eufemiae...*

W. *In Aquileia ingresio reliquiarum sanctorum Andrei apostoli, Lucae, Iohannis et alibi natale sanctorum Eufemiae...*

(2) Agnello, n. 77.

(3) Ivi, n. 23.

(4) Ivi, n. 57. 59. 61.

(5) Ivi, n. 63 e 77.

Nella prima metà dell' VIII secolo i Langobardi distrussero la città di Classe, [1] ma non le chiese nè dell' interno nè del suburbio.

Nell' alto medio evo, come risulta dai racconti di Agnello [2] e dei leggendisti posteriori, [3] i febbricitanti, probabilmente i colpiti dalle febbri malariche dominanti nel littorale di Ravenna, ricorrevano alla tomba di san Severo per essere guariti dalla loro noiosa infermità. L' autore del Pontificale ci riferisce la guarigione di un tale, fanciullo quando avvenne il fatto narrato da Agnello, maturo quando Agnello scriveva. Il racconto agnelliano ci dà notizia di certi usi curiosi della divozione popolare di quei tempi. Il fanciullo febbricitante insieme alla madre passò la notte entro la basilica con altri malati. Tutti presero sonno. Ma il fanciullo, tutto in un tratto, diede in un grido e destò gli altri. Tutti videro un gran lume, quantunque le candele fossero spente. Il fanciullo febbricitante, interrogato dalla madre che cosa gli fosse accaduto, rispose, alla presenza degli altri, che si era impaurito perchè aveva visto uscire dal sarcofago un uomo vestito con degli abiti episcopali, con una bella capigliatura bianca [4] e con una faccia angelica, che l' aveva toccato.

Queste veglie e queste visioni notturne avvenivano anche in altre chiese di Ravenna. Gli « Acta sancti Barbatiani presbyteri et confessoris », [5] composti tra l' VIII e il IX secolo, probabilmente tra la metà del IX e la fine del X, [6] narrano che Galla Placidia, edificata la

---

[1] Ivi, n. 151.

[2] Ivi, n. 15 e 16.

[3] Ne parleremo nel paragrafo terzo

[4] « Vidi ex hoc sepulcro egredientem virum episcopali habitu, canitie capitis decoratus, angelico vultu. Tetigit me et expavi » (n. 16). Agnello usa la frase *canitie capitis decoratus* anche a proposito della visione notturna di san Zaccaria alla nipote di Galla Placidia (n. 41).

[5] Da me pubblicati nella « Rivista di scienze storiche » an. VI [Pavia, 1909] fasc. VII, p. 635-638.

[6] Ivi, fasc. VIII-IX, p. 712 32.

basilica di san Giovanni vegliò insieme con san Barbaziano una notte nella chiesa, perchè l'evangelista mostrasse le sue reliquie da deporre sotto l' altare. Mentre i due erano tra il sonno e la veglia, apparve loro il santo apostolo col turibolo in mano e fece paghi i desiderii dell' imperatrice. [1] Pier Damiano racconta nel capo II della vita di san Romualdo, che nel 927 questo suo concittadino fu consigliato di pernottare entro la basilica di sant' Apollinare per conoscere la sua vocazione, e che durante la veglia Romualdo vide uscire di sotto l'altare della basilica il santo martire vestito degli abiti pontificali e col turibolo in mano. [2]

Mi pare che queste veglie notturne nelle chiese dei santi, o per ottenere la guarigione delle malattie o per ricevere dei responsi durante il sonno, somigliassero alquanto ai riti pagani dell' *incubatio*. [3]

Le ossa di Severo e delle due donne riposarono nella basilica di Classe per due secoli e mezzo incirca. Nel tempo dei Carolingii innumerevoli reliquie di santi italiani, o colla violenza o colla frode, furono involate ai loro sepolcri nativi e passarono ad arricchire le chiese della Francia e della Germania. Bande di ladri percorsero tutte le parti del nostro paese e fecero largo bottino. [4] Da una di queste furono rapiti a Classe i resti mortali di san Severo.

---

(1) « Vidit hominem in veste praeclara ambulantem, vultu angelico, et thuribulum in manu gestantem, incensum Domino mittendum ». (n. 12). L'apostolo appare *vultu angelico* come san Severo nel racconto agnelliano.

(2) « Beatissimus martyr sacerdotalibus infulis mirabiliter exornatus (gli « Acta sancti Barbatiani »: *veste praeclara*, Agnello : *episcopali habitu*), aureum in manu portans thuribulum, cuncta ecclesiae incensavit altaria (gli « Acta »: *thuribulum in manu gestantem, incensum Domino mittendum)*, et hoc facto, statim unde exierat rediit, et mox omnis ille splendor eum prosequens apparere cessavit » (Agnello: « congruo lumine fulgorem micantes... immensum lumen »).

(3) DELEAYE, *Le leggende agiografiche*, 2.ª edizione italiana, pag. 216-231.

(4) Nell' 826 (*Acta Sanctorum*, ian. II, 642-59) si trasferirono da Roma in Soissons le ossa di san Sebastiano e di san Gregorio Magno;

Narra Liutolfo, [1] scrittore contemporaneo, che un chericastro di nome Felice [2] faceva con una banda di suoi pari il brutto mestiere di percorrere l'Italia rubando, ovunque potesse, reliquie di santi e vendendole agli avidi ricercatori. Questo pessimo arnese capitò anche in Ravenna nell'836, o poco prima, e sedotti colle sue imposture i monaci di san Severo in Classe, fattosi quasi uno di loro, si accapparrò la fiducia del sacrestano e ne divenne aiutante. Colto il tempo opportuno, tolse dal sarcofago le reliquie di san Severo e delle due donne, e coll'aiuto dei suoi complici prese la fuga. Accortisi di ciò i monaci mandarono nunzii agli ottimati d'Italia perchè sorvegliassero i passi delle vie e impedissero ai ladri di varcare la frontiera. Ma Felice, camminando di notte e fuor delle strade battute, giunse in Pavia e vi si nascose.

In questo tempo Lodovico, il Pio, mandava al figliuolo Lottario, residente in questa città, messi di riconciliazione e di pace, Otgario, arcivescovo di Magonza, Ildi, vescovo di Verdun e due conti. Felice si recò presso l'arcivescovo e gli narrò la prodezza compiuta. Costui, pieno d'allegrezza, prese le reliquie, le nascose nel suo scrigno e le

nell'834 in Frisinga quelle di sant'Alessandro e di san Giustino prete (M. G. H., *Scriptores* XV, 286-288); tra l'835 e l'838 in Fulda infinite altre di martiri e santi romani (*Acta Sanctorum*, febr. I, 518-528); nell'836 quelle di san Vito di Lucania in Sassonia (ivi, iun. III 507-513); nell'844 quella dei santi Crisanto e Daria (ivi, oct. XI, 490-494) nell'851 del martire romano Alessandro (M. G. H. *Scriptores*, II, 674-81), nell'862 di sant'Urbano (*Acta Sanctorum*, mai VI, 15) in in Autun: nell'865 dei martiri Eusebio e Ponziano (*Analecta Bollandiana*, II, 368-77) ecc. Durante il dominio degli imperatori della casa di Sassonia il furto, la rapina, il saccheggio dei corpi santi giunsero al colmo.

[1] Di lui nel seguente paragrafo.

[2] Luitolfo lo dice *gallus natione*. Il cherico che portò in Fulda le reliquie ricordate nella nota antecedente, è detto *Felix clericus italicus*. Gli editori di *Scriptores* XV, 336, n. 1 e 692 n. 1, pensano che si tratti dello stesso personaggio. Questo ladro di reliquie nell'858 pretese di portare a Lodovico, il tedesco, le reliquie dell'apostolo Bartolomeo. Cf. DUMMLER, *Geschichte des Ostfränk*. Reichs I.

sigillò, sborsando a Felice e a' suoi grossa somma di danaro, e, finita la legazione, tornò al suo signore, nascondendo i ladri tra le persone del suo seguito. (1)

Otgario portò con somma venerazione le reliquie in Magonza e le collocò nella chiesa di sant' Albano, (2) quelle di san Severo in un loculo presso l'altare del titolare, quelle di Vincenza presso un altro altare a sud, e quelle d' Innocenza a nord. Alquanto dopo lo stesso Otgario traslocò le ceneri di san Severo in Erfurt nella chiesa di san Paolo. Defunti poi e Otgario († 847) e il suo successore Rabano Mauro († 856) l'arcivescovo Carlo, figlio di Pipino, (856-863), concesse una parte delle reliquie d' Innocenza alle monache di Altenmünsster.

Sigeberto Gemblacense, scrittore del secolo XII, nella sua Cronica, (3) pone la traslazione delle reliquie di san Severo dall' Italia in Germania nell' 824; ma s' inganna. In quest'anno Otgario non era arcivescovo di Magonza. (4)

L'interpolatore degli annali di Lamberto di Hersfeld (5) scrive al 22 ottobre 836: « Otgarius archiepiscopus ossa santi Severi episcopi sibi delata transtulit in Erphesfurt, Thuringiae civitatem, et in Alto-monasterio XI kal. novembris »; e nell' 858: « Karolus archiepiscopus quandam partem de reliquis sanctae Innocentiae transtulit ad Erphesfurt ». Queste due notizie sono inesatte. Otgario portò le ossa di san Severo e delle due donne la prima volta in Magonza e qualche tempo dopo quelle di san Severo soltanto in Erfurt. Fu il successore di Otgario,

(1) Il buon parroco di Erfurt, M. Oppermann, che ha scritto una operetta sopra il nostro san Severo (*Der heilige Severus von Ravenna* ecc. p. 150, nota 23, Paderborn, 1878), ammette come cosa certa che Otgario si rivolgesse a Ravenna e ottenesse dall'arcivescovo il legittimo possesso delle reliquie rubate da Felice: ma questa ipotesi, che fa onore alla lealtà dell'ecclesiastico tedesco, è esclusa evidentemente dalla narrazione di Liutolfo e agli usi del secolo IX.

(2) Oggi distrutta.

(3) M. G. H., *Scriptores*, VI, 338.

(4) Ivi, *Scriptores*, III, 44.

(5) Ivi, *Scriptores*, III, 45 e 49.

Carlo, che trasportò nel monastero di Altenmünster, monastero non di Erfurt ma di Magonza, non le ossa di san Severo ma parte di quelle d'Innocenza. Ma, nonostante questi errori, le date dell'interpolatore di Lamberto possono essere esatte. Tutto persuade che l'ambascieria di Otgario a Lottario avenne dopo il natale dell'835, (1) quindi il trasporto della reliquie cade nell'anno seguente. In quanto al trasloco di parte delle reliquie di Innocenza ad Altenmünster, non vi sono ragioni nè per accettare nè per rigettare l'858. Carlo era vescovo appunto in quel tempo (857-863). (2)

In quanto al 22 ottobre, è da notarsi che i calendarii e i passionarii d'oltralpe pongono la festa di san Severo non nel 1 febbraio come a Ravenna, ma appunto nel 22 ottobre, (3) e che la narrazione di Liutolfo, nel codice viennese del secolo X, sul quale è fatta l'edizione dei *M. G. H.*, s'intitola: « Incipit translatio sancti Severi confessoris, quod est XI kal. novembris » (= 22 ottobre). Può quindi ritenersi che *l'ingressus reliquiarum* di san Severo in Magonza avvenisse nel 22 ottobre 836.

Udimmo da Liutolfo che quando Felice rapì le reliquie di san Severo, la chiesa omonima era ufficiata da monaci. Agnello invece, (4) scrivendo tra l'827 e l'831-2 la biografia di Pietro antistite, racconta che mentre scriveva « regebat curam ecclesiae sancti Severi confessoris Christi (Georgius presbyter classensis ecclesiae) vir valde venerabilis ecc. » certamente prete secolare, che nell'836 o nell'837 fu eletto arcivescovo di Ravenna. Altri potrebbe conchiudere da ciò che San Severo fu affidata ai monaci tra 827 e l'835-6 incirca, o potrebbe sospettare che lo scrittore

(1) Ivi, *Scriptores*, XV, 292, nota 4.

(2) Ivi *Scriptores*, III, 47 e 48.

(3) *Analecta Bollandiana*, VI, 183; XVII, 87, 117, 400; XXVII 332: *Catalogus codicum hagiogr. latinor. biblioth. regiae Bruxellensis*, I, III, 241, 381: *Catalog. codic. hagiogr. latinorum bibliotechae vaticanae*, 266: *Acta Sanctorum*, febr. I, 80, § 3: iun. VI, 360-61.

(4) N. 26.

tedesco sia caduto in errore. Infatti egli scrisse, come vedremo nel paragrafo secondo, dopo l'858, e vide Ravenna di passaggio come romeo circa nel medesimo tempo. Potrebbe quindi aver creduto, erroneamente, che i monaci da lui visti in san Severo dopo l' 858 vi abitassero anche al tempo del furto, cioè nell' 836. Ma forse nell' 836 erano addetti al servizio della basilica di San Severo ecclesiastici secolari e monaci contemporaneamente. Il caso non sarebbe isolato nella storia ecclesiastica ravennate di quei tempi. La *Vita Probi*, del X secolo, in un passo che potrebbe dipendere dalla biografia agnelliana dell' arcivescovo Valerio (vissuto tra la fine dell' VIII e il principio del IX secolo) oggi perduta, narra che costui « primi apicis ravennatis ecclesiae suscipiens officia...... utraque, scilicet caenobitarum canonicorumque, instaurans officia fideliter suo tempore (in ecclesia beati Probi)...., disposuit cuncta ». [1]

La traslazione delle reliquie di san Severo in Germania diffuse colà grandemente il suo culto. [2]

Dopo il furto dell'836 il sarcofago rimase al suo posto. Un leggendista ravennate del secolo XII-XIII, di cui dirò nel terzo paragrafo, [3] lo chiama: « quoddam pilum marmoreum... apud urbem Classem adhuc extantem in vico Salutari ». Anzi gli scrittori ravennati dopo l'836 non parlano mai del furto di Felice, e suppongono che il corpo di san Severo riposasse tuttavia nella sua basilica di Classe. Essi narrano che i febbricitanti, come prima dell'836 così dopo, ricorrevano al sepolcro di san Severo e presso il tumulo di lui ottenevano la guarigione; e aggiungono che nei bollori dell'estate ne scaturiva dell'acqua prodigiosa. Pier Damiano, (1072) nel suo secondo sermone in lode di Severo scrive: « Sed cur ista de antiquis beati Severi miraculis dicimus, cum hodie non pauca prodigiorum signa

---

(1) *Spicilegium raven.* 554.

(2) Vedi, se ti piace, M. G. H. *Scriptores*. IV, 826; XV, 1096; e M. Oppermann, *Der heilige Severus von Ravenna*, p. 37 e segg.

(3) *Analecta Bollandiana*, XXIII, 263.

e sacre reliquie di Ravenna ci presenta
le. La *Vita Probi*, del X secolo, (1) scrive
eucadio, terzo successore di Apollinare,
Astolfo, re dei Langobardi e che quello
o, trovavasi in Tortona. Eppure, cento
lo o non seppe, o non volle dir nulla,
visto, li pone tutti e due sepolti nella
icadio.

lerei che l'anonimo ravennate del secolo
ique non lo dica, abbia conosciuto Liu-
dei fatti da lui narrati. Infatti. come
ontò la morte di Severo, non come
mo del XI secolo, ma come Liutolfo.
li Agnello, dell' Anonimo del secolo XI
, chiama *sanctae et beatae* le due donne
li Liutolfo. Le frasi: *verissime et absque*
itta l'aria di una risposta sommaria a
urto già circolanti in Ravenna al tempo
vero come poteva Ravenna nel secolo
che le chiese di Germania si vanta-
e ossa di san Severo e delle due donne,
lecennio del XI secolo fino dopo la metà
civescovi di Ravenna furono quasi tutti
eschi? Il ... scrittore ravennate per
che ric... ...licitamente il furto del-
Girolam...
ravennati ... successore di
... più secoli

... di san
... di cui
... Una
... nel
... del

... raven.
237.
Memorie

in venerabili sepulturae suae basilica fieri frequenter audiamus? Nam ut de ceteris sileam, illud... referendum quod sub ipso altaris (o *altare?*) sacratissimi sui corporis clarissima sensim emanat aqua, diversis languentium valetudinibus profutura? Nam... mox ut eam pectora aegrota percipiunt, protinus de infirmitate ad salutem pristinam convalescunt. Et, ut mirabilem rem fieri mirabiliter audias, non in vernalis clementia temporis, non in autumnalis inundantiae pluviis, non in imbriferae algoribus hyemis... sed in ipso fervidae aestatis ardore eam noveris in arida calce et duris lapidibus ebullire. Ut videlicet quando maior incumbit necessitas aegritudinum.... et humanae infirmitati, quae tunc in ignei caloris gignitur vitio, medicorum more, vim curationis ex contrario obiiciat elemento ». Un anonimo del secolo XI, di cui dirò nel terzo paragrafo: « Ex eo tempore (mortis sancti Severi) usque hodie... Dominus... apud tumulum eius... operatur miracula ubi nunc est in eius honore basilica marmorea tabulatis (?) fabricata »; « Vir autem Domini Severus apud nos plenus (?) habetur in proprio tumulo »; « Omni tempore quot febrientes, quotque dolentes diversitate languorum vel quot angustiati diversitate causarum (?) sanitati atque laetitiae fuerint in templo eius » ecc. E finalmente il su ricordato leggendista del secolo XII-XIII: « Post mortem vero eius (Severi) ad ipsum sepulcrum multa per eos (Severum, Vincentiam et Innocentiam) Dominus miracula demonstravit et usque modo non desistit. Multi iam ibi sanati sunt infirmorum. Nam de sepulcro eorundem mediis fervoribus aestivi temporis longe a terra velut de fonte profluit aqua, quae a nullo vase ligneo nel lapideo teneri queat. Multos febricitantes ea vidimus esse salvatos atque videmus omni anno ad laudem et gloriam Domini... atque suorum confessorum verissime et absque dubio ibi quiescentium in ecclesia vocabuli sancti Severi in civitate dudum Classis, in vico Salutari, in absida subscripta ». [1]

---

[1] Anche Ricobaldo (*Rerum Ital. Scriptores*, IX, 184) scrive: « Severus.. iacet [in] ecclesia sui nominis extra Classem ».

La storia delle sacre reliquie di Ravenna ci presenta un altro fatto simile. La *Vita Probi*, del X secolo, [1] scrive che il corpo di Eleucadio, terzo successore di Apollinare, fu portato via da Astolfo, re dei Langobardi e che quello di Marciano, quarto, trovavasi in Tortona. Eppure, cento anni prima, Agnello o non seppe, o non volle dir nulla, perchè, come si è visto, li pone tutti e due sepolti nella chiesa di sant' Eleucadio.

Tuttavia io crederei che l' anonimo ravennate del secolo XII-XIII, quantunque non lo dica, abbia conosciuto Liutolfo o avuto notizia dei fatti da lui narrati. Infatti, come vedremo, egli raccontò la morte di Severo, non come Agnello e l' Anonimo del XI secolo, ma come Liutolfo. Egli, a differenza di Agnello, dell' Anonimo del secolo XI e di Pier Damiano, chiama *sanctae et beatae* le due donne di Severo, al pari di Liutolfo. Le frasi: *verissime et absque dubio*, mi hanno tutta l' aria di una risposta sommaria a dubbii intorno al furto già circolanti in Ravenna al tempo dell' anonimo. E invero come poteva Ravenna nel secolo XII-XIII ignorare che le chiese di Germania si vantavano di possedere le ossa di san Severo e delle due donne, mentre dal primo decennio del XI secolo fino dopo la metà del seguente gli arcivescovi di Ravenna furono quasi tutti di nazionalità tedeschi? Il primo scrittore ravennate per quanto io sappia, che ricordi esplicitamente il furto dell' 836, è lo storico Girolamo Rossi. [2]

Nel 1706 i ravennati ottennero dal successore di Otgario alcune particelle delle ossa rapite 8 e più secoli prima. [3]

Nella metà incirca del XV secolo la basilica di san Severo, minacciando ruina, fu demolita. I marmi di cui parla l' Anonimo dell' XI secolo, andarono dispersi. Una nuova chiesa, meno ampia della prima, fu costruita nel posto dell' antica, demolita anch' essa verso la fine del

---

(1) *Spicilegium raven.* 556.

(2) *Hist. Rav.* 237.

(3) TARLAZZI, *Memorie sacre*, 394-395, Ravenna 1852.

XVIII secolo. Il luogo della chiesa e del monastero di san Severo oggi è indicato da un basso rudero di torre (¹).

Agnello fa capire abbastanza che quantunque le due donne, Vincenza ed Innocenza, riposassero nello stesso sarcofago col santo vescovo sotto l' altare della basilica tuttavia il calendario ecclesiastico di Ravenna non le registrava tra i santi. Lo storico ravennate non dà loro il titolo nè di beate nè di sante, e ne parla in modo, come puoi vedere nel paragrafo seguente, che fa intendere che a suo tempo non si ritenevano come sante. Ma Otgario, sapendo che Felice aveva rubato i tre corpi da un sarcofago situato sotto l' altare di una basilica, giudicò che si trattasse di tre corpi santi, e quindi ordinò che come tali fossero ricevuti dal clero e dal popolo di Magonza, e li collocò uno separatamente dall' altro nella chiesa di sant' Albano e quindi altrove. Liutolfo poi chiama *sancti* indistintamente Severo e le sue donne. E da quel tempo in Germania le due donne cominciarono a venerarsi di culto proprio.

Ciò spiega perchè Liutolfo, come narra egli stesso, dopo avere ascoltato in Ravenna dai monaci di San Severo la vita del santo vescovo, chiedesse al suo informatore in qual giorno si celebrasse da loro la solennità di san Severo, di santa Vincenza e di santa Innocenza: « Post haec interrogavi », dice nel capo 12 della prima parte, « de festivitatibus sanctorum, in quibus essent celebrandae kalendis ». Il monaco informatore di Liutolfo sentiva la prima volta parlare di una festa delle sante Vincenza e Innocenza. Ma egli non osò di dare una risposta netta e precisa alla domanda del pellegrino tedesco. « Sancti Severi, inquit, festivitas in kalendis februarii celebratur, sanctarum vero faeminarum, quoniam propter infestationem paganorum (vale a dire dei Saracini) lapsa est de memoria, idcirco una cum illius solemnitate in

---

(¹) Ivi, 411; C. Ricci, *Guida di Ravenna*, 4ª. edizione, 127.

supradictis colitur kalendis ». Nessuno vorrà credere che le infestazioni dei Saracini nel lido di Classe potessero far dimenticare ai ravennati il giorno festivo delle due donne, se questo era registrato nel calendario diocesano. Certo, come le ruberie e i saccheggi dei Maomettani non riuscirono a cancellare dalla memoria dei ravennati il giorno della festa di san Severo, così non avrebbero cancellato quello della festa delle due donne, se si fosse celebrata davvero. Se il monaco fosse stato leale e sincero, come Liutolfo si mostra in tutto il suo racconto, avrebbe dovuto rispondere: « La vostra domanda, o ospite, riesce nuova a noi tutti, perchè noi celebriamo ed abbiamo sempre celebrato la festa di san Severo nel 1 febbraio; ma delle due donne non si è celebrata nel tempo passato e non si celebra ora. Nel 1 febbraio i nostri atti di culto furono sempre rivolti al santo vescovo, non alle due donne ». E in vero due secoli dopo il colloquio dei monaci di san Severo con Liutolfo, il culto delle due donne in Ravenna è ancora ignoto. L'Anonimo del secolo XI, ogni qualvolta parla di loro, non le appella nè *beatae* nè *sanctae* e non accenna menomamente a pratiche di culto e di divozione verso di loro. Lo stesso dicasi di Pier Damiano. Anzi il monaco di Avellana nel suo primo sermone si adopera di mostrare doversi credere ragionevolmente che la moglie di san Severo facesse penitenza e conseguisse la vita eterna: « Credi non quippe immerito potest quia... poenitentiam egit » ecc. Questo ragionamento sarebbe stato perfettamente inutile se il Damiano e i suoi uditori avessero venerato Vincenza come santa.

L'Anonimo del secolo XII-XIII, sopra citato, è il primo tra i ravennati che dà il titolo di sante alle due donne: « Multa per eos (Severum, Vincentiam, Innocentiam) Dominus miracula demonstravit.... ad laudem Domini atque suorum confessorum ibi quiescentium in ecclesia » ecc. Ma questo scrittore, come si è detto di sopra, probabilmente conobbe Liutolfo.

§ 2. San Severo nella leggenda del secolo IX.

SOMMARIO: Le vite più antiche di san Severo risalgono al IX secolo. — Sono quelle di Agnello e di Liutolfo. — Liutolfo in tutto, Agnello nella massima parte, specie nelle notizie biografiche di san Severo, dipendono dalla tradizione orale, eccetto nell'episodio della presenza di san Severo alla morte di san Geminiano. — La tradizione raccolta dai due scrittori è scarsa, — non generalmente affermata, — contiene anacronismi, notizie contraddittorie, inverosimili, derivate da documenti male interpretati.— Questa tradizione non rappresenterebbe un rivestimento leggendario di un nucleo storico primitivo;— ma un centone composto di diversi elementi raccolti da altre Vite di santi applicati a Severo.— Forse esistette una *Vita Severi*, quantunque Agnello e Liutolfo non l'abbiano conosciuta: — composta non prima della fine del VI secolo.

Non ci è pervenuta alcuna vita di san Severo anteriore al secolo IX. La più antica è quella di Agnello. La biografia *De Sancto Severo* nel suo *Liber pontificalis ecclesiae ravennatis* fu scritta tra l' 827 e l' 831-32 (1).

Circa trent' anni dopo Liutolfo, prete o monaco tedesco, probabilmente della diocesi di Magonza, ha scritto un' altra vita di san Severo. La sua operetta è divisa in due parti. Fu pubblicata negli *Acta Sanctorum* (2), nei *Monumenta moguntina* del Jaffè (3), e nei *Monumenta Germaniae historica* (4). La prima parte narra la biografia di san Severo; la seconda il furto e il trafugamento delle sue ossa in Germania.

(1) La biografia si trova nei num. 13-18 dell'edizione Holder-Egger. Che fosse composta tra l'827-831-2 vedi LANZONI, *Il « Liber pontificalis » ravennate*, pag. 18-20 e TESTI-RASPONI loc. cit. I, p. 7 e 11-14.

(2) Febr, I, 88, 91.

(3) *Biblioteca rerum germanicarum*, III, 507-517.

(4) *Scriptores*, XV, 289-93, pubblicata dell'Heinemann dal codice viennese n. 576 del X secolo. Sui codici di Liutolfo vedi: *Catalog. codd. bibliot. regiae Bruxel.* I, 241: *Analecta Bollandiana*, VI, 183 XXVII, 332.

La seconda parte non fu composta prima dell' 858. Infatti l'ultima traslazione delle reliquie, narrata da Liutolfo, è quella compiuta dall' arcivescovo Carlo (857-863), nell' 858, come si è visto nel paragrafo antecedente. Dopo questa traslazione Liutolfo ricorda pure « non paucas virtutes », che sarebbero avvenute in Altenmünster per l' intercessione delle sacre reliquie. Quindi bisogna collocare la seconda parte probabilmente qualche tempo dopo l' 858. Ma non si può discendere troppo, perchè Liutolfo stesso dice d'aver conosciuto quelli che intervennero alla traslazione delle sacre ossa da Magonza ad Erfurt, e di aver veduto, da fanciullo, quel Felice che rubò le reliquie di san Severo e le consegnò a Otgario. Ora il rubamento avvenne nell' 836.

Non vi è nessuna ragione per credere che la prima parte sia stata composta molto tempo prima. In essa Liutolfo afferma di essersi recato in Ravenna con altri suoi connazionali, in occasione di un pio pellegrinaggio a Roma, e di avervi chiesto notizie dei tre santi; perchè i maganzesi, quantunque ne possedessero le reliquie, tuttavia ne ignoravano la storia. Egli scrisse adunque dopo l' 836. Narra inoltre che giunto in Ravenna, incontrò a caso un monaco di san Severo, di origine Franco. Costui gli narrò di essere caduto due volte nelle mani dei nemici, l'una dei Normanni nelle Gallie, l' altra dei Saraceni nel monastero di san Severo di Classe. Ora l' incursione dei Saraceni nel littorale adriatico italiano, colla distruzione di Ancona e col saccheggio della basilica di Classe non avvenne prima dell' 840. Finalmente il monaco, che narrò a Liutolfo la biografia di san Severo, lamentò, come udimmo nel paragrafo antecedente, l' *infestatio paganorum* come una sciagura abbastanza lontana. Quindi Liutolfo ha scritto qualche tempo dopo l' 840. Tutto adunque conduce a ritenere che la prima parte del lavoro liutolfiano sia stata composta qualche tempo dopo l' 858, come la seconda.

Quali furono le fonti di questi due scrittori del secolo IX?

Quelle di Agnello si riducono a quattro capi: cioè alla propria esperienza, a monumenti, a documenti e alla tradizione orale. Al primo capo appartiene tutto ciò che egli narra sulla positura e della basilica, e dell' antico mausoleo, e del sarcofago di san Severo, sulle dimensioni di questo, e sulle guarigioni dei febbricitanti al sepolcro del santo ecc. (1). Al secondo capo appartengono le notizie relative alla costruzione della basilica e, forse, al trasporto del sarcofago in mezzo alla chiesa e ai nomi delle due donne (2). Ai documenti si riferisce l' intervento di Severo al sinodo di Sardica, raccolto probabilmente dalla Collezione di Dionigi Esiguo (3). Alla tradizione orale furono attinti:

1. l' elezione miracolosa di Severo per mezzo di una colomba « quod mihi narratum fuit a multis senioribus » (4): « de eo (Severo) in proverbium usque hodie dicitur a singulis gentibus » ecc. (5);

2. la morte e la sepoltura della figlia Innocenza nel sepolcro della madre Vincenza, il cui cadavere spontaneamente fece posto a quello della figliuola: « tanta autem illius sanctitas fuisse asseritur » (6);

3. che Severo in vita operò molti prodigii: « dicunt quidam » (7);

4. che Eracliano, vescovo di Pesaro, fu suo discepolo: « ut aiunt quidam » (8).

5. la morte di Severo, che si adagiò dentro il sarcofago della sposa e della figlia e spirò placidamente: « sicut narrante[s] o e[m] audivi » (9).

Agnello dice espressamente di non aver trovato in Ravenna nessuna vita o storia scritta del santo vescovo

---

(1) N. 15-16, 26, 93. 98.
(2) N. 15. 93, 98.
(3) N. 13.
(4) N. 17.
(5) N. 13
(6) N. 15.
(7) Ivi.
(8) N. 17.
(9) N. 15.

Severo: « Cuius beati viri apud nos non reperitur descripta historia » [1]. Non trovo alcuna ragione di non credere a questa affermazione dello storico ravennate. E perchè Agnello non avrebbe fatto menzione della *vita beati Severi confessoris,* mentre ricorda e cita gli altri documenti iografici ravennati, cioè la *Passio sancti Apollinaris* e la *Passio sanctorum Vitalis, Valeriae, Gervasii, Protasii et Ursicini?* [2]

Nel paragrafo antecedente ho studiato l'attendibilità delle notizie agnelliane desunte dalle prime tre fonti. Nel presente devo occuparmi delle tradizioni orali raccolte dallo storico ravennate risguardanti la biografia di Severo.

Nel num. 14 Agnello narra il miracoloso intervento del vescovo ravennate alla morte e al funere di san Geminiano, vescovo di Modena, senza indicare la fonte. Sembra che questo fatto non fosse desunto dalla tradizione orale. Infatti mentre il prete ravennate dice di aver ascoltato dalla bocca dei contemporanei tutti gli altri fatti, di questo tace. Gl'informatori di Liutolfo che, come vedremo, attingono al pari di Agnello alla tradizione orale dei ravennati, non ne dicono verbo. Certo i monaci di san Severo, che narrano al pellegrino tedesco la storia del loro patrono, secondo che raccontavasi nel cenobio, non avrebbero passato sotto silenzio un racconto così onorifico per il titolare del loro convento, se ne avessero avuto contezza. Adunque la tradizione ravennate del IX secolo sembra ignorasse questo particolare.

Io credo [3] che Agnello abbia lavorato di fantasia. In vero Geminiano, vescovo di Modena, sottoscrive per

---

[1] Ivi.

[2] N. 1-2, 4-5, e 32.

[3] Già nel secolo XVII il padre Daniele Papenbroek nelle sue *Animadversiones extemporales* al 31 gennaio degli *Acta Sanctorum* scrisse del su detto fatto le seguenti parole: « Videtur acceptus ex Vita sancti Ambrosii praesentis funeri sancti Martini, et sancto Severo perperam applicatus, quod notandum » (*Acta Sanctorum*, ian. III, 771). Recentemente l'amico mons. Belvederi nella « Rivista storico-critica delle scienze teologiche » (an. III, p. 356-357) è tornato sull'argomento.

mezzo di un suo sacerdote, di nome *Aper,* la lettera sinodica del concilio di Milano del 390 a papa Siricio: [1] « Ex iussu domini episcopi Geminiani, ipso praesente, Aper presbyter subscripsi ». Forse il santo vescovo era o per vecchiezza o per malattia diventato impotente. Adunque Geminiano non può esser morto prima del 390. Ora Severo, che era vivo nel 342-3, come poteva essere ancora in vita nel 390? Un pontificato di più di 50 anni è rarissimo oggi, lo era forse di più nel IV secolo. Inoltre il catalogo autentico dei vescovi ravennati vieta assolutamente [2] di protrarre l'episcopato di Severo fino al 390. Finalmente gli scrittori modenesi, come vedremo nel paragrafo seguente, prima di aver conosciuto il *Liber pontificalis* ravennate, non ebbero alcun sentore del prodigioso avvenimento narrato da Agnello. Il num. 14 del *De Sancto Severo* riposa quindi tutto sul falso. Agnello lo trasportò di peso nel suo lavoro dal n. 5. del libro I del *De virtutibus sancti Martini episcopi* di Gregorio di Tours. L'autore del Pontificale conosceva le operette del vescovo di Tours. [3] Ecco i due testi l'uno di fronte all'altro:

De sancto Severo	*De virtutibus sancti Martini* [4]
Beatus ille superius nominatus Severus dum missa celebraret, cum ipsius diaconus in pulpitum ascendisset et beati apostoli Pauli epistolas legeret, ut populorum conventus spiritualibus verbis reticeret, subito sanctus vir in extasim factus est, velut so-	Eo namque tempore beatus Ambrosius... mediolanensis civitati praeerat episcopus. Cui celebranti festa dominici diei ista erat consuetudo, veniens lector cum libro non antea legere praesumeret quam sanctus nutu iussisset. Factum est autem, ut illa die domi-

[1] Mansi, II, 1221.

[2] Lanzoni, *Il « Liber pontificalis » ravennate*, p. 53-54; Testi-Rasponi, *Note marginali* ecc. II, p. 57-115.

[3] Vedi il *Prologus* del Libro Pontificale, pag. 279, nota 2.

[4] Ed. Krusch, pag. 591.

pore detineretur nec pleniter dormiens aut vigilans. Aestimantes eum sui, quod somno arreptus fuisset, coeperunt latera eius pulsare. Ille autem quasi de gravissimo somno erigit se sursum et tristi animo dixit illis: « O quit fecistis? Quare inquietastis me? Quamvis a vobis hic viderer, in alio loco eram ». At illi perseverabant interrogantes eum, dicentes: « Dic nobis ubi fuisti, pater ». Quibus ille ait: « Indulgeat vobis Dominus, dilectissimi filii, pro eo quod expergefactum fecistis me, quia in sancta mutinense ecclesia eram et ibidem fratris et coepiscopi mei Geminiani ipsius antistes ecclesiae omnipotenti Domino animam commendavi et ibidem steti quousque praedictum sanctum corpus sepulcro poneretur ». Propter hanc igitur causam, ut veritas probaretur, cives ravennates et cives classensis equites miserunt ad superius iam dictam urbem mutinensem ut sancti viri eloquia cumprobarent. Qui dum requisitus fuisset dies vel hora, qua sancta anima beati Geminiani migrasset ad Dominum, dixeruntque: « Nonne domnus Severus pontifex vester ei animam commendavit et tandiu hic stetit quousque corpus eius sepulcro clauderetur, quo nica, prophetica lectione iam lecta, ante altare stante qui lectionem beati Pauli proferret, beatissimus antistis Ambrosius super sanctum altare obdormiret. Quod videntes multi, cum nullus eum penitus excitare praesumeret, transactis fere duarum aut trium horarum spatiis, excitaverunt dicentes: « Iam hora praeterit. Iubeat domnus lectori lectionem legere: spectat enim populus valde iam lassus ». Respondens autem beatus Ambrosius: « nolite », inquid, « turbari ». Multum enim, mihi valet obdormisse, cui tale miraculum Dominus ostendisse dignatus sit. Nam noveritis fratrem meum Martinum sacerdotem egressum fuisse de corpore, me autem eius funere obsequium praebuisse, peractoque ex more servitio, capitellum tantum, vobis excitantibus, non explevi ». Tunc illi stupefacti pariter et admirantes diem et tempus notant, sollicite requirentes. Qui ipsa die tempusque repperiunt, quod beatus confessor dixerat, se exequiis deservisse.

clauso ab oculis nostris repente evasit. » Qui reversi nunciaverunt per ordinem civibus suis ut eis narratum fuerat. Ex illo iam die coeperunt sanctitatem eius anplius venerari. (1)

Agnello, come sogliono fare gli agiografi posteriori, ha accresciuto la supernaturalità del racconto. Non è questa, forse, l'unica volta che l'autore del Pontificale, trovandosi a corto di notizie, ha ricorso al sistema degli agiografi d'invenzione, che consiste nel riempire le biografie dei santi con episodii rubati ad altri documenti, attribuendoli al proprio eroe. (2) Probabilmente l'avvicinamento di Severo a Geminiano fu suggerito ad Agnello dal fatto che nel calendario della provincia ecclesiastica di Ravenna le date commemorative dei due santi erano contigue. San Geminiano celebravasi il 31 gennaio e san Severo il 1 febbraio. Potrei recare innanzi moltissimi altri esempi di agiografi medioevali, che hanno creato relazioni di parentela, di amicizia od altro tra i santi ricorrenti nello stesso giorno o in giorni vicini. Del resto Agnello, come il suo Pontificale dimostra esaurientemente, intorno alla cronologia dei secoli IV e V era al buio affatto, e quindi poteva senza scrupolo considerare Severo come contemporaneo di Geminiano.

Altri leggendisti della Gallia e dell'Italia hanno usufruito del celebre racconto dell'istorico dei Franchi. Per esempio quelli di san Frontone di Perigeux, di santa Marta di Tarascona, (3) di san Leopardo di Osimo (4) ecc.

---

(1) Agnello (n. 49) conchiude il racconto della prodigiosa elezione di Pier Crisologo con una espressione simile a questa: « Ex illo iam die coeperunt cum omnes venerare quasi angelum Dei ».

(2) LANZONI, *Il « Liber pontificalis »* ecc. pag. 43.

(3) *Acta Sanctorum*, octob. XI, 399-400.

(4) Ivi, nov. III, 374, num. 10.

Probabilmente Agnello, mentre applicava a san Severo la narrazione di Gregorio di Tours intorno a sant' Ambrogio di Milano, aveva in animo di mostrare col fatto che un santo vescovo di Ravenna non era stato da meno del più famoso presule della superba diocesi rivale, cioè di Milano.

Adunque Agnello non desunse dalla tradizione orale dei ravennati l' intervento di Severo alla morte di Geminiano, ma soltanto gli altri fatti su ricordati.

Il racconto di Liutolfo dipende dalla stessa fonte. Lo scrittore tedesco, fermatosi, come ho detto, in Ravenna durante un pellegrinaggio romano, domandò agli abitanti notizie intorno ai santi Severo, Vincenza ed Innocenza, ma non trovò chi gli sapesse dire nulla di certo. Liutolfo si abbattè per caso in un monaco di San Severo in Classe e fu invitato nel cenobio per il dì seguente. Recatosi al monastero coi compagni, udì da uno dei monaci, alla presenza dell'abate e dei religiosi, la narrazione in lingua latina della vita di Severo, che si riduce a questo:

1. Severo non fu martire ma confessore;

2. condusse povera vita, esercitò il mestiere del lanaiuolo, ebbe una moglie di nome Vincenza e una figlia chiamata Innocenza; [1]

3. fu eletto vescovo per la prodigiosa comparsa di una colomba; [2]

4. fece miracoli in vita e fu stimato santo; [3]

5. morì dopo le due donne, adagiandosi tra i loro cadaveri, che si tirarono in disparte per dargli posto nel sarcofago. [4]

Il monaco informatore di Liutolfo non disse di attingere le sue notizie a una vita scritta. Anzi egli deve aver ignorato Agnello. In caso contrario non si spieghe-

---

(1) N. 5.
(2) N. 6-8
(3) N. 9.
(4) N. 10-12

rebbero e il silenzio del monaco intorno ad alcuni fatti narrati dal Pontificale e le molte e non lievi divergenze, come vedremo, tra il racconto di lui e quello di Agnello.

L'ignoranza dei ravennati, a cui Liutolfo si rivolse per avere notizie, e dei monaci di San Severo intorno al Libro Pontificale, circa trent' anni dopo la sua pubblicazione, è abbastanza strana, ma non inesplicabile, quando si pensi e al modo che tenevano gli scrittori medioevali nel divulgare le opere loro e alla particolare indole degli scritti agnelliani, pieni di maldicenze contro gli arcivescovi dei secoli VIII e IX.

Adunque il racconto di Liutolfo deriva da quella stessa tradizione popolare dalla quale provengono nella massima parte le notizie strettamente biografiche di Agnello. Agnello e Liutolfo sono due rivoli della stessa sorgente.

Qual conto dobbiamo fare di queste tradizioni popolari?

Esse non solo erano assai magre e povere, come si raccoglie dal già detto, ma ancora non universalmente affermate. Liutolfo, come egli stesso racconta, in città « nihil certi a quopiam scire potuit », e non raccolse che poche cose presso i monaci di Classe. I ravennati furono poco liberali di notizie non solo al pellegrino teutonico, ma anche al loro concittadino. Agnello stesso, quantunque di antica e nobile famiglia ravennate e prete dell' Ursiana, asserisce che un fatto solo, cioè l' elezione per la colomba, era noto a tutti: « de eo in proverbium dicitur a singulis gentibus..... narratum fuit a multis senioribus ». Il resto non conoscevasi da molte persone: « dicunt quidam... asseritur... sicut narrantes (o *narrantem?*) audivi... ut aiunt quindam ».

Che anzi potrebbe dubitarsi con ragione, se non erro, che il proverbio si riferisse a san Severo, come Agnello credette. Ecco il testo agnelliano: « Cuius sacerdotium (episcopatus) ab omnipotenti Domino tantum praedestinatum fuit, ut in illius electione Spiritus Sanctus missus

fuisset in specie columbae, quam omnis populus viderunt corporalibus oculis et super eius caput requievit. Unde de eo in proverbium usque hodie dicitur a singulis gentibus: « *Beata terra illa, ubi in electione pontificis Spiritus Sanctus descendit in columbae similitudinem et ordinatur super caput cuius requiescit* ». [1] In questo proverbio non si accenna menomamente nè a san Severo nè alla città di Ravenna. Non si allude a nessun luogo e a nessun personaggio in particolare. È un proverbio generale. Esso poteva applicarsi non solo a Severo di Ravenna, ma a tutti gli altri santi vescovi dell'Oriente e dell'Occidente, non pochi, come vedremo, dei quali narravasi che furono eletti all'episcopato in un modo somigliantissimo anzi identico, a quello di san Severo. È quindi lecito domandarci: questo proverbio era veramente nato, come Agnello pretende, e si era diffuso « in singulis gentibus » dal fatto narrato nella leggenda di san Severo, oppure dalle leggende di altri santi?

E ciò nell'ipotesi che il proverbio si riferisse ad una elezione episcopale colla discesa di una colomba vera e propria. Ma io credo che nel proverbio riferito da Agnello la colomba avesse un significato puramente simbolico. Secondo me, il proverbio, o meglio il detto popolare, citato da Agnello, aveva questo significato: « Beata quella terra, in cui l'elezione del vescovo avviene senza litigii, senza discordia, col consenso unanime di tutto il clero e di tutto il popolo. La voce del popolo è la voce di Dio. L'eletto dal concorde voto del clero e del popolo deve considerarsi come l'eletto dallo Spirito Santo, cioè l'eletto dalla colomba »; che è, come tutti sanno, il simbolo tradizionale dello Spirito Santo.

Molto più che Agnello sembra aver rimaneggiato ad arte le frasi del proverbio per accordare esattamente il proverbio col suo racconto. Agnello parla quattro volte nella biografia di Severo del prodigio della colomba.

---

[1] N. 13.

La prima volta nell' esordio della Vita, dove egli, come suole, annuncia il punto culminante della biografia del vescovo di cui imprende a scrivere. La seconda quando riferisce il proverbio derivato, secondo lui, dall' elezione di san Severo. La terza nel dialogo tra Severo e la moglie, dove il marito preannuncia e profetizza il miracolo che sta per avvenire. La quarta finalmente nel racconto della prodigiosa elezione. Ora Agnello usa costantemente la stessa fraseologia:

1. In illius electione Spiritus Sanctus missus fuisset in specie columbae... et super eius caput requievit.

2. In electione pontificis Spiritus Sanctus descendit in columbae similitudinem et ordinatur super caput cuius requiescit.

3. De alto caelo columba veniet et super electi caput consideat.

4. Venit e caelis columba et requierit super caput beati Severi.

Questa artificiosa corrispondenza di frasi tra il proverbio e il prodigio solennemente annunciato dall'autore, profetizzato dal santo e in lui esattamente compiuto mi fa pensare che Agnello abbia alquanto racconciato le frasi del detto popolare, perchè la consonanza tra il proverbio creduto riferirsi a Severo, e il racconto della sua elezione fosse piena e perfetta.

Nè soltanto queste tradizioni del popolo di Ravenna, meno quella dell'elezione col segno della colomba, mancavano di universalità, ma erano incerte e contraddittorie. Gli informatori di Liutolfo narrano molto diversamente da quelli di Agnello. Agnello narra che la colomba discese sul capo di Severo mentre il popolo e il clero raccolti insieme invocavano, secondo il solito, il lume celeste. Liutolfo dice che il capo della città indisse un digiuno triduano perchè il cielo mostrasse con un segno la propria volontà, e che il

clero e il popolo furono convocati per aspettare questo segno. In Agnello Severo non interviene propriamente all'adunanza, ma si appiatta dietro la porta. In Liutolfo si pone a sedere col principe della città, tra i magnati. Presso Agnello la colomba si fermò tre volte sul capo di Severo, ma nella stessa discesa e a pochissima distanza l'una dall'altra. Presso Liutolfo la miracolosa comparsa avvenne per tre giorni successivi. Secondo Agnello, Vincenza, saputa l'elezione del marito, se ne rallegrò. Secondo Liutolfo, la sposa non credette finchè tre messi l'uno dopo l'altro non l'ebbero assicurata dell'elezione di Severo. Tre volte fu necessario apparisse la colomba per persuadere i ravennati della celeste volontà intorno a Severo. Dopo tre messi soltanto Vincenza credette allo straordinario avvenimento. Agnello non fa motto di alcun mutamento avvenuto in Severo dopo la straordinaria consacrazione episcopale. Liutolfo dice che si trasformò in un altro uomo e divenne il più sapiente dei vescovi circonvicini. Per l'autore del Pontificale, il cadavere di Vincenza si spostò miracolosamente nel sarcofago quando Severo andò per seppellirvi la figliuola. Per lo scrittore tedesco il prodigio accadde quando il vescovo si collocò da se stesso e si distese nell'avello per morire in pace tra i suoi. E non solo il cadavere della sposa ma anche quello della figlia si trasse spontaneamente da parte e diede luogo a quello del padre. Per Agnello, Severo prima di morire celebra la messa alla presenza del popolo e alla presenza del popolo si mette nella tomba. Per Liutolfo il vescovo celebrò al cospetto di pochi, quindi, allontanatili, rimase in chiesa con un solo scolastico, che chiuse tutte le porte della chiesa. In Agnello il sarcofago è scoperchiato dagli astanti ad un cenno del vescovo e dagli astanti è ricoperto quando il vescovo è disteso. In Liutolfo il sepolcro si apre e si chiude da sè. Inoltre Liutolfo non accenna ad Eracliano, vescovo di Pesaro.

Perchè il lettore possa controllare le mie asserzioni pongo i due testi l'uno di fronte all'altro.

Racconto dell' elezione episcopale per mezzo della colomba.

Agnello (n. 13 e 17)

Cuius sacerdotium ab omnipotenti Domino tantum praedestinatum fuit, ut in illius electione Spiritus Sanctus missus fuisset in specie culumbae, quam omnis populus viderunt corporalibus oculis et super eius capud requievit...

Quadam die lanisterii opus (opere) praegravatus cum esset, ipse cum coniuge sua lanificum, ut dixi, nearent officium, ait ad coniugem: « Vadam et videbo visionem mirabilem quomodo de alto caelo colunbam (columba) veniet et super electi caput consideat ». Coniunx vero coepit eum subsannare et increpare dicens: « Sede hic et labora, noli otiosus esse! Sive ieris, sive non ieris, te pontificem populus non ordinabit: revertere ad opus ». Ille autem dixit illi: « Sine me ut vadam »! Et illa: « Vade, qua hora ieris pontifex cumfestim ordinaris ». Ille autem surgens perrexit ubi erat coetus populi cum sacerdotibus, et pro vestium deformitate, quia squalida indumenta indutus erat, abscondit se post ianuam ipsius loci, ubi erant omnes congregati orantes. (1) Et post orationem

Liutolfo (I, 5-8)

Longo tempore in laicali habitu constitutus, vitam pauperem in hac urbe Ravenna secundum saeculum gerebat. Hic quandam feminam in matrimonium sortitus est nomine Vincentiam, de qua genuit filiam, vocabulo Innocentiam. Cum quibus opera muliebria, victum quaeritans, operabatur. Nam lanam nere more feminarum atque tenere solebat unde vulgo lanarius vocabatur...

Cum praesul memoratae civitatis obisset, iussus est populus a principe civitatis triduanum agere ieiunium ut Deus per aliquod signum ostenderet quis in locum defuncti succedere debuisset. Dum haec geruntur dixit Severus Vincentiae coniugi suae: « Vadam ad aecclesiam videre quis hodie eligatur episcopus ». Cui illa cum indignatione respondit: « Quid tu pannis obsitus inter nobiles et purpuratos viros quaeris? vel quid pertinet ad te magnatorum super episcopi electione consilium? Utilius tibi est ut more solito alicui servias unde mihi et filiae tuae victui necessaria ministrare valeas ». Ad haec ille:

(1) Anche dell'elezione di Pier Crisologo Agnello scrive: « Convenerunt universus coetus populi una cum sacerdotibus ». (n. 49).

expletam extinplo (extemplo) venit e caelis columba nive candidior et requievit super caput beati Severi confessoris Christi post valvas latitantem. Ille autem dum a se eam compulisset, volitansque per aerem, iterum requievit super eum secundo et tertio. Stupefactus omnis potemtatus qui praesentes [1] astabant maximas Deo gratias agentes ordinatus [2] est pontifex. Quo audito coniunx eius, quae nuper deriserat, postea super eum gratulabatur.

« Quid, inquit, nocet si vadam »? At illa ait: « Utinam illuc veniens colaphizatus recedas ». Ille autem verba uxoris floccipendens, ad aecclesiam properavit et ingressus, pene iuxta principem constitit. Orante autem populo, ecce subito columba quaedam desuper volitans, super caput eius, cunctis cernentibus, consedit. Quod quidam pro signo accipientes eum sacerdotio dignum iudicabant. Alii vero indigne ferentes quod tam vilibus vestimentis indutus inter primos civitatis stare praesumpserit, eum inhoneste, sicut ei uxor evenire optaverat, de aecclesia exire compulerunt. Altera autem die in aecclesia latitare volens, etiam per columbam proditus, sollicitabat corda intuentium. Tertia vero die cum in aecclesia positi aliquod signum a Deo praestolarentur, ille qui non in facie sed in corde videt et iudicat, quasi duriciam illorum increpans, eum sicut prius per columbam sacerdotio dignum palam omnibus demonstravit. Tunc omnes una voce dixerunt: « Quem possumus eligere nisi

(1) Questa frase è tolta dalla Passione di sant'Apollinare (n. 29): « Stupefactus autem omnis potentatus, qui erant praesentes ».

(2) Spesso Agnello usa il verbo *ordinare* per *eligere*. Anche nel n. 49: « Civem pontificem ordinaverunt ».

quem Dominus ecce iam tertio elegit » ? Et apprehendentes eum de turba in eminentiorem locum reluctantem pertrahunt, ac mutato habitu clericum fecerunt. Deinde iuxta morem ecclesiasticum episcopum consecrarunt. Currens autem quidam de astantibus nunciavit Vincentiae, quod maritus eius esset epsicopus. At illa subridens haec nuntianti non credidit, sed irridendo subiunxit dicens: « Scio quia Severus grammatica caeterisque artibus imbutus bene potest esse episcopus. Nam pater monasteriorum longo tempore extitit plurimorum: idcirco exempla conversationis illius caeteri debent imitari. » Ille vero qui nuntiaverat verum se dixisse affirmavit. At illa: « Qui hactenus, inquit, per plateas incedendo, fila de colo tendere atque in fusum colligere solebat, in cathedra episcopali non immerito sedere perhibetur.» Dum haec loqueretur, alter et tertius venerunt, priori nuntio similia referentes. Tunc illa admiratione ducta surrexit, atque una cum filia ad aecclesiam cucurrit, vidensque vera quae audierat, Deo gratias aegit. Statimque utraque illarum sacro velamine cooperta, una quidem in viduitatis, altera vero in virginitatis proposito pie vivendo perdurarunt.

Sanctus vero Severus cottidie in Dei servitio proficiens et miraculis coruscans magnum populo de se praebuit spectaculum. Nam omnes illius temporis in sua vicinitate viros vitae sanctitate et doctrinarum studio sanctarum superabat... Nec mirandum quod homo plebeius et idiota subito magister et doctor Ecclesiae fieri potuit: nam Dominus... non rethores.... sed piscatores elegit ecc.

Racconto della morte delle due donne e di san Severo.

(*Agnello*, n. 15-16)

Dicunt quidam quod multa mirabilia prodigiaque per eum Dominus exercuit in populo, quod non valuit patefacere stilus noster.

Tanta autem illius sanctitas fuisse asseritur ut eius defuncta coniunx post plurima tempora evoluta esset in latus. Dum filia beatissimi confessoris Christi Severi, Innocentia nomine, vitales auras amisisset, venerunt omnes, ut infra [1] sepulcrum suae genetricis Vincentiae corpusculum ponerent, viderunt sepulcrum minimum dixeruntque: « Non possunt hic duo requiescere, corpora, quia modicum est vas ». Cum fletuque dominus ait Severus: « O mulier, cur

(*Liutolfo* I, 9-11)

Contigit autem iam fatas mulieres viam ingredi universae carnis: quas ille in sepulcro, quod sibi paraverat, sepelire praecepit. Succedente etiam tempore cum vir Domini senio fessus diem ultimum sibi imminere conspiceret, sacerdotalibus vestibus indutus missam nonnullis astantibus celebravit. Qua completa, unumquemque in sua redire iussit, excepto uno scholastico, qui eius nutu omnes aecclesiae ianuas clausit. Deinde accedente beato viro ad locum, ubi sanctae mulieres conditae fuerant, statim tumulus ille ultro apertus est. Tunc ille: « Soror, inquit, et filia, hoc sepulchrum mihi

---

[1] Usato da Agnello per *intra*.

mihi molesta es? Quare non praebes locum filiae tuae? Suscipe quod portasti, ex tua sumpta est carne, ne dubites recipere. Ecce tibi trado quod mihi dedisti, ne torpeas; unde fuit reversa est. Locum tribue sepeliendi, noli me contristare ». Ad cuius vocem sub tanta velocitate suae coniugis ossa ad semetipsam in partem alia [m] remota sunt, quanta vix ea animata corpora hominum sic citius moveri potuissent et filia [e] sua [e] spatium loci tribuit ad sepeliendum.

Factum est autem post haec ut sancta anima, quam homines diligebant in terra, (1) divino iussu a sanctis angelis esset susceptura amoeno in loco. Sicut enim narrante (-m, o-s) audivi de transitu beati viri, ita vestris auribus intimabo. Quod quadam die missam celebrasset et sacrum dominici corporis et sanguinem percepisset stola pontificale indutus, suum iussit aperire sepulcrum, quod vivus ingressus, inter coniugem et filiam iacens se iussit claudi. Ibi denique orans preciosam Deo animam reddidit. In tali pace et tranquillitate defunctus est.

praeparavi, vobisque indigentibus utendum praestiti, sed quia modo ad Factorem meum, illo vocante, proficiscar, date mihi locum vobiscum dormiendi ut qui in hoc saeculo communiter vivimus etiam communi sepulchro utamur ». Quibus illico locum dantibus, vivus tumulum, ceu sanctus Iohannes fecisse legitur, intravit, atque signaculo sanctae crucis se muniens, obdormivit. Puer autem, qui intus erat in aecclesia, videns beatum vivum ingredi sepulchrum, lapidemque superiorem in locum pristinum quasi ab hominibus volvi, cum clamore valido cucurrit, et apprehendens quandam particulam de casula illius, quae casu de sarcofago foras pependit, ad se trahere nitebatur. At hii qui pro foribus erant obstupefacti irruerunt per ostia, sciscitantes puerum, cur ita clamasset. Quibus ait puer: « Dominus meus episcopus hoc sepulchrum ingressus est; adiuvate quantotius ne intus suffocetur. » Viri autem illi maturioris aetatis, causam Dei voluntate peractam intellegentes, et eius animam iam ad caelestia migrasse cogno-

(1) Anche Liutolfo scrive (parte prima, n. 9): « tantamque illi Dominus gratiam contulit ut omnibus qui eum nosse potuerunt amori fuerit et honori ».

scentes, in ymnis et laudibus benedixerunt Dominum, condignum confessori illius obsequium praebentes.

In questi due racconti abbondano gli anacronismi. Infatti Severo non celebrava la messa nè colla stola sacerdotale, come narra Agnello, nè colla pianeta, come vuole Liutolfo, perchè questi apparati sacri non erano in uso nella prima metà del secolo IV. Liutolfo introduce nella narrazione della morte di Severo uno *scholasticus*, fa parlare Vincenza di un *pater monasteriorum* e distingue le vesti laicali dalle clericali: tutti usi e consuetudini assolutamente aliene da quelle del secolo IV. L'informatore di Liutolfo dice espressamente che Severo, dopo celebrata la messa in chiesa, si adagiò dentro il sarcofago delle due donne posto nella stessa chiesa. Agnello non parla di chiesa, ma dalle sue parole si capisce abbastanza che i suoi informatori supponevano anch'essi che la scena fosse avvenuta in chiesa. Infatti, secondo Agnello, Severo celebra la messa solenne ed entra nel sarcofago vestito dei paramenti pontificali; il che suppone che egli fosse in chiesa e che il sarcofago non fossse molto lontano dall'altare. Ma nella prima metà del IV secolo nessuno veniva sepolto dentro le chiese. Ad ogni modo sopra il sarcofago delle due donne, se esse morirono veramente prima di Severo, non esistette nessuna chiesa fino alla fine del VI secolo.

Alcuni episodii di questa pretesa biografia di Severo sono addirittura ridicoli ed inverosimili. Il fanciullo che corre ad afferrare il lembo della pianeta del vescovo rimasto penzoloni tra il sarcofago e il coperchio non sarebbe indegno di una novella bocaccesca. E chi può credere che Severo entrato nell'adunanza andasse ad assidersi tra i magnati, e che il popolo nonostante la prima e la seconda comparsa della colomba si ostinasse ancora a chiedere un miracolo, come pretende Liutolfo? Chi potrà persuadersi che

i ravennati s' inducessero a chiuder vivo dentro il sarcofago il loro caro e santo vescovo, come vuole Agnello?

Tanto nella biografia di Liutolfo come in quella di Agnello appare quello sfoggio di miracoli spettacolosi e inutili, e quel vago indefinito e idealizzato, che tradisce i racconti di origine leggendaria e popolare. Per restringermi al racconto di un fatto solo, dell' avvenimento più famoso della biografia, cioè alla comparsa della colomba, e nella sua forma più semplice, che è senza dubbio quella di Agnello, chi saprebbe intendere senza sforzo come la colomba fosse vista da tutti discendere dall' alto cielo (« quam omnis populus viderunt corporalibus oculis..; venit e caelis columba ») e posare sul capo di Severo se costui era nascosto dietro la porta (« et requievit super caput beati Severi post valvas latitantis »)? Un tale racconto è certamente almeno idealizzato.

In quanto all' episodio di Eracliano di Pesaro esso sembra derivato da una arbitraria e falsa interpretazione di un documento del secolo IV. Ho già notato nel primo paragrafo che gli atti rimastici del sinodo di Sardica contengono due liste di vescovi. L' una porta i nomi, colla rispettiva sede, dei vescovi intervenuti personalmente al celebre concilio. L' altra i semplici nomi di coloro che, quantunque non vi assistessero, tuttavia ne approvarono e sottoscrissero le decisioni. Ora in questo secondo catalogo tra i vescovi italiani viene nominato un *Severus* seguito da un *Eraclianus*. È molto improbabile, come ho già detto, che questo *Severus* sia il nostro, perchè il suo nome appare nella prima lista. Ma qualche ravennate tra il IV e il IX secolo, leggendo cotali documenti, può aver creduto assai facilmente che si trattasse del proprio vescovo omonimo. Certo il Gams (1) e il padre Savio (2) hanno congetturato che l' *Eraclianus* della seconda lista sia appunto

(1) *Series Episcoporum ecclesiae catholicae*, Ratisbona, pag. 716.

(2) *Una lista di vescovi italiani presso sant' Atanasio*, p. 7-8. Milano, Cogliati, 1902.

il sant' Eracliano vescovo e protettore di Pesaro. Questa ipotesi dei due eruditi del secolo XIX e del XX poteva farsi benissimo anche dai ravennati del medio evo. Ora chi conosce a quali bizzarre induzioni si abbandonassero molti eruditi di quel tempo, non giudicherà, credo, strano e ingiustificato il mio sospetto che sant' Eracliano di Pesaro fosse giudicato discepolo di san Severo di Ravenna, unicamente perchè i nomi supposti dei due vescovi si trovavano tutti e due nello stesso documento, l'uno vicino all'altro, Eracliano immediatamente dopo Severo.

Conchiudendo: Le tradizioni raccolte da Agnello e da Liutolfo dalla bocca dei ravennati 500 anni dopo gli avvenimenti, erano, almeno nella maggior parte, affermate da uno scarso numero di testimonii; e, considerate in se stesse, appaiono piene di elementi contradditorii, incongruenti, impossibili e poggiati sopra falso fondamento. Uno storico serio, un critico avveduto non può assolutamente fidarsene e considerarle come tradizioni storiche. Anche il pio parroco di Erfurt, sopra citato, quantunque scrivesse a scopo di edificazione, riconobbe lealmente che la biografia di Severo quale ci è stata tramandata da Agnello e da Liutolfo non poteva da lui accettarsi che come una pia leggenda. [1]

E quale è l'origine e l'età di questa pia leggenda?

Io non credo che le tradizioni ravennati del IX secolo intorno a san Severo contenessero un fondo reale e un nucleo storico della biografia del vescovo, quantunque deturpato dalla lunga trasmissione. Del resto dato anche, ma non concesso che così fosse, oggi sarebbe impossibile scoprire questo nucleo di verità sotto le contraffazioni popolari accertate. Se da Agnello a Liutolfo la leggenda di san Severo, subì, come si è visto, tali e tante trasformazioni, che cosa sarà avvenuto da Agnello in su? [2]

---

[1] Pag. VIII.

[2] A proposito dell'episodio più famoso della leggenda severiana, cioè della comparsa della colomba, il reverendo Oppermann (Loc. cit.

Io penso che i racconti circolanti in Ravenna nel secolo IX intorno a san Severo contenessero, non un fondo storico della biografia del vescovo, quantunque al-

p. 145) ricorda il fatto avvenuto nel 1846. Mentre il cardinale Mastai Ferretti recavasi al conclave dopo la morte di Gregorio XVI, presso Fossombrone una colomba volando si fermò lungo tempo sopra la sua carrozza. Questo accidente fu considerato come presagio dell'elezione del cardinale al seggio pontificio. Il parroco di Erfurt pensa che nel secolo IV potrebbe essere avvenuto in Ravenna un accidente simile a questo. Lo scrittore tedesco poteva aggiungere l'episodio narrato da Onorato vescovo di Marsiglia, nella vita di Ilario vescovo di Arles, suo contemporaraneo (425-449). Egli scrive che « beatus Ilarius cogentibus se ad episcopatus officium, tale fertur dedisse responsum... *Nisi Dominus voluntatis suae mihi dederit signum, nequaquam sacerdotii sum suscepturus officium.* Itaque... Alamanniam descendens castellum, niveae culumbae desuper advenientis et residentis in capite, divino ac si confirmatus attactu, omne amputavit ambiguum. Quae (columba) nec... abigi potuit, vel territa fugari quin beato vertici superposita, Domini voluntatem, dum secura residet, apertissime demonstraret. Nullo dubitationis vestigio deinceps derelicto, ubi columbae species (quae iam tunc comparata Spiritui Sancto super caput Iesu eius venit in baptismo) pontificis quoque futuri designaverit nutu divino specialius dignitatem, scilicet quae supernam benedictionem pernicibus pennis, stridenti volatu, terris velocius deportasset, ut prius quam vocibus humanis, favore superno dignus pontifex clamaretur » (*Acta Sanctorum*, mai, II, 28, num. 8). Alcuno potrebbe credere che nell'elezione di Severo accadesse qualche cosa di somigliante, e che la tradizione popolare alterasse il fatto magnificandolo ed esagerandolo a quel modo che Onorato stesso comincia a fare nella vita del suo maestro.

Ma dato che l'episodio della colomba sia il rivestimento leggendario di un nucleo storico, si apre alle ipotesi un campo immenso. Altri potrebbe congetturare che il racconto dell'elezione per mezzo della colomba non fosse altro che una spiegazione sensibile di un fatto che colpiva l'imaginazione popolare: cioè come un uomo ammogliato e di bassa condizione fosse stato eletto vescovo di una sede illustre come quella di Ravenna e fosse riuscito un santo. Questo avvenimento, più straordinario ai tempi di Agnello e di Liutolfo che nel secolo IV, si sarebbe spiegato coll'intervento diretto dello Spirito Santo nell'elezione di Severo. Lo Spirito Santo medesimo avrebbe designato il candidato discendendo dal cielo in forma di colomba, come nel Giordano, e posandosi sul capo di Severo.

terato dalla fantasia popolare, ma degli elementi del tutto estranei alla vita del santo. Infatti i suddetti racconti non sono altro che luoghi comuni e temi prediletti dall'agiografia che si attribuiscono a molti vescovi santi dell'Oriente e dell'Occidente dal IV al IX secolo.

Cominciamo dalla colomba.

Fino dal secolo quarto la colomba ha una parte grandissima nella letteratura agiografica. Ora esce dalle labbra dei santi morenti e vola verso il cielo, per significare l'anima del defunto che si sprigiona dai lacci del corpo e sale al paradiso [1]. Ora apparisce, al pari di un messaggero celeste o di un angelo di Dio, per confortare, ammonire, rimproverare ecc. per manifestare il volere del cielo, per designare la sepoltura e le reliquie dei martiri e dei confessori, per indicare il luogo della fabbrica delle chiese e dei monasteri, per portare oggetti sacri ecc. Qualche volta il demonio stesso si trasforma in colomba, perchè sta scritto che Satana si trasfigura in angelo [2] Più spesso la colomba simboleggia lo Spirito Santo. Ed ora compare o sul capo, o sulla spalla, o presso l'orecchio dei santi consiglieri, dei pacieri, dei predicatori, dei dottori della chiesa, suggerisce, ispira, detta a loro i concetti, le frasi del discorso, della predica, e dello scritto. [3] Ora si mostra nell'atto dell'amministrazione dei sacramenti, vuoi dell'eucarestia, vuoi del battesimo, vuoi della penitenza, vuoi dell'ordinazione presbiteriale e della consacrazione

---

(1) *Acta Sanctorum*, ian. II, 46, 438, 535; III, 319, 386 : febr. I, 357; II, 402-408, 578: mart. I, 109; II, 388; III, 623, 715; oct. IV, 783; NATALI, IV, 25; VI, 74; IX, 39; XI 107. Anche i pittori talora adottarono questo simbolo per rappresentare l'anima dei santi.

(2) Ivi, ian. III, 386, 658; febr. I, 340, 709, 795, 944; III, 755 766, 798, 826; mart. I, 796; II, 61, 465, 476; NATALI, IX, 86; X, 19, 68; *Anal Boll.* XXX, 269, 287.

(3) Ivi, ian. I, 661; febr. I, 70; II, 381, 498; mart. I, 4,5 43: II, 134, 199, 209; III, 797, 191, ecc. Vedi anche GRISAR, *La colomba di san Gregorio Magno*, in « Rassegna Gregoriana » (Roma, Desclée), an. II, p. 125.

episcopale. [1] Una leggenda di san Giovanni Crisostomo narra che nel giorno della sua consacrazione fu veduta sopra il suo capo aleggiare una candida colomba. [2] Nel tempo dell'ordinazione di san Sansone di Dol una colomba sarebbe comparsa sopra la sua spalla. [3]

Spesso la colomba appare in occasione di un'elezione episcopale. Ed ora significa semplicemente che la scelta fatta è grata al cielo. La vita di san Policarpo, vescovo di Smirne attribuita a Pionio, lavoro composto parecchi secoli dopo la morte di Policarpo e da non confondere colla Passione autentica di lui, narra che nel giorno nel quale si radunarono insieme i vescovi dei dintorni col clero e col popolo di Efeso per eleggere il presule di quella città, rifulse nel tempio uno splendore celeste, e fu vista da alcuni una colomba bianca e luminosa, meraviglioso portento, aggirarsi intorno al capo di Policarpo. [4]

Ora la improvvisa comparsa della colomba dirime le controversie e i dissidii degli elettori e mostra quale sia tra i diversi candidati il prescelto da Dio. L'autore di una Vita di san Maurilio d'Angers (+453), scritta, a quanto sembra, [5] nella prima metà del VII secolo, riferisce che dopo la morte del vescovo nel clero e nel popolo di quella città nacque grave discordia per la scelta del successore. Martino, vescovo di Tours (era già morto da più di 50 anni!) suggerisce la persona di Maurilio. Ora entrato che fu Maurilio nella chiesa, « coram universa inspectantis plebis frequentia ad manifestandam gratiam Domini columba super caput eius descendit ». [6] Visto ciò,

---

[1] Ivi, ian. II, 99; III, 63; mai VI, 116-118; NATALI, X, 22.

[2] Ivi, sept. IV, 448, num. 231.

[3] Ivi, iul. VI, 557, num. 13; nov. III, 230.

[4] L. DUCHESNE, *Vita sancti Policarpi Smyrnaeorum episcopi, auctore Pionio*, Parigi, 1881.

[5] *Acta Sanctorum*, sept. IV, 64, num. 8.

[6] M. G. H. *Auctores antiquissimi*, t. IV, pars posterior, pag. 91, in nota: *Acta Sanctorum*, sept. IV 73, num. 13.

tutti lo acclamano degno dell'episcopato, non eletto dagli uomini, ma manifestato da Dio. Una Vita di san Marcello di Die, anteriore di poco al secolo IX [1], riferisce che nel 463 gli elettori di quella città si divisero tra loro e si azzuffarono. Rimasero vincitori i fautori di Marcello. « Dum duceretur vir sanctissimus ad cathedram in sancto habitationis loco, ut tanti viri innocentia panderetur subito specie corporali columba volitando in capite beati Marcelli episcopi residens convertit populum, attoniti fideliter cogitantes occulto et mystico spiramine supervenisse donum Spiritus Sancti in consecratione pontificis ». [2]

Ora la colomba, discendendo dal cielo, indica al clero e al popolo radunato, come il prescielto dall' alto, una persona a cui nessuno pensava e che per caso o per curiosità o per altra ragione si trova presente nell' adunanza. Eusebio nel libro VI, cap. 29, della sua Storia Ecclesiastica [3] racconta : « Dicono che dopo la morte di Antero (papa, 235-236) Fabiano (236-250) insieme con altri venne dalla campagna in Roma per abitarvi. Quivi in modo ammirabile col favore della grazia divina sortì il sommo sacerdozio. Poichè mentre tutti i fratelli si erano

[1] G. Kirner, *Due vite inedite di san Marcello, vescovo di Die* in « Studi storici », t. IX, Pisa 1900), p. 292-295.

[2] Ivi, p. 307, nota 2.

[3] Ediz. Schwartz (Lipsia Hinrich, 1908), p. 248-249.

In alcune leggende non è una colomba discesa dal cielo, ma è un infante che indica all'adunanza la persona prescelta da Dio all'episcopato. In una vita di sant'Eucherio, vescovo di Lione (✠ 16 novembre 449), riferita dal Natali (X, 67) si legge: « Defuncto vero lugdunensi episcopo dum clerus et populus pro divina voluntate requirenda triduo ex more (tre giorni come in Liutolfo) ieiuniis et orationibus instarent, revelatur eis per puerum Eucherium senatorem eligendum, qui in tali degebat spelunca. Ad quem illi archidiaconum et clerum miserunt... eduxerunt et ductum Lugdunum in episcopum ordinaverunt ». Si noti che Eucherio, come Severo, ha una moglie di nome Galla e due figlie, chiamate Costanza e Giulia. Cf. anche la *Vita Ambrosii* di Paolino, num. 3.

raccolti insieme per eleggere il vescovo, e pensavano a moltissimi e preclari personaggi a ciò meno idonei, Fabiano che era presente non venne in mente ad alcuno. Ma narrano che di subito una colomba volò dall' alto e si posò sul suo capo. Allora tutto il popolo, mosso da un medesimo istinto dello Spirito Santo, con grande alacrità e con consenso degli animi, lo acclamarono degno di quel grado, e senza indugio lo presero e lo collocarono nel seggio pontificale ». La libera traduzione di Ruffino d'Aquileia (402-403) fece conoscere agli occidentali il racconto di Eusebio. Il testo ruffiniano suona così: « Tradunt autem Fabianum, Anthero defuncto, cum de agro reverteretur una cum amicis suis et universus Ecclesiae populus pro episcopo deligendo in unum ivisset, atque alius de alio (ut fieri solet in talibus) conclamaret, nec tamen vulgi sententia certi aliquid obtineret, adstitisse etiam ipsum inter caeteros scire cupientem qui rei exitus foret. Et subito per dei providentiam columbam caelitus lapsam.... supra caput adstitisse Fabiani. Ad quod spectaculum ora cunctorum oculosque conversos et omnes velut uno spiritu commotos hunc esse episcopatu dignum per Dei iudicium decrevisse, eumque continuo cathedrae impositum et legitimo sacerdotio confirmatum. Quod alii super huius (Fabiani), alii super Zephirini (199-217) nomine gestum tradunt ». [1] Un racconto simile a questo si legge nella Passione di san Donato, vescovo e martire di Thmuis nell' Egitto [2] e nella Vita di sant' Evorzio, vescovo di Orleans [3]. La Passione racconta che quando Donato entrò nella chiesa una colomba calando dal cielo si posò

---

[1] Ediz. Schwartz, 2d edizione Cacciari (Roma, De Rossi, 1740), part. I, p. 367.

[2] *Acta sanctorum*, mai V, 151, num. 14.

[3] Ivi, sept. III, 52-54. Secondo il Krusch (*Rerum merovingicarum scriptores*, III, 107), la Vita seconda di sant' Aniano di Orleans, scritta poco dopo il 1029, racconta la sua elezione episcopale, come quella di Evorzio.

sul suo capo, e che gli abitanti, ciò visto, affermarono che egli era degnissimo dell'episcopato, poichè Dio stesso con quel segno lo aveva indicato. La Vita narra che Evorzio giunse da Roma in Orleans mentre si stava deliberando intorno alla scelta del vescovo. Era il terzo giorno che si recitavano solenni preghiere indette a questo effetto dal legato dell'imperatore. Evorzio invitato dall'ostiario, del quale era ospite, ad assistere all'elezione del nuovo vescovo, viene con lui alla chiesa ove facevasi l'adunanza, e coll'ostiario si ferma alla porta « habitu non nimis superbo ». Ma mentre il popolo e i vescovi pregano, per la finestra del tempio entra una fulgida colomba e, alla vista di tutti, si posa sul capo di Evorzio, che tenta di allontanarla colla mano. Sparita la colomba, nasce dissensione tra i convenuti. Si torna alla preghiera. La colomba di nuovo entra per la finestra e per la seconda volta si posa sul capo di Evorzio, che cerca di cacciarla da sè. I vescovi comandano che Evorzio si assida tra loro e racconti chi egli sia, donde venga e perchè. Quindi per la terza volta si rimettono a implorare il lume celeste. Ed ecco per la terza volta vien la colomba e si posa sul capo di Evorzio. Egli è eletto vescovo dall' unanime consesso degli adunati. Tanto la Passione, quanto la Vita sono certamente anteriori al IX secolo. [1]

Il racconto del capo 29 del libro 10 dell' *Historia Francorum* di Gregorio di Tours è pure somigliantissimo

---

[1] Il Krusch (*Rerum Merovigicarum scriptores*, III 108, n. 3) e il Duchesne (*Fastes* episcop. II, 2 ed. 1910, pag. 460) credono che la *Vita Evurtii* sia stata scritta non prima del IX secolo, ma mi pare che gl' illustri critici s' ingannino. Infatti essa fu nota a Rabano Mauro, che la cita e la riassume nel suo martirologio. Ora il celebre arcivescovo di Magonza compose questo lavoro circa nell'850 (QUENTIN, *Les Martyrologes historiques*, pag. 3). Se la *Vita Evurtii* era nota nell' 850 e inscritta nei passionarii e nei lezionarii, donde Rabano la sunteggiò, bisogna dire che fosse più antica. Del resto la *Vita Evurtii* si contiene nel codice latino420 della biblioteca palatina di Vienna (fol. 71-79); e questo codice viene attribuito al principio del IX o alla fine VIII secolo (*Analecta Bollandiana*, XXVI, 39).

ai precedenti, quantunque in esso non si tratti di un vescovo, ma di un abbate: « Cum (abbas Aredius) cum antestete (Nicetio) degeret, tonsurato iam capite, quadam die, psallentibus clericis in eclesia, descendit columba e camera, quae leviter volitans circa eum, resedit super caput eius, illud indicans, ut opinor, eum Spiritu sancti gratia iam repletum. Quam cum ille non sine pudore conaretur abegere, haec paullulum circumvolans, iterum super caput eius aut super scapulam resedebat, quae non modo ibi sed etiam, cum in cellulam episcopi ingrederetur, iugiter comitabatur cum eo. Quod per dies plurimos factum, non sive admiratione episcopus intendebat ».

Il lettore non ha bisogno che io mi dilunghi a dimostrare la strettissima affinità che passa tra questi racconti e le narrazioni di Agnello e di Liutolfo intorno all'elezione episcopale di Severo. Come in Roma, in Thmuis e in Orleans così in Ravenna, mentre gli elettori sono insieme raccolti e si preparano alla scelta del nuovo vescovo colla preghiera, di repente discende una colomba dal cielo e si posa tre volte sul capo di un uomo, che per caso o per curiosità è intervenuto all'adunanza e a cui nessuno pensava. I radunati riconoscono in questo fatto una designazione celeste, e versano sopra questo uomo l'unanimità dei suffragi. Come in Orleans il legato dell'imperatore indìce tre giorni di litanie per impetrare da Dio una buona scelta, così in Ravenna, secondo Liutolfo, il « princeps civitatis » tre giorni di digiuno. Fabiano viene dalla campagna; Severo è un filatore di lana. Evorzio veste dimessamente e si nasconde dietro la porta; e così Severo presso Agnello. Come Evorzio e Aredio così Severo cerca colla mano di allontanare e di cacciare la colomba. In Orleans l'adunanza non si dà per vinta se non dopo una triplice comparsa della colomba; così quella di Ravenna, secondo la narrazione di Liutolfo.

Anche il tema del cadavere che si volta in un lato e cede il posto ad un altro si trova coi medesimi particolari in molti documenti agiografici dell'Oriente e dell'Occi-

dente anteriori al IX secolo. Gregorio Magno nel libro III, capo 23, dei *Dialoghi*, narra che defunto l'abate del monastero di san Pietro presso Palestrina, fu posto in un sepolcro che un prete si era preparato. Morto anche costui, i confratelli lo portano al medesimo sepolcro, e, scoperchiato l'avello, videro che il cadavere dell'abate occupava tutto il posto. Mentre essi si dolevano di questa difficoltà, incontanente alla vista di tutti il cadavere dell'abate, che giaceva supino, si volse in un fianco, e lasciò vuoto il luogo per seppellirvi il cadavere del prete. Nella *Translatio sancti Stephani protomartyris de Constantinopoli ad urbem Romam* si racconta che papa Pelagio (secolo VI) « ferens corpus beati protomartyris... postquam ad tumulum (sancti Laurentii martiris) accessit, continuo beatus Laurentius, congaudens adventui fratris, in unam se colligens partem, non quasi hospiti sed velut cohaeredi, medium ei sepulchrum divisit ». [1] La *Chronica archiepiscoporum mediolanensium*, usufruita da Galvano Flamma (secolo XIV), *Chronica*, che alla sua volta si giova di fonti agiografiche più antiche, scrive: « Corpora martirum Gervasi et Protasi... reperit (Ambrosius) in ecclesia sancti Naboris. Inter quos iacet ipse beatus Ambrosius et, ut fertur, illa corpora se invicem elongantia locum inter se sancto Ambrosio praebuerunt ». [2] Finalmente la Vita di Giovanni Elemosinario, patriarca di Alessandria, morto nel secondo decennio del VII secolo, Vita composta nello stesso secolo, riferisce che il corpo del santo fu deposto in un tumulo ove trovavansi i cadaveri di due vescovi. Immantinente questi, come fossero vivi, si separarono e lasciarono in mezzo un posto vuoto per la salma del patriarca. [3]

---

(1) *Catalogus codicum hagiographicorum bibliothecae regiae Bruxellensis*, I, 74.

(2) F. Savio, *La « Chronica archiepiscoporum mediolanensium », citata ed adoperata da Galvano Flamma*, p. 24, Pavia, Rossetti, 1909.

(3) *Acta Sanctorum*, ian. III, 129.

La morte di san Severo in Agnello e in Liutolfo è identica a quella di san Giovanni apostolo ed evangelista, come è narrata ne' suoi Atti apocrifi. Il rimaneggiamento latino degli *Acta Leucii*, che va sotto il nome del pseudo-Mellitone, senza dubbio anteriore al IX secolo, (1) riferisce che l'apostolo dopo avere in giorno di domenica celebrato la sacra sinassi e tenuto un discorso ai fratelli, comandò gli si preparasse il sepolcro sotto l'altare, e che, ciò fatto, vivo discese nel tumulo, vi si adagiò come in un letto e vi rese lo spirito dopo aver comandato di ricoprire la sepoltura. Conforme al Pseudo-Mellitone la *Passio sancti Castrensis* della Campania in Italia, venerato l'11 febbraio, racconta che questo santo vescovo, dopo aver celebrato la messa alla presenza del clero e del popolo, si collocò da sè nel sepolcro e vi rese soavemente lo spirito. (2) La vita di san Teodosio il Cenobiarca (✠ 11 gennaio 529) scrive che un suo monaco, domandata la benedizione al superiore, si adagiò e si addormentò in un sarcofago e vi spirò. (3)

Questa, non dico somiglianza, ma identità perfetta degli elementi della leggenda severiana, quale raccontavasi in Ravenna nel secolo IX, con quelli di molte altre leggende agiografiche di quello stesso tempo, m'induce a credere che essa debba considerarsi come un puro e semplice centone agiografico, composto con diversi episodii tolti di qua e di là da altre vite di santi e applicati a san Severo. Questa mi sembra la spiegazione più probabile del fatto constatato.

---

(1) Tischendorf, *Acta apostolorum apocrypha*, p. 272-276, Lipsia 1851; F. M. Fiorentini, *Vetustius occidentalis ecclesiae martyrologium*. p. 130-137.

(2) *Acta Sanctorum*. febr. II. 529. Anche san Vincenzo di Bevagna (Ivi, iun. I, 617 N. 11: « Faciens missas in dominica oratione percepit corpus Domini cum fidelibus et deficiens tradidit Domino sanctum spiritum ».

(3) Usener, *Vita sancti Theodosii*, 4-42; una vita in latino è negli *Acta Sanctorum*, ian. I, 668.

Forse la scelta dei racconti fu suggerita da circostanze locali. Potrebb' essere (quantunque non ne sia rimasta alcuna memoria) che qualche ritratto di san Severo, come solevano qualche volta i pittori rappresentando con forme sensibili gli invisibili effetti della grazia celeste, comparisse colla colomba sopra il capo, per esempio nel musaico absidale della sua basilica in Classe, e che ciò abbia richiamato alla memoria dei ravennati il noto racconto di Eusebio e di altri antichi scrittori. Verosimilmente la piccolezza del sarcofago, che conteneva Severo e le due donne, piccolezza attestata da Agnello [1], suggerì l' episodio del cadavere che, voltandosi sul fianco, lascia posto ad un' altro nella stessa tomba. Probabilmente la positura del sarcofago in mezzo alla chiesa sotto l' altare suggerì l' episodio del vescovo, che, dopo celebrata la messa solenne, coi paramenti sacri si compone da se stesso nella tomba e vi muore. Certo l' episodio della moglie che prima deride il marito perchè lascia il lavoro per recarsi all' assemblea e poi si rallegra della scelta inaspettata di lui (episodio proprio della sola leggenda ravennate), fu suggerito dallo stato coniugale di Severo, notissimo ai ravennati.

Dico; *forse* la scelta dei racconti fu suggerita da circostanze locali; non *certamente*. In verità queste circostanze speciali della basilica di Ravenna e della storia di san Severo non sono necessarie per spiegare l' attribuzione al santo vescovo di Ravenna di quei racconti tanto in voga dal IV al IX secolo. In non pochi casi l' agiografia scientifica può constatatare che l' applicazione degli stessi temi leggendarii a diversi santi non ebbe altra ragione che il capriccio o degli scrittori o delle plebi cristiane.

Insomma l' origine della biografia severiana raccolta da Agnello e Liutolfo dalla bocca dei ravennati del secolo

---

[1] « Venerunt omnes... videruntque sepulcrum *minimum*, dixeruntque: non possunt hic duo requiescere corpora quia *modicum* est vas » (n. 15).

IX non sarebbe diversa da quella dell' episodio dell' intervento del vescovo al funere di san Geminiano, raccontato da Agnello. Come Agnello di suo capo adattò un racconto del *De virtutibus sancti Martini* a san Severo e a san Geminiano, così altri prima di lui, appropriò a Severo ciò che gli atti apocrifi del Pseudo Mellitone narravano di san Giovanni apostolo, ciò che il traduttore di Eusebio riferiva di Fabiano o di Zeffirino, e applicò a Vincenza ed a Innocenza ciò che Gregorio Magno narrava di altri personaggi ecc.

E, per esporre tutto il mio pensiero, io non sarei alieno dal credere che gli elementi della leggenda severiana circolanti in Ravenna nel secolo IX siano stati raccolti e messi insieme da uno scrittore. La biografia tramandataci da Agnello e da Liutolfo mi ha tutta l' aria di un vero lavoro agiografico. Essa ha l' orditura di una vita regolare divisa in quattro parti, cioè la vita prima dell' episcopato, l' elezione miracolosa, i miracoli durante l' episcopato e la morte prodigiosa del vescovo. Non sembra dunque l' opera frammentaria e saltuaria di un popolo, ma l' opera ordinata e omogenea di uno scrittore. Una *Vita Sancti Severi* di tal fatta è molto conforme agli usi del tempo, e particolarmente agli usi ravennati. Dal secolo IV al IX si scrissero in questa maniera molte passioni di martiri e molte vite di santi antichi. Come in Ravenna prima del IX secolo si scrissero le passioni e di san Vitale e di sant' Apollinare, ai quali erano dedicate le due maggiori basiliche di Ravenna e di Classe, così è assai verosimile che si componesse una vita di san Severo. Dopo sant' Apollinare san Severo riscuoteva tra i vescovi di Ravenna la maggiore venerazione, ed aveva il più vasto e il più ricco tempio. È troppo naturale che le plebi cristiane, solite ricorrere alla tomba del santo per guarire dai loro mali, desiderassero di leggere e di sapere le gesta del patrono, e che questi desiderii fossero appagati con una delle solite divote e pie leggende.

I compositori di questi lavori agiografici di adattamento e di compilazione spesso ubbidivano a preoccupazioni anche di altro genere. I leggendisti ravennati non sono certo da escludere da questo numero. Nel secolo V o nel VI l'autore della *Passio sanctorum Vitalis, Valeriae, Gervasii, Protasii et Ursicini* compose questo scritto e per esaltare la chiesa di Ravenna collocando in essa molti martirii, e con intendimenti polemici, cioè per difendere i diritti metropolitici novellamente acquisiti contro la sede di Milano. [1] L'autore della *Passio sancti Apollinaris* nel secolo VII volle giustificare le pretese degli arcivescovi ravennati all'autocefalia. [2] Circa nello stesso tempo i ravennati favoleggiarono che il vescovo Giovanni I (478-494) era andato incontro ad Attila (452) e aveva liberato Ravenna dalla rovina e dal sacco degli Unni, anche perchè la chiesa ravennate non fosse da meno della romana, il cui presule Leone sul Mincio aveva parlamentato col *Flagellum Dei* e l'aveva costretto a tornare indietro. [3] Probabilmente questo supposto autore della *Vita sancti Severi* attribuì a un antico vescovo ravennate l'elezione della colomba, perchè alla sede di sant' Apollinare non mancasse l'onore e la gloria data dalla Storia Ecclesiastica alla sede di san Pietro.

Questa ipotesi spiegherebbe pure molto bene la falsa interpretazione dei documenti del concilio di Sardica, di cui si è parlato di sopra. Il supposto autore della *Vita sancti Severi*, come avveniva in simili casi, mentre fece un centone di documenti agiografici più antichi, non trascurò i monumenti relativi a san Severo. Egli avrebbe conosciuto le due liste dei vescovi intervenuti al sinodo di Sardica e avrebbe spiegato la seconda contenente i

---

[1] LANZONI, *I sermoni di san Pier Crisologo*, pag. 107-109, estratto dalla « Rivista delle scienze storiche » di Pavia, an. 1910.

[2] ZATTONI, *La data della « Passio sancti Apollinaris » di Ravenna*, Clausen, Torino 1904.

[3] LANZONI, *Il « Liber pontificalis »* ecc. pag. 44-45.

nomi di un *Severus* e di un *Eraclianus* nel modo che si è detto.

Questo lavoro dell'anonimo probabilmente non fu composto prima della fine del VI secolo, cioè prima della costruzione di San Severo in Classe. Infatti con una cella funeraria o con una capella racchiudente il sarcofago di Severo e delle due donne, poco più poco meno come era li sepolcro del santo prima di Pietro III e di Giovanni II, non si capisce come potesse concepirsi che Severo, celebrata la messa alla presenza del popolo, comandasse di aprire il deposito delle due donne e, vestito degli abiti pontificali, si adagiasse dentro il sarcofago ordinando agli astanti di rinchiuderlo e di lasciarvelo morire in pace. Al contrario col sarcofago già esistente in mezzo alla basilica sotto l'altare, si spiega a meraviglia come il detto episodio fosse applicato a san Severo.

Questa ipotesi non mi mette in contraddizione con quanto ho detto di sopra sulla veracità di Agnello. Io credo benissimo che lo storico ravennate non trovasse la vita scritta di san Severo (« Cuius beati viri vita apud nos non reperitur descripta istoria ») e che l'informatore di Liutolfo non l'avesse mai letta. Ma ciò non deve fare meraviglia. Non è punto inverosimile che nel secolo IX la *Vita sancti Severi* o si fosse perduta, o esistesse in poche copie od anche in una copia sola, che Agnello non potè trovare e che l'informatore di Liutolfo non potè leggere. Nel medioevo abbiamo altri esempi di un tal fatto. In Ravenna stessa, trent'anni o poco più dopo la composizione del *Liber pontificalis*, i monaci di San Severo non ne avevano alcuna notizia. Agnello e l'informatore di Liutolfo avrebbero conosciuto il contenuto della *Vita sancti Severi* o da chi l'aveva letta, o, meglio, da chi ne aveva ascoltato il racconto dagli antenati che l'avevano avuta per le mani. Quindi si spiegherebbero le divergenze tra Agnello e Liutolfo. I fatti, affidati oramai alla memoria dei ravennati, venivano narrati colle solite frangie e colle inevitabili omissioni e contraddizioni.

(Continua) F. LANZONI

NOTE MARGINALI AL L. P. DI AGNELLO

LE LEGGENDE DEL PASSIONARIO
DEL MONASTERO DI SANTO STEFANO DI BOLOGNA

Durante le ricerche alle quali ci obbligano gli studi per preparare una nuova edizione critica del « *Liber pontificalis ravennatensis ecclesiae* » che benevolmente ci si è voluta affidare, ci fu dato di scorgere una somiglianza, a volte impressionante, fra alcune parti della « *vita sancti Petronii* » contenuta nel passionario del monastero di santo Stefano di Bologna (1), e notizie che ci sono fornite da Agnello.

Il professor Lanzoni (2), ha dimostrato che la vita non è anteriore al 1162-64; gli indici da noi preparati pro-

(1) Cfr. App. N. 1 e BOLLAND. Ott. II. — MELLONI. Atti e mem. di s. P. — Id. Atti degli uomini illustri di Bologna I, I — MOLINIER et KOHLER, Itiner. Hieros. II, I — LANZONI, s. Petronio vesc. di Bologna.

(2) l. c. Citando qui per la prima volta il lavoro del Lanzoni, non possiamo esimerci dal dichiarare subito, quantunque in parecchie circostanze ci sarà necessario demolire l'opera sua, che gli si deve riconoscere il merito di essere stato il primo a tentare con metodi scientifici, la risoluzione della questione petroniana, e che il suo lavoro, condotto con diligenza specialmente nella ricerca di documenti e di scrittori, e che sembra solo meno resistente nella parte critica e nell'intuito delle situazioni storiche, ci è stato assai utile

Altre voci che si sentirono dopo quella del Lanzoni non crediamo dovere ascoltare, perchè, prive di ogni originalità, non furono che la eco delle sue parole, e non entra perciò nell'ambito di uno studio critico l'occuparsene.

vano che il passionario fu incominciato a scrivere per commissione dell'abbate Landolfo nell'anno 1177 o nel successivo, poichè la tavola delle feste mobili che lo precede, muove dall'anno 1178, e fu terminato il 14 novembre del 1180. A prima vista dunque e per la precedenza di oltre tre secoli che si deve attribuire allo scrittore ravennate sul bolognese, sembrerebbe doversi concludere che questi dipenda da quello. Ma da alcune premesse del Lanzoni e di quanti lo precedettero, potrebbe anche sorgere il dubbio che il leggendista stefaniano avesse ripetuto notizie già fissate ai tempi della rinascenza carolingia nei quali visse Agnello: da ciò l'obbiezione se non Agnello piuttosto, avesse assunto tradizioni bolognesi trasportandole a Ravenna.

Per arrivare a dati positivi abbiamo dovuto estendere la ricerca a tutto il gruppo delle leggende bolognesi del passionario di santo Stefano, e cioè: *sermo de translatione sanctorum Vitalis et Agricolae; sermo de miraculis ss. V. et A.; sermo de inventione sanctarum reliquiarum; vita sancti Petronii episcopi bononiensis* perchè scritte tutte nello stesso tempo, e di più, strettamente connesse tra loro. A questi quattro scritti crediamo dovere aggiungere l'esame della *vita beati Bononii abbatis*, e del *sermo de miraculis b. B. a.* non pel solo fatto che si trovano nel passionario, ma perchè il primo d'essi, la *vita*, fa sorgere forte il dubbio che possa essere stato rimanipolato a Bologna.

Ma non era esaurito il nostro compito con la constatazione di connessione e di contemporaneità delle leggende, ed abbiamo perciò indagato, per quanto serviva al nostro scopo, la storicità delle notizie contenute in quel caratteristico insieme di scritti, e sopratutto abbiamo voluto scrutare quale intenzione e quali interessi potevano muovere l'abbate Landolfo a commettere la scrittura di quei componimenti. A questo patto solo, crediamo di avere potuto condurre il nostro lavoro con quella coscienziosa diligenza che quando non arriviamo a raggiungere, ci suggerisce piuttosto il silenzio.

La dimostrazione si trascinerà in certe parti con qualche pesantezza, perchè esige l'esame minuto delle singole leggende anche in parti ritenute fino ad ora di poco o nessuno interesse, e raffronti di passi ed esumazione di numerosi documenti.

Ed incominciamo subito dalla:

VITA BEATI BONONII ABB. ET CONF.

Di questo santo ci restano due vite: l'una scritta da Ratberto monaco di Lucedio [v. R.]; l'altra di autore anonimo che è quella del passionario di santo Stefano [v. B.].

Della v. R. il codice è smarrito [1], e noi ne conosciamo solo la trascrizione dell'abbate Grandi, che la co-

---

[1] Cfr. CALOGERÀ, *Opusc.*, t. XXI, p. 207 e seg.: *Vita sancti Bononii in ms. reginae Sveciae* A proposito di questo manoscritto il dott. W. FRANKE nel suo lavoro: *Quellen und cronol. zur geschichte Romualds von Camaldoli*, di prossima pubblicazione, e del quale ha voluto con molta cortesia trasmetterci la parte già stampata, ci dà queste informazioni sulle ricerche da lui eseguite: « Il manoscritto era già in quel tempo (quando l'abbate Grandi lo trascrisse) assai danneggiato tanto che in diversi luoghi era illeggibile e non poteva farsene che una copia con molte lacune (CALOGERÀ, t. c., pag. 237 a. 250 b. 226 c. 258 b). Dopo, il manoscritto andò perduto; i camaldolesi Mittarelli e Costadoni nel 1755 fecero inutili ricerche nel monastero dei benedettini di Ferrara (*Am. Camald*, I, p. 119). Come mi fu comunicato non si troverebbe nè a Monte Cassino, nè alla biblioteca di Ferrara, dove si trovano ora le carte di quel monastero; ma che esso potesse trovarsi colle altre pergamene benedettine di Ferrara, è escluso dalle ricerche del Mittarelli fatte nel 1775. Secondo comunicazione della Biblioteca Nazionale di Parigi alla quale mi rivolsi per informazioni, per sapere quando BOUQUET (*Recuil des historiens des Gaules*, X. p 203, nota *a*) potè vedere, per una edizione critica, i manoscritti di una regina di Svezia, che non può essere che Cristina, morta a Roma nel 1689; mi fu risposto che questo avvenne nel 1760 e che la *vita Bononii* dovrebbe trovarsi nella Biblioteca Vaticana nel codice N. 1261. Il prof. Schellkass del R. Istituto Prussiano di Storia in Roma non potè tuttavia in questo codice trovare altro che trattati di matematica dei secoli XIV e XV. Essendovi la possibilità di variazioni che non fossero ancora state registrate nei cata-

nobbe a Ferrara: *Illud nobis olim benigne communicavit et excribendum indulsit clarissimus vir d. Benedictus Bacchini abbas Casinensis cum illum Ferrariae, commorantem invisere datum esset anno 1721 die 3 maii de sero* (¹).

Della v. B. invece abbiamo notizia dei seguenti codici:

a) Cod. barberiniano 586/90. Sec. XI-XII (²).

prol: *Grandium explanationem materiarum parvorum ingenia comprehendere nequeunt, et plerumque accidit si forte conantur in eodem conatu ultra vires aura succumbunt. Et quanto maius ac excellentius fuerit quod disserendum est, tanto magis obruitur qui altitudinem excellentium rerum, explicatione cepta nequit evidenter auditoribus enodare.*

---

loghi, mi rivolsi direttamente per iscritto alla Biblioteca Vaticana, che però non rispose alla mia domanda. La probabilità che esso si trovi nella Biblioteca Vaticana è assai grande. In Potthast II, 1221 esso non è registrato affatto ».

(¹) CALOGERÀ: l. c, p. 207. Per le diverse pubblicazioni della v. R. cfr. « Bibl. hagiog. latina, N. 1424.

(²) PONCELET, Cat. codd. hagiog. Bibl. Vat.

Come risulta dalla presentazione dei codici, che abbiamo fatto, noi intendiamo stabilire una separazione fra la v. B. e il *Sermo de miraculis s. Bononii abb.* perchè ci è risultato che si tratta di due lavori nettamente distinti.

Riguardo ai codici, dei quali abbiamo dato notizia, osserviamo che il barberiniano 586, è un lezionario che appartenne ad una diocesi suffraganea di Ravenna, poichè in esso riscontriamo le vite di questi santi: Geminiano, Severo, Vitale, Procolo, Apollinare, Vitale ed Agricola, Prospero: la frequenza delle vite di santi monaci ed eremiti ci fa ritenere abbia servito a qualche monastero. Il Poncelet in mancanza di dati precisi, basandosi sulla osservazione dei caratteri, assegna approssimativamente questo codice all' XI-XII secolo; la v. B. che in esso è contenuta e il parere di un illustre paleografo ci permetteranno di preferire il XII all' XI secolo.

Il padre Melloni opina che il codice barberiniano sia anteriore a quello di santo Stefano, e noi fino a questo punto non abbiamo argomenti per dissentire da lui. Dove non possiamo però consentirgli è nelle ragioni che egli adduce per corroborare la sua asserzione. Egli fa gran caso del fatto che il barberiniano ha un prologo, lo stefaniano no, e che la vita incominciando con un *Igitur* debba considerarsi monca: ma queste non sono ragioni probative perchè è grande il numero delle leggende che in origine non hanno avuto

Unde quia sacre scripture testimonio quamplures scientia, ac lege Dei eiusque observatione perfectos novimus scribendi mysteria aut humiliter declinare, aut trepidanter subire, et sanctam ac memorabilem precedentium patrum conversationem, aut vix aut nullo modo scribendam presumere. Quid mirum si nos omnium peccatorum contagio tabescentes et detestante ac diuturne conversationis labe sordentes, scientie et operum cecitate vitam sordantes, non subire presumimus, quod nobis a confratribus iniunctum graviter toleramus? quos vitium indifferenter maculat testis conscientie accusat, qua temeritate vitam Deo per omnia placentis venerabilis sancti patris Bolonii explicare audemus, qui semper in cunctis Deo displicere non cessamus. Et licet ab hoc omnimodis impares simus, etiam si scientia suppeteret erubescimus. Verentes ac memores quia peccatori dixerit Dominus: quare tu enarras iustitias meas, et assumis testamentum meum per os tuum? Sed servorum Dei monitis obtemperantes, eorumque sacris votis obedienter satisfacientes, quod de vita et moribus tanti patris cognovimus memorie commendandum scribendumque aggredimus, sicut pro captu ingenii poterimus, de nobis nichil omnino presumentes, sed ipsius memorandi patronis meritis et precantum orationibus confidentes.

inc. vita: *Bononius igitur Bononiae oriundus fuit*
des: *et inde regressus summa gratia.... altare erexit. Adiuvante etc.*

---

prologo, e che coll'andar del tempo ne trovarono uno; più grande il numero di quelle che pur non avendo mai avuto prologo incominciano come la nostra, quando siano state scritte per essere inserite in qualche lezionario.

Nella recita del divino uffizio dove precedono quelle allusioni generiche alla gloria del martire o del confessore contenute nell' inno, nelle antifone del *de communi*, l' *igitur* segnava il trapasso alla parte narrativa speciale e alle lodi personali di quel determinato santo di cui si celebrava la festa. Quella parola ha dunque più ragione di attacco alla precedente officiatura, che ad un più o meno breve prologo, anche quando si riscontri. Altre ragioni bisogna, dunque, ricercare. e queste scaturiranno dall' esame della vita che stiamo per intraprendere

Ma quel che ora ci importa stabilire è che i più antichi codici che contengono la v. B. appartengono alla regione emiliana; e siccome proveremo che quella vita non è che una rimanipolazione della v. R. fatta da monaci benedettini che volevano rivendicare Bononio alla loro famiglia contro gli eremiti bianchi di san Romualdo, ne consegue che si tratti di un codice della città di Bologna, dove Bononio era venerato come santo cittadino.

b) Cod. del monastero di Santo Stefano (¹) a. 1180.

Manca il prologo e la vita inc. et des. come sopra.

c) Cod. XLV dell'Archivio Capitolare di Vercelli sec. XIV.

Come sopra.

d) Cod. XII dell'Arch. cap. di Vercelli. sec. XIV.

Come sopra.

e) Cod. dell'Archivio capitolare di Bologna ora smarrito Sec. ? (²).

Anche in questo codice da quanto mi è risultato dagli scrittori che lo conobbero la vita mancava del prologo.

Si tratta ora di conoscere quali rapporti corrano tra queste due vite; se l'una dipenda dall'altra, quale sia la più antica, e dove e da chi fosse scritta quella anonima che noi abbiamo convenuto di chiamare v. B. Ma non ci sarà possibile arrivare alle nostre conclusioni senza sottoporre all'occhio degli studiosi il raffronto parallelo delle due vite.

V. R.

1 Divina gratia fulgenti venerando sanctae vercellensis ecclesiae episcopo Arderico, Ratbertus monachorum ultimus in domino servitutem.

Rogasti, venerabilis domine..... ut cum in gestis piissimi patris nostri Bononii per consodalem nostrum super (³) expositis nonnulla deesse dixerim quae scriptoris illius.... diligentiam effugerunt, eadem.

(¹) Cfr. app 1.

(²) MELLONI. Uomini illustri in Santità: cl. I. t. II. p. 3. n. 4.
Questo codice conteneva anche una *Notitia* o *Sermo de translatione reliquiarum ss. Vit. et Agric.* alla cattedrale di S. Pietro entro le mura. La traslazione fu fatta, come vedremo, dal vescovo Giovanni (1165-1187) e non prima del 1170, perciò il codice non può essere anteriore al 1170, e molto probabilmente è uno dei libri corali della cattedrale, rifatti dopo l'incendio del 1141.

(³) Lanzoni propone di leggere *nuper*. Io non ne vedo la ragione: anzi se ve ne è una è di leggere *super*, come fra poco diremo.

collato laboris suffragio, supplere utcumque tentarem.... Nichil itaque cunctandum ratus, manum operi.... admoveo.... et spicas aliquot ex uberrima illa messe residuas colligere aggredior. Utinam vero in vivis esset prepositus olim noster Alcherius, qui virum sanctum diutius comitatus, cum multas actuum illius circumstantias nobis suggessit, tum longe plura post eius felicem obitum, si suo tempore contigeret se revelaturum promiserat: verum quadriennio illum praecedens viam universae carnis ingressus est, quominus promissa adimplere posset: unde pauca dumtaxat quae ipso nobis referente ac reverendissimo Petro antecessore vestro dudum praedicante cognovi et quibus ipse pariter ex parte interfui, fideliter annunciabo: fastidiose tamen non repetam quae satis exacte ab alio collega expressa iam sunt nisi quatenus scriptionis ordo postulaverit, illa pariter indicare ad perfectiorem intelligentiam caeterorum. Sic votis tuis obtemperandi meritum non amittam et sancti viri patrocinium mihi conciliabo, pauca haec minuta de paupertate nostra conferens ad illius acta illustranda, ut in illis, Deus ipse laudetur qui tot signis et prodigiis ipsum magnificare et glorificare non cessat.

2. Bononius itaque nomine suo patriam referens in perampla Bononiae urbe ex honestis valde et piis parentibus natus ab infantia Deum timere didicit et sancta illius urbis loca visitare, quae ad imaginem Palestinae beatissimus Petronius in patria constituerat, unde monasterium sancti Stephani prae omnibus dilexit, ubi frequentiora dominicae passionis mysteria expressa videbat. Intima namque cordis compunctione Domini sui, doloribus compatiens, dum singulas obiret memorias despecti sui salvatoris, tam dira pro nobis passi, et ipse despici ab omnibus, et ipse pro amore Christi pati plurima cupiebat.

V. B.

[1]. [1] Beatus igitur Bononius Bononie oriundus fuit ibique a pueritia se sub monastico pretextu divinae servituti mancipavit. Qui a primeva etate meditatus quid futurus erat, sicut legerat utpote omnem vitam sapientis esse meditationem mortis, cotidie moriebatur mundo, ut viveret Christo.

[2]. Quatuor principales virtutes scripturarum assertionibus noverat appetendas, prudentiam, iustitiam, fortitudinem, temperantiam, ita sibi invicem nexas et mutuo coherentes, ut qui unam non habuerit omnibus careat, quas omnes sic habuit vir venerabilis ut tamen emineret in singulis. Mundum et ea quae in mundo sunt posthabuit, Domino adhaesit, secularia iudicia contemnere, et sem-

[1] La partizione della v. B. è quella seguita dal Mabillon AA. SS. O. S. B.

per apostolicam sententiam ad memoriam revocare: si adhuc hominibus placerem, servus Christi non essem

3 Calcatis ergo saeculi insanientis illecebris, monasticam vestem in eodem sancti Stephani coenobio induit, ut virtutum tyrocinia poneret sub sanctae regulae iugo, id quod pluribus annis ibidem cum summa fratrum aedificatione alacriter portavit.

|3|. Cumque per annos aliquot in eadem urbe in monasterio sancti Stephani prothomartyris carnem suam crucifixisset, et aetatis ac morum perfectione adolevisset, carismata meliora cumulatus, excellentiorem vitam est aggressus

4. Sed maioris adhuc perfectionis studio incensus, ac crebras parentum et familiarium visitationes in eo monasterio sibi occurrentes pertaesus, dum secum animum revolvit quomodo quietam solitudinem suis desideriis congruam obtineret, cupido subiit in Palestinam contendere ac sacris passionis Christi vestigiis propius contemplatis mox se in Aegypti deserta recipere ac veterum patrum vitam in latibulis illis sacratissimis aemulari.

Consigliatosi col suo abbate, questi sentito anche il parere di Lucio. zio di Bononio, gli concesse il permesso di partire.

5 Itaque Bononius sese festinus itineri accinxit seque fratrum orationibus rite commendans Venetias adnavigavit, *e si recò a visitare una colonia di eremiti che si erano stabiliti in quelle paludi. Accolto dal preposto dell' eremo, Giorgio è da questo consigliato che prima di ritirarsi nelle solitudini dell' Egitto, debba prepararsi alla vita solitaria, e perciò gli suggerisce di recarsi* ad Romualdum in Pereo apud Ravennam.... eiusque te arbitrio totum committas. *Accolto festosamente da Romualdo, entra nell' eremo, qui si trattiene in lungo periodo di preparazione, e conduce vita così esemplare che* ita Romualdi gratiam sibi promeruit, ut novi discipuli conversationem aliquando et aliis antiquioribus imitandam ad exemplum proponeret.

De terra et cognatione sua et paterna domo exivit,

Frattanto il marchese Ugo di Toscana volendo fondare presso la chiesa di San Michele in castro Marturi *un monastero, si rivolse a Romualdo perchè gli mandasse uno dei suoi discepoli da preporre abbate alla nuova fondazione. E Romualdo scelse Bononio al quale assegnò come compagni altri tre dei suoi eremiti.*

Ma morto il Marchese Ugo, il suo successore Bonifacio, figlio del conte Alberto, incominciò a perseguitare i monaci di san Michele, si impossessò dei loro beni, e li scacciò dal convento. Bononio prima

tentò colle buone di vincere la ostilità del marchese Bonifazio; ma postquam et orationum subsidio, et servorum Dei consilio adhibito cedendum esse intellexit tempus illud advenisse tandem, quo primum illud desiderium suum implere posset, sibi persuasit; nam dispersis ovibus sui gregis, quas ipse multo labore ultra quinquagenas congregaverat, nec alia pascua inveniens ad quae illas bonus pastor convocaret, satius habuit eas divinae providentiae ac Romualdi curae committere, qui per varios balantes oviculas divisit;

6. Ipse vero internae inspirationi obsecundans in Syriam navigavit solo Alcherio supradicto comitatus quem semper deinceps fidum sibi socium et unanimem retinuit Quis vero enarrare possit quanta devotione sancta Palestinae

trans maria

loca visitaverit, *e con quanta compunzione* adoraverit quaecumque invenire potuit Christi et Mariae vestigia atque apostolorum memorias! Humiliabat se in Bethleem cum puero Jesu, jejunabat cum Christo in deserto, lavabatur cum illo in Jordane, angebatur cum ipso in Gethsemani, cum eodem crucifigebatur in Golgotha, consepeliebatur in sepulcro, congaudebat in Olivarum monte et ad ipsum ascendere desiderabat.

8 Denique se mari committens Alexandriam delatus est et ad interiora Aegypti penetrans, varias lustrabat solitudines, sanctorum patrum antiqua latibula exquirens: nec longe a Babylonis urbe stationem fixit, ubi varios discipulos iterum congregavit, et monasticam disciplinam cum summo heremiticae vitae rigore coniunctam in desertis illis reflorescere dedit. Eius utique et alumnorum suorum quos ex variis peregrinis et mercatoribus ad caducas mundi opes contemnendas inductis, collegerat.

secessum solitudinis iuxta Babilonem elegit: ibi freno durioris et supra modum continentioris vitae corpus suum perdomuit, omnibusque carnis illecebris triumphator agonitheta repugnavit.

9. Vitae austerioris exemplum, et sanctimoniae fama adeo regiones illas impleverat ut feras barbarorum mentes sibi delinire potuerit atque procerum illius regni auxilio, quos a turpi superstitione

Fama igitur eius boni odoris per totam Aegyptum fragrante, principes Aegypti et potior pars principali mira dilectione coeperant eum amplecti adeo ut darent et optionem quod vellet faciendi.

ad verae fidei lumen respiciendum praedicationibus suis venerabilis pater converterat.

[4]. At cum frequenter hoc facerent gavisus sanctus pater Bononius, Deo gratias egit, per quam barbarica feritas quievit, et in mansuetudinem conversa siluit, insuper quod inter sevitiam barbarorum intrepidus maneret, ad perficienda universa opera christianorum.

10. non modo di ruta templa sed et monasteria jacentia restauravit ac monachis olim dispersis, ad illa revocatis, abbatibusque praefectis, qui sanctam regulam custodirent, pristinum religionis fervorem, prout temporum conditio ferebat, restituit.

Primum itaque suarum virtutum spiritale jecit fundamentum laborando ad reparationem ecclesiarum barbarica vastatione dirutarum. Ibidem quamplurima reparavit monasteria in quibus abbates et monachos ordinavit, quorum vitam secundum regulam sancti Benedicti instituit.

11. Doctrinae suae robore et instructionum suarum frequentibus stimulis, quas manifestis prodigiorum signaculis non raro confirmabat, novos semper Chisto cultores acquirebat: vere novus Aegypti apostolus aestimatus; qui in venerando Jesu nomine feroces bestias cicures fecit, venenosas innoxias reddidit, ardores febrium compescuit, vulnera consolidavit et elementa sibi parere coegit, ad confirmationem fidei quam praedicabat. Sic vero apostolicae et anachoreticae vitae officia alternare solitus erat, ut nunc verbi divini semina spargens, provincias peragrare, nunc in solitudinem se reciperet: jam populos docens, jam monachos instruens, actuosae et contemplativae vitae per vices incumberet.

[5]. De loco ad locum transiebat, fides credentium crescebat, ad quorum informationem multis signorum miraculis corruscans, alios ad fidem trahebat, et sicut agger terrae bonae fructum centesimum, sexagesimum et tricesimum perducebat.

12. Aliquando in navi mercatoribus diversarum gentium plena, Alexandriam navigabat: cum ingens suborta tempestas extremam navigio perniciem pertendere visa est. Trepidantibus omnibus, solus ipse intrepidus Christum praedicare, atque eius potentiam ea occasione insinuare nautis incredu-

Cumque quadam die ingressus navem cum mercatoribus illius regionis Alexandriam peteret valida et inevitabili procella subito equore turbato, nullam evadendi spem habentes clamabant omnes in tanto discrimine constituti dicentes: serve Dei ecce miserabiliter perimus, et tu nobiscum, sed

lis non cessabat qui cum caetera despexissent viri sancti argumenta metu procellae saevientis perculsi, velut ex vexatione intellectum accipientes, Bononium denique enixe rogarunt ut virtute Dei sui, quem semper in ore gerebat, ex tanto vitae discrimine, tam ipsos quam se liberaret: quod si obtinerent se in Christum credituros, ejurata inani superstitione prophetae sui, quem frustra eatenus invocarant, polliciti sunt. Conditionem hilaris accepit Bononius et precibus ad Deum fusis, facta est aëris serenitas magna, et mari tranquillitas reddita, unde Alexandriae portum incolumes tenuerunt ubi sacro baptismate abluti nautae novam vitam exorsi sunt.

13. Hinc summo in pretio haberi coepit per illas regiones Bononii nomen summique favoris loco certatim quaerebant primores civitatis, et quaslibet occasiones captabant, ut illum videre et alloqui possent ac de ipsius colobii laciniis decerperent. Quae res non minimam sancto viro perturbationem animi attulit, nam laudum suarum lenocinia et existimationis propriae fucum aufugiens, iterum ad dilectos filios invitandos ad eremum sancti Salvatoris prope Babylonem positam se quam citissime recepit ubi jejuniis, vigiliis et orationibus assidue vacans, subdolas diaboli machinationes, qui eius cor ad elationem instare tentabat, penitus dissolvit.

14. Lectulus illi nuda humus fuit, lapide pro cervicali supposito

secundum tuam praedicationem talem credimus dominum tuum, si oraveris ad eum liberabit te, et nos tecum et liberati vovemus nos sacramentum Baptismatis a te sumpturos omnino sequi, et perfecte credere in eum.

Ad cuius orationem repente vehemens maris commotio sedata prebuit, et navis a Domino directa felici cursu portum Alexandriae sicut optaverant intravit. Et statim de navi ac de manu mortis, domino ministrante ereptis, vir domini sepe memorandus sacramenta baptismatis tradidit.

Per totam Alexandriam rumor beatae eius opinionis sonuit, quae per eius multa virtutum signa ibi dominus ostendit.

Et ne humanus favor ut sepe assolet, eius mentem nevo insolentiae obduceret, clam locum deseruit, pristinam Babylonis solitudinem repetens vigiliis, jejuniis orationibus vacavit, vias vitae quamplurimis monstravit, atque ut omnes lucrifaceret, vir iustus omnibus omnia factus, [6] non adulatione per potentiam appetebat potentes.... pauperes sustentabat divites ad benefaciendum admonebat.

Multa strata non habebat sed supra duram humum superjecto ci-

ad quem subnascentes cogitationes a superbiae spiritu immissas allidebat. Cilicium pro linteamine et coopertorio inserviit; vixque horis quatuor pausaverat, cum sollicitus ne nimiae quietis otio torperet, ad rerum celestium contemplationem iterum evigilabat usque dum ad matutinam synaxim cum fratribus in oratorio persolvendam a sacrarii custode evocaretur, qui nunquam illum iacentem et sopitum invenire potuit, sed semper orantem, sic ergo post tot labores in fundatione complurium monasteriorum et in assidua praedicatione verbi Dei exanthlatos,..... sive ut alibi constitutos alumnos, et per varias cellas divisos visitaret,.... sive ut pauperum inopiae congrua subsidia a divitibus exquireret, sive ut captivis christianis libertatem a potentibus impetraret sive etiam . . .

litio, et lapide capiti supposito quiescere consueverat, si quies est dicenda que iugibus orationibus dies et noctes continuabat, et membra sua mortificabat secundum illud daviticum: per singulas noctes lectum meum, lacrimis meis stratum meum rigabo.

. . . .

[*Il manoscritto presentava una lacuna di tre righe*].

15 Enimvero communis hostis humani generis fraudibus pacem quam cum christianis babylonius rex observabat, turbantibus factum est, ut falsi cuiusdam peregrini astutia barbarum illum principem seduceret, judaeorum aurelianensium ipsi litteras deferens, quibus eum non diutius regnaturum monebat, nisi ecclesiam dominici sepulchri apud Hierosolymam subverteret, cuius illicio catholici principes icto foedere, totam illam regionem occupare in proximo cogitarent Itaque furore percitus rex armatos saracenos statim immisit, qui venerandum illud templum, aliasque circum ecclesias penitus everterent. Sudibus etiam aggressi sunt temerare ac perrumpere sepulchrum ipsum Salvatoris. Verum divina virtus eorum conatibus obstitit, prohibens manifesto prodigio, ne quicquam inde pos-

[7]. Per idem tempus per universam Egyptum erat ingens luctus, gravissimae seditionis creverat tumultus, et facto conflictu inter eos plurimi egyptiorum occubuerunt, romani vero multi perierunt et triumpho christianis non feliciter succedente

sent exculpere. Sed et quotquot peregrinos illic obvios habuerunt, velut conjurationis christianorum conscios et praecurrentes exploratores, in vincula conjectos, Babylonem adduxerunt duris verberibus illos excruciantes ac misere torquentes.

multo plures in captivitate ducti sunt,

16 Hos inter venerabilis etiam Petrus huius sanctae vercellensis ecclesiae nuper episcopus repertus es

inter |quos| Petrus divine memorie venerandus antistes vercellensis vinctus et carcere retrusus aderat, *il quale* domino revelante *conobbe la presenza di S. Bononio in Egitto.*

ad quem visitandum caeterosque concaptivos solandos, festinus perrexit Bononius: quorum aerumnas miseratus ut eorum liberationem,

Quem ad se devotissime accersivit, et causam captivitatis ac miserie sue ceterorum per ordinem innotuit: postremo ut sibi, et reliquis per memoriam condescenderet, rogavit. videlicet ut paganorum nexibus absoluti de tam durissima captivitate exirent et in patriam terram duce domino, et sancto Bononio redirent. Tunc pater sanctissimus magistris carceris pretium dedit, et ocium ad captivos consolandos introeundi accepit.

17. pro gratia, qua apud aulam pollebat procuraret, reginam principis matrem christianam, Mariam nomine, spiritualem quippe filiam suam fidenter adiit, miserum captivorum statum exposuit, atque ex illis non paucos, rerum desperatione victos, Christo renuntiasse... Annuit libentissime regina et exhortationibus viri sancti commota, Petrum episcopum et omnes concaptivos in libertatem asseri, ac Bononio donari voluit, animo principis ad penitentiam tot scelerum aliquatenus inclinato: tum

|8|. Cum quadam die rex Babylonis per pomerium arboribus qui balsamum funditur consitum nimia iocunditate deambularet, gratiosiores domestici eius, inspirante domino, quadam concordie regula ad invicem consentientes, supplices rogabant eundem regem, ut votis sancti Bononii adquiesceret, captivos videlicet christianos vinculis carceris absolutos eidem traderet et in patriam redeundi licentiam eis cum eodem beatissimo Dei cultore clementer concederet. Tunc rex uxoris et dome-

ex lapidibus quadris templum sepulchri dominici reaedificari iussit ac pristino honori restitui.

Omnibus ergo captivis cum alacritate ad propria dimissis, Petrus vix a Bononii latere divelli poterat quocum solitudinem secedens aliquandiu sanctissime conversatus est.

18. Cum vero Synai montem invisere utrumque cupido incessisset, ubi lex a Deo Moisi famulo suo concredita est, illuc Bononius cum Petro episcopo peregrinationem dixerit multas alias solitudines in via perlustrans, quo cum pervenissent a copioso illo sanctorum fratrum coetu (nam quingentos monachos ibi se vidisse vir sanctus narrabat) perhonorifice suscepti sunt.... [*Lacuna di due righe*]..... Ibi vero cum assiduo pandectis studio exercitati essent, ac divinae legis meditationibus per aliquot dies uterque vacasset, in Palestinam redierunt, et sacraria illa devotissime visitarunt.

19. Sed cum inde Byzantium se contulissent, ab imperatoris apparitoribus, velut exploratores, in vincula coniecti sunt. Dum autem in carcere positus Bononius orationi insisteret, divinae voluntatis esse intellexit, ut presul sibi concaptivus ad commissum sibi gregem quantocyus rediret. Interim ergo eorum causa discussa, et innocentia cognita dimissi sunt liberi, immo et muneribus ex regio fisco donati.

sticorum precibus motus, votis sancti Bononii adquievit.

[9]. Igitur sanctus Bononius navem ingressus Jerosolimam venit; et inde pertransiens in montem Synai locum suae abitationis elegit.....

Deinde venit Constantinopolim. Tunc custodes navium videntes tantam multitudinem captivorum, pavescentes, speraverunt paratas esse adversus eos insidias inimicorum Et exceptoribus ad palatium missis ex imperiali edicto omnes sunt capti et carcerali custodie mancipati. Cumque illius urbis Dei cultores ereptionis eorum causam demonstrante cognoscerent, apud imperialem potestatem operam dederunt, ut iniuste capti absolverentur, et in patriam suam cepto cursu feliciter reverterentur. Quorum precibus imperialis potestas annuit, omnes enim de car-

Petrus ergo intelligens se a caris ovibus reposci, aegre licet, a Bononio spirituali patre suo tandem divisus est, in Italiam festinans ad sancti Eusebii ecclesiam resumendam vocatus.

cere eductos absolvit, et ex erariis imperii ditatos, navigio quo advenerant, cum omnibus quibus indigebant, misericorditer restituit. Inde cum gaudio singuli ad propria sunt reversi. Petrus vercellensis episcopus pristine sue sedi est restitutus et ibi praefuit multis temporibus.

20. Abbas vero iterum montem Synai revisit, et quosdam inde monachos maioris solitudinis desiderio ferventes secum assumpsit in eremis suis collocandos. Et cum omnia filiorum suorum habitacula peterne visitasset et in Christi amore consolidasset,..... aliquos ea occasione martyrii palma feliciter coronandos praenunciavit.... [*lacuna di una intera carta.*]

[10]. Interim servus Dei divine legi se mancipaverat in monte Synai, ubi tantarum virtutum signis claruit, quibus totam Jerosolimarum viciniam sacrosancte opinionis bono odore replevit.

21. Denique cum Petrus episcopus Bononii patris sui absentia contristatus illum ad se vocandi opportunam quereret occasionem, contigit ut lucediensis huius coenobii abbas ad Deum migraret. Itaque fratres rogavit ut de successore eligendo non essent solliciti, nam brevi sanctum virum a se evocandum, illisque praeficiendum, quo certe non meliorem sortiri possent antistitem. Mox peculiares nuncios cum litteris suis ad Bononium direxit efficaces stimulos addens ut ad se statim properaret, minas irae divinae intentans, si ad opus quod in maximam Dei gloriam cessurum erat, venire postponeret: quibus intellectis Bononius nuncios illos triduo expectare iussit, dum in tanta re deliberanda divinae voluntatis beneplacitum esploraret, et dilectorum filiorum

Non multo post vercellensis dioceseos locediensis abbas obiit, post cuius obitum Petrus prenominatus pontifex, nuntiis ad eum directis, eundem ad se accersivit, et nimiis, et inevitabilibus precibus eum rogavit ut defuncto abbati succederet, et locum et omnes commissos secundum dominum regeret.

Cumque circa se domini voluntatem intelligeret nec diutius resistere posset,

quos aegre deserebat, curam alteri demandandam disponeret: quo termino elapso cum filios suos praecipuos convocasset eosque ad religiosae perfectionis instantiam hortatus esset, discretum virum Philippum... illis praefecit atque ab eius nutu illos deinceps pendere iussit. Mox omnibus valedicens, cum iisdem nuntiis in Italiam rediit.

22. Statim vero in episcopi Petri conspectum venit vir venerabilis, praedicti nostri monasterii regimen. Deo inspirante, ab illo suscepit atque ad regularis tramitis normam non sine multis difficultatibus ab hoste maligno suscitatis. pio ejusdem praesulis favore opitulante reduxit. Praecipuus eius fervidae voluntatis zelo obsistebat Wido praepositus olim noster, dum sedes vacaret abbatis. Sed illius ex itinere quodam reducis pedes humillime lavans venerabilis abbas, eius mentem tanti patris sui demissione, obstupefactam ad saniora consilia flexit, sibique concilians ad sanctae observantiae fervorem deinceps accendit.

invitus pater monachorum effectus multis ibidem coepit coruscare virtutibus. Sed hostis antiquus, qui omnino sicut suum est, invidet bonis operibus, adversus sanctum pastorem pugnae conflictum assumpsit, et monasterium quodam procellae turbine commovit

23. Pristino solitudinis amore interim exardens non ignobilem eremum ab illustri marchione Maginfredo in suae ditionis sylvis aedificandum curavit, quam et eximiis Christi famulis undecumque adscitis sollicite instruxit.

Ille vero memor illius evangelici: si persecuti vos fuerint in una civitate fugite in aliam, scandalum humiliter declinavit:

24. Cum vero reparatum aliquando sancti Michaëlis coenobium ad castrum Marturi fuisse intellexisset, in Etruriam illi tantisper excurrere placuit, veterum filiorum et consodalium suorum

atque inde recedens, in partibus Tusciae interim habitavit: ubi reparato ad plenum monasterio, et secundum legem domini et sancti Benedicti regulam instituto, sicut consue-

reliquias exquirens, quorum nonnullos in hanc regionem ad suae conversationis solatium, et ad persecutionum quas a malevolis patiebatur lenimentum et ad caeterorum fratrum aedificationem, illorum exemplo promovendam secum adduxit.

25 Ut autem de mirabilibus eius aliqua dicam memoriae proditum recolam ab ipso ter aquam in vinum conversam ob paschalis diei reverentiam, cui maior jejunii austeritas non congruebat. Ad mensam quoque cuiusdam proceris invitatus, immaturas ficus ex arboribus adhuc pendentes, dum per hortum expatiaretur illas ex inopinato maturas ostendit ac mensae inferri iussit.... [*Il manoscritto presentava una lacuna di alcune righe*]. ....secreta cordium persaepe rimatus est, ac de occultissimis pravitatibus filios suos redarguens salubri timore ac verecundia perculsos ad m liorem frugem convertit..... [*Lacuna di alcune pagine*].

verat, ubivis locorum, claruit multorum inditiis signorum.

26. [*La lacuna che abbiamo fatto rilevare è integrata in parte da questo passo della v. B.* Interdum prioris loci — pie conservationis, *il quale ci conserva indubbiamente come nel resto della vita un riassunto della v. B.*

[11]. Interdum prioris loci commotio sedata quievit et domino revocante ad monasterium locediense rediit, ut ibi plantatus clementia superne dispensationis ramos ibidem diffunderet pie conversationis. Et cum per multa annorum curricula .. quod debuimus facere fecimus.

27. Appropinquante autem suae vitae sanctissimae termino, ardentiori coelestis patriae desiderio se contabescere sentiebat, ac tanta supernae voluptatis cui perpetuo inhiabat, cupiditate cor eius conflagrare videbatur, ut saepe dum matutinas laudes cum fratribus decantaret, paulatim languescens in ipsa stalli sui sede . .. [*lacuna di alcune parole*] .....resumpto veluti spiritu ex aëris refrigerio recreabatur, et laetus ad intermissam psalmodiam redibat.. .. [*lacuna di alcune parole*] .....Laboribus denique confectus bonorumque operum ac

[12]. At cum multo tempore ad construendum domicilium Dei vivi ex insensibilibus lapidibus laboraret, et in omnibus irreprensibilem se exhiberet, et iam tempus immineret ut remunerante domino sui agonis bravium reciperet, consummato opere valefecit et spiritum Deo reddidit

dierum plenus, post sexagesimum suae conversionis annum ad aeterna praemia vocatus, summa devotione, dominici corporis munimine, sacrique olei unctione ad instantem exitum praeparari se voluit, atque filios et alumnos suos ad observantiae regularis instantiam exhortans, benedictione super illos implorata feliciter oculos clausit 3 kal. septembris;

28. cuius obitum daemones ipsi ex obsessis corporibus clamantes pervulgarunt, factoque ad eius tumulum variorum aegrotantium concursu, tot prodigiis gloriosum factum est sepulchrum sancti viri, quot recens fama testatur, ut illa recensere supervacaneum iam sit: cum dies ferme nulla elabatur, qua non aliquis cum firma recipiendae sospitatis fiducia huc accedat, aut pro iam recepta salute votum aliquot non exsolvat, ... *gratias referens.....*

[13]. Post cuius evidenter obitum apparuit qualis et quantus in vita fuit, nam ad eius sepulchrum plurimas egritudines curatas novimus, et de die in diem meritis ipsius fidem credentium informari gaudemus: sicut olim verbis sanctae predicationis ita nunc miraculorum signis demonia fugantur, ceci illuminantur, qualibuscumque morbis languidi curantur, et manifeste sanctificatus sanctis in coelo est coequatus.

Post cuius transitum, transactis aliquot diebus, Ardericus vercellensis ecclesiae venerabilis episcopus divino spiritu illustratus, ut debitam devotionem erga tantum Christi confessorem impenderet, supra sacratissimum eius corpus altare erigendum et dedicandum devotissime adiudicavit. Clero igitur et populo totius ordinis et etatis ac utriusque sexus in unum convenienti, ex hac causa verbum fecit ut cohibentia ac faventis resultatione plebis firmaretur exordium tante religionis. Sapientia itaque sacrosancti pastoris et plausu totius gregis competenter sancitum est ut idem pius pontifex, ut rata fieret eius sententia, et populi obedientia ex hoc adquireret apostolicam auctoritatem que supereminet seculi potestatem. Ut et religio est devotior, et beatissimi Bononii commemoratio celebrior, idem memorandus pontifex Romam abiit a domno Johanne summo pontifice et universali papa apostolicam auctoritatem acquisivit, et inde regressus summa gratia ac totius plebis letitia altare erexit et consecravit Adiuvante domino nostro J. C.......

Dopo questo raffronto emerge all' evidenza, sia pel parallelo svolgimento della narrazione, sia per le frequenti

somiglianze di concetto e di frase che il vincolo che unisce le due vite è strettissimo. Ma questo legame può essersi prodotto in due differenti modi: o l'una vita fu scritta colla scorta dell' altra; o entrambe furono calcate sulla falsariga di una terza fonte a noi ora ignota; tale dubbio ci proponiamo di chiarire.

Il padre Petracchi [1] quasi due secoli fa ed ultimamente Lanzoni [2] fermandosi alle parole di Ratberto: *Rogasti...... ut cum in gestis piissimi patris nostri Bononii per consodalem nostrum super expositis nonnulla deesse dixerim quae scriptoris illius, alias industri, diligentiam effugerunt, eadem, collato laboris suffragio, supplere utcunque tentarem ...... Nihil itaque cunctandum ratus, manum operi non invitus admoveo..... et spicas aliquot, ex uberrima illa messe residuas, colligere aggredior*, e considerando che la v. B. manca di parecchie notizie che si riscontrano invece nella v. R. hanno creduto trovare un primo argomento per asserire la priorità della v. B. [4]

---

[1] Petracchi, La badia di Santo Stefano di Bologna, pag. 127.

[2] l. c. pag. 252 e seg.

[4] Anche il dr. Frank l. c. interpreta quel passo d'accordo con Lanzoni, e ne dà queste prove:

1.° sia l'anonimo (v. B.) che Ratberto scrivono nello stesso tempo, quando cioè Arderico era vescovo, nel monastero di Lucedio (*sermo de miraculis* mirac. 13; v. B. R. proemio).

2.° entrambi conobbero Bononio (*sermo de miraculis* mirac. 7; v. B. R. c. 16).

3.° v. B. c. 5; v. R. c. 11.

Ma noi non crediamo di dover accettare queste ragioni perchè quanto ai comma 1.° e 2.° altro è la v. B. altro il *sermo de miraculis;* e quanto al comma 3.° al Franke vien meno la citazione: v. B. c. 5. dalla quale non risulta affatto che l'autore conoscesse Bononio.

Rimandiamo all'esame del *sermo de miraculis* la dimostrazione che questo scritto è molto posteriore alla v. R.; basti per ora osservare che Ratberto quando si accinge a raccontare i miracoli di Bononio dice che: *memoriae traditum recolam*, e non che tragga da fonte scritta.

In tal modo la vita più vecchia sarebbe posteriore al 30 agosto 1026 data della morte di s. Bononio, e la v. R., poichè fu ordinata da Arderico vescovo di Vercelli ed è a lui diretta, non oltrepasserebbe il 4 maggio 1040 data probabile del suo decesso, ma certamente il 1044, anno nel quale troviamo già occupata quella sede dal nuovo vescovo Gregorio.

Ma noi dobbiamo osservare che Ratberto ci fornisce subito dopo quelle parole un' altra preziosissima notizia: *fastidiose tamen non repetam quae satis exacte ab alio collega expressa iam sunt, nisi quatenus scriptionis ordo postulaverit, illa pariter indicare ad perfectiorem intelligentiam caeterorum;* mentre invece colla scorta del raffronto che abbiamo presentato ci par ben difficile che si possa arrivare a raccogliere anche una sola notizia, un solo episodio, che per evitare ripetizioni, Ratberto avrebbe tralasciato o riassunto da più lunga narrazione della v. B. Infatti se noi muoviamo alla ricerca del contenuto storico delle due vite, separandolo da quel complesso di espedienti ai quali così volentieri ricorrevano gli agiografi, mascherando i loro plagi dietro ampliamenti di frase, divagazioni e sentenze, ci accorgeremo subito che nei pochi passi nei quali la v. B., perchè occupa maggior spazio di righe, sembra superare la ratbertiana, si tratta solamente di un meschino ed ingenuo artifizio, giammai del contributo di uno storico meglio informato. Nè credo sia buona ragione l' opporci che la v. B. alla fine contiene in più particolari dettagli sulla beatificazione del santo; prima di tutto perchè Ratberto ci fa chiaramente capire che ha taciuto notizie anche nel corpo del racconto: *fastidiose tamen non repetam quae satis exacte ab alio collega expressa iam sunt, nisi quatenus scriptionis ordo postulaverit, illa pariter indicare ad perfectiorem intelligentiam ceterorum;* poi perchè, come vedremo fra poco, quel passo sta ad indicare che la v. B. è posteriore al riconoscimento del culto di san Bononio, mentre la v. R. lo precedette. La v. B. dunque non è da ritenersi per quella di cui parla Ratberto.

L'altro argomento che Lanzoni porta in favore della sua tesi, è questo: « Finalmente il confronto delle due vite fra loro e coi pochi documenti contemporanei rimasti dimostra che la vita stefaniana corrisponde alla verità storica meglio della ratbertiana. Ora questa superiorità storica, se non costituisce per se sola una prova della priorità di tempo è però una valida conferma..... ». Dubitiamo molto che questo confronto sia stato mai fatto, perchè, come stiamo per dimostrare, la esattezza storica si riscontra proprio tutta nella v. R; mentre nella v. B, ciò che si vorrebbe riconoscere per esatto, o è taciuto, o è espresso in modo indeterminato e vago. Infatti:

1.° Il contenuto dei § § 5, 6, 7, 8 del nostro raffronto, ci mostra che la v. R. ci conserva un lungo periodo della vita del santo, ignorato dall'altro scrittore. Quale dei due narratori è stato più esatto? Certamente Ratberto il quale ci dice che prima che in oriente Bononio fu abbate a Marturi, da dove partì solo dopo la morte del marchese Ugo (1001), perchè questa notizia è storicamente confermata dai documenti:

a) Lucca 970 — 12 luglio: Ugo marchese di Toscana dona al monastero di san Michele di Marturi alcune possessioni [1].

b) Castro Marturi 998 — 25 Luglio: Ugo marchese di Toscana edificata la chiesa di san Michele di Marturi provvede alla fondazione dell'annesso monastero, al quale prepone come abbate Bononio, e fa donazione di molte possessioni. [2]

c) Castro Marturi 998 — 10 Agosto: Ugo marchese di Toscana, dona al monastero di S. Michele di Marturi e al suo abbate Bononio numerose possessioni colla riserva per se durante la sua vita e di suo figlio, qualora dovesse nascergliene uno [3].

---

[1] Cfr. Melloni, pag. 351.
[2] l. c., pag. 352.
[3] Cfr. App. doc. n. 5.

L' accordo che si può rilevare dai due documenti del 998 ci prova l' errore di datazione di quello supposto del 970, errore che consiste nella errata registrazione delle note imperiali; se poi la indizione XIII ivi enunciata fosse esatta, il documento sarebbe dell'anno 1000 [1], ciò che con tutta probabilità deve ammettersi, perchè Ugo morì nel successivo anno 1001.

---

[1] Avevamo già ultimata la nostra trattazione quando ci sono pervenute dal dr. Franke le bozze del suo lavoro, dalle quali abbiamo potuto rilevare la perfetta concordanza delle nostre conclusioni su questo punto, tanto più che anch'egli ha avuto conoscenza del documento del 10 agosto 998. Siccome tuttavia per la natura del suo lavoro egli ha spinto l' indagine più oltre di quello che a noi, che ci limitiamo solo a volere trovare che cosa sia la v. B., occorresse fare, e siccome rifuggiamo dal correre avanti per esser primi ad annunziare i risultati delle fatiche altrui, non abbiamo creduto di dovere ritoccare quanto avevamo gia scritto, per abbellire l' opera nostra: aggiungiamo invece qui in nota tutto quello che più di noi il Franke ha rilevato e che serve a chiarire meglio e definitivamente la controversia.

Riguardo ai tre diplomi del marchese Ugo, così argomenta il Franke:

« Da un raffronto dei documenti rilevasi senz' altro che nel documento del 25 Luglio 998 è considerata solo la fondazione del monastero, mentre il documento del 970 parla del monastero già sorto: non resta che tener giuste le date 25 Luglio 998 e 10 Agosto 998, e cambiare quella dell'altro documento.

Ora mentre il Lanzoni senza nemmeno portare la più piccola prova si tiene al documento del 970, e lascia quindi cadere la fondazione del monastero in quell' anno, giacchè è solo su quella data che le sue affermazioni così debolmente fondate, contro la veridicità di Ratberto possono basarsi: noi sulla base delle prove seguenti proviamo l' attendibilità del documento del 998.

Stanno per la esattezza della data del documento del 25 luglio 998:

1.° l' essere le due liste dei testimoni uguali tanto nel primo come nel secondo documento del 998. Siccome entrambi i documenti sono datati dal castello di Marturi e vi sono nominati, all' infuori di due, gli stessi testimoni, l' autenticità dei documenti resta confermata spiegandosi questo accordo col fatto che il primo documento fu emesso qualche tempo prima, e che le persone del seguito del marchese, trattenuto a Marturi per la costruzione del monastero, non erano state cambiate.

2.° La fondazione del monastero nel 998 si accorda pure colla cronologia della vita di Romualdo, il quale non ritornò in Italia che

2.° Anche il contenuto della ultima parte del § 5 « *Nam Hugone mortuo.....* » dove si parla della cacciata di Bonoio dal monastero di S. Michele, per opera del marchese Bonifacio è confermato da documenti del tempo.

Il Ficker [1] ha pubblicato colla data del Marzo 1076 un documento nel quale in presenza di Nordillo messo di Beatrice duchessa e marchesa, Giovanni avvocato della chiesa e monastero di san Michele di Marturi reclama da Sigizone di Firenze il possesso di alcune terre e della chiesa di sant' Andrea di Papaiano, che furono già di proprietà di Vinizo figlio di Ugo e mostra la carta con la quale concedette quei beni al marchese Ugo e le carte colle quali il marchese passò quei beni al monastero.

A questo documento bisogna aggiungere l' altro [2] pubblicato da Puccinelli e dagli Annalisti camaldolesi i quali lo credettero un frammento di antica cronaca del monastero di Marturi, mentre invece si tratta di una pro-

---

nel 988 e la colonia del Pereo fu fondata nel 993. Così non può darsi che il convento di san Michele esistesse già nel 970, giacchè Bononio poteva solo dopo il 990 essere entrato nella comunità eremitica del Pereo, da dove fu chiamato per divenire abbate di san Michele di Marturi: la giustezza della asserzione di Ratberto che Bononio venisse richiamato da Romualdo e mandato al marchese è in tutto degna di fede, perchè la descrizione da lui fatta della fondazione e del saccheggio del monastero, concorda perfettamente coi protocolli ufficiali.

È dunque da correggere la data del 12 Luglio 970: nel caso che l' induzione sia giusta essa sarebbe dell' anno 1000. Che la errata indicazione degli anni imperiali debbasi attribuire all' autore o ad una copista, ciò potrebbe risultare dall' esame stesso del documento. Il documento trovasi ora nell' archivio di stato di Firenze (fondo del marchese Bonifazio) ». Malgrado tutte le ricerche l' autore non potè averne notizia.

(1) Fiker, Urkunden zur Retchs und Rechtgeschichte Italiens. t. IV. doc. 73.

(2) Puccinelli, Istoria del marchese Ugo e cronistoria dell'abbazia — Mittarelli, Ann. Camald. T. I. p. 264 — Lami: Eccl. Florent. Mon.

curazione giudiziaria che servì al placito di Nordillo, per la contestazione di sant' Andrea di Papaiano.

Qui a conferma delle notizie di Ratberto si legge:

Postea Hugo marchio edificavit monasterium et dedit monasterio quodcumque pertinebat sibi, et cessaverunt angaria, et placita de Papaiano, et serviebat abbati sancto Bononio, et Leo presbiter ibat in servitio monasterii, quandocumque abbas precepisset: Mortuo Hugo marchio cum Bonefacius filius Alberti factus esset marchio et monasterium quod Hugo edificaverat devastaret, venit Marturi et tam abbatem sanctum Bolonium quam omnes monachos inde eiciens quodcumque ecclesie Dei pertinebat suum dominicatum fecit, quia etiam in claustra et in ceteris officinis monachis preparatis habitabat cum famulis et concubinis et ancillis; sed et thesaurum ecclesie, scilicet tabulas aureas, textum evangelii tollens, nam fregit et sciphos et varios apparatos suos inde fabricari fecit. Alteram comiti Rozo donavit sicque factum est ut Papaianum iterum ad domnicatum marchionis rediret, Bonizo castaldo reinvestivit et Leoni presbitero precepit ut marchioni serviret quod et fecit.

3.° Ugualmente la narrazione del ripristino del monastero di Marturi che Ratberto ci da al § 24 è esattamente confermata dalla procurazione sopra citata:

Porro autem filius idem Guinizzi cum fideret cum Ardingo et quod iuratus illo esset et pater suus Guinizo patri illius..... dedisset de eadem terra sua quam marchioni dederat, non proprie sed quasi in consortio, sicut etiam adhuc et isti faciunt de terra, quam de marchione tenent et dant cui sibi placet, quia et Ardingo familiaris erat marchionis Reginerii successoris Bonifatii, quem imperator advocatorem monasterii ad Marturi constituerat et sicut Bonifacius devestiverat, ita et Reginerius reinvestiret de quocumque Hugo marchio ipsi monasterio offerserant, quamvis ipse Reginerius maximam partem sibi retinuerit, sicut et probabile est ei Ardingus apud eundem marchionem maximum locum familiaritatis obtineret.

4.° La esattezza storica riscontrata da Lanzoni nella v. B. si fonda sull' unico argomento che la descrizione della battaglia *ubi plurium aegyptiorum occubuerunt romani vero multi perierunt*, si riporta con più verità alla battaglia di Stilo anzichè alla distruzione del santo sepolcro.

Ma oltrechè la documentazione che abbiamo presentata ci dimostra in quale conto si debba tenere tutta la nuova cronologia della vita di Bononio da Lanzoni proposta, sta il fatto che, come concluderemo fra poco, la v. B. non è che un riassunto della v. R. e perciò ripetendo in minor numero di parole quello che Ratberto ha ampiamente raccontato, assume una forma generica, che può portare un occhio meno attento nell' osservazione, alle più variate interpretazioni.

Da queste prove emerge la grande esattezza delle notizie fornite da Ratberto e la insostenibilità delle ragioni con le quali si voleva toglierle quasi ogni valore storico. Lanzoni oltrechè dalla non completa conoscenza dei documenti, è stato fuorviato dal preconcetto che Bononio fosse mandato a Marturi nel 970 anzichè nel 998, e su questo punto si è fidato troppo delle conclusioni del padre Savio, riguardo alla esistenza di un solo Pietro vescovo di Vercelli alla fine del X e al principio dell' XI secolo. Ma oltre ad una più diligente ricerca dei documenti, questi errori avrebbe potuto evitarglieli anche la considerazione che Romualdo ritornò nella nostra regione tra il 988 e il 990 e che gli eremi del Pereo furono fondati tra il 990 e il 993.

Le conseguenze che derivano dagli accertamenti che siamo venuti stabilendo sono varie: Bononio non lasciò il monastero di santo Stefano prima del 990; fu a Marturi dal 998 fin dopo il 1001; dopo il 1001 andò in Oriente; gli avvenimenti di cui Ratberto parla non si riferiscono alla battaglia di Stilo (982) bensì alla distruzione del Santo Sepolcro per opera del Califa Hakim (28 sett. 1009) e finalmente il vescovo Pietro di Vercelli di cui parla

Ratberto che fu fatto prigioniero nel 1009, non è lo stesso ucciso da Arduino prima del 999 [1].

---

[1] Come ho detto sopra in altra nota, noi non ci siamo proposti altro che di trovare che cosa sia la v. B. e non entriamo ad esaminare la vita di s. Bononio che per quel tanto che può servire al nostro scopo, che è pienamente raggiunto colla documentazione che abbiamo fornito. Tutto il resto per noi è un di più; ma siccome nel bel lavoro del dott. Franke si contiene quanto dimostra che anche riguardo all'episodio della distruzione del S. Sepolcro, Ratberto è stato esatto, noi aggiungiamo volentieri, in nota, le altre osservazioni dell'erudito tedesco:

« Dai diplomi del marchese Ugo, egli scrive, e dagli esatti documenti giudiziari è scrupolosamente provata esatta la narrazione di Ratberto. Per ciò rimane un fatto storico che la fuga di Bononio in Terra Santa avvenne non avanti il 982, come vuole Lanzoni, bensì dopo il 1001, dopo cioè che era stato cacciato da Bonifacio successore di Ugo. Così anche la cattura del vescovo Pietro di Vercelli deve essere portata dopo il 1001; quindi il vescovo Pietro di Vercelli del quale parla Ratberto non è da confondere col vescovo Pietro di Vercelli che fu assassinato il 17 marzo 997 dal marchese Arduino d'Ivrea.

Se dunque Ratberto pone la prigionia del vescovo Pietro al tempo della distruzione della chiesa del Santo Sepolcro nel 28 settembre 1009, viene dimostrata anche in questo punto la sua veridicità nel modo più luminoso, considerando il suo perfetto accordo colle fonti occidentali del tempo circa il saccheggio di Gerusalemme per opera del pazzo e dispotico califfo Hakim. Al modo stesso di Ademaro di Chabannes (St. di Ad. l. III. c.47 — l. IV, 137) e di Rodolfo Glaber (Storia del R. G. III c. 7 — Bouquet, X, 34 ss.) riferisce Ratberto fin nei particolari: 1.° che i giudei di Orleans avrebbero avvisato, per mezzo di lettere, il Califfo dei preparativi dei principi di occidente, invitandolo a distruggere la chiesa del Santo Sepolcro; 2.° che le truppe islamitiche avevano effettivamente abbattuto il tempio, ma che il sepolcro di Cristo per miracoloso intervento di Dio aveva opposto la più viva resistenza a tutti i tentativi di distruzione: 3.° che come castighi di Dio piombarono sui saraceni gravi calamità di guerra e la carestia: 4.° che il Califfo per effetto specialmente di sua madre Maria, che era cattolica, ricostrusse il tempio abbattuto. Volendo anche vedere soltanto in questi riferimenti, le voci sparse per l'occidente, divulgate specialmente dai cristiani, per giustificare le persecuzioni degli ebrei e fomentarle di nuovo, giacchè i giudei, secondo relazioni arabe del tempo, furono anch'essi perseguitati, sta ad ogni modo

Arrivati a questo punto possiamo dunque concludere:

1.° La esattezza della v. R. è comprovata dai documenti contemporanei.

2.° La v. B. non contiene nessuna notizia che possa servire a completare o a correggere la v. R.

---

questa concordanza di Ratberto con le fonti del tempo a dimostrare la sua grande esattezza.

Quando Lanzoni ritiene inconcepibile una relazione così influente di Bononio cogli alti dignitari di stato del Califfo tanto avverso ai cristiani: gli si può ben opporre che le stesse fonti arabe del tempo fanno chiaramente sapere: 1.° che il contegno del Califfo verso i cristiani, era soggetto al suo umore, e in nessun caso fu mai costante; 2.° che come la madre del Califfo, Maria, così quasi tutti gli impiegati dello stato erano cristiani; 3.° che lo stesso demente Califfo persino a monaci ed abbati fece grandi accoglienze.

Così il racconto di Ratberto che Bononio e Pietro in Costantinopoli fossero arrestati per spioni dalle spie dell'imperatore Basilio e dopo breve esame rilasciati e riccamente donati, si combina colla narrazione del monaco Bernardo, che ciascuno che viaggiava per quei territori, a meno che non avesse passaporto, veniva immediatamente arrestato e non si rilasciava che dopo essersi assicurati della sua persona. Aggiungasi a ciò che era in quel tempo scoppiata la guerra fra Hakim e Basilio, e che si esercitava ai confini una rigorosa sorveglianza ».

Riguardo alla notizia data da Ratberto di un vescovo Pietro di Vercelli vissuto intorno al 1000, Franke così dice: « Dalla vita di Bononio di Ratberto è assodato che prima e dopo il 1010 vi fu un vescovo di Vercelli di nome Pietro, che era già morto prima di Bononio avanti cioè il 30 agosto 1026. Ora però siccome risulta per certo, da relazioni e documenti del tempo, che dal 999 al 1026 Leone era vescovo di Vercelli, sorge la importante questione di sapere in quale rapporto stessero fra di loro questi due personaggi; deve solo trattarsi della doppia possibilità: che Pietro fosse vescovo coadiutore di Leone per sostituirlo durante le sue frequenti assenze, essendo egli cancelliere dell'Impero; oppure sia da riguardarsi Pietro quale antivescovo di Leone contrappostogli forse dal partito dell'alta Italia di Arduino, Manfredi e degli altri grandi, avversi ai Tedeschi, i quali tutti vedevano in Leone di Vercelli, quale rappresentante del partito imperiale, il loro mortale nemico, e che avevano tante volte persino cacciato dalla città ».

3.° La v. B. come risulta dal raffronto, ommesse alcune parti della v. R. in tutte le altre la segue, sia pel parallelo svolgimento della narrazione sia per la frequente somiglianza di concetti e di frasi.

4.° La v. B. non è quella della quale Ratberto dice che fu scritta *ab alio collega* [v. C.] perchè in questa si contenevano notizie che Ratberto confessa di avere ommesse per evitare ripetizioni, e che invano si cercherebbero nella v. B.

Possiamo dopo ciò procedere nella nostra ricerca, e prima di tutto affermiamo che la v. R. è anteriore alla canonizzazione di Bononio, mentre la v. B. fu scritta dopo questo avvenimento: Infatti:

1.° Ratberto in tutta la sua lunga esposizione non si permette mai una sola volta di chiamare il suo eroe col titolo di beato o di santo. Le parole che egli adopera per nominarlo sono queste: *Bononius; B. noster; B. pater; B. abbas; piissimus pater noster B.; venerabilis abbas; servus Domini B.*

Al contrario la v. B. lo nomina in modo che prova che la proclamazione della sua santità era già avvenuta: *beatus Bononius*; *beatissimus B.; sanctus B.; sanctus pater B.*

2.° Ratberto ignora gli atti compiuti da Arderico per ottenere il riconoscimento del culto e la cerimonia della proclamazione, e il suo silenzio è tanto più significativo, inquantochè egli scriveva d'ordine del vescovo, e componendo quella vita non avrebbe potuto esimersi dal ricordare la parte che aveva avuto per la glorificazione del santo.

La v. B. invece conosce dettagliatamente i particolari di quella canonizzazione, la partecipazione al clero e al popolo della iniziata procedura, il decreto del vescovo, il viaggio a Roma per chiederne la conferma a Giovanni XIX e finalmente, dopo il ritorno a Vercelli, la erezione di un altare sul sepolcro del nuovo santo. Anzi, a proposito di questo altare, Ratberto non conobbe che il *sepulchrum sancti viri, eius tumulum* mentre nel *sermo de miraculis,*

come vedremo, la indicazione dell' altare servirà spesso per intendere il sepolcro.

3.° Arderico aveva chiesto a Ratberto di completare le lacune a supplire alle deficienze della v. C. scritta dopo la morte di Bononio da un anonimo monaco di Lucedio. E Ratberto ottemperando agli ordini del suo vescovo, ci presenta, come egli stesso confessa, una vita nella quale mancano molte notizie che non ripete perchè raccontate esattamente nella v. C. Ratberto dunque non scriveva una vita che da sola dovesse servire a divulgare gli atti di san Bononio, il che secondo me significa che i due scritti dovevano restare uniti per formare un tutt' uno. Questo chiaramente ci conferma, quando si riporta alle *gestis super expositis*, cioè scritte prima delle sue. Qui ci troviamo evidentemente di fronte ad una raccolta di informazioni su san Bononio che Arderico andava premurosamente completando, ricorrendo a testimoni diretti, o a chi aveva potuto sentire le loro narrazioni: non mi pare vi sia dubbio che si tratti dell' incarto probatorio dei meriti e delle virtù di Bononio, per appoggiare presso Giovanni XIX la domanda di culto che si proponeva di inoltrare.

4.° Il prologo della v. B rimasto fino ad ora inedito e che noi pubblichiamo per intero, ci fornisce queste notizie sulle intenzioni e sui motivi sui quali l' autore si accinse a scrivere:

Quid mirum [poichè anche dei sapientissimi uomini si trovarono trepidanti a scrivere le gesta dei santi] *si nos omnium peccatorum contagio tabescentes... quod nobis a confratribus iniunctum graviter toleramus? Quos vitium indifferenter maculat testis conscienti ac accusat qua temeritate vitam... venerabili sancti patris Bolonii explicare audemus, qui... Deo... displicere non cessamus. .....sed servorum Dei monitis obtemperantes eorumque sacris votis satisfacientes quod de vita et moribus tanti patris cognorimus memorie commendandum scribendumque aggredimus....*

Oltre le parole *venerabilis sancti patris Bolonii*, che ci mostrano una situazione molto posteriore a quella pre-

sentata da Ratberto, tutto il contesto del prologo sta a negare che si tratti di un autore il quale conobbe Bononio e per primo si accinse a scriverne la vita.

Per questi motivi ci pare si possa convenire che la v. R. fu scritta prima della beatificazione di san Bononio e siccome Giovanni XIX, che confermò il decreto di Arderico, morì nel 1032, le si possono assegnare questi termini 1026 (morte di Bononio) — 1032. E in conseguenza tanto più chiaro emerge che la v. B. non solo non è da confondersi con la v. C., ma che, dato il suo parallelismo e le somiglianze colla v. R., solo da questa dipende, perchè, se l'autore della v. B. si fosse servito anche dell' altra che precedette la canonizzazione dovremmo scoprirne le traccie nella esposizione di fatti non contenuti nella v. R. e che Ratberto confessa di avere ommessi. Questo non risultandoci conchiudiamo che la v. B. non ci conserva che un manchevole riassunto della v. R., e che la v. C. è perduta.

Ma dove e quando si fece questo riassunto e perchè si soppressero molte importanti notizie della v. R.?

Io non voglio ora inoltrarmi in un altro minuto esame come quello al quale sono stato fin qui costretto per sgombrare il terreno da erronee asserzioni, e perciò mi limito a riferire il risultato delle mie indagini, pronto, se sarà necessario, a corredarle di maggior copia di argomenti:

1.° Se nella v. R. aleggia in ogni parte quello spirito della riforma romualdina della quale san Bononio si era fatto l' apostolo, ed alla quale Ratberto mostra di aderire, nella v. B. al contrario riscontriamo una marcata reazione alle idee del santo, quella reazione della quale già troviamo traccie nella v. R. (§ 22) laddove si racconta che il preposto di Lucedio, Guido, si era energicamente opposto alle idee innovatrici di Bononio; vi è soppressa ogni memoria dei suoi rapporti coi primi eremiti che vissero nelle paludi padane; non si ricorda mai la vita eremitica condotta dal santo nè la perfezione che

vi raggiunse; si ommette la memoria della fondazione di eremi che costituivano la sostanza della riforma camaldolese; si insiste infine a far notare che Bononio fondava e riordinava monasteri ma *secundum regulam sancti patris nostri Benedicti.*

2.° Non si vuole ammettere nella v. B. che Bononio abbandonasse una famiglia benedettina per cercare fra gli eremiti una vita più perfetta, e mentre Ratberto dice che il santo partì da Bologna col consenso del suo abbate e di suo zio Lucio, la v. B. limita la narrazione a queste semplici parole: *de terra et cognatione sua et paterna domo exivit.*

Ci è permesso da ciò scorgere le influenze di tempo e di luogo che premevano sul monaco che si era accinto a mutilare la v. R.: di tempo, quando benedettini e camaldolesi formavano già due famiglie nettamente distinte fra loro e non più in fraterni rapporti; di luogo, perchè fu scritta in un monastero di benedettini i quali volevano rivendicare alla loro famiglia la gloria del santo.

Ma bisognerebbe se fosse possibile precisare di più, stabilire cioè un tempo più determinato e il luogo del rimaneggiamento della v. B.

Riguardo al luogo la questione è da decidersi fra Vercelli e Bologna, le due città dove troviamo stabilito il culto del santo nei primi due secoli dopo la sua morte. Se in quella vita non avessimo scorto traccie di reazione alle idee del santo, il determinare il luogo sarebbe più incerto, perchè si potrebbe pensare a due altre località, al Pereo e col Pereo a Ravenna, e alla Toscana, dove egli visse. Ma in questi luoghi la riforma camaldolese trionfava nelle famiglie che avevano ragioni per onorarlo, e perciò è da escludere che vi si potesse rimanipolare una vita nella quale perfino il nome di S. Romualdo è soppresso. Fermiamoci dunque a Vercelli o a Bologna.

Ora dato, come io credo, che fossero benedettini gli autori del rifacimento v. B., le maggiori probabilità stanno per Bologna:

1.°) perchè i più antichi manoscritti che noi conosciamo sono bolognesi.

2.°) perchè l'interesse maggiore a sopprimere le notizie che riguardano il primo periodo della vita di Bononio, l'avevano i benedettini di santo Stefano ai quali certamente non piaceva ammettere:

a) che il Santo per raggiungere la perfezione della vita monastica, sentisse la necessità di abbandonare il loro monastero,

b) che un antico abbate di santo Stefano col suo consenso avesse riconosciuta questa necessità,

c) che Bononio per ritemprare il suo spirito colla contemplazione dei misteri della passione andasse in Terra Santa. Nel momento in cui i monaci da santo Stefano si studiavano di attirare alla loro *Hyerusalem* le schiere dei pellegrini di occidente, era troppo pericoloso il confessare che proprio un allievo loro, divenuto poi un gran santo, volendo meditare la passione di G. C. non aveva trovato sufficienti le figurazioni bolognesi, e si era recato in oriente.

Queste considerazioni ci fanno propendere in favore di Bologna, tanto più che una simile falsificazione a Vercelli, dove la memoria del santo era ancora viva nella tradizione locale, e dove sussistevano ancora gli eremi da lui fondati, riusciva meno facile.

A Bologna e a santo Stefano però il culto di san Bononio non deve essere da Vercelli passato così presto anche per quell'opinione che induceva a considerare Bononio come un santo camaldolese, piuttosto che benedettino.

Il codice Barberiniano che il P. Poncelet è incerto a stabilire se sia dell'XI o del XII secolo, deve ritenersi per spiccati caratteri, come un illustre paleografo mi scrive, del XII secolo e alquanto inoltrato. Cosa caratteristica, porta solo la v. B. senza il *sermo de miraculis*, al quale invece troviamo riunita la v. B. nel codice Stefaniano. Il *sermo* è indubbiamente di origine vercellese: se fossero stati usati uniti colà, tali sarebbero passati a Bologna; pervenuta qui invece copia della v. R. insieme

a quelle notizie riguardanti la beatificazione delle quali mancava, se ne fece il riassunto che subito andò in uso e fu accolto con favore: appresso la si accoppiò all' altro scritto, il quale forse sta alla v. R., sullo stesso rapporto della v. B.; fu cioè un componimento che la sostituì presso i benedettini vercellesi che non volevano usare la v. R. Il *sermo* infatti come vedremo è una ripetizione e un ampliamento di una parte della v. R., ciò che ci pare sufficiente per affermare che non erano destinati ad essere riuniti.

Da quanto abbiamo detto si comprende che noi quanto al tempo in cui fu scritta quella vita propendiamo per la seconda metà del secolo XII, ed è opinione nostra che autore ne sia lo stesso monaco che scrisse la *vita sancti Petronii*.

Quel monaco nel 1141 era già a Santo Stefano, poichè ci dice nel *sermo de inventione sanctarum reliquiarum* di avere assistito alla ricognizione dei sepolcri di sant' Isidoro e di san Petronio. Certo che l'anonimo compilatore delle leggende bolognesi era un agiografo, per i suoi tempi, di un certo valore, e non è difficile che quando nel monastero di santo Stefano, si tentò quella restaurazione dei diversi culti che ci manifesta il passionario, si incominciasse coll' adattare alle vedute benedettine anche la vita del santo che in gioventù aveva dimorato alquanto in quella badia. Composta la vita, prima che nel grande passionario stefaniano (1177-1180), dove si riunirono tutte le leggende locali di cui ci stiamo occupando, passò nell' attuale codice barberiniano, che deve avere appartenuto ad altro monastero strettamente legato a santo Stefano (san Bartolomeo di Musiliano?).

Ciò che ci fa dire che la v. B. è dello stesso autore di quella di san Petronio è la forte corrispondenza fraseologica che vi riscontriamo in quelle parti che si staccano dal racconto ratbertiano, che già fu rilevata da Lanzoni. Noi ne accettiamo solo le parti più sicure: certe frasi che egli ha creduto di mettere a raffronto, non provano

nulla, perchè basate su termini del linguaggio agiografico troppo usuali.

Ma Lanzoni che era convinto che la v. B. fosse più antica ancora di quella v. R. ha creduto trovarne la ragione nel fatto che il monaco avvezzo a recitare quella vita finì per usare nei suoi scritti le sue frasi e i modi di quella. Prima di tutto è da notare che quella vita i monaci la recitavano una volta all'anno *in die festo*, e poi che uguale corrispondenza dovremmo ritrovare, se il monaco ero dotato di così potente facoltà assimilatrice, anche colle altre vite che si recitavano.

Inoltre non è solo colla *vita sancti Petronii* che questa somiglianza di frase esiste, io l'ho riscontrata anche colla *vita sancti Geminiani*, che sappiamo largamente usata dal monaco nella vita *sancti Petronii*.

Checchè sia le maggiori ragioni stanno, fino a prova contraria, nel farci considerare bolognese la v. B.

Prima di chiudere questo lungo e noioso esame, pure non fermandoci ad esporne le ragioni, crediamo fare rilevare un fatto ch'è sfuggito a tutti: la v. R. è mutilata in due luoghi:

1.° manca una pagina intera là dove si incomincia a raccontare che Bononio ritornato da Costantinopoli al Sinai, vi fondò nuovi eremi, e preparò i suoi eremiti a subire nuove persecuzioni;

2.° si incontra una interruzione non di una, ma di alcune pagine dove si incominciano a raccontare i miracoli dal santo operati mentre ancora viveva, e proprio è tagliata la narrazione dove Ratberto usava questo tono poco benevolo: *de occultissimis pravitatibus filios suos* (cioè i monaci) *redarguens et de salubri timore ac verecundia perculsos ad meliorem frugem convertit....*

Nonostante questa lacuna la v. B. corre parallela alla v. R., come se quei vuoti non esistessero. Il che ancora una volta conferma la derivazione della v. B. che abbiamo dimostrato.

SERMO DE MIRACULIS SANCTI BONONII ABB.

Questo *Sermo* ci è conservato nei seguenti manoscritti:

a) Cod. di S. Stefano a. 1180:

Incipit prologus in miraculis sancti Bononii abbatis et confessoris.

Gratia nostri redemptoris, qui fideles suos . . . .
. . . .
Ergo fratribus mirae devotionis in dominum ut miracula per sanctum Bononium dum viveret, sive post eius obitum facta schedulis traderem precative rogantibus, atque prefatorum scriptorum mihi renuenti exempla obiicentibus: quorum minimo nullo modo me audeo comparare, sciens me modicae scientiae...... *tandem eorum diutina deprecatione devictus atque in ipsorum obsecrationibus, tantique confessoris supplicationibus per me admodum confisus, pauca de multis ultra mearum virium negotium desumendo, non patiens cuncta esse incognita conor memorie tradere humane. Quorum si nulla foret descriptio, ne meriti commissum talentum abscondentis in terram particeps essem, timeo, cum testante scriptura bonum sit secretum regis celare et honorificum opera domini laudare et magnificare. Unde obnixe oro lectores, ut non sint huius operis detractores, nec verborum rusticitatem attendant. Sed que hic habentur, vera fore credant. Quia que refero plura ipse vidi: et que non a me visa a veridicis et fidelibus viris audivi, multorum testimoniis confirmata.*

INCIPIUNT MIRACULA SANCTI BONONII.

1.° inc: *Nocturnis igitur hymnis* . . . .
des: *meritis et orationibus pro eo intercederet.*

Un monaco *nomine Liutfredus vir magnae reverentiae provectaeque aetatis*, ruba una candela. In visione *b. Bononius* ne è informato e con una correzione induce il confratello alla restituzione, e gli annunzia una malattia, come castigo: essendo già vicino a morte il santo lo salva colle sue preghiere.

cfr: vita Ratberti: *Secreta cordium persepe rimatus est, ac de occultissimis pravitatibus filios suos redarguens salubri timore ac verecundia perculsos ad meliorem frugem convertit* . . . .

2.° inc: *Aliud quoque narro miraculum* . . . . . . *beato namque B. ab adoloscentia sua*. . . . . .
des: *et ne quousque hominem exueret divulgaretur interdixit.*

Beatus B. fin da fanciullo abituato ad astenersi dai cibi sostanziosi, non usava del vino fuorchè per la celebrazione della messa. In un giorno festivo avendogli il confratello che lo serviva apportato un vaso pieno di acqua, il santo la benedisse, ma trovatala mutata in vino la respinse. Ancora due volte si rinnovò il miracolo, e allora Bononio comprese questo segno della divina misericordia Tuttavia perchè non si levasse rumore comandò al confratello di tacere.

cfr: vita Ratberti: *Ut autem de mirabilibus eius aliqua dicam, memoria proditum recolam, ab ipso ter aquam in vinum conversam ob Paschalis diei reverentiam, cui maior jejunii austeritas non congruebat.*

3.° inc: *Beatus B. pro causa monasterii . . . . . .*
des: *in terra honorari et exaltari meruit.*

Trovandosi *beatus B.* in viaggio con alcuni soldati dal monastero, fu ospitato in una capanna. Mancando i letti per dormire, *Cristi vero servus* si acconciò a riposare sdraiato su una cassa dove si soleva preparare il pane. Da quel giorno l'impasto fermentò spontaneamente, senza bisogno di lievito.

4.° inc: *Fuit quoque femina liberorum . . . . . .*
des: *centesimum obtulit fructum.*

Una donna sterile, aveva tentato con medicine di riparare al suo diffetto. Riusciva ad ottenere la gravidanza, ma i figli non erano vitali Gettatosi ai piedi *beati B.* questi le ordinò di fare penitenza e la raccomandò a Dio. Ed ebbe così figli e figlie.

5.° inc: *Quodam tempore dum contigit . . . . . .*
des: *sanitatem sui famuli meritis reddidit.*

Una donna febbricitante si procurò dell'acqua colla quale era stata fatta la lavanda d'uso alle mani di san B., e bevutala fu subito liberata dal suo male.

6.° inc: *Inter cetera que refero . . . . . .*
des: *inde perfecte convaluit.*

Inter cetera que refero nec illud silendum puto quod mee accidit matri intercessione ipsius, la quale essendo malata di febbri si recò da B. per raccomandarsi alle sue orazioni. Il santo la rimanda con queste parole: *Vade noli amplius febricitare,* e subito guarì.

7.° inc: *Alio quoque tempore dum idem beatus vir iter faceret......*
des: *Satis placita ab eo sunt peracta.*

Mentre il *beatus vir* era in viaggio si fermò in una casa. La notte quella casa fu tutta avvolta in una gran luce; molti accorsero te-

mendo un incendio, ma quando quel chiarore, dovuto ai meriti del santo, scomparve, non trovarono traccie di fuoco.

8.° inc: *Dum idem Dei famulus alio etiam tempore esset.......*
des: *domino adiuvante studium vertamur.*

Trovandosi *idem Dei famulus B* in un villaggio nella casa *cuiusdam matris familie* fu invitato alla comune mensa. Alla fine del desinare B. chiese se avesse dei fichi. Fu risposto che erano ancora acerbi, ma il *vir Dei* ordinò che si andasse a raccoglierli, e quando furono arrecati in tavola si vide che erano maturi.

cfr. vita Ratb: *Ad mensam quoque cuiusdam proceris invitatus immaturas ficus ex arboribus adhuc pendentes, dum per hortum expatiaretur, illas ex inopinato maturas ostendit, ac mensae inferri iussit......*

Quoniam aliqua qui vivus peregerat, prout quivimus summatim scribendo perstrinximus, ad recolendum ea quae post transitum egit domino adiuvante studium vertamus.

MIRACULA SANCTI BONONII ABBATIS POST EIUS OBITUM

Anno igitur incarnationis dominice millesimo vigesimo sexto, tempore dormitionis sue in domino accedente gaudentibus angelis et flentibus populis beatus Bononius tertio Kal. Sept. ad omnium bonorum remuneratorem feliciter perrexit. . . . . . . et per eum signa fieri narrarentur.

9.° inc: *Quod audiens quidam validis compedibus ferreis......*
des: *qualiter ei accidit per ordinem nobis narravit.*

Un prigioniero è miracolosamenle liberato, *tanti confessoris supplicatione.*

Uguale miracolo si legge nel: *Sermo de miraculis beatae Mariae Magdalenae* e in molte altre raccolte riferentesi ad altri santi.

10.° inc: *Eodem vero anno quo ipse sanctus . . . . . .*
des: *in eadem omni vitae suae tempore mansit.*

Eodem vero anno quo ipse sanctus B. ex hac vita...... migravit. Quidam frater cui ipse habitum sanctae conversationis tradidit, soffriva di male ai denti. Gli apparve di notte san B. e toccatolo sul volto lo sanò d'un tratto.

11.° inc: *Quedam femina ab adolescentia coniugio copulata.......*
des: *prole deinde fecunda permansit.*

Una donna sterile aveva inutilmente tentato illecite pratiche per ottenere la gravidanza. Una notte ebbe in sogno la rivelazione che se avesse bevuto acqua di pioggia grondante dalla chiesa ove il beato era sepolto, avrebbe ottenuto il desiderato effetto. Così fece e così si avverò [1].

12.° inc: *Homo quidam erat fratricidii penitens.....*
des: *ab anime reatu eadem hora est liberatus.*

Un uomo colpevole di fratricidio faceva penitenza portando il ferro col quale aveva ucciso il fratello, girato ad anello, intorno ad un braccio, e così strettamente che già si era internato nelle carni. Nel settimo anno della sua penitenza, dopo visitate molte chiese, *in die natalis eius* [B.] *venit, ubi beati B. corpus jacet humatum,* e subitamente l'anello si spezzò e cadde, *qui ante eius altare ad huius rei memoriam multo tempore pependit.*

Cfr.: Lib. I, *miraculorum sancti Bertini abbatis, auctore Folcardo Sithiensi,* dai quali è tratto.

13.° inc: *Eodem quoque die quidam ab infantia mutus......*
des: *omnibus in domo tua nobiliter splenduit.*

Eodem quoque die[*natalis eius*] un muto riacquistò la favella, emettendo molto sangue dalla bocca, segno che si era spezzato il legame che gli impediva l'uso della lingua.

14.° inc: *Alio vero anno........ femina a demonio vexata....*
des: *et tamen non eam omnimo dissolvit.*

Alio vero anno in die natalis ipsius dum ex multis partibus orbis plurimi ad eius sacri corporis tumulum confluerent, una donna invasa dal demonio, entrata in chiesa, cominciò ad agitarsi e lo spirito dal quale era posseduta rispondeva che le preghiere di Bononio lo turbavano. Finalmente la malata potè vomitare il diavolo, il quale fuggì con gran rumore e nel fuggire *coronam enim argenteam super altare eius dependentem percussit........*

15.° inc: *Alia quoque femina dum iacens in partu sitiret......*
des: *nec ad eam ultra redire presumpsit.*

Una donna di parto, avendo dimenticato di segnare colla croce l'acqua, bevve un demonio, che diceva chiamarsi *Fumareth.* Dopo il

---

[1] Cfr. sopra tra i miracoli operati in vita i nn. 4 e 5.

parto condotta per la purificazione *ad quandam ecclesiam in eius (B.) honore dedicatam*, il diavolo in forma di fumo, secondo il suo nome, si dileguò, *Sancti confessoris interventu.*

16.° inc: *In eadem quoque ecclesia aliud constat.....*
des: *et protectis maior tribueretur.*

In eadem quoque ecclesia aliud constat esse actum miraculum. Erat quidam villicus cuiusdam marchionis, uomo crudele e rapace, che si recò dalle parti *ubi ecclesia beati Bononii sita est.* I terrazzani spaventati ripararono in chiesa. Una scrofa di un contadino contrasse un contagio· quando il proprietario fece voto che se la scrofa fosse guarita avrebbe offerto uno dei primi maialini che fosse nato. Immediatamente la scrofa fu sana, e l'uomo feroce e rapace visto tanto prodigio fece voto a Dio *et sancto Bononio* che non avrebbe mai più molestato quelli che abitavano nei dintorni di quella chiesa.

17.° inc: *Tantorum fama miraculorum longe lateque diffusa. ....*
des: *et Domino et ipsi gratias referens.*

Un giovinetto chiamato Adamo, che deforme dalla nascita si trascinava aiutandosi colle mani *confidens se sanctissimi confessoris meritis* fu portato alla chiesa del santo. *Tribus denique diebus continuatim et noctibus ad memorandi almifici confessoris altaris crepidinem jacens*, si raccomandò al suo intervento. Preso da un grande sudore, si spogliò nudo, *sicque sospitati redditus in eadem penes nos usque hodie manet, sui sanatoris ecclesiae serviens.....* ..

18.° inc: *Per idem tempus alius quoque eger nomine Heli. . . . . .*
des: *ipsius ecclesiae servientibus devote exhibet.*

Il vecchio Heli gravemente infermo, avendo perduto l'uso dei sensi, *accedens ad sacri corporis opiferi confessoris sepulcrum*, subito fu ritornato in salute. *Qui in eadem adhuc degens domino et ipsi sancto B. pro sua erectione laudes refert, et quicquid servitii potest, ipsius ecclesie servientibus devote exhibet.*

19.° inc: *Quadam die comitissa quedam nomine Urasa . . . .*
des: *sperantis in domino non deficere omni bono. Cui laus et gloria . . . . . Amen.*

Quadam die comitissa quedam nomine Urasa, Urilielmi marchionis uxor, multis stipata militibus, venerat oratum ad ecclesiam, ubi beati viri corpus iacet humatum. Que dum super altare eius missas celebrari faceret, venne un mendicante che portava un bambino paralizzato, e le chiese l'elemosina. La contessa gli rispose che piuttosto implorasse l'aiuto del santo confessore per ottenere la guarigione del figlio. Il mendicante subito posò il bambino *prope sacri corporis*

tumulum, e si mise a pregare. Poi si allontanò, e in assenza del padre il bambino fu miracolosamente guarito. *Tunc prefata comitissa quomodo se res habuit cunctis exquirentibus innotescere non piguit*

b) Cod. XXXIV dell'archivio capitolare di Vercelli. Secolo XIV.

Incipit vita Sancti Bolonii abbatis quod est III Kal Septembris.

inc: *Nocturnis igitur hymnis atque laudibus temporibus perhactis...*
des: *ab infidelitate declinantes discant sperantes in domino non deficere omni bono. Cui laus et gloria...... Amen.*

Non si tratta di una vita, ma del *Sermo de miraculis*, ommesso il prologo e la separazione di miracoli operati in vita, e miracoli operati dopo morte.

c) Cod. dell'arch. cap. di Bologna. Sec.? [1].

Riguardo al tempo nel quale questo scritto fu composto possiamo affermare:

1.° che è posteriore alla v. R, perchè come già abbiamo rilevato, Ratberto colle sue parole *memoriae traditum recolam* esclude che una raccolta di miracoli di san Bononio esistesse nel momento in cui scriveva;

2.° che è posteriore alla v. R. perchè da questa dipende nella distinzione di miracoli operati dal santo in vita e dopo morte, nel prologo dei miracula *post eius obitum*, e nei miracoli 1, 2, 8, e se la v. R. non fosse in quel punto mutila, certamente potremmo constatare la derivazione anche degli altri;

3.° che, come la v. B., è posteriore alla beatificazione di Bononio, perchè vi è chiamato santo e confessore, perchè si raccontano miracoli avvenuti *in die natalis ipsius*, perchè finalmente vi è ricordato l'altare eretto da Arderico sul sepolcro del santo, e si parla di chiese dedicate al suo nome.

Il precisarne però la data è quasi impossibile perchè mancano elementi sui quali appoggiare un fondato ragio-

[1] Cfr. l'elenco dei codici contenenti la v. B.

namento; tuttavia ci siamo formati la persuasione che il monaco il quale dice di avere scritto *fratribus precative rogantibus*, e di avere accondisceso ai loro desideri *non patiens cuncta esse incognita*, non visse in tempi molto vicini alla morte del santo.

È vero che lo scrittore domanda ai suoi lettori di voler credere quello che racconta: *quia que refero plura et ipse vidi et que non a me visa a fidelibus viris audivi multorum testimoniis confirmata*, e che per di più racconta la miracolosa guarigione di sua madre operata dal santo mentre viveva ancora, ciò che ha portato qualcuno ad affermare che egli fu un contemporaneo di san Bononio e che lo conobbe personalmente. Ma ad un simile ragionamento, si può sempre opporre:

1.° che le *plura* che dice di avere veduto non si sa se siano miracoli operati dal santo vivente, o dopo morte al suo sepolcro. e tutto induce a far credere che si possa trattare di questa seconda ipotesi.

2.° che là dove parla di sua madre che fu guarita dal santo vivente, questo non significa che anche il figlio debba averlo conosciuto, perchè non si può escludere il caso che essa fosse guarita essendo giovanissima, ed il monaco mentre scriveva fosse in età già avanzata;

3.° che il monaco ci fa capire anzi di essere uno dei più vecchi del convento là dove dice che i suoi confratelli affidarono a lui l'incarico di raccogliere i miracoli dei quali parte aveva visto, parte aveva sentito raccontare, perchè la memoria non ne perisse. Ciò secondo noi significa che egli era uno dei pochi che poteva ricordare e fissare fatti avvenuti in un non più vicino passato e poteva ancora ripetere il racconto udito da lontani testimoni;

4.° che il monaco non è sincero nella citazione delle sue fonti perchè tace quella scritta di Ratberto che ha indubbiamente conosciuto;

5.° che desta molto sospetto il constatare che fra i miracoli raccontati se ne trovi uno, il 12.°, copiato dai miracoli di san Bertino abbate, e un altro, il 9.°, dai mira-

coli di santa Maria Maddalena, ciò che dimostra che si tratta non di un lavoro di getto, ma di una delle solite ricompilazioni;

6.° che in tutto il *sermo* non si riscontra una sola frase, un solo accenno dal quale dedurre che l'autore abbia conosciuto il santo, e i tempi nei quali egli visse;

7.° che nel miracolo 12.° dice che l'anello ferreo del penitente *ante eius altare.... multo tempore pependit,* e nel 17.° operato *post mortem* che il guarito *usque hodie manet.... ecclesiae serviens,* ciò che mostra che il tempo era così discosto che egli poteva giuocare intorno ad esso, ricorrendo al plagio, che si constata nel miracolo 9;

8.° che infine come abbiamo notato si trovano nominate chiese dedicate al nome e al culto del santo, cosa che richiedeva un certo trascorso di anni.

Questo è quanto ci è stato possibile rilevare in opposizione alla tesi che abbiamo respinta e ci pare sia sufficiente a suffragare la nostra opinione che il *sermo* fu scritto in tempi alquanto discosti da quelli del santo, e non prima certo della seconda metà del secolo XI. Potrebbero fornire qualche luce i due personaggi nominati nell'ultimo miracolo la *comitissa Uvasa* e il *marchio Uvilemus*, ma fino ad ora non siamo riusciti ad identificarli, nè dal Piemonte dove abbiamo chieste notizie ci sono pervenute informazioni sufficienti.

Prima di chiudere questo rapido esame ci è necessario aggiungere alle ragioni che abbiamo esposto per sostenere che l'autore della v. B. non è lo stesso personaggio che scrisse il *sermo,* il quale è indubbiamente di origine vercellese, questa osservazione: I prologhi dei due componimenti son tali che escludono che si tratti di un unico lavoro, perchè l'autore che li avesse scritti per un unico scopo, non avrebbe certamente fornito in quello che doveva essere secondo le spiegazioni e le giustificazioni che tace nel primo. Nè avrebbe in entrambi ripetuto le stesse cose, e tanto meno nel secondo avrebbe vantata la sua

inesperienza ed audacia per essere uomo che non aveva mai scritto, quando già avesse composto l'altro. E neppure era il *sermo* destinato ad andare unito alla v. R. perchè ne sarebbe stato in gran parte una inutile ripetizione; ne fu piuttosto, a nostro avviso un surrogato, quando quella vita per le ragioni di discordia fra benedettini e camaldolesi, che abbiamo fatto rilevare, fu abbandonata e si volle sostituirle qualche cosa di nuovo.

SERMO DE INVENTIONE SANCTARUM RELIQUIARUM

Prima di intraprendere l'esame del contenuto di questo *sermo* ci è necessario risolvere una importante questione.

Si è detto e si vuole ancora sostenere che a Bologna prima del 1141 non si conosceva il sepolcro di san Petronio, e che il culto a questo santo, se pure gli era mai stato tributato simile onore, era caduto in completa dimenticanza. Ad una tale conclusione si vorrebbe arrivare basandosi sulla considerazione che siccome il *sermo de inventione sanctarum reliquiarum* contiene numerose notizie che siamo costretti a considerare tendenziose e false, così anche la narrazione della ricognizione del sepolcro di san Petronio dovrebbe nascondere una frode. Ma noi che pure dobbiamo ammettere la poca attendibilità di quasi tutte le notizie che il monaco, per suoi particolari scopi, ci fornisce, ci sentiamo sicuri di potere affermare la verità del racconto della ricognizione di quel sepolcro, e che questo fatto anzi è l'unico che ci possiamo permettere di considerare storicamente certo, e tale che costituisce il vero punto di appoggio che servirà allo scrittore per dare una parvenza di verità alle sue più che sospette notizie.

Che a Bologna la memoria del santo fosse continuata sempre, e che si onorasse con speciale culto il suo sepolcro si dimostra:

1.° perchè nel catalogo renano, si riscontra questa indicazione:

D.[ominus] Zama fuit primus episcopus.
D. Faustinianus.
D. Domicianus.
D. Iobianus.
D. Eusebius.
D. Eustaxius.
D. sanctus Felix.
D. sanctus Petronius.
D. Marcellus.
D. Parthenius.
D. Iulianus.
D. Ieroncius.
D. Theodorus.
D. Luxorius.
D. Tertullianus.
D. Locundus [Jocundus].
D. Theodorus. etc.

Il catalogo renano non ci rappresenta altro che l'antichissimo elenco ufficiale dei vescovi bolognesi, che accompagnava gli atti sinodali; per noi ha lo stesso valore che potrebbero avere gli antichi dittici se ci fossero stati conservati. È inutile che qui ripetiamo la dimostrazione datane dal Lanzoni [1], tanto più che poco avremmo da aggiungervi di sostanziale.

San Felice e san Petronio secondo le liste ufficiali della chiesa bolognese sono adunque i due soli vescovi ai quali *ab antiquo* sia stato reso culto come santi. La obbiezione che si potrebbe fare che la parola *sanctus* sia

[1] *Loc. cit.* pag. 201 e seg.

stata aggiunta dopo, non ha per noi valore che in quanto la interpolazione potrebbe essere posteriore al 1141, che se precedesse quella data, sarebbe ugualmente in nostro favore. Ma per non ammetterla posteriore al 1141, c' è questo forte argomento: già in quell' anno non solo il culto di san Felice e di san Petronio era fissato, ma anche quello di altri vescovi, come leggiamo nella *vita sancti Petronii,* che prende le mosse dalla ricognizione del 1141: *Jocundare preclara urbs Bononia....... quoniam multorum sanctorum patrociniis es decorata feliciter...... quare quinque corpuscula sanctorum Innocentum...... nec non insignium martyrum Vitalis et Agricolae corpora in te requiescunt...... Nec non et veneranda corpora sanctorum illius civitatis pontificum videlicet Felicis discipuli beati Ambrosii, Parthenii et Tertulliani, Jocundi et Theodori et aliorum plurimorum, qui in sidereas edes collocati fruuntur delitiis paradisi Dei, cum istis quos supradiximus sanctis.*

Il catalogo renano ci conserva dunque una situazione molto anteriore a quella del 1141, perchè se avesse subìto una interpolazione intorno a quel tempo, dovremmo trovarla estesa a tutti i vescovi che allora si veneravano come santi. E di più aggiungiamo che anche intorno al 1374 quando il catalogo fu trascritto nel codice che ce lo ha conservato rimase intatto, sebbene già fin dal principio del 1300 anche il Comune avesse ufficialmente riconosciuto il culto di Giocondo, Partenio e Tertulliano. [1] Questa è un' altra grave

[1] Cfr. in appendice i documenti che pubblichiamo riguardanti l'antica chiesa dei santi Naborre e Felice.

A proposito di tali documenti, ci diventa necessario proporre alcune questioni che, per la serietà degli studi storici e per altri interessi che vi sono collegati, meriterebbero una meditata soluzione.

Avremmo volontieri tralasciato di toccare questo delicato argomento, se le conclusioni talora alquanto precipitate di quegli scritti, non fossero venute ad urtare un poco duramente contro alcune parti del nostro lavoro che non possiamo lasciare indifese, e che dobbiamo sostenere, perchè siamo convinti di avere posto nel nostro studio tutta quella serietà di pensiero che le nostre forze ci consentivano.

Si è scritto che ai santi Naborre e Felice fosse costituito fin dalla metà del III secolo un centro di riunione della iniziale comunità

ragione che ci rassicura sulla genuina derivazione del catalogo e sullo spirito conservatore della curia bolognese che non permise se ne alterasse l'antica forma;

---

cristiana di Bologna, e che perciò quel luogo fosse fin da quei tempi scelto come residenza dei primi vescovi della città.

Ma noi prima di tutto osserviamo che il culto dei santi Naborre e Felice incomincia, e a Milano, solo tra il 314 e il 344, e che per questo se a Bologna prima del 314 fu unà chiesa dovette necessariamente essere dedicata ad altro santo: e in questo caso appare ben difficile, anche ammessa una ricostruzione, questo cambiamento di dedicazione. È il caso piuttosto di pensare ad una costruzione *ex novo* e in tempi molto posteriori a quelli pretesi: la chiesa dei santi Naborre e Felice infatti, colla sua dedicazione a due santi milanesi ci manifesta la influenza di quella metropoli che incominciò ai tempi di sant'Ambrogio, ed il fatto che vi si conservava il corpo del vescovo Felice (circ. 400 — circ. + 430) sembra additarlo come fondatore.

Recentemente in un articolo illustrativo della « Cripta dei santi Naborre e Felice » (Mgr. G. Belvederi: *La Cripta dei santi Naborre e Felice* — « Bollettino dell'Archiginnasio » — Bologna 1911) abbiamo letto queste parole: « Si aggiunga e questo vale assai più di ogni altro argomento, Felice essendo diacono della chiesa milanese proprio al tempo di sant'Ambrogio, quando cioè venne fatta l'invenzione dei martiri Naborre e Felice, era si può dire l'unico che potesse portare a Bologna il culto di questi eroi della fede ». Noi che andiamo sopratutto in cerca della verità storica, e che crediamo che degli argomenti che si adducono, specialmente quando devono valere assai più di ogni altro, si debba almeno curare la esattezza, osserviamo invece che nè sant'Ambrogio, nè Paolino, nè san Felice stesso, seppero mai di essere stati autori o testimoni della invenzione dei corpi dei santi Naborre e Felice, che erano stati trovati a Milano dopo il 314 e non oltre il 344.

Che Felice poi fosse l'unico, perchè diacono milanese, che potesse portare a Bologna il culto dei due santi è presuntuoso il dire. Basti osservare che Bologna in quel tempo era suffraganea di Milano. e che i suoi vescovi, anche se non erano stati diaconi milanesi, avevano, frequenti rapporti colla loro sede metropolitana, e che proprio durante il pontificato di Felice, e senza che egli vi prendesse parte come attore principale, avvenne il trapasso del culto dei martiri milanesi nella nostra regione, dovuto al cambiamento della sede imperiale da Milano a Ravenna. Gli Augusti, devoti ai santi venerati nella loro vecchia residenza, ne portarono il culto nella nuova, donde il fatto di trovare a Ravenna e nei dintorni fin dai primordi del V secolo chiese e sacelli dedicati ai santi Vittore, Gervasio e Protasio, Naborre e Felice, Nazario e Celso etc.

2.° Ratberto di Lucedio che scrisse la vita *sancti Bononii* anteriormente, come ho dimostrato, alla proclamazione ufficiale del riconoscimento di culto, e perciò non

---

Non è del nostro compito rilevare qui le altre inesattezze contenute in quello scritto.

Osserviamo inoltre, per quello che può riguardare gli inizi dell'episcopato, che se è vero che Faustiniano, secondo vescovo di Bologna, sottoscrisse nelle mani di sant' Atanasio nel 344 la sinottica del concilio di Sardica (343), non si possono portare gli inizi dell' episcopato di Zama, come si pretende a cento anni prima. Il calcolo delle medie, da san Felice a Teodoro, ci segna un periodo di 14-15 anni di governo per ogni singolo vescovo, cosicchè al più potremmo risalire al 300-315. Ma tenendo conto dell' epoca di origine degli altri episcopati dell' Emilia, l' opinione più sicura è che la fondazione della gerarchia a Bologna, sia posteriore all' editto di Milano (313).

I due capisaldi sui quali si è pretsso basare l' affermazione che ai santi Naborre e Felice fosse costituito il primitivo nucleo cristiano sono qsesti:

1.° la costante tradizione conservatasi a Bologna. e il fatto della esistenza colà dei corpi dei primi vescovi;

2.° la consuetudine *ab immemorabili* stabillta che il capitolo ed il magistrato si recassero nel giorno della festa dei titolari alla chiesa della Badia.

Ora tutti questi argomenti cadono di fronte ai documenti che noi pubblichiamo, perchè essi dimostrano non vera la consuetudine che il capitolo ed il magistrato si recassero ai santi Naborre e Felice nel giorno dei titolari *ab immemorabili*, dal mumento che essa incomincia solo nel 1264 pei canonici e nel 1304 per le autorità cittadine. E quanto alla tradizione pretesa costante che i santi Naborre e Felice segnassero il luogo della prima comunità, essa incomincia solo alla alla fine del XIV secolo, epoca invero tarda.

Da alcuni si sarebbe anche voluto chiamare cripta di san Zama quell'avanzo dell' antica chiesa dei santi Naborre e Felice pervenuto fino a noi, e che con ladevole sollecitudine si è testè restaurato. Ma quanto a quella nuova denominazione noi opponiamo che tutti gli storici bolognesi vi contraddicono perchè concordemente hanno sempre usata la denominazione di Cripta dei santi N. e F., e non di san Zama. È ovvio notare che le cripte sono un elemento architettonico introdotto dallo stile romanico e che per tale genere di costruzioni non si può risalire molto più indietro del X secolo, ed è anche ovvio l'aggiungere che la cripta costituendo una parte della chiesa, da questa prende il nome.

Quanto poi alla esistenza in quella chiesa dei corpi di antichi

dopo il 1033, nel riferirci notizie sul tempo trascorso dal santo nel monastero di santo Stefano, dice che san Bononio era solito *sancta illius urbis loca visitare quae ad imaginem Palestinae sanctus Petronius in patria constituerat.* Ratberto che sa perfino dirci il nome dello zio di Bononio, e che raccoglieva le sue notizie da persone che erano state in famigliarità col santo, che egli stesso aveva conosciuto, è un testimonio per noi molto prezioso, perchè ci dice che 110 anni prima della pretesa risurrezione della memoria e del culto di san Petronio, il nome e alcune tradizioni, che lo riguardavano, erano ampiamente divulgati.

Anche qui mi sento obbiettare che l'accenno a san Petronio fu interpolato. Ma io non credo che, quando si è enunciata una tesi, e si incontrano documenti che la mostrano insostenibile, si possa, senza una seria dimostra-

---

santi vescovi predecessori e successori di san Felice, noi per quel rispetto che protestiamo alle cose sacre facciamo voti perchè prima di avanzare soluzioni categoriche, si facciano ulteriori studi, e si adducano ragioni più valide delle addotte sin qui.

Dato il progresso degli studi storici, meno ardua diventa la soluzione purchè affrontata col debito rispetto e senza la preoccupazione di particolari interessi, del problema di una sicura ricerca che porti a conoscere quali furono i vescovi bolognesi ai quali la chiesa nei tempi antichissimi e più tardi fino a tutto il secolo XII tributò gli onori del culto e quali loro corpi fossero conosciuti.

A porre in termini esatti la questione, noi facciamo rilevare che il catalogo renano ci da come santi solamente Felice e Petronio: la *vita sancti Petronii* conosce a Bologna nel XII secolo il culto di Felice, Petronio, Partenio, Teodoro, Tertulliano e Giocondo: la petizione del 1304 al magistrato, sa che ai santi Naborre e Felice si conservavano solo i corpi di 4 vescovi: Felice Parteino, Tertulliano e Giocondo. Diventa dunque più che mai necessario studiare questo dissenso tra i cataloghi ufficiali e i due documenti citati: e fra il catalogo ufficiale e questi documenti da una parte e le tradizioni che vediamo sorgere solo alla fine del XIV secolo e che allargano ancora di più questa lista di santi, dall'altra.

Noi non vogliamo dar qui una soluzione perchè ci riserviamo di intensificare ancora le nostre ricerche, ma speriamo che in tempo non lontano sarà dato a noi l'incarico di potere proporre quei risultati che non interesseranno solo il campo degli studi.

zione, dichiararli sospetti, solo perchè fa comodo il non tenerne calcolo. E tanto più è da respingersi la interpolazione di quel passo, che avrebbe dovuto in ogni caso essere fatta a Bologna, mentre invece ci risulta che la v. R. a Bologna non fu accettata, e subì quella mutilazione che abbiamo veduto, e nel nuovo rifacimento fra le cose soppresse si incontra proprio anche il passo relativo a san Petronio, che qui, più che a Lucedio, si avrebbe avuto interesse di introdurre;

3.° nel *sermo de inventione* l'anonimo ci racconta che dietro la indicazione di un antico documento, il quale, senza manifestarne il luogo, conservava memoria che nel monastero di santo Stefano erano nascoste preziose reliquie, i monaci dopo molte ricerche e scavi riuscirono a trovarle. Fu anche in quella circostanza aperto il sepolcro di san Petronio. Si noti però che il narratore non dice affatto che quel sepolcro fosse prima d'allora ignorato, nè usa parole per esaltare un così prezioso ritrovamento, ma solo dice che l'arca che doveva contenere il corpo di san Petronio, e indica specificamente il luogo dove era collocata, fu aperta, e che ivi infatti lo trovarono: *Adest enim in ipsa sancti Stephani aecclesia, ad instar eius in quo dominus noster Jesus Christus positus fuerat, sepulchrum a beato Petronio fabricatum, in ingressu autem eius a dextris.... archa pulcherrima reperitur condita, in qua sanctus Petronius manna et varias atque innumerabilis sanctorum reliquias recondere curavit: in sinistris autem ea constructa esse videtur in qua beatus Petronii corpus sanctissimum requiescit. Quam cum maximo aperuissent timore, ipsum sanctissimum aspexerunt....* [1]

Questo fatto fa parte del primo gruppo di rinveni-

---

[1] Anche l'arca di sant'Isidoro era nota a santo Stefano prima della invenzione delle sacre reliquie: le parole che l'anonimo usa per indicare questa arca già conosciuta, sono quasi le stesse adoperate per il sepolcro di san Petronio. Il calendario carolingio di Bologna considera la festa di sant'Isidoro come obbligatoria per la diocesi, con parziale astensione dal lavoro.

menti, quelli cioè che furono presenziati dal vescovo Enrico. Senza entrare ora nell'esame di tutto quel racconto, rileviamo che l'apertura del sarcofago di san Petronio fatta in presenza del vescovo di Bologna, ha tutti i caratteri di una vera e propria ricognizione. Vedremo tra poco che essa non precedette che di alcuni giorni il decreto che estendeva il culto del santo, da locale nella chiesa di santo Stefano ad universale per la diocesi, ed è facile capire che il vescovo, il quale, per le ragioni che esporremo, voleva diffondere il culto del santo, incominciò prima col riconoscerne il corpo, sia per misura di prudenza, sia perchè la cerimonia solennemente compiuta nel giorno stesso che a santo Stefano se ne celebrava la festa, lo aiutava a raggiungere lo scopo che si proponeva. Ma quello che solo ora ci importa rilevare è che nella chiesa di santo Stefano si conservava il sepolcro del santo, e gli si tributava culto;

4.° il *sermo de inventione* dice chiaramente che san Petronio anche prima del 1141 era onorato di culto locale a santo Stefano. Rileviamo infatti che la ricognizione ebbe luogo il 4 ottobre, giorno nel quale si celebrava la sua festa. È vero che l'autore potrebbe avere scritto *in ipsa festivitate sancti Petronii* perchè ai suoi tempi la festa era già stabilita, ma questo dubbio ci viene tolto dall'altra notizia che il vescovo volle estesa a tutta la diocesi la festa di san Petronio, il che significa che prima era ristretta alla sola chiesa di santo Stefano: *Patrata vero sunt haec omnia apud urbem bononiensium in praedicta aecclesia sancti Stephani anno domini millesimo centesimo quadragesimo primo, quarto nonas octubris, in ipsa festivitate beatissimi confessoris Christi sancti Petronii. In qua preclara namque solemnitate constitutum est, firmiterque a prefato domno reverentissimo bononiensi episcopo, omnique clero statutum est, ut prememorata sanctorum inventio* (1),

(1) È inutile che io faccia notare che il decreto del vescovo riguardava solo la festa di san Petronio, e non la invenzione delle

et sanctissimi Petronii solemnitas exinde ab omni bononiensi populo et totius episcopii in perpetuum celebretur, et laudibus praecipuis et dignis honoribus decoretur.

Che si trattasse di un culto locale ce lo conferma il calendario carolingio della diocesi di Bologna, il quale non porta nessun accenno della festa di san Petronio, in quantochè confrontato col catalogo renano tace anche la festa di san Felice, prova che a Bologna il culto dei santi vescovi non era ancora uscito dalle chiese che ne conservavano le reliquie;

5.° l'essersi mantenuto il culto locale è una riprova della tradizionale conoscenza del sepolcro del santo, perchè questi culti ristretti alle singole chiese erano o a titolo di dedicazione o di conservazione di sacre reliquie;

6.° come vedremo fra poco, quando nel 1141 il vescovo Enrico si accinse a fare la ricognizione del corpo di san Petronio, fu mosso da un pensiero politico di molta importanza pel momento nel quale veniva compiuto, perchè tentò di porre al fianco di san Pietro e di sant' Ambrogio protettori del comune, un santo vescovo locale, il cui corpo si trovasse nella città, costituendole così un palladio di custodia e di difesa, come l'avevano gli altri comuni della regione. Date queste condizioni, egli necessariamente doveva portare gli occhi su di una tomba che già godesse venerazione; e se fosse vero come da alcuno si pretende, che il vescovo d'accordo coi monaci, compì il trucco di

---

sacre reliquie. Questa speciale commemorazione non fu mai fatta nella città e diocesi di Bologna: rimase sempre una festa locale di santo Stefano, e qui il monaco evidentemente si serve del fatto storico della ricognizione per dare parvenza di verità al resto del suo racconto. Basti notare questa contraddizione dello scrittore: mentre la festa della invenzione delle sacre reliquie comprendeva anche il ritrovamento, avvenuto *in loco qui vocatur Golgotha*, dei corpi dei quaranta martiri e delle tre grandi casse di reliquie, tanto è vero che il *sermo* commemorativo ne conteneva la narrazione, in realtà questa scoperta non era stata ancora fatta nel momento in cui il vescovo Enrico promulgava il suo decreto.

fare riapparire un sepolcro da secoli perduto, il fatto, già per sè pericolosissimo, non riuscirebbe in nessun modo spiegabile dal momento che nel 1141 aveva a sua disposizione parecchie tombe di vescovi venerati come santi, e specialmente quella di san Felice, uomo che attraverso gli scritti di sant'Ambrogio non ci appare certo minore di quello che Eucherio e Gennadio ci presentino san Petronio, e che di più essendo stato discepolo di sant'Ambrogio, aveva questo titolo speciale per essergli associato nella difesa del comune.

Questi sono gli argomenti, che fino a prova contraria, ci fanno ritenere che un sepolcro tradizionalmente designato come quello di san Petronio fosse conosciuto nella chiesa di santo Stefano in tempi molto anteriori al 1141, e che in santo Stefano per questo motivo si tributasse al santo culto locale. La sua memoria non era dunque perduta come si è preteso, e per ricrederci da questa nostra convinzione aspettiamo che ci vengano opposti saldi argomenti, e non una semplice negativa non confortata da serie ragioni.

Data così una risposta riguardo al sepolcro di san Petronio, si affaccia subito un'altra grave domanda: Quali avvenimenti spinsero nel 1141 il vescovo Enrico a fare la ricognizione del sepolcro tradizionalmente conosciuto a santo Stefano come quello dell'antico vescovo Petronio? La sola, ma non perciò meno importante constatazione che ho potuto fare, è questa: 65 giorni prima che avvenisse la ricognizione e si proclamasse solennemente la nuova festa, nel giorno cioè di san Pietro in Vincoli (1 Agosto), un incendio, di quelli che menavano così orribili stragi nelle povere città del medio evo, dove l'abuso del legname nelle costruzioni facilmente alimentava il flagello, aveva distrutto buona parte di Bologna [1] e con

[1] I confini della cinta murata della città, prima del 1162 (anno nel quale Federico Barbarossa ne ordinò lo smantellamento) a me risultano come non oltrepassanti questo tracciato:

molti altri edifizi era perita la cattedrale di san Pietro che sorgeva nello stesso luogo dov' è ora, e che non fu riedificata altro che 30 anni dopo sotto il vescovo Giovanni e certamente dopo il 1170.

Ora noi ci domandiamo se esista un legame tra questi due fatti che si susseguirono a così breve distanza e non esitiamo a dare una risposta affermativa per queste considerazioni:

La chiesa di san Pietro entro le mura non era solamente la cattedrale del vescovo, ma anche il luogo nel quale ai primi albori della vita comunale, sotto l' assistenza del vescovo, si prendevano le principali decisioni,

---

a levante, le mura a ponente del corso dell'Aposa dalla piazzetta di san Simone fino all'incontro della cinta che si alzava

a mezzogiorno, con un percorso non bene determinato fra le attuali via Farini e Via Foscherari, proseguendo a settentrione delle vie Carbonesi e Barberia;

a ponente, su di una linea tra le vie Gombruti e Barbaziana ed Imperiale, S. Gervasio e Poggiale;

a settentrione, tra le vie Maggia e Belvedere; Parigi, Manzoni e del Monte fino all'Aposa.

Intorno a questo tempo troviamo già formati vasti agglomeramenti di abitato fuori delle porte, e specialmente intorno alla via Emilia. Importantissimo il borgo di porta Ravegnana e pure importante ma di formazione più lenta l' altro di porta Stiera all' estremità opposta.

Della formazione di questi due agglomerati ci restano ancora le traccie nei due grandi ventagli stradali di porta Ravegnana, e cioè Via Zamboni, Via S. Vitale, Via Emilia Via S. Stefano, Via Castiglione; e di porta Stiera e cioè Piazza Malpighi, Borgo Casse, *via Lamarum*, Via Emilia, Via Pratello, e di un' altra che volgeva a mezzogiorno.

Allo smantellamento delle mura dal 1162 fu riparato provvisoriamente con fossati, che allargarono l' antica cerchia specialmente dal lato di levante. Un vero e proprio lavoro di riorganizzazione non incominciò che nel 1210 quando si tracciò la seconda cerchia ben nota che abbracciava all' ingiro tutti i borghi; quanto alle nuove mura non sorsero che più tardi, ed è dubbio se anche tutta la città ne fosse circondata. Finalm[illegible] nel XV secolo si ebbe l'ultimo ricingimento abbattuto in [illegible]sti anni.

e si compievano gli atti più solenni che interessavano la vita del nuovo organismo che si andava costituendo.

Nel progredir del comune queste riunioni le troviamo anche in sant' Ambrogio che sorgeva presso la *curia civitatis Bononiae*. Questi i motivi, oltre quelli storici che sono abbastanza noti perchè io debba qui ripeterli, pei quali san Pietro e sant' Ambrogio ci appaiono nel XII secolo come protettori della città. (1)

---

(1) Il concetto del santo protettore quale i medioevali lo compresero è caratteristico: ma per rendercene esatto conto dobbiamo prima di tutto notare che non è altro che quando il comune incomincia a sentire la propria personalità, che noi incominciamo a trovare determinato in ogni singola città uno speciale patrono.

Nell' antichità ogni sacra reliquia, ogni ragguardevole santuario era considerato dagli abitanti di un luogo come segno di protezione, ma senza determinate specializzazioni. È dalla lotta che escono fuori questi celesti intercessori con una speciale fisonomia che li lega a determinati interessi umani.

Nella nostra regione quando sin dal VI secolo a Ravenna si incominciarono a delineare i caratteri della ribellione religiosa contro Roma, è sant' Apollinare il simbolo e la guida dei ravennati; Roma naturalmente agli scismatici arcivescovi risponde in nome di san Pietro. Quasi contemporaneamente da noi appaiono i santi patroni che rappresentano le diverse nazionalità in conflitto, sempre san Pietro pei romani, sant'Apollinare pei greco-romani dell' Esarcato e della Pentapoli, san Giovanni Battista pei Longobardi.

Ma quando il rinnovato impero romano si incammina a subire quel gravissimo colpo che gli infliggeranno le nuove unità locali, anche il concetto del patrocinio celeste si localizza e individua sempre più.

Ogni città che incomincia a sentire se stessa invoca un protettore speciale ai suoi particolari interessi, e siccome l' autorità vescovile costituisce il primissimo centro intorno al quale il popolo si riunisce per la difesa delle sue libertà, è quasi sempre ad uno degli antichi vescovi della città tradizionalmente venerato come santo, che si commette il celeste patrocinio di quegli interessi che il suo successore vivente tutela in terra. Questo fatto però della protezione del vescovo è molto antico ed ha radici profonde che si perdono nel buio dei secoli. Dimostrai già quale speciale culto si tributasse a Ravenna a S. Giovanni Angelopte e quali leggende si formassero intorno al suo nome, pel fatto che aveva salvata Ravenna dall'ira di Teodorico vincitore; all' epoca delle invasioni longobarde, la

Abbruciata la chiesa di san Pietro, non solo il vescovo rimaneva privato della sua sede cattedratica ma la città stessa perdeva il maggior baluardo della sua prosperità e fortuna. Era facile trovare un' altra chiesa dove il vescovo provvisoriamente potesse collocare la sua cattedra; ma non era altrettanto facile riparare al danno morale che poteva derivare alla città dalla perdita del santuario del protettore. A Bologna dove del santo

---

debolezza del governo imperiale non dando speranza nè di aiuto nè di protezione, è il vescovo che rimane il solo e naturale difensore degli oppressi romani: la sua forza morale era così grande che anche i barbari si inchinavano ad essa: e questo ci spiega la politica costantemente seguita dai re Longobardi, i quali diventati padroni di una città approfittavano di ogni circostanza per insediare vescovi delle loro nazionalità.

Ma ritornando all' epoca comunale quando questo istituto del santo patrono si presenta con uno sviluppo pieno e completo, nella nostra regione come ho detto è principalmente un vescovo che si sceglie; e gli si attribuiscono mansioni non dissimili a quelle che esercita il suo successore vivente: naturalmente trattandosi di un santo si aggiunge l' elemento sopranaturale, e lo vediamo così presiedere l' elezione dei magistrati e miracolosamente disegnarne la scelta, scendere nell' arringo, proteggere la cinta murata e le opere di difesa della città, e perfino salire sul carroccio e muovere in guerra, procurando una miracolosa vittoria sul nemico che a sua volta è difeso da un altro celeste avvocato.

Ad un certo momento anzi quando la città si divide in fazioni, anche il concetto dell' unico patrono si spezza: le parti in lotta sentono il bisogno di affidare la loro causa ad un santo speciale, il quale avrà più onori e compirà maggior numero di miracoli, quanto più trionferanno gli uomini che lo hanno invocato.

Trovo di speciale interesse la constatazione che nei nostri paesi invano si cercherebbe invece di un protettore una protettrice, sia pur essa la Vergine: l' elemento femminile nella vita comunale rimane in disparte, e questo stato sociale si ripercuote visibilmente nell' istituto nostro.

Per la chiarezza del nostro lavoro abbiamo riassunto in poche righe, idee che vorremmo ampiamente svolgere, tanto più che se è interessante la ricerca delle origini, in simile argomento non è meno interessante il ricercare come questo concetto andò poi spezzandosi fino a perdere completamente il suo primitivo carattere.

patrono non si aveva il corpo naturalmente, nella mentalità d'allora, il segno tangibile della sua protezione era il tempio stesso: e la sua sparizione poteva essere interpretata insieme alla distruzione di parte della città, come una prova di abbandono, e generare nel momento difficile che correva per Bologna uno scoraggiamento pericolosissimo. Oltre la calamità dell'incendio, per sè gravissima, si trovavano i nostri comuni in quel periodo di preparazione che li portò alla grande lotta contro Federico Barbarossa. Bologna inoltre, era in contesa con Modena per la questione di Nonantola, e doveva tenersi pronta a sostenere con le armi i diritti acquisiti. La guerra infatti scoppiò nella successiva primavera, ed i Modenesi che si erano con ardire avvicinati a Bologna, furono vittoriosamente respinti nelle campagne fra il Reno ed il Lavino.

In tali condizioni questa speciale cura che ci risulta dal *sermo de inventione* posta dal vescovo alla chiesa di santo Stefano subito dopo che era perita la cattedrale, non può a meno di richiamare tutta la nostra attenzione.

Io mi vado sempre più convincendo che mancata la cattedrale il vescovo trasportasse provvisoriamente la sua sede [1] nella chiesa dei santi Vitale ed Agricola, tanto più che questa chiesa prima dedicata ai santi Vitale ed Agricola, poi a S. Isidoro, e infine a S. Pietro [2], non ci appare

---

[1] Questo edifizio come ci risulta dal *sermo de translatione* era cadente e scoperchiato nel 1019. Fu restaurato prima del 1100 poichè nel *sermo* che racconta fatti del 1141, leggiamo che in quell'anno i vecchi ricordavano di avere assistito *cum.... Sancti Ysidori basilica noviter edificaretur*, il che ci porta un 40-60 anni indietro.

[2] Dal 1162 al 1164 Bologna ebbe non uno ma due vescovi: Gerardo che era stato eletto nel 1155, e Samuele antivescovo scismatico che si impossessò della chiesa bolognese coll'aiuto di Federico Barbarossa. Il cattolico Gerardo riparò al monastero di san Vittore mentre il suo rivale rimase in città, e perciò secondo la nostra persuasione risiedette a santo Stefano. E potrebbe darsi che questa sua presenza al monastero, poichè egli aderiva allo scisma dell'antipapa Ottaviano,

negli antichi documenti come unita a santo Stefano, ma alle dirette dipendenze del vescovo e del capitolo, e non è che molto più tardi, dopo il 1200 che i monaci ne entrano in possesso. Così ora il vescovo l'avrebbe scelta, per le memorabili tradizioni che vi erano legate, come sua provvisoria sede.

Questo fatto servirebbe a spiegare l'altro dei successivi cambiamenti di denominazione dell'antica basilica. Dedicata in origine ai santi Vitale ed Agricola, essendo andata in rovina nel 1019, l'abbate Martino col consenso del vescovo e del capitolo tolse di là i sacri corpi. Ricostruita tra il 1080 e il 1100 non contenendo più i corpi dei due martiri fu (per una ragione che noi ignoriamo, ma che potrebbe essere quella intravveduta dal Lanzoni che pensa derivato il culto di un sant' Isidoro, poichè il corpo di sant' Isidoro di Siviglia non fu mai a Bologna, dalla nota epigrafe romana *Isidi victrici*, ma che potrebbe invece anche essere derivato dalla imperfetta lettura di un sarcofago contenente la salma di un vescovo *Theodorus*) dedicata a sant' Isidoro del quale forse si credeva per una vecchia tradizione confermataci dal calendario carolingio di Bologna di possedere il corpo. Trasportatavi ora la cattedrale vi passò anche il culto di san Pietro e per antonomasia si disse san Pietro la nuova chiesa ove officiava il vescovo. Tanto è vero che ricostruito il san Pietro entro le mura della città, i monaci nel timore di perdere quanto il loro santuario aveva acquistato dal transitorio onore, tentarono di fare concorrenza alla cattedrale, nei molteplici modi che vedremo; fra altro asserendo di possedere l' *ineffabile corpus* di un Simone che si voleva insinuare fosse di san Pietro stesso.

---

non fosse estranea alla formazione della leggenda che a santo Stefano si conservava il corpo di san Pietro, e alle origini di quel rancore che traspira negli scritti del passionario contro l'operato del suo successore Giovanni, che morì nel 1187.

Sostituire con altra chiesa provvisoriamente scelta il principale tempio della città, materialmente non era difficile. Ciò che importava invece per mantenere sollevati i depressi spiriti era il mostrare che se a Bologna era perito il maggior santuario non per questo la città mancava del presidio di preziosissime reliquie, e che come le altre città dell' Emilia possedeva un sacro corpo, che poteva aiutare ben più che i santuari per quanto venerandi e sacri dei due protettori Pietro ed Ambrogio.

Fu dunque un atto abilissimo quello del vescovo Enrico, si trasportasse egli a S. Isidoro o no poco importa, quello di richiamare subito dopo l' incendio della cattedrale la pietà del popolo bolognese al maggiore e più venerando santuario della città, e nel difficile momento in cui poteva nascere una grande sfiducia richiamare a più alti onori il culto di un antico vescovo, che non era stato mai dimenticato, e che forse, per la celebrità del santuario nel quale si trovava il suo sepolcro, era il più conosciuto.

Con questo atto Enrico additò un nuovo e desiderato protettore della città: nuovo perchè fino allora solo Pietro ed Ambrogio erano designati; desiderato perchè il comune che già sentiva la sua forza e la sua personalità doveva essere rappresentato da un santo cittadino, e voleva possederne le reliquie, ciò che certo non si poteva affermare nè di Pietro nè di Ambrogio.

Che la ricognizione del 1141 nascondesse uno scopo politico ce lo dimostrano il tempo nel quale fu fatta e gli avvenimenti che l' accompagnarono. Racconta l' anonimo stefaniano che avvenuta la ricognizione, il vescovo ne fece notifica a tutti i pievani, ordinando che ogni arciprete accompagnato dal suo clero e popolo dovesse venire processionalmente alla tomba del santo. E concesse insieme al suo clero, a chi visitasse la sacra tomba, entro gli otto giorni che precedevano e seguivano la festa, due anni di indulgenza.

I consoli ed i *cives bononienses* [1] intervennero a santo Stefano e riuniti in arengo *ante praedictam ecclesiam* (cioè sulla piazza della chiesa) giurarono franchigie a tutti coloro che nella quindicina delle indulgenze concesse dal vescovo, fossero venuti a venerare il sacro corpo.

Il vescovo infine assistito da tutto il clero stabilì che la festa di san Petronio da allora in avanti fosse da locale di santo Stefano estesa a tutta la città e vescovato.

Questi atti hanno una importanza speciale ed escono dai limiti di un consueto atto di pietà. Non è chi non conosca come la lotta per la conquista del contado, e per l'allargamento dei confini del territorio, preoccupasse allora i comuni; e questo chiamare che fa il vescovo tutto il contado alla venerazione di un santo cittadino, decretandone la festa, si vede strettamente ordinato alla dominazione della città. Le franchigie che il potere aggiunge alle indulgenze ci mostrano il pieno accordo col vescovo, e il significato di quelle largizioni.

Esaminata così la questione del sepolcro di S. Petronio, e delle cause che indussero nel 1141 a farne la ricognizione, resterebbe ora da rispondere a questa domanda: Siccome altra cosa è un sepolcro altra è il suo contenuto specialmente quando sieno trascorsi 700 anni dalla riposizione del defunto, che cosa trovò Enrico all' atto della ricognizione?

A questa domanda noi non crediamo dovere rispondere nè ora nè poi: è vero che la fortunata scoperta di alcuni documenti ci avrebbe posto nella condizione di affermare che non inutilmente il vescovo Enrico ricercò il corpo di san Petronio, ma è vero anche che durante

---

(1) Si noti che nei documenti abbiamo nettamente distinto il *civis*, che aveva i diritti politici, cioè che fa parte di una delle corporazioni, dell' *habitator civitatis*. Quelli che abitavano nei borghi erano anch' essi distinti dai *cives* e dagli *habitatores civitatis* e venivano designati semplicemente come *habitator burgi ill.*

il corso di questo studio fummo costretti a persuaderci che più dignitoso per noi era il riserbo che ci siamo imposti.

Passiamo piuttosto al contenuto del *sermo* in questione, e speriamo di poterci sbrigare in poche parole.

Il *sermo* si divide in due parti: Nella prima si racconta che il vescovo Enrico ed i monaci di santo Stefano, il 4 ottobre del 1141 fecero la ricognizione dei sepolcri di san Petronio e di sant' Isidoro, e di un altro trovato scavando sotto l' urna di sant' Isidoro, che conteneva un *ineffabile corpus*, che fu identificato per quello di *Symon* da una iscrizione contenuta su di un pezzo di marmo, e *ab utraque parte arce* espressa *litteris postpositis*.

Nell' arca di sant' Isidoro trovarono anche i corpi di cinque santi Innocenti, e una capsella piena di sacre reliquie. Nel sepolcro di san Petronio nel ripostiglio a destra trovarono molte reliquie fra le quali quella della Manna; a sinistra oltre il corpo di san Petronio una capsella piena di reliquie e tre fiale. Inoltre nel *locus ad sanctam Crucem, qui a beato Petronio figuraliter Golgotha appellatur*, nel muro, una teca piena di sacre reliquie, fra le quali un chiodo della Crocifissione, e un frammento del santo Sudario.

Dopo questo rinvenimento il vescovo fece la proclamazione solenne della quale già ci siamo occupati.

Nella seconda parte si racconta che mentre parecchi giorni dopo la prima invenzione si demoliva un muro *ecclesiae sanctae Crucis in qua Golgotha.... locus appellatus fuerat*, furono trovate arche coi preziosi corpi di quaranta martiri. Si rinvennero anche tre casse e un lungo catalogo enumera le reliquie che vi si contenevano.

Il *sermo* poi chiude con una invocazione a san Petronio, nella quale si chiama il santo a testimonio della autenticità di quelle reliquie.

Le osservazioni che dobbiamo fare sono queste:

1.° notiamo avanti di tutto che la invocazione del monaco a san Petronio, chiamandolo a fare testimonianza

sulla autenticità delle reliquie trovate, e perciò del racconto, desta molto sospetto perchè da al *sermo* un carattere polemico, e mostra che vi poteva essere fin da allora chi poneva in dubbio quella meravigliosa narrazione;

2.° che la elencazione delle sacre reliquie quale ce la presenta l'autore assomiglia troppo ai tanti cataloghi, che ancora oggi troviamo tra le vecchie carte dei monasteri. Questo catalogo deve essere quello che ha dato motivo alla narrazione nelle parti non accettabili; il monaco infatti dice che la vecchia carta sulla quale avevano discusso prima di fare la ricerca, *non loca publice dumtaxat nomina posteris denotaverat*, il che in conclusione lascia intravedere vecchi elenchi posseduti dal monastero;

3.° che nel XII secolo i benedettini si resero celebri per trucchi operati riguardo a sacre reliquie. Basti ricordare la scomunica di Alessandro III minacciata ai monaci di sant' Apollinare nuovo, per avere osato di mostrare nella loro chiesa un corpo che dicevano essere quello del protovescovo ravennate. A Reggio uguale scandalo sollevavano i benedettini che nel 1144 pretesero dal vescovo Alberio la ricognizione del corpo di san Prospero che egli aveva invece poco prima scoperto presso i canonici di Castello. Anche a santa Giustina di Padova nel 1177 i benedettini fecero una scoperta di sacre reliquie somigliantissima alla nostra e per nulla autentica;

4.° che nel caso nostro come sono accettabili le notizie su san Petronio e sant' Isidoro, quella di Symon è una vera e propria mistificazione. Con Symon, e quello che successe dopo a santo Stefano ce lo conferma, si intese designare san Pietro. Ma la stessa designazione è equivoca, perchè il monaco non si arrischia di dire altro che si leggeva quel nome scritto a *litteris postpositis*.

Per noi questa è la chiave per comprendere tutto il *sermo*. Ricostruita la cattedrale santo Stefano si trovò in

pericolo di perdere quanto aveva acquistato nel tempo in cui il vescovo era rimasto privo della sua chiesa. Risorto san Pietro, si tentò in ogni maniera di trattenere i fedeli a santo Stefano, e buon espediente tornava opporre alla chiesa dedicata al principe degli apostoli, il possesso del suo sacro corpo;

5.° che molte delle reliquie enumerate appartengono a corpi di santi vissuti nel VI e VII secolo, ciò che dimostra falsa la notizia del nascondimento fatto da san Petronio, e letto nella pretesa carta posseduta dai monaci;

6.° che la esistenza dei corpi dei santi Innocenti, a santo Stefano ha origine, come ha notato Lanzoni, dalla nota epigrafe di due fanciulli sepolti colà in uno degli anni consolari di Arcadio ed Onorio (394 o 396 o 402) e che comincia: *Hic requiescunt duo fratres innocentes*......

7.° che i pretesi 40 corpi di martiri non hanno nessuna seria indicazione di nome e di autenticità, e mostrano una derivazione dal Ritmo Papiniano. Quando poi parecchi anni dopo appare la denominazione di questi martiri in Floriano e 40 compagni, si tratta di una dipendenza da Ravenna, perchè come vedremo nella vita *sancti Petroni*, si copia il racconto intorno a reliquie che si veneravano a Ravenna quivi portate dall'oriente dall'arcivescovo Massimiano, fra le quali troviamo quella di S. Floriano.

Tutto ciò che si può ammettere è che nello scavo fossero trovati molti corpi sepolti, e che i monaci si affrettassero come succedeva spesso a quei tempi, e anche dopo, a considerarli corpi di santi.

Ma anche contro a questa concessione milita il fatto che nell'urna che dovrebbe contenere il corpo di san Floriano e dei quaranta martiri, in realtà anche ora e fin dal XVI secolo non si conteneva che un corpo solo;

8.° che il ritrovamento delle capselle e delle tre cassette maggiori contenenti numerose reliquie, non per-

suade affatto perchè il narratore non ci può dare particolari sul riconoscimento del contenuto.

A chi esamini attentamente il *sermo* con quella diffidenza che è necessario assumere di fronte ad uno scritto polemico, si vedrà che quello che è inaccettabile è il racconto così come ce lo presenta il monaco. Può essere vero che in tempi diversi si siano trovate a santo Stefano capselle qua e là nascoste per sottrarle a saccheggi, può essere, anzi credo fermamente sia vero, che a santo Stefano si possedesse una larga collezione di sacre reliquie perchè tutte le chiese di allora ne erano largamente provviste; ma quel che non ha nessun fondamento di verità è la connessione che il monaco ha voluto dare al suo racconto, riunendo in un solo ed unico fatto, la ricognizione storicamente certa del sepolcro di S. Petronio e del sarcofago del supposto sant' Isidoro di Siviglia col ritrovamento di ossa, con troppa fretta dichiarate di santi martiri, e colla presenza a santo Stefano di numerose reliquie, delle quali per un desiderio di mantenere ai santuari una frequenza di popolo che si teneva menomata, si fabbricò la notizia di un miracoloso ritrovamento.

Riassumendo dunque le nostre osservazioni, diciamo che dopo ricostruita la chiesa di S. Pietro, vedendo i monaci il pericolo che i fedeli si allontanassero dalla lor chiesa traendo al novello centro del culto, tentarono di richiamare l'attenzione su quanto poteva dar lustro al loro santuario, e partendo da fatti storici che erano a conoscenza di tutti, si studiarono di presentare in una forma straordinaria, e che potesse colpire le moltitudini, cose fino allora non uscite dai limiti dell'ordinario.

Tutto questo armeggio dei monaci benedettini rimane ancora meglio illustrato dal sapore aspramente polemico dello scritto che stiamo per esaminare.

TRANSLATIO CORPORUM SANCTORUM VITALIS ET AGRICOLAE IN CONFESSIONE ECCLESIAE SANCTI JOANNIS BAPTISTAE ANNO 1019

MIRACULA SANCTORUM VITALIS ET AGRICOLAE

Per raggiungere il fine che ci proponiamo nel nostro studio, ci troviamo nella necessità di datare subito il *sermo de miraculis*, sia perchè il farlo non presenta difficoltà e lunghezza di argomentazione, sia perchè la data di questo ci è di indispensabile aiuto per scoprire anche il tempo dell' altro.

Nel *sermo de miraculis* abbiamo rilevato questi tre elementi:

1.° nel prologo si legge di Bologna che già *doctrinae fulget privilegio*, con che si allude al florido sviluppo raggiunto dal suo studio, e questa notizia è al tutto simile a quella colla quale si apre il *sermo de inventione sanctarum reliquiarum: Cum...... urbs Bononia doctrinis inter ceteras mirifica splendesceret variis...;*

2.° nel miracolo primo si parla del concorso di devoti dalla campagna *in celebri die sancti Petroni episcopi.....* e questo ci porta a dopo il 1141, anno nel quale il vescovo Enrico ordinò che il culto del santo da locale della chiesa di santo Stefano diventasse generale per tutta la diocesi e ordinò i pellegrinaggi delle pievi;

3.° nel miracolo terzo si racconta che la prodigiosa guarigione della donna di Reggio, si avverò *tempore domini Landulphi abbatis*, e perciò possiamo ancora avanzare di parecchi anni, poichè la elezione di Landolfo avvenne nel 1162;

4.° il codice che contiene il *sermo* fu finito di scrivere il 14 novembre del 1180 vivente ancora Landolfo.

È dunque agevole il dire che il *sermo* fu scritto tra il 1162 e il 1180.

Stabilito questo tempo passiamo all' esame del *sermo de traslatione* il quale si compone di tre parti:

1.° una lunga digressione per stabilire che sant' Ambrogio *in loco sibi a Deo revelato* [1] *religioso studio sepulturae commisit* i corpi dei due Santi martiri; volendosi così affermare che il luogo dove essi giacevano non era stato arbitrariamente scelto ma perchè *divinitus a Deo demonstratum ac designatum*, e che perciò quelli che in tempo posteriore *eorum corpora ab ipso subducerent loco quasi divinae praedestinationis perversores et transgressores viderentur ;*

2.° un'altra lunga argomentazione per farci sapere che per la incuria degli uomini e pei guasti del tempo essendo necessario togliere i sacri corpi dal luogo dove si trovavano per collocarli in altro più conveniente, i monaci stessi che comprendevano quale sacrilegio fosse il rimuovere quelle reliquie dal luogo stesso designato da Dio per la loro conservazione, non osavano farlo. Ma quando fu eletto abbate il monaco Martino, questi ispirato da Dio potè dimostrare che *divinam revelationem non dixisse beato Ambrosio tantummodo illud spatium locum quod sanctis degitur corporibus, sed totam illam convallem qua monasterium sancti Stephani cum suis ecclesiis, claustris hortis, aedificiis*, e che perciò facendone il trasporto dalla basilica loro alla cripta di san Giovanni Evangelista *omnibus patet sanctorum non locum mutare neque ..... supernam revelationem transgredi si ea ..... fideliter transferentes ut ibi tanto religiosius venerentur, quo sanctius et honestius in pace quiescunt .....;*

---

(1) Questa asserzione dello scrittore è falsa, purchè nè sant' Ambrogio, nè il suo biografo Paolino hanno mai detto questo. E dai loro scritti non risulta neppure dove, dopo il dissepellimento, i corpi dei martiri venissero collocati.

3.° finalmente si passa alla narrazione storica della traslazione non mancando di fare rilevare, che il vescovo Frugerio ed il capitolo della cattedrale, prestarono il loro consenso, cioè a dire accettarono la interpretazione dell' abbate Martino.

Come si vede questo scritto è alquanto tendenzioso e l' autore si rileva animato da uno spirito polemico che fin qui era sfuggito ad una troppo superficiale osservazione. Evidentemente l' autore si propone di sostenere e difendere la legalità della nuova sepoltura, e il diritto di conservarla, il che per noi equivale alla affermazione che questo diritto era contestato e che qualcuno pretendeva o aveva preteso che le reliquie fosseso riportate al loro primitivo luogo, o anche che si dovessero trasferire altrove.

Esaminato sotto questo punto di vista il *sermo de translatione* ci appare strettamente connesso con l' altro *de miraculis* e ordinato a sostenere la medesima tesi.

Questo secondo scritto non fa che ribadire le affermazioni del primo, come quello che dimostra che alle manifestazioni della divina volontà per la scelta del nuovo luogo, si unisce il gradimento dei santi martiri, i quali, se finchè erano rimasti nella vecchia e cadente basilica per punire l' empietà degli uomini *cessavere miracula,* ora soddisfatti della loro nuova sede avevano ripreso a farne.

Anche qui sorge la domanda per conoscere quali poterono essere gli avvenimenti che provocarono questa disputa. Documenti che possano aiutarci non ne abbiamo: tuttavia specialmente pel fatto di vedere chiamata in causa l' autorità del consenso di Frugerio e del capitolo della cattedrale, ci ha fatto nascere il sospetto che la polemica fosse indirizzata contro l' autorità ecclesiastica tanto più che chi poteva contendere al monastero di santo Stefano il possesso di quei sacri corpi era la curia vescovile. E l' avvenimento che può segnare questo stato di cose, è quello stesso della speciale cura posta dopo l' incendio della cattedrale, dal vescovo Enrico alla chiesa di santo Stefano.

Si siano i monaci rifiutati allora di ricollocare i corpi dei santi Vitale ed Agricola nella loro primitiva sede, o abbiano voluto reagire contro il vescovo Giovanni il quale dopo il 1170 ricostruita la nuova cattedrale di san Pietro vi trasportò parte di corpi dei due martiri, non osiamo decidere. Certamente il *sermo* polemico e tendenzioso si rivela scritto in opposizione ad uno di questi due fatti, o forse anche ad entrambi. Si voleva certamente nel tempo in cui fu scritto allontanare il pericolo che i devoti dei due martiri deviassero a san Pietro, e che quella chiesa se ne arrogasse il culto principale, dal momento che si tende a sancire la legalità del luogo della loro sepoltura, legalità che si basa su una rivelazione della divina volontà, e si dimostra che i santi in quel luogo preferivano operare miracoli.

Questa polemica ci è d'altronde rivelata dalla esistenza di un'altro scritto ora perduto. Il cardinale Paleotti nel suo *Episcopale* [1] ci accerta che nel giorno nel quale in san Pietro si fece alla sua presenza la ricognizione di quella parte delle reliquie dei santi Vitale ed Agricola che vi erano state trasportate, fu letto in pubblico, da un antico libro membranaceo, il racconto della traslazione fattane da santo Stefano a san Pietro. Questo codice è perduto ma non è difficile riconoscerlo per un lezionario, quello stesso che conteneva la *vita Sancti Bononii* del quale già abbiamo parlato, e lo scritto al quale accenna il Paleotti per il *sermo de translatione sanctorum V. et A. in ecclesia sancti Petri*. Fossero poi i monaci che risposero ai canonici o viceversa non ci è possibile decidere.

Concludendo finalmente diciamo che dopo quanto abbiamo esposto e data la intima connessione tra il *sermo de miraculis* e quello *de translatione*, non ci resta che asserire la loro contemporaneità, la quale è anche confermata da un passo del *de traslatione* dove si parla di

---

(1) Cfr. Paleotti: Episcopale Bonon. pag. 248.

totam illam convallem qua monasterium sancti Stepani cum suis ecclesiis, claustris, portis, aedificiis, che ci dimostra la conoscenza dell'ordinamento del monastero quale era stato concepito dal monaco autore della *vita sancti Petronii* nella descrizione della *Hyerusalem*, e che fra poco vedremo corrispondere troppo vagamente alla realtà delle cose.

Quanto allo scopo ultimo che si proponeva di raggiungere l'anonimo autore, non possiamo dire altro che ci appare identico a quello che abbiamo rilevato per il *sermo de inventione:* si tende evidentemente a consolidare il prestigio di santo Stefano, e ad impedire una *diminutio capitis* che si temeva molto pericolosa.

Rimandiamo per ragioni di spazio al prossimo fascicolo l'esame della vita *sancti Petronii,* l'ultima della leggende del passionario di santo Stefano.

A. Testi Rasponi

PARTICOLARITÀ
SULLO SVOLGIMENTO DEGLI STUDI STORICO-CRITICI

DISCORSO

tenuto alla R. Deputazione di Storia Patria, l'11 dicembre 1910, in commemorazione del Cinquantenario della Deputazione stessa

Signore, Signori,

Mentre il popolo italiano si appresta a celebrare il cinquantesimo anno della sua riconquistata unità politica, noi, chiari Soci, in presenza e coll' annuenza di donne gentili e di uomini egregi per doti proprie e per uffici pubblici, commemoriamo il decimo lustro della vita non ingloriosa del nostro Istituto. Il suo natalizio, pressochè coevo a quello dell' Italia ricostituita in nazione indipendente, non è senza grande significazione, palese nella sentenza con cui Antonio Montanari, ministro, cominciava il suo rapporto a Luigi Carlo Farini per il decreto sapiente del 10 febbraio 1860, ond'ebbero vita questa Deputazione, la modenese e la parmense: *essere*, cioè, *lo studio accurato ed intelligente della storia non soltanto una importantissima disciplina scientifica, ma un debito di patriottismo, un attestato di civile operosità ed un augurio di avvenire dei popoli che virilmente vi attendono.*

Vorrei leggervi tutto il rapporto. Il Governatore e il ministro in tanta difficoltà di tempi, nell' incalzare di avvenimenti straordinari, quando gli ordini civili e militari dovevano correggersi e rifarsi, quando le sorti stesse dei popoli erano ancora mal sicure e incerte, tra così pungenti angustie, trepidando di amore per la patria, ma intrepidi nel servirla, anzi nel salvarla, il Farini e il Mon-

tanari, da romagnoli culti e soprammodo italiani, trovarono tempo e mezzi (parrebbe quasi incredibile) per la instaurazione degli studi storici con intendimento nazionale e altamente politico. Se la mia voce è fioca nel lodare gl' istitutori nostri, la gratitudine verso di loro mi riempie l' animo e tutto lo avvolge.

L' incarico dell' odierno discorso mi deriva dall' anzianità della nomina, nella quale un solo collega tra gli emeriti e gli attivi mi sorpassa: Emilio Teza, entrato con Giosue Carducci, e suo collaboratore nei primi anni. Se l'università di Padova non lo tenesse, nessuna parola sarebbe stata più autorevole e più degna. Ahimè! Un fato crudele ci rapì inopinatamente Carlo Malagola, che fu segretario d' insuperabile alacrità nel pieno rigoglio della presidenza del grande poeta ed erudito, da cui la Deputazione per la Romagna ritrasse nominanza universale. So che il lacrimato collega aveva caro (e furono le ultime parole tra noi scambiate) che, non potendo egli per il ben locato uffizio archivistico, fosse il compagno degli studi giovanili, nei quali egli doveva poi segnare orma durevole, che vi esponesse i fasti di una Società, alla quale aveva dato tanto ingegno e tanto tempo.

Segnalo poi Gaspare Finali, che, nominato membro attivo nel 1860, retrocedette di grado nel 1866 per sua domanda, rigido osservatore dei nostri ordinamenti; ma noi lo vogliamo rimesso nel luogo primiero. Se il Finali non scriveva memorie per i nostri volumi e non interveniva alle nostre adunanze, non lavorava forse per la nazione? Possa egli altri anni non pochi perdurare nelle feconde fatiche, come augurano Bologna e la sua Romagna!

Di ciò basti, perchè, pure temendo di apparire scordevole o sconoscente, mi sono prefisso di tacere le lodi dei vivi; onde la mia parola resti linda di ogni macchia di quelle adulatrici amplificazioni, che parevano il portato di tempi servili e che allignano così bene anche in quelli democratici.

Vengo io terzo nella eletta compagnia, accoltovi poco più che adolescente, non per meriti propri, ma per quelli del

mio bisavolo, indefesso raccoglitore e preservatore di documenti patrii. Il quale eccitò a siffatti studi Giovanni Gozzadini giovane, come questi alla sua volta e la consorte Teresa Serego Alighieri (così viva nel ritratto dipintone dal Carducci) mi vi sospinsero. I miei pochi scritti nè per mole, nè per contenuto pesando nelle pubblicazioni della Deputazione, mi sento più franco nel valutare il contributo apportato da essa alle scienze storiche. Sono ventidue volumi di statuti, carte, cronache, studi e quarantacinque di atti e memorie in tre serie, di facile consultazione per i ben disposti elenchi dei segretari Malagola e Brizio.

Un tempo fu bella costumanza di tenere adunanze generali delle deputazioni storiche emiliane in questo o quel luogo per occasione solenne: a Ravenna nel 1865 presso le allora ritrovate ossa di Dante, nel 1872 a Vignola accanto alla casa nativa di Lodovico Antonio Muratori, a Forlì inaugurandosi la statua di Giambattista Morgagni. Nei quali e in altri convegni i segretari riferivano sulle cose operate dalle deputazioni: per la nostra le relazioni perspicue di Luigi Frati, Luigi Mercantini, Emilio Teza, e quelle che Giosue Carducci ripubblicò nel primo volume delle sue *Opere*, tra discorsi famosi, omai tenute per prose classiche. Si fermano al 1875; ma il Malagola, seguendo un tanto modello, le conduce fino al 1894. Onde gli elenchi e le relazioni mi dispensano dall' ufficio dell' analista, che pareva superbo al Carducci, e da quello del cataloghista, che non gli sembrava vile. Vorrei fare piuttosto comparazioni coi tempi precedenti la nascita del nostro Istituto, se avrò l' occhio che ben colga le proporzioni delle cose.

Pur dai titoli e dagl' indici di quei sessantasette volumi appare subito che nessuno degli argomenti proposti dai suoi istitutori la Deputazione romagnola ha negletto, e pressochè tutti ha trattato con critica che più cribra e più si affina; in alcuno anzi, per fortuna di ritrovamenti secondata da ingegni felici, ha dato più e meglio del prevedibile.

Mentre queste terre erano credute sterili di scavi, la scoperta delle tombe di Villanova nel 1853 (ond'ebbe fama il Gozzadini, che, divulgandola, non si avvide, allo stato delle conoscenze di allora, della sua originale importanza) coincideva, se non colla nascita, col disciplinarsi della paleontologia e della preistoria. Dopo il 1860 tali e tanti furono gli scavi, che il Museo Aria a Marzabotto e il Museo Civico di Bologna stanno a dimostrare di quanti secoli si sia spinta indietro la storia di questa provincia in cinquant' anni.

Alla Deputazione le primizie delle scoperte e delle investigazioni. Molte memorie essa pubblicava, come quella del Brizio intorno alla provenienza degli Etruschi; le quali dalla storia locale assurgevano ad importanza generale. Non per nulla la Deputazione romagnola ebbe presidente il Gozzadini e segretario il Brizio, che lasciarono orma variamente profonda, ma entrambi memorabile nella giovane scienza, che, ricongiungendo l'archeologia classica alla geologia, spingeva la storia fino alle origini dell'uomo. Così da età tanto remote e quasi favolose fino al secolo XVI (termine prescritto dai nostri ordinamenti che sorpassammo, non essendo valse le ragioni politiche, patriottiche o sentimentali a persuaderci di chiudere la storia d' Italia alla calata di Carlo VIII, o all' incoronazione di Carlo V nel nostro S. Petronio, e c' inoltrammo fino alla metà del secolo XVIII dove appariscono i barlumi antelucani del Risorgimento), dall' epoca preistorica, dico, a papa Lambertini, a Lodovico Savioli e a Marco Fantuzzi, la Deputazione non lasciò inesplorata e brulla alcuna terra bolognese e romagnola. Le coltivò non per seppellirvi o ammonticchiarvi ammassi di una erudizione rispettabile, ma stantia; bensì in guisa che la storia etnografica, economica, artistica e civile riuscisse fattiva, feconda di progresso, preparazione dell' avvenire.

Se dunque « accademico » significasse un genere di mere ornature, con poca sodezza d' idee, nessuno istituto meno del nostro meriterebbe la qualifica; che se diremo

al contrario con Voltaire, che le accademie stimolarono l'emulazione, assuefecero al lavoro, avviarono i giovani ai buoni studi, dissiparono ignoranza e pregiudizi, insegnarono la politezza e la civiltà, dovremo pregiarci del titolo; come in questa città la nostra maggiore e gloriosa sorella, la R. Accademia delle Scienze dell' Istituto di Bologna, che, derivata dagl' *Inquieti*, da coloro che cercano sempre, come notava Fontenelle, fu riconosciuta, al pari della Società Reale di Londra, rispondente alla perfetta accademia secondo il genio di Bacone.

Rifacendomi alle origini della nostra Società, se mi fermassi a quelle della R. Deputazione di Storia Patria di Torino, donde derivarono alla nostra il modello e la denominazione, sarei nel vero. Ma come dimenticherei le accademie che a Bologna, secondo il Tiraboschi, spesseggiarono più che altrove? Muoverò dunque altri passi verso l' erudito Settecento, per rinvenire più antiche scaturigini dei nostri studi. Se non dimostrerò la continuità di pensiero, di fine, e di metodo tra quelle accademie incipriate e la nostra Deputazione, gioverà dire, pur sotto brevità, a quale punto fossero gli studi storico-critici al tramontare del sec. XVIII, da quali derivassero, come cadessero in avvilimento più fuor di qui che tra noi nel periodo rivoluzionario, come risorgessero, come li trattasse il nostro Istituto, per additarli sopratutto ai giovani, da' quali molto attendono la scienza e la patria.

Quando nel 1798 il dominio francese s' introdusse nel Piemonte, narra Nicomede Bianchi « dilapidazioni abominevoli » e dispersione di stampati e di manoscritti. Ma di lì a poco il Governo Provvisorio (decreto del 26 febbraio 1799) istituisce una Commissione per trarre dagli archivi e dalle biblioteche i documenti atti alla storia « genuina » del Piemonte. Il seme da cui più tardi nacquero l' insigne Deputazione di Storia Patria di Torino e poscia la sue forti propagini di Parma, di Modena e di Romagna era ottimo; ma erroneo il movente di chi promuoveva opera saggia con intendimenti o concetti par-

tigiani: la storia essere stata fino allora il panegirico dei tiranni; rifulgesse la verità nel regno della libertà e della uguaglianza. Nulla se ne fece in quegli anni agitati; l'idea prese corpo nel 1833 per decreto di Carlo Alberto (20 aprile) proposto dal ministro Scarena.

Questi, consigliato da Giuseppe Manno, precedette Francesco Guizot, ministro di Luigi Filippo ed instauratore dell' *Académie des sciences morales et politiques* nel fecondo disegno. La *Société de l' Histoire de France* nacque pochi mesi dopo la Regia Deputazione per libera iniziativa di quel ministro e storico illustre. Cito tale coincidenza o priorità per rendere onore a quei dotti del Piemonte, dai quali derivammo l' essere nostro attraverso lo spirito di un' altro statista storico, Luigi Carlo Farini, un romagnolo educatosi nella scuola e nella pratica liberale della monarchia sarda. E poi come prescindere dalle cose francesi, quando più che mai prevalsero in Italia coll' esempio, col dominio, coll' influenza, nella politica, nelle leggi, nelle scienze dalla metà del secolo XVIII a quella del XIX?

Vedete nell' ultimo decennio del XVIII, che mutò persino di nome e di cronologia, spezzarsi in Francia la lunga e maestosa continuità delle discipline storiche; onde la erudizione profonda e sicura diviene sospetta come i nobili e il clero, e come le stesse fazioni borghesi l' una dopo l' altra con rapidissima vicenda. Il Condorcet, tanto dotto che nel nascondiglio dove stava appiattato per sfuggire la persecuzione sanguinaria, da cui si liberò col veleno, potè comporre i *Progrès de l' esprit humain,* Condorcet (ricordiamolo anche quale accademico dell' Istituto di Bologna) propose nel 1792, da bravo marchese rivoluzionario, l' abbruciamento dei documenti araldici, e fu una catasta. Non vi pare che potremmo aggiungere ai suoi *Progrès* un capitolo sul rispetto odierno per i monumenti e i documenti? Conveniamone: dopo gl' incendi comunardi del 1871, che gettarono così sinistri bagliori nelle nostre

anime giovani, non mancano oggi gli anarcoidi resi esteti, dilettanti di arti belle e ghiotti di raffinatezze erudite.

Il Chamfort, pur non della misura di un Condorcet, aveva finissimo e ornato ingegno e fama tra i begli spiriti. Anch'egli volle sfuggire le carceri del Terrore con un suicidio orribilmente incompiuto. Quegli uomini perivano sotto le macerie degli edifici da loro sgretolati e minati. Come lo scienziato Condorcet aveva proposto l'incenerimento di documenti storici, il brillante Chamfort promosse la soppressione delle tre illustri compagnie, cioè l'Accademia francese, e quella delle Iscrizioni e delle Scienze. Perchè? Esse erano tacciate di adulazione al despotismo: si faceva carico, per esempio, a un Mabillon di avere glorificato coi suoi documenti la monarchia, che era al postutto la Francia. Invece quelle accademie avevano precorso la sospirata uguaglianza, dacchè in esse merito e fama pareggiavano i natali; vi si adunavano senza distinzioni uomini nobilissimi e chi aveva sortito nascita oscura. Le abberrazioni degl'iconoclasti rivoluzionari del mondo letterato superano di troppo i deliri poetici, i belati dell'Arcadia, la lascivia delle canzonette, le fantasie e le adulterazioni dei genealogisti, insomma le degenerazioni o scadimenti di un gran secolo. Tale fu il decimottavo nelle discipline storico-critiche.

L'aurora di esso secolo splende per il genio del Leibniz, più noto generalmente come filosofo che come storico critico promotore, propagatore, divinatore dei metodi moderni. Lasciamo pur solo in disparte il Vico, perchè, se noi apprestiamo elementi e documenti alla filosofia della storia e del diritto, la nostra meta non è su quelle cime; ma veneriamo il Muratori, rinnovatore della storia italiana. E, mettendomi nel punto di vista speciale della diplomatica e della critica, taccio i grandi storici narratori settecentisti Voltaire, Hume, Robertson, Müller, Gibbon, Denina. Un secolo che vide Leibniz e Muratori carteggiare e gareggiare sovra argomenti storico

critici! Lodovico Antonio Muratori, con sospetto e malavoglia dei principi (diciamolo a loro disdoro), con l' appoggio dei patrizi milanesi Archinto, Trivulzio, d' Adda, Trotti e altrettali (notiamolo a loro onore), con l' aiuto perseverante del bolognese Filippo Argelati, (citiamolo riconoscenti come antecessore nostro), il Muratori, ripeto, conduce l' Italia a raggiungere con rapido e sicuro passo altre nazioni, che nella pubbblicazione dei documenti storici l' avevano di non poco distanziata.

Noi romagnoli, o emiliani, dobbiamo risalire al primo iniziatore della critica storica, al quale è gloria aver servito di modello al Machiavelli, il forlivese Flavio Biondo, uno dei primi (nel secolo XV) che delimitarono il medio evo, e poi Carlo Sigonio che ne fu nel successivo secolo (se la sentenza del Carducci non è esagerata) « il vero scopritore ed apritore »: Sigonio, modenese, che dette a Bologna la storia sua e dei suoi vescovi, lavoro con grande iattura fermato al 1267. Il secolo XIII così lucente per l' università bolognese, pieno di gloriosi, fortunosi, dolorosi eventi in pace e in guerra, come la riscossa del 1228 la presa del re Enzo, trionfo del guelfismo popolare, ovvero la lotta fratricida tra Geremei e Lambertazzi che insanguinò la primavera del 1274, e fermò lo sviluppo della città, quel Dugento sembra un termine predestinato per i due più illustri storici delle cose di Bologna: il Sigonio e il Savioli. Il quale narrata quella guerra civile, depone la penna, quando già Bonaparte sovrastava all' infralito antico Reggimento, e la storia del medio evo sembrava reazionaria ai novelli repubblicani.

Per tal modo il drammatico Quattrocento, fiero e spesso delittuoso negli animi, gentile e candido nell' arte, e il lussureggiante Cinquecento, quando Bologna, ancora malsicura e malferma nel dominio chiesiastico, vide i fastosi e celebri incontri di papi, imperatori e re, fu sede di trattati che sono pur vivi, se non nelle clausole, certo nelle discussioni, come il concordato tra Chiesa e Francia, quei tempi, rispetto a Bologna, restarono insufficientemente

noti agli storici, che, come, ad esempio, il Sismondi, attinsero soltanto alle fonti muratoriane. Giacchè le istorie stampate di Leandro Alberti si fermano al 1279, e quelle di Cherubino Ghirardacci sono rimaste in parte inedite per i pregiudizi della casa Bentivoglio d'Aragona, allora comuni a sovrani, principi e nobili di alto lignaggio, di che soffersero il Muratori e il Lebniz stesso. In tempi vicini, nella prima metà del secolo XIX, quando la critica storica languiva e sonnecchiava in queste provincie, prima che la R. Deputazione la ridestasse, fa pena e vergogna il dire che Carlo Savigny, che pure cumulava i materiali per innalzare a Bologna un monumento più duraturo delle sue torri, non fu certamente favorito tra noi. Nè Pompeo Litta, per quanto io stesso ho udito narrare, fu secondato dai nostri nobili; onde, nonostante l'aiuto apprestatogli di poi dal Gozzadini, poche famiglie bolognesi hanno trovato luogo nella sua grande opera genealogica.

Bologna ebbe storici; non ha avuto il suo storico. Perocchè non chiameremo storia critica l'onesta fatica di Salvatore Muzzi; la quale mostra il regresso dei nostri studi dal Salvioli alla rinascita del 1860.

Accennato al forlivese Flavio Biondo, sostando nel secolo XV, ricorderemo il ravennate Desiderio Spreti, che dette una storia alla sua città, raccoglitore e studioso di antiche iscrizioni, come nella stessa età in Bologna Iacopo Del Giglio e sopratutto Tommaso degli Sclarici dal Gambaro, al quale il Mommsen attribuisce l'aver diffuso tra i primissimi l'epigrafia fuori d'Italia; gloria bolognese dimenticata, che fa pensare a quella romagnola, anzi universa di Bartolomeo Borghesi, la quale, mercè il discepolo da lui diletto Francesco Rocchi, manda luce e dà decoro all'inizio dei nostri volumi.

Non tacerò il medico umanista ai suoi giorni celebrato, scrittore fecondo, Giovanni Garzoni, noto oggi più per la fama di amici e di discepoli illustri, che per quella svanita delle sue opere; tra le quali la storia di Sassonia

e Turingia, non critica, ma che palesa vedute oltre il confine della patria, e il commentario *De dignitate urbis Bononiae* con andatura di storia, non di cronaca, edita con espressione leibniziana di *mantissa* dal Muratori, che ne rileva gli errori, sibbene l'ampiezza della coltura. Ci interessano le doglianze del Garzoni sulla incuria dei bolognesi per la propria storia, che egli medesimo trattò a sbalzi e a frammenti, spesso senza discernimento.

Vorrei attribuire agli incitamenti del maestro, se Leandro Alberti si pose a scrivere le *Historie di Bologna*, che per la solita disavventura nella stampa non sorpassano il 1288, sebbene assai più avanti le abbia condotte l'autore. Il quale è meglio conosciuto come geografo e descrittore d'Italia, che richiama Flavio Biondo. Poscia in sul declinare del secolo stesso verrà nell'Ateneo bolognese il padovano Magini, astronomo e geografo di fama; onde in Bologna vedrà la luce la sua opera postuma dell' *Italia descritta*. In qualsivoglia disciplina, a cui si accenni, che bella sequela di onorati spiriti e di opere poderose nelle contrade che studiamo!

Leandro Alberti ebbe premio ed onorari dal Senato di Bologna per la storia della città in volgare. La cura del Senato stesso per gli annali patrii erasi manifestata fino dal 1517 nel gradire e compensare l'offerta dell'elegante umanista Achille Bocchi, lettore dello Studio, di scrivere la storia di Bologna, *opus sane ut difficile et laboriosum, ita honorificum ac multa laude dignum*, del quale presentava un saggio in buon latino, proseguendo poi lentamente non oltre il 1263. I due pontefici medicei, che conoscevano bene Bologna, s'interessarono all'opera: Clemente VII, riconfermava gli encomi, gl'incoraggiamenti, i provvedimenti pecuniari a favore del Bocchi, già scritti da Leone X col latino del Bembo. Anche una volta Bologna non aveva fortuna per le sue storie, sebbene copiosa di cronisti e di storiografi: così il suo maggior tempio, così tanti palazzi e tante case rimaste incompiute!

Più avventurata in quel secolo fu Ravenna (lasciando stare altri minori, Giovan Pietro Ferretti, Vincenzo Carrari), mercè due medici Tomaso Tomai e Girolamo Rossi; l'uno in volgare, l'altro in grave stile latino. La storia del Rossi per le ricerche ampie e critiche è, a giudizio del Tiraboschi, una delle migliori, meritamente apprezzata e ricompensata dal Senato di Ravenna. Se i Quaranta di Bologna non furono ben corrisposti dal Bocchi e dall'Alberti, non minoreremo la lode che loro spetta, come ai senatori di Ravenna, per aver desiderato la storia della città. Del resto l'antico reggimento patrizio, per quanto si atteneva all'ampliamento degli studi e al decoro della università, fu illuminato, largo e generoso.

Fosse stata la *Historia* di Cherubino Ghirardacci come quella del contemporaneo Gerolamo Rossi! Essa tiene ancora della cronaca, e nel politissimo Cinquecento fa figura rozza. Peraltro mai abbastanza ringrazieremo il frate agostiniano dell'opera sua, continuamente consultata e citata, condotta con intenzioni di buona critica, esplorando archivi e raccogliendo documenti: iattura, ripeto, che il terzo volume, non ancora uscito dai torchi, abbia avuto persecuzione tanto maligna.

Pompeo Vizzani, gentiluomo studioso, raccoglitore di libri, esperto nelle arti cavalleresche, vive nella seconda metà del Cinquecento; epoca di trasformazione anche in questi paesi, di reazione morale, di spagnolismo; età ancora prode, mal doma, e domata poi inesorabilmente da Sisto V. Il Vizzani continua l'ingemmata collana dei nostri patrizi storiografi, ricollegando il Garzoni e il Bocchi al Dolfi, al Savioli, al Gozzadini. Nelle delusioni delle corti e nei dolori della vita trae conforto dalla filosofia e dallo scrivere storie, che conduce fino a pressochè tutto il tempo della sua vita tra l'annalista e il cronista L'ultima parte, che a lui pareva sterile di materia per il difetto visivo così comune nei contemporanei, sembrami la più viva ed utile come documento sincrono. Ma lo scon-

giuro « contro il veleno delle lingue malvagie » premesso epigraficamente alle sue storie da Pompeo Vizzani non mi costringe a chiamarlo uno storico.

Nel parlare di siffatti storici umanisti, o cronisti storiografi del Cinquecento, li vediamo piccini (eccettuato il Sigonio, che non vogliamo invidiare ai modenesi) accanto ai colossi nel pensiero politico e nello stile classico, Guicciardini e Machiavelli che nei primi lustri di quel secolo avevano rinnovato Livio. E rispetto alla seconda metà dello stesso secolo, profondamente diversa dalla prima, non potremo sconfinare tanto da indicare altri autori italiani e soprattutto i francesi e i tedeschi che accatastavano i monumenti in enormi volumi. Effetto senza dubbio dello spirito critico della Riforma, ridestante per contrapposto e stimolante gli scrittori cattolici (così dalle *Centurie* di Magdeburgo Cesare Baronio) e le mirabili congregazioni benedettine, che non so se chiamare di religiosi o di eruditi. Frattanto in Bologna nel declinante secolo Ulisse Aldrovandi, come nella geologia e nella paleontologia, così nella paleografia e nella diplomatica precorreva i tempi, concependo nella mente una scienza che chiamava bibliologia.

Il secolo XVII è troppo povero tra noi di quella storia erudita, che altrove già era scienza. Bologna splendeva allora del genio della sua scuola pittorica. Il secolo che in sugl' inizi aveva veduto morire l' Aldrovandi dava i natali a parecchi degli eccelsi dotti, onde fiorì il seguente. A Forlì, Giambattista Morgagni, che si mostrò archeologo nelle *Epistolae Aemilianae historico-criticae* e ci fa rammemorare l' altro anatomico nostro contemporaneo, Luigi Calori, sapiente descrittore delle prische stirpi che occuparono queste terre. Luigi Ferdinando Marsili, Eustachio Manfredi, Benedetto XIV, nati nel secolo XVII, impressero il mirabile impulso alla vita scientifica bolognese, nel XVIII segnalata e gloriosa.

Giovanni Nicolò Pasquali Alidosi conosce bensì gli archivi pubblici e privati, stampa, « cartelli d' invito » (or si direbbero circolari) ai cittadini per richiedere notizie

autentiche: buon metodo, retto intendimento, ingegno povero; lascia compilazioni. Giovanni Francesco Negri pittore, architetto civile e militare, raccoglitore di medaglie, è annalista rispettabile, non critico; suo figlio Alessandro attende anch' esso alla erudizione antiquaria e massime alla lapidaria. Ovidio Montalbani, precoce e ben nutrito ingegno, ebbe fama ai suoi giorni grande; scrittore fecondo soprattutto di scienze naturali, ma anche di argomenti storici e linguistici bolognesi. Antonio Masini, mercante, appassionato delle cose della sua città, compose la *Bologna perlustrata*, guida ricca di documenti. Antonio Francesco Ghiselli fu raccoglitore formidabile di notizie, da annoverarsi tra i cronicisti. Pompeo Dolfi fu apprezzabile cronologista, consultato utilmente; Lorenzo Maria Riario erudito farraginoso e credulo, raccoglitore di documenti. Non meno credulo e poco critico Gasparo Bombaci. Pongo più in alto Carlo Cesare Malvasia, autore della *Felsina pittrice* e dei *Marmora felsinea*, perchè una fu ed è opera notissima in Europa agl' intendenti di storia dell' arte; l' altra agli antiquari preziosa, e imitata da un Maffei e da un Olivieri.

Mentre qui si lavorava di tal fatta, altrove i « collettori » per usare la denominazione muratoriana, scavando nelle profondità del medioevo, ne traevano i materiali di monumenti non meno eccelsi e per avventura più durevoli di quelli in bronzo o in pietra. Come indicherei con ristrette parole uomini ammirandi, che fecero da soli ciò che a malapena compiono istituti? Oltrecchè non sono nostrani, e voglio affrettarmi al secolo XVIII, quando tra il piccolo Reno e il mare gli studi storico-critici prendono onorato posto.

Accenno: l' *Italia sacra*, la *Gallia christiana*, Duchesne, Labbe, Achéry, Mabillon, Baluzio, Papebroch. Come gli alchimisti, cercando di fare l' oro, condussero i chimici a scoprire sostanze, che valgono l' oro, così i genealogisti (allora numerosi in Francia e in Germania), per servire le vanità e gl' interessi dei principi e dei nobili, giova-

varono all'avanzamento della storia critica. Nell'ultimo decennio del XVII secolo Leibniz pubblica il *Codex diplomaticus* e Rymer cura la grande collezione analoga per l'Inghilterra. Martène e Montfaucon, tra i due secoli, stanno compiendo meraviglie di erudizione. Il viandante in vista dei monti, che non potrà valicare, leva almeno l'occhio alle più alte cime.

Bologna era allora, come Romagna tutta, nella piena fioritura delle accademie, di cui ho toccato i pregi. Però se in tante radunanze di persone colte, o con desiderio di coltura (il che è già molto nel bel mondo) ve ne fosse stata pur una in Bologaa rivolta alle ricerche storiche, ovvero a promuoverle e ad incoraggiarle, quanto giovamento ne sarebbe derivato, quanta preservazione e conservazione di documenti e monumenti, di ogni genere di ricordi e tradizioni! Nè cado in anacronismi, perocchè la storia e le discipline sussidiarie pur si trattavano in altre accademie. Già Leibniz (non mi sazio di citarlo) divisa di proporre ai letterati la storia locale, ed immagina una rivista di bibliografia storica e un collegio storico per la Germania.

Forse gl'italiani, in favore alla corte dei Valois, portarono in Francia il gusto delle accademie, che vi si sparsero, mettendo forti radici, resistenti a tempeste che abbatterono istituzioni ben altrimenti maggiori. Fra i vari servigi resero pur quello di conservare buone tradizioni locali negli studi in uno stato accentratore. Sembrami anche ufficio utile delle moderne Deputazioni e Società storiche, mentre nella vita contemporanea tutto si va uguagliando, uniformando, e confondendo.

Come le corporazioni di mestiere, le accademie numerose si dileguarono, meno poche, col cadere dell'antico Reggimento; ma l'inclinazione o l'assuefazione e la disposizione per esse rimasero. Nei primi lustri del secolo scorso nasce in Bologna una Società letteraria, preside il Mezzofanti; trovo un accademia dei Filopieri; più vicina al nostro fine quella dei Musofili, tra il 1833 e il 1836, pre-

sidente un giovanetto, Marco Minghetti, per il rinnovamento degli studi storico-critici intorno alle origini della nostra lingua. Forse tali esordi di giovani appassionati di sapere si ricollegarono dopo parecchi anni colla istituita Deputazione nel pensiero di Antonio Montanari, che nel rapporto al Farini insiste tanto sulle ricerche e le documentazioni linguistiche.

Un altro ventenne meraviglioso, Bartolomeo Borghesi, uscito dal collegio (1800) fondava a Savignano l'accademia dei Filopatridi, o, più esattamente, restaurava e riordinava la Simpemenia Rubiconia, che seguita a spandere luce. Per noi notabile, che la riforma toccasse a chiarire punti di storia patria con documenti tratti dagli archivi; onde la necessità dello studio della diplomatica. Il nome de' Filopatridi mi fa sovvenire di Alessandro Macchiavelli bolognese, che mezzo secolo ne aveva abusato per certa sua accademia: professore diligente, ma falsario di documenti « per indiscreto amore della patria », come altri scrisse. Singolare non già, perchè le falsificazioni soprattutto genealogiche erano frequenti; ma curioso inventore e popolatore di numerose e credute fandonie, che deviarono la storia. Onde tutti di sua famiglia apparissero autori, scriveva sotto il nome di un fratello quasi analfabeta, e della sorella, che egli spacciava ascritta a non so quante accademie, immaginarie tranne quella che si radunava in cucina! Quanta differenza colla letteratissima famiglia di Eustacchio Manfredi contemporaneo! Non vi pare che le aberrazioni erudite di Alessandro Macchiavelli siano segno dei tempi e descrizione di ambiente? Ma ritorniamo a cose più gravi.

Nella seconda metà del secolo XVIII vi fu in Ravenna una Società letteraria, che fece appello colla stampa ai letterati, antiquari, archivisti per avere contezza delle iscrizioni, monete, croniche, codici e d'ogni fatta di monumenti atti ad illustrare la storia di Ravenna, che non a questa città soltanto poteva interessare, ma a Romagna, anzi all'Italia. Infaticato lavorava Luigi Amadesi, collettore della *Cronotassi,* e dopo lui Marco Fantuzzi attorno

a' suoi *Monumenti* e Gaetano Marini a' suoi *Papiri;* quali nomi, quali opere!

Le precedette preparò e avviò il giureconsulto e critico profondo Antonio Zirardini, maestro di Marco Fantuzzi e del Marini. Onde per tutto il secolo XVIII, nel gran lavoro della dottrina critica, e in parte nel XIX, Ravenna, specialmente per quanto riguarda la paleografia e la diplomatica, e, considerando Sant'Arcangelo, patria del Marini e Savignano del Borghesi e di Pasquale Amati, diplomaticista d'incredibile perizia secondo le parole del Borghesi stesso (nomino i maggiori), la Romagna tenne un posto insuperato.

Vengono poi in quel bel secolo della erudizione (e non difettarono nel precedente) le storie municipali: tante che non potrei che ammanirvene un elenco insipido e pesante. La Deputazione ha pubblicato saggi di bibliografia storico-romagnola. Dovrei vagliare quei volumi col crivello della critica, e, se anche sapessi adoperarlo, esorbiterei dai limiti del vostro tempo e del mio programma limitato ad alcuni punti salienti degli studi storico-critici.

E sempre il XVIII è anche il secolo delle utilissime bio-bibliografie, veri ferri del mestiere per lo storico-critico. Inchinandoci al Mazzuchelli e al Tiraboschi, noteremo che, se per varie parti d'Italia furono pubblicati lavori bio-bibliografici, anche Bologna e Romagna porsero un contributo prezioso. Ognuno di voi mi suggerisce i nomi dei benemeriti patrizi Pier Paolo Ginanni di Ravenna e Giovanni Fantuzzi di Bologna. E così, passando, aggiungo che quella casa dei Ginanni dette pure Marcantonio, autore dell'*Arte del blasone,* libro classico in Italia in una materia che si eleva bensì a disciplina sussidiaria della storia, ma può cadere nella goffaggine, quando seconda a capriccio le vogliuzze della vanità.

Pier Paolo Ginanni dava le memorie storico-critiche degli scrittori ravennati; con titolo più modesto, ma con amorosa ed erudita diligenza Giovanni Fantuzzi quelle dei bolognesi. Senza siffatti volumi parrebbemi di brancolare.

Egli, amico degno del Tiraboschi e del Marini, ebbe importante collaborazione da Francesco Alessandro Fiori, ed aiuto da impareggiabili ricercatori, come Gaetano Monti, mente piena di moltiforme scienza. Chi direbbe che manca la biografia di colui che ne ha dato centinaia? La sua opera si cita sempre; il suo nome è ingiustamente negletto. Non vi sarà il volenteroso che vi ripari?

Manca pure una compiutà biografia di Lodovico Vittorio Savioli, poeta degli *Amori* e (parrebbe incredibile) severo e sobrio annalista di ordinata, paziente dottrina archivistica e di alti e liberi sensi. Egli, uscito da prosapia antichissima, ebbe nell'Ateneo bolognese la cattedra di « storia universale profana delle nazioni dei loro diritti » istituita per lui dal Senato (notate l'anno) nel 1789: coronamento della costante tradizione della nobiltà bolognese di dare lettori allo Studio.

I Quaranta avevano già stabilito l'insegnamento della paleografia e della diplomatica fino dal 1765. Nel 1771 s'incomincia con ufficiale e religiosa solennità il riordinamento dell'archivio pubblico, che pareva « un vastissimo caos » L'esempio profitta agli archivi domestici, a cui si danno buoni inventari, rimasti, nella massima parte dei casi, i soli servibili. Lodovico Montefani, Eugenio Maria Franchi, Vincenzo Lazzari, Anton Maria Giusti, Pompilio Pozzetti, rispettabile schiera di bibliotecari, di archivisti e diplomaticisti nella città, che, mercè Gian Grisostomo Trombelli, aveva dato all'Italia, nel 1756, nell'*Arte di conoscere l'età dei codici* il primo manuale di paleografia.

Concedete una enumerazione frettolosa ed imperfetta. Giacinto Vogli e Pellegrino Orlandi, infaticabile biografo e bibliografo sufficientemente critico anche per la storia artistica; Celestino Petracchi, predecessore del Gozzadini nelle ricerche sulla basilica di S. Stefano, onde poi derivò il restauro promosso dalla nostra Deputazione; Serafino Calindri, perugino e pur tanto pratico dei nostri monti e del piano. L'alpinismo, l'automobilismo e le biciclette, conducendo in luoghi appartati e avvicinando i lontani,

possono alimentare il gusto delle cose d'arte e dei suggestivi ricordi del passato.

L'opera incompiuta di Giambattista Melloni, seria e grandiosa, sui santi bolognesi presenta un contributo notevole all'agiografia, che, se condotta con luce di critica, sfatando ridicole superstizioni e viete leggende, giova insieme alla serietà delle sacre istorie e alla maestà della religione.

I raccoglitori non saranno mai abbastanza benedetti: Luigi Montieri d'iscrizioni, Marcello Oretti di memorie artistiche, Baldassarre Carrati che lasciò un tesoro di notizie archivistiche e genealogiche ben vagliate con mano esperta e prodiga. Viene finalmente Giuseppe Guidicini, citato non meno spesso del Fantuzzi, che vide e annotò uno sterminato numero di rogiti e ammassò informazioni di ogni genere. Onde non si può scrivere di cose bolognesi senz'avere alla mano i suoi postumi volumi; ai quali è tóccata la fortuna di un supplemento e indice messi insieme con pazienza e scienza inesauribili dal canonico Luigi Breventani ed accuratamente dati alle stampe dai dotti e laboriosi sacerdoti Belvederi e Manaresi.

Se in ordine agli studi altri mi chiedesse di caratterizzare il Settecento bolognese, che così mi avvince, sceglierei la fondazione dell'Istituto delle scienze ammirata in Europa e l'iniziativa di Benedettto XIV di dotare la patria di una storia critica della sua università. Le vicende non sempre liete dell'opera insigne e non finita, regalmente voluta dal pontefice, bolognese di nascita, di temperamento e di tradizione, a maggior gloria della sua città, è narrata dal Malagola nella ristampa dei volumi del Sarti e del Fattorini. Il papa se ne intende, scrive or brioso, or grave; si sdegna dei racconti di un Alessandro Macchiavelli, non si appaga dei tentativi del Formagliari e del Montefani, e affida il ponderoso incarico a Mauro Sarti imolese. È la consacrazione della storia critica.

Colla morte dei due Fantuzzi e del Savioli si chiude una grande epoca della storia critica, che languirà nelle nostre provincie, finchè il provvido decreto del Farini e

del Montanari la richiami all'opera. Anche i raccoglitori e genealogisti Gaetano Monti, Oretti, Carrati, Guidicini, il paleografo Pozzetti vengono meno. Il nuovo secolo non pare attratto dalla luce che disnebbia codici e pergamene, ma dallo splendore della poesia e della eloquenza. Rifulgono le belle lettere col Monti, Giordani, Perticari, Costa, Garratoni, Schiassi, Angelelli ed altrettali (lascio in disparte il Foscolo, il Manzoni e il Leopardi meno nostri). Scuola rigeneratrice d'italianità; giacchè colla purezza e proprietà dei vocaboli, coll'orrore dei gallicismi, ritorna italiano il pensiero. Fermenta l'idea di nazionalità, sia pure esclusiva e qualche volta suscettibile e burbera. Vuol'essere così per rifarci la coscienza di noi medesimi! Peraltro nelle contese tra classici e romantici il temperato eclecticismo bolognese accoglie anche le novità e le forme straniere (come poi la musica di Wagner) ed esclude la grettezza. Non per nulla Byron passò di quì, amò e poetò a Ravenna, e il poliglotta Mezzofanti mise in voga tra le signore bolognesi i poeti inglesi e tedeschi.

La scuola romantica riconduce al medioevo (quello della moda, un medioevo di maniera). In tali anni gloriosi nelle lettere anche per Bologna e Romagna, quando la storia romana s'incamminava col Niebuhr per vie inesplorate e profonde; quando in Francia, in Germania, in Inghilterra brillava una pleiade di storici e l'Italia pur vantava i suoi; quando il Leo, il Sismondi scrivevano sul popolo italiano, e il Savigny, l'Hegel e tanti storici del diritto lavoravano per Bologna madre, noi ci balocavamo di storia locale negli almanacchi. Notiamo, non ad onore suo, che frattanto il restaurato governo pontificio aveva soppresso la cattedra di critica diplomatica, già dal Senato di Bologna e dal regime napoleonico fondata e mantenuta.

Non diminuisco il merito all'operosità di ricerche archivistiche di Ottavio Mazzoni-Toselli. Bravi paleografi furono Giuseppe Tambroni, Gioacchino Tomesani e Giuseppe Maffeo Schiassi. Serafino Mazzetti compose l'utile *Repertorio* dei lettori dello Studio. I marchesi Virgilio

Da Via e Antonio Amorini Bolognini attesero alle belle arti con ragionamenti più descrittivi che critici; così Gaetano Giordani e Michelangelo Gualandi, ascritti al nostro Istituto, i quali lessero più addentro nei documenti e lasciarono stimabili lavori. Gli *Annali* di Salvatore Muzzi sono una compilazione. Michele Medici, chiamato dal Minghetti la levatrice del suo ingegno, dettò le vite degli anatomici, contributo elegante alla storia della università di Bologna. Altro e altri potrei citare, per concludere che la Deputazione romagnola nacque in buon punto per sollevare gli studi storico-critici appo noi andati in decadenza. Ma il prevalente pensiero politico e l' incalzante necessità soverchiavano; urgeva persuadere e combattere. La narrazione storica, il romanzo, la tragedia, il verso erano armi. Ben lo vide l'Ampère nel 1856, quando diceva che le pubblicazioni storiche avevano per l' Italia divisa ben altro interesse che quello di una curiosità erudita! Gli avvenimenti del passato, grandi e piccoli, ov' entrassero repubbliche, papi e imperatori eccitavano ancora rancori e odii. Carlo V si ammala di angina a Bologna nel 1530; s' impreca contro il medico che lo guarì! Questo modo non è scientifico; ma il calore della passione piace, quando si tratta della patria.

Or sono trent' anni, il Carducci colla misura che oggi pare freddezza in tanto scalmanarsi di superlativi, concludeva: « la Deputazione romagnola per la storia patria nell' ordine de suoi studi ha seguitato a far quello che doveva e poteva, nè teme il giudizio degl' intendenti e dei discreti ». Queste parole sono appropriate a tutto il corso della sua vita. La quale, come avvertivo sin da principio, non ho inteso seguire passo per passo con enarrazione sistematica, ma mostrare quasi in iscorcio più ai gentili intervenuti tra noi, che a voi, o chiari colleghi, pratici della nota via percorsa, nella quale avete segnato orme durevoli. Quanta gratitudine i bolognesi e i romagnoli debbono ai cattedratici illustri Emilio Teza, Antonio Favaro, Giambattista Salvioni, Nino Tamassia, Pio

Carlo Falletti, Emilio Costa, Gherardo Ghirardini che non nati « tra il Po, il monte, la marina e il Reno » hanno apportato alle cose nostre tanto amoroso e valido contributo di studi!

Degli statuti, cronache, carte pubblicate dalla Deputazione dirò fra poco. Delle serie delle *Memorie* (una delle quali fu comune colle Deputazioni modenese, reggiana e parmense) sarebbe malagevole discorrere con la brevità dell' ora fugace. Diremo al lettore attento e volonteroso:

Messo t' ho innanzi: omai per te ti ciba.

La materia è copiosa e varia come la storia della terra che sta fra le torri di Bologna e il riminese arco di Augusto. Ferrara ci attrasse, e spesso abbiamo udito ragionare degli Estensi e dell' umanesimo fiorito in quella città preclara. Ricordo il Carducci darci le prelibate primizie dei suoi studi sulle poesie latine dell' Ariosto. Poscia Ferrara ha avuto una Società sua propria, che non ci vieta le incursioni (non depredazioni) nel suo territorio.

Sono 332 memorie o monografie per noi stampate, oltre le comunicazioni di lavori editi a parte.

Della preistoria, della storia pre-romana e degli scavi ho fatto menzione, nonchè della archeologia classica e cristiana. La metereologia, che ha applicazione per quanto si connette alle vicende economiche locali e generali; la topografia che viene ricomponendo, secondo le età, città, castella e campi; la toponomastica (*optarem explicari*, diceva Leibniz, *non tantum occasum veterum nominum, sed et originem recentiorum*); la statistica, anch' essa prenunziata dal Leibniz scienza ausiliaria della storia; i dialetti; il diritto pubblico, privato ed ecclesiastico, le consuetudini e le costumanze; la moneta; la cultura mercè indagini sulle prime poesie italiane, la bibliografia in genere e quella musicale in ispecie; le feste e i teatri; le vicende dei musei, degli archivi, delle biblioteche, delle stamperie; le bibliografie; le narrazioni degli avvenimenti civili e guerreschi, nulla mancò al vasto programma, e nè pure

l'arte, che ritorna sovente ad allietare i nostri gravi volumi. La storia dell'arte, dicevo, che da biografica, descrittiva ed estetica vediamo divenire critica, comparativa, direttrice del gusto e disciplinatrice del restauro.

A me par di essere come colui che la fretta punge in una galleria di quadri: ecco un ritratto, ecco una rappresentazione sacra e profana, ecco un paesaggio; vorrebbe sostare e meditare. No, bisogna correre. E non posso rimirarvi ad una ad una, città e ville romagnole, nè le immagini di coloro che spesero la vita nelle vostre storie! Pure alzo lo sguardo alla chiesa di Polenta, dove il poeta cantò (e fu l'ultima volta) la Romagna, da lui amata e celebrata.

Ed ora non ridico ciò che lo stesso Carducci narrò fervorosamente intorno alla parte avuta del nostro istituto nella fondazione del R. Archivio di Stato di Bologna (uno de' primari d'Italia e ancora in attesa di sede proporzionata) descritto dal Malagola che vi passò i suoi anni migliori e più felici. Divisamento pronto, provvido, civile, conseguente degli uomini ammirandi, i quali, mentre si stava formando l'unità della nazione, volgevano la mentre alle cose della cultura e all'ampliamento e al decoro degli studi, da cui avevano tratto l'amore all'Italia e la fede. L'impulso dato dalla Deputazione si propagò per tutta Romagna, e fu gara d'affaccendarsi a ricuperare, frugare, raccogliere carte e documenti, ove la incuria era stata più lunga e più dannosa. Ma è cessata? Sono sicure dalla dispersione le carte pubbliche e private? Provvede sufficcientemente la legge? Vi è modo di fare più e meglio? Se coll'occhio torniamo indietro, vediamo il progresso, soprattutto nell'apertura di archivi sull'esempio encomiabile di quello Vaticano; ma a tanto movimento di lavori storici non ha corrispostò ovunque e in modo adeguato la cura degli archivi comunali, ecclesiastici e privati. Come potrei io qui soltanto adombrare l'argomento?

La R. Deputazione raccomandò, promosse, inco-

raggiò conservazioni, restauri e ricostruzioni (pur avendo saputo cautamente impedire o sospendere altri lavori meno razionali): le chiese di S. Stefano, di S. Vittore, di S. Francesco, le tombe dei glossatori. Non enumero, non descrivo modo e mezzi; accenno sol di volo al nome augusto della regina Margherita, e a quelli del cardinale Battaglini e di Paolo Boselli, più volte ministro e fautore esperto dei nostri studi: segnalo le benemerenze dei colleghi Raffaele Faccioli e Alfonso Rubbiani che ha fatto scuola.

Quanta strada percorsa in cinquant' anni, quale cangiamento d' idee e di criteri! Rammento che s' invocava un restauro con timida voce, spesse volte non senza tedio dei pubblici amministratori o dei proprietari e con iscarso consenso della generalità, che teneva i restauratori o preservatori per uomini fantasiosi, se non maniaci. Merito preclaro, che la storia critica dell' arte registrerà, di quegli appassionati, arditi e disinteressatissimi, che seppero correggere e mutare l' opinione corrente, educare ed affinare il gusto dei riguardanti, accrescere ed allargare la coltura, persuadere il rispetto del passato, compiere con pochi mezzi, ma perseverante fede, cose belle, onde Bologna è additata ad esempio.

Benchè tra ristrettezze pecuniarie, la Deputazione romagnola ha provveduto anch' essa (come le prescriveva il decreto del 1862) a pubblicare statuti, cronache e documenti inediti e rari, mercè soprattutto la maestria e l' abnegazione di alcuni suoi membri a ciò preposti; le quali, se valgono più dell' oro per scegliere, leggere, trascrivere, emendare e riscontrare codici, non hanno corso di moneta legale nelle tipografie.

Gli statuti delle città e delle corporazioni di arte, manoscritti e stampati in gran numero, non molto dopo che cessò il loro vigore giuridico, attrassero viemmaggiormente l' attenzione degli studiosi sotto il rispetto storico-critico. Sempre curioso avvicendarsi delle opinioni! Odofredo diceva le leggi municipali scritte da asini, pur non isdegnando citarle. Dopo lo spazio di secoli

venuto coi romantici il gusto del medioevo, e anche perchè le repubbliche italiane non sembrarono più, come al poeta della *Secchia rapita*, le disciolte poledre che ruzzavano tra loro a calci e denti, ma uno stato di libertà da contrapporre all' assolutismo pesante e opprimente, ecco ricercati e pubblicati gli statuti. Anche in ciò la Romagna precede con Marco Fantuzzi; il quale apre la via che sarà poi battuta dalle Deputazioni e Società storiche, gareggianti nel tradurre in luce quelle leggi.

Notiamo a nostro attivo gli statuti di Bologna dal 1250 al 1267 laboriosamente editi da Luigi Frati: ai quali seguirono con felice scelta gli *Ordinamenti sacrati e sacratissimi* (statuti del popolo di Bologna del secolo XIII), così chiamati per voce di popolo e tenuti per palladio di libertà, come dimostra l'acuto critico che li pubblicò, Augusto Gaudenzi, scrivendo una bella pagina della storia politica di Bologna, quando questa precedeva le altre città dell' Italia centrale nello svolgimento delle libertà comunali e Firenze stessa nei rivolgimenti e negli ordini popolari.

Per la morte di Camillo Laderchi restò interrotta la stampa degli statuti ferraresi del 1288; ebbe migliore fortuna quella dei ravennati (1306-1515) a cura del canonico Antonio Tarlazzi, e poscia di Andrea Zoli e di Silvio Bernicoli. Nelle serie delle *Memorie* non mancano gli studi particolari intorno a statuti, bandi, leggi suntuarie ecc. con appropriati commenti storici, giuridici e bibliografici secondo il caso.

I volumi dottamente e signorilmente pubblicati dal conte Marco Fantuzzi (contengono oltre ottocento monumenti e il compendio di altri quattromila) erano lungi dall' avere esaurita la ricchezza delle carte ravennati. Dopo la pubblicazione dell' *Appendice* (con 248 monumenti dall' anno 418 al 1531) voluta dalla Deputazione, curata dal Tarlazzi e giudicata di primaria importanza dal Carducci, molto vi è da fare ancora. Ognuno sa che gli arcivescovi di Ravenna salirono a tanta potenza da gareggiare coi pontefici romani ed ebbero missioni in Europa; ognuno

sente che quella città trattiene il pensiero in infinite meditazioni; io debbo affrettare il passo.

Per ricordo dell' ottavo centenario dalle origini dello Studio bolognese la R. Deputazione faceva pubblicare, a cura di Umberto Dallari, i *Rotuli* dei lettori legisti ed artisti del 1384 al 1799 (l'opera non è ancora perfetta), e cioè, per chi non abbia famigliari tali denominazioni, gli elenchi di coloro che erano chiamati anno per anno a leggere pubblicamente nella università. Offerivamo dunque agli studiosi, più chiaro e più esatto che nel *Repertorio* alfabetico di Serafino Mazzetti, lo specchio annuale, salvo qualche interruzione, nel corso di quattro secoli delle cattedre e degl'insegnanti; nel quale vedesi alternarsi l'auge, il decadimento e la rinascita degli studi, senza contare il sussidio alle ricerche biografiche e didattiche. In tal guisa compartecipò il nostro Istituto a quelle solennità, e precedette la Commissione Aldrovandiana, dalla quale la città, l' università, il mondo scientifico tanto s'aspettano.

Forlì, per liberalità dei suoi magistrati comunali e provinciali, vide pubblicate dalla Deputazione le cronache di Leone Cobelli e di Andrea Bernardi. Bologna, a cura di Olindo Guerrini e di Corrado Ricci, ha avuto il *Diario* di Jacopo Rainieri, curioso per le notizie sui costumi ed usi tra il 1535 e il 1549. Di vero Bologna, abbondante di cronache e non fortunata nella raccolta muratoriana (da che il Muratori provvide con materiale confuso all'artificiale composizione della ben denominata *Miscella*) ha dovuto attendere fino a questi ultimi anni, e non senza accademiche asprette contese con altri istituti, gli studi di ricomposizione e di riordinamento delle sue cronache per le edizioni critiche: largo campo da misurare e da coltivare, in cui i colleghi Gaudenzi, Sorbelli e Ricci, tra gli altri, hanno preparato e in parte raccolta buona messe.

Leone Cobelli, intorno a cui faticò il conte Filippo Guarini col Carducci, col Teza, col Frati e scrisse l'Albicini, annotava nel declinante Quattrocento, età per la sua Forlì e per la sua Romagna soprammodo drammatica: gli

Ordelaffi, i Manfredi, i Malatesta, i Bentivoglio, gli Sforza, i Riari, i Borgia e quella singolare virago signora di Forlì, che riapparisce ancora, dicono, in luce incerta e fosca di leggenda, e che fra avventurosi casi di odii e di amori, di crudeltà e di gentilezza, ebbe pur quello di una rinnovata bella e fiera gioventù nelle pagine eleganti di Pier Desiderio Pasolini.

Di quegli stessi tempi fortunosi fu cronachista il Novacula, cioè Andrea Bernardi, barbiere con desiderio e presentimento di gloria e d'immortalità, e pur creato cavaliere e coronato di alloro. Curò la edizione Giuseppe Mazzatinti. Chi di lui più operoso ed esperto bibliografo? Perchè mai dobbiamo lamentare oggi la sua precoce perdita, grave danno agli studi storico-critici?

Alle serie degli statuti, delle carte e delle cronache fu deliberato nel 1884 l'aggiunta di altra di *Documenti e studi*, che contenessero carte e illustrazioni, che non avrebbero trovato sede acconcia nelle precedenti. Si ebbero tre volumi, pochi in ventisei anni; ma non per effetto d'indolenza o d'incuria, bensì di povertà. Non può non desiderarsi che la serie s'impingui, contenendo essa notevole contributo intorno ai principali argomenti dei nostri lavori. Chi li volesse indicare cronologicamente direbbe, che dalla indagine analitica sopra la circoscrizione pagense del territorio bolognese nell'epoca romana e dall'antica topografia di Faenza si passa ad una compilazione del IX secolo su fonti di diritto romano e visigotico e ai professori di latinità nello studio di Bologna fino a tutto il secolo XV. Per la storia dell'arte e del costume, il castello di Ferrara ai tempi di Nicolò III, la pittura in Bologna nel XIV secolo, e gli artisti bolognesi e romagnoli in Roma dal XV al XVII. Non mancano le pubblicazioni dialettali.

Emergono i lunghi frammenti del famoso *Diario* del bolognese Paride Grassi (successore del non meno conosciuto diarista Burchard) pubblicati e annotati da Luigi Frati per quanto riguarda le due spedizioni militari di

Giulio II. Del quale *Diario*, nonostante la notorietà fino dal tempo di Leibniz e le molte copie manoscritte a Roma e a Parigi, ancora si aspetta l' integrale pubblicazione, desiderabilissima per la somma importanza dei pontificati di Giulio II e di Leone X, che in quelle note di testimonio oculare e compartecipe si caratterizzano, non solo per gli anneddoti, ma nella psicologia dei due papi così diversi. La nostra Deputazione ben provvide al suo ufficio, pubblicando le parti del *Diario* più attinenti a Bologna, che da Giulio II vide la mutazione del proprio stato durata fino al 12 giugno 1859.

Così ha proceduto la Deputazione romagnola con passo uguale e non interrotto, che sarebbe stato più sollecito e avrebbe menato più lontano, se le angustie finanziarie non lo avessero trattenuto ed inceppato. Le provincie e i municipi, a malgrado dei bilanci oberati, con alterna vicenda ci aiutarono; n' ebbero lode da un Carducci; siano ringraziati in questo genetliaco dell' Istituto.

Forse torna a maggior merito fare molto con poco. Forse le lautezze infiacchiscono, ma non meno l' inopia. Onde noi, non a guisa di mendichi, di pitocchi o di riottosi, ma con coscienza e dignità ricordiamo al Governo e al Parlamento che le spese per le scienze sono veramente regali, *opera vere basilica*, secondo il detto di Bacone.

Omai mi approssimo al termine dello scabro cammino per il quale mi sono messo. Mezzo secolo di vitalità ha dato al nostro istituto una impronta e fisonomia sua propria e marcata, in cui piacemi riconoscere somiglianza con quella della città dove esso ha sede: Bologna con la sua posizione, con la sua temperata disposizione. Lo hanno detto Carducci, Gioberti, Savigny, Fontenelle, Montesquieu e quanti altri!

Per ragioni politiche il Panaro, o Scoltenna, fu al comune bolognese termine occidentale non superabile: a levante non già il Sillaro, se oltre questo torrente, quando non al Salterno, si preferisca fare incominciare la Romagna, propriamente detta. Si disserti quanto si voglia (pur-

chè si distinguano le epoche) intorno ai confini di Romagna; appariranno sempre continue tra essa e Bologna le attinenze, le reciprocanze, le premutazioni delle idee, delle opere d'ingegno, della fortuna, di ogni forza viva di azione e di pensiero. Io dico che Bologna trasse vantaggio e splendore dai romagnoli che vi si fecero cittadini o vi furono tenuti per tali, e che i romagnoli maggiori e minori che qui convennero e vissero acquistarono una più larga apertura di mente, una comprensione più generale delle cose, una cultura più raffinata.

Non intendo neppure adombrare la questione delle origini dello Studio di Bologna e della parte avutavi da Ravenna: arduo argomento che ritornerà nelle indagini dei valorosi che, auspice il nome di Ulisse Aldrovandi, si affaticano per riacquistare il tempo perduto, onde della università si possa leggere la lungamente aspettata storia condegna. Non accenno alle guerre, alleanze, fazioni comunali, per cui tante famiglie bolognesi passarono in Romagna. Mi restringo al secolo scorso, a questo istituto, ed ai suoi studi.

Antonio Montanari di Meldola, uno dei nostri fondatori; Cesare Albicini forlivese, che c'insegnava il diritto costituzionale della nuova Italia, giurista e umanista insieme, seguace di Marco Minghetti, il quale alla sua volta, nella consuetudine con Paolo Costa ravennate aveva reso venusto lo stile e limpido il pensiero; Carlo Malagola ravennate, che qui ravvivò lo studio della paleografia ed eccitò le infaticate ricerche archivistiche; Aurelio Saffi forlivese, che, rinnovando Alberico Gentili, ci faceva sperare progressi civili nel diritto internazionale; Francesco Rocchi di Savignano che colla dottrina imparata da Bartolomeo Borghesi fece cospicua sin dagl' inizi la nostra Società. E il Borghesi non aveva forse avuto incitamento agli studi medievali da Marco Fantuzzi ravennate?

Tollerate, o Signori, questa mia innata propensione di ricercare nel discepolo l'impronta del maestro e

dell' autore, di perseguire le tradizioni di sapere e di virtù, di riandare le memorie care e venerate di coloro che vidi seduti attorno al tavolo della sala dell' Archiginnasio, dove la Deputazione teneva le sue tornate, primachè, delusa nella promessa di una residenza propria e già inaugurata nella casa Gozzadini, si raccogliesse in questa, ov'ebbe i natali Gregorio XIII, lettore nello Studio bolognese e pontefice romano.

Non vidi nella Deputazione il poeta Luigi Mercantini piceno, predecessore immediato del Carducci nell' ufficio di segretario, ma lo conobbi in casa mia; vidi l'ellenista Gaetano Pelliccioni, che recò da Roma la varia e squisita erudizione. Tutti vi dolete della recente perdita dello storico mantovano Francesco Bertolini per molti anni consigliere nella Deputazione, e piangete quella di Edoardo Brizio, piemontese, uno dei nostri più eminenti, commemorato or fa un anno con esperta ed elegante parola dal suo successore nella cattedra di archeologia. E dei miei concittadini tra gli altri ricordo Enrico Bottrigari, ultimo di sua antica gente, e Gaetano Gaspari, specialista in bibliografia musicale, ed Enrico Sassoli, gentiluomo colto, nonostante i tanti uffici assiduo alle nostre adunanze, ed Ernesto Masi uno dei più giudiziosi e fini critici, e i fratelli Frati (famiglia dove la scienza si eredita) Luigi ed Enrico, che chiamerei maggiore e minore, se del non avere avuto la vasta scienza bibliografica ed antiquaria del primo volessi fare carico al secondo, archivista operoso e pratico di antichi caratteri, onde rese preziosi aiuti alla Deputazione. E l' ipercritico di sè medesimo canonico Luigi Breventani che nella svariata erudizione somigliò a quel Gaetano Monti, che egli teneva per il più dotto dei bolognesi, come Varone fu detto il più dotto dei romani: Luigi Breventani onore del clero, che ha dato al nostro istituto soci spettabili.

E se tanti altri dovessi chiamare a questa rassegna delle ombre, eleggerei araldo il buon Vincenzo Mattarozzi, da trentacinque anni nostro zelante protocollista, che po-

trebbe narrarci la vita aneddotica della Deputazione, e che io segnalo per i lunghi, accurati e fedeli servigi.

Se Giovanni Gozzadini, primo ed unico presidente a vita, aveva ornato del suo nome storico la Deputazione, imprimendole il carattere grave e insieme amabile, veramente signorile, di una erudizione che per fortunati, ben commentati e divulgati scavi aveva fama anche fuori d'Italia, Giosue Carducci, secondo presidente, dette raggi di gloria a questa Società che egli riamato amava, in cui esercitò l'operoso acume di critico, e dalla quale ritrasse l' ispirazione per alcune tra le più originali e vantate sue poesie.

Presieda per lunghi e prosperi anni Pio Carlo Falletti, che, piemontese di nascita, è penetrato tanto addentro nel medioevo bolognese e ha suscitato, guidato una valorosa scuola di ricercatori con buon metodo critico, alcuni già chiari nelle discipline storiche, altri in procinto di divenirlo, tutti vanto o speranza nostra: tra i primi Albano Sorbelli, successore degno di segretari illustri.

Le ultime parole non a voi rivolgo, colleghi provetti, bensì ai più giovani tra noi, e a coloro che il nostro sodalizio aspetta per continuare la sua vita.

Il Savioli chiamò sfortuna che il lavoro di Mauro Sarti fosse rimasto incompiuto; sfortunata l' interruzione di quello del Savioli così lontano dal termine; onde mancarono alla città e alla università intere e critiche storie. Quali argomenti! La storia di Bologna, essendo così strettamente connessa con quella dello Studio, assurge ad importanza universale.

« Noi giureconsulti », diceva il Savigny, « non dobbiamo essere tanto ingrati da obliare, che la culta giurisprudenza dei giorni nostri è figlia dello Studio di Bologna ». Onde i dotti stranieri ricercano le antiche cose nostre, e, come è ovvio, quelle dell' imperiale Ravenna. Ben vengano essi nei nostri archivi e nelle nostre biblioteche, ma ci trovino al lavoro! Rammenterò sempre le visite di Teodoro Mommsen in casa mia per combinare meco la pubblicazione degli *Acta Germanicae Nationis*, alla quale il gran nome

di Copernico, scolaro a Bologna, doveva dare tanta risonanza nel mondo scientifico; ma so che io volli al tedesco Friedlander associato il nostro Malagola.

La Deputazione ha ben contribuito alla storia dello studio; ma attende, oh! con quanto desiderio lo storico che pure dopo due secoli di aspettazione adempia l'intendimento e il voto del sapiente Benedetto XIV.

Convengo con Guglielmo Ferrero sull'abuso dell'analisi fatta fine a sè stessa negli studi storici; onde le soverchie particolarità si sovrappongono, imgombrano, offuscano la mente. appesantiscono la lettura di storie, che rimangono pascolo di specialisti e non più nutrimento degli spiriti colti e stimolo a magnanime azioni. Non deriderò i «spillatori d'archivi», come faceva l'eloquente Botta; ma non vorrei che la ricerca dell'inedito, anche se quisquilie, li preoccupasse troppo e vi smarrissero la loro personalità di scrittori, le idee generali, la finezza o il vigore della esposizione. I quali difetti sono notati anche nel recentissimo rapporto per un concorso di *agrégation d'histoire* in Francia, dove la storia locale ecclesiastica, letteraria, economica è sviluppata mirabilmente, e dove l'indole degl'ingegni, i modi della lingua, gli esempi di quei classici portano, come natural cosa, chiarezza, ordine, precisione, sintesi.

La storia, se non forma il carattere, che cosa è? Una mostra di curiosità, o, se volete, una rappresentazione da cinematografo. Ma per così alto fine essa deve internarsi nelle profondità delle origini delle razze, e seguire, lo sviluppo di queste; onde le investigazioni paletnografiche, glottologiche, filologiche si collegano colle meditazioni sullo svolgimento del diritto, della economia, della politica, della sociologia. Mi piace di pensare Carlo Stein collaborante col Pertz nella pubblicazione dei *Monumenta historica Germaniae* per studiare fervorosamente il passato di quella razza tedesca, di cui era stato patriottico propugnatore contro Napoleone. Così, nella numerosa schiera degli statisti francesi, ai quali la storia aprì la via, o che consolò nel forzato riposo, Chateaubriand, Guizot, Thiers; così Cesare Balbo e Farini, fondatore nostro.

Lo so, parlo di storia critica, cioè di una scienza sperimentale che non confondo colla filosofia politica, ovvero colla « morale in azione » che scrittori, come Mably, coltivarono nella seconda metà del secolo XVIII, precorrendo la grande Rivoluzione; i maggiori uomini della quale, cui bastava Plutarco, spregiavano (ne feci cenno) le fatiche storico-critiche intorno ai lunghi secoli della monarchia francese, di altre dinastie e della Chiesa.

Anche uomini forti del risorgimento italiano (e ritorno al Farini, e menziono il *Compendio dello Storia romana* di mons. Pellegrino Farini) ebbero nutricato ed educato l'animo nelle scuole, che adesso si darebbero per oscurantiste, colla storia greca e romana non passata per il crivello delle dubitazioni e negazioni (da adoprarsi ad uso delle menti più mature) ma riscaldata dai sentimenti di patria, di sacrifizio e di virtù, che vivificheranno in eterno le storie classiche.

Lasciamo queste reminiscenze stantie, mentre si contestano i pregi della letteratura classica nella storia. Torniamo allo studio critico delle fonti. La scienza storica non deve soltanto riunire i materiali e limitarsi al coscienzioso discernimento dei documenti; bensì ha da metterli in opera. Dal ravvicinamento, collegamento e raffronto dai fatti bene accertati scatta una scintilla, balza fuori la fiamma che illumina e riscalda; la scoperta ha applicazioni pratiche ed utili alla vita contemporanea: qui si manifesta il senso storico, il talento dello scrittore, il suo genio.

Non entro in raffronti coll' indirizzo e il lavoro delle altre Società di storia patria o dell' Istituto Storico. Molto meno potrei, entro i limiti, per così dire provinciali del mio discorso, confrontare il movimento e l' andamento della storia-critica in Italia con quello di altri paesi Si fa molto nel nostro, ma forse più altrove; però consideriamo nella estimazione che le antichità romane ed ecclesiastiche, e quanto spetta al diritto e alle belle arti anzi allo incivilimento è poi la storia d' Italia, che i dotti stranieri trattano con sempre rinascenti studi.

Per quanto la Deputazione romagnola abbia pubblicato sulle leggi, monete, uffici e costume, rimane un vasto campo, non dirò da disssodare, ma da coltivare: la storia cioè della vita del popolo. Abbondano le particolarità biografiche o artistiche, ma ignoriamo ancora troppo sulla formazione, partizione, gestione della proprietà immobiliare e del capitale, le industrie, la condizione dei lavoratori, le mercedi urbane e campestri, le comunicazioni e gli scambi economici nella città e colle campagne e tra città e città, l'istruzione che chiamiamo elementare e secondaria, le milizie, le finanze pubbliche e private, in una parola la storia economica. Attendiamo dagli statuti, editi in gran numero, maggiore frutto per la storia del diritto, cui debbono servire, prima che a soddisfare raffinati gusti di rarità bibliografiche, se non si vuole preferire l'esteriorità alla contenenza. Troveremo ricorsi e riscontri inattesi, tali da intiepidire e trattenere lo zelo o l'avventatezza dei riformatori o eversori socialisti, e da rendere guardinghi i conservatori sulle origini e i fondamenti di certi diritti ritenuti da loro incrollabili e pressochè divini. Illuminando le menti oneste sulle vicende della nostra regione, eserciteremo azione, sia pur lenta, di pace e di progresso.

Possa colui, forse non ancora nato, che commemorerà l'anno secolare della Deputazione di Storia Patria, fermando l'occhio sulle mie parole, riconoscere che furono buon seme, nonostante la mano inesperta del seminatore!

E chiuderò il mio dire prolisso, rinnovando e continuando il felice augurio di Vincenzo Gioberti alla scuola patria del Piemonte, donde per provvedimento sapiente e laudabile di Luigi Carlo Farini e di Antonio Montanari questa Regia Deputazione or sono cinquant'anni è derivata: i nostri studi riaccendano il genio patrio nei coetanei e fruttino liete sorti alle prossime generazioni!

NERIO MALVEZZI

ATTI

DELLA

R. DEPUTAZIONE DI STORIA PATRIA

PER LE PROVINCIE DI ROMAGNA

Anno Accademico 1910-1911

VI. TORNATA — 30 Aprile 1911

Dichiara il cav. Livi, cominciando la sua bella *Commemorazione del compianto segretario Carlo Malagola*, che egli specialmente si occuperà di lui come archivista, pur non mancando di ricordare le molte e varie attitudini di storico e di erudito che il Malagola ebbe.

Accennato pertanto alle prime armi fatte dal Malagola come studioso, in una età veramente giovanile, appena uscito dal liceo, con parecchi brevi studi inseriti in periodici bolognesi, si ferma più a lungo sul volume intitolato a Urceo Codro e sugli *Acta nationis germanicae*, notandone la struttura e l'importanza.

E passa dopo alla materia archivistica. Il Malagola entrò nell'archivio bolognese, insieme col disserente, nel 1887, ma per certe disposizioni regolamentari non potè esser nominato sotto-archivista se non nel 1881; nell'anno stesso, essendosi ritirato il Frati, ebbe la reggenza dell'archivio, nel quale ufficio dimostrò una attività e un acume veramente notevoli, come del resto ne fan chiara prova la « Relazione sull'Archivio di Stato di Bologna dalla sua istituzione a tutto il 1882 ».

Si ferma quindi a ragionare del particolareggiato ordinamento dato all'archivio, delle chiare divisioni del ricchissimo materiale, degli speciali criteri per la collocazione delle pergamene e per il rispetto dei fondi.

Si intrattiene giustamente a parlare del Malagola quale insegnante stimato e ascoltato di paleografia e diplomatica all'università, nella quale carica continuò ininterrottamente sino a quando abbandonò Bologna, e dà alcuni cenni sulla carriera brillantissima, diciamola così seguendo l'uso, che egli percorse, sino ad essere nominato direttore dell'archivio dei Frari di Venezia.

Dopo aver trattato della ricca produzione storica, letteraria e anche artistica del Malagola, notevole specialmente per i primi anni. o meglio per tutto il tempo in cui il Malagola stette a Bologna, il dotto disserente ricorda l'opera del segretario della Deputazione, carica che tenne per sette anni, gli indici che compilò e la cura assidua che n'ebbe, e chiude con parole piene di affetto e di sentito compianto per la memoria dell'illustre defunto.

VII. TORNATA — 4 Giugno 1911

Poichè il contenuto delle leggende bolognesi del passionario di S. Stefano presenta notevoli somiglianze con le notizie date da Agnello, Monsignor Testi Rasponi, continuando le *Note Marginali al L. P. di Agnello Ravennate*, è tratto a studiare i documenti e le relazioni bolognesi, per venire poi ad una più esatta disamina e conclusione sulla precedenza e derivazione dell'una fonte dall'altra.

Constatato pertanto che il passionario di S. Stefano fu scritto tra il 1177 e il 1180, passa in rassegna le singole leggende che 'n esso si contengono, e cioè la « Vita S. Bononii » per la quale si conclude che è posteriore alla vita scritta da Ratberto: il « Sermo de miraculis S. Bononii » di origine vercellese; e il « Sermo de translatione SS. Vitalis et Agricolae » che è fatto su documenti storici e offre sufficienti elementi per fissarne la data di redazione ai tempi dell'abbate Landolfo.

Più a lungo l'erudito ricercatore si ferma sopra la « Vita sancti Petronii » e sopra il « Sermo de inventione sanctarum reliquiarum ». Quanto alla prima, che presenta i maggiori caratteri di somiglianza con alcune parti del « Liber pontificalis » ravennate, dopo aver notato che tutto l'insieme della vita è tratto da episodi di altre vite di santi, mentre nella

orditura generale si vede la influenza dell'arcivescovo Massimiano di Ravenna, e dopo aver fatte constatazioni sulla iscrizione del vaso di Pilato e sulla ubicazione dei vari edifici religiosi, si conclude che la Hierusalem stefaniana deve esser studiata da tutt'altro punto di vista di quello fin qui proposto e che anche riguardo alle sue origini è difficile poterla far risalire a molto prima dell'VIII secolo.

Quanto al secondo scritto l'egregio riferente dichiara che bisogna considerarlo con una certa diffidenza, per i manifesti caratteri di poca sincerità che presenta. I monaci esagerarono di molto l'importanza delle reliquie; il corpo poi di S. Petronio non faceva parte delle cose trovate, per molte ragioni, tra cui perchè v'è indubbia memoria che il culto di S. Petronio a Bologna si sia continuato per tutto il medioevo.

Si afferma infine, riguardo al contenuto delle tradizioni bolognesi, come non sia sostenibile che il primo centro del culto cristiano fosse dove poi sorse la chiesa dei SS. Felice e Naborre e si dimostra che la tradizione riferentesi a San Zama protovescovo di Bologna, appare troppo recente, perchè due sono i vescovi venerati come santi nelle scritture ufficiali della chiesa bolognese, San Felice e San Petronio e perchè tal nome non portano i cataloghi insino al 1300.

VIII. TORNATA — 25 Giugno 1911

Il membro attivo dottor Alberto Bacchi Della Lega compie il lavoro dei suoi studi e dalle sue notizie sopra il Franceschini, leggendo una memoria, che è la sesta, intorno al glorioso pittore bolognese ed è intitolata: *Ultime spigolature franceschiniane. Qua e là per Bologna.* In essa, egli si propone di raccogliere come in un fascio le notizie su alcuni dipinti assai preziosi del suo pittore i quali restarono esclusi per ragioni di opportunità, dalle precedenti letture.

L'arguto disserente accenna da principio ad alcune opere, tra le meno importanti forse, dell'artista, tali il « San Petronio » nella basilica omonima, la « Memoria di Marcello Malpighi » nell'Archiginnasio, il « San Giovanni della Croce » nella chiesa degli Alemanni, il « San Tomaso d'Aquino » in San Domenico. Ma descrive poi con alta compiacenza un ultimo gruppo, a suo vedere meraviglioso, che si compone dei

quadri seguenti: « Santa Elisabetta d'Ungheria » nella chiesa della Carità, la « Madonna di San Francesco di Sales » nella chiesa dei PP. Filippini in via Manzoni e l'Immacolata Concezione » nella chiesa del Buon Pastore di via Lame, e con queste opere piene d'arte e di vita il dotto socio termina il suo lungo ed importante lavoro.

L'erudito socio prof. Muzio Pazzi dà conto di una utile e importante memoria che ha per titolo: *L'organizzazione dei servizi sanitari di urgenza a Bologna nel medio evo.*

Dopo aver accennato che vincoli di fratellanza, espressi mediante associazioni, ci furono in tutti i tempi, e anche nei più antichi, l'egregio disserente nota che soltanto col secolo XII si hanno le prove di fatto che un determinato numero di persone si organizzarono tra loro allo scopo di promuovere un razionale sistema di pronto e adeguato soccorso, non più limitato a riparare agli impellenti bisogni provocati dalla miseria, ma bensì esteso a combattere le conseguenze incalcolabili dei malori accidentali e dei sinistri imprevedibili. Passa quindi in rassegna le varie forme di aiuto scambievole e sopratutto di servizi sanitari che si ebbero presso gli Ebrei, i Greci, i Romani, i Germani, per fermarsi più a lungo sull'influsso benefico portato dal Cristianesimo e sull'opera di vari ordini religiosi e confraternite pie, in specie sulla istituzione delle « Misericordie » toscane. Da ultimo imprende ad esaminare la parte avuta da Bologna sino a tutto il medioevo in tali opere pie e di misericordia, traendo nuovi e importanti elementi e notizie dalle sue accurate ricerche fatte negli archivi e nelle biblioteche della città.

Il Segretario - A. Sorbelli

ELENCO DELLE PUBBLICAZIONI

PERVENUTE ALLA R. DEPUTAZIONE

DURANTE L'ANNO ACCADEMICO 1910-1911

CLASSE I. **Opere**

1. BRIGANTI ANTONIO — Le corporazioni delle Arti nel Comune di Perugia, (sec. XIII e XVI). Perugia, 1909, in-8.
2. Catalogo dei Codici Marciani italiani a cura della Direzione della R. Biblioteca Nazionale di S. Marco in Venezia. Vol. II, (Classe IV e V). Modena, 1909, in-8.
3. DALLARI UMBERTO — Il 1859 in due Ducati dell'Emilia (Reggio e Guastalla). Reggio nell'Emilia, 1911, in-8 figurato.
4. DE CUPIS CESARE — Le vicende dell'agricoltura e della pastorizia nell'Agro romano. Roma, 1911, in-8.
5. GADDONI (P.) SERAFINO O. F. M. — I frati minori in Imola e i tre Ordini Francescani nella città e diocesi imolese, con 24 illustrazioni. Quaracchi (presso Firenze), 1911. in-8 fig.
6. JORGA N. — Breve storia dei Rumeni con speciale considerazione della relazione coll'Italia. Bucarest, 1911, in-8 fig.
7. Politecnico (R.) di Torino — Annuario dal 1906 al 1911. Torino 1911, in-8.
8. SORANZO GIOVANNI — Pio II e la politica italiana nella lotta contro i Malatesti (1457-1463). Padova, 1911, in-8.
9. Studi e Testi (Biblioteca Vaticana) — N. 21. CARUSI ENRICO. Dispacci e Lettere di Giacomo Gherardi. — N. 22. FRANCHI DE' CAVALIERI PIO — Note agiografiche, fascic. 3.°

CLASSE II. **Opuscoli**

1. Breve Investiturarum Montis Iulii Civitatis Bonon. pro re immobili reputandarum. Bononiae, 1552, in-8.
2. Bullae, Brevia, Iura et Ordinationes Collegii Montis Iulii Civitatis Bononiae. Bononiae, 1587, in-4 p.

3. Centenario (Nel) dell' Ateneo Veneto — (*Discorso del Presidente*). Venezia, 1911, in-8.
4. COSTA EMILIO — Una relazione inedita sopra lo Studio di Padova nel 1641. Nota. Venezia, 1909, in-8.
5. Idem. — Contributi alla storia dello Studio bolognese durante il secolo XVII. Bologna, 1911, in-8.
6. Idem. — In commemorazione di Carlo Malagola. Parole. Bologna. 1911, in-8.
7. « Felix Ravenna » — Bollettino storico-romagnolo, edito da un gruppo di studiosi. Ravenna, 1911, in-4 figurato.
8. FREGNI GIUSEPPE — Nella più antica Etruria. Di due iscrizioni Etrusche e su due tombe che nel febbraio 1907 furono scoperte a Vaiano in vicinanza del lago di Chiesi, e dell' antico nome di Felsina che si dà alla città di Bologna. Studi critici, storici e filologici. Modena, 1911, in-8.
9. GIULINI ALESSANDRO — Uno Stuart a Milano nel settecento? Milano, 1911, in-8.
10. MASSAROLI IGNAZIO — Il primo rapporto ufficiale sul moto delle balze (1845) e la banda Beltrami. Imola, 1911, in-8.
11. MASSAROLI CIRO ed IGNAZIO. — I pievani e gli arcipreti della Pieve di Bagnacavallo. Bagnacavallo, 1911, in-8.
12. NEDIANI TOMMASO. — *I grandi rifugi dello spirito*. L' Abbazia di S. Maria delle Grazie in Fornò (secolo XV). Roma, 1910, in-8 oblungo.
13. Notificazione alli creditori del Monte Secondo Annona Secondo Riformato. Pubblicata in Bologna li 9 giugno 1742. In Bologna, 1742 in-4 p.
14. ORIOLI EMILIO — A Bologna i Marco da Saliceto. Budapest, 1911, in-8.
15. PAPPAFAVA VLADIMIRO — Sul Notariato, trad. in varie lingue: N. 25 opuscoli sul medesimo argomento.
16. PAZZI MUZIO — Progetto di ordinamento nazionale di tutte le Associazioni di pronto soccorso come misura preventiva contro le eventuali calamità pubbliche. Bologna, 1911, in-8.
17. Piano d' educazione per il buon ordine, e regolamento delle cittadine esistenti nella casa degli Esposti di Bologna. In Bologna, Anno VII Rep., in-8.
18. PIRANI LEONIDA — In memoria di Gherardo Monari trucidato in Africa nell' ottobre 1884 insieme con Bianchi e Cesare Diana. Cento, 1907, in-8.
19. Regolamenti disciplinari per lo Spedale Maggiore stabiliti dalla Congregazione di Carità in Bologna. Bologna, s. a., in-8
20. Repubblica (La) di S. Marino per le Feste Cinquantenarie italiane. Modena, 1911, in-8.

21. Rivera Luigi — Le condizioni politiche in Italia dal 1700 al 1709 e in particolare le relazioni austro-pontificie avanti e dopo l'occupazione austriaca nel Regno di Napoli. Aquila, 1910. in-8.

22. Statuti della veneranda Compagnia di S. Francesco detta della Larga. Bologna, 1703. in-8.

Classe III. **Pubblicazioni periodiche e serie di istituti storici**

pervenute in cambio

ITALIA

Acireale — R Accademia di scienze, lettere e arti degli Zelanti: Atti e Rendiconti. Serie III. Vol VI, 1907-1908

Ancona — R. Deputazione di Storia Patria per le provincie marchigiane: Atti e Memorie N S Vol. V.

Aquila Società di Storia Patria A L. Antinori negli Abruzzi: Bollettino, S III. Anno I, punt. 1, 2, 2.

Arezzo — R Accademia Petrarca: Atti e Memorie. Anno 1907-1908.

Bassano — Bollettino del Museo Civico Anno VI. N. 2.

Bergamo — Atti dell'Ateneo di scienze, lettere ed arti. Volume XXI A. 1909-1910.

Bologna — L'Archiginnasio. A. 1911.

» Annuario della R Università. Anno scolastico 1909-1910.

» R. Commissione pei Testi di Lingua:

Collezione di opere inedite o rare: Indice delle antiche Rime volgari a stampa che fanno parte della Biblioteca Carducci a cura di Giulio Guaccarini. Vol. I° e II.°

Brescia — Commentari dell'Ateneo. A 1910.

Cagliari — Archivio storico sardo. Vol. VI, fasc. 1-4

Castelfiorentino — Miscellanea storica della Valdelsa. A. XVIII, f. 53, 54, 55

Catania — Archivio storico della Sicilia Orientale. A. VIII. f. 1, 2.

» Annuario dell'Istituto di Storia del Diritto romano. Vol IX, p 2 e V. X.

» Rassegna Universitaria Catanese Vol. VII, f. 1.

Cividale del Friuli — Memorie storiche Forogiuliesi. A. VI, f 1, A. VII, f. 1.

Firenze — R. Deputaz. di Storia Patria per le Provincie di Toscana: Archivio storico italiano. A. 1911.

» Bollettino della Società Dantesca italiana. N. S. Vol. XVIII, 1, 2.

FIRENZE — Biblioteca Nazionale di Firenze: Bullettino delle pubblicazioni italiane. A. 1911.

» Archivum Franciscanum historicum. Anno IV.

FIUME — Monumenti di storia fiumana. Statuti concessi al Comune di Fiume da Ferdinando I nel 1530. Vol. I.°

FORLÌ — La Romagna. A. VIII.

GENOVA — Società Ligure di Storia Patria. Vol. XXXIX, XL, XLI, XLII e XLIII

LECCE — Rivista storica Salentina. A. VII, N. 1, 2, 3, 4, 5.

LODI — Archivio storico per la città e Comuni del Circondario di Lodi. A. 1911.

MANTOVA — Accademia Virgiliana:

Atti e Memorie. N. S. A III.

MARTINA FRANCA — Apulia. Rivista di filologia, storia, arte, scienze economico-sociali della regione. A. II, Vol. I, f. 1, 2.

MESSINA — Società storica Messinese: Archivio. A. IX, f. 3-4.

MILANO Società storica Lombarda: Archivio storico Lombardo. A. 1911.

MIRANDOLA — Commissione Municipale di Storia Patria: Memorie storiche. 1909, Vol. XVIII, f. 2.

MODENA — R. Deputazione di Storia Patria per le prov. Modenesi: Atti e Memorie. Serie V, Vol. VI.

NAPOLI — Società Africana d'Italia: Bullettino. A. 1911.

PADOVA — Rivista di Storia antica. N. S., A. XIII, fasc. 2.

PALERMO - Società siciliana per la Storia Patria: Archivio Storico siciliano. N. S., A. XXXV e XXXVI.

» Documenti per servire alla Storia di Sicilia. Prima Serie, Volume XII, f. V, Vol. XX, p. 2ª. Seconda serie, Vol. VII.

PARMA — R. Deputazione di Storia Patria: Archivio storico per le Provincie Parmensi. N. S., Vol. X.

PAVIA — Società Pavese di Storia Patria: Bullettino. A. XI, f. 1, 2.

PERUGIA — Società Umbra di Storia Patria: Bullettino. A. XVII, f. 1.

RAVENNA — Felix Ravenna: Bollettino storico romagnolo. F. 1.

ROMA — Istituto storico italiano: Bullettino. N. 30. Fonti per la Storia d'Italia. T. 37. 47, 48.

» R. Accademia dei Lincei: Atti (Rendiconto dell'adunanza solenne, 1911).

Rendiconti. Serie V, Vol. XX.

» Archivio della R. Società Romana di Storia Patria. A. 1911. fasc. 131, 132, 133 e 134.

» Rivista geografica italiana. A. 1911.

» Rivista italiana delle scienze giuridiche. Disp. 137, 138, 139.

» Istituto storico prussiano: Quellen und Forschungen aus italienischen Archiven und Bibliotheken. T. XIV, f. 1.

SIENA — Commissione di Storia Patria: Bullettino V. XVIII, f. 1.

TORINO — R. Deputazione di Storia Patria per le Provincie del Piemonte e Lombardia: Miscellanea di Storia ital. T. XLV.
» Rivista Storica italiana. A. 1911.
» Bullettino Storico bibliografico subalpino. A. 1911.
» Società nazionale per la Storia del Risorgimento italiano: Rivista storica. Vol. IV.
» Società Nazionale Dante Alighieri per la lingua e la cultura italiana fuori del Regno. A. 1911, N. 34, 35.
» Bollettino delle Opere moderne straniere compilato dalle Biblioteche pubbliche governative del Regno d'Italia. A. 1910.
TORRE PELLICE — Société d'Histoire Vaudoise: Bulletin. N. 28.
VENEZIA — R. Istituto Veneto: Atti. A. 1911.
» Ateneo veneto. A. 1911.
» R. Deputazione di Storia Patria: Miscellanea di Storia veneta. S. 3, T 1 e 2.
VENEZIA — Nuovo Archivio veneto A. 1911.
VERONA — Madonna Verona. A. IV, f. 3.
VERCELLI — Archivio della Società Vercellese di Storia e d'Arte: Memorie e Studi. Anno III, N. 1.
VICENZA — Bollettino del Museo Civico di Vicenza. A. 1911, f. 3-4.

ESTERO

FRANCIA - PARIGI — Société Nationale des Antiquaires de France: Bulletin. 1911. - Mémoires et documents, 1910.
PARIGI — Revue des questions historiques. A. 1911.
PARIGI — Revue historique. A. 1911.
PARIGI — Répertoire d'art et d'archéologie. A. II, N. 1-2.
LILLE — Revue du Nord. A. I. N. 1, 2.
RENNES — Annales de Bretagne. A. XXVI.
SENLIS — Comité archéologique: Bulletin. Série IV, T. VII, A. 1904. T. VIII, A. 1905, T. IX, A 1906.
BELGIO - BRUXELLES — Société des Bollandistes: Analecta Bollandiana. T. XXX.
SVIZZERA - BELLINZONA — Bollettino storico della Svizzera italiana. A. 1911.
ZÜRICH — Mitteilungen der Antiquarischen Gesellschaft. T. XXVI, fasc. 2.
SPAGNA - BARCELLONA — Institut d'Etudis Catalans. Annuari. A. 1909-1910.
IMPERO AUSTRO-UNGARICO - VIENNA — K. K. Akad. der Wissenschaften (Philosophisch-historische Classe). Sitzungsberichte. T. 166 a 167.
LEOPOLI — Kuartalnik Historyczny. Leopoli. 1911.

INNSBRUCK — Institut für Oesterreichische Geschichtsforschung: Mitteilungen. Vol. XXXII, 1911.

ROVERETO — Accademia degli Agiati di Rovereto: Atti. A. 1911.

TRENTO — Archivio trentino. Anno XXVI, f. 1.

TRIESTE — Archeografo triestino. 3. S. T. V. f. 2.

PARENZO — Società Istriana di Archeologia e Storia Patria: Atti e Memorie. A. XXVI.

SPALATO — Bullettino di Archeologia e Storia Dalmata pubblicato per cura del prof. F. Bulic. A. 1909.

GRAZ — Beiträge zur Erforschung Steirischer Geschichte. A. XXXV. Steirische Zeitschrift für Geschichte. A. VIII, f. 1, 2, 3, 4.

CRACOVIA — Académie des Sciences de Cracovie: Bulletin International. A. 1911.

ZAGABRIA — Società Archeologica Croata N. S Vol XI

FIUME — Monumenti di storia fiumana: I. Statuti concessi al Comune di Fiume da Ferdinando I nel 1530. Vol. I.

IMPERO GERMANICO - GIESSEN — Mittheilungen des Oberhessischrn Geschichtsvereins. Neue Folge. Fünfzehnter Band. T. XVIII, 1910

MONACO — Sitzungsberichte der Philos-philol-und der histor. Classe der k. k. Akademie der Wissenschaften zu München. A. 1911.

Abhandlungen der historischen Classe. Band XXV, f 2.

BREMER WALTHER — Die Haartracht des Mannes in archaisch-griechischer Zeit. Giessen, 1911 in 8.

FUSS WERNER — Versuch einer Analyse von Hesiodo Epta Kai Hunepai (1. teil). Borna. 1910 in 8.

GROSCH WILHELM — Bote und Botenbericht im englischen Drama bis Shakespeare. Mainz, 1911 in 8.

HAHN KARL — Demosthenis contiones num revera in contione habitae sint quaeritur. Giessen, 1910 in 8.

HEMMERER GEORG — Philipp Garnier: sein Leben und seine Werke. Mainz, 1911 in 8.

KEYM HANS — De Fabulis Terenti in actus dividendis Gissae, 1911 in 8.

KRÄMER WILLY — De Aristotelis qui fertur Oeconomicorum libro primo Leipzig, 1910 in 8

KRAUSS KEINRICH — Aeschinis Socratici reliquiae Leipzig, 1911 in 8.

LINDENSTRUTH WILHELM — Der Streit um das Bulecker Tal. Ein Beitrag zur Geschichte der Landeshoheit in Hellen. Giessen, 1910 in 8.

LISTMANN G F. KARL — Die Technik des Dreigesprächs in der griechischen Tragödie Darmstadt. 1910 in 8

MEDERT JOANNES — Quaestiones criticae et grammaticae ad Gynaecia Mustionis pertinentes Gissae, 1911 in 8

SCHMITTER ANTON. — Die Wirkungen der Kontinentalsperre auf Frankfurt am Main. Frankfurt a. M., 1910 in 8.

SCHULZ REINHOLD — Die Einfachen Stoffad. Jektina des Griechischen, semasiologisch und historisch behandelt. Leipzig, 1910 in 8.

SEIBERT LUDWIG — Die Verfassung der Stadt Seligenstadt in Mittelalter. Darmstadt, 1910 in 8

RUSSIA - ST. PETERSBOURG — Rossia e Italia. A. 1911.

SVEZIA - UPSALA — R. Università: Upsala Universitets Arsskrift. A. 1909.

» Skrifter utgifna af Kungl-Humanistiska Vetenskaps Samfundet i Upsala. Band XI.

AMERICA - WASHINGTON — Smithsonian institution: Annual Report of the Board of Regens. A. 1911.

BALTIMORE — Johns Hopkins University Study. Serie XXVI, f. 1-12, e XXVII, f. 8-12.

DEFUNTI DURANTE L'ANNO 1911

SOCI CORRISPONDENTI

HOFFMAN Dott. W. J.

PODESTÀ comm. Bartolomeo

INDICE

DELLE MATERIE CONTENUTE NEL PRESENTE VOLUME

Volume III. — *Bologna, Cooperativa Tip. Azzoguidi*, 1909 . . L. 14 —

Contiene: 1. G. Bertoni ed E. P. Vicini: *Il Castello di Ferrara ai tempi di Nicolò III.*
2. L. Casini: *Il territorio bolognese nell' epoca romana.*
3. A. Medri: *Sulla topografia antica di Faenza.*
4. R. Baldani: *La Pittura a Bologna nel secolo XIV.*

ATTI E MEMORIE (1)

PRIMA SERIE (in-4)	Anno primo - *Bologna, Stab. tip. Monti,*	*1862*	L. 6 —	
	» secondo (fasc. I) » » » »	*1863*	» 6 —	
	» » (fasc. II) » » » »	*1864*	» 6 —	Serie esaurita
	» terzo - *Bologna, Fava e Garagnani,*	*1865*	» 6 —	Serie esaurita
	» quarto - *Bologna, Regia Tipografia,*	*1866*	» 7. 35	Serie esaurita
	» quinto » » »	*1867*	» 7. 05	Serie esaurita
	» sesto » » »	*1868*	» 8. 40	Serie esaurita
	» settimo » » »	*1868*	» 9. 15	Serie esaurita
	» ottavo » » »	*1869*	» 9. 50	
	» nono » » »	*1870*	» 8. 85	
SECONDA SERIE (in-8)	Volume I. *Bologna, Romagnoli,*	*1875*	» 6 —	Serie esaurita
	» II. » »	*1876*	» 6 —	Serie esaurita
NUOVA SERIE (2)	Vol. I. - *Modena, tip. Vincenzi e Nip.,*	*1877*	» 6 —	
	» II. » » » »	*1878*	» 6 —	
	» III. (P.e I.) » » » »	*1878*	» 6 —	
	» » (P.e II.) » » » »	*1878*	» 6 —	
	» IV. (P.e I.) » » » »	*1879*	» 6 —	
	» » (P.e II.) » » » »	*1880*	» 6 —	
	» V. (P.e I.) » » » »	*1880*	» 6 —	
	» » (P.e II.) » » » »	*1880*	» 6 —	
	» VI. (P.e I.) » » » »	*1881*	» 6 —	
	» » (P.e II.) » » » »	*1881*	» 6 —	
	» VII. (P.e I.) » » » »	*1881*	» 6 —	
	» » (P.e II.) » » » »	*1882*	» 6 —	
TERZA SERIE	Vol. I. (Anno acc. 1882-83) - *Bologna,*	*1883*	» 20 —	
	» II. (» » 1883-84) »	*1884*	» 20 —	
	» III. (» » 1884-85) »	*1885*	» 20 —	
	» IV. (» » 1885-86) »	*1886*	» 20 —	
	» V. (» » 1886-87) »	*1887*	» 20 —	
	» VI. (» » 1887-88) »	*1888*	» 20 —	
	» VII. (» » 1888-89) »	*1889*	» 20 —	
	» VIII. (» » 1889-90) »	*1890*	» 20 —	
	» IX. (» » 1890-91) »	*1891*	» 20 —	
	» X. (» » 1891-92) »	*1892*	» 20 —	
	» XI. (» » 1892-93) »	*1893*	» 20 —	
	» XII. (» » 1893-94) »	*1894*	» 20 —	
	» XIII. (» » 1894-95) »	*1895*	» 20 —	
	» XIV. (» » 1895-96) »	*1896*	» 20 —	
	» XV. (» » 1896-97) »	*1897*	» 20 —	
	» XVI. (» » 1897-98) »	*1898*	» 20 —	
	» XVII. (» » 1898-99) »	*1899*	» 20 —	
	» XVIII. (» » 1899-1900) »	*1900*	» 20 —	
	» XIX. (» » 1900-1901) »	*1901*	» 20 —	
	» XX. (» » 1901-1902) »	*1902*	» 20 —	
	» XXI. (» » 1902-1903) »	*1903*	» 20 —	
	» XXII. (» » 1903-1904) »	*1904*	» 20 —	
	» XXIII. (» » 1904-1905) »	*1905*	» 20 —	
	» XXIV. (» » 1905-1906) »	*1906*	» 20 —	
	» XXV. (» » 1906-1907) »	*1907*	» 20 —	
	» XXVI. (» » 1907-1908) »	*1908*	» 20 —	
	» XXVII. (» » 1908-1909) »	*1909*	» 20 —	
	» XXVIII. (» » 1909-1910) »	*1910*	» 20 —	
QUARTA SERIE	Vol. I. (» » 1910-1911) »	*1911*	» 20 —	

(1) Delle Memorie di tutta la Serie, fino al vol. XII incl., si hanno due *Elenchi* e l' *Indice* degli argomenti, nel vol. XIII.

(2) *Atti e Mem. delle RR. Dep. di Storia Patria dell' Emilia.* (Con particolare *Indice*).

BOLOGNA — STABILIMENTO POLIGRAFICO EMILIANO